



TRATTATO

DE' BANCHI NAZIONALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

OPERA

DI ANIELLO SOMMA



VOLUME UNICO

SECONDA EDIZIONE



NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI ANTONIO CONS
Strada S. Antonio alla Vicaria n.° 44.

1860

RAGIONE DELL' OPERA

Sembravaci mancare tra noi un'opera che un Quadro *generale presentasse della più interessante istituzione, cioè de'*Banchi Nazionali del Regno delle Due Sicilie: *opera all'intutto patria, utile ed indispensabile per ogni Magistrato, per ogni Avvocato, per ogni Contabile Regio o privato, per ogni Negoziante, e per ogni altra classe di persone, onde conoscere per principio le operazioni bancali, evitando così gli sconcerti, e gl'inconvenienti, ed accrescere nel contempo la fede pubblica, e l'agevolamento del Commercio.*

Persuasi della importanza di siffatto lavoro ne concepimmo il disegno: ma convinti che il peso di esso avrebbe richiesto gli omeri de' più valenti, e consumati cultori del sistema bancale, trovammo un'ostacolo pressocchè insormontabile per accingerci a tale impresa. Attendevamo perciò che un'opera di tanta evidente utilità uscisse alla luce per mano di quei più esperti scrittori, di cui va abbastanza ornata l'Amministrazione de' nostri Banchi.

La scuola d'istruzione organizzata dall'Eccellentissimo Ministro delle Reali Finanze con Ministeriale del 1 febbraio 1839, ed a noi affidata, onde istruire un sufficiente numero di Alunni in tutti i sistemi di scrittura, e nella parte di storia patria, che lo stabilimento dei Banchi risguarda, ci diede la opportunità di compilare il presente Manuale, *col quale augurandoci soddisfare il desiderio del Pubblico, speravamo il suo compiacimento.*

Le nostre speranze però non rimasero deluse; imperciocchè la prima edizione da noi pubblicata venne rapidamente accolta, e questa circostanza con l'altra di essersi ora in diverse Provincie diramata l'immortale opera dei Banchi, ci hanno indotto a pubblicare la seconda edizione dell'opera medesima, arricchita di molte altre notizie analoghe alla materia; sperando così di secondare l'unico nostro scopo, cioè la pubblica utilità, e le onorevoli continue richieste.

L'opera oltre alla prefazione istorica in generale sarà divisa in tre titoli. Nel 1.° si darà un cenno storico de' Banchi pubblici, non che de' negozianti banchieri, che li precedettero, con la trascrizione di tutte le disposizioni legislative emanate per lo governo de' Banchi, e della cassa di sconto. Nel 2.° un corso teoretico-pratico sul metodo attuale, ed antico della scrittura bancale, nel quale si farà la enumerazione di tutte le Officine del Banco, con indicare distintamente i libri da tenersi in ciascuna Officina, e gl'impiegati destinati per la formazione de' medesimi: e nel parlarsi di ciascun impiegato, e del suo libro, si darà prima una idea generale concernente l'oggetto di ogni libro, e poscia si passerà a spiegare 1.° Di quanta importanza sia ciascun libro. 2.° Qual sia il metodo attualmente in vigore. 3.° Quali obblighi abbia ogni impiegato nel disimpe-

gno del suo carico, a norma de' regolamenti dei Banchi Sovranamente approvati nel 26 febbraio 1817. 4.° Quali siano stati li diversi metodi tenuti negli antichi Banchi dalla di loro fondazione, fino alla soppressione de' medesimi. Nel 3.° titolo finalmente si emmereranno tutte le altre notizie istoriche, ed arcani di scrittura per gl' immensi sistemi adoprati nello scrivere i libri, dimostrandosi. 1.° Con quali formalità venivano eseguiti i pagamenti ne' primi tempi de' Banchi. 2.° Quando furono introdotte le così dette polizze notate in fedi, *e come eseguivansi ne' primi tempi della invenzione. 3.° Quando vennero ammessi nei banchi gl' introiti sciolti per Cassa, come eseguivansi in origine, e loro miglioramento. 4.° Qual sia il metodo facile a poter leggere gli antichi caratteri. 5.° Quali fussero i mezzi suppletori per rinvenire i pagamenti fatti, anche nel caso di mancanza di parziale scrittura. 6.° Come si eseguivano, e liberavano i depositi negli antichi Banchi, sotto l' impero dell' abolita legislazione. 7.° In qual modo si riscuotevano i fruttati degli arrendamenti, e fiscali, sia da' proprietarii, sia da'loro assegnatarii. 8.° Quando venne introdotto l' uso del riscontro delle polizze, e suo miglioramento. 9.° Come venivano denominati i decreti degli antichi Tribunali, che riguardavano la negoziazione bancaria, e quali erano i magistrati competenti. 10.° In qual modo si spedivano le polizze soggette a condizioni, e come liberavasi il danaro dato* ad rem reficiendam *sotto l' antica legislazione. 11.° Quali erano i titoli di talune Amministrazioni dipendenti dal Fisco, per quanto l'esperienza ha dato finora a divedere, e che si potranno ignorare dopo un lungo periodo di tempo. 12.° Infine tutti gl' immensi, e moltiplici altri sistemi adoperati ne' diversi tempi sulla scrittura bancale.*

DISCORSO PRELIMINARE

§ 1. In tutt'i tempi sono sorti uomini, che rimirando la negoziazione qual nuovo progetto, che nella esecuzione avesse potuto fornire non pochi vantaggi agl'interessi delle Società, sicchè più floride ne andassero crescendo in *prosperità* e *dovizia*, escogitarono mezzi con che potessero mandare a fine un cotal pensamento, procurando di allontanare ogni ostacolo. Nè a molti in diverse epoche riuscì laboriosa cotal determinazione; imperocchè se l'errore, la frode, e l'inganno han sempre mossa guerra alla retta ragione dell'uomo, pur tuttavia nella progressiva esecuzione delle cose, apposti sonosi de'rimedi opportuni, collo stabilire i depositi, che sonosi avuti presso tutte le Nazioni qual cosa la più sacra (1). Ed in vero, svolgendo le storie de'tempi andati, benanche scorgerà di leggieri chi di ciò è vago, che i Romani par che ne abbian date le prime tracce (2). Fin dai loro tempi sembra starne in piedi i Banchi, che col titolo di *Mensae Argentariae* si denominavano, donde poi gli uffiziali, cui una tale amministrazione era affidata, venivano detti *Nummularii, Argentarii,* e presso altri *Mensarii* (3). Costoro come niuno ignora aveano le Mense poste nel Foro (4). Colà ricevevano il danaro che veniva depositato da chi volea collocarlo ad interesse, per darsi a chi desiderava di averlo: pagavano per altri, costituivano mutui, vendevano, compravano, e facevano i conti sopra tali affari. Costumavasi ancora di depositarsi presso di loro per sicurezza il privato danaro non solo, che il pubblico, cioè quello che esigevasi da'tributi, e dalle gabelle, per ripigliarselo poi il Questore, affin di corrispondere agli usi pei quali era destinato (5). Ed era del loro incarico il conoscere se le monete erano sincere o adulterate (6).

Questi Argentarî aveano la massima cura di serbare sacri quei depositi che nelle loro mense si faceano, riputandoli qual cosa la più preziosa, che impegnar potesse la loro custodia, trattandosi delle sostanze dei cittadini. Cotale costumanza fu eseguita da molte altre cospicue Città amantissime della mercatura, come da Bologna, da Genova, da Venezia (7), ed altre, finchè poi per tutta quasi l'Europa si stesero.

§. 2. Nel nostro Regno fino al secolo XV

(1) Herodot. lib. 6 pag. 87 e 229 — Presso alcune Nazioni credevasi che chi il deposito negava, era dagl'Iddii con tutta la sua famiglia estirpato. *Extinctus tota pariter cum prole domoque.* Giovenale satira 13 vers. 199. Plinio epist. 10. 97, e Casaubono in *lection. Theocriti* pag. 85.

(2) Per altro di questa commendevole invenzione pare che la mercatura non va totalmente debitrice ai Romani, poichè assai prima di loro nell'Asia, e nella Grecia fu pressocchè comune, e frequentissima, se vogliamo prestar fede ai principi della romana, e greca eloquenza. Cicerone cioè pro Flacco che parla della prima, e Demostene in Orat. adv. Timoth. pag. mihi 698 che attesta della seconda.

(3) L. 4. 9 ff. de Edeo. L. si hom. ff. dep. Svet. in Gal. cap. 6 Cic. in Pis. et pro Flac. Liv. L. VII cap. 21.

(4) Sigon. de antiq. jur. Civ. Rom. lib. 2.° capit. II. in pr.

(5) Cic. pro Flacco: *Si praetor* (dice) *dedit pecuniam civitati, a Quaestore numeravit, Quaestor a mensa publica, mensa aut ex vectigali, aut ex tributo.*

(6) L. Si soluturus, de solutionibus: *Si soluturus, inquit Africanus, pecuniam tibi, jussu tuo signatam apud Mensarium, quoad probaretur, deposuerim, tui periculi eam fore.*

(7) Alcune costituzioni del Banco di Venezia compilate un sol volume, furono impresse sotto il governo dell'Illustre sig. Jacopo Teopulo inclito Doge della stessa nell'anno 1252.

non si avea idea di Banco: al principiar del secolo seguente, ad imitazione de' Romani sursero molti negozianti Banchieri, fino al numero di 40, che stabilendo le norme de' loro negozii, ricevevano i depositi, che il pubblico nelle loro mani facea, e con apoche bancarie (così dette) eseguivansi de' pagamenti (1).

Questi negozianti Banchieri dovevano però ognuno dar la cauzione di duc. 40000 (2), aumentata poi a duc. 100000 (3), coll'obbligo di non poter estrarre i di loro registri nè dal Regno, nè dalla Capitale (4).

§. 3. Un cotal andamento de' Banchi nascenti serbossi per alcun tempo; ma poichè la mercatura è stata sempre soggetta a delle oscillazioni, i negozianti banchieri sovente si rendeano inadempienti alle di loro obbligazioni, tradendo così la pubblica fede. Quindi nell'anno 1575 essendo già sorte in questa Capitale diverse Corporazioni, che praticavano opere di pietà verso i poveri Cittadini angariati dalle usure degli Ebrei, che quivi aveano fatta permanenza, fu stimata cosa utile affidare i pubblici depositi alle anzidette pie Corporazioni. Queste già si erano elevate in Monti di opere di pietà, e quindinnanzi furono appellati Banchi, donde quelli della Pietà, e di A. G. P. dapprima, e poscia meglio confermata la pubblica fede, e la sicurezza de' cittadini deponenti, si vide che nel 1640 nella nostra Capitale erano in piedi otto Banchi, quali furono i summentovati della Pietà, e di A. G. P., e quelli del Popolo, dello Spirito Santo, di S. Eligio, di S. Giacomo, de' Poveri, e del Salvatore. Un altro a questi volcasi aggiungere sotto il titolo di S. Carlo, ma non ebbe il suo effetto (5).

Tutti questi Banchi pii, denominati poi Banchi Nazionali (6), non davano veruna cauzione, ma erano sotto la guarentigia della pubblica fede, assicurata sopra le rendite dello Stato (7), come dottamente avverte il Cardinal de Luca (8). *Intelligendum tamen venit in illis Bancis, qui per Principem, vel supremum Magistratum in officium deputati sunt: quasi quod deponentes sequantur fidem publicam, quae causa est privilegii. Qui pecunias ad mensam, fidem publicam secuti deposuerunt. Et Campsores nostri temporis subsecuti sunt loco Nummulariorum, seu Argentariorum, de quibus allegatum jus loquitur.* Ed altrove Francesco Rapolla (9) che con più aggiustatezza in parlando de' Banchi, quell'attestato di pubblica fede chiama *Apoca bancale,* scrivendo: *Cum Mensae Nummulariorum apud nos dicerentur Banchi, cumque in his privatorum pecuniae securitatis gratia deponerentur; qui debitores sibi cavere volebant, antea pecuniae debitae faciebant depositum in uno ex publicis Bancis, et postea per chirografum mandabant Nummulariis, ut eam pecuniam solverent suo nomine creditoribus: et quia mandatum dirigebatur Banco, sive Administratoribus illius; ideo illud mandatum in scripturam redactum, dici caepit Apoca Bancalis, quod ex eo satisfactum esset creditoribus, per solutionem factam in publico Banco: et illud mandatum habebatur tanquam confessio, sive receptio pecuniae jam solutae.*

§. 4. La Città di Palermo anch'ella insigne tra le colte nazioni l'uso istesso de' Banchi introdusse, di tal che pervennero una volta al numero di cinque, e di sette nelle private case de' negozianti. E poichè coll'andar de' tempi si vide che non veniva pienamente adempiuto il pubblico soccorso; così fu creduto utile stabilirne uno da buone leggi, e ministri regolato ed assistito, locchè avvenne nel 1552 sotto gli auspici dell'Eccellentissimo Senato, intitolato il *Pecuniario Palermitano Banco* (10).

(1) Nicola Toppi. Origine de' Tribunali di Napoli, L. 2. Cap. 6. pag. 49 e 50.
(2) Pram 2.ª de Nummulariis.
(3) Pram. 3ª idem.
(4) Lo stesso Toppi.
(5) Pram. 1.ª del Banco di S. Carlo de' 18 marzo 1728.
(6) Pram 15 de Bancis de' 29 settembre 1794.
(7) Lo stesso Toppi.
(8) De Cred., et Deb. disc. 25 n.º 2.
(9) De jure Regni lib. 5. cap. 6 num. 1.
(10) Questo Banco va celebrato fra gli esteri scrittori. e precisamente dal Conte Bisaccioni nelle guerre civili d'Italia.

§. 5. Dal fin quì esposto ben si scorge quanto geloso, e delicato sia il ministero degli uffiziali de'Banchi, cui è affidata l'altrui sostanza: presso di loro la Nazione francamente la deposita, riputandoli capaci di sì alto merito. Una chiara testimonianza ne danno i tesori de'nostri banchi, e le officine di pegnorazione, ridondanti di preziosi oggetti, e di immenso danaro. Noi medesimi il conosciamo, nè fa mestieri ragionarne di vantaggio. Dessi d'altronde corrispondono a tale fiducia, amministrando colla massima diligenza l'altrui peculio, come se fosse cosa propria, nel senso della L. 32 *ff. depositi*, che così esclama: ***nec enim salva fide, minorem iis, quam suis rebus, diligentiam praestabit.*** Conoscono pure a perfezione, e per principio il proprio dovere, evitando così gli sconcerti, e gl'inconvenienti, e con accrescere ogni giorno la fede pubblica e l'agevolazione del commercio.

§. 6. Però il loro dovere non consiste semplicemente nella conservazione dell'altrui peculio; ma ad altro pure si estende, cioè a somministrare al Pubblico quella cautela che si richiede per lo sostegno della proprietà. Tutta la Nazione nell'eseguire i pagamenti si avvale de'Banchi per averne in ogni tempo il documento, il quale fa piena fede in giudizio, trattandosi di un'atto ricevuto da uffiziali, cui la legge attribuisce la pubblica fede.

Questo scopo si consegue facilmente dacchè il zelante Governo de'Banchi, tiene negli Archivî i più istituiti impiegati, e nella storia di essi, e ne' diversi sistemi adoperati ne' scorsi secoli: cognizioni che si sono acquistate da tutta la scrittura che si conserva nell' *Archivio Generale de' Banchi*, e che ci hanno i nostri maggiori lasciata, qual prezioso dono ad eterna rimembranza de' loro nomi. In questo Archivio appunto il tutto si contiene di ciò che si appartiene ai pagamenti fatti in diverse epoche. Tale Archivio costituisce un monumento, che fa gloria alla Nazione (1); e si è reso oggi interessantissimo per la dispersione di una parte della scrittura più preziosa, che possedea il nostro Regno, qual'è quella degli antichi processi ed istrumenti; ed i soli pagamenti per Banco suppliscono ogni giorno a qualunque siesi mancanza.

§. 7. Ninno al certo ignora, che il nome di Archivio lo stesso dinota che una cosa nascosta, e quasi un'arcano. A giusta ragione Tullio ad Attico scriveva. ***Ædificationem arcani ad tuum adventum sustentare placebat*** (2). Ed altrove il lodato Cicerone dicea. ***Hic tu Tabulas desideras Heracleensium publicas: quas Italico bello, incenso Tabulario, interiisse scimus omnes*** (3).

Questi arcani sono già noti ai diligenti impiegati dell'Archivio de'Banchi: ma noi abbiamo creduto farne anche parola nella presente opera, per tramandarli ai nostri posteri, e per passarli a conoscenza di tutti.

(1) *Ornata erit Civitas, si aedificiis publicis magnifice sit extructa, ubi et magistratus conveniant; et Archiva publica serventur, et epulae publicae fiant, ac populo praebeantur* Arist. lib. 7 Polit. c 12.

(2) Tullio lib. 10 epist. 3.
(3) Lo stesso Orat. pro Archia.

TITOLO PRIMO

CENNO STORICO DE' BANCHI

CAPITOLO I.

QUALI ERANO I BANCHI CHE REGGEANO PRIA DE' BANCHI PUBBLICI.

Priacchè fossero sorti nella nostra Capitale i Banchi pii, detti poscia Banchi pubblici, ed indi Banchi Nazionali, nel principio del secolo XVI diversi negozianti della primaria nobiltà di Genova, dopo aver acquistato la pubblica opinione nella nostra Capitale, si fecero lecito introdurre presso le loro casse di Commercio l'uso de' depositi delle somme, e la liberazione de' medesimi in favore de' rispettivi giratarii. Il signor Ravaschiero nel 1516 fu il primo negoziante, che adottò questo sistema sotto l'impero di Giovanna detta la terza figlia del Re Cattolico. Indi i signori Vaglies nel 1519, Marruffo, ed Oria nel 1529, de Mare, e Citarella nel 1533, Lomellino, e Pallavicino nel 1535, e tanti altri negozianti in seguito.

Nel 1536 questi negozianti Banchieri già incominciavano ad essere inadempienti alle di loro obbligazioni; ragion per cui il Governo d'allora nello stesso anno 1536 fu costretto emanare una Prammatica (1), colla quale prescrisse delle penali contro di loro per tale inadempimento.

Tanto i primi negozianti Banchieri, quanto gli altri sorti in seguito in disprezzo della enunciata Prammatica si resero pure inadempienti alle obbligazioni nascenti da' depositi sacri per loro natura. Quindi il Vicerè d'allora D. Pietro de Toledo in data del 16 settembre 1549 fu costretto emanare altra Prammatica (2), colla quale venne disposto dover i negozianti Banchieri prestare presso la Regia Camera della Sommaria la pleggeria di ducati 40000 per Napoli, e di ducati 15000 per le Provincie del Regno.

In seguito, e propriamente nel 17 luglio 1553 a petizione degli Eletti della Città di Napoli altra Prammatica fu emanata (3), colla quale venne aumentata la pleggeria a duc. 100mila in beneficio universale de' negozianti.

Con tali norme i negozianti Banchieri crebbero fino al numero di 40; però a misura del fallimento di ciascuno ne subentrava un altro: in modo che sempre erano in piedi circa sei Banchi privati, e non dispiaccia aver sott' occhio il catalogo dei medesimi colla indicazione del tempo della di loro gestione, che è come segue.

Ravaschiero 1516 al 1579.
Vaglies 1519 al 1534.
Marruffo, ed Oria 1529.
De Mare, e Citarella 1533 al 1570.
Lomellino, e Pallavicino 1535 al 1546.
Galzarano, e Vidal 1536 al 1547.
Sommoya 1542.
Serra, e Vivaldo. S'ignora l'epoca della loro gestione per la inesistenza de' loro libri.
Larcaro, e Imperiale 1544 al 1551.

(1) Vedi la 1ª de Nummulariis.
(2) 2ª de Nummulariis.

(3) Vedi la 3ª de Nummulariis.

Spinola, e Mare 1551.
De Montenegro 1559 al 1576.
Turbolo, e Comenes 1567 e seguenti.
Bannini, e Neri 1569 al 1577.
Coney, e Comenes 1570 al 1573.
Turbolo di nuovo 1573 al 1576.
Grimaldi 1571 al 1588.
Citarella, e Rinaldo 1572.
Olgiatti, e Solaro 1573 al 1580.
Composta, e Corcione 1573 al 1580.
Turbolo, e Caputo 1576 al 1580.
Calamazza, e de Pontecorvo 1576 al 1582.
Cimino 1578 al 1581.
De Leone, e Bonaventura 1579 e seguenti.
Olgiatti di nuovo 1578 al 1597.
Coneglio 1580.
De Belmosto 1580.
Bifoli 1581.
Casola, Baccara, e Borrelli 1578 e seguenti.
Vollaro, Solaro, e Composta 1582 al 1596.
Casola, e Marrocco 1582 e seguenti.
Incurabili 1583 al 1588.
De Centurione 1591 al 1596.
Spinola, Mare, e Grillo 1592 al 1595.
Lorenzo, e Sebastiano Mari 1595 al 1598.
Gentile 1596 al 1599.
Talamo e Mare 1596 al 1598.
Spinola, Ravaschiero, e Lomellino 1596 al 1603.
Turbolo di nuovo, e Caputo 1602 al 1604.
Franco, e Spinola 1604.

Avvenuto il fallimento di quasi tutti i sudetti Banchieri, verificato l'uno dopo l'altro, sia per la guerra sostenuta ne' tempi dell'Imperatore Carlo V, e del Re Filippo II suo figlio, sia per la scarsezza della moneta, e per la carestia de' grani, il Tribunale della Regia Camera destinato unicamente per sorvegliare tali negozianti per l'interesse della Regia Corte, e per salvare i dritti de' privati, fu costretto sequestrare tutta la di loro scrittura, per conoscere il debito rispettivo, e cautelare nel miglior modo i creditori: il che eseguito per tuttociò che potea risultare di stralcio, dispose la Camera che tali libri venissero conservati nell'archivio grande di sua immediata dipendenza.

Influirono molto nella di loro fallenza gli allora nascenti Banchi pii, i quali perchè godeano una maggior fiducia, produssero un affollamento nelle di loro casse: però una porzione de' Banchieri, e propriamente i più accreditati seguitarono le di loro operazioni in ordine ai depositi fino al 1604.

In origine i libri raccolti dalla Regia Camera furono circa 5000 (1), ma nel tempo della peste del 1656, e ne' tumulti del 1701 moltissimi libri furono involati, come del pari altri nelle susseguenti emergenze politiche, in modo che ora appena si conservano nel grande Archivio del Regno circa mille libri (2).

La scrittura che si tenea da' negozianti Banchieri per nulla differiva dall'antica scrittura de' Banchi pii sorti dopo di essi: quindi è a conchiudersi che i nostri Banchi presero le norme di scrittura da quella dei negozianti Banchieri. Di fatti in occasione dell'assortimento della scrittura de' negozianti Banchieri ravvisammo essere le pandette secondo lo stile bancale, cioè colla menzione de' nomi in preferenza de' cognomi: i libri scritturati a stile semplice bancale, cioè a dare, ed avere, e la scritturazione delle polizze praticata su giornali, serbandosi l'ordine delle spese delle polizze medesime.

Premesso tuttociò chiunque ricercasse la copia di un pagamento eseguito per mezzo di Banco nel corso del secolo XVI, fa d'uopo ricorrere all'esame di questa scrittura, che si conserva nel grande Archivio del Regno (3).

(1) Vedi Toppi.
(2) Vedi l'inventario da noi formato nel 1834 sistente nel Segretariato Generale de' Banchi.
(3) Nella prima edizione di quest'opera manifestavamo il desiderio di veder riunita nell'archivio generale de' banchi anche la scrittura degli antichi negozianti banchieri, e del Banco dell'Annunciata, attese le relazioni che gli ultimi banchieri ebbero con i banchi pubblici, sia nel riscontro delle polizze ch'è di antica invenzione, siccome ce ne assicurano le prammatiche 3.ª e 6.ª de Nummu-

CAP. II.

ORIGINE DE' BANCHI PII.

Nell' anno 1492 sotto l'impero di Ferdinando d' Aragona figlinolo del Re Alfonso, tutti quegli Ebrei, che furono espulsi dalle Spagne dal Re Ferdinando il Cattolico, vennero a stabilire la loro permanenza quì in Napoli, e si unirono con i discendenti di quelli venuti nella prima volta in questo Regno nell' anno 1200.

Tutti questi Ebrei compravano, e vendevano abiti, e cose usate, e davano sopra qualsivoglia oggetto danaro ad imprestito con scandalosissime usure.

L' Imperatore Carlo V (che s'impadronì di questo Regno nel 1495) tollerò gli Ebrei per molti anni: però prescrisse che tutti abitassero in una strada, e che portassero in testa un segno, e uomini, e donne (1).

Le usure crebbero a dismisura, avendo anche sorpassata la ragione del 100 per 100; in modo che i poveri Cittadini erano da questi angariati straordinariamente.

A questo grave inconveniente pose freno la pietà de' fedeli Cristiani, essendosi in quell' epoca la Religione Cattolica di molto avvanzata.

Ogni classe di persone, come vedremo in seguito, dava se potea, o si cooperava ad ottenere esorbitanti elemosine in sollievo degl' infelici.

Intanto le usure degli Ebrei (come si disse) crebbero a dismisura; e varii reclami furono perciò avanzati all' Imperatore Carlo V; ragion per cui questi nel 1540 (2) dispose che il suo Viceré D. Pietro di Toledo li avesse espulsi dal Regno, come in effetti venne eseguito.

In occasione di questa espulsione i poveri nostri cittadini erano per rimanere spogliati di tutti gli oggetti pegnorati per vile moneta presso gli Ebrei. Ma i pietosi fedeli cristiani mostrarono in tale rincontro maggior fervore, e con proprio danaro, e con quello delle oblazioni dispegnarono dalle mani degli Ebrei quasi tutti gli oggetti presso di loro sistenti, che poscia restituirono ai rispettivi padroni senza interesse alcuno.

Questa opera di pietà che ebbe la sua origine per le scandalose usure degli Ebrei, venne poi proseguita, ed ampliata in tante altre simili. Contribuì molto all' ingrandimento di esse la santa predicazione fra gli altri del P. Alfonso Salmerone Gesuita, tirando i fedeli della Chiesa a fare delle oblazioni in sollievo de' poveri.

In tal modo ampliatesi le opere di pietà, ed avendo quasi tutt' i fondatori di ogni opera erette delle Corporazioni con i corrispondenti Monti, questi Monti avendo acquistata la pubblica opinione in tempo del fallimento quasi generale de' banchieri, fu stimata cosa utile affidare i pubblici depositi alle anzidette pie Corporazioni, e quindi furono appellati Banchi pii; donde quelli della Pietà, e di A. G. P. dapprima, e poscia meglio confermata la pubblica fede, e la sicurezza de' Cittadini deponenti, altri sei Banchi si aprirono, cioè quelli del Popolo, dello Spirito Santo, di S. Eligio, di S. Giacomo, de' Poveri, e del Salvatore.

In tal modo in somma ebbero origine tali Banchi, e nelle Sezioni seguenti ne noteremo le particolarità di ciascuno.

SEZIONE 1.ª

Del Sacro Monte, e Banco della Pietà.

§. 1. I più accreditati scrittori stabiliscono la fondazione dello stesso al 1539.

lariis, e la prammatica 12. de Bancis, sia per gli accrediti di somme, che da un banco in altro si depositavano. I nostri voti però sembra che siano stati pienamente esauditi, per aver S. M. (D. G.) con Rescritto del 3 agosto 1858, ed in seguito di reclamo del Consiglio provinciale, prescritto l' accordo degli Eccellentissimi Ministri di Stato, per riunirsi la scrittura degli antichi banchieri, e del Banco dell'Annunciata, con quella degli altri Banchi nell' archivio generale dei Banchi; lo che in breve tempo sarà eseguito.

(1) Prammatica de Judaeis.
Summonte tom. 4 lib. 7. cap. 4.
Gian. Storia civile lib. 32 cap. 4.

(2) Pram. de Judaeis.

Essi dicono che Aurelio Paparo, Nardo, ossia Leonardo di Palma, e Giov. Domenico di Lega, avendo preso in massimo odio le scandalose usure degli Ebrei, diedero principio all'opera di pietà, con somministrare ai poveri qualche somma senza alcun interesse, col deposito però di oggetti a titolo di pegni: che anzi nel momento della espulsione degli Ebrei i suddetti Paparo, Palma, e di Lega con di loro particolare peculio tolsero dalle mani degli Ebrei molti pegni degli enunciati poveri, per quindi restituirli ai medesimi senza alcuno interesse (1).

§. 2. I surriferiti fondatori dapprima praticavano queste opere di pietà in una stanza nel cortile della Chiesa della SS. Annunciata, (2) ove fecero permanenza per molti anni.

§. 3. L'opera s'ingrandì col tempo, e nel 1575 avendo quel Monte acquistato la fede pubblica, vennero ivi introdotti i depositi; e quindi fu appellato Banco pio (3).

§. 4. Nel 1592 essendosi resa angusta la stanza che teneano nel cortile dell'Annunciata, presero in fitto il nobile palazzo del duca d'Andria sito nel largo di S. Marcellino.

§. 5. Il fallimento di diversi banchieri avvenuto nel 1597 contribuì molto all'ingrandimento di questo Banco (4); ragion per cui i signori Cesare Mirabella Marchese di Bracigliano, Alfonso Gaetano, Camillo Macedonio, Paolo Balzerano, Ferrante Imparato, e Giovan Tommaso Borrelli secondi fondatori comprarono per ducati diecimila (5) l'edificio di San Biase de' Librari, ove attualmente si regge il Banco de' Privati.

§. 6. Questo edificio però venne ampliato, e migliorato sotto la direzione di Gio: Battista Cavagnano architetto Romano (6), sebbene altri dicano essere stato l'architetto direttore il cav. Fortuna. Essendo poi terminata la fabbrica, e dovendosi formare la cappella, che ora si vede in fondo del cortile, vi fu posta la prima pietra solennemente benedetta dal Cardinale Alfonso Gesualdo Arcivescovo di Napoli, coll'intervento del conte d'Olivares, allora Vicerè, e di tutt' i suoi Regii Ministri (7).

§. 7. Nel 1623 per lo mantenimento dei soli Uffiziali spendeansi annui duc 9000.

§. 8. Nel 1634 già avea di rendita annui ducati 45000.

§. 9. Le opere di questo Banco erano immense. Facea pegni da ducati 10 in giù senza interesse, tenendovi impiegata una vistosissima somma; riscattava i Cristiani presi prigionieri presso gl'infedeli, escarcerava coloro che erano imprigionati per debiti, dava maritaggi a donzelle povere, sussidii mensili agl'indigenti, ed infinite altre opere di pietà (8).

§. 10. Nella sera del 31 luglio 1786 verso le ore tre d'Italia si manifestò un forte incendio in quel locale, e propriamente nell'officina della pegnorazione.

Questo incendio oltre di aver ridotto in cenere immensi pegni di ogni specie con grave danno de' poveri Cittadini, distrusse pure una porzione della scrittura bancale, divorando per taluni anni tutt'i libri, e le polizze originali, e per altri anni alcuni libri solamente.

Il Governo d'allora apprestò in tale circostanza tutto il possibile rimedio, con aver disposto la rifazione di tutta quella scrittura divorata dall'incendio; e che potea rifarsi dai giornali, o polizze rimaste.

Il metodo tenuto nella rifazione della scrittura fu semplicissimo. Le pandette, e

(1) Vedi Gio. Battista del Tufo Istoria de'Regolari pag. 36. Costo part. 3 pag 143. Summonte tom. 4 pag. 85 Edizione del 1675. Toppi de orig. Trib. part. 2 lib. 1 cap. 4 n. 34. Sarnelli Guida de Forastieri pag. 143. Edizione del 1782.

(2) Vedi Eugenio nella sua Napoli Sacra pag. 334, e 335.

De Magistris Stat. Eccles. Neapol. pag. 373, n. 190. Però l'antico Ospedale dell'Annunziata era sito nell'attuale Monistero della Maddalena.

(3) Vedi i repertorii generali dell'archivio, i quali menzionano la scrittura di tal'epoca.

(4) Vedi Costo par. 3 pag. 146.

(5) Vedi Eugenio nel luogo citato.

(6) Ved. Capaccio nel Forastiere giorn. 9 pag. 918.

(7) Ved. Celano Edizione del 1692 giorn.ª 3 pag. 232.

(8) Ved. Celano Edizione del 1692 pag. 236 e 237.

libri-maggiori vennero scritturati con la guida delle polizze originali, o de' giornali; e questi poi con la scorta delle polizze originali. Il libro-maggiore però venne riunito alla pandetta, in modo che nella pandetta medesima dopo essersi scritturato il nome del creditore, ossia dello girante, vennero al di sotto del nome menzionati tutti gli esiti fatti, de' quali si poteano attingere notizie da qualche rastro di polizze originali, o di giornale, omettendosi la menzione degl' introiti, non potendosi eseguire a causa che mancavano i libri di tali introiti, dacchè non si erano ricuperate tutte le polizze. La pandetta poi venne divisa in due tomi: il primo composto a tre registri pei nomi colle lettere iniziali A. F. G. ed il secondo tomo formato ad un sol registro per tutti gli altri nomi colle restanti lettere dell'alfabeto.

I giornali finalmente vennero scritturati colle solite norme, cioè colla distinzione delle polizze di Cassa, e di Banco, coll'ordine progressivo delle giornate, e colla menzione de' fogli corrispondenti al libro-maggiore divorato.

§. 11. Proseguì questo Banco le sue operazioni a tutto il 1808, epoca in cui ebbe insieme con gli altri il suo termine.

SEZIONE 2.ª

Dell'olim Banco di A. G. P.

§. 1. Questo Banco trae la sua origine dalla Casa Santa, e Chiesa della SS. Annunziata (1).

§. 2. Nel tempo di Carlo II Re di Napoli in una battaglia, che ebbe in Toscana, rimasero prigionieri i germani D. Nicola, e D. Giacomo Scondito nobili della Piazza di Capuana. Dopo sette anni di prigionia i germani Scondito invocarono l' ajuto della Vergine SS., facendo voto di edificare in suo onore una Chiesa. La grazia invocata venne accolta colla velocità del fulmine, poichè nel giorno seguente al voto da essi fatto furono resi liberi.

§. 3. Nel 1304 i germani Scondito fecero ritorno in questa Capitale, ed in un luogo donatogli da D. Giacomo Galeota anche nobile dell' istessa Piazza, denominato il malo passo, ed ove ora esiste il Monistero della Maddalena, edificarono una piccola Chiesa in onore della Vergine Annunziata dall' Angelo Gabriele, in conformità dell'apparizione da essi avuta. Vi fondarono ancora una Confraternita detta dei Battenti ripentiti, nella quale vi si ascrissero quelli del Sangue Reale, ed i primi Signori, e Baroni del Regno.

§. 4. Colle infinite obblazioni avute in breve vi edificarono un'ospedale pe' poveri infermi.

§. 5. Nel 1324 ebbero in cambio dalla Regina Sangia il suolo, ove attualmente si regge la Casa Santa dell'Annunciata, con tutto quel denaro che vi bisognava per edificare la nuova Chiesa, ed Ospedale.

§. 6. Nel 1438 la Regina Giovanna II riedificò questo locale dalle fondamenta, e lo dotò di molte case nella Città di Napoli, e di varii territorii nella Terra di Somma.

§. 7. La Regina Margarita di Durazzo madre del Re Ladislao attesa una infermità sofferta ottenne dal figlio la facoltà di poter disporre della Città di Lesena, onde adempiere al voto fatto per la sua guarigione; ed in effetti nel 6 novembre 1411 donò al detto pio Stabilimento l' anzidetta Città di Lesena.

§. 8. Concorsero altri ad arricchire questo luogo con ampie donazioni, in modo che in breve divenne ricchissimo, e si addisse a tante opere di pietà.

§. 9. I governatori di questa Casa Santa verso il 1575 aprirono un pubblico Banco, il quale esercitò le sue funzioni a tutto il 1702. In tal' epoca avvenne il suo falli-

(1) Ved. Celano Edizione del 1724 giornata 3 pagina 301 a 325.
Di questo Banco ne dice qualche cosa il nostro Ch.° Carlo Franchi nella scrittura, che fece a prò di Gaspare Starace Cassiere del Banco dello Spirito Santo.

mento (1), nè fu mai più ripigliato l'esercizio di questo Banco.

§. 10. Intanto siccome la maggior parte dei beni si possedeva dalla Casa Santa, ed il Banco rappresentava de' vistosi crediti su i beni della Casa; così in occasione di tale fallimento si procedè alla divisione de' beni medesimi mediante una *concordia magna*, così detta, stabilita nel 1717, essendo stata una porzione dei beni della gran massa attribuita alla Casa Santa per l'esercizio delle opere di pietà, ed altra porzione per soddisfare i creditori del Banco (2).

§. 11. La scrittura di questo Banco si è sempre conservata dal ceto de' creditori, siccome tuttavia si ritiene dal ceto stesso nella officina sita largo Donnaregina numero 24 (3).

SEZIONE 3.ª

Del Banco di S. Maria del Popolo.

§. 1. Questo Banco ebbe la sua origine dallo Spedale degl'Incurabili, essendo tale la comune opinione de' scrittori (4); conviene quindi dare una idea generale di questa pia fondazione.

§. 2. Francesca Maria Longo moglie di Giovanni Longo Regio consigliere, e poi Reggente di Cancelleria, sorpresa da una fiera infermità, dopo esauriti gli umani rimedii ricorse ai divini ajuti, portandosi nella Casa Santa di Loreto, ove giunse nel giorno di Pentecoste del 1519; e nell'ascoltare la S. Messa nel punto del Vangelo di Cristo Signor Nostro che sanò il paralitico, nell' udire quelle parole: *paralitico tibi dico surge*; si sentì sciogliere le membra, e si alzò libera. Allora la signora Longo fece voto di servire gl' infermi in tutto il tempo di sua vita. Di fatti ritornata in Napoli sana, e vigorosa, si dedicò all' intutto a servire gl'infermi nello Spedale di S. Nicola della Carità presso del Molo, ove esercitò questo atto di carità per circa un anno. Ma conoscendo essere ciò troppo angusto alla grandezza del suo fervore, deliberò di fondare a proprie spese una casa più ampia, ed in un luogo più ameno.

§. 3. Dietro il parere de' più accreditati professori sanitari, fece acquisto di talune case sopra S. Aniello, e nel 1521 con breve del Sommo Pontefice Leone X diede principio alla nuova fabbrica, ed in poco tempo ne ridusse una parte abitabile.

§. 4. Avendo poi consumato tutto il suo peculio si determinò a chiedere delle oblazioni a tutti quei fedeli, che venivano a visitare gli infermi.

§. 5. Le obblazioni furono immense, fra quali quella fatta da Lorenzo Battaglini Bergamasco di diecimila scudi (5); e con tali obblazioni venne l'opera perfezionata. Essendosi poi la signora Longo resa di età avvanzata, si ritirò nel Monistero delle Cappuccinelle da lei fondato, ove finì i suoi giorni.

§. 6. Ad esempio della signora Longo immense obblazioni si faceano da' fedeli, e varie eredità furono rimaste a questa pia fondazione in modo che l'anzidetto Spedale divenne il più ricco dell'Europa, e si addisse a tante opere di pietà.

§. 7. I governatori di questa pia fonda-

(1) S'ignora la cagione di tale fallimento, poichè tutt'i Scrittori zittiscono su di esso: però per comune tradizione si ha che il fallimento avvenne a causa di un'incendio.

(2) I creditori del Banco da quell'epoca finoggi han sempre posseduto in comune, ed indiviso il di loro patrimonio, distribuendosi il frullato di esso, e con amministrarsi il patrimonio medesimo da taluni deputati scelti dal Ceto de' creditori.

Ora però per Sovrana disposizione si è ordinata la vendita di tutti i beni del Ceto; slacciandosi così i creditori dall' antica comunione.

(3) Vedi la nota fatta sul capitolo primo.

(4) Vedi Celano Edizione del 1692 giornata 1.ª pag. 250, e giornata 2ª pag. 144.

Eugenio Nap. Sacr. pag. 187.

De Magistris pag. 325 n. 170.

Vedi infine il Real Decreto de' 12 settembre 1809.

Da questo decreto sorge chiara la idea essere stato il Banco del Popolo fondato dalla Casa Santa degl' Incurabili, poichè nell'assegnarsi al Banco di Corte l'edifizio nel largo S. Lorenzo (ove prima reggevasi il Banco del Popolo), dicesi che questo locale si appartenea allo Stabilimento degl' Incurabili.

(5) Vedi lo stesso Celano nel luogo citato.

zione nel 1589 stabilirono aprire in quel cortile un pubblico Banco.

§. 8. Questo Banco proseguì le sue operazioni a tutto il 1623, nella qual'epoca atteso un fallimento avvenuto (1) dovè sospendere le operazioni medesime. Ma la fedelissima Città di Napoli prese cura di questo Banco, e ne fece proseguire la negoziazione per circa anni 12 (2) cioè dal 1624 al 1635, nella qual'epoca il Banco riprese il suo antico negoziato.

§. 9. Continuò questo Banco le sue operazioni nel palazzo largo S. Lorenzo, ove venne trasferito, a tutto il 1806, quando rimase pur esso abolito per virtù del decreto del dì 11 giugno dell'anno stesso.

SEZIONE 4.ª

Della Casa Santa, e Banco dello Spirito Santo.

§. 1. Nel mese di novembre dell'anno 1555 taluni pii Napoletani illuminati dallo Spirito Santo stabilirono istallare una Confraternita, per esercitarvi i divini Ufficii pel bene delle anime loro, e per eseguire opere di pietà in sollievo del prossimo. Di fatti sollecitamente incominciarono a congregarsi nella Chiesa dei SS. Apostoli sotto la direzione del P. M. Ambrosio Salvio Apostolico predicatore Domenicano, che poi fu assunto al Vescovado di Nardò (3).

§. 2. In seguito conoscendo essere angusto il luogo assegnato nella Chiesa de'SS. Apostoli passarono a congregarsi in quella di S. Giorgio Maggiore. Il concorso grande di persone di ogni ceto, che venivano ad ascriversi, fece risolvere alla Compagnia di ricercare un luogo più ampio. Di fatti nel 6 novembre 1557 passò la Compagnia nella Chiesa di S. Domenico.

§. 3. Aumentatosi poi a dismisura il numero de'fratelli, questi stabilirono di edificare una Chiesa tutta propria; ed all'effetto comprarono il giardino detto il *Paradiso*, che stava fuori Porta Reale vecchia, e propriamente accosto al giardino della casa de'duchi di Monteleone, indi dei duchi di Cantalupo; ed ivi eressero detta Chiesa. Avendo nel 1562 sotto la guida del prelodato P. M. Salvio formate alcune capitolazioni, queste vennero approvate, e confermate dalla S. M. di Pio IV, dal quale vennero concesse infinite indulgenze alla Confraternita con farla superiore alle altre Confraternite. Con tali capitolazioni stabilirono di erigere due Conservatorî, uno per le figliuole vergini dei confratelli, e l'altro per tutte quelle giovinette che in potere di altri erano in pericolo di perdere la loro pudicizia.

§. 4. In tempo del Vicerè Parafan de Rivera duca di Alcalà, volendo tirare la strada dell'Incoronata fino alla porta Reale (4) fece demolire la detta Chiesa, pagandone però l'importo a quella Congregazione.

§. 5. I confratelli allora furono solleciti ad acquistare alcune case, e giardini siti in quel luogo, ove attualmente vedesi la casa, la Chiesa, e'l Banco dello Spirito Santo, e che allora chiamavasi il *bianco mangiare*. In questo luogo vi adattarono una piccola Chiesa, col disegno di erigerne una al maggior segno magnifica, come venne in effetti eseguito, essendosi nel giorno 26 dicembre 1563 posta la prima pietra dal Cardinal Alfonso Carafa allora nostro Arcivescovo.

§. 6. Nel 1564 ebbe principio l'opera di rinchiudere talune donzelle, che erano in pericolo; avendo benanche in seguito ottenuto quei confratelli da'Regî Ministri la facoltà di strappare a viva forza tali donzelle dalle madri renitenti.

(1) S'ignora come avvenne questo fallimento; ma del fallimento non se ne deve dubitare, poichè la notizia viene per costante tradizione de'nostri maggiori.

(2) Tanto è ciò vero in quanto che la scrittura di questo Banco dal 1624 al 1635 si è ritenuta sempre dalla Città di Napoli, e non prima del 1840 venne rilasciata in favore del Banco attuale, e riposta coll'altra nell'Archivio Generale dei Banchi. Vedi l'inventario de'libri di questi anni da noi redatto, ed esistente nel Segretariato Generale. Questa circostanza conferma vieppiù la notizia del fallimento avvenuto nel 1623.

(3) Vedi Celano Edizione del 1692 giornata 2. pag. 13 a 20.

(4) Che ora dicesi Monteoliveto.

§. 7. La pietà de' fedeli offriva infinite oblazioni a questa pia fondazione; ragion per cui con tali oblazioni si aumentò il patrimonio ad annui ducati 30000 di rendita.

§. 8. Ed allora si fu, cioè nel 1591, che venne da questa corporazione aperto nel cortile di detta Casa Santa un pubblico Banco, intitolato Banco dello Spirito Santo, che ebbe il suo termine anche nel 1808 coll' abolizione generale de' Banchi.

SEZIONE 5.ª

Del Banco di S. Eligio.

§. 1. Questo Banco poichè riconosce la sua origine dallo Spedale, e Conservatorio di S. Eligio (1), così crediamo regolare dare una idea di questa pia fondazione.

§. 2. Tre familiari del Re Carlo I, chiamati Giovanni Dottun, Guglielmo Borgognone, e Giovan Lione, vedendo dismessi molti Ospedali, stabilirono di fondarne altro a loro proprie spese, chiedendo in grazia al Sovrano di conceder loro uno spiazzo nella Città, che li venne accordato, donandosene uno nel Mercato grande.

§. 3. In breve i pii fondatori edificarono la Chiesa di S. Eligio con un comodo Spedale.

§. 4. In seguito poi per talune sciagure accadute nella nostra Città, alcune donzelle onorate erano in massimo pericolo; e la pietà di taluni Napoletani fece prevedere ogni sinistro evento, avendole a proprie spese fatte radunare, e rinchiudere nell' abbandonato Monistero di S. Caterina de' Trenettari.

§. 5. Il Vicerè D. Pietro de Toledo poi, ravvisando come necessaria quest' opera, fece edificare un comodo Monistero nello stesso spiazzo del Mercato, nel quale nel 1546 furono queste donzelle trasferite, con legge espressa, che si dovessero ivi ricevere solamente donzelle orfane de' Napoletani onorati, che mancavano de' mezzi per vivere.

§. 6. Essendosi aperti nella nostra Capitale diversi spedali per gli uomini, poichè per le donne febbricitanti non ve ne era alcuno, venne perciò stabilito dover questo Spedale di S. Eligio servire per le sole donne, e nel 1573 venne lo spedale per le donne trasferito nel Conservatorio suddetto, dove le povere donne inferme venivano governate dalle monache, e figliuole del Conservatorio medesimo con indicibile carità, ed attenzione.

§. 7. Acquistata questa pia fondazione la fiducia del pubblico, nel 1592 venne aperto in quel locale un pubblico Banco dipendente dal Conservatorio, e Spedale sotto il titolo di S. Eligio Maggiore, ed in breve questo Banco divenne ricco, e si addisse a tante opere di pietà, ed a diverse pegnorazioni ancora.

§. 8. Proseguì questo Banco le sue operazioni a tutto il 1808, epoca in cui ebbe il suo termine coll' abolizione generale dei Banchi.

SEZIONE 6.ª

Del Banco di S. Giacomo, e Vittoria.

§. 1. Questo Banco anche riconosce la sua origine dalla Chiesa, e Spedale di S. Giacomo della Nazione Spagnuola.

§. 2. Il gran Giovanni d' Austria figlio dell' invitto Imperatore Carlo V, dopo la famosa vittoria navale contro i Turchi, ritornato in Napoli in memoria della riportata vittoria edificò una Chiesa, ed uno spedale per la Nazione Spagnuola col titolo di S. Maria della Vittoria, nel luogo detto delle Mortelle, ove poi venne eretto il Monistero di S. Caterina da Siena di donne Domenicane.

(1) Il de Magistris nella sua opera Stat. Eccles. Neap. pag. 413 n. 250, dice essere stato fondato questo Banco da Bozzotra nel 1458; ma altri scrittori più accreditati, come il Sarnelli Guida de' forastieri pag. 173, ed il Celano giornata 4. pag. 99 Ediz. del 1724, sostengono essere stato tale Banco fondato verso il 1592 dagli Amministratori dello Spedale, e Conservatorio di S. Eligio. E questa sembra la idea più plausibile, poichè nel 1458 in questo Regno non si avea idea di Banco, per non essere nè anche sorti i Negozianti Banchieri.

§. 3. Il Vicerè D. Pietro di Toledo, volendo edificare una Chiesa , ed Ospedale più decente per la Nazione Spagnuola, con suo proprio danaro , con quello di molte elemosine ottenute tanto da' nobili Spagnuoli, che da' Napoletani , ed anche colle contribuzioni della soldatesca , acquistò molte case in un luogo denominato Genova piccola per li molti Genovesi , che in quel luogo dimoravano ; ed ivi nel 6 marzo del 1540 si diè principio alla Chiesa , e Spedale destinato per li poveri infermi di ogni specie della Nazione Spagnuola.

§. 4. Da questa pia fondazione surse nel 1597 il pubblico Banco intitolato de'SS. Giacomo , e Vittoria , il quale fu uno de'Banchi più affollati , ed in breve divenne ricco al par degli altri.

§. 5. Questo Banco proseguì le sue operazioni a tutto il 1800 , nella qual' epoca aprì un doppio negoziato distinto, e separato, cioè uno pe'particolari , e l'altro per la Regia Corte. Quello de' particolari continuò a tutto il 1806, tempo in cui rimase abolito per virtù del decreto del dì 11 giuguo del detto anno , ed il ramo di Corte poi proseguì a tutto il 1808 , epoca dell'abolizione generale de' Banchi.

SEZIONE 7.ª

Del Sacro Monte , e Banco de' Poveri.

§. 1. Questo Banco trae la sua origine da due Congregazioni, intitolate una S. Maria del Monte de'Poveri , e l'altra del Nome di Dio.

§. 2. Quella di S. Maria del Monte dei Poveri fu la prima ad istallarsi. Circa l'anno 1563 mentre calavano dal Tribunale gli avvocati e negozianti, un detenuto mostrando dal cancello un giubbone gridava : *Signori pietosi per cinque carlini, che non ho, non posso uscire da queste carceri: vi supplico in nome di Gesù Cristo ad improntarmeli con tener questo in pegno.* Un'avvocato intenceritosi gli donò i cinque carlini, rilasciandogli ancora il giubbone. Con questo esempio molti altri detenuti , fecero le stesse inchieste, offrendo roba in pegno (1).

§. 3. Questo stesso uomo da bene , che avea fatto la prima elemosina , si unì con altri Curiali, e contribuendo ciascuno a misura delle proprie forze, fecero il pieno di una somma , che venne destinata per sovvenire agli altrui bisogni, ricevendo in pegno qualche oggetto.

§. 4. Per l' esercizio di quest' opera di pietà ottennero i fondatori dal Reggente della Vicaria una piccola stanza nel piano del cortile presso la scala del Consiglio.

§. 5. Questi pii Cristiani nello stesso anno 1563 ottennero da'PP. de'SS. Apostoli una stanza nella loro casa , ove fondarono una Compagnia sotto il titolo di S. Maria del Monte de'Poveri per recitarvi i divini Ufficii. Tra i loro istituti vi fu quello di andare questuando per mantenere in piedi non solo la primiera opera , ma anche per eseguire altre opere di pietà.

§. 6. Nel 1571 dovendosi rifare la casa dei SS. Apostoli, li fratelli suddetti passarono ad unirsi in alcune stanze, che nella Chiesa di S. Giorgio aveano gli estauritarii di detta Chiesa; e desiderando poi di avere un luogo proprio da congregarsi, nel 1575 ottennero dal Canonico Abbate di S. Giorgio il Portico di detta Chiesa , ed una Cappella che li stava allato , intitolata S. Severo il vecchio. In questo luogo diedero principio ad una famosa Cappella pel pubblico, ed al di sopra un Oratorio per congregarsi. Queste fabbriche furono eseguite a spese de'confratelli , senza punto valersi di tutto, o parte del danaro dell' opera, e nel 1579, quando terminarono le fabbriche, vi passò la Compagnia.

§. 7. Nel 1585 venne pure ampliato il

(1) Nelle regole , e capitoli della Congregazione , e Banco de' Poveri dati alle stampe nel 1750 dicesi non conoscersi la origine di questa prima Congregazione ; ma il nostro Carlo Celano nella Edizione del 1692 pag. 189 rapporta il fatto di sopra esposto.

locale destinato per l'opera de'pegni nel cortile della Vicaria, costruendovisi anche una Cappella (1).

§. 8. L'altra Congregazione poi sotto il titolo del Nome di Dio ebbe la sua origine nel 1583. In questo anno 25 gentiluomini formarono una Compagnia dentro la Chiesa di S. Severo sotto la guida del P. M. Fra Paolino da Lucca de'Predicatori. Questi confratelli attendeano non solo alle cose appartenenti alla buona via delle anime loro; ma all'ajuto del prossimo, visitando i carcerati, e sovvenendo i poveri vergognosi, e con praticare altre opere di pietà (2).

§. 9. Trovandosi taluni confratelli nell'una, e nell'altra Congregazione, progettarono la riunione delle medesime, la quale ebbe luogo nel 1588: e poichè la riunione era seguita senza regole, nacquero tra loro delle discordie, alle quali pose termine il Vicerè d'allora con ordinare la di loro divisione fino a novella sua disposizione. Intanto il Monte de'Poveri seguitò le sue operazioni nell'Oratorio di S. Giorgio, e la Congregazione del Nome di Dio nel Monistero di S. Severo.

§. 10. Accomodate le discordie insorte tra queste due Congregazioni, e dopo stabilite le convenienti capitolazioni, nel 24 gennaio del 1599 ebbe luogo novellamente la di loro riunione.

§. 11. Riunitesi queste due Congregazioni si mosse ne'confratelli uno zelo tutto nuovo per l'aumento delle opere di pietà, accrescendone il fondo con esorbitanti oblazioni, le quali cessarono nel 1602.

§. 12. Nel 1600 oltre alle opere di pietà s'introdusse l'uso de'depositi, che venne ingrandito mediante le cure de'confratelli (3), i quali procurarono ancora che la Regia Corte in qualche rincontro se ne avvalesse.

§. 13. Nel 1606 poi assunse il titolo di Banco, e Monte de'Poveri, e s'introdussero Uffiziali stipendiati per portare il carico dell'opera e della scrittura.

§. 14. Nel 1612 nuove regole, e capitolazioni vennero formate, sulle quali non prima del 1632 fu impartito il Regio assenso.

§. 15. Intanto essendosi coll'ingrandimento dell'opera reso angusto il locale della Vicaria, li confratelli delle due riunite Corporazioni nel 1616 comprarono dal signor Gaspare Ricca il palazzo ivi vicino (4), che poi aumentarono di nuove fabbriche, e divisero in due porzioni, una cioè per l'opera de'pegni, e l'altra pel Banco.

§. 16. Nel 1666 essendosi le opere di pietà di molto avanzate, altre capitolazioni furono redatte, che vennero benanche sanzionate di Regio Assenso.

§. 17. Con Real Dispaccio del 7 dicembre 1747 vennero aggregati molti altri fratelli alle anzidette due riunite Congregazioni per la buona amministrazione di quel Monte, e Banco.

§. 18. Finalmente nel 1750 furono per ordine Sovrano stabilite nuove capitolazioni.

§. 19. In tal modo adunque questo Banco ebbe la sua origine, e progressione a tutto il 1808, nella qual'epoca poi rimase cogli altri abolito per virtù della legge generale di soppressione allora emanata.

SEZIONE 8.ª

Del Banco del SS. Salvadore.

§. 1. È costante notizia per comune opinione di tutt'i scrittori, che questo Banco venne eretto nel 1640 dalla fedelissima Città di Napoli, per eseguire ivi tutti gl'introiti, ed esiti dipendenti dall'arrendamento delle Farine (5).

(1) In questo locale venne poi eretta la Congregazione degli Scrivani.

(2) Vedi Celano Edizione del 1692 giornata 1ª pag. 177.— Eugenio Nap. Sacr. pag. 43 in fine.

(3) Celano luogo citato—Vedi i repertorii dell'Archivio Generale che segnano coll'epoca del 1600 i primi libri di questo Banco.

(4) Quell'istesso ova ora si regge l'Archivio Generale dei Banchi—Vedi de Lellis continuazione all'Eugenio pagina 84.

(5) Vedi Celano Edizione del 1724 giornata 3ª pagina 85 e 198.

§. 2. In seguito venne attivato in questo stesso Banco benanche il negoziato delle rendite provvenienti da altri arrendamenti.

§. 3. In origine questo Banco venne eretto nel Chiostro di S. Maria di Montevergine.

§. 4. Nel 1698 poi i governatori di detto Banco comprarono da' signori Aquino de' Principi di Castiglione il palazzo sito nel largo di S. Domenico Maggiore, e dopo averlo accomodato, e ridotto all'uso cui era destinato, trasportarono ivi tale Banco. In breve divenne pure Banco pubblico, esercitandosi ivi anche il negoziato de' creditori apodissari.

§. 5. Proseguì le sue operazioni a tutto il 1806, epoca in cui venne abolito con altri Banchi per effetto del Real Decreto del dì 11 giugno di quell'anno.

CAP. III.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE EMANATE PER LO GOVERNO DE' BANCHI.

Siccome le disposizioni legislative emanate per lo governo de' Banchi riguardano o i negozianti Banchieri, o i Banchi pubblici, o gli attuali Banchi, così ne par ragionevole trattare queste materie in tre distinte Sezioni.

SEZIONE 1.ª

Delle disposizioni legislative emanate pe' negozianti Banchieri.

§. 1. Le prime disposizioni legislative risguardanti i Banchi furono emanate nel governo dell' Imperatore Carlo V, eletto tale nel 1526 per la morte dell'Imperatore Massimiliano. Questo invittissimo Imperatore soffrendo a malincuore, che i negozianti Banchieri negassero ingiustamente restituire ai depositanti le somme da essi messe in deposito ne' loro Banchi, nel 1536 emanò Prammatica (1), colla quale prescrisse : *Statuimus propterea, et mandamus, quod dicti Campsores seu Bancherii, qui se absentaverint, et per sex dies latitaverint, citentur in domibus, in quibus solebant habitare, et si citati per alios sex dies non comparuerint, et suis creditoribus non satisfecerint, in paenam mortis naturalis incurrant, et quod elapsis dictis sex diebus post citationem, ita factam, procedatur contra eos ad forojudicationem, nullo alio tempore expectato, et pro forojudicatis publicentur per solita loca.*

§. 2. Lo stesso Imperatore Carlo V vedendo che la maggior parte de' negozianti col di loro fallimento, arrecavano immensi danni ai suoi amatissimi sudditi; così volendo evitare ulteriori disguidi nel 16 settembre del 1549 emanò per l'organo del suo vicerè D. Pietro de Toledo altra Prammatica (2), colla quale prescrisse dover tutti coloro che teneano Banco dare, e prestare fra giorni 15 sufficiente pleggeria nella Regia Camera della Summaria di duc. 40000 per quelli della Capitale, e di duc. 15000 per i Banchi sistenti nelle altre Provincie del Regno, sotto la penale di ducati 3000 in favore della Regia Corte.

§. 3. Non bastò questa cauzione ad evitare il danno de' Cittadini deponenti, poichè molti negozianti Banchieri fallivano di una somma al di là della cauzione da essi prestata. Quindi gli Eletti della fedelissima Città di Napoli, volendo apprestare rimedio a questo inconveniente, avanzarono reclamo all' Imperatore, perchè degnato si fosse disporre di doversi da' nuovi negozianti Banchieri prestare la cauzione di ducati 100000; al che nel 17 luglio 1553 fu fatto pieno dritto (3).

§. 4. Nè anche furono sufficienti queste precauzioni ad allontanare il danno, e le frodi. Quei negozianti Banchieri, quando un giratario si portava a riscuotere il suo danaro, forse perchè dessi mancavano dell'effettivo numerario, rimettevano i giratarii

(1) Che è la prima de Nummulariis.
(2) Prammatica 2ª ibid.

(3) Pramm. 3ª ibid.

medesimi ad altro Banco per essere pagati, e questi li diriggevano ad altri, locchè defatigava oltremodo i creditori.

Succeduto quindi nel 1554 al Regno di Napoli il Re Filippo detto il secondo, per rinuncia fattagli dall'Imperatore Carlo V suo padre, questo saviissimo Sovrano fissò i suoi sguardi su i Banchi, e ravvisando come ingiusto lo strapazzo che si dava da'negozianti Banchieri ai loro creditori, nel 29 ottobre 1580 emanò due Prammatiche (1), colla prima delle quali prescrisse dover il primo Banco, cui era diretto il creditore pagare immantinenti, senza poter inviare il creditore medesimo ad altro Banco, sotto la penale di cent'once per ogni controvenzione; e colla seconda poi venne chiamata in osservanza la Prammatica prima, prescrivendosi che le penali ivi comminate si dovessero estendere anche contro i Ministri del Banco. Colla stessa Prammatica venne pure prescritto quanto segue:

Verum bilancium effectuum Banci quolibet biennio praesentetur Commessario deputando per suam Excellentiam, quo non reperto vero Bancherii puntantur poena falsi, incidantque in eandem poenam falsi fidejussores, qui procurabunt se describi creditores Banci, et non sunt, iidemque fidejussores pro rata, pro qua fidejubebunt, teneantur in solidum. In oppositionibus Bancorum publicorum Sua Excellentia providebit super quantitatibus fidejussionum.

SEZIONE 2.ª

Delle disposizioni legislative risguardanti gli antichi Banchi pubblici.

§. 1. Infiniti inconvenienti verificavansi nelle polizze a compimento de'pubblici Banchi per la mancanza di sottoscrizione de'giratari, che ne'primi tempi non si richiedeva affatto. Quindi una prima legge venne allora dettata sull'oggetto colla Prammatica del 31 marzo 1603 espressa in questi termini (2).

Ordiniamo, e comandiamo a tutt'i Banchieri, e Banchi pubblici sistenti tanto in questa fedelissima Città, come in qualsivoglia altra del presente Regno, che da quà in avanti in modo alcuno non debbano, nè ciascuno di essi debba ricevere, nè notare, nè far notare nel suo Banco polizza alcuna a compimento di maggior somma, se non fosse stata soscritta dal creditore, a beneficio di chi va la polizza, e non sapendo quello scrivere, che si abbia da fare di mano di Notajo pubblico colla sua soscrizione sotto pena ai contravvegnenti di ducati mille per ciascheduna volta, da applicarsi per le due terze parti al Regio Fisco, e per l'altra all'accusatore. E di più quando si trovasse polizza accettata senza detta firma, vogliamo, e comandiamo, che non tenga alcun vigore, ma solo serva per lo pagamento reale, ed effettivo, che per detta polizza si facesse. Ordinando per la presente a tutti, e singoli officiali, e Tribunali, che così lo debbono fare osservare, ed eseguire, e procedere all'esecuzione delle pene predette, che tal'è nostra volontà, ed intenzione (3).

§. 2. Varie quistioni sursero nel 1622 circa i depositi fatti prima del 2 marzo di quell'anno, tempo in cui venne pubblicata la legge sulla riformazione della moneta. Per tutte queste quistioni furono proposte, e date le convenienti disposizioni con

(1) Vedi le IV e la V ibid.

(2) Premm. VI ibid.

(3) Questa primitiva disposizione legislative confermate coll'art. 13 della legge de'12 dicembre 1816 ha dato motivo a disputarsi nella scuola e nel foro, se la bancale non sottoscritta dallo girante, e dal giratario, o da alcuno di essi, ma solennizzata colla semplice autentica di un Notaio, sia produttiva di tutti gli effetti legali per la convenzione che vi si racchiude.

Cotesta quistione è stata con tanta varietà decisa da'Tribunali del Regno, che ben si può annoverare fra le più controverse del diritto vigente.

Talune decisioni confermate anche dalla Corte Supreme di Giustizia sedente in Napoli, tra quali è memorabile quella del 9 novembre 1852 tra Jovine ed Imperatore, alla base de'principi generali del dritto hanno ritenuto la inefficacia delle convenzioni racchiuse nelle polizze di Banco non sottoscritte dai contraenti, ma supplite le sottoscrizioni con le autentiche dei Notai; ed altre le hanno rispettate, dandovi la piena esecuzione.

Noi però senza entrare nella disamina della quistione osserviamo solamente, che una giurisprudenza fluttuante può esser causa di tenere in sospeso gli animi de' contraenti; inceppando così la libera, sollecita, ed econo-

analoga Prammatica (1), che giova conoscersi nell' intiero suo complesso. *Super differentia inter partes suborta tam in judicio, quam extra judicium circa deposita facta, sive in Bancis publicis, sive penes mercatores, aut alios particulares ante diem secundum martii praesentis anni, quo fuit publicata Regia Prammatica pro reformatione monetarum hujus Regni contendentibus creditoribus non teneri ad recipiendum deposita praedicta de pecunia tunc currenti tanquam reproba, diminuta, et erosa, praesertim quo ad deposita facta a debitoribus annuorum introituum cum pacto de retrovendendo pro obtinenda retrovenditione, stante clausula communiter in pacto de retrovendendo in similibus contractibus apposita de restituendo capitalia in moneta ejusdem bonitatis, qualitatis, ponderis, et ligae, non obstante qualibet ordinatione superiorum in contrarium; e contra vero debitoribus, qui fecerunt deposita replicantibus, illa fuisse legitime facta de pecunia tunc passim currenti, et expresse approbata per Reg. Banna emanata sub diebus 17 aprilis, et 30 julii 1621, et eorum vigore creditores omnes praecise teneri ad illa recipiendum, et proinde ipsa deposita stetisse, et stare risico, et periculo creditorum renitentium recipere.*

Item, et circa alia deposita facta post dictum diem secundum martii in Bancis publicis de pecunia duorum tertiorum, de quibus creditores Bancorum possunt in dictis Bancis disponere servata tamen forma ordinum generalium Illustrissimi, et Reverendissimi domini Locumtenentis Generalis contendentibus creditoribus non esse cogendos ad illa recipienda, ex quo non tenentur recipere particularem solutionem in diversis temporibus, et annis, prout est illa, quam in effectu contineant dicti ordines generales, et ex adverso replicantibus iisdem deponentibus, se ipsos non posse cogi ad solvendum de alia pecunia, nec in alia forma, quam prout licitum est ipsis exigere ab iisdem Bancis vigore ordinum praedictorum. Die 17 novembris 1622 Neap.

Facta de praedictis omnibus relatione per Magnificum V. I. D. D. Ferdinandum Branciam Regium Consiliarium Illustr., et Rever. D. Locumtenenti Gener. in Reg. Collat. Cons. cum interventu Illustriss. Regentis Marci Antonii de Ponte March. S. Angeli Reg. Collat. Consiliarii Praesid. Sacr. Consil. Viceq. Protonot. ac Illustriss. Iacobi de Franchis Marchionis Javiani Reg. Consil. nec non Magn. V. I. D. D. Caesaris Alderisii, Ioannis Baptistae Melioris, et Scipionis Rovitti Reg. Cons. Adiunctorum.

Idem Illustriss., ac Reverendiss. D. Locumtenens Generalis providet, mandat, decernit, atque declarat, omnia deposita ut supra facta ante diem decimumquintum februarii praesentis anni in hac Civitate Neap.,

mica contrattazione, che colle bancali suole praticarsi da più secoli.

A conciliare quindi la osservanza delle disposizioni legislative, colla libera e spedita contrattazione colle polizze di Banco, anche per coloro cha non sanno scrivere, sarebbe opportuno supplicare la Clemenza del Nostro Augusto Sovrano, perchè nella sua profonda sapienza adotti un metodo cha conciliar possa la legalità dell'atto, colla economica, e sollecita contrattazione; allontanando così una quistione di alta importanza, e di pubblico interesse.

Nella scarsezza del nostro sapere opiniamo potersi novellamente introdurre l' uso degli antichi alberani denominati TAINO TESTE; ne' quali un Notaio con tre testimoni assicuravano la verità del contratto per le persone che non sapevano scrivere; conciliando però l' antico coll' attual sistema de' pubblici atti: quel TAINO TESTE che secondo la L. *scripturas* 11. C. *qui potiores in pignore*, si avea per *quasi publice conscripta*, e per la novella 73 sotto il titolo *de instrum. caut. et fide, constituebant credibile documentum*; e per tale ritenuto da' Tribunali del Regno, siccome si scorge da vari arresti, tra quali giova ricordare quello della nostra Corte Suprema del dì 10 luglio 1834, tra Franchini e Franchini. Però per potersi ciò eseguire, dovrebbe la clemenza del Sovrano con apposita legge esentare dalla formalità di bollo, e registro simili atti fatti in dorso delle bancali, di cui ne sommettiamo un modello.

Oggi li. . . . . .
Francesco 2.° . . . . .
Innanzi a noi . . . . .
e de' sottoscritti tre testimoni si è personalmente costituito il sig. . . . . , cognito a noi Notaio e testimoni, il quale ha dichiarato di riconoscere, siccome riconosce il contenuto nella sopratrascritta gira.

Fatto e pubblicato oggi sudetto giorno, mese ed anno, previa lettura data ad esso costituito della soprascritta gira a voce chiara, ed intelligibile nello studio di noi Notaio sito come sopra, in presenza de' sottoscritti testimoni sig. . . i quali sottoscrivono il presente atto con noi Notaio, ad eccezione di esso costituito . . . il quale ha dichiarato di non sapere scrivere.

(1) Che è la prima *de Bancis*.

et per milliaria triginta circumcirca eandem Civitatem; in ceteris vero partibus Regni ante diem vigesimum ejusdem mensis fuisse, et esse rite, et recte ac legitime facta de pecunia tunc currenti, et approbata, ut supra, exceptis tamen depositis factis de pecunia aliena ad deponentes quomodolibet perventa ad hunc effectum. Reliqua vero deposita post dies praedictos respective ut supra facta de pecunia praedicta fuisse illegitime facta: et proinde stetisse, et stare risico, periculo et fortuna ipsorummet deponentium, exceptis tamen depositis receptis, vel acceptatis, aut liberatis creditoribus non contradicentibus.

Item, idem Illustriss., et Rev. D. Locumtenens Generalis declarat atque decernit (donec aliter fuerit ordinatum) reemere volentes annuos introitus venditos cum pacto de retrovendendo, vel extinguere census redimibiles non aliter, posse retrovenditionem, vel extinctionem obtinere, nisi soluto capitali pretio in moneta numerata, nec sufficere depositum, vel solutionem de deobus tertiis in Bancis in eorum creditum existentibus, nisi fuerint ab emptoribus introituum conventi, ex quavis causa pro restitutione capitalium praedictorum; quo casu sequuta, vel non sequuta condemnatione, licuisse, et licere deponere capitalia praedicta, illaque solvere de duobus tertiis ut supra.

Insuper declarat, et decernit census emphiteuticos esse solvendos in pecunia numerata, pensiones domorum, et aliorum stabilium conductorum pro medietate in pecunia numerata, et pro alia medietate de duobus tertiis. Solutiones vero aliorum onerum, et debitorum, etiam ex. causa tertiarum, posse fieri de dictis duobus tertiis exceptis tamen quantitatibus debitis vigore literarum cambii, quae solvendae erunt, servata forma Reg. Pragmat.

§. 3. Moltissimi altri inconvenienti avvennero ne' Banchi nel 1622 causati la maggior parte dalle monete scarse: quindi nel 10 aprile 1623 venne emanata una conveniente Prammatica (1), colla quale furono dati diversi provvedimenti. E poichè tali provvedimenti formano le prime Leggi, e regole de' Banchi, così non dispiaccia aver sottocchio l'anzidetta intera Prammatica espressa in questi termini.

In primo luogo ordina S. E. che si portino al detto Banco, e che si faccino consegnare i loro libri, e scritture, e con la prudenza, e rettitudine, che egli spera dalle loro persone, aggiustino con somma puntualità, e brevità i detti libri, indagandone gli effetti, i dritti, e le azioni del detto Banco, e quello che debbono a suoi creditori, e tutt' altro conveniente e necessario, acciò con tutta chiarezza costi dello stato in cui si trova, senza che s' impedisca il corrente dispaccio.

E parimente S. E. accorda piena commissione e facoltà, come meglio si richiede dal dritto al fatto.

Per costringere a forza, e riscuotere dai debitori del detto Banco con brevità, e sommariamente senza strepito e forma giudiziaria, e senza ammettere reclami pria di aver riscosso in contante, o per via di compenso di credito proprio di colui che lo dimostra liquido, e certo, che debba lo stesso Banco.

2. Che in quelle partite che si troveranno fallite, e che non si potranno riscuotere, si notino i nomi de' Governatori, ed Amministratori, nel di cui tempo si diede ad imprestito il danaro: si dia relazione a S. E., acciocchè ordini ciò che convenga in esecuzione di ciò che ordina Sua Maestà.

3.° Che parimenti si avvisi a S. E. se tra i debitori del detto Banco vi siano alcuni Ministri perpetui, dichiarando chi sono, e che quantità di denaro hanno ricevuto da essi, e da quanto tempo, acciò S. E. ordini ciò che si ha da fare, non lasciando di riscuotere da essi ciò che debbono con prontezza.

4.° Che si prosiegua nell' esecuzione del disposto da Sua Maestà, che ai creditori che si troveranno aver introitato ne' Ban-

(1) 2ª Idem.

chi nel termine degli otto mesi, se gli restituisca solamente il 40 per 100, dichiarando che gli affittatori della Corte, e della Città, ed altri che non avranno introitato con frode, non debbono esservi compresi.

5.° Che coloro che fecero introiti ne' due mesi di gennajo, e febbrajo per cassa, o per via di deposito, o imprestito, e durante il tempo de' detti due mesi, o in qualunque altro seguente fecero compre, o retrovendite col detto Banco, e gli altri si rivochino, e disfacciano, e restino soltanto creditori nelle due quinte parti, e tanto di meno quanto avran riscosso per interessi dalle dette compre, perchè questi tali non solo defraudarono i Banchi, cercando buona moneta per la cattiva, ma anche tirando interessi, e frutti da quella, e che avendola dopo della compra fatta col Banco retrovenduta, e ritenuto il danaro in moneta nuova, essendo dentro de' due mesi, restituiscano tre quinte parti, e se prima un terzo.

6.° Che a coloro che non tengono presentemente moneta nei detti Banchi, avendola introitata ne' due mesi di gennajo, e febbrajo dell' anno passato, e spendendola dopo della Prammatica, cacciandola in buona moneta dai Banchi si osservi lo stesso che nel capitolo precedente, segnandoli per debitori di tre quinte.

7.° Che a coloro che cacciarono il denaro per Cassa a favore di loro stessi, o liberandolo in altri de' detti due mesi, non gli si deve attribuire debito alcuno, imperocchè non hanno cagionato danno al Banco, perchè cacciarono la stessa moneta che introitarono.

8.° Che a coloro i quali pria de' detti mesi eran debitori nel detto Banco, e pagarono per Cassa durante li detti due mesi, se gli ammetta, e passi buono il detto pagamento.

9. Che si procuri osservare ciò che S. M. comanda, intorno cioè al ritornare i crediti ai pristini originarii che introitarono in frode della Prammatica, ed in danno de' terzi, a' quali furono girati, però se questo non può verificarsi, si verifichi almeno quali furono i primi che girarono tali partite in tutto, o in parte, o non avendole cacciate ne' detti due mesi di gennajo, e febbrajo, ma in appresso, li segnino per debitori delle dette tre quinte parti.

10. Che perchè abbiamo inteso, che dopo essersi fatta la pubblicazione della moneta nuova, vi si è versata molta della moneta scarsa, si verifichino coloro che lo avran fatto, e se ne faccia rapporto a S. E. per dare i convenienti provvedimenti.

11. Che nello stesso tempo si verifichino gli introiti che si son fatti di cattiva moneta, e se è stato con colpa, e frode de' Ministri del Banco, acciò i colpevoli sieno puniti.

12. Che nell' istesso tempo si riduchino a minor numero gli Uffiziali, Ministri, e tutt' altro che dovrà riformarsi nei detti Banchi, lasciando precisamente soli quelli che sono necessarii con giusti, e moderati salarii, poichè gli altri non servono, se non che a far confusione, e spese; e che parimenti si mutino, gli Uffiziali che sembrassero non convenienti, e si pongano altri in loro luogo, dando prima conto dell' amministrazione a S. E.

13. Che frattanto si andranno aggiustando i conti, e libri del detto Banco, si esegua ciò che S. M. ha ordinato nelle sue lettere del 4 settembre e 9 gennajo, ed assegnino, e veggano le rendite ed effetti che dovrà a' suoi creditori, e quelle che saranno acquistate da persone facoltose non si dieno, nè assegnino a quelli che non lo sono, acciò non gli riesca difficoltoso il pagamento, ed esazione, e si dividano pro rata con ogni uguaglianza, non solo riguardo alla quantità, ma anche alla qualità degli effetti, che a ciascun creditore se gli assegnerà, e venderà, senza dar luogo al negozio, acciocchè tutto si esegua con la giustizia conveniente, lasciando solo una competente rendita pei Ministri Uffiziali, libri, ed altre spese forzose del detto Banco.

14. Che l' istesso ordine si osservi nella ripartizione di ciò che spetterà al detto Banco dalle gabelle che si sono imposte, e si

imporranno per covrire il danno che ha sofferto per la riduzione della moneta.

15. Che dal denaro che presentemente si trova di contante nel detto Banco, e da quella porzione che gli spetterà dall' assegnamento di duecentoventimila ducati vada pagando per settimana quella quantità che gli spetta a ragione del 2 per 100 a ciascuno de'creditori: e se il danaro che si riceverà da' detti effetti, ed imposizione sarà in tanta quantità, che si possa aumentare la paga di ciascuna settimana, si dia relazione di esso a S. E., acciò ordini che si faccia proporzionatamente, e conforme al denaro che si andrà introitando, avendo in mira che con tutta prontezza, ed ugguaglianza di giustizia sieno pagati i detti creditori.

16. Che i detti duecentoventimila ducati dell' assegnamento e tutt' altro si andrà riscuotendo dalle imposizioni che si consegneranno, si è dato ordine acciò si distribuiscano tra tutt' i Banchi, avendo considerazione ai debiti, e perdite di ciascuno, di modochè a quello che avrà più debiti si sovvenga, e vada provedendo con maggior quantità, ed a quello che meno, rispettivamente, e che per questo, e per esigere quella porzione che gli appartiene, come si è detto, si versi nel Banco dell'Annunziata quello che dalle dette imposizioni si ricaverà, avvertendo che sempre deve tenersi manifesto questo denaro, poichè non deve servire, se non che per l' effetto sopradetto, e così se gli fà noto ciò, onde per parte del detto Banco si procuri a tempo esigere ciò che gli appartiene.

17. Che ciascuno de'detti creditori possa mentre son pagati, vendere, cedere, passare in testa d' altri, ed alienare in qualunque modo a proprio piacere a coloro che vorranno i crediti che avranno in detti Banchi, in tutto, o in parte, e così il compratore, o il cessionario di tale effetto, e credito di Banco, non potrà obbligare i suoi creditori a riceverlo in soddisfazione di ciò che il tal compratore li dovrà, se non che con volontà de' detti suoi creditori.

18. Che si prosiegua a ritenere il terzo come ha comandato S. M., finchè vi sia somma per poter soddisfare.

Che pel buon governo, e conservazione del detto Banco in appresso si osservino da ora gli ordini dati da S. M., e le Prammatiche di questo Regno, ed il contenuto ne' capitoli seguenti.

19. Che il detto Banco faccia subito un libro a parte, che si chiami, e s' intitoli libro nuovo, dove si notino per creditori coloro che da oggi innanzi verseranno moneta buona, e di giusto peso, tenendolo a vista acciò senza dilazione, e con ogni puntualità si paghi come, e quando il creditore vorrà in contante, o in cambiali, come gli riuscirà più comodo.

20. Che parimenti nel detto Banco si tenga un altro libro, in cui si notino i crediti antichi, mettendo con gran distinzione, e chiarezza con varie annotazioni, ciò che nasce dai depositi antichi, e condizionati, che si debbono pagare sempre, e quando per via giudiziaria saranno liquidati, ed in altra annotazione ciò che risulterà dai detti due terzi, ed altra del detto terzo sospeso, ed in altra i dimenticati.

21. Che nessun Ministro di Banco maggiore, nè minore da se solo, ma col consenso degli altri, possa fare imprestiti coi danari del detto Banco, ancorchè sia con pegno, nè fare compre proprie, nè aliene, nè crediti, ma solo a coloro che li avranno in effetti reali, e veri nel detto libro nuovo, nè si prendano per loro stessi cosa alcuna i Ministri del detto Banco, sotto pena al Governatore, e Governatori di esso di pagare il quadruplo, e cinque anni di galera, e della pena pecuniaria: in ambedue i casi si darà la quarta parte ai denunciatori.

22. Che parimenti stiano con gran vigilanza tutt' i detti Cassieri, e Pesatori del detto Banco a non ricevere moneta che sia scarsa di peso, sotto pena al Cassiere che la riceverà, o pagherà, o si troverà in suo potere di 10 anni di galera irremisibilmente, e perdita di duemila ducati, senza potersi scusare di non averlo fatto con frode, perchè per proprio officio tiene quest'obbligo,

e nella stessa pena della galera incorre il pesatore che darà, o riceverà danaro senza pesarlo, non potendosi scusare col dire che quello che lo ricevè, non volle che gli si pesasse.

23. Che ogni giorno debbono dare il Libro maggiore, ed il Cassiere conto ai Governatori del restante che vi è in Cassa, e che questi lo dieno al Commissario delegato, acciò sappiano puntualmente lo stato del detto Banco.

24. Che si visitino i libri, e la cassa di detto Banco almeno due volte l'anno dal Ministro delegato che vi sarà, o da altra persona che S. E. nomineià, e di ciò deve tenerne cura il Governatore di avvisarcelo a tempo.

25. Che non si riceva nel detto Banco moneta di minor valore che di tre cinquine, ed a quelli che porteranno questa moneta minuta, si paghi con questa stessa, notandosi ne' libri di detto Banco le persone che la porteranno, ed in quale specie se di questa, o di altra, avvertendo, che a quelli che porteranno miglior moneta non se gli paghi con la più cattiva.

26. Che si prenda la cauzione dal Cassiere, ed ufficiali del detto Banco nella quantità che sembrerà conveniente, coll' approvazione, ed intervento del Governatore del detto Banco.

27. Che si affiggano tutti questi capitoli in una tavola fissa in parte pubblica di detto Banco, acciò sieno a tutti noti.

§. 4. A poter rifare i danni avvenuti nei Banchi per la mutazione della moneta fu creduto utile nel 30 aprile 1623 (1) imporre il dazio di un ducato a botte su tutt'i vini che si sarebbero introdotti, venduti, e consumati nella Città di Napoli, suoi borghi, casali, territorii, e distretto, e vennero date con la enunciata Prammatica le convenienti istruzioni per la esazione di questo dazio. Ed altre istruzioni furono emanate nel 30 ottobre, e 23 dicembre 1623 (2).

(1) Prammatica III ibidem.
(2) Prammatica VIII e IX ibidem.

§. 5. Poichè da' nostri Tribunali si davano delle provvidenze contrarie perfettamente allo spirito degli art. 1, 11, e 17 dell'anzidetta Prammatica del 10 aprile 1623, così con altra del 9 maggio detto (3), vennero chiamati in osservanza gli enunciati articoli.

§. 6. Stabilito così il nuovo dazio sul vino, venne questo nel 28 luglio 1623 (4) attribuito ai diversi Banchi della capitale nel seguente modo.

Al Banco S. Eligio annui ducati 15475 col capitale di ducati 257624.

Al Banco del Popolo annui duc. 18434, col capitale di duc. 307241.

Al Banco Spirito Santo annui duc. 6694, col capitale di ducati 111576.

Al Banco de' Poveri annui ducati 1686 col capitale di ducati 28107.

Al Banco della Pietà annui ducati 4013, col capitale di ducati 66885.

Ed al Banco di S. Giacomo annui ducati 146 col capitale di ducati 2438.

Niuno assegno poi venne fatto al Banco dell'Annunziata, riserbandosi di eseguirlo tostochè si sarebbe dimostrato il danno sofferto.

Coll' anzidetta Prammatica venne pure prescritto quanto siegue.

Quale sudetta somma si dà a ciascun Banco, colla condizione che rivedendosi di bel nuovo i loro libri, e trovandosi essere minore il danno sofferto della somma segnalata, dovranno restituire il dippiù; come pure trovandosi essere più il danno, gli si darà più rifazione sopra la stessa Gabella, o sopra quello che va esigendosi, o compravasi, dalle condanne contro coloro che introitarono fraudolentemente negli stessi Banchi: e questo perchè sebbene le revisioni che sonosi fatte dalla detta Giunta si siano eseguite colla possibile diligenza, e si sia rinvenuto ascendere il danno cagionato dalla cattiva moneta, oltre il terzo che rimane sospeso alla somma di sopra segnata, nulla-

(3) Pramm. IV ibidem.
(4) Pramm. V ibidem.

dimeno potrebbe darsi che fosse accaduto qualche errore nei conti, il che si sodisferà nello spressato modo, sempre, e quando costi di tal errore.

E S. E. ordinerà che si diano gli ordini opportuni a favore dello stesso Banco, e dei suoi creditori, ai quali i Commissarii dei detti Banchi faranno le reali consegne acciocchè possano esigere dagli appaltatori della detta gabella del vino un ducato per botte.

Ed ordina S. E. che colla parte che spetta a questo Banco, e cogli altri effetti che possiede, paghi subito, e dia soddisfazione a' suoi creditori, assegnando con ogni ugualianza, e giustizia, senza eccezione di persone, a ciascuno quello che deve avere de' terzi correnti; e che questo si esegua nello spazio di 15 giorni al più tardi da V. S., e dal vostro Cassiere; e non facendosi in tal tempo S. E. nominerà altre persone che lo facciano perchè allo stesso tempo che conviene vuole che si adempia colla maggior brevità.

E per maggior consolazione, e comodità dei creditori di piccole somme, ordina S. E. che quegli che lo sono di 200 ducati in sotto, e non si contentassero dell' assegnazione che loro farà, e volessero far compra in questo Banco alla ragione del 6 per 100, possano farlo nello spazio de' detti 15 giorni, dando loro il Banco i mezzi necessarii per l' esigenza.

Ed acciocchè maggiormente si possa ottenere ed eseguire quanto si è detto, ordina, e comanda S. E. che da oggi in avanti cessi il giro delle polizze, e che nè V. S., nè il vostro Cassiere le ammettesse da chicchesia, nè da altro Banco; ma che nello stato in cui si trova attualmente il conto de' creditori si conchiuda, e finisca, e che nell' istante che si fa la detta assegnazione corra la paga del 2 per 100 giusta gli ordini generali dati da S. E. agli 11 aprile di questo anno, avvertendo che si debbono sospendere, e non dar soddisfazione alle partite, che V. S. tiene notate in questo Banco, ed altre che gli sembreranno dubbie, finchè la Giunta non giudichi, e dichiari si debbono pagare le due quinte secondo gli ordini di S. M., e di S. E.

Ancora ordina S. E. che le differenze che occorressero di polizze di Banco, ancorchè dipendano da cedole, e lettere di cambio debbansi riconoscere, e decidere dalla Giunta dei detti Banchi, solo per aversi in esse più intiere notizie de' casi che possono occorrere in questo particolare, ed altre giuste considerazioni, e convenienze della causa comune.

Di tutto questo mi ha ordinato S. E. passare avviso a V. S. perchè lo adempia ed esegua puntualmente.

§. 7. Sorte talune quistioni sul valore delle polizze bancali; ed occupatosi all'oggetto il Collaterale Consiglio, e la Giunta de' Banchi venne prescritto quanto siegue (1).

1.° Che a tutte le polizze di prezzo di roba che si doveano pagare per Banco, e si fecero dopo i 2 marzo dello scorso anno 1622 il qual pagamento si compì dopo i 2 agosto di questo anno 1623, o si va compiendo, o si compierà in appresso, le si faccia il rilascio del 20 per 100 a favore del debitore, e gli 80 residuali si paghino al creditore in moneta contante, e corrente, e non resti il debitore tenuto a pagare altro.

2.° Che a tutte le dette polizze, il cui pagamento si compì prima del 2 agosto di questo anno, gli si faccia lo ribasso del 20 per 100, ed il residuo pagasi in contante come si è detto, pagandosi al creditore degli 80 residuali a *die morae* l' interesse a ragione del 8 per 100.

3.° Che lo stesso ribasso s' intenda, e si faccia nelle lettere di cambio in quanto alla parte che si deve pagare per Banco di modo che non solo facciasi detto ribasso alle lettere di cambio nelle quali dicesi doversi pagare per Banco; ma ancora a quelle in cui dicesi doversi pagare in moneta corrente.

4.° Che le lettere di cambio, in cui dicesi che il valore si è ricevuto in contan-

(1) Pramm. VI e VII de Bancis.

te, si paghino in contante, e se il debitore pretendesse non averlo in effetto ricevuto in contante, fatto il deposito si ascolti.

Il che veduto da S. E., e consultato nel Consiglio Collaterale, ed udito quello che gli si offre intorno all'esposto, si è determinato di ordinare, che si eseguano i detti articoli, e ciascuno di essi nella forma, onde risoluto si è dalla Giunta; così ordina che si esegua S. E., ed a me che dia avviso a V. S. perchè l'abbia presente, e si eseguano come S. E. comanda.

§. 8. Non ostante le diverse disposizioni emanate per le monete rasate, queste continuavano ad essere in commercio. Quindi nel 22 giugno 1633 (1) venne disposto quanto siegue.

1.° Che i Banchi di questa fedelissima Città debbano ricevere tutte le monete scarse, che da qualsivoglia persona saranno portate in essi Banchi per introitarle, dandonele credito del giusto peso, conforme alla qualità delle monete, e tariffa della Regia Zecca.

2.° Che i Cassieri, e Pesatori deputati, e deputandi della Regia Corte in ciascuno di detti Banchi subito ricevuta la detta moneta scarsa la debbano tagliare, e portarla in detta Regia Zecca settimana per settimana, acciò di quella si possa far altra moneta nuova al giusto peso.

3.° Che i Banchi, e i Cassieri di quelli nei pagamenti, che faranno, debbano dar moneta di giusto peso.

4.° Perchè nella moneta zeccata finora manca per lo più alcuna poca quantità di poca considerazione; vogliamo, e comandiamo, che nel pesare che si farà della moneta tanto in detti Banchi, quanto in altri luoghi di questa fedelissima Città, e Regno da qualsivoglia persona, si debba detta moneta ricevere, quando il mancamento non sia più di un acino per ciascun pezzo di tarì, cinque cinquine, carlino, e tre cinquine. Di modo che la moneta d'argento vecchia corre liberamente come di sopra col mancamento predetto. Dichiarando che la valuta dell'acino importa un cavallo, nè si possa quella rifiutare da nessuno, così nel pagare, come nel riceverla, sotto pena a' contravegnenti cioè ai Cassieri di once 100 da applicarsi la metà al Regio Fisco, e l'altra metà all'accusatore, ed altra pena *etiam corporale* ad arbitrio nostro, ed a' Pesatori di detti Banchi di tre anni di galera; e perdita del loro oficio, da applicarsi il prezzo, come di sopra, ed a tutte le altre persone sotto pena riserbata a detto nostro arbitrio, da eseguirsi le pene predette irremisibilmente. Dichiarando che per questo non s'intenda derogato in cosa alcuna alla Prammatica predetta, ma questa resta in suo robore, ed efficacia. Ed acciò il predetto venga a notizia di tutti, nè si possa per l'avvenire allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che il presente si debba pubblicare non solo in questa fedelissima Città, ed affiggersene copia *in valvis* de' Regî Tribunali, e de' Banchi predetti, ma in tutte le Provincie del Regno.

§. 9. Benchè dopo la riforma de' Banchi pubblici, si fossero date colla Prammatica 2.ª *de Bancis*, le regole ad osservarsi; pure poichè erasi verificato che taluni Cassieri de' Banchi si erano arbitrati dar credito ad alcuni negozianti, senza incassare l'effettivo contante; così nel 22 giugno 1635 venne prescritto quanto appresso (2).

Ordiniamo, e comandiamo che nessuno officiale di detti Banchi, Librimaggiore, Pannettario, e Cassiere ardisca, nè presuma di scrivere, nè fare scrivere nel suo libro d'introito, qualsivoglia somma per minima che sia, come introitata nella cassa del Banco, nè darne credito a qualsivoglia persona di qualsivoglia grado, e condizione si sia, se non allora quando con effetto sarà entrato il danaro in essa cassa del Banco in contanti, non ostante che per riscontro lor si consegnasse fede, o polizza per altro Banco, sotto pena di anni 3 di galera, ed altra pena a nostro arbitrio riservata, inca-

(1) Pramm. X ibidem.

(2) Prammatica XI ibidem.

ricando tutt' i governatori de'Banchi, e particolarmente il mensario, che con ogni accortezza procurino dal canto loro che non si faccia il contrario, ed in ogni caso di contravenzione ne debbano subito dar notizia al Commissario delegato che *pro tempore* sarà di quel Banco, perchè proceda all'esecuzione della detta pena, senza remissione alcuna, ed affinchè non si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo che la presente Prammatica si pubblichi per li luoghi soliti e consueti di questa fedelissima Città, e se ne debba tenere copia di essa scritta in tabella ne' detti Banchi in luogo, che si possa da tutti comodamente leggere.

§. 10. Essendo stato questo Regno dal 1620 al 1683 afflitto oltremodo dal disordine della monetazione, il Vicerè venuto dalle Spagne D. Gaspare d'Haro Marchese del Carpio vi apprestò i dovuti rimedii, con aver abolito la vecchia moneta, e fattane coniare altra nuova.

Pubblicatasi quindi nel 1689 la nuova moneta, e ritrovandosi ancora una quantità della vecchia ne'Banchi pubblici; e dovendosi d'altronde questa ritirarsi, e rifarsi così, nel primo gennaio dello stesso anno 1689 venne ordinato quanto siegue (1).

Abbiamo col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, determinato di concedere a'Banchi dilazione, come in virtù del presente bando la concediamo, di pagare a'loro creditori niuno eccettuato, per privilegiato che sia, non escludendone neppure la Regia Corte per lo termine di mesi tre numerandi da questo giorno; ed acciocchè si esegua con minor incomodo degl' interessati, si sono disposti i Banchi sudetti di pagare nell'istesso tempo de' sudetti mesi tre a'loro creditori alla ragione del 5 per 100 la settimana in estinzione del credito di ciascheduno; ed a chi sarà creditore di minor somma di duc. 100, se gli abbia da pagare la rata, che si corrisponde alla ragione del 5 per 100, la quale quando non tirassero in ciascheduna settimana, vogliamo che possono farlo nell'altra seguente, o quanto loro piacerà.

Con dichiarazione, che in detta sospensione non vengano gl' introiti, che si faranno dal primo del corrente mese, ed anno 1689 in avanti, i quali dovranno pagarsi interamente senza nessuna dilazione, come anche si dovran pagare prontamente le fedi di credito date in escambio della moneta vecchia, così in questa fedelissima Città, come in tutto il presente Regno, essendo state quelle surrogate in luogo della moneta nuova che effettivamente dovea darsi in permutazione della vecchia. Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo che il presente bando si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e se ne affigga copia in tutt' i Banchi di questa Città.

§. 11. Fin da' primi tempi della fondazione de'Banchi venne proibito l'uso dei riscontri nei Banchi medesimi introdotto, e benchè fossero stati tali riscontri proibiti colle Prammatiche 2 e 4 *de Nummulariis*, pure essendosene in seguito trascurata la osservanza nel dì 12 dicembre 1701 (2) vennero tali riscontri nuovamente proibiti, sotto la penale ai Cassieri, sottocassieri, complici, e fautori di ducati 2000 e di anni tre di galera.

Colla medesima Prammatica vennero nuovamente proibiti gl' introiti vuoti, sotto la penale della morte naturale, e venne prescritto doversi praticare da' governatori dei Banchi in ogni lunedì di ciascuna settimana la contata delle rispettive casse, con usare tutte le opportune precauzioni pel buon governo de' Banchi.

E con altra Prammatica de' 29 maggio 1728 (3) vennero rinnovati gli ordini per la proibizione de' riscontri, e degli introiti vuoti, e venne prescritto non poter il *Fedista* consegnare ai Cassieri fedi in bianco,

(1) Prammatica VII de Nummulariis.
(2) Prammatica VIII de Nummulariis.
Vedi anche la Prammatica XII de Bancis.
(3) Che è la XIII de Bancis.

dovendo il Fedista medesimo scrivere di proprio carattere il nome, e cognome del depositante, che scorgerà dal libro d'introito del Cassiere.

§. 12. È risaputo per punto istorico che i Banchi della Capitale erano governati, ed amministrati da' governatori nominati dal Re, ed ai quali presedeva un delegato togato. Piacque a S. M. Ferdinando IV di felice rimembranza nel 26 gennaio 1790 (1) disporre, che li sudetti delegati per la più esatta, e retta economia de' cennati Banchi dovessero intervenire, e votare in tutte le cause attive, e passive dei rispettivi Banchi, che si agitavano negli altri Tribunali, e Giunte.

§. 13. La malizia di alcuni, un panico timore concepito da altri, e l'ingordigia di molti di profittare illecitamente sul commercio della moneta, produssero nel 1794 una correria ne'Banchi della Capitale: quindi un aggio sulle polizze, ed un discredito verso i Banchi. Il saviissimo Re Ferdinando IV vi apprestò gli opportuni rimedii.

Per ovviare poi ulteriori dissesti di simil fatta, ravvisando che l' essersi considerato per lo passato i sette Banchi come totalmente tra di loro disgiunti, e separati; e considerando per l'opposto, che l'unico oggetto per cui da tempo in tempo eransi eretti i Banchi, era stato il servizio pubblico: che le ricchezze da' Banchi acquistate sieno dal pubblico promanate, e che quindi al suo vantaggio doveano essere consacrate, e addette: e che finalmente il vero utile, e vantaggio del pubblico era la conservazione e salvezza di tutt'i sette Banchi: così con Prammatica del 29 settembre 1794 (2) venne stabilito e dichiarato, che per unico dovea considerarsi il Banco Nazionale in Napoli diviso in sette casse e rami, sotto diverse denominazioni, e cura particolare, soltanto per lo maggior comodo de' cittadini; e che quindi i beni fondi, i crediti, le partite e l'intiero patrimonio di ciascheduno Banco, era solidalmente tenuto per la sicurezza, ed al pagamento di tutt' i creditori apodissarii allora esistenti.

§. 14. Non ostante queste precauzioni, essendo l'aggio sulle polizze cresciuto oltremodo vennero emanate sull' oggetto le seguenti quattro prammatiche (3) delle quali giova aver sottocchio l' intiero loro tenore, espresso in questi termini.

Le novità che negli ultimi tempi hanno avuto luogo in Europa, la necessità di ricorrere ai mezzi straordinarii per preparare una valida difesa e per conservare la tranquillità dei nostri amatissimi sudditi, gli sconvolgimenti, e le vicende in seguito avvenute, hanno fra gli altri mali causato quello dell' aggio sul cambio delle carte di Banco, il quale cresciuto ad una ragione enorme, turba l'interna circolazione, e produce danni gravissimi alle proprietà de'particolari ed ai nostri rapporti di commercio coll'estero. Un disordine di tanta conseguenza non isfuggì fino da' suoi principii dalla nostra paterna vigilanza e cura; ed a questo effetto ne' passati anni furono da Noi da tempo in tempo pubblicati varii editti, e fatte diverse ordinazioni per apporvi l' opportuno riparo. Tutte queste provvidenze per la mutazione avvenuta nello stato delle cose, abbiamo veduto che in parte non possano più aver luogo, ed in parte non sieno bastevoli a togliere interamente un male di tanta conseguenza. Volendo per tanto Noi sopra un oggetto così essenziale dare de'provvedimenti capaci a sradicare ogni disordine, e combinarli colla salvezza delle proprietà dei particolari, quantunque le attuali circostanze rendessero malagevole questa impresa, pure Noi preferendo ad ogni altro oggetto il ben essere de' nostri sudditti, ci siamo determinati dopo maturo consiglio a prendere le seguenti sovrane risoluzioni da eseguirsi inviolabilmente.

1.° In primo luogo siccome il lasciarsi correre in alcuni casi le polizze di Banco al valor nominale, produce l'inconveniente gravissimo, che i particolari che le ricevono,

(1) Prammatica XIV de Bancis.
(2) Che è la XV de Bancis.

(3) Cioè la XVI, XVII, XVIII, XIX de Bancis.

non possono poi spenderle in piazza alla medesima ragione, atteso l'aggio che si è introdotto, e debbono perciò farvi perdita, su di che sorgono ogni giorno litigj, e controversie ne' Tribunali, così Noi per togliere il disordine, che la carta medesima abbia due diversi valori, per evitare ogni danno nelle proprietà de' particolari, e finalmente acciocchè i nostri amatissimi sudditi non siano distrutti, e dispendiati con litigj, comandiamo che dal dì della pubblicazione del presente Editto (derogando a qualunque altra precedente risoluzione) le carte di Banco in ogni caso, e per qualsivoglia pagamento, o contrattazione, si paghino, e si ricevano non già al valor nominale, ma al corso, o sia al valore pel quale correranno, e si cambieranno in piazza col numerario effettivo, nel giorno in cui se ne eseguirà il pagamento. Ed affine di togliere ogni controversia che potrebbe sorgere per l'interpetrazione di questa Nostra Real Volontà dichiariamo, che la medesima debba aver luogo anche per tutte le obbligazioni, e per tutt' i contratti fatti prima della pubblicazione del presente Editto, purchè il pagamento non sia già seguito, o non si sia convenuto espressamente di eseguirsi il pagamento in carta; nel quale ultimo caso della particolare convenzione ne lasciamo la decisione ne' termini di giustizia ai nostri Tribunali.

2.° E poichè dalla esecuzione dell' articolo precedente potrebbe risultare danno, ed interesse ai particolari possessori delle carte, o perchè le abbiano essi ricevute al valore nominale nel percepire le rendite dei loro beni, o perchè loro siano stati restituiti in carta i capitali da' debitori, o per altre cagioni; perciò Noi malgrado la considerazione, che gli attuali possessori delle carte per lo più non le abbiano acquistate, che al corso che da tempo in tempo hanno avuto in piazza, e malgrado il danno, ch'è risultato al nostro Real Erario dall'essersi il danajo contante delle Casse Fiscali cambiato con fedi di credito, pure sacrificando alla sicurezza delle proprietà particolari, ed alla ferma idea di garentire l'intero capitale delle polizze, ogni altra considerazione ed ogni nostro vantaggio, vogliamo che sia permesso ai particolari medesimi di far l'impiego de' capitali delle dette carte fra lo spazio di quattro mesi colla Regia Corte, che le riceverà al loro valore nominale.

3.° A questo effetto comandiamo che qualunque persona voglia impiegare le sue carte di Banco colla Regia Corte, e le esibisca fra il termine di quattro mesi, computando dal giorno della pubblicazione del presente Editto possa farlo liberamente. Le carte si accetteranno al valor nominale, e si assegnerà l'annualità del tre per cento in contanti, e franco di decima, da pagarsene la rata in ogni quattro mesi, e da decorrere questa annualità dal giorno in cui le polizze verranno esibite.

4.° Il pagamento del tre per cento contenuto nell' articolo precedente sarà fatto dalla Regia Corte nel modo stesso, che si pratica coi creditori assegnatarii sugli arrendamenti, che la medesima possiede, e verrà eseguito sul ramo della decima, che continuerà per ora ad amministrarsi, secondo il sistema che trovasi stabilito, riserbando il nostro Reale arbitrio di prendere in avvenire sull' amministrazione della medesima le misure che si crederanno più opportune, e convenienti. Per la sicurezza però de' rispettivi interessati, dichiariamo che oltre al ramo della decima, rimarranno obbligati per la sicurezza de' capitali, e per lo pagamento degl' interessi tutt' i beni della Corona di qualunque natura.

5.° Per maggior comodo degl' interessati vogliamo che sia lecito ad ogni possessore di carte, che voglia impiegarle colla Regia Corte, di farsi fare l'assegnamento *loco facilioris exactionis*, e per la concorrente quantità dell' annualità, che gli sarà dovuta, o della partita di decima, che lo stesso esibitore di carte paga alla Regia Corte, o di qualunque altra partita che domanderà, preferendosi sempre, ed in ogni caso, pel medesimo assegnamento, che chiegga colui che il primo abbia effettivamente esibite le fedi di credito.

6.° E volendo Noi efficacemente, che il disordine risultante dal gran numero delle carte di Banco sia tolto colla massima celerità, e che i possessori delle dette carte ottengano tutte le possibili facilitazioni per la sicurezza de' loro capitali; pertanto comandiamo che per ora sia posta in vendita (pagandosene il prezzo in polizze) una quantità di beni del valore capitale di cinque milioni; e questi beni saranno primieramente tutt' i beni de' rei di Stato confiscati a norma delle leggi del Regno; indi una quantità di beni devoluti, e di quelli di Regio Padronato e dell' Azienda di Educazione, fino al compimento del valore di cinque milioni, se non li compiranno i beni confiscati, con farsi passare sopra il fondo de'beni de'Monisteri soppressi le pensioni imposte sopra i beni confiscati. La nota di tutti questi fondi assegnati all' indicato uso sarà fatta, e pubblicata contemporaneamente al presente editto per norma degl'interessati.

7.° I detti rami de'beni confiscati, de'devoluti e di quelli di Regio Padronato, della Reale Azienda di Educazione, e de' Monisteri soppressi, vogliamo che siano sul prodotto della decima indennizzati della rendita de'loro fondi che saranno venduti, o gravati di pensioni.

8.° La vendita sarà fissata sulla vera rendita di ciascun fondo all' uno e mezzo per 100 ne' territorii di Napoli, e di Aversa; al due per cento in tutti gli altri luoghi di Terra di Lavoro, ed al due e mezzo per 100 nelle altre Provincie del Regno: colla circostanza, che per la vendita delle case, il prezzo delle medesime sarà fissato nella maniera, che si crederà più utile e conveniente.

9.° Chiunque preferisca l'acquisto de'beni fondi all' annualità sulla decima dovrà farne la domanda nello spazio di quattro mesi dal dì della pubblicazione dell' Editto; o dovrà nell'atto stesso della domanda esibire la quantità delle carte di Banco che corrispondono al valore del fondo, che intende di acquistare, qualora la rendita del medesimo sia certa, e non essendo certa dovrà esibire un quantitativo di polizze bancali, che verrà prudenzialmente fissato dalla Giunta che sarà incaricata dell' esecuzione del presente Editto. Si riceverà quindi la sua offerta, sulla quale si faranno le subastazioni, e si serberanno tutte le sollennità necessarie per l' alienazione de' fondi Fiscali. Il fondo sarà dato al migliore offerente; e qualora non resti al primo oblatore, dovrà costui essere rifatto delle polizze esibite da quello, che acquisterà il fondo, se pure non voglia farle rimanere impiegate colla Regia Corte nel modo stabilito cogli articoli 3.° e 4.° del presente Editto.

10. Se due persone nel citato termine di quattro mesi offriranno di acquistare un fondo con carte di Banco, vogliamo che nell' accettazione dell' offerta sia sempre preferito colui, che sarà stato il primo ad esibirle, salvi però gli additamenti in beneficio del Regio Erario.

11. Quando si siano fatte tante domande per compre, che esauriscano tutt' i fondi posti in vendita: vogliamo che i possessori delle carte non possano in altro modo esibirle alla Regia Corte nello stabilito termine di quattro mesi, che colla condizione di riceverne il 3 per 100 di annualità in contanti, franco di decima nel modo espresso ne' precedenti articoli 3 e 4.

12. Tutti coloro, che chiederanno fondi, ed esibiranno le carte Bancali, a norma del precedente articolo 9, dal giorno dell' esibizione, e fino che non conseguano il possesso, ed il frutto del fondo; goderanno dell' interesse del tre per 100 in contanti franco di decima.

13. Elassi quattro mesi dal dì della pubblicazione del presente Editto, vogliamo che non siano più dalla Regia Corte ricevute polizze al loro valore nominale; ma chiunque voglia presentarle, comandiamo, che riceva il 3 per 100 in contanti, e franco di decima, sul valore della polizza al corso che ha in piazza, o sia per quel quantitativo, pel quale si cambia in numerario effettivo nel giorno della consegna.

Nel modo stesso saranno valutate le po-

lizze elassi i quattro mesi, qualora vogliano impiegarsi nell' acquisto de' fondi.

14. Le polizze, e fedi di eredito che in ciascun giorno verranno esibite, sia per averne l' annualità sulla decima, sia per acquistarne fondi, verranno notate coll' ordine stesso con cui si esibiranno, e questo notamento verrà cifrato ogni giorno, non solo dalle persone incaricate a quest'oggetto, ma ancora dal direttore delle nostre Reali Finanze, o non potendovi esso assistere, da uno de' membri della Giunta di Governo, che destinerà a ciò il Luogotenente del Regno. In ciascuna settimana questi notamenti saranno resi pubblici colle stampe.

15. Comandiamo inoltre, che a misura che le polizze, e carte Bancali verranno esibite, siano in presenza, e coll' assistenza dell' esibitore delle polizze medesime bollate con un bollo con vernice dall'una, e dall'altra parte, acciocchè restino perpetuamente tolte dalla circolazione. Fatta questa prima operazione, vogliamo che le polizze medesime così bollate, in un determinato giorno di ciascuna settimana siano ad una ad una segnate nuovamente con un altro bollo, alla presenza del direttore delle nostre Reali Finanze, e di tutta la nostra Camera della Summaria, e di due individui della Regia deputazione di Città. Nell' atto stesso vogliamo che si faccia una distinta nota di queste polizze annullate, e cavate fuori del commercio, la quale nota si pubblicherà per le stampe ogni settimana.

16. Se gl' impieghi sulla decima, e le polizze che si daranno per acquisto dei fondi eccedano il quantitativo del debito della Regia Corte coi Banchi, vogliamo che la Regia Corte venga rimborsata dell'avanzo sugli effetti dei Banchi medesimi.

17. Per le polizze che i particolari non esibiranno alla Regia Corte, permettiamo, che i Banchi ne facciano l' introito, e l'esito, come sin ora si è praticato, secondo le regole stabilite. Comandiamo però che ciascun Banco apri un conto nuovo per le fedi di credito di danajo effettivo, con apporvi nelle medesime delle marche particolari, che le distinguano dalle altre, e specialmente con notarsi in dette fedi di credito di essere deposito di danajo effettivo; rimanendo assolutamente vietato di dar fuori fedi di credito di questo conto nuovo, senza l' esibizione di danajo effettivo.

18. Per la esecuzione del contenuto nel presente Editto, per lo stabilimento del conto nuovo determinato per i Banchi, abbiamo stimato di eriggere una Giunta composta di soggetti da Noi destinandi, la quale darà tutte le opportune provvidenze, e rappresenterà a Noi quello che occorrerà, pel canale della Real Segreteria di Azienda.

19. Convinti che il vero mezzo da far prosperare il nostro Regno sia quello di togliere i debiti che il nostro Reale Erario verrà a contrarre con questa operazione, e desiderando che niuno tra' nostri sudditi risenta il menomo danno dall' operazione medesima, dichiariamo che subito, che le circostanze lo permettano, prenderemo le più efficaci misure per restituire ai rispettivi proprietarii tutte quelle somme per le quali in forza del presente Editto, riceveranno l' assegnamento dell' annualità sulla decima, coll' ordine stesso del tempo con cui verranno portate le polizze.

Ed acciocchè questo nostro Sovrano Editto venga a notizia di tutti; vogliamo, e comandiamo che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e della Provincia del Regno, con essere da Noi sottoscritto, munito col sigillo delle nostre Reali Armi; riconosciuto dal nostro Segretario di Stato di Azienda, visto dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Reale Camera di S. Chiara—Palermo 25 aprile 1800—Pubblicato a 8 maggio 1800.

Avendo col nostro Real Editto, pubblicato agli 8 di maggio di questo anno, stabilito il piano da eseguirsi per lo interessantissimo oggetto della ritirata delle carte bancali del vecchio conto, e per la combinazione di questo effetto colla totale indennità de' nostri amatissimi sudditi, abbiamo nell'articolo 13 del medesimo Editto or-

dinato che elassi quattro mesi, non fossero più dalla nostra Regia Corte ricevute le carte al loro valore nominale, ma solamente al valore del corso, che dopo tal tempo avessero in piazza, o sia per quella somma, per cui si potesse la carta cambiare in piazza con numerario effettivo nel giorno della esibizione.

Nel dar fuori una tale ordinazione non è stata mai nostra Real Mente di perpetuare la durata delle vecchie carte, e con esse la perniciosa differenza fra il loro primitivo valore, e quello che posteriormente è corso in piazza. Fermi anzi nella risoluzione di doversi interamente togliere un disordine di tanta conseguenza, e doversi al tutto abolire (senza danno dei privati) le carte del vecchio conto, abbiamo voluto solamente concedere uno spazio oltre i quattro mesi tra il quale, se ad alcuno o per ignoranza, o per errore, o per qualche insuperabile impedimento, o per qualunque altra ragione non fosse stato possibile esibir le sue carte fra il primo termine al valor nominale, gli fosse lecito di potervi in qualche parte rimediar nel secondo, esibendole al valor del corso.

Ora pertanto che il primo termine è già scorso, che quasi tutte le vecchie carte bancali sono state dalla nostra Regia Corte ritirate, e ricevute al loro valore nominale, in modo che è credibile che non ve ne esistano altre, e quelle che mancano siensi perdute colle vicende dei passati tempi, volendo tuttavia secondo la nostra Real promessa lasciare aperta la strada ai privati, anche pel rimotissimo caso che qualche carta bancale possa esser restata nelle loro mani, abbiamo risoluto che le medesime carte bancali dal dì 8 del ventnro settembre inclusivamente in poi, siano ricevute, ma al valore del corso secondo la ragione del giorno della recezione. E perchè questo secondo tempo non si prolunghi oltre il bisogno, ed il dovere; ed il pubblico sia finalmente una volta liberato dalla presenza di un disordine, che per tanto tempo si è dovuto soffrire, abbiamo risoluto che questa seconda recezione al valore del corso finisca improrogabilmente ai 10 del prossimo ottobre; o spirato il detto giorno non sia più ricevuta alcuna carta nè dai privati nè dalla Regia Corte, e non sia ammessa nè scusa, nè ragione alcuna per chiunque ancora ne conservasse, ancorchè fosse persona privilegiata, e beneficiata *in corpore juris.*

Volendo quindi dare effetto a tal nostra Sovrana disposizione, ordiniamo ciò che siegue:

1.° Dal dì 8 settembre venturo inclusivamente in poi la recezione delle carte al valore del corso si farà nella stessa officina in S. Pietro a Majella, e colle stesse regole fin ora osservate nella medesima, facendosi un registro delle polizze, che si esibiranno in ciascun giorno munito delle solite firme, le quali polizze verranno abolite, e passate ai rispettivi Banchi nel modo stesso stabilito pe' primi quattro mesi.

2.° Terminato il registro di ogni giornata, sarà il Libro portato alla Giunta dell'aggio, la quale vi noterà sotto la ragione dell'aggio di quella giornata, e la ragione alla quale dovranno riceversi le polizze dalla Regia Corte, soscrivendovisi tutt'i Ministri della medesima Giunta dell'aggio, i quali dovranno vigilare, che non si dia luogo a manovre, ed a frodi per questa liquidazione.

3.° Calcolando sul dato di questo notamento i Razionali della Giunta eretta per la esecuzione dell'editto de' 8 maggio, ridurranno sotto la loro risponsabilità, ciascuna partita esibita al valore effettivo per cui vien ricevuta. La somma di questo valore effettivo verrà notata nel margine esteriore del registro a lato di ogni partita registrata. La Giunta medesima vigilerà, perchè questo sia esattamente adempito.

4.° Un simile notamento della somma effettiva, per cui ogni carta verrà ricevuta, sarà fatto sopra ciascuna polizza, o fede nel dì seguente alla esibizione. Questo notamento, oltre alla firma del Razionale assistente avrà benanche quella del Deputato della Giunta de' Banchi, che presiede in quel giorno nell'officina.

5.° Sarà lecito ad ogni interessato di riscontrare coi proprii occhi il detto notamento, che sarà fatto sulla carta da lui esibita, colla riduzione contenuta nel registro, e colla notizia dell'aggio autorizzata dalla Giunta dell'aggio.

6.° In conseguenza di tutto ciò non potendosi la riduzione di ogni partita fare nell'atto della sua esibizione, ma nel giorno seguente; li certificati che dovranno corrispondere cogl'istrumenti, verranno consegnati il dì seguente a quello della esibizione delle carte. Nell'atto della esibizione si consegnerà solo per cautela della parte un bollettino che esprima la somma nominale della polizza, salva la riduzione da farsi.

7.° Questa ricezione di polizze al valore del corso avrà luogo sino a tutto il dì 10 ottobre del corrente anno. Elasso tal termine le carte bancali non avranno più corso nè fra i privati, nè colla Regia Corte, ma dovranno rimanere interamente abolite, siccome colla pienezza della Nostra Potestà da ora, per allora le aboliamo, ed annulliamo; volendo, e dichiarando espressamente che non possa più farsene uso alcuno, nè commerciarsi in qualsivoglia modo, senza che i possessori di queste carte, o che l'abbiano o che non l'abbiano esibite possano avere alcuna azione, e regresso nè contro i Banchi, nè contro la Regia Corte, e senza potersi ammettere nè scusa, nè ragione per qualunque causa, e per qualsivoglia persona, Corpo, o Amministrazione, ancorchè privilegiata, e beneficiata *in corpore juris.*

8.° Qualora prima del dì 10 ottobre avvenga il caso, che le polizze bancali non corrano più in piazza, e che non se ne faccia cambio, il termine prescritto nell'articolo precedente dovrà intendersi abbreviato, e la Regia Corte non sarà più tenuta a ricevere le carte bancali.

9.° Qualsivoglia patto espresso di pagamento in carta fra i privati, non valerà a far ricevere le carte dopo il giorno fissato per la totale abolizione delle medesime. Potrà solo in caso di un patto espresso anteriore a questa nostra disposizione discettarsi, se in forza del patto medesimo debba farsi una riduzione del debito per causa del minor valore, che aveano le carte; su di che ne lasciamo la decisione ne' termini di giustizia ai Nostri Magistrati—Dato in Palermo a 30 agosto 1800—Pubblicata a 7 settembre detto.

Con Real carta del 19 maggio, fu da S. M. dichiarato a tutt'i suoi amatissimi sudditi, che essendosi coll'Editto degli 8 del detto mese provveduto pienamente al disordine delle carte bancali, le quali giravano per lo suo Regno di Napoli, senza avere il loro valore reale corrispondente al nominale, si era dato principio a nuovo conto dei Banchi; il cui fondamentale articolo si è che da' Banchi istessi non uscirà più carta, la quale non abbia il corrispondente numerario, riposto effettivamente nelle pubbliche casse. Fu quindi tutto il Regno avvertito, che le fedi di credito del conto nuovo correvano, siccome corrono liberamente dappertutto per le somme in esse descritte, essendone pronto ad ogni istante lo scambio col numerario effettivo. E perchè sulla discernibilità delle nuove carte non cadesse errore, o timore di errore, o pretesto d'ignoranza, si fece a tutti noto, che il distintivo del nuovo conto era un particolar bollo ad olio di color verde; il solo distintivo che allora si potè meglio combinare colla sollecita premura, che S. M. ebbe di provvedere fin dal principio alla sicurtà de' suoi amatissimi sudditi.

Oggi che la grande opera della ritirata, e dell'abolizione delle vecchie carte bancali è venuta prosperamente al bramato suo termine, in capo de' quattro mesi prefiniti nel citato Sovrano Editto; oggi che il nuovo conto de' Banchi, il quale consiste tutto in carte di valore effettivo, in cui l'aggio non puote avere più luogo, ha già preso il più facile avviamento, e va di giorno in giorno aumentando; ha S. M. risoluto di assicurare in un modo vieppiù fermo, e stabile il libero commercio delle nuove fedi di credito, e delle polizze; in maniera che non solo indicassero l'effettivo contante, che rap-

presentano, ma portassero le più cospicue indicazioni del conto nuovo, da cui dipendono de' varj Banchi, a cui appartengono, e di quella integrità, che le assicura dalla frode delle mutilazioni.

Dichiara quindi la M. S. che il Reale Editto pubblicato in questo giorno riguarda solo le carte del vecchio conto, le quali fino al dì 10 ottobre non si riceveranno che al corso, e dopo il detto termine rimarranno abolite. Ma in quanto alle carte del nuovo conto, continueranno le medesime a correre nel modo stesso, che si trova prescritto col citato dispaccio de' 19 maggio. Ed acciocchè queste carte del conto nuovo non sieno soggette ad equivoco alcuno, e possano da tutti riconoscersi, si sono già formate per tutt' i Banchi le nuove fedi di credito. Il loro distintivo comune è un fregio impresso a nero, che termina da ogni lato la prima faccia di ogni fede; inoltre vi si legge in tutte la parola *contante* sulla loro sommità. Il distintivo peculiare, che servirà a far meglio discernere di qual Banco sia ciascuna, sarà la figura del proprio tutelare, o l'emblema allusivo al titolo del Banco, col nome di esso Banco apposto alla figura, o all' emblema. Le polizze poi avranno allato alla notata fede il nome del Banco impresso in caratteri chiari, con un fregio anche impresso, che il contorna.

Avverte espressamente S. M. che il corso di queste nuove carte non altererà in menoma parte il corso di quelle altre introdotte fin dal principio del conto nuovo, distinte co' bolli verdi; le quali seguiteranno a rappresentare inviolabilmente il danaro effettivo, a cui corrispondono. Però da ora in poi tutte le nuove carte che usciranno da queste, si faranno nella nuova foggia, acciocchè a poco a poco, e senza incomodo del pubblico, in processo di breve tempo si trovino uniformi tutte le carte dei Banchi.

Vieta finalmente S. M. in conformità delle sue precedenti risoluzioni a tutt'i percettori, collettori, ed esattori delle sue rendite fiscali, e di tutto il danaro appartenente ai varii rami del suo Regio Fisco, di ricusare sotto qualunque pretesto non solo le fedi, e le polizze della nuova ultima divisa, ma ben anche le prime del conto nuovo finchè ne resteranno; come quelle che tutte, a differenza delle vecchie carte abolite, equivalgono al contante effettivo, potendosi ad ogni ora, e da ogni persona farne lo scambio col contante ne' Banchi di questa Capitale.

La Real Segreteria di Stato di Azienda lo partecipa nel Real Nome alle SS. VV. Ill. per loro intelligenza, con prevenzione che sarà subito comunicata tal Sovrana dichiarazione così ai Tribunali Urbani, e Provinciali dipendenti da essa, ed ai Regii visitatori generali, ed economici delle Provincie, come alle altre Reali Segreterie di Stato pe' Tribunali, e le dipendenze loro.

Palazzo 7 settembre 1800.

Col Nostro Reale Editto del dì 8 maggio intorno alle carte bancali del vecchio conto fu prescritto che tutt' i pagamenti futuri si dovessero fare in danaro effettivo senza potersi più dare le dette carte al valor nominale: ed affin di togliere ogni controversia sulla interpetrazione di tal Nostra Real Volontà fu dichiarato che dovesse ella aver luogo per tutte le obbligazioni contratte prima della pubblicazione del citato Editto; purchè però il pagamento non fosse già seguito, o non si fosse espressamente convenuto in carta; del quale ultimo caso fu lasciata la decisione in termini di giustizia ai nostri Tribunali.

Non ostante sì chiara disposizione è pervenuto a Nostra notizia che ne' Tribunali della Città, e Regno di Napoli si sieno introdotti de'giudizii intorno al modo di estinguere i debiti contratti in carte, prima degli 8 di maggio, coi quali giudizî si vanno i debitori ingegnando di eludere la Legge, pretendendo la riduzione de' detti loro debiti a tanta somma di denaro effettivo, quanta sostengono, che ne contenessero le ricevute carte al tempo che le riceverono.

Abbiamo noi considerato che la pretesa riduzione oltre al contrariare la lettera, e lo

spirito del citato Editto, è per partorire innumerabili liti, poichè ammessa una volta per lo tempo anteriore all' Editto, verrebbe a risentirsene una infinità di contratti, e di atti celebrati dacchè cominciò la differenza fra la carta, ed il contante; il che porrebbe i nostri amatissimi sudditi in un pernicioso, e generale turbamento.

Abbiamo inoltre considerato, che avendo sempre la carta fino al mentovato Reale Editto conservato legalmente tutto il suo valore nominale per non essere prima stato abrogato il nostro Real Dispaccio del 1796; tal che la medesima s' impiegava senza perdita in molti usi; è da presumere che l'abbiano così erogata tutti quei che l'han presa senza il patto da molti altri adoperato della restituzione in carta, o almeno chi l'ha data ne avrebbe altrimenti usato al valor nominale, specialmente dopo cominciati gli impieghi colla nostra Regia Corte.

Abbiamo considerato finalmente che avendo la detta nostra Regia Corte ricevuto ad impiego al valor nominale fino al dì 7 del corrente settembre tutte le carte che circolavano per lo nostro Regno di Napoli senza che niente si fosse detratto del sudetto valore ai capitali, che se ne sono formati (i quali noi riguardiamo, e comandiamo che siano in ogni futuro tempo riguardati come inviolabili, volendo che mai sempre godano il pieno favore di quella lealtà, a cui debbono la origine); manca ogni giusta ragione per pretendere diminuzione, o riduzione alcuna sopra i capitali formatine coi privati. In conseguenza delle quali, e di altre considerazioni ci siamo indotti a dichiarare, e confermare con un nuovo Editto, siccome facciamo la corrispondente parte del primo.

Vogliamo quindi, e comandiamo, che la restituzione di qualunque debito, o capitale in carta bancale del vecchio conto, siccome generalmente il pagamento di qualunque somma promessa prima de' 7 di maggio, purchè la restituzione o la soluzione non sia stata pattuita espressamente in carta, si debba fare in tanta somma di denaro effettivo, quanta nominalmente adegui la somma in carta; senza potersi dedurre azione, o eccezione, anche di lesione enormissima per evitare il pagamento nel prescritto modo, e senza che alcuno individuo, o corpo beneficiato, e privilegiato possa in questo giovarsi del suo beneficio, e del suo privilegio, tutto che contenuto espressamente *in corpore juris*.

Conformandoci similmente così al nostro citato Editto de' 8 maggio, come all' altro testè pubblicato a 7 del corrente, facciamo eccezione alla prescritta regola per quei soli contratti, che contengono il patto espresso del pagamento in carta, la esecuzione del qual patto dovendo esser varia, secondo la varietà de' casi e delle circostanze, la lasciamo alla decisione de' giudici competenti secondo la norma dell' articolo 9 del mentovato Editto de' 30 agosto.

È perchè questo nostro Sovrano Editto venga a notizia di tutti, e sia osservato come una Legge solenne, e in perpetua valitura, vogliamo e comandiamo che sia pubblicato ne' luoghi soliti—Dato in Palermo a 18 settembre 1800—Pubblicata a dì 22 detto.

§. 15. Una nuova legge fu emanata pei Banchi nel 18 agosto 1803 (1) che non dispiaccia aver sott'occhio nell'intiero suo complesso.

Sin d'allora che noi fecimo annunziare al pubblico la Nostra sorpresa, ed il Nostro dolore perchè in contradizione ai precisi Nostri ordini, e senza che ne avessimo avuta alcuna notizia, fosse stato preso qualche arbitrio nell' amministrazione de' Banchi, e dichiarammo sotto il sacrosanto scudo della nostra Real Parola essere Nostra principal cura di conservare ai pubblici Banchi l' intera pristina fiducia, onde potessero essere tranquilli tutti coloro che per l' avvenire credessero di affidarvi i loro averi, non si fossero rimasti. Nim mezzo è stato per noi trasandato per venirne felicemente a capo; e con infinito contento del sollecito animo Nostro, abbiamo ricevute delle proposizioni di persone opulenti di versare sollecitamente ne' Banchi il contante, quasichè corrispon-

(1) Prammatica XX de Bancis.

dente alla somma del credito degli Apodissarii.

Intanto per rendere viemaggiormente cauti i possessori delle carte bancali, e per facilitarne sempre più la soddisfazione del credito, siamo venuti nella determinazione di assegnare una giusta quantità di fondi che appresso spiegherassi, onde colla vendita dei medesimi si abbia ad incassare quella somma effettiva che dalle carte sudette bancali vien rappresentata. E poichè siffatta operazione per essere legalmente mandata ad effetto fa di bisogno che gli Apodissarii, dell'interesse de' quali si tratta, fossero intesi per mezzo di persone di conosciuta probità, e facoltose insieme che li rappresentino, e che al tempo stesso veglino all'esatto adempimento de' Nostri ordini, e ne assicurino a favore degl' interessati le salutevoli conseguenze, ordiniamo, e col presente nostro Reale Editto comandiamo.

1.° Che si formi una deputazione così detta degli Apodissarii, la quale li rappresenti, e possa, e voglia in loro nome consumare tutti gli atti necessarii, e legali, come appunto se ella fosse munita di special mandato di procura di ciascheduno degl' interessati, supplendo noi con la sovrana Nostra autorità al consenso individuale di tutti e di ognuno di loro.

2.° Nominiamo per deputati—il Principe di Bisignano, il Marchese di Acquaviva Carmignano, D. Alfonso Garofalo, D. Giuseppe Carta, il Marchese D. Gaetano de Sinno, D. Francesco Buono, D. Gio: Luigi Falconnet, D. Giovanni Martini.

3.° Prima cura di siffatta deputazione sarà quella di verificare l'effettiva quantità delle carte bancali, che sono in circolazione, e perciò i governi de' rispettivi Banchi avranno a dipendere dalle disposizioni che quella sarà per dare, e finchè le suddette carte non venghino fra di tanto soddisfatte, siano tenuti comunicarle tutt' i lumi che le bisognino, e saranno richiesti, dovendosi considerare la deputazione suddetta siccome la consideriamo Noi, qual posseditrice attuale de' beni de' Banchi; ed è Nostra Sovrana volontà che sino a tanto che gli Apodissarii non sieno tutti intieramente soddisfatti, non si abbia a fare ne' Banchi cosa alcuna senza l' espresso consenso di quella; quindi dichiariamo abolita la Giunta de' Banchi restando per ora la sola Soprintendenza pe'lumi che saranno necessarj.

4.° E per la soddisfazione, ed estinzione delle carte bancali, noi destiniamo, ed assegniamo agli Apodissarii, ed in di loro beneficio e per essi alla deputazione i più speciosi fondi che ella saprà scegliere, e che crederà di più facile, e spedita vendita dai beni dei Nostri allodiali, dall' Azienda di Educazione, e dall' amministrazione de' Monisteri soppressi.

5.° Dippiù la deputazione unirà a così fatti beni da Noi destinati, ed assegnati anche dei beni de' Banchi che ascendono a 13 milioni, quelli similmente che saranno giudicati di più facile, e spedita vendita; la quale scelta fatta che sia verrà pubblicata per mezzo delle stampe, onde si possano tutt' i beni suddetti esporre all' incanto. A tal oggetto Noi concediamo alla deputazione la piena facoltà di restringere gli additamenti di decima a 10 giorni soli, e quelli di sesta a 20; dispensando Sovranamente, e di piena, e spontanea Nostra volontà a tutte le leggi, e Prammatiche, le quali altrimenti stabilissero.

6.° Ed affinchè la vendita suddetta non venga a ricevere il minimo ritardo lasciamo ad arbitrio della Deputazione di ricevere le offerte corrispondentemente all' apprezzo, qualora questo possa speditamente farsi, ovvero corrispondentemente alla rendita che costi, depurata però da pesi colla regola delle coacervazioni.

7.° Concediamo pure alla Deputazione la facoltà di poter ricevere le offerte per affrancazione di censi, e di canoni sopra i beni tanto delle tre sopraindicate Aziende, quanto dei Banchi alla ragione del 5 per 100 se siano sopra terreni, o suoli, e del 6 se sieno sopra case.

8.° Prometterà la Deputazione, e Noi da ora vi prestiamo il nostro Sovrano Assenso,

e tutta intera la nostra approvazione la debita evizione di dritto, e di fatto in amplissima forma a beneficio de' compratori, e nel modo loro più favorevole; e questa su i beni de' banchi che resteranno invenduti. Ed a scanso di ogni timore di lite, e di qualsivoglia molestia, che possa in avvenire essere recata ai compratori da parte del Fisco, dichiariamo che le vendite in questo modo dalla Deputazione fatte, non possano essere inficiate da chicchesia, nè per vizio di nullità per mancanza de' solenni che reputansi indispensabili nell'alienazione de' beni Fiscali, nè anche per lesione comunque si dicesse enorme, enormissima: avendo Noi considerato che questa nostra rinuncia ai dritti del Fisco resta più che abbondantemente compensata coll'utilità pubblica che ci è tanto a cuore, ed in preferenza di qualsiasi nostro interesse: la quale utilità consiste principalmente nel riaprimento delle casse de' Banchi, il quale ove non fosse con le sollecite, e spedite vendite mandato ad effetto, sarebbe per cagionare assai maggior danno al Reale Erario, ed agli interessi Sovrani.

9.° E per maggior cautela, e più stabile sicurezza de'compratori, e loro perfetta tranquillità contro le azioni fiscali, qualunque esse sieno, o potessero mai in ogni futuro tempo essere, vogliamo, e comandiamo che l'avvocato Fiscale del nostro Real Patrimonio D. Domenico Martucci, rappresentando legittimamente il Fisco intervenga nel nostro Real Nome a tutti gli atti delle subaste, e nella stipulazione degl' istrumenti di vendita per renderne vieppiù maggiormente sicuro l'atto, senza però ch' egli abbia punto ad inserirsi sotto qualunque pretesto nelle operazioni della Deputazione, la quale avrassi sempre a considerare, come Noi la consideriamo, qual assoluta, e libera dispositrice de' beni suddetti.

10. E poichè Noi non vogliamo che il vantaggio de'nostri sudditi che concorreranno alle nostre benefiche mire, assolviamo i compratori da tutte le spese che simili contratti portan seco, restando queste a carico della deputazione; così quelle della stipula, e della copia degl' istrumenti.

11. Lasciamo poi alla deputazione la cura di escogitare altri mezzi, che saranno giudicati più conducenti alla facilitazione della vendita de' beni espressati. E siccome da persone facoltose ci vengono fatte proposizioni di versare nelle casse de' Banchi non piccole somme in effettivo; così vogliamo che resti per noi autorizzata la Deputazione stessa a mettere in pratica tutte quelle operazioni che ella stimerà meglio convenienti, più spedite, e meno dispendiose a conseguirne il desiderato fine.

12. E poichè è nostra Sovrana volontà che la suddetta Deputazione degli Apodissarii non abbia a durare che sino a tanto che i Banchi siano in pari, conciosiachè questo sia stato uno straordinario provvedimento da Noi preso, ordiniamo perciò, che dopo un' anno dal dì della pubblicazione del presente Editto debba essa Deputazione cessare dalle sue funzioni, potendo questo determinato tempo bastare a compire agevolmente tutte le sue operazioni, quella specialmente dell' espressata vendita de' beni, che a mettere i Banchi in pari, ossia alla soddisfazione de' creditori, a cui è unicamente diretta.

13. E allora siccome è nostra Sovrana volontà, verrà a cessare l' insolidità de'Banchi da Noi già Sovranamente decretata sin dall' anno 1794, e sarà d' indi in poi ciascun Banco restituito al suo pristino regime, l' uno dall' altro separato, e ciascun distinto da per se, nè vorremo Noi prenderne altra cura, se non quella sola, che è dalla nostra Sovranità inseparabile, cioè di vegghiare alla santità ed intangibilità de' pubblici depositi, ed alla osservanza delle Leggi sopra di ciò ordinate.

14. Il Banco di S. Giacomo soltanto resterà destinato a tutti i diversi rami delle nostre Reali Finanze, e perciò estinta che sarà l' insolidità con gli altri, sarà esso dichiarato Banco di Corte, sotto l' immediata direzione del Ministro della nostra Reale Azienda, e del Tribunale della Regia Camera. E perchè l' indipendenza, e separa-

zione dagli altri Banchi sia assoluta, sarà allora da Noi vietato ai particolari di farvi introito di danajo o spendervelo, se non per oggetti soltanto riguardanti le nostre Reali Finanze e loro dipendenze, e sarà pure vietato che in detto Banco siano ricevuti i riscontri degli altri, e così per l' opposto quelli di questo negli altri; riserbandoci di pubblicare quando che sia le istruzioni necessarie per lo buono regolamento suo, volendo Noi che la sua costituzione non abbia nulla di comune con quella degli altri Banchi, essendo assolutamente diverso l' oggetto a cui esso è destinato. Ma qualora la deputazione degli Apodissarii dopo le sue mature considerazioni, e sulle quantità de' crediti degli Apodissarii stessi e sulle cautele per l' assegnazione de' beni suddetti, crederà che la separazione del Banco di S. Giacomo, e nuova sua costituzione come di Banco di Corte debba aver luogo anche prima della soddisfazione de'creditori, Noi volentieri vi condiscendiamo, essendo nostra assoluta determinata Sovrana volontà, che non mai i depositi de'privati, e le loro operazioni bancali abbiansi a mischiare con i depositi delle nostre Reali Finanze, e con le loro bancali operazioni.

15. Intanto volendo Noi conservare all'amministrazione de'Monisteri soppressi senza niuna diminuzione quel rispettivo patrimonio, che sino al giorno di oggi si trova esistente, ordiniamo, e vogliamo, che dappoichè la deputazione fatta avrà la scelta di quei beni, e censi de' Monisteri suddetti al suo uopo necessarii, prima di eseguirsene l' assegnazione da' mutui, e dalle rendite di annue entrate che i Banchi oggidì posseggono, dovrassi assegnare altrettanta quantità di rendita, che sia corrispondente a quella che davano, depurati da pesi i beni, e fondi di essi Monisteri dalla Deputazione prescelti: e vogliamo, ed espressamente comandiamo, che fra gli otto milioni, che tra mutui e rendite di annue entrate, i Banchi si trovano al giorno di oggi possedere, sieno scelti quei mutui o quelle rendite di annue entrate, che sono le meglio cautelate, e di più facile e spedita esazione, per assegnarsi all' amministrazione de' Monisteri soppressi; riserbandoci noi d'incaricare persone di Nostra piena fiducia, le quali veglino all' indennità de' Monisteri, e de' loro interessi, essendo Nostra volontà che a ciascheduno di essi venga a restare senza la più piccola detrazione quella stessa annuale rendita che oggidì si ritrae da' beni esistenti, e non venduti, depurata però da' pesi, e solo per l' utilità pubblica, abbiamo potuto inclinare il nostro Real animo a tollerare che sia eseguita così fatta permuta fra beni stabili dei Monasteri, e crediti de' Banchi.

16. Confida il nostro Reale animo che le provvidenze ora da noi date abbiano a restituire alle carte bancali la pubblica fiducia conciosiachè resti già assicurata l' intera soddisfazione degli Apodissarii: nè saranno da noi trascurati altri mezzi, che sapremo escogitare, o che ci verranno dalla esperienza suggeriti, onde venga a restar pienamente adempita questa Nostra Sovrana determinata volontà, cioè che al più presto possibile gli Apodissarii, ed ogni altro creditore in virtù di carte bancali sia prontamente soddisfatto in effettivo contante del suo avere.

Ed affinchè tali nostre Sovrane determinazioni sottoscritte da Noi, e da un nostro Consigliere di Stato, siano a notizia di tutti, nè alcuno le ignori, vogliamo che siano date alle stampe, pubblicate nelle solite forme in Napoli, e per lo stesso effetto rimesse ancora nelle provincie, perchè abbiano l' esatta loro esecuzione.

§. 16. Volendosi conservare il credito de' Banchi di questa Capitale, e farli rispettare come proprietà particolari, esistenti sotto la garentia dell'interesse generale, e della fede pubblica, con decreto del 19 febbraio 1806 venne prescritto quanto appresso.

Art. 1.° Sono confermate tutte le disposizioni contenute negli Editti de' 18 agosto 1803, 5 e 11 febbraio, concernenti l' estinzione de' viglietti di Banco, ed il trasporto de' beni ceduti in pagamento ai detti Banchi.

2.° La Deputazione nominata nell' articolo 2.° continuerà nelle sue funzioni.

3.° Continueranno ad aver corso come per lo passato i viglietti di Banco dette fedi di credito, e polizze. Saran ricevuti in tutte le Casse dello Stato in pagamento delle contribuzioni, come numerario effettivo.

§. 17. Con decreto poi del dì 11 giugno dello stesso anno, venne considerato, e stabilito quanto siegue.

Penetrati dalla necessità di dare ai Banchi della Città di Napoli quel grado di confidenza, che è indispensabile per la pubblica prosperità, e per la sicurezza degl' interessi privati.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Udito il nostro Consiglio di Stato.

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto siegue.

Art. 1.° L' amministrazione del Banco S. Giacomo sarà da ora innanzi divisa da quella di tutti gli altri Banchi.

2.° Il Banco di S. Giacomo resta esclusivamente addetto al servizio della Regia Corte (1).

3.° La scrittura d' introito della Cassa dei privati esistente nel Banco di S. Giacomo sarà chiusa dal giorno della pubblicazione della presente Legge. Continuerà essa però i suoi pagamenti, che dovranno essere per quanto è possibile, compiuti a tutto il prossimo luglio, la qual epoca spirata, la sua scrittura, e contabilità verrà trasferita al Banco de' privati (2).

4.° Tutte le rendite patrimoniali del Banco di S. Giacomo, restano addette al mantenimento del Banco di Corte.

5.° I Banchi de' privati saranno ridotti ad un solo. Sarà questo diviso in quattro Casse diverse, che avranno per centro comune un amministrazione medesima, e sola; conformemente al piano fatto dalla Deputazione degli Apodissarii presentato dal Ministro delle Finanze, e da Noi approvato (3).

6.° Il Ministro delle Finanze di concerto colla deputazione degli Apodissarii, procederà alla liquidazione degl' interessi esistenti tra il Banco della Regia Corte, e quello de'privati, e nella esecuzione del piano enunciato all' articolo precedente veglierà particolarmente a ciò che concerne la sorte degli antichi impiegati.

7.° La riscontrata, ossia il bilancio settimanile tra il Banco di Corte, e de' privati, sarà continuata fino alla liquidazione, che sarà consumata fra due mesi.

8.° A datare dal giorno della pubblicazione della presente Legge le polizze, e fedi di credito del Banco di Corte, saranno di una nuova forma, tanto per i pagamenti in argento, che in rame (4).

9. Cesserà ogni obbligazione solidale tra il Banco di Corte, e quello de'privati. Non risponderà ciascuno di essi, che de'suoi impegni particolarmente contratti.

10. La Deputazione degli Apodissarii continuerà nell' esercizio delle sue funzioni attuali, finchè non venga altrimenti ordinato.

§. 18. Con decreto del 14 aprile 1807, per esecuzione dell' art. 5.° della Legge del dì 11 giugno 1806 furono nominati per formare l' amministrazione delle quattro Casse del Banco dei particolari li signori Principe di Capece Zurlo, D. Alfonso Garofalo, il Marchese D. Domenico de Sinno, D. Gen-

(1) Per effetto del disposto nell' anzidetto art. 2.° il Banco di S. Giacomo nel 2.° semestre del 1806, negoziava semplicemente per pagamenti, che la Regia Corte facea; o che i particolari diriggevano alla stessa Regia Corte per contribuzioni, dazii, ed altri pesi fiscali; essendo proscritto ogni negoziato tra particolari. Ed è perciò, che da luglio 1806 a tutto il 1808 in questo Banco non si ravvisa pagamento alcuno fatto tra privati; essendo superfluo nelle occorrenze percorrere i libri di tal periodo, per rinvenire pagamenti fatti tra i privati.

(2) La chiusura della scrittura de' privati del Banco S. Giacomo ebbe il suo effetto, siccome si scorge dai libri di stralcio sistenti nell' Archivio generale.

(3) Per esecuzione del disposto nell' anzidetto art. 5.° rimasero aboliti nel dì 11 giugno 1806 tre de' sette Banchi, cioè quelli del Popolo, del Salvatore, e di S. Giacomo pel ramo de' privati; e quindi restarono in vigore gli altri quattro, cioè quelli della Pietà, dei Poveri, dello Spirito Santo, e S. Eligio, sotto il titolo di quattro Casse distinte, ma sotto una sola, e medesima dipendenza, ed amministrazione; ed ecco perchè la scrittura de'primi tre Banchi aboliti vedesi estinta nel 1806, e quella degli altri quattro proseguita a tutto il 1808, epoca dell' abolizione generale degli antichi Banchi.

(4) La nuova forma data alle fedi di credito fu quella di esprimere in principio *Banco di Corte Contanti Argento*, o *Rame*.

naro Bammacaro, M. Falconet, il Conte di Policastro, ed il Presidente D. Crescenzo de Marco; e con altro decreto del dì 8 giugno, furono incaricati di far parte dell'amministrazione delle quattro Casse de' particolari i signori D. Giuseppe Carta e D. Ferdinando Politi.

§. 19. Con decreto del 4 agosto 1807 li signori Consiglieri di Stato Principe di Bisignano, Ferri-Pisani, Delfico, Conte di Policastro, e Marchese Acquaviva, furono incaricati di esaminare, verificare, e regolare i conti del Banco de' particolari: di conoscere, ed avverare i bisogni della nuova amministrazione, per sostenere convenevolmente il servizio del detto Banco; e di proporre i mezzi, onde assodare questo stabilimento, essendo stato incaricato S. E. il Ministro delle Finanze di provvedere provvisoriamente ai bisogni dello stabilimento medesimo, e di assistere alle sessioni della Commissione.

§. 20. Coll'art. 5.° del decreto de' 14 settembre 1807, venne prescritto quanto appresso.

Il Banco di Corte sarà incaricato del pagamento degl'interessi del debito iscritto nel Gran Libro, e della estinzione progressiva di questo debito. Per questo effetto esso avrà due Casse distinte, di cui l'una sarà sotto il titolo di Cassa delle rendite, e l'altra sotto quella di Cassa di Ammortizzazione. I Governatori del Banco ne diriggeranno solo l'operazione a norma delle nostre Leggi, e decreti.

Il nostro Ministro delle Finanze ne avrà solamente la sorveglianza, e l'ispezione.

§. 21. Con decreto de' 26 novembre 1807 venne disposto quanto siegue:

Art. 1.° Sarà fatto al Banco de' particolari un fondo in censi, e rendite, producenti 12000 ducati annui per completare la somma necessaria al mantenimento, ed al servizio di questo Banco.

2.° Le pensioni de' giubilati, e vedove ed i soldi degli esuberanti ridotti con altro nostro decreto di questo giorno, dietro il travaglio della nostra Commissione da Noi nominata con nostro decreto de' 24 settembre 1806, saran pagati dal Tesoro pubblico.

3.° Il Ministro delle Finanze ci renderà conto delle misure che egli avrà prese dietro gli ordini dati da Noi, per assicurare la circolazione delle polizze, e garantirne il pagamento.

§. 22. Nel 20 maggio 1808 ebbe luogo la soppressione degli altri quattro Banchi col decreto di questo giorno espresso in questi termini:

Art. 1.° Il Banco de' particolari è soppresso (1).

2.° I suoi beni sono riuniti al Demanio dello Stato.

3.° I suoi creditori sono creditori dello Stato. Le sue polizze saranno ammesse durante tre mesi, cominciando dal giorno della pubblicazione del presente decreto in pagamento dei crediti del Banco tanto in capitali, che in interessi, o attrassi di rendite descritte nello Stato, che sarà determinato dal Ministro delle Finanze per una somma almeno eguale a quella delle suddette polizze.

Spirata la dilazione di tre mesi, quelle che non fussero ammortizzate, saranno convertite in cedole, ammessibili in pagamento di beni dello Stato, o in acquisto di rendite sul Gran Libro, ed i crediti che resteranno saranno riuniti alla Cassa di Ammortizzazione (2).

4.° Il Banco di Corte aprirà i conti correnti anche co' particolari tanto pe' pagamenti,

(1) Sotto il nome di Banco de' particolari s' intese sopprimere quel Banco distinto in quattro Casse, istallato col decreto degli 11 giugno 1806, e quindi vennero soppressi i Banchi della Pietà, de' Poveri, dello Spirito Santo, e di S. Eligio; in modo che rimase in piedi il solo Banco di S. Giacomo.

(2) Per effetto del disposto nell'anzidetto art. 3.° venne eretta una Commissione, sotto il titolo di Commissione temporanea del Banco de' particolari. Questa Commissione colla guida dello Stato all' uopo formato de' creditori del Banco de' particolari, procedè al ritiro delle carte bancali nell'istesso modo, che venne praticato nel 1800, rilasciando in favore de' depositanti delle così dette cedole, rappresentanti crediti contro lo Stato.

che riceveranno dal Tesoro pubblico, quanto de' depositi, ch' essi faranno nel Banco medesimo (1).

5.° Su' beni del Banco de' particolari saranno riservate due case per istabilirvi se vi è luogo delle Casse di ajuto del Banco di Corte. Le case che saranno riservate sono la Pietà, e la casa del Banco de'Poveri.

6.° L'amministrazione del Banco di Corte proporrà al Ministro delle Finanze un piano per l'organizzazione del servizio delle sue officine, e casse di ajuto se vi è luogo. Essa v' impiegherà i soggetti del Banco dei particolari più capaci, e più bisognosi.

7.° Saranno accordate delle pensioni a coloro che si trovano ne' casi previsti dalla nostra Legge de' 5 gennaio 1807.

8.° Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

SEZIONE 3.ª

Delle disposizioni legislative emanate per gli attuali Banchi.

§. 1.° Aboliti col precedente decreto gli antichi residuali Banchi, con altro decreto del 6 dicembre 1808 venne istituito un Banco Nazionale sotto il titolo di Banco delle due Sicilie nel modo che siegue:

Art. 1.° Noi istituiamo un Banco Nazionale, che avrà il titolo di Banco delle due Sicilie.

2.° Il capitale del Banco delle due Sicilie per ora sarà di un milione di ducati, diviso in 4000 azioni di duc. 250 l' una.

3.° Le attribuzioni di questo Banco consisteranno.

Ad aprire i conti nel modo stesso, che si praticava da' Banchi di Napoli: le sue carte faran fede in giudizio come per lo passato:

A fare delle anticipazioni su delle materie di oro, ed argento, sulle monete forestiere, o sulle derrate, e mercanzie:

A fare de' prestiti sopra pegni:

A scontare tutti gli effetti di commercio, le cambiali, e le obbliganze verso il Tesoro con quelle cautele che verranno stabilite nei regolamenti:

A ricevere in deposito tutte le somme che gli verranno confidate.

4.° L' interesse de' pegni, che si porteranno in deposito nel Banco, non potrà eccedere l' otto per 100 l' anno.

5.° Il Banco verrà amministrato da sette Governatori, e tre Censori, sotto la vigilanza di un Reggente, che fa le funzioni di Commissario Regio.

6.° Il Reggente del Banco sarà sempre nominato da Noi. I Governatori, ed i Censori saranno scelti fra gli azionarii.

7.° Il Nostro Ministro delle Finanze ci presenterà un prospetto sulla costituzione, regolamenti, e servizio del Banco, perchè sia fatto noto a quelli che vorranno prendervi delle azioni.

8.° Saranno messi alla disposizione degli azionarii del Banco per goderne durante il tempo del loro privilegio, i due edificii demaniali, conosciuti sotto nomi di Banchi dei Poveri, e della Pietà. Ci riserbiamo di accordare loro anche i Banchi del Salvatore, e dello Spirito Santo, se il bisogno lo richieda.

9.° Il Banco delle due Sicilie verrà aperto al primo gennaio 1809 (2).

10. Il Banco di S. Giacomo resterà solamente addetto al Tesoro pubblico. All'epoca dell' apertura del Banco delle due Sicilie verrà chiusa la Cassa de' particolari.

11. Il servizio della istituzione del Banco delle due Sicilie sarà ceduto agli azionarii per lo corso di 25 anni, e potrà essere prorogato secondo le circostanze.

§. 2.° Con altro decreto poi de' 22 detto

(1) In effetti il Banco S. Giacomo negli ultimi mesi del 1808 aprì negoziato anche pe' particolari: però tutt'i conti vennero scritturati negli stessi libri destinati pe'conti di Regia Corte.

(2) Il Banco delle due Sicilie, che ora distinguiamo col titolo di Cassa de' privati, venne aperto nel detto Banco Pietà non già nel primo gennaio 1809, ma bensì nel primo febbraio dello stesso anno.

dicembre vennero stabiliti gli statuti, e regolamenti a serbarsi, espressi in questi termini.

TITOLO PRIMO.

Della costituzione del Banco.

Art. 1.° Il Banco delle due Sicilie istruito colla legge de' 7 dicembre 1808 sarà rappresentato dalla totalità de'suoi azionarii, e questi da 25 di essi.

2.° I 25 azionarii, che uniti al Reggente, ai Governatori, ed a' Censori costituiranno l'assemblea generale del Banco, saran coloro, cui costi da' libri del medesimo essere i più antichi, e maggiori proprietarii d'azioni, e dovranno avere l'età non minore di anni trenta.

3. Il dritto di voce deliberativa nelle assemblee generali si acquisterà colla cumulazione rappresentativa di 10 azioni almeno.

4. Ciascun numero di 10 azioni farà acquistare il dritto di un voto; ma ciascun votante non potrà mai averne più di tre, qualunque fosse la massa delle azioni di cui sarà proprietario, o rappresentante.

5. I sette Governatori, e i tre Censori del Banco incaricati della sua amministrazione, sotto la presidenza del Reggente Commissario del Re, saranno scelti tra gli azionarii dell'assemblea generale, e nominati precedente scrutinio, alla maggiorità assoluta di voti.

I Censori saranno scelti tra la classe dei negozianti azionarii.

6. In ogni anno saran cambiati due Governatori, ed un Censore. Nel 3.° anno verran cambiati tre Governatori.

7. L'uscita de' Governatori, e del Censore avrà luogo ne' primi tre anni per sorte, e negli altri consecutivi per rango di anzianità.

8. I Governatori, ed il Censore che dovranno uscire potranno essere confermati, se avranno due terzi de' voti. La 2ª conferma deve essere a pieni voti.

9. Entrando in esercizio i Governatori, ed i Censori dovran giustificare, ch'essi sieno proprietarì, ciascuno di sei azioni almeno.

10. Il dì 10 gennaio di ciascun anno vi sarà per dritto un'assemblea generale di azionarii del Banco, per esaminare il conto delle operazioni dell'anno antecedente, e per procedersi precedente scrutinio alla elezione dei Governatori, e del Censore usciti, al rimpiazzo di quelli trapassati, o dimessi.

11. L'assemblea generale potrà essere straordinariamente convocata da'Governatori del Banco, allorchè per causa di morte, o di dimissione il numero de' Governatori si troverà ridotto a meno di cinque, e quello de' Censori ad un solo, o che si tratterà di affari urgenti, o tali per loro natura che debbano essere sottoposti all' esame dell' intero corpo degli azionarii.

12. Simile convocazione potrà egualmente aver luogo in seguito di domanda formale dei Censori, e sulla quale essi avran deliberato fra loro, e dopo che avran fatto conoscere ai Governatori i motivi della convocazione.

13. I Governatori, ed i Censori eletti nel corso dell' anno in rimpiazzo de' morti, o di quelli che avranno dato la loro dimissione, non potranno restare in funzione, se non durante il tempo, che resterà a decorrere per completare l'esercizio di coloro a' quali saranno succeduti, salvo le conferme che potranno aver luogo nelle assemblee ordinarie, giusta il prescritto nell'art. 8.

14. Il Reggente di nostra nomina sarà scelto tra il numero degli azionarii, e dovrà essere proprietario di 12 azioni almeno.

15. Per questa volta solamente i Governatori, ed i Censori saran nominati da Noi tra gli azionarii.

TITOLO 2.°

Delle sue obbligazioni.

16. Il capitale del Banco fissato dalla Legge de' 7 dicembre 1808 ad un milione di ducati, potrà essere nel tratto successivo aumentato, ma solo per la creazione di nuo-

ve azioni. È proibito qualunque aumento sull'azione fissata diffinitivamente per la somma di duc. 250.

17. Il corpo intero degli azionarii sarà risponsabile degl'impegni del Banco. Ma ciascun azionario individualmente altro non essendo che un semplice proprietario di azioni, non sarà mallevadore degl'impegni contratti dal Banco, che fino alla concorrenza della quantità da esso posta in società, cioè a dire del numero delle azioni, pel quale egli si troverà iscritto al Banco.

18. Il Codice di Commercio formerà Legge per questa società.

19. Tutti gli atti giudiziarii, o estragiudiziarii, che avranno luogo a favore, o contro del Banco, saran fatti in nome generico degli azionarii rappresentati da' Governatori.

20. Le offerte per interessarsi nelle operazioni del Banco saranno ammessibili immediatamente dopo la pubblicazione del presente decreto. Gli azionarii verseranno l'ammontare delle offerte in ispecie mettaliche d'oro, o di argento nel Tesoro del Banco nel termine di quattro mesi, a datare dal primo di gennaio 1809 in rate uguali, scadibili in ogni mese. Saranno obbligati di sborsare la prima rata in contanti, e potranno dare per le altre tre rate altrettanti cambiali da estinguersi alle rispettive scadenze. Non godranno però del beneficio della *dividenda,* se non avranno adempito all'intero pagamento delle azioni, a cui si saranno obbligati.

TITOLO 3.°

Della sua organizzazione, e del suo servizio.

21. I sette Governatori del Banco formeranno fra loro la Commissione generale, la quale sarà sotto la sorveglianza del Reggente.

22. La Commissione generale sarà divisa in tre consigli, i quali saranno privativamente incaricati de' principali rami delle operazioni del Banco, e ne renderanno conto alla Commissione generale.

23. Vi sarà il Consiglio dello sconto, e dei pegni:

Quello delle casse, e de' biglietti;

Ed il Consiglio de' conti, e della corrispondenza.

Questi Consigli saranno cambiati in ogni semestre, in modochè i membri del Consiglio dello sconto passino al Consiglio delle casse, e i membri di questo al Consiglio dei conti, e così alternativamente.

24. Il Reggente presederà al governo del Banco, e sarà incaricato della direzione generale di tutte le operazioni, e de' rapporti del Banco co' Ministri, e colla Real Tesoreria. La Commissione generale formerà in nome del Banco i trattati, e le convenzioni, che stipulerà. Essa avrà la nomina, e la destituzione degli agenti, dei corrispondenti, ed impiegati, e farà i regolamenti, che concernono il servizio interno, ed esterno del Banco.

25. Nella sua qualità di Commessario del Re, il Reggente avrà la sorveglianza, cui esige la conservazione degli statuti fondamentali, e costituzionali del Banco, e l'esecuzione delle Leggi, decreti, ed ogni altro atto dell'autorità sovrana, relativo al servizio ed organizzazione del medesimo. Qualunque deliberazione de' Consigli, o della Commissione generale, non potrà aver forza alcuna, se non è approvata, e vistata dal Reggente. Egli occuperà sempre il primo luogo di onorificenza. Nessun' altra autorità potrà aver ingerenza nell' amministrazione del Banco. La polizia interna del medesimo sarà affidata al Reggente.

26. Il Reggente sarà supplito in tutte le sue attribuzioni da un Vice-reggente, la nomina del quale apparterrà a noi. Egli prenderà rango fra i Governatori. Sarà scelto fra la classe degli azionarii, e dovrà essere proprietario di otto azioni almeno.

27. I Censori potranno prendere cognizione dello stato delle casse, del portafoglio, e dei libri del Banco. Verificheranno il conto annuale, che i Governatori dovran rendere all' assemblea generale, e veglieranno affinchè le deliberazioni dell' assemblea, ed

i regolamenti della Commissione siano esattamente osservati.

28. I Censori non potran far parte di alcun Consiglio, e non avran voce deliberativa nella Commissione, ma vi assisteranno tutte le volte, che lo crederanno necessario, e potranno proporre le loro osservazioni alla Commissione generale.

29. Le funzioni di Reggente, di Vice-reggente, di Governatore, e di Censore saranno esercitate gratuitamente, salvo i dritti di presenza, che saran proposti dalla Commissione, e determinati dall' assemblea generale.

30. Il servizio centrale, ed il domicilio legale del Banco verranno stabiliti nella Casa detta della Pietà.

La Casa de' Poveri posta a disposizione degli azionarii, e le altre, che loro potranno essere concesse nel tratto successivo, altro non saranno, che un locale annesso al Banco, a cui la commissione confiderà un ramo di servizio particolare, risultante dai privilegii del Banco.

TITOLO 4.°

De' conti correnti.

31. Il Banco riceverà in conto corrente tutte le somme in numerario metallico, che gli saran versate da' particolari, o dagli stabilimenti pubblici, e pagherà per essi fino alla concorrenza de' fondi, che avrà da'medesimi incassato, le polizze che saran tratte alla sua Cassa.

32. I crediti in conti correnti saran dati sulle madrifedi del Cassiere del Banco, e i debiti vi saran portati a misura delle polizze tirate sul Banco.

33. La Cassa de' conti correnti sarà distinta, e separata dalle altre.

34. La scrittura, il registro, e l'archivio de' conti correnti saran portati nel modo stesso, che si praticava dagli antichi Banchi.

35. Il Banco esigerà un piccolo dritto sulle fedi di credito, e polizze per indennizzazione delle spese di servizio del conto corrente dei particolari. Rilascerà, quante volte gliene sarà fatta richiesta, copia delle polizze, o estratti de' registri, ed esigerà un dritto di conservazione, cercatura, e spedizione. Per ciascuna partita di Banco, che si vorrà estrarre, la Commissione generale del Banco ne formerà la tariffa, che verrà sottoposta alla nostra approvazioac [1].

36. Il banco sarà aperto in tutt' i giorni eccetto le Domeniche, e le feste di doppio precetto. Pagherà a Banco aperto tutte le polizze che gli verranno presentate.

TITOLO 5.°

Dello sconto.

37. Il Banco sconterà le lettere di cambio, ed i biglietti ad ordine pagabili in Napoli, forniti però di tre firme di mercanti, negozianti e banchieri sudditi, o esteri, notoriamente solvibili.

38. Vi sarà un consiglio di sei negozianti azionarii, che sarà chiamato dal Consiglio dello sconto a dare il suo parere sulla validità di una cambiale, o di un biglietto ad

(1) La tariffa approvata da S. M. giusta la Ministeriale de' 24 febbraio 1809 è del teoor seguente:

Per le cercature si esigerà per ogni anno l'antico dritto di grana.		10
Per ogni partita da duc. 1 fino a duc. 100 gr..		20
Da duc. 100 fino a duc. 300 gr.		40
Da duc. 300 fino a duc. 600 gr.		60
Da duc. 600 fino a duc. 1000 duc.	1	
Da duc. 1000 fino a duc. 3000 duc.	1	50
Da duc. 3000 in poi duc.	2	

Oltre del dritto suddetto si pagharanno altre grana cinque a foglio di copiatura.

Per le fedi de' pagamenti fatti che comprendono più partite di Banco si esigerà quel tanto che importerebbe il dritto della partita che comprendonsi nella fede senza però esigersi la copiatdra.

Par ogni fede semplice o certificato si esigerà l'antico dritto di grana 60.

Pe' mandati di liberazione, e polizza di danaro condizionato, il dritto sarà come segue:

Da ducati 1 a 20 gr.		05
Da ducati 20 a 50 gr.		10
Da ducati 50 a 100 gr.		20
Da ducati 100 a 300 gr.		40
Da ducati 300 a 600 gr.		60
Da ducati 600 a 1000 duc.	1	
Da ducati 1000 in sopra duc.	1	20

ordine, quando il bisogno lo richiegga, ma non sarà mai risponsabile dell'evento. Questo Consiglio sarà rinnovato in ogni anno dall'assemblea generale del Banco sulla nomina della Commissione generale.

39. Gli azionarii del Banco godranno della preferenza dello sconto in quella proporzione che verrà determinata da' regolamenti della Commissione. E gli effetti che avranno più di due mesi a decorrere, non saranno ammessi allo sconto fino all'incasso della totalità delle azioni.

40. Gli effetti creati senza causa, nè valore, o risultanti da un commercio illecito e fraudolento, o da operazioni nocive ai nostri interessi non saran punto ammessi allo sconto.

TITOLO 6.°

De' prestiti sopra pegni, e delle anticipazioni.

41. Gli effetti mobili, che saran portati al Banco per sicurezza de' prestiti che farà, saran deposti ne' suoi magazzini, dopo di essere stati stimati dagli apprezzatori che sono addetti al Banco.

42. Il Banco non riceverà effetti mobili in pegno per una somma maggiore di 100 ducati, che da persone conosciute, e domiciliate, ovvero assistite da un mallevadore, il quale dovrà essere conosciuto, e domiciliato. Non si potranno far pegni per una somma maggiore di ducati mille, nè minore di ducati 25.

43. I prestiti sopra le materie d'oro, e d'argento corrisponderanno a tre quarti del valore della stima del pegno: quelli sopra le gioie alla metà: e per gli altri effetti a due terzi del prezzo di stima.

44. Nel pagare al pignorante la somma regolare ne' termini dell'articolo precedente, il Banco gli rilascierà una ricognizione, o sia cartella dell'effetto che gli avrà pegnorato.

45. I pegni saran fatti per sei mesi, colla facoltà di rinnovarli spirato detto termine.

46. Per eseguire tal rinnovazione il pegnorante sarà tenuto di pagare gl' interessi fissati dalla legge in ragione del 8 per 100 fino allora decorsi.

47. Gli effetti dati in pegno al Banco, e che non saranno stati spegnorati nel termine fissato dall'art. 45, ed enunciato nella cartella rilasciata al pegnorante, saran venduti pubblicamente all'incanto per conto del Banco, il quale dal risultato della vendita si rimborserà del prestito, degl' interessi, e delle spese, e bonificherà al particolare l'eccedente del prezzo, colla restituzione della cartella.

48. L'interesse de' prestiti, che il Banco farà sulle derrate, e mercanzie, sarà regolato amichevolmente tra la Commissione del Banco, ed il pegnorante. I prestiti sulle derrate saran fatti sopra i generi esistenti nella Regia Dogana, o nelle pubbliche conservazioni. La chiave del magazzino verrà deposta nella cassa del Banco per la sua cautela. I generi deperibili non saranno ricevuti in pegno al Banco.

TITOLO 7.°

Delle azioni.

49. Le azioni del Banco saranno rappresentate da una iscrizione nominativa sopra un registro, il quale sarà tenuto per duplicato, e di cui sarà rilasciato all'azionario un estratto firmato da' Governatori, e Censori, e vistato dal Reggente.

50. I trasferimenti di azione avran luogo in virtù di una semplice dichiarazione del proprietario, trascritta sui libri del Banco, e certificata da uno degli agenti di cambio di Napoli, accreditati presso il Banco.

51. Il trasferimento fatto a profitto di una massa di azioni, sarà valutato proporzionalmente per una firma di sconto.

52. Saranno commerciabili le azioni del Banco. Non saranno soggette ad ipoteca, e saranno sottoposte alle azioni de' creditori, fino a che si trovino presso del debitore. Saranno esenti dalla tassa d'industria.

53. La dividenda delle azioni sarà regolata in ogni semestre dalla Commissione del Banco, che la farà pagare dal suo tesoro a vista agli azionarii, tostochè ne sarà stata determinata la quantità.

54. Le azioni del Banco possono essere acquistate da' forestieri.

55. Le azioni obbligative del Reggente, del Vice-reggente, de' Governatori, e dei Censori, non si potranno alienare, durante il tempo della loro amministrazione.

TITOLO 8.°

Disposizioni generali.

56. Il Banco riceverà a titolo d'impiego ad interesse tutte le somme, che gli saran confidate, per esser pagate in epoche convenute, ed a titolo di consegna ogni sorta di materie, derrate, ed effetti reali.

57. Potrà emettere de' biglietti pagabili a vista, calcolando tale emissione, in modo che col numerario effettivo riserbato nel suo Tesoro alla scadenza della carta esistente nel suo portafoglio possa sempre pagare i suoi biglietti nel momento della esibizione, ed a Banco aperto.

58. Potrà egualmente rilasciare de' mandati su i diversi luoghi del Regno, ne' quali manterrà de' corrispondenti.

59. Gl' impiegati, che sono risponsabili e contabili del Banco saranno obbligati di dar pleggeria in danaro effettivo, o in azioni depositate al Banco.

60. Gli obblighi degl' impiegati, ed agenti subalterni del Banco, ed i loro soldi, saranno determinati dalla Commissione generale del Banco.

61. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

§. 3. Aboliti gli antichi Banchi, ed essendosi riuniti i loro beni al demanio, facea mestieri lo stabilire a carico di qual ramo dovessero gravitare i soldi di ritiro in favore degli impiegati de' Banchi medesimi: e quindi con decreto de' 22 marzo 1809 furono date le seguenti disposisioni:

Art. 1. Gl' impiegati del Banco de' particolari soppresso col decreto de' 20 maggio 1808, dell' età di anni 60 e più, saranno iscritti sul Gran Libro del debito pubblico, per un annua pensione corrispondente al terzo dell' appuntamento loro stabilito.

2. Il godimento di queste pensioni comincerà a datare dal primo del venturo maggio.

3. Sarà pagato dalla Cassa delle rendite a ciascun pensionista, in virtù di uno stato di distribuzione un soccorso straordinario, che corrisponderà a tre mesi della rispettiva pensione.

4. L' iscrizione delle pensioni concedute in virtù del presente decreto sarà fatta in seguito di uno stato, che sarà subito formato dal Ministro delle Finanze, e sottoposto alla Nostra approvazione.

5. Le disposizioni del presente decreto saran comuni, ed applicabili anche ai giubilati, alle vedove, ed orfani degl' impiegati degli antichi Banchi, per la metà solamente della pensione ch'era stata loro conceduta.

6. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

§. 4. Essendo scaduto il termine accordato per la presentazione delle polizze alla Commissione temporanea, con altro decreto de' 21 agosto 1809 vennero date delle disposizioni diffinitive sulle polizze medesime, espresse in questi termini:

Art. 1. Le polizze del Banco de' particolari, che non sono state presentate all' ammortizzazione nel termine prescritto, non potranno essere mai più riconosciute dal Governo.

Saranno regolarmente rifiutati dal dì primo ottobre venturo in poi i bullettini di deposito di quelle polizze, che alla descritta epoca non si trovassero cambiate contro le ricognizioni della Commissione temporanea.

2. I ducati 161550 : 51 di ricognizione, che non ancora sono stati impiegati, essendo (in vista de' pagamenti già fatti in esecuzione dello stato determinato dal Ministro

delle Finanze nel dì 18 giugno 1808) inferiori alle somme che si richiedono per la totale estinzione di que' debiti, in conto dei quali i debitori han fatto de' versamenti, non potranno essere impiegati fino al primo del venturo novembre, che in saldo de' debiti stessi.

Spirato un tal termine quella porzione degli enunciati debiti, che non si trovasse ancora estinta, sarà riunita ai beni della Cassa di Ammortizzazione; e quelle ricognizioni, che resteranno in circolazione, saran ricevute dal Real Tesoro, conformemente all'art. 4.° del decreto de' 20 maggio 1808, a similitudine delle cedole del debito pubblico.

3. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 5. Essendosi con decreto del 12 settembre 1809 soppresso l'ospedale di S. Giacomo; così con altro decreto dello stesso giorno, e propriamente coll'art. 2.° venne disposto quanto siegue:

L'intero locale del soppresso ospedale di S. Giacomo, e quello del Banco del Popolo appartenente all'Ospedale degl'Incurabili, sono riuniti al nostro Banco di Corte, con tutte le adjacenze che ne dipendevano, e formeranno parte della sua dote.

§. 6. Con decreto del 20 novembre 1809, venne data una novella organizzazione ai Banchi nel modo che segue:

Considerando che il Banco di S. Giacomo, e quello delle due Sicilie organizzati, e retti sopra differenti principii si pregiudicano scambievolmente nelle loro operazioni, senza recare alcun utile alle di loro casse, al pubblico, e al Governo:

Che la riunione di questi due Stabilimenti formando co' loro capitali una sola massa, e dando un unico centro al modo de' loro fondi, e de' loro effetti, procurerà nel medesimo tempo il vantaggio di una grande economia nelle spese di amministrazione, non meno che di un servizio più semplice, più regolare, e meglio adattato a' bisogni, ed agli usi del commercio:

Che gl'interessi, ed i voti de' nostri sudditi sono diretti ad affrettare il ritorno di un sistema bancale, di cui l'esperienza di molti secoli ha dimostrato i vantaggi: istituzione Nazionale, che presenta insieme un deposito sicuro, e senza spese per tutti i capitali, ed un' inviolabile garentia per tutt' i pagamenti, nell'atto che dà alla circolazione de' valori una sicurezza, una facilità, ed una speditezza tale, che ne produce la moltiplicazione:

Che volendo far risorgere degli stabilimenti, i di cui beneficii furono immensi, egli è necessario soprattutto di rimuovere con delle misure precise, e severe gli abusi che li fecero perire:

Che il Banco avendo il maneggio de' danari dello Stato, e di quelli che il commercio, ovvero i particolari v' immettono, non ci sarebbe responsabilità troppo gravosa pe' funzionari, a' quali taute ricchezze sono affidate:

Che egli è giusto di ammettere il commercio alla sopravvegghianza, può ancora essere utile al Tesoro dello Stato, quando essa sia esercitata da uomini versati negli affari, e di uno sperimentato carattere scelti fra i negozianti del Regno i più distinti.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

TITOLO 1.°

Della Costituzione del Banco.

Art. 1. Il Banco di Corte, ed il Banco delle due Sicilie non formeranno più a datare dal primo gennaio 1810, che un solo, e medesimo Banco, il quale farà il servizio del Governo, e quello de' particolari sotto il titolo di Banco delle due Sicilie.

TITOTO 2.°

Del capitale del Banco.

2. Il capitale del Banco delle due Sicilie fissato dall' art. 2 della Legge de' 6 di-

cembre 1808 ad un milione di ducati, diviso in 4000 azioni di ducati 250 per ciascuna, sarà da noi fornito a titolo di dotazione. Questo capitale sarà aumentato dal prodotto delle azioni realizzate, e da realizzarsi da' particolari da oggi fino al primo del futuro mese di luglio. Indipendentemente da detto capitale, il Governo provvederà a' mezzi di soddisfarne tutte le polizze del Banco di Corte, che sono in circolazione.

3. In seguito delle disposizioni dell' art. precedente, il patrimonio del Banco delle due Sicilie sarà composto.

1. De' beni assegnati da' nostri decreti dei 11 giugno 1806 e 12 settembre 1809 al Banco di Corte.

2. Dal prezzo realizzato, o da realizzarsi in moneta effettiva delle 800 azioni del Banco delle due Sicilie acquistate dal Governo.

3. Dal prezzo delle altre 100 azioni date alla nostra Guardia.

4. Dal prodotto del riacquisto delle seguenti partite che apparterranno al Banco, e che saranno nel medesimo versate a misura che avranno luogo cioè:

Rimborso che deesi fare dall'antica amministrazione de'lotti di Terra di Lavoro duc. . . . . , .	30000
Arretrato de' Lotti duc. . .	14800
Arretrato dell'antico bollo duc.	126830
Dritti di sentenza duc. . .	70000
Pene contumaciali duc. . .	144000
Officii del Regno duc. . .	2000
Arretrato de'ferri, comprese diverse percezioni da farsi dopo i giudicati della Commissione de'titoli duc.	50000
Totale duc.	437630

5. Da un supplemento de' beni scelti fra que' de' banchi soppressi, e fra le altre proprietà del demanio valutate a ragione del 6 per 100 netti, e calcolati in modochè i fondi del Banco (dopo l'esito fatto per far fronte alle polizze del Banco di Corte) restano fissate ad un milione di ducati.

6. Dall' ammontare delle azioni de' particolari.

Art. 4. Tutte le azioni delle quali il Governo ne avrà somministrato i fondi, all'infuori di quelle date alla nostra Guardia, apparterranno alla Cassa d' Ammortizzazione, talchè la medesima sopra le 4000 ne possederà 3900 e la detta nostra Guardia 100.

5. Per mezzo de' fondi assicurati al Banco dagli articoli precedenti, e dal trasporto, che al medesimo sarà fatto di tutt' i fondi esistenti in madrefede al Banco di Corte per conto del Governo, e de' suoi stabilimenti pubblici, o per conto de' particolari, tutte le polizze che si troveranno date fuori a tutto il dì 31 dicembre 1809, circoleranno per conto del Banco delle due Sicilie, il quale ne diverrà garante dal giorno che saranno state riconosciute.

6. Tutti gli altri debiti del Banco di Corte andranno a carico del Governo, che li farà liquidare, e pagare coi prodotti delle rendite arretrate di detto Banco.

7. Per conoscere l' ammontare positivo delle polizze del Banco di Corte, che sono in circolazione, e per determinarlo con sicurezza, i possessori delle medesime dovranno presentarle fra lo spazio di due mesi, a contare dal giorno che sarà indicato, acciò sieno riconosciute. Il Banco delle due Sicilie non si chiamerà debitore, nè pagherà, se non quelle, che saranno state sottoposte a tal verificazione, ed il termine a ciò stabilito sarà improrogabile.

8. I particolari azionarii del Banco delle due Sicilie, che non hanno adempito alle loro offerte, e coloro che desiderassero unirsi ai primi azionarii per prender parte negli affari del Banco, avranno sei mesi di tempo per fare, o completare i fondi, senza per altro esservi costretti.

9. La Cassa di Ammortizzazione sarà autorizzata ad accettare i trasferimenti delle azioni, che i proprietarî vorranno negoziare.

10. Nel caso che per effetto delle alienazioni, il prodotto de' valori da Noi assegnati venisse ad eccedere l'ammontare delle polizze del Banco di Corte, e delle 4000 azioni, che il Governo dee realizzare, l'ec-

cedente sarà convertito in nuove azioni a favore della Cassa di Ammortizzazione.

Nel caso poi, che questo prodotto sarà inferiore alla somma per la quale saranno stati dati i valori, allora si assegneranno degli altri fondi per completarla.

11. Il Banco avrà l'amministrazione intera di tutt'i suoi beni, sia per la di loro alienazione, sia per lo di loro regolamento sotto la sorveglianza del Ministro delle Finanze.

TITOLO 3.°

Della dividenda.

12. La dividenda, che risulterà da' profitti, che il Banco potrà fare sarà ripartita, e pagata in ogni sei mesi.

13. Sino a che i valori assegnati al Banco non saranno totalmente ratizzati, la Cassa di Ammortizzazione, e la Guardia, parteciperanno della dividenda in ragione di 4000 azioni. Ciò non ostante sarà garentita agli azionarii particolari durante il corso dei primi due anni una dividenda, che non potrà essere al di sotto del 8 per 100 l'anno. La somma che potrebbe forse mancare per far salire a tale ragione la dividenda, sarà presa dalla dividenda della Cassa di Ammortizzazione.

TITOLO 4.°

Del servizio del Banco.

14. Il servizio di tutt'i fondi del Tesoro pubblico, della Tesoreria di Casa Reale, della Cassa delle rendite, della Cassa di Ammortizzazione, dell'ordine delle due Sicilie, e di tutte le amministrazioni pubbliche residenti in Napoli è confidato al Banco delle due Sicilie.

15. Tut i gli stabilimenti pubblici, come sono gli Ospizii, ed altri luoghi di Beneficenza dimoranti nella Capitale, la Comune di Napoli, i luoghi Pii, e tutti i Corpi Ecclesiastici, e civili faranno i loro introiti ed esiti per mezzo del Banco. I di loro Cassieri non potranno presso di loro conservare altro danaro effettivo, se non quello che per le occorrenze giornaliere debbono necessariamente pagare fuori Banco, e ciò in quella proporzione, che loro sarà fissata da quel Ministro, da cui tali stabilimenti dipendono, di concerto col Ministro delle Finanze. Qualunque Cassiere contravvenisse a questa disposizione sarà punito, come colui che avrà traviato ad uso illecito delle somme a lui affidate. I debitori di detti stabilimenti non saranno legittimamente quietanzati, se i pagamenti, che avran fatti non saranno comprovati dalle scritture del Banco.

16. Il Banco continuerà a ricevere secondo l'antico sistema, tutte le somme, che i particolari vi vorranno versare; e farà per di loro conto tutti quei pagamenti, la di cui prova desidereranno che sia conservata negli archivii di questo stabilimento.

17. La Cassa che riceverà i fondi depositati da' particolari, e che ne farà i pagamenti nel conto de' medesimi, sarà separata da quella, che introiterà, ed esiterà per conto del Governo.

18. Le polizze del Banco saranno ammesse tanto in Napoli, che nelle Provincie, come danaro contante in tutte le Casse pubbliche in pagamento de' pesi Fiscali, dopo la necessaria verificazione, e sotto la risponsabilità de' Cassieri che le avranno ricevute.

19. I depositi de' particolari saranno cerziorati con delle carte di ricognizione, o dichiarazioni di credito, che potranno essere trasferite all'infinito per mezzo di una girata, e saranno pagate a vista colla quietanza dell'ultimo depositario, secondo l'uso degli antichi Banchi di Napoli.

20. Le fedi di credito del Banco faranno fede e proveranno in giudizio la verità dei pagamenti pe' quali saranno state impiegate dai depositarii, o giratarii: ma le stesse non avranno alcun effetto per stabilire de' pagamenti anteriori, che potessero essere enunciati nelle girate; eccetto che detti pagamenti non fussero anche stati fatti per la via del Banco. Queste fedi di credito non

potranno giammai servire a provare quelle convenzioni, che esigendo il consenso delle due parti, non potrebbero per loro natura altrimenti essere confermate, se non in vigore di contratti sinallagmatici.

21. Le polizze, e fedi di credito originali non saranno soggette ad alcun dritto nè di bollo, nè di registro. Le stesse dichiarazioni dei Notai, che potessero essere incaricati di legalizzare, e riconoscere le firme de'giratarii, non saranno sottoposte ad alcun diritto.

22. Il Banco avrà un Archivio generale ove saranno conservate tutte le polizze, e fedi di credito quietanzate, e ne rilascerà in carta bollata tutte quelle copie, o estratti che saranno dimandati dalle parti. Queste copie, o estratti saranno soggette a quei medesimi dritti di conservazione, che sono fissati dall' attuale tariffa del Banco delle due Sicilie.

23. Tutt' i depositi ordinati per via giuridica saranno versati nel Banco delle due Sicilie per essere restituiti a' proprietarii, tostochè ne sarà ordinata la liberazione, e sarà stata provata nelle forme prescritte dalle Leggi.

24. Il Banco è autorizzato a ricevere contro semplici carte di ricognizione: tutt'i depositi volontarii de' fondi che i particolari vorranno immettervi, ed a bonificarne gl'interessi a quella ragione, che sarà fissata nel principio di ogni semestre dal Ministro delle Finanze sul parere del Consiglio del Banco. Questo interesse sarà pagato a contare dal decimo giorno dopo seguito il deposito, sino al giorno in cui sarà ritirato purchè per altro l' intervallo sia stato di un mese intero. Le frazioni di meno di dieci giorni non saranno calcolate.

25. I fondi depositati in conformità dell' articolo precedente saranno restituiti a'proprietarii dieci giorni dopo la domanda che ne faranno, unitamente agl' interessi, che loro son dovuti.

26. I fondi volontariamente depositati, o versati in conto corrente nel Banco, non saranno sequestrabili.

27. Il Banco potrà fare de' prestiti sopra pegni o sopra effetti di commercio sottoscritti almeno da tre negozianti, o banchieri di una solvibilità sperimentata. Le somme, che potranno essere impiegate a questo uso saranno determinate di sei in sei mesi dal Ministro delle Finanze in seguito de' conti, e degli stati di servizio del Banco. La ragione dell' interesse sarà fissata nel medesimo tempo.

29. La dilazione conceduta per la restituzione delle somme prestate, non potrà eccedere lo spazio di sei mesi.

TITOLO 5.°

Dell' Amministrazione del Banco.

29. L' amministrazione del Banco delle due Sicilie sarà confidata ad un Consiglio composto da un Reggente, da 12 Governatori, de' quali per lo meno sei saranno scelti fra il ceto dei negozianti i più accreditati del Regno, e da tre Censori.

30. Il Reggente sarà nominato per 5 anni: sei de' Governatori saranno da principio nominati per tre anni, e sei per due. In seguito sei ne saranno nominati in ogni anno per esercitare le loro funzioni durante lo spazio di due anni. I medesimi potranno sempre essere nominati di nuovo.

Il Direttore della Cassa di Ammortizzazione, quello della Cassa delle rendite, e quello del Gran Libro saranno di dritto Censori del Banco.

31. Il Reggente avrà la direzione generale dell' amministrazione, la corrispondenza col Ministero, la presidenza del Consiglio, la nomina di tutti gl' impiegati del Banco (salva l' approvazione del Ministro delle Finanze), e la polizia interna del Banco. Niuna deliberazione del Consiglio potrà aver forza, o potrà essere eseguita senza essere stata approvata, e vistata dal medesimo.

Tre Governatori saranno costantemente di servizio, e regoleranno coll'autorità del Reggente, il primo tuttociò che concernerà la cassa incaricata degl' introiti, ed esiti del Tesoro; il secondo tutto ciò che apparterrà

alla Cassa dei particolari; ed il terzo finalmente tutte le operazioni de' pegni.

32. I Censori avranno la facoltà d'ispezionare, quando lo giudicheranno a proposito, tanto i registri di Cassa, quanto il portafoglio; siccome ancora di presentare, riguardo a tutte le partite di servizio, sia al Reggente, sia al Consiglio, i rapporti, e le osservazioni che saran loro inspirati dallo zelo per gl' interessi del Banco.

33. Il Consiglio del Banco si riunirà almeno una volta al mese per deliberare sugli oggetti che gli verranno sottoposti dal Reggente, da Censori, o da qualcheduno de' suoi membri. Esso riceverà, e chinderà ogni sei mesi, dopo aver inteso i Censori, il conto che si renderà delle operazioni del Banco, e delibererà secondo le proposizioni del Reggente circa le somme, che dovranno essere proposte al Ministro delle Finanze per essere impiegate all' opera dei pegni non meno, che circa la ragione dell' interesse, che dovrà esser fissato pel seguente semestre.

34. Due uditori del nostro Consiglio di Stato, saranno incaricati sotto gli ordini immediati del Reggente d'invigilare alla regolarità delle scritture, ed al dettaglio delle operazioni.

35. I membri componenti il Consiglio generale del Banco saranno nominati da Noi. Essi presteranno nelle nostre mani il giuramento di non permettere giammai che alcun pagamento regolarmente domandato soffra il menomo ritardo, nè che alcun fondo esca dal Tesoro, o dalle casse del Banco, senza che il valore ne sia rappresentato da un discarico legale, o da un effetto creduto di un sicuro rimborso dal Consiglio del Banco, o da un pegno facile a realizzarsi, e di un apprezzo eguale a quello, che l'art. 43 del decreto de' 22 dicembre 1808 ha determinato.

36. Il Reggente del Banco, ed i Governatori di servizio saranno risponsabili personalmente, e sopra i di loro beni di tutt' i fondi depositati al Banco, che eglino acconsentissero di rivolgere in altro uso diverso da quello, a cui detti fondi saranno stati destinati, sotto qualunque pretesto, o ordine ciò avvenisse. Niuna autorità potrà liberarsi da questa garentia acquistata contro di loro da ogni parte interessata.

37. Nella fine di ogni semestre una porzione de' profitti del Banco sarà prelevata per essere ripartita a titolo d'indennità fra i funzionarii che avranno avuto parte alla amministrazione del Banco. Questa porzione, che all' avvenire sarà anticipatamente determinata, resta fissata fino al primo gennaio 1812 alla duodecima parte de' detti profitti.

38. La somma da distribuirsi sarà divisa in 18 porzioni, tre delle quali apparterranno al Reggente, una a ciascun Governatore, una sarà ripartita fra i due uditori, dei quali si è fatta menzione nell' art. 34; e le altre due resteranno a disposizione del Ministro delle Finanze per essere distribuite in gratificazioni (sulla proposta del Reggente) a coloro fra gli impiegati del Banco, che avranno dimostrato più zelo, e talento.

39. I guadagni devoluti alla Cassa di Ammortizzazione saranno esclusivamente conservati all' estinzione del debito pubblico.

40. Per compensare il Banco delle spese di qualunque natura, che il servizio del Tesoro, e la sua istallazione nel locale che dovrà occupare, potranno cagionargli, esso sarà compreso nel 1810 nel budget del Ministero delle Finanze per una somma di ducati 2000. Noi ci riserviamo alla fine di ogni anno di determinare la somma da doversi al medesimo addire nel corso dell' anno seguente, a misura de' servigii di cui sarà incaricato pel Governo.

41. Gl' impiegati del Banco saranno scelti fra gl' impiegati più abili de' due Banchi attuali. Coloro che non potranno restare in impiego, otterranno una pensione che loro sarà pagata a datare dal dì primo gennaio 1810: con obbligo di seguitare senza appuntamenti tutti i lavori che si richiederanno per la liquidazione de' conti del Banco, per la di loro verificazione alla Corte dei Conti, e per la custodia degli archivii di tutt' i banchi soppressi.

42. Sarà fatto espressamente un fondo alla Cassa delle rendite per lo servizio delle pensioni, che saranno concedute agl' impiegati soppressi del Banco di Corte.

43. Il Ministro delle Finanze preparerà senza ritardo il regolamento organico del Banco delle due Sicilie, e lo sottoporrà alla Nostra approvazione.

44. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

§. 7. Con altro decreto de' 18 novembre 1810, vennero stabilite talune norme per l' amministrazione de' Banchi, espresse in questi termini:

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Lo stato de' beni di qualunque natura che il Banco possiede in fondi, in rendite costituite, in capitali esigibili, in censi, in dritti, ed in rendite arretrate; il suo proprio conto d' introito ed esito dal primo gennaio 1810; quello de' suoi profitti, e perdite; la situazione de' suoi conti di servizio pel Governo, e per tutti gli stabilimenti pubblici di ogni specie; quella de' conti dei particolari, la situazione della cassa degli sconti, e de' pegni; la situazione di quella de' depositi giudiziarii; la situazione dell' altra de' depositi volontarii; l' inventario apprezzativo, e reale degli effetti e materie date in pegno; il conto delle polizze di Corte, e de' particolari date fuori, ritirate, ammortizzate, e restate in circolazione; saranno verificati, e determinati al primo pubblicarsi del presente decreto da una Commissione del nostro Consiglio di Stato; cosicchè questa possa diffinire i suddetti conti, e stati diversi pe' 31 di dicembre prossimo, e presentarci il bilancio generale del Banco al primo di gennaio 1811.

Art. 2. Lo stato delle proprietà del Banco, e del loro valore verrà diviso in tre capitoli.

Il 1.° comprenderà i beni dell' antica Cassa di S. Giacomo posseduti dal Banco di Corte; e quindi assegnati in dote a quello delle due Sicilie.

Il 2.° diviserà le case, gli edifizii, e i dritti arretrati, che furono aggiunti alla sua dote, e la cui realizzazione è destinata a pagare le polizze, che il Banco ha garentite.

Nel 3.° la Commissione presenterà il capitale del Banco composto dalle azioni cedute alla Cassa d'Ammortizzazione, di quelle date alla Nostra Guardia, e di quelle acquistate da' particolari.

Art. 3. Le rendite che dovranno entrare nell'attivo del Banco al primo gennaio 1811, serviranno di base ad un secondo stato, nella formazione del quale la Commissione procederà.

1.° Collo stabilire la rendita di ciascun fondo sino al primo dicembre prossimo; cioè dei beni provenienti dal Banco di S. Giacomo, da che sono usciti dal suo patrimonio, e delle proprietà, che il Banco ha ottenute a titolo di dote supplementaria, da che han cessato di essere amministrate le une da'Demanii, e le altre dal Tesoro Reale.

2.° Col diffalcare da questo conto il prodotto di tutte le somme ricuperate dal Banco di Corte, durante il suo possesso, ed appresso dal Banco delle due Sicilie.

Art. 4.° Le alienazioni de'fondi, la restituzione de' capitali, l'affrancazione delle rendite, e de' censi, che avranno avuto luogo dal primo giugno 1806, e di cui il Banco di Corte, il Banco attuale, e in virtù delle nostre decisioni particolari, la Cassa di Ammortizzazione avranno profittato, del pari che il ricovramento imputabile sulle percezioni lasciate al Banco, bilanceranno il conto della sua dotazione.

Art. 5.° L' attivo del bilancio del Banco consisterà ne' beni della sua dotazione; negl' introiti che ne saran derivati; ne' profitti, che i suoi negozii, diritti, e privilegii gli avran prodotti, e nelle assegnazioni dei fondi, che avrà ricevuti sul nostro Tesoro Reale per supplire alle spese di amministrazione. Il suo passivo sarà composto delle spese che avrà fatte; delle perdite che avrà sofferte nelle sue operazioni, e delle sue ob-

bliganze verso gli esibitori di polizze, i di cui fondi non trovansi realizzati: dimodochè se dal bilancio risulti un saldo a credito del Banco, questo serva alla Commissione per determinare la dividenda, che dovrà ripartirsi tra i funzionarii, e gl' impiegati del Banco, tra la Cassa di Ammortizzazione, la nostra Guardia, e gli azionarii particolari; e se al contrario il Banco risulti debitore, possa il suo *deficit* essere facilmente liquidato.

Art. 6. Il saldo del conto corrente, che il Tesoro Reale aveva al Banco di Corte, e il saldo del Banco, che si era formato per associazione saranno definitivamente riconosciuti e fissati del pari, che il trasporto che n'è stato fatto al Banco attuale, allorchè questo ha formato la sua madrefede.

Art. 7. I fondi passati col bilancio a credito della madrefede del Banco, e destinati a ritirare dalla circolazione una corrispondente quantità di polizze dell'antico *deficit* saranno verificati, e cassati dal suo attivo, bruciando un'egual somma di polizze che il Banco formerà in testa sua, e di cui si addebiterà in madrefede.

Art. 8. Il montante delle polizze che si troveranno in circolazione per conto del Governo, e de' particolari a'31 dicembre 1810 sarà verificato sulle madrifedi tenute al Banco e confrontato col denaro contante, co'valori e colle materie che dovranno trovarsi in deposito nelle sue casse, e nel suo portafoglio, e di cui la Commissione avrà già fatto uso nel bilancio.

Art. 9. La Commissione formerà il modello dello stato d'introito ed esito, che il Banco dovrà presentare al Ministro di Finanze nel primo di ciascun mese, cominciando dal primo gennaio prossimo, come ancora il borderò del bilancio di tutte le somme che avrà ricevute, e pagate colla madrefede, e di tutte le polizze che avrà formate, ammortizzate, e lasciate in giro; avvertendo che la situazione, ed il bilancio del mese pel quale il Banco presenterà i suoi stati, siano sempre ricapitolati distintamente con quelli del mese antecedente.

Art. 10. Finalmente i Commissarii nel l'aprire, e nel chiudere il loro processo verbale faranno constare l'esistenza di tutt'i fondi, di tutti i valori, e di tutte le materie che sono depositate al Banco; si assicureranno dell'ordine, ed esattezza della scrittura che vi si tiene; presenteranno le loro idee sul miglioramento, onde crederanno capace quel sistema, sia per la chiarezza de'conti, sia per la celerità delle operazioni, sia pel vantaggio, e comodo del pubblico, sia per l'economia nelle spese; formeranno la lista degl'impiegati contabili, o risponsabili, da'quali il Governo dovrà esigere una cauzione in numerario, o in immobili, siccome ogni agente contabile è tenuto a darla; e fisseranno in fine la valuta di ciascuna specie di cauzione da realizzarsi.

Art. 11. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

§. 8. Con decreto del dì 11 febbraio 1813 venne dettato un nuovo metodo di amministrazione per la dote del Banco delle due Sicilie presso la Cassa di Ammortizzazione, espresso in questi termini:

Visto il rapporto del Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. L'amministrazione delle proprietà che abbiamo assegnate in dotazione al Banco delle due Sicilie, ed i cui fondi, e rendite restano stabilmente addetti alla sicurezza dei suoi impegni, ed alla estensione delle sue operazioni, è trasmessa da oggi innanzi alla Cassa di Ammortizzazione, le cui relazioni, ed organizzazione prestansi di vantaggio ad una regia di affari contenziosi, e che troverà nell'azienda così affidatale la garentia necessaria delle sue 4000 azioni.

2. Verrà nel Banco formato senza ritardo un esatto inventario de' diversi beni appartenenti a questo stabilimento, come ancora un conto di tutte le sue rendite esigibili, affin di far seguire il ricupero nel

modo che verrà stabilito dai seguenti articoli del presente decreto.

3. L'amministrazione generale de'demanii resterà incaricata in virtù del presente decreto, e del duplicato dell'inventario, che essa riceverà, di seguire secondo i suoi regolamenti la percezione delle rendite dei beni rurali e delle case del Banco, e di farne versare da' suoi preposti il prodotto nella Cassa di Ammortizzazione, osservando il modo di contabilità, cui si trovano già sottomessi tutti gli altri fondi destinati ad essere dall'amministratore de' demanii versati in questa Cassa.

La Cassa di Ammortizzazione avrà senz' alcun intermedio la regia de' censi delle rendite costituite, de' capitali esigibili, e di tutti gli altri crediti, che fan parte della dotazione del Banco.

4. La Cassa di Ammortizzazione terrà nella sua amministrazione un conto corrente di tutte le somme che riceverà, o pagherà pel Banco, e lo bilancerà per ogni trimestre, facendo passare dalla sua madrefede a quella del Banco il saldo che le resterà, dopo averlo fissato con un appuntamento che le due Casse riconosceranno tra loro, e di cui sarà rimessa una spedizione conforme al Ministro delle Finanze.

5. Non potranno ritirarsi fondi dalla madrefede patrimoniale del Banco, e del suo portafoglio, che in virtù di crediti speciali che il Ministro delle Finanze resta autorizzato ad aprire a questo stabilimento per le sue spese fisse, o variabili, e per le sue operazioni, finchè non abbia da Noi ricevuta la sua compiuta, e diffinitiva organizzazione.

6. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 9. Con decreto de' 10 febbraio 1814 furono date delle convenienti disposizioni relative ai crediti delle Casse di Ammortizzazione, e del Banco divenuti inesigibili per l'inesistenza, o insolvibilità de'debitori, nel modo che siegue:

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. I crediti di proprietà della Cassa di Ammortizzazione, o di quella del Banco, che saranno divenuti irricuperabili per l'assenza, disparizione, o insolvibilità dei loro debitori, e per la di cui riscossione si saranno impiegati amministrativamente, o giudiziariamente gli ultimi mezzi di coazione, verranno allo svolgimento di ciascuno esercizio della Cassa di Ammortizzazione inventariati, e portati in uno stato generale di mancanze per poter essere distratti definitivamente dal patrimonio cui essi beni apparterranno.

2. Il Direttore della Cassa di Ammortizzazione unirà ai titoli costitutivi, o agli atti di trasferimento di questi crediti gli sconti per mezzo de' quali la cassa ne avrà fissato il capitale, e liquidato gl' interessi; gli appoggerà cogli altri rispettivi documenti, e colle carte delle differenti procedure che si avran dovuto sostenere; e li trasmetterà col loro inventario all' agente giudiziario del Tesoro Reale, che darà loro un corso eguale a quello di tutt' i crediti, di cui è incaricato di procurare la riscossione a profitto del Governo fino alla destinazione, di cui le leggi, e le circostanze possono rendere capaci queste ripetizioni.

3. In virtù del duplicato dell'inventario firmato dall'agente giudiziario, e vistato dal direttore generale del Tesoro Reale, la Cassa di Ammortizzazione farà menzione nei conti della sua amministrazione generale, a datare dall'esercizio del 1813, della somma di questi non valori che le saranno situati sì in capitale, che in interesse, giusta i borderò di liquidazione, che essa avrà fatti stabilire per ciascun credito.

4. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 10. Con decreto del 15 settembre 1814 venne disposto il bilancio del Banco, col rimborso sul *deficit* dell' antico Banco di Corte, espresso in questi termini:

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze:

Visto l'art. 3 del nostro decreto de' 20 novembre 1809 che assegnò al Banco del Regno una dotazione per assicurare il rimborso in contante di tutte le polizze emesse dall'antico Banco di Corte, senza farle garentire da un deposito in danaro contante:

Visto il rapporto, col quale il Nostro Ministro delle Finanze ci ha fatto conoscere che i prodotti di tale dotazione lasciano al Banco una somma disponibile di ducati 333766. 82.

Volendo far provare da questo istante agli esibitori delle polizze gli effetti salutari dell'ammortizzazione, mediante la quale il *deficit*, di cui si è il Banco incaricato, dee interamente annullarsi;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. La somma di duc. 333766. 82 tanto in moneta di argento, che in rame, che il Banco ha ritirata fin oggi dalle rendite, ed alienazione di beni, che Noi gli abbiamo assegnati in dote col nostro decreto de' 20 novembre 1809, e che è portata in credito nelle sue madrifedi patrimoniali, verrà subito passata in debito di tali madrifedi, come rimborso verificato dal Banco sul *deficit* dell'antico Banco di Corte.

Colla presente disposizione il conto corrente della Cassa patrimoniale trovandosi bilanciato, e chiuso, il Banco lo farà depositare insieme con tutte le madrifedi estinte, nel suo archivio generale.

2. Gli effetti di commercio che il Banco possiede nel suo portafoglio, ed il suo capitale de' beni territoriali in case, ed in crediti continueranno a restare specialmente ipotecati per garentia di tutte le sue obbligazioni.

3. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 11. Con altro decreto dello stesso giorno 15 settembre 1814 venne stabilito il sistema di contabilità pe'pegni del Banco nel modo che siegue:

Volendo far godere al pubblico tutt' i vantaggi che gli sono assicurati dalle disposizioni del nostro decreto de' 20 novembre 1809 concernenti i prestiti su i depositi di materie di oro, e di argento e di pietre preziose:

Volendo altresì che il Banco del nostro Regno sia in tutt'i rami della sua nuova organizzazione amministrato colla più esatta regolarità:

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Il regolamento preparato, e presentato al Ministro delle Finanze dal Comitato del Banco, per sottomettere la contabilità de'pegni ad un sistema fisso, e compiuto rimane approvato. Questo regolamento sarà messo in vigore dal primo ottobre prossimo.

2. La verifica della Cassa attuale de'pegni avrà luogo a' 30 del corrente settembre con tutte le sollennità, e formalità prescritte dal regolamento medesimo per le annuali verifiche di questa cassa.

Verrà formato processo verbale della sua situazione: e questo documento servirà a determinare il valore de'depositi che risponderanno della somma, la quale si troverà aver il Banco impiegata all' oggetto nel dì primo ottobre prossimo.

3. Non si potranno far prestiti su i depositi di materie di oro, e di argento, o di pietre preziose inferiori a ducati 10, nè eccedenti i ducati 500.

4. Il Ministro delle Finanze aprirà in ogni mese un credito al Banco per eseguire le sue operazioni di pegni, ed il Banco non potrà sotto verun pretesto, nè in alcun tempo oltrepassarlo.

5. Le somme che giornalmente rientreranno alla Cassa de' pegni, non verranno impiegate a nuovi prestiti, ma saranno in ogni giorno, alla chiusura di questa Cassa, restituite a quella che le avrà fornite.

6. Le somme che verranno prestate in virtù de'crediti, che aprirà il Ministro delle Finanze, saranno rilasciate direttamente ai pignoranti dalla cassa, che potrà in tal mo-

do esibire costantemente, sia in contante, sia in mandati della Cassa de'pegni, il valore dei depositi affidatile.

7. Il Comitato del Banco resta incaricato di concorrere insieme colla Reggenza, e col Governo del Banco allo stabilimento, ed alla sopravveglianza della esecuzione del regolamento risguardante la contabilità de'pegni, al quale non potrà farsi alcun cambiamento, senza la Nostra approvazione. Uno de'membri del comitato designato alla Reggenza sulla proposizione del Presidente, dal Ministro delle Finanze, avrà la commessione speciale di eseguire, e verificare tutte le operazioni di questa contabilità sino alla fine dell' anno 1815.

8. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 12. Con decreto de'5 dicembre 1815 venne prescritto dover tutte le Casse Regie poste in tutto il Regno, ricevere per qualunque pagamento fiscale le fedi di credito e le polizze del Banco delle due Sicilie, e cambiarle in moneta effettiva, espresso nei seguenti termini:

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. A contare dal giorno della pubblicazione del presente decreto tutte le Casse Regie in qualunque Provincia del Regno (non esclusi i botteghini di lotto reale, ricevitorie del demanio, delle due direzioni de' beni riservati alla nostra disposizione, e de' beni donati reintegrati allo stato) saranno obbligate non solamente di ricevere in pagamento di contribuzioni dirette, ed indirette, o di qualunque altro credito fiscale le fedi di credito, e le polizze del detto Banco; ma benanche di cambiarle in moneta effettiva di argento, o rame, secondo la qualità della polizza, a richiesta de' possessori, senza che vi si possano rifiutare.

2. Le fedi di credito, o polizze, per essere ricevute o cambiate da' sopraddetti ricevitori, dovranno avere o l'ultima gira di firma conosciuta al ricevitore, o che la persona esibitrice gli sia conosciuta, e sottoscriva in piedi.

3. A misura che i detti ricevitori, o cassieri riceveranno in pagamento, o cambieranno le dette polizze, o fedi, noteranno in piedi. Ricevuta nella Ricevitoria di . . addì . . del mese di . . . . anno . . . , ed in uno squarcio noteranno la data della fede, o quella della polizza notata fede, il nome dell'intestatario, quello dell'esibitore notato al piede; e quindi le verseranno come contante.

4. Questa nostra disposizione non riguarda che le sole nostre Ricevitorie; non inducendo nel Commercio de' particolari nelle provincie del Nostro Regno alcuna obbligazione di ricevere polizze o fedi di credito per contanti.

5. Confermiamo le disposizioni date dal nostro Ministro di Finanze, che in tutte le casse della nostra città di Napoli non si possono ricevere pagamenti che per polizze di Banco, sotto pena della immediata destituzione de' funzionarii in caso di contravvenzione.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

§. 13. Con decreto de' 18 giugno 1816 venne prescritta la riunione del Ministero delle Finanze, della Tesoreria generale, delle Direzioni del Gran Libro, e della Cassa di Ammortizzazione, e del Banco di Corte nel locale di S. Giacomo.

§. 14. Con decreto del 1 ottobre 1816, venne restituita al Banco delle due Sicilie l'Amministrazione di tutt'i beni di sua dotazione, nel modo che siegue:

Crediamo più conducente al buon servizio del pubblico, ed alla santità de'depositi del nostro Banco delle due Sicilie di restituirgli l' amministrazione de'suoi beni patrimoniali, la di cui proprietà servir dee di garantia ai depositarii; e le rendite che se ne ritraggono, esser debbono impiegate al mantenimento dei suoi uffiziali, ed alle spese di sua amministrazione. In conseguenza

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze—Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le disposizioni del decreto degli 11 febbraio 1813, colle quali fu affidata alla Cassa di Ammortizzazione l'amministrazione dei beni, e rendite di proprietà del Banco delle due Sicilie, sono rivocate.

2. La Reggenza del Banco a contare dal primo settembre di questo anno riprenderà l'amministrazione di tutt'i beni, fondi, ed effetti, che si trovino tuttavia esistenti, e che furono assegnati al Banco per sua dotazione col decreto de' 20 novembre 1809, secondo gl' inventarii, che ne furon fatti dai 3 aprile fino a' 28 luglio 1813. Un particolar regolamento fisserà il modo, e le forme di questa amministrazione.

3.° La Cassa di Ammortizzazione dopo di aver pagato le spese occorrenti per lo mantenimento del Banco fino a tutto agosto, passerà nello stesso tempo alla Reggenza l'importo delle rendite esatte dal detto dì primo settembre, sino al giorno della consegna tutt'i boni, le obbliganze, e le cambiali per residuo di prezzo delle alienazioni de' beni del Banco, e l'importo di detti boni, obbliganze, e cambiali incassate dal detto dì primo settembre, come ancora i valori che rimangono di quelli che le furon passati per disposizione Ministeriale dei 29 ottobre 1814, e secondo l' inventario che ne fu formato a 17 dicembre 1814.

4.° La Cassa di Ammortizzazione nel corso di un mese formerà un bilancio generale di tutte le somme pervenute dalle rendite, ed alienazioni de' beni del Banco, e da' valori contenuti nel portafoglio che sieno stati esatti, o trasferiti ad altri, come pure de' versamenti fatti al Banco, sia pel suo mantenimento, sia per qualunque altra ragione. Questo bilancio formerà poi parte del conto generale della cassa anzidetta.

5. A tenore de' risultati che darà il bilancio suddetto, ci riserbiamo di provvedere ai mezzi di sussistenza, che forse bisogneranno per lo mantenimento del Banco, ed alla quietanza scambievole di queste due amministrazioni.

6.° Non ostante le suddette disposizioni, la Cassa di Ammortizzazione continuerà ad essere incaricata, a tenore del nostro decreto de' 28 maggio corrente anno, dell' alienazione de'beni-fondi del Banco di qualunque natura essi sieno, e della reluizione de' suoi capitali trasferendo volta per volta al medesimo le iscrizioni di rendita sul Gran Libro, che riceverà in soddisfazione de' capitali corrispondenti ai fondi suddetti.

7. Il Direttore della Cassa di Ammortizzazione, ed il Reggente del Banco delle due Sicilie, si porranno d'accordo sulla consegna di tutte le scritture, e sul ritorno degl' impiegati, che dal Banco passarono alla Cassa allorchè questa s' incaricò dell' amministrazione de' beni.

Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

§. 15. Con decreto de' 12 dicembre 1816 vennero organizzati due distinti Banchi pel servizio di Corte, e per quello de' particolari, ambedue sotto il medesimo nome di Banco delle due Sicilie, ne' seguenti termini:

Considerando che fin dall' anno 1803 desiderammo di dare una organizzazione diffinitiva ai Banchi di questa Capitale, onde di nostro ordine da una deputazione de' creditori apodissarii fu formato un piano, che noi approvammo in dicembre 1805, che per la guerra sopravvenuta non si potè mettere in esecuzione:

Considerando che in tutto il tempo dell' occupazione militare molte, e gravissime novità sieno avvenute di soppressione, e ristabilimento di quest' antica, ed utilissima instituzione nazionale, senza mai vedersi risorgere il credito pubblico, cui essa è principalmente addetta:

E volendo noi riordinarla;

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Tutte le leggi, e decreti emanati nel tempo della militare occupazione riguardanti i Banchi di questa capitale, e specialmente la legge de' 6 dicembre 1808, ed i decreti dei 20 novembre 1809, de' 18 novembre 1810, e 11 febbraio 1813, sono, e

rimangono rivocati a contare dal primo gennaio 1817.

2. Vi saranno d' allora innanzi due Banchi distinti, e separati collo stesso nome di Banco delle due Sicilie, uno pel servizio della Tesoreria generale, di tutte le amministrazioni Finanziere, delle opere pubbliche, e del Corpo Municipale, e sarà distinto colla giunta alle fedi, ed alle polizze notate fedi di Cassa di Corte, e l' altro pel servizio di tutt' i particolari della Capitale, e del Regno, e delle particolari amministrazioni, distinto colla giunta di Cassa de' privati.

3. Saranno ambedue questi Banchi autorizzati ad emettere le loro fedi di credito della stessa forma attuale, non dissimile dall' antica, rappresentanti l' effettivo numerario, e che in tutte le nostre Casse della Capitale e del Regno saranno ricevute come moneta contante.

TITOLO 1.°

Del Banco delle due Sicilie Cassa di Corte.

4. La Cassa di Corte continuerà a tenere due conti separati uno di rame, e l' altro di argento, con mettere espressamente nell' epigrafe delle fedi, e nel bollo delle polizze le parole rame, argento: e ciascuna fede, o polizza sarà soddisfatta nella stessa qualità di moneta che rappresenterà, senza che sia mai permesso pagare una carta indicante rame in argento, o al contrario.

5. La Cassa di Corte sarà stabilita nel locale dell'abolito Banco di S. Giacomo, ove resterà fissata ancora l'officina della nostra Real Tesoreria. Sarà in libertà di tutt'i particolari di potersene anche servire, depositandovi il loro danaro, e disponendone con girate, o con notate fedi, per farne pagamenti. Riceverà come moneta effettiva le carte della Cassa de' privati, sotto la responsabilità de' cassieri e pandettarii per la loro legittimità, e libero corso, coll'obbligo però di riscontrarle fra le 24 ore con quella Cassa, a cui originariamente appartengono; onde i conti apodissarii de' due Banchi restino sempre distinti, e separati.

6. La Cassa di Corte sarà direttamente sotto gli ordini del nostro Ministro delle Finanze per tutte le operazioni che nella medesima gli converrà fare pel servizio della nostra Real Tesoreria; e gli ordini manifestati con sue lettere Ministeriali verranno immediatamente eseguiti. A qual effetto la Cassa di Corte avrà la sua dotazione distinta, e separata; ed avrà ipotecati per cautela de' suoi creditori tutt' i beni dello Stato, ed in modo speciale tutte le rendite del Tavoliere di Puglia, da cui resterà perpetuamente garentita la carta che rappresenta il suo numerario.

7. A misura de' mezzi che la Cassa suddetta avrà non solo dal fondo della propria dote che dal ristagno del numerario depositato, secondo gli ordini del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, farà l' operazione dello sconto delle cambiali, e di anticipazioni di danaro sulle mercanzie esistenti in dogana, per animare sempre più il commercio, ed accrescerne i fondi. Un particolar regolamento sottoscritto dal nostro Ministro delle Finanze darà la norma a queste operazioni in modo che restino soddisfatti i bisogni de' particolari, senz'alcun rischio de' fondi del Banco.

TITOLO 2.°

Del Banco delle due Sicilie Cassa de' privati.

8. La Cassa de' privati quantunque resterà sempre sotto la vigilanza del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, non potrà però servire ad alcuna delle operazioni della Real Tesoreria. Essa per sua propria instituzione farà il servizio di tutt'i particolari della Capitale e del Regno, e delle particolari amministrazioni. Non potrà essere obbligata a ricevere come contante le carte emesse dalla Cassa di Corte, se non ne sia debitrice per effetto della riscontrata mentovata nell' art. 5.°, onde i conti apo-

dissarii dell'una non possono restar mai confusi co' conti dell' altra. La medesima avrà un solo conto in argento, nè potrà ricevere depositi in rame, nè dar fuori carta che la rappresenti.

9. La Cassa de' privati resterà stabilita nel locale dell' antico Banco della Pietà, dove attualmente si trova. Il più presto che sarà possibile se ne aprirà un altra nel locale dell' antico Banco di S. Eligio, riserbandoci di aprirne ancora delle altre, qualora l' affluenza de'depositi, e le circostanze del commercio lo richiederanno.

10. La dotazione della Cassa de' privati sarà per ora formata dalla proprietà di tutt'i beni fondi, rendite, valori di obbliganze e cambiali, che per esecuzione del decreto del primo ottobre sono stati restituiti all'amministrazione della Reggenza del Banco, dalla direzione della Cassa di Ammortizzazione; riserbandoci di aumentarli a tenore del disposto nell' art. 5.° del decreto suddetto, ad eccezione di quella porzione che crederemo assegnare provvisoriamente per lo mantenimento della Cassa di Corte. Un particolare regolamento fisserà definitivamente il metodo dell'amministrazione e dell'impiego delle rendite, e capitale di detti fondi.

11. A misura de' mezzi, che alla Cassa de' privati porgerà non solo il fondo de'capitali della propria dote, che l' eccessivo ristagno della moneta depositata, continuerà l' opera de' pegni sulle materie di oro, argento, e gioje; e subitoche si potrà aprire l'altra Cassa nel locale del Banco di S. Eligio, si farà la stessa opera sopra altre materie che abbiano un determinato valore, per accorrere ai bisogni di tutt' i ceti. Un particolar regolamento sottoscritto dal nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze darà la norma a queste operazioni. Ogni altro impiego del suo danaro gli è da Noi espressamente vietato.

TITOLO 3.°

Disposizioni generali.

12. La direzione dell'interna polizia di ciascuna Cassa, e delle sue officine, tanto del Banco di Corte, quanto di quello de'privati sarà affidata a tre probi, e conosciuti proprietarii nominati da Noi sulla proposta del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, de' quali uno sarà da noi designato per Presidente, e gli altri due per Governatori. Tutte le Casse saranno sopravvegliate da una Reggenza centrale, alla quale sarà ancora affidata l' amministrazione delle proprietà, e fondi del Banco. Questa sarà composta da un Reggente da Noi nominato, e da' Presidenti delle due Casse.

Un regolamento sottoscritto dal nostro Ministro delle Finanze determinerà le attribuzioni di tutti questi funzionarii, la durata del loro impiego, le annuali gratificazioni che crederemo loro accordare. Un altro regolamento fisserà i principali obblighi degl' impiegati nel servizio giornaliero del Banco.

13. Tutte le carte che si trovano emesse, e che si emetteranno dalle Casse di tutti due i Banchi, sieno fedi di credito, sieno polizze notate fedi originali, non solo continueranno ad essere esenti de'dritti di bollo, e registro, ma per accrescerne sempre più la circolazione, e ripristinarle nel loro antico credito, serviranno di pruova nella numerazione del danaro. Come ancora tutte le dichiarazioni, convenzioni, condizioni, e patti qualunque apposti nelle girate delle suddette carte formeranno quella pruova, e produrranno quell' effetto, che la natura, e qualità dell' atto seco porta, ancorchè non sieno registrate, bastando la giornata segnata nelle stesse per la loro passata al Banco, ad assicurarne la data: rimanendo soltanto soggette a registro le citazioni per atto di usciere che si faranno in dorso delle carte stesse di Banco, e che siano allegate alle medesime prima di passarsi al Banco per ritirarne il danaro con quelle proteste, che le parti crederanno di apporvi per loro cautela. Saranno parimente soggette al registro fisso le così dette partite di Banco, o sieno le copie estratte delle fedi, o polizze, sulle quali le parti vogliono far uso legale, secondo le leggi vigenti (1).

(1) Le partite di Banco per effetto del Sovrano Rescrit-

14. Tutt'i nostri segretarii di Stato per le parti che li riguardano, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

§. 16. Con decreto de'12 dicembre 1816 venne fissato l'interesse su le somme date ad imprestito sopra pegni nel modo che siegue:

Vista la nostra decisione de' 4 dicembre corrente:

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze:

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. A contare dal primo gennaio 1817 non sarà esatto dal Banco alcun dritto sulle cartelle, che si consegnano ai pegnoranti pe' pegni di qualunque natura.

2. Dalla detta epoca in poi sarà invariabilmente, e per qualunque somma che dal Banco si presta sopra i pegni, fissato l'interesse alla ragione del 9 per 100.

3. Tutte le disposizioni in contrario restino rivocate.

4. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

§. 17. Con decreto de' 10 febbraio 1817 furono date le convenienti disposizioni relative alle pleggerie delle polizze, o fedi di credito disperse ne' seguenti termini:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le pleggerie delle polizze, o fedi di credito disperse, non saranno più prestate presso i Tribunali, ma saranno prese in via amministrativa dalla Reggenza del Banco delle due Sicilie, secondo le istruzioni che ne darà il nostro Ministro delle Finanze.

2. Qualunque Legge, Decreto, o Ministeriale disposizione in contrario resta rivocata.

3. Il nostro Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

lo del 6 giugno 1818. 4.° Ripartimento delle Finanze n.° 251, si rilasciano su carta bollata di gr. 6.

(1) Per attestarsi la esistenza di una polizza è sufficiente un sol certificato sottoscritto da diversi impiegati che debbano attestarlo. Ordinanza del sig. Reggente del 28 giugno 1817.

Le istruzioni ministeriali date fuori dal Ministro delle Finanze nello stesso giorno 10 febbraio 1817 sono del tenor seguente:

Art. 1. Disperdendosi una fede di credito per la quale il Banco conosce il solo intestatario del danaro, dietro la domanda del medesimo in carta bollata, e la fede che si farà dal Banco della esistenza della somma (1), mediante il pagamento di un dritto di grana venti per le somme di duc. 10, e di grana 60 da ducati 10. 01 in sopra, potrà la somma in essa contenuta essere liberata al detto intestatario, coll'obbligo solidale o di qualche impiegato con soldo in pubblica amministrazione, o di un qualche probo conosciuto benestante, obbligandosi però costui innanzi alla Reggenza, di cavare il Banco indenne, ed illeso nel caso che venisse ad esibirsi la fede originale, e soggettandosi anche all'arresto personale (2). Nel caso poi che la fede di credito fosse stata girata ad altri, e colui al quale è stata girata l' avesse dispersa, e ne domandi la liberazione, si esigerà ancora il consenso dell' intestatario.

2. Se si disperderà una polizza notata fede per la quale il Banco ha notizia dell' intestatario non solo, ma ben' anche della persona, a cui va diretto il pagamento, osservandosi tutte le stesse formalità di sopra indicate per le pleggerie, sarà sempre necessario di avere il consenso di ambedue le parti prima della liberazione della somma rappresentata dalla polizza dispersa. E la pleggeria in tal modo avrà luogo per le somme che non oltrepassano i ducati mille, mentre le pleggerie da riceversi per le polizze disperse, che oltrepassano tal somma, si riceverà l' obbligo di un benestante con una iscrizione ipotecaria, da dover sussistere per lo spazio di dieci anni, elassi i quali s' intenderà sciolta, e cassata di fatto (3).

3. Per assicurarsi se venga a presentarsi

(2) La formola dell' obbligo è stabilita con ordinanza del Reggente del 30 giugno 1841.

(3) La iscrizione ipotecaria deve ora sussistere per anni 30 giusta la Ministeriale del 18 giugno 1842.

al Banco la polizza o fede di credito asserita dispersa, la cui somma sarà stata sequestrata (1), non saranno liberate se non dopo lo spazio di quindici giorni, le somme al di sotto di ducati 50, e dopo un mese le somme maggiori.

§. 18. Con decreto de' 19 maggio 1817 venne fissata l'epoca da contare gli anni di servizio degl'impiegati del Banco delle due Sicilie, per loro pensioni di ritiro, nel modo che siegue:

Visto l'art. 3 del Nostro Real Decreto dei 3 maggio 1816, col quale fu accordato il dritto per le pensioni ai soli impiegati, che ricevono soldo di Regio conto, quante volte questo soldo sia stato soggetto alla ritenzione del 2 e mezzo per 100, o vi sarebbe stato soggetto, se la ritenzione fosse stata instituita anteriormente all'occupazione militare.

Considerando che colla soppressione degli antichi Banchi tutt'i fondi de' medesimi furono incorporati allo Stato, ed in conseguenza quel dritto medesimo che gl' impiegati degli antichi Banchi rappresentavano su i fondi de' Banchi, lo rappresentano ora sullo Stato.

Considerando che i soldi degl' impiegati del Banco fin dalla sua installazione si trovan soggetti alla ritenzione del 2 e mezzo per 100.

Sulla proposizione del nostro Ministro delle finanze

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Nella liquidazione delle pensioni cui avranno dritto ai termini del citato Nostro decreto de' 3 maggio 1816, gli attuali impiegati del Banco delle due Sicilie, gli anni di servizio dovranno computarsi dall'epoca ch'essi cominciarono a percepire soldo negli antichi aboliti Banchi.

2. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

§. 19. Con decreto de' 20 giugno 1817 venne abolita qualunque esazione per la formazione delle fedi di credito, e di altre carte del Banco de' privati ne' seguenti termini.

Considerando Noi che secondo l'antica instituzione de' Banchi il pubblico servizio si fosse sempre fatto senza alcuna esazione di dritti, che soltanto in tempo della occupazione militare sia stata autorizzata l'esazione di gr. 5 per ogni fede di credito, e di grana 3 per ogni polizza notata fede, o mandato nel Banco dei privati succeduto al così detto Banco degli azionarii, e volendo Noi ripristinare per quanto è possibile tutte le antiche instituzioni, che non si oppongono alle giuste misure di pubblica economia:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze:

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Qualunque esazione per lo valore, e formazione delle fedi di credito, e per le notate fedi, e mandati del Banco de' privati è abolita, a datare dal primo dell'entrante luglio, e tutto sarà fatto *gratis*, secondo l' antica instituzione.

2. Ci riserbiamo d'indennizzare il Banco su i fondi suppletorii, che da Noi gli saranno assegnati, per far fronte a questo cespite di rendita che viene a mancare nell' art. corrispondente all' introito del suo stato discusso, qualora dall' opera de' pegni da Noi ripristinata non ne sia pienamente compensato.

(1) Le espressioni racchiuse nell'anzidetto art. 3°, cioè, *la cui somma sarà stata sequestrata*, menano alla idea di un sequestro, ossia di un' impedimento amministrativo, disposto dal Governo, dal Banco, per la polizza asserita dispersa, non già di un sequestro giudiziario, che per effetto del decreto de'6 ottobre 1817, venne all' intutto inibito. Vedi anche la nota scritta sull' art. 7.° sez. 7.ª del Libro maggiore Capo della Ruota.

Giova pure nel rincontro accennare, che con deliberazione della Reggenza de' 17 luglio 1820, venne prescritto non essere di ostacolo la non esibizione del certificato di esistenza di una polizza, qualora venisse poi a realizzarsi la polizza medesima, e che prima si era asserita dispersa.

Come pure con altra ordinanza della Reggenza de' 1 e ottobre 1841. venne prescritto di non doversi più alligare all' incartamento lo avviso amministrativo fatto per la polizza dispersa.

3. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

§. 20. Con decreto de' 25 agosto 1817 venne modificato relativamente agli uffiziali del Banco delle due Sicilie l'obbligo imposto ai funzionarî, di far registrare a loro cura le carte da essi rilasciate, nel modo che siegue.

Visto l'art. 10 della Nostra legge del 25 dicembre 1816 sul registro, e le ipoteche, l'art. 2 del Nostro decreto del 21 aprile scorso, del pari che l'art. 6 del decreto del 17 dello stesso mese.

Volendo sempre più favorire lo stabilimento del Banco delle due Sicilie, e rendere maggiormente libero il corso delle sue relazioni commerciali, come pure più agevole l'uso delle copie degli atti pubblici spedite anteriormente all'attivazione di detta Legge.

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Gli uffiziali del Banco delle due Sicilie sono dispensati dall'obbligazione imposta a' funzionarii pubblici di far registrare a loro cura, e responsabilità gli estratti delle partite di Banco, che possono rilasciare ai richiedenti. La spedizione, e consegna di detti estratti sarà fatta dagli uffiziali del Banco alle parti interessate senza previo registro.

2. La esenzione accordata come sopra agli uffiziali del Banco non s'intende estesa al caso di spedizione, e consegna di altre carte, che non fossero estratti di partite di Banco.

3. Gli estratti delle partite di Banco saranno soggetti alla formalità del registro solamente, quando se ne dovesse far uso presso qualunque autorità ammministrativa, o giudiziaria, o farne inserzione, o menzione in alcuna scrittura pubblica; ed in tal caso la parte interessata sarà tenuta di farla adempire, ed il ricevitore di farvi apporre il visto dal Giudice del Circondario della residenza del Ricevitore, ed in Napoli dal Controloro del quartiere del Ricevitore colla retribuzione portata nell'art. 3 del detto decreto de' 21 aprile in favore del Cancelliere del medesimo, ed in Napoli da esigersi dal Riccvitore giusta il decreto de' 2 corrente agosto.

4. Il Ricevitore che dopo il registro di questi estratti non curasse la vidimazione del Giudice, o del Controloro alla sua registrata paglierà l'ammenda di ducati 6. La mancanza però di questa vidimazione renderà nulla, e di niun vigore la registrazione seguita.

5. Le copie e spedizioni, i certificati, gli estratti, le fedi ed altre carte contemplate nel §. 7 dell'art. 38 della divisata Legge rilasciate dagli ufficiali, e funzionarii pubblici a tutto aprile ultimo, e da sottoporsi al registro, in virtù dell'art. 6 del suddetto decreto del 17 aprile, che trovinsi tutt'ora sfornite di quella formalità in mano delle parti, potranno a cura delle parti stesse essere adempiute presso qualunque ufficio della formalità del registro; ed oltracciò dovranno essere munite del visto del Giudice del Circondario, del Ricevitore, ed in Napoli del Controloro del quartiere del Ricevitore, salvo le pene portate nell'articolo precedente in caso d'inadempimento delle obbligazioni quivi prescritte.

6. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 21. Con decreto de' 6 ottobre 1817 venne inibito il sequestro delle somme depositate nel Banco delle due Sicilie nel seguente modo.

Considerando che l'antica instituzione dei Banchi di questa capitale, da Noi definitivamente richiamata in osservanza col decreto dei 12 dicembre 1816, ha per principale oggetto la libera circolazione per tutto il Regno della carta rappresentante la moneta depositata nel Banco delle due Sicilie, tanto nella Cassa di Corte, quanto in quella dei privati; e che la intestazione del nome di colui, che ha depositata la moneta, descritto ne' libri del Banco, non è pruova che continui la stessa persona a possederne il cre-

dito per la libertà che ha di girare la carta, data fuori dal Banco, ad altri, e da questi passare ad altri possessori, senza che il Banco possa averne contezza: e quindi i sequestri che si facessero ad istanza dei creditori dell' intestatario della moneta, descritto ne' libri del Banco, andrebbero a danno dei legittimi possessori delle carte del Banco, da essi ricevute come contante sotto la garentia della buona fede del pubblico deposito:

Sulle proposizioni de' nostri Ministri di Grazia, e Giustizia, e delle Finanze:

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le somme depositate nel Banco delle due Sicilie non potranno essere da qualunque funzionario, o da qualunque autorità giudiziaria sequestrate, anche ad istanza di parte; salve le disposizioni contenute nel Nostro decreto de'10 febbraio corrente anno per le polizze, o fedi di credito disperse.

2. Le fedi di credito, e le polizze di Banco neppure potranno essere sequestrate, se non ne' casi, e nel modo con cui può essere sequestrato il denaro contante.

3. I nostri Ministri Segretarii di Stato di Grazia e Giustizia, e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

§. 22. Con decreto de' 30 giugno 1818 venne istituito un'Agente contabile nel Banco delle due Sicilie, incaricato di tener ragione degl' introiti, ed esiti del medesimo ne' seguenti termini:

Art. 1. Vi sarà nel Banco delle due Sicilie un Agente contabile, incaricato di tener ragione di tutti gl' introiti ed esiti del medesimo.

2. Nominiamo a tale impiego D. Gio. Amatrice attuale coadjutore del Razionale di detto Banco. Egli sarà il depositario dello stato discusso, e di tutte le superiori determinazioni relative agl' introiti, ed esiti, e sarà tenuto di rendere annualmente il conto materiale alla Gran Corte de' Conti, dalla quale verrà discusso a norma del Nostro decreto de' 2 febbraio ultimo, e delle istruzioni al medesimo annesse.

3. Tutt' i mandati di esito di qualunque natura essi sieno, e le altre carte contabili relative tanto all' introito che all' esito, dovranno, oltre la firma del Reggente, avere anche la firma dell' Agente contabile; ben inteso però che la detta firma del Reggente non lo esonererà di esser risponsabile della regolarità dell' introito, e dell' esito.

4. Il Reggente del Banco delle due Sicilie proporrà all' approvazione del Ministro delle Finanze un regolamento, che definisca le ulteriori attribuzioni dell' Agente contabile, e le formalità, sotto le quali gli esiti dovranno esser documentati, e disposti.

5. Qualunque pagamento si facesse dal Banco senza le formalità stabilite col presente decreto, e da stabilirsi col regolamento di cui è parola nell' art. precedente, sarà considerato come nullo in riguardo alla contabilità del Banco, e resterà a carico dell' Agente che lo avrà fatto.

6. Per un tale incarico a D. Gio. Amatrice gli sarà aumentato il soldo che attualmente percepisce in ducati 60 mensuali come coadjutore del Razionale del Banco a ducati 72 al mese; e dippiù gli accordiamo un' indennità di duc. 10 mensuali per ispese di scrittojo.

7. Il suddetto signor Amatrice sarà obbligato fornire una cauzione in iscrizioni sul Gran Libro del debito pubblico di duc. 6000 di capitale, ed il di cui premio sarà compreso nello accennato aumento di ducati 12 al mese da Noi concessogli coll' art. precedente.

8. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

§. 23. Con decreto de'6 luglio 1818 venne ridotto al 6 per cento l' interesse de'pegni, e furono date altre disposizioni sull'oggetto nel modo che siegue:

Art. 1. L' interesse do' pegni che si faranno nella Cassa de'privati del Banco delle due Sicilie di oro, argento, e gioje, a datare dal primo del venturo agosto del corrente anno sarà ridotto alla ragione del 6 per 100 l' anno, calcolato a rata di giorni

invece del 9 per 100 che attualmente si stà esigendo.

2. Per tutt' i pegni che si troveranno fatti fino al suddetto giorno, l' interesse sarà calcolato alla ragione del 9 per 100 l' anno come per lo passato, fino a che non sieno dispegnati, rinnovati, o venduti.

3. Quando un comodo, ed adattato locale sarà apprestato per ripristinarsi l' opera dei pegni di ferro, di rame, pannine, telerie, stoffe di seta, e simili, la manutenzione, e le spese di amministrazione essendo di gran lunga maggiore di quelle per i pegni di gioje, di oro, e di argento, l' interesse di questa nuova opera sarà calcolato al 9 per 100.

§. 24. Con decreto de'7 settembre 1818 venne assegnata al Banco delle due Sicilie la rendita di ducati 8442 iscritta snl Gran Libro, e ceduta dalla Principessa di Butera.

§. 25. Con decreto de' 12 ottobre 1818 venne stabilito il metodo a serbarsi per le proteste a farsi contro i pagamenti che si diriggono ai Banchi con espressioni pregiudizievoli nel modo che siegue:

Art. 1. Il Reggente del Banco delle due Sicilie, allorchè conoscerà che nelle polizze dei pagamenti, che si fanno in favore di detto Banco e nelle girate delle fedi di credito vi sieno delle espressioni pregiudizievoli agl' interessi, o dritti del Banco è facoltato ad apporre il *citra praejudicium* con quelle riserve, o proteste che crederà convenienti, onde rimangono illesi i dritti, e le ragioni del Banco.

2. Le proteste, e riserve di sopra mentovate potranno notificarsi alle parti interessate da uno degli uscieri del Banco delle due Sicilie; e l'atto d'intimazione fatto dall' usciere suddetto sarà registrato prima di passarsi la polizza, o fede al Banco.

3. Le dette riserve, proteste, ed atti di uscieri avranno lo stesso vigore, come se fossero fatte avanti qualunque autorità giudiziaria, ed intimate per mezzo di usciere della medesima; da valere in giudizio, e da potersi opporre anche a terzi interessati.

§. 26. Con decreto de'29 novembre 1819 venne destinato il locale del Banco de' Poveri ad uso di Archivio generale, e furon date delle altre disposizioni in riguardo all' opera dei pegni ne' seguenti termini.

Art. 1. Il locale del suppresso Banco dei Poveri è interamente destinato ad uso dell'Archivio generale di tutt' i Banchi, tanto soppressi che di quei attualmente esistenti, come anche di qualche altro Banco che in appresso venga a ripristinarsi.

2. In conseguenza dell' art. precedente quella porzione del suddetto locale, che è addetto in supplimento dell'Archivio generale del Regno, verrà sgombrata, e sarà data in vece a questo Archivio una porzione della contigua casa Cuomo.

3. Similmente tutti coloro che attualmente godano abitazione nel locale suddetto a qualunque titolo dovranno uscirne nel 4 maggio 1820, e dove sia loro dovuto per dritto legalmente riconosciuto, compenso in luogo dell' abitazione che lasciano, sarà data ai medesimi una equivalente abitazione in altre case appartenenti al Banco, o in altro modo, che si crederà conveniente.

4. Rimasto sgombro il locale suddetto si metta subito mano per adattarlo ad uso dell'Archivio suddetto, assegnandosi colle convenienti distinzioni una porzione a ciascun Banco, avendosi riguardo ai Banchi attualmente esistenti pei quali si debba assegnare lo spazio atto a contenere non solo le carte, che ora vi sono, ma ben'anche le successive.

5. Passate in detto Archivio generale dei Banchi le carte di alcuni soppressi Banchi, che ora sono nel Banco Pietà, il locale che questi occupavano, verrà subito adattato all' opera dei pegni di sopra espressi.

6. La somma di ducati 21650 arbitrata preventivamente per adattare il locale del Banco de' Poveri ad uso dell'Archivio generale dei Banchi, e per adattare ad uso dei pegni la parte accennata del locale del Banco Pietà, come pure per adattare quella parte della casa Cuomo, che viene assegnata all'Archivio generale del Regno; sarà prelevata dagli utili della Cassa di Sconto per la somma di ducati 19150, cioè ducati 11230

che avanzano da ducati 35230 ammessi nello stato discusso di questo anno, ed altri ducati 7920 dagli utili di detta Cassa nell'anno venturo, ed i rimanenti ducati 2500, quei medesimi che nello stato discusso del Ministro degli affari Interni sono ammessi per gli accomodi necessarii nella casa Cuomo.

7. Appena sarà resa adatta la parte del locale del Banco Pietà addetta all'opera dei pegni, il Reggente del Banco farà subito ripristinare l'opera medesima, ammettendo i pegni di ferro, rame, telerie, mossoline, pannine, e stoffe di seta, però in pezze soltanto, sieno sane, o dimezzate.

8. Per tali pegni sarà riscosso il 6 per 100 a rata di giorni, in considerazione delle gravi spese, cui l'economia dell'Amministrazione di questa specie di pegni è soggetta.

§. 27. Con decreto de' 27 febbraio 1820, venne stabilito il modo di coazione contro i debitori del Banco ne' seguenti termini.

Volendo accordare al Banco delle due Sicilie delle facilitazioni per la esazione delle sue rendite, e crediti:

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Il Banco delle due Sicilie godrà per la esazione delle sue rendite, e crediti, e per la coazione de' suoi debitori di quegli stessi privilegi di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza in forza delle leggi, decreti, e regolamenti in vigore.

§. 28. Con decreto de' 23 agosto 1824 venne stabilita una Cassa succorsale nel locale dell'abolito Banco Spirito Santo, destinata a fare anche l'opera de' pegni, nel modo che siegue:

Allorchè col nostro decreto de' 12 dicembre 1816 volemmo dare una organizzazione diffinitiva a' Banchi di questa Capitale formandone due sotto l'unica denominazione di Banco delle due Sicilie, uno cioè pel servizio della Regia Corte, della Tesoreria generale, e di altre amministrazioni finanziere, e l'altro pel servizio de' particolari, sulle basi di un piano, che di Nostro ordine fu formato da una deputazione de' creditori apodissarii, che Noi approvammo in dicembre 1805, e che poi per la guerra sopravvenuta non si potè mettere in esecuzione, stabilimmo che al più presto, che sarebbe stato possibile, si sarebbe aperta un'altra Cassa nel locale dell'antico Banco di S. Eligio, riserbandoci di aprirne ancora delle altre, qualora l'affluenza de' depositi, e le circostanze del commercio lo avrebbero richiesto.

Ora con molta soddisfazione del Nostro Real animo abbiamo veduto pienamente risorgere il credito pubblico verso questa antica, ed utilissima instituzione, che trovavasi annientata a motivo delle gravi novità avvenute per tale stabilimento in tempo dell'occupazione militare.

Abbiamo nel tempo stesso osservato, che l'affollamento del negoziato è tale nel Banco di Corte situato nel locale delle Finanze in S. Giacomo, che per quanto sia l'attività, ed il numero degl'impiegati dee sempre sperimentarsi un ritardo nel servizio, e nelle operazioni della scrittura del Banco medesimo.

Volendo quindi facilitare il servizio, e ripartire in altro locale il negoziato del ramo di Corte, e considerando, che sebbene col cennato decreto de' 12 dicembre 1816, fu detto, che sarebbe stata aperta un'altra Cassa in seguito nel locale di S. Eligio pel servizio de' particolari, pure pel maggiore comodo delle diverse amministrazioni finanziere e de' particolari medesimi, è necessario per ora che la nuova Cassa sia una Cassa ausiliaria del Banco di Corte, e si apra nel sito più centrale di questa capitale.

Visto il rapporto del Nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Nel locale dell'antico Banco dello Spirito Santo, e propriamente in quella parte dell'edifizio, che fu assegnata alla così detta amministrazione del demanio, come di proprietà di detto Banco, giusta la transazione fatta con quel conservatorio in forza del decreto de' 9 gennaio 1812, ed istrumento che fu ordinato stipularsene con Ministeriale degli 8 settembre 1819, e che attualmente si

occupa dall' amministrazione del Registro e Bollo, sarà aperta un altra Cassa che sarà succorsale del Banco di Corte stabilito nel locale di S. Giacomo. L' apertura di detta Cassa avrà luogo subito dopo il passaggio della suddetta amministrazione del Registro e Bollo, nel nuovo locale destinato per la medesima in S. Giacomo.

2. Pel maggior comodo delle diverse amministrazioni finanziere, la cennata nuova Cassa stabilita nel locale dello Spirito Santo farà particolarmente il servizio del Corpo Municipale, dell' Intendenza di Napoli, dell' amministrazione de' Lotti, dell' amministrazione delle Poste, di quella del Registro e Bollo, e di altre amministrazioni di opere pubbliche, e di pii stabilimenti, che vorranno avvalersene, e che si stimerà opportuno, secondo le circostanze di farli negoziare nella 2.ª Cassa di Corte allo Spirito Santo. Sarà anche in libertà di tutt' i particolari di potersene servire, depositandovi il loro danaro, e disponendone con girate, e con notate fedi, egualmente come trovasi stabilito, e si pratica nel Banco di Corte in S. Giacomo.

3. La nuova Cassa dello Spirito Santo, come succorsale della Cassa di Corte, è autorizzata ad emettere le sue fedi di credito nella stessa forma di quelle, che attualmente si emettono dalla detta Cassa di Corte.

4. La suddetta nuova Cassa, egualmente come la Cassa di Corte in S. Giacomo, avrà due conti separati, uno di argento, e l' altro di rame, apponendo nell' epigrafe delle fedi, e nel bollo delle polizze le parole argento, rame: in tutto come sta ordinato per la detta Cassa di Corte col decreto de' 12 dicembre 1816, e solo per distinguere le fedi, e polizze di una Cassa dall' altra, vi sarà apposta nello scudo delle fedi di credito l' indicazione seguente Spirito Santo, 2.ª Cassa di Corte, e la stessa indicazione si farà con un bollo nelle polizze notate fedi.

5. Riceverà le polizze, e fedi di credito, così della Cassa di Corte, come della Cassa de' privati, sotto la responsabilità dei Cassieri, e de' pandettarii, coll' obbligo di farne il dovuto riscontro, nello stesso modo, e forma, come ora si stà praticando tra le due Casse di Corte e de' privati, secondo trovasi stabilito coll' art. 5 del decreto de' 12 dicembre 1816.

6. A fine di facilitare sempre più il commercio, ed accorrere a' bisogni della popolazione, essendo di molto cresciuta l' opera della pignorazione di oggetti preziosi, che si fa nel Banco de' privati stabilito nel locale della Pietà, e grande essendo colà l' affollamento degli avventori, nella suddetta nuova Cassa si farà anche l' opera de' pegni sopra materie soltanto di oro e di argento manifatturato nel modo stesso che si esegue nel locale anzidetto della Pietà, e potrà anche pegnorare delle verghe d'oro, e di argento, come ancora le monete forastiere, per la pignorazione delle quali si osserverà ciò che sta determinato colla notificazione del Reggente del Banco de'31 maggio 1823 approvata dal Nostro Ministro delle Finanze.

7. La suddetta pegnorazione sarà un opera aggiunta alla Cassa di Corte, del pari che lo è il negoziato dello sconto.

8. I regolamenti, e le disposizioni generali fatte col decreto de'12 dicembre 1816, relativamente alla corrispondenza, e riscontrata tra il Banco di Corte, e quello de'privati, sono comuni alla nuova Cassa succorsale del Banco di Corte, restando anch'essa sotto la dipendenza, direzione, ed amministrazione della Reggenza del Banco.

9. Un particolare regolamento sottoscritto dal nostro Ministro delle Finanze darà la norma alle operazioni di questa nuova Cassa.

10. Tutte le altre disposizioni, e regolamenti relativi al modo dell'amministrazione del Banco due Sicilie, e delle sue dipendenti officine divise nelle due Casse di Corte, e de' particolari, contenuta tanto nel citato decreto dei 12 dicembre 1816, e suo regolamento organico, che in tutti gli altri all'oggetto emanati, e che non si oppongono al presente decreto, rimangono nel loro pieno vigore, e saranno da oggi innanzi osservate

per questa Cassa succorsale del Banco di Corte.

11. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 29. Con altro decreto dello stesso giorno 23 agosto 1824 vennero aumentati i governatori del Banco affin di provvedere al servizio della Cassa succorsale, espresso tale decreto ne' seguenti termini :

Per rendere più facile, e spedito il corso del negoziato oltremodo cresciuto nel Banco di Corte, abbiamo con Nostro decreto di questa data ordinato di aprirsi un'altra Cassa nel locale dell'abolito Banco Spirito Santo.

Volendo ora, che questa nuova Cassa sia regolata ugualmente come quella del Banco di Corte, e de' privati, e che l' andamento di servizio sia uniforme fra le Casse anzidette :

E conoscendo che per ottener questo intento sia indispensabilmente necessario di aumentare il numero degli attuali governatori :

Visto il decreto de'12 dicembre 1816 col suo regolamento organico, e l'altro decreto di questa data :

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze :

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto siegue :

Art. 1. Il governo del Banco delle due Sicilie oltre del Reggente, e de'due Presidenti, secondo trovasi stabilito col decreto de'12 dicembre 1816, da oggi innanzi sarà composto di 6 governatori , de' quali 4 saranno prescelti tra probi , e distinti proprietarii , uno sarà del ceto de' primarj avvocati , e l' altro del ceto de' nogozianti accreditati.

2. Gli anzidetti 6 governatori verranno ripartiti, due nel Banco di Corte, due nella 2.ª Cassa di Corte da istallarsi nel locale dello Spirito Santo, e due nel Banco de'privati.

3. Le attribuzioni de'governatori, la loro annuale gratificazione, e la durata di servizio, sarà intutto uniforme a quanto trovasi determinato tanto col decreto de' 12 dicembre 1816, e suo regolamento organico, che rimangono nel loro pieno vigore, quanto col decreto, e regolamento di questo dì.

4. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 30. Con decreto de'12 febbrajo 1832 venne autorizzata la Cassa di Sconto a ricevere de' valori garentiti da'depositi di gioje fatti nel Banco delle due Sicilie in questi termini :

Volendo noi accrescere il movimento dei fondi della Cassa di Sconto , ed animare in un tempo il commercio delle gioje onde far godere i nostri amatissimi sudditi de'vantaggi che ne derivano , conciliando il conseguimento di queste vedute colla sicurezza dello esatto rimborso de'fondi stessi alle scadenze determinate :

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue :

Art. 1. Dal dì primo aprile corrente anno, nella Cassa di Sconto potranno riceversi de' valori garentiti da' depositi di gioje fatti nel Banco delle due Sicilie.

2. Sono escluse dalle disposizioni dell'articolo precedente le perle e le pietre preziose colorite.

3. Lo sconto de' valori, e i depositi delle gioje, dovranno eseguirsi secondo le norme fissate nel regolamento annesso al presente decreto, il quale rimane da Noi approvato.

§. 31. Con decreto de' 8 maggio 1832 venne autorizzato il Banco delle due Sicilie a ricevere i depositi delle monete di oro come appresso.

Veduto il decreto de' 12 dicembre 1816, riguardante l'organizzazione del Banco delle due Sicilie , col quale è stabilito di farsi i depositi in monete di argento, e di rame :

Volendo estendere i depositi alle monete di oro :

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze :

Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue :

Art. 1. Il Banco delle due Sicilie dalla

pubblicazione del presente decreto, riceverà i depositi delle monete di oro al peso legale, colle norme stabilite nel regolamento da noi approvato, annesso al presente decreto.

§. 32. Con decreto degli 8 dicembre 1833 vennero date alcune disposizioni relative ai lavori di oro, e di argento, che si portano a pegnorare nel Banco delle due Sicilie, in questi termini:

Visto l'art. 22 della Leg. de' 17 dicembre 1808 tuttora in osservanza sulla garentia de' lavori di oro, e di argento, col quale si prescrive, che non possono questi riceversi in pegno presso il Banco quando manchino di bollo:

Visto il posteriore decreto de' 10 marzo 1809 con cui fu dichiarato che i lavori di argento de'particolari non sarebbero soggetti al bollo, se non quando fossero posti in commercio dai fabbricanti ed artefici, che ne avessero fatto lo acquisto, e venne altresì autorizzato il Banco a ricevere in pegno, senza essere bollati, tutti i lavori di oro, e di argento de' particolari già fabbricati, assicurandosi però del valore intrinseco contenuto ne' medesimi:

Considerando che l' interpetrazione pratica data a siffatta ultima disposizione non è stata quella che si conveniva, essendosi ammessi a pegnorazione presso il Banco tutt' i lavori di oro, e di argento indistintamente sì nazionali, che esteri sforniti di bollo e di garentia:

Considerando che da siffatto sistema più inconvenienti possono derivare a danno sia del Fisco, sia del pubblico commerciante:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze:

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto non saranno ammessi a pegnorazione nel Banco delle due Sicilie lavori di oro, e di argento, esteri, che non siano bollati col bollo di garentia a norma della Legge, rimanendo per questa parte derogato al disposto col suenunciato decreto de' 10 marzo 1809.

2. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

§. 33. Con decreto del 7 aprile 1843, vennero installati due Banchi a somiglianza di quelli di Napoli, cioè uno in Palermo e l' altro in Messina, ne' seguenti termini:

Veduti gli articoli 2 e 3 del real decreto del 12 dicembre 1816, con cui provvedendo alla diffinitiva organizzazione del Banco delle due Sicilie, gli fu concessa la facoltà di emettere, giusta l' antica forma, le fedi di credito rappresentanti l' effettivo numerario, che in tutte le regie Casse della Capitale e del Regno esser dovevano ricevute come moneta contante.

Visto l'articolo 9 del detto real decreto, con cui ci riserbammo di aprire delle altre Casse, qualora l' affluenza del numerario e le circostanze del commercio lo avessero richiesto;

Considerando che le polizze e le fedi di credito del Banco vengono talmente accolte nei nostri reali dominî oltre il Faro, che cominciasi nelle piazze di Palermo e di Messina a gustare i vantaggi di questa utile instituzione, ed a risentirne il bisogno, poichè detti valori sono tanto più accetti e ricercati in commercio, per quanto meno rischio ed incomodo si sperimenta nel trasferirne il dominio; che anzi mentre il danaro andar potrebbe soggetto a dispersione od involamento, e con difficoltà se ne rintraccerebbe il possessore, ai valori che si emettono dal Banco resta impressa con le firme che vi si appongono la traccia di tutti coloro che li han posseduti.

Considerando che per promuovere l'industria ed il Commercio fra gli amatissimi nostri sudditi al di là del Faro, è assolutamente d' uopo di attivare la libera e spedita circolazione del danaro, mercè de' valori che lo rappresentano, onde ognuno possa avvalersene come tante lettere di cambio ricettibili in ogni Cassa regia o provinciale.

Considerando che questo utilissimo scopo mirabilmente si consegue nei nostri reali dominî continentali, mercè l' opera dei Ban-

chi in diversi punti della Capitale di Napoli installati.

Volendo noi corrispondere ai voti dei nostri amatissimi sudditi oltre il Faro, e modellare il sistema di quelle Amministrazioni su quei stabiliti nei nostri reali dominî continentali.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il Banco delle due Sicilie sarà aumentato di due altre Casse di Corte, stabilite una in Palermo e l'altra in Messina.

Art. 2. La direzione dell'interna polizia di ciascuna Cassa, e delle sue officine sarà affidata ad un probo e distinto benestante, che prenderà il nome di Presidente. Egli dipenderà dal Reggente del Banco, ed avrà in ajuto tre Governatori, uno scelto anche fra'l ceto dei più distinti proprietarî, l'altro fra i primarî avvocati, e 'l terzo fra i più accreditati negozianti. Tanto il Presidente, che i Governatori saranno da noi nominati sulla proposta del Ministro delle Finanze.

Queste Casse, del pari che quelle stabilite in Napoli, saranno sopravvegliate da un Consiglio di Reggenza centrale, composto dal Reggente e da due Presidenti delle Casse di Napoli. A tal Consiglio dovranno di diritto assistere anche i due Presidenti delle Casse di Palermo e di Messina, qualora per affari della carica trovinsi chiamati in Napoli, ed in questo caso il Consiglio sarà di cinque componenti tutti con voti deliberativi.

Art. 3. Per eseguire il servizio delle Casse di Palermo e di Messina sarà per ora aggiunto al rollo degli attuali impiegati del Banco un discreto numero di uffiziali graduati e di soprannumerarî prescelti dalla Reggenza, che ci riserbiamo poi di aumentare a seconda del bisogno e dell'affluenza del negoziato bancario.

Art. 4. Le dette Casse nel modo stesso che quelle stabilite in Napoli nei locali di S. Giacomo e dello Spirito Santo eseguiranno indistintamente il servizio della regia Corte e de'privati; cioè a dire riceveranno qualsiasi somma di danaro, rilasciando agl' immittenti dei valori fiduciarî denominati fedi di credito o polizze, le quali compiranno in commercio una estesa circolazione, tenendo luogo di quella moneta che trovasi versata al Banco. Le legalità da cui verranno rivestite saranno le stesse di quelle prescritte negli attuali regolamenti del Banco delle due Sicilie, di cui fan parte le Casse di Palermo e di Messina.

Art. 5. In conseguenza tutte le istruzioni, ordinanze, regolamenti e ministeriali disposizioni emesse per le Casse del Banco nei nostri dominî continentali, sono comuni ed applicabili anche alle due Casse oltre il Faro, in quanto non si oppongono a ciò ch'è stabilito nel presente decreto. Ed onde viemaggiormente confermare la libera circolazione per tutto il Regno della carta rappresentante la moneta riposta nelle Casse del Banco, la quale ai termini del real decreto de' 6 ottobre 1817 non può, nè deve mai soffrire la menoma remora, inibiamo a qualsiasi autorità civile o giudiziaria d'imporre impedimento o sequestro al danaro versato nelle dette Casse di Palermo e di Messina, quando anche venisse richiesto dalle parti interessate, salvo ad esse il diritto di stabilire nelle girate quelle condizioni, o quei vincoli che meglio credono nei loro particolari interessi.

Art. 6. Ci riserbiamo di stabilire l'opera della Cassa di Sconto come l'è in Napoli, ove tale opera à recato dei vantaggi incalcolabili all' industria ed al commercio. Ogni altro impiego di danaro è da Noi espressamente vietato.

Art. 7. I beni dello Stato rimangono ipotecati alle Casse di Palermo e di Messina; come anche per lo stess'oggetto rimane vincolato il milione di ducati, che la generale Tesoreria tiene impiegato con la Cassa di Sconto in Napoli.

Art. 8. Installate che saranno tali Casse, i capi tutti delle pubbliche Amministrazioni, i pagatori, i ricevitori, gli esattori ed

ogni altro contabile residente in Palermo ed in Messina, ov' è il Banco, non potranno più fare alcun esito in numerario, sì bene dovranno pagare con polizze notate fedi, e quindi stabilire delle madrifedi che debbono poi presentare alla Gran Corte dei conti in caso di richiesta.

Art. 9. Tutti gli amministratori, ricevitori e cassieri del regio erario di Sicilia, in qualunque Provincia o Comune trovinsi, saranno obbligati di ricevere in pagamento di contribuzioni dirette ed indirette, o di qualunque altro arrendamento e credito fiscale, le fedi di credito e le polizze di Banco, e dovranno anche cambiarle in moneta effettiva di argento o rame, secondo la qualità della polizza, qualora abbiano del numerario in Cassa.

Art. 10. Le fedi di credito e le polizze per essere ricevute o cambiate dovranno esser libere e senza condizione alcuna; e quando anche sienvi delle condizioni deggiono seco loro portarne lo adempimento, ed avere bensì l' ultima gira conosciuta dai sopraddetti ricevitori, amministratori e cassieri, od almeno che la persona esibitrice, sempre però di loro conoscenza, si segni al piede, dovendo essi rimanere garanti dell' ultima firma.

Art. 11. Le Casse del Banco in Napoli sono anche esse autorizzate a ricevere come contante le fedi di credito e polizze emesse dalle Casse di Palermo e di Messina; nè queste possono rifiutare le fedi di credito e polizze delle Casse del Banco di Napoli, sempre però sotto la responsabilità dei Cassieri e dei Pandettari.

Art. 12. Un particolare regolamento da Noi approvato, come parte integrale del presente decreto, stabilirà tanto il modo da praticarsi la riscontrata di siffatti valori, quanto i doveri e le attribuzioni di taluni funzionarî del Banco per quella parte di servizio che non fu preveduta nel regolamento de' 26 febbrajo 1817.

Art. 13. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il nostro Luogotenente generale nei nostri reali dominî oltre il Faro sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

REGOLAMENTO

Con cui si stabiliscono i doveri e le attribuzioni di taluni funzionari della Cassa di Corte di Palermo, per la parte di servizio non preveduta nel vigente Regolamento per lo Banco delle due Sicilie approvato col Sovrano Rescritto dei 26 febbrajo 1817.

CAPITOLO I.

Doveri ed attribuzioni del Presidente.

Art. 1. Il servizio interno della nuova Cassa di Corte in Palermo da installarsi nell' edifizio delle Finanze, sarà diretto da un probo e distinto proprietario col titolo di Presidente. Egli godrà l' onorario di mensuali ducati cinquanta come gli altri suoi colleghi in Napoli.

Art. 2. Avrà in suo ajuto due Governatori, uno ordinario che supplirà il Presidente nei casi di assenza o d' impedimento, e l' altro soprannumerario: il primo godrà l' onorario di ducati venticinque al mese. Le loro attribuzioni e facoltà sono determinate dal Regolamento organico del governo de' Banchi approvato col Sovrano Rescritto de' 26 febbrajo 1817.

Art. 3. Onde non ritardare il servizio delle Amministrazioni, e de' pubblici Stabilimenti per gli esiti ed introiti che occorrono farsi per Banco, il Presidente è autorizzato a tenere corrispondenza con qualsiasi autorità de' reali dominî oltre il Faro per oggetti riguardanti soltanto riconoscenze di firme, richieste di partite, perizie, e liberazione di denaro per fedi di credito o polizze disperse. Per queste ultime però darà le opportune provvidenze, e ne farà inteso il Reggente.

Art. 4. Per le richieste poi che se gli

faranno da' particolari per liberazione di denaro di fedi di credito o polizze disperse, dopo gli atti preparatorî, ricever dovrà la cauzione, ed i consensi di tutti gl'interessati, che debbonsi alligare in copia agli atti da conservarsi nel volume in luogo della fede di credito o polizza smarrita.

Art. 5. Occorrendo per qualsivoglia circostanza, sia di andamento, sia di miglioramento di servizio, provocare delle ministeriali disposizioni, il Presidente della Cassa di Palermo non può che per l'organo del Reggente del Banco provocarle, stante a questo è riservata la corrispondenza col Ministro e con le pubbliche autorità.

Art. 6. In ogni caso di giubilazione, di destituzione o di promozione d'impiegati, il Presidente dovrà co'Governatori discutere ed esaminare l'affare ed indi con ragionato verbale manifestarne il risultato al Reggente, il quale emetterà i definitivi provvedimenti.

Art. 7. Vi saranno nella Cassa di Palermo dieci Alunni senza soldo nominati dal Reggente sulla proposta che ne farà il Governo della Cassa. Tal numero a prudenza del Reggente potrà in seguito estendersi a venti, qualora il bisogno lo richiegga.

Gli Alunni non godranno soldo, ma avranno un discreto compenso per la trascrizione delle fedi di credito e polizze su' giornali.

Art. 8. I soldi, le indennità, gli averi per la trascrizione delle polizze, e le spese minute ed impreviste per la Cassa di Palermo, saran sempre con l'anticipazione di giorni quindici pagate a titolo di abbuonconto dallo Agente contabile del Banco al Razionale della Cassa di Palermo, il quale presenterà tali polizze al *visto* del Presidente per accreditarle sulla madrefede, che dovrà all'oggetto tenere aperta con la seguente intestazione: *Il Razionale appoderato della nostra Cassa di Corte.*

Da tal madrefede non può egli prelevare alcuna somma senza l'ordinativo del Presidente, il quale in conferma dovrà apporre il suo *visto* alle polizze, che senza di quest'approvazione non si possono notare.

Art. 9. Gli ordinativi del Presidente pei soldi agl'impiegati, e per l'indennità di cauzione non possono mai eccedere le somme fisse e determinate nello stato discusso, che verrà appositamente a lui comunicato. Potrà non pertanto tener sequestrati i soldi agl'impiegati sia per insubordinazione, sia per inassistenza, sia per altra colpa, e dello ammontare di tali soldi potrà anche disporre un competente compenso a colui che avrà rimpiazzato il manchevole, purchè ne sia stato autorizzato dal Reggente.

Art. 10. Il Presidente resta autorizzato a rimpiazzare il Reggente per la firma degli ordinativi del compenso a darsi agli Alunni che trascrivono le fedi di credito e polizze sui giornali, secondo la liquidazione che ne farà il Razionale ai termini dell'articolo 54 delle istruzioni dei 5 gennajo 1819, e per gli ordinativi di tutte le spese minute che potran farsi dall'usciere del Governo o dal custode del locale, il quale ne avrà poi il rimborso dal Razionale appoderato in vista della nota approvata ed ordinanzata dal Presidente.

Art. 11. Egli è del pari autorizzato a rimpiazzare il Reggente in tutti quei contratti che per la economia del Banco stimerà dover fare, come sarebbe il contratto per la formazione dei volumi delle polizze originali, per gli accomodi de'libri, somministrazione della carta, inchiostro penne ec. Tali contratti debbono sempre essere approvati dal Reggente.

Art. 12. Lo stesso Presidente è anche autorizzato alle seguenti cose:

1° a tutte le disposizioni urgenti ed indispensabili, che non possonsi prevedere, salvo a farne contemporaneamente rapporto al Reggente;

2° agli ordinativi per ridurre a volumi le polizze e fedi di credito sul certificato in ogni mese firmato dal Revisore, e vistato dal Razionale, il quale dovrà poi liquidare ciò che spetta al ligatore secondo i prezzi stabiliti;

3° agli ordinativi per fare stampare gli stati di reste, le note dei riscontri ed altro;

come anche per fare somministrare i libri, la carta, l'inchiostro ec. sulle richieste dei rispettivi impiegati vistate dal Razionale, che ne assicuri il bisogno;

4° agli ordinativi sulle richieste dei Cassieri per sacchi, laccetti, ed altro che loro occorre, vistate però dal Razionale per assicurarne il bisogno;

5° agli ordinativi per accomodi del locale, ed utensili per le officine sulle domande che ne avanzerà il Razionale.

Le note di tali accomodi ed utensili debbono essere apprezzate da un architetto della finanza, qualora ascendano a somma maggiore di ducati dieci; ed ove trattisi di minor somma possono in vece dell' Architetto essere apprezzate da un impiegato del Banco autorizzato appositamente dal Reggente sulla proposizione del Presidente, purchè abbia un'opportuna conoscenza di tali lavori.

CAPITOLO II.

Doveri ed attribuzioni del Razionale.

Art. 13. I documenti espressi nel precedente articolo saranno tutti rimessi dal Razionale all' Agente contabile del Banco, il quale trovandoli in regola e compilati in conformità del regolamento del 5 gennajo 1819, li presenterà al Reggente che disporrà i corrispondenti pagamenti. Le polizze saranno dall'Agente contabile rimesse al Razionale della Cassa di Corte in Palermo, il quale avrà cura di fargli pervenire le quietanze munite di suo visto.

Ove poi i documenti non si trovino in regola, l'Agente contabile li respingerà con le sue osservazioni, e dopo le analoghe regolarizzazioni si eseguirà il pagamento.

Art. 14. Il Razionale della Cassa di Corte in Palermo nella sua qualità di appoderato per lo pagamento dei soldi, indennità, gratificazioni e spese minute, è tenuto a dar conto delle somme che se gli anticipano a titolo di abbuonconto; in conseguenza in ogni tre mesi rimetterà all'Agente contabile un conto giustificato da validi documenti che saranno i seguenti.

Pei soldi; lo stato emarginato da tutti gl' impiegati, ed ordinanzato dal Presidente coi certificati dei rispettivi capi di uffizio, contestanti l'esatto adempimento dei doveri di ognuno.

Per le gratificazioni ed indennità di canzioni; un simile stato emarginato dalle parti prendenti, ed ordinanzato dal Presidente.

Per le spese minute giornaliere; le note di colui che le avrà fatte ordinanzate dal Presideute, e la copia della polizza pagatagli, assicurando di aver ricevuto l'originale e quanto altro occorrerà, ai termini del mentovato regolamento del 5 gennajo 1819.

Art. 15. Tanto il conto che i documenti saran firmati in ogni pagina dal Razionale, poichè dessi debbono operare presso la Gran Corte dei Conti in discarico dell'Agente contabile, il quale avrà il regresso in caso di significa verso il detto Razionale; ed all'oggetto darà questi una cauzione di ducati mille, che dovrà rispondere tanto per sè, che pel suo ajutante, ed ogni altro sostituto che verrà da lui prescelto con l' approvazione del Presidente nel caso di sua infermità o di qualunque altro impedimento.

Art. 16. Il Razionale della Cassa di Corte in Palermo dovrà immancabilmente in ogni corso di posta far pervenire la posizione di Cassa al Reggente ed al Razionale della Reggenza, che deve tenerne esatta scrittura, come si pratica per le altre Casse di Corte e dei privati; ed onde mantenere sempre esatto ed al corrente tale carico, e quello della corrispondenza e liquidazione dei conti, sarà all' uopo aggregato un sufficiente numero d'impiegati graduati al personale delle officine centrali della Reggenza.

CAPITOLO III.

Stampa e consegna delle fedi di credito.

Art. 17. Lo scudo delle fedi di credito che si emetteranno dalla nuova Cassa di Palermo, conterrà la solita dichiarazione— *Il Banco delle due Sicilie tiene creditore*

D. . . . . in D. . . . . , dei quali potrà disporre con la restituzione della presente firmata.

Per la semplice distinzione della Cassa e della qualità della moneta, sotto la firma del Cassiere vi saranno impresse le seguenti voci—*Cassa di Palermo argento* o *rame*; e così egualmente sul bollo delle polizze notate fedi.

Art. 18. La stampa di dette fedi si farà in Napoli, sotto la sorveglianza del Segretario generale; ma il Razionale della Cassa di Corte in Palermo dovrà sempre tenerne una soddisfacente provvista, facendo delle anticipate richieste al Reggente per l'organo del Presidente.

In vista di tali richieste, nelle quali dovrà indicarsi il numero delle fedi, il Reggente ne ordinerà la spedizione in una o più volte successive, ed il Segretario generale ne curerà lo adempimento, badando soprattutto che vadano molto ben condizionate, per non farle nè macchiare nè maltrattare. Gl' involti convenientemente suggellati a cera lacca coi suggelli del Banco saranno diretti a quel Presidente.

Giunti gl' involti alla Cassa di Palermo, il Presidente farà dal Razionale riconoscere la integrità dei suggelli, ed indi l'autorizzerà a rimuoverli per fare da lui stesso aprire gl' involti in sua presenza. Ciò fatto il Razionale si occuperà immediatamente a numerare le fedi di credito per accusarne ricevo al Segretario generale. Tal ricevo sarà ritirato dal Presidente, che lo rimetterà col primo corso di posta al Reggente per lo discarico del Segretario generale. Questi l'unirà alle richieste per formarne un volume, che terrà per giustificazione di quelle partite che verran segnate sul libro d' immissione e consegna delle fedi di credito, senza la sottoscrizione del Razionale.

CAPITOLO IV.

Metodo per la riscontrata.

Art. 19. Dovendo le Casse in Napoli realizzare le fedi di credito e le polizze emesse dalla Cassa di Palermo, o viceversa, è destinata ad eseguire la riscontrata la sola Cassa di Corte in S. Giacomo con quella di Palermo.

Art. 20. Il Cassiere maggiore in S. Giacomo terrà particolare registro de'valori in argento della Cassa di Palermo, indicando la somma, la data, il nome dell' intestatario, quello del primo e dell'ultimo girante, e quello dell' esibitore notato al piede. Tal registro sarà cifrato in fine della giornata dal Cassiere maggiore, il quale lo passerà al Razionale per far copiare con lo stesso ordine, e con le stesse categorie, il notamento delle polizze prese nella giornata.

Il Cassiere del conto in rame farà altrettanto per le polizze di simil metallo.

Art. 21. Ove la Cassa di Corte in Napoli fosse creditrice di quella di Palermo, il Cassiere maggiore in Napoli avrà l'obbligo di rimettere al suo collega in Palermo le polizze di quella Cassa di unita alla fede di resto in un piego ben suggellato. Tali polizze nel giorno della partenza della posta o del vapore, saranno con l'intervento del Razionale e del Segretario presso del Presidente confrontate di buon'ora col registro del Cassiere maggiore, e col notamento esistente in Razionalia; ed ove qualche indicazione sia erronea, si rettificherà dal Razionale la partita del libro, formandosi altra copia del notamento. Tanto il libro, che il notamento saran cifrati dal Cassiere maggiore, dal Razionale e dal Segretario. Il Cassiere maggiore in presenza di essi chiuderà in un piego ben suggellato i riscontri, la fede di resto, ed il notamento con lo indirizzo al suo collega in Palermo.

Lo stesso verrà parimenti praticato dal Cassiere di rame per le polizze di tal metallo.

Ambi i pieghi saranno dal Segretario avvolti in altra carta formandone un sol piego coll' indirizzo *alla Cassa di Corte in Palermo*, e vi apporrà il suggello del Banco. Tal piego si dovrà dal Segretario consegnare alla posta tre ore prima della partenza, e n'esigerà ricevo, secondochè sarà combi-

nato di accordo tra 'l Banco e l' amministrazione generale delle poste.

Art. 22. Il Segretario dovrà tenere soltanto conto del numero delle polizze e del loro ammontare, che si saranno spedite a Palermo, per informarne il Presidente. Ciò non esclude che il Presidente o qualunque Governatore non debba vigilare per la esattezza e regolarità di tale spedizione, per cui assistendovi alcuno di essi, apporrà il *visto* al libro ed al notamento.

Art. 23. Giunto il piego a Palermo, l'uffizio delle poste curerà di farlo subito pervenire al Presidente od al suo Segretario, da chi si verificherà pria lo stato de'suggelli e dopo ne farà ricevo. Essendovi alterazione ne farà espressa menzione nel ricevo per tutte le conseguenze che potranno derivarne. La prima fascia sarà particolarmente aperta dal Presidente o dal Segretario in presenza del Razionale. La seconda, che avvolge le fedi di credito e polizze di riscontrata, non sarà aperta che dal rispettivo Cassiere in presenza del Razionale e del Segretario, i quali assisteranno al confronto del notamento con le polizze. Il detto notamento dopo di essere stato cifrato dal Cassiere sarà conservato dal Razionale, e'l suo ammontare sarà controposto a'riscontri delle Casse di Napoli esistenti presso di quel Cassiere, dal quale, secondo la differenza che ne risulterà, sarà aumentata o diminuita la fede di resto.

Art. 24. Con la prima partenza di posta i Cassieri in Palermo rimetteranno, con le formalità di sopra stabilite, ai loro colleghi in Napoli le fedi di resto di argento e di rame, con le polizze delle Casse di Napoli ivi realizzate, di unita ai notamenti. Qui giunto il piego, il Segretario del Presidente verificherà lo stato de' suggelli, facendone menzione nel ricevo, ed aprirà il piego in presenza del Razionale; ivi rinverrà i due pieghi diretti al Cassiere maggiore, ed al Cassiere di rame, e li passerà loro per aprirli e verificare in presenza tanto del Razionale che del Segretario, se vadano in regola le fedi di resto.

Indi nel primo giorno della partenza di posta detti Cassieri col Razionale e Segretario prepareranno di buon' ora i rispettivi pieghi con le fedi di resto, i riscontri ed i notamenti, per formarne un solo, e farsene dal Segretario la consegna alla posta, come nell' articolo 21.

Art. 25. Qualora poi la Cassa di Corte in Palermo divenisse creditrice di quella di Napoli, dovrà questa emettere la fede di resto a favore della prima, e si praticheranno egualmente le stesse formalità prescritte negli articoli precedenti.

Art. 26. Siccome per effetto della riscontrata delle polizze difficilmente i conti possonsi pareggiare fra la Cassa di Corte di Palermo e quella di Napoli, così avvenendo il caso che siavi un considerevole sbilancio, il Reggente del Banco resta facoltato a procurare i mezzi per far restituire il numerario alla Cassa creditrice, sia con delle operazioni commerciali, sia col trasporto dell' effettivo sui battelli a vapore, secondo che crederà egli più sicuro ed economico nello interesse del Banco, con dover però sempre tenerne informato il Ministro delle Finanze.

Art. 27. Sia pei pieghi della riscontrata, sia per tutti gli altri pieghi di corrispondenza diretti *al Reggente del Banco*, *al Banco delle due Sicilie*, od *alla Cassa di Corte in Napoli*, non dovrà pagarsi alcun dritto di posta, siano essi giunti per la via di terra o di mare; come anche vi sarà franchigia per tutti i pieghi di uffizio che si spediranno con l' indirizzo *al Presidente della Cassa di Corte in Palermo*, od *alla detta Cassa di Corte*.

CAPITOLO V.

Delle cauzioni degl' impiegati.

Art. 28. Gl' impiegati obbligati a cauzione dovranno darla in rendita, secondo i regolamenti per le cauzioni della finanza in Sicilia, sia per lo impiego attuale, che per

gli altri ai quali nel tratto successivo l'impiegato possa esser traslocato; e salvo l'obbligo di dare il supplemento, qualora il nuovo impiego richiedesse una maggiore cauzione.

Art. 29. Volendosi dare la cauzione in beni fondi siti in Palermo, l'esame dei titoli e delle cautele resta affidato a quel Governatore Avvocato, che ne farà la proposta in sessione; e qualora il Presidente coi Governatori inclinino ad accettare tal cauzione, rimetteranno le carte all' Agente del Contenzioso, ed indi al Procurator generale di quella Gran Corte dei conti per farle esaminare e discutere, dopo di che deve il Presidente tenere di tutto informato il Reggente, per provocare l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Se poi si volesse dare in beni fondi in Napoli, lo esame dei titoli e delle cautele resta affidato alla Reggenza, con l'intervento dell'avvocato Governatore, rimanendo a cura del Reggente d' interrogare l'agente del Contenzioso, e'l Procurator generale della Gran Corte dei conti per lo esame, ai termini del Sovrano rescritto del 13 luglio 1831 e della Ministeriale del 23 maggio 1832 per provocarsi l'approvazione del Ministro delle Finanze.

L' approvo
Firmato—FERDINANDO.

§. 34. Con decreto de' 18 maggio 1857 venne organizzato un Banco, ed una Cassa di sconto nella Città di Bari; e con altro decreto del 9 ottobre 1857 vennero approvati due regolamenti per l'andamento di dette Casse, il tutto espresso ne' seguenti termini.

Visto l'art. 9.° del Real Decreto del 12 dicembre 1816 con cui provvedendo alla diffinitiva organizzazione del Banco delle due Sicilie ci riserbammo di aprire delle altre Casse qualora l'affluenza del numerario ed i progressi del commercio lo avessero richiesto.

Atteso che la prosperità sempre crescente dell' agricoltura e della industria, il progressivo aumento delle transazioni commerciali, e la grande affluenza del numerario nel nostro Reame, richieggono l'aumento per ora di un' altra Cassa del Banco delle due Sicilie nel centro del commercio delle Puglie.

Sulla proposizione del nostro Ministro segretario di Stato delle Finanze.

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il Banco delle due Sicilie è aumentato di un' altra Cassa di Corte da stabilirsi nella Città di Bari.

Art. 2. La direzione del suo andamento e la disciplina degl' impiegati saranno affidate ad un probo e distinto benestante, che prenderà il nome di Presidente. Egli dipenderà dal Reggente del Banco ed avrà in ajuto tre Governatori, uno scelto dal ceto de' proprietari, l'altro degli avvocati, ed il terzo fra i più accreditati negozianti. I medesimi saranno da Noi nominati sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Art. 3. Questa nuova Cassa a similitudine di quelle stabilite in Napoli resta autorizzata a ricevere qualsiasi somma di danaro in argento o rame sia per conto dei particolari che della General Tesoreria, e di ogni pubblica Amministrazione, rilasciando agl'immittenti de' valori fiduciarî denominati fedi di credito o polizze, di cui ciascuno può disporre con girate o con notate fedi.

Art. 4. Le medesime, come quelle che si emettono dalle dette Casse stabilite in Napoli saranno ricevute per contante effettivo da tutt' i Ricevitori e Cassieri del Regno, sia in soddisfazione di dazî e di contribuzioni qualunque, che per essere convertite in numerario, a quale oggetto anche le Casse di Napoli sono autorizzate a ricevere le fedi o polizze della Cassa di Bari, nè questa può rifiutarsi di convertire in numerario quelle delle Casse di Napoli sempre però sotto la responsabilità de' Cassieri e de' Pandettarî.

Art. 5. Installata che sarà in Bari la Cassa

di Corte, i Ricevitori, gli Esattori ed ogni Contabile dello Stato colà residente, non potran fare alcun esito, nè alcun versamento in numerario, sibbene dovranno pagare con polizze, stabilendo all' uopo presso detta Cassa le corrispondenti madrifedi.

Art. 6. Come pure i Ricevitori Generali di Lecce e Capitanata ed i Ricevitori Distrettuali residenti in dette Province ed in quella di Bari, non che il Ricevitore del Tavoliere di Puglia si asterranno di spedire del numerario in Napoli, dovendolo far pervenire alla Cassa di Corte in Bari, ed invieranno invece una polizza di quel Banco alla General Tesoreria, alla Cassa di Ammortizzazione o ad altra dipendenza cui spetta.

Art. 7. Onde animare maggiormente il commercio e le industrie per lo vantaggio de' nostri amatissimi sudditi, ci riserbiamo di stabilire in detta Cassa le opere della pignorazione di oggetti preziosi, e dello sconto delle cambiali a misura del cumulo del numerario e dello incremento del negoziato bancario. Ogni altro impiego di danaro è da noi espressamente vietato.

Art. 8. Per attivare il servizio della nuova Cassa di Corte sarà staccato dal personale del Banco delle due Sicilie a prudenza del Consiglio di Reggenza un competente numero di Uffiziali graduati e soprannumerarî, che ci riserberemo poi di aumentare a seconda il bisogno e delle opere che vi saranno aggiunte.

Art. 9. Un particolare regolamento approvato dal nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze stabilirà tanto il modo da praticarsi per la pronta ed esatta riscontrata delle polizze, che vicendevolmente si scambieranno fra la Cassa di Bari e quelle di Napoli, quanto i doveri e le attribuzioni di taluni funzionarî del Banco per la parte di servizio non preveduta dai vigenti regolamenti, che saranno eziandio comuni alla nuova Cassa.

Art. 10. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato—FERDINANDO

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Rimangono da Noi approvati gli annessi due Regolamenti pel servizio della Cassa di Corte del Banco delle Due Sicilie in Bari, e pel servizio della Cassa di Sconto presso la medesima instituita.

Art. 2. Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Gaeta 9 ottobre 1857.

Firmato—FERDINANDO.

REGOLAMENTO

Intorno al modo onde praticarsi il riscontro de' valori, e intorno a' doveri e alle attribuzioni di taluni funzionari della Cassa di Corte del Banco delle due Sicilie in Bari, per la parte di servizio non preveduta nel vigente Regolamento approvato con Sovrana risoluzione del 26 febbrajo 1817.

CAPITOLO I.

Doveri ed attribuzioni del Presidente.

Art. 1.—Il servizio interno della nuova Cassa di Corte in Bari sarà diretto da un probo e distinto proprietario col titolo di Presidente. Egli godrà l' onorario di mensili ducati cinqnanta, come gli altri suoi colleghi in Napoli.

Art. 2. — Avrà in suo ajuto tre Governatori, uno ordinario, che supplirà il Presidente nei casi di assenza o d'impedimento e gli altri due soprannumerarî; il primo godrà l' onorario di ducati venticinque al mese. Le loro attribuzioni e facoltà sono determinate dal Regolamento organico del Governo dei Banchi approvato col Sovrano Rescritto de' 26 febbrajo 1817.

Art. 3. — Onde non ritardare il servizio delle Amministrazioni, o de' pubblici Stabilimenti per gli esiti ed introiti, che occorrono farsi per Banco, il Presidente è autorizzato a tenere corrispondenza con qualsiasi autorità della provincia per oggetti risguardanti soltanto riconoscenze di firme, richieste di partite, di polizze attaccate di falso, perizie, e liberazione di denaro per fedi di credito e polizze disperse. Per queste ultime prima di eseguire il pagamento, ne farà inteso il Direttore generale Reggente.

Art. 4.—Per le richieste poi che se gli faranno dai particolari per liberazione di danaro di fedi di credito o polizze disperse, dopo gli atti preparatorj, ricevuta che avrà la cauzione, ed i consensi di tutti gl'interessati, non potrà ordinarne la liberazione, se non con l'approvazione del Direttore generale Reggente, che devesi alligare in copia agli atti da conservarsi nel volume in luogo della fede di credito, o polizza smarrita.

Art. 5.—Occorrendo per qualsivoglia circostanza sia di andamento, sia di miglioramento di servizio, provocare delle Ministeriali disposizioni, il Presidente della Cassa di Bari non può, che per l'organo del Direttore generale Reggente, provocarle, stante a questo è riservata la corrispondenza col Ministero, e con le principali Autorità del Regno.

Art. 6.—In ogni caso di giubilazione o di destituzione d'impiegati, il Presidente dovrà co' Governatori discutere ed esaminare l'affare, ed indi con ragionato verbale manifestarne il risultato al Direttore generale Reggente, il quale emetterà i diffinitivi provvedimenti.

Art. 7.—Vi saranno nella Cassa di Bari dieci Alunni senza soldo nominati dal Direttore Generale Reggente sulla proposta che ne farà il Governo della Cassa. Tal numero a prudenza del Direttore generale Reggente potrà in seguito estendersi a venti, qualora il bisogno lo richiegga.

Gli alunni non godranno soldo, ma avranno un discreto compenso per le trascrizioni delle fedi di credito e polizze sui giornali.

Art. 8.—I soldi, le indennità, gli averi per la trascrizione delle polizze, e le spese minute ed impreviste per la Cassa di Bari saranno, sempre con l'anticipazione di giorni quindici, pagate a titolo di abbuonconto dallo Agente Contabile del Banco al Razionale della Cassa di Bari, il quale presenterà tali polizze al visto del Presidente per accreditarle sulla madrefede, che dovrà all'oggetto tenere aperta con la seguente intestazione: *Il Razionale ed appoderato della nostra Cassa di Corte*. Da tal madrefede non può egli prelevare alcuna somma senza l'ordinativo del Presidente, il quale in conferma dovrà apporre il suo visto alle polizze, che senza di quest'approvazione non si possono notare.

Art. 9. — Gli ordinativi del Presidente pei soldi agl'Impiegati, e per le indennità di cauzione non possono mai eccedere le somme fisse e determinate nello Stato discusso, che verrà appositamente a lui comunicato. Potrà non pertanto tener sequestrati i soldi agl'Impiegati sia per insubordinazione, sia per inassistenza, sia per altra colpa, e dello ammontare di tali soldi potrà anche disporre un competente compenso a colui che avrà rimpiazzato il manchevole, purchè ne sia stato autorizzato dal Direttore generale Reggente.

Art. 10.—Il Presidente resta autorizzato a rimpiazzare il Direttore generale Reggente per la firma degli ordinativi del compenso a darsi agli alunni che trascrivono le fedi di credito e polizze sui giornali, secondo la liquidazione che ne farà il Razionale, ai termini dello articolo 54 delle Istruzioni de' 5 gennajo 1819, e per gli ordinativi di tutte le spese minute che potranno farsi dall'usciere del Governo o dal custode del locale, il quale ne avrà poi il rimborso dal Razionale appoderato in vista della nota approvata ed ordinanzata dal Presidente.

Art. 11. — Egli è del pari autorizzato a rimpiazzare il Direttore generale Reggente in tutti quei contratti, che per la economia del Banco stimerà dover fare, come sarebbe, il contratto per la formazione de'volumi

delle polizze originali, per gli accomodi dei libri, somministrazione della carta, inchiostro, penne ec. Tali contratti debbono sempre essere approvati dal Direttore generale Reggente.

Art. 12. — Lo stesso Presidente è anche autorizzato alle seguenti cose:

1. A tutte le disposizioni urgenti ed indispensabili, che non possonsi prevedere, salvo a farne contemporaneamente rapporto al Direttore generale Reggente;

2. Agli ordinativi per ridurre a volumi le polizze e fedi di credito sul certificato in ogni mese firmato dal Revisore e vistato dal Razionale, il quale dovrà poi liquidare ciò che spetta al ligatore, secondo i prezzi stabiliti;

3. Agli ordinativi per fare stampare gli stati di reste, le note de'riscontri ed altro, come anche per far somministrare i libri, la carta, l'inchiostro ec., sulle richieste dei rispettivi Impiegati vistate dal Razionale, che ne assicura il bisogno;

4. Agli ordinativi sulle richieste de' Cassieri per sacchi, laccetti, ed altro che loro occorre, vistate però dal Razionale per assicurarne il bisogno;

5. Agli ordinativi per accomodi del locale, ed utensili per le officine, sulle domande che ne avanzerà il Razionale.

Le note di tali accomodi ed utensili debbono essere apprezzate dall' Architetto provinciale, qualora ascendano a somma maggiore di ducati dieci, ed ove trattisi di minor somma, possono invece dell' Architetto essere apprezzate da un impiegato del Banco autorizzato appositamente dal Direttore generale Reggente sulla proposizione del Presidente, purchè abbia una opportuna conoscenza di tali lavori.

CAPITOLO II.

Doveri ed attribuzioni del Razionale.

Art. 13. — I documenti espressi nel precedente articolo saranno tutti rimessi dal Razionale allo Agente Contabile del Banco, il quale trovandoli in regola, e compilati in conformità del Regolamento de' 5 gennajo 1819 li presenterà al Direttore generale Reggente, che disporrà i corrispondenti pagamenti. Le polizze saranno dallo Agente Contabile rimesse al Razionale della Cassa di Corte in Bari, il quale avrà cura di fargli pervenire le quietanze munite di suo visto.

Ove poi i documenti non si trovino in regola, lo Agente Contabile li respingerà con le sue osservazioni, e dopo le analoghe regolarizzazioni si eseguirà il pagamento.

Art. 14. — Il Razionale della Cassa di Corte in Bari nella sua qualità di appoderato per lo pagamento de'soldi, indennità, gratificazioni e spese minute, è tenuto a dar conto delle somme, che gli si anticipano a titolo di abbuonconto, in conseguenza in ogni tre mesi rimetterà allo Agente contabile un conto giustificato da validi documenti, che saranno i seguenti:

Pe' soldi; lo stato emarginato da tutti gli Impiegati, ed ordinanzato dal Presidente coi certificati de' rispettivi capi di uffizio, contestante lo esatto adempimento de'doveri di ognuno;

Per le gratificazioni ed indennità di cauzioni; un simile stato emarginato dalle parti prendenti ed ordinanzato dal Presidente;

Per le spese minute giornaliere; le note di colui che le avrà fatte, ordinanzate dal Presidente, e la copia della polizza pagatagli, assicurando di aver ricevuto l'originale e quanto altro occorrerà ai termini del mentovato regolamento de' 5 gennajo 1819.

Art. 15. — Tanto il conto, che i documenti saranno firmati in ogni pagina dal Razionale, poichè dessi debbono figurare presso la Gran Corte de' Conti in discarico dello Agente Contabile, il quale avrà il regresso, in caso si significa, verso il detto Razionale, ed all' oggetto darà questi una cauzione di ducati mille, che dovrà rispondere tanto per sè che pel suo ajutante, ed ogni altro sostituto, che verrà da lui prescelto, con l' approvazione del Presidente nel caso di sua infermità o di qualunque altro impedimento.

Art. 16. — Il Razionale della Cassa di Corte in Bari dovrà immancabilmente in ogni corso di posta far pervenire la posizione delle Casse al Direttore generale Reggente, che deve tenerne esatta scrittura, come si pratica per le Casse di Corte e de' Privati, esistenti in Napoli.

Art. 17.—Dovrà eziandio riceversi le casse di numerario, che per mezzo del procaccio si spediscono al Banco dai Ricevitori generali e Distrettuali, esaminarne lo stato esterno, e farne poi seguire in sua presenza la verifica e numerazione dal Cassiere con l'assistenza dei rispettivi Procuratori ai termini del Regolamento del 27 ottobre 1817 e delle successive prescrizioni emesse.

CAPITOLO III.

Stampa e consegna delle fedi di credito.

Art. 18.—Lo scudo delle fedi di credito che si emetteranno dalla nuova Cassa di Bari, avrà la solita leggenda—*Il Banco delle due Sicilie tiene creditore D . . . . . in duc. . . . . dei quali potrà disporre colla restituzione della presente firmata.*

Per la semplice distinzione della Cassa e della qualità della moneta sotto la firma del Cassiere, vi saranno impresse le seguenti voci — *Cassa di Corte in Bari argento* o *rame*— e così egualmente sul bollo delle polizze notate fedi.

Art. 19.—La stampa di dette fedi si farà in Napoli sotto la sorveglianza del Segretario generale, ma il Razionale della Cassa di Corte in Bari dovrà sempre tenerne una soddisfacente provvista, facendo delle anticipate richieste al Direttore generale Reggente per l'organo del Presidente.

In vista di tali richieste, nelle quali dovrà indicarsi il numero delle fedi, il Direttore generale Reggente, ne ordinerà la spedizione in una o più volte successive, ed il Segretario generale ne curerà l'adempimento, badando soprattutto, che vadano molto ben condizionate in una cassa di legno all'uopo costruita per non farle nè macchiare nè maltrattare. Una chiave di essa si riterrà dal Segretario generale ed un' altra dal Presidente della Cassa di Bari. La cassa sarà per mezzo del procaccio spedita in Bari, ma in caso di pressante bisogno le fedi si potranno anche spedire per la posta, formando di esse dei pacchi ben aggiustati, e convenientemente suggellati con cera lacca.

Giunta la cassa in Bari il Presidente farà immediatamente numerare le fedi dal Razionale, per accusarne ricevo al Segretario generale.

Tale ricevo sarà ritirato dal Presidente, che lo rimetterà col primo corso di posta al Direttore generale Reggente per lo discarico del Segretario generale. Questi l'unirà alle richieste, per formarne un volume, che terrà per giustificazione di quelle partite, che verranno segnate sul libro d'immissione e consegna delle fedi di credito senza la sottoscrizione del Razionale.

CAPITOLO IV.

Metodo per la riscontrata.

Art. 20. — Dovendo le Casse in Napoli realizzare le fedi di credito, e le polizze emesse dalla Cassa di Bari o viceversa, è destinata ad eseguire la riscontrata la sola Cassa di Corte in S. Giacomo con quella di Bari.

Art. 21.—Il Cassiere Maggiore di S. Giacomo terrà particolare registro de'valori in argento della Cassa di Bari indicando la somma, la data, il nome dell' intestatario, quello dell' ultimo girante, e quello dello esibitore notato al piede. Tale registro sarà cifrato infine della giornata dal Cassiere Maggiore, il quale lo passerà al Razionale per far copiare con lo stesso ordine, e con le stesse categorie il notamento delle polizze prese nella giornata.

Il Cassiere del conto in rame farà altrettanto per le polizze di simil metallo.

Art. 22.—Ove la Cassa di Corte in Napoli fosse creditrice di quella di Bari, il Cassiere Maggiore in Napoli avrà l'obbli-

go di rimettere al suo collega in Bari le polizze di quella Cassa di unita alle fedi di resto in un piego ben suggellato. Tali polizze nel giorno della partenza della posta saranno con l' intervento del Razionale e del Segretario presso del Presidente confrontate di buon ora col registro della Cassa Maggiore, e col notamento esistente in Razionalia, ed ove qualche indicazione sia erronea, si rettificherà dal Razionale la partita del libro formandosi altra copia del notamento. Tanto il libro che il notamento saranno cifrati dal Cassiere Maggiore, dal Razionale e dal Segretario.

Il Cassiere Maggiore in presenza di essi chiuderà in un plico ben suggellato i riscontri, la fede di resto, ed il notamento con lo indrizzo al suo collega in Bari.

Lo stesso verrà parimenti praticato dal Cassiere del rame per le polizze di tale metallo.

Ambo i pieghi saranno dal Segretario avvolti in altra carta, formandone un sol piego con lo indrizzo alla Cassa di Corte in Bari, e vi apporrà il suggello del Banco. Tale piego si dovrà dal Segretario consegnare alla posta tre ore prima della partenza, e si esigerà ricevo secondo che sarà combinato di accordo tra il Banco, e l'Amministrazione generale delle Poste.

Art. 23.—Il Segretario dovrà tenere soltanto conto del numero delle polizze e del loro ammontare, che si saranno spedite a Bari, per informarne il Presidente. Ciò non esclude che il Presidente o qualunque Governatore debba vigilare per la esattezza e regolarità di tale spedizione, per cui assistendovi alcuno di essi apporrà il visto al libro ed al notamento.

Art. 24.—Giunto il piego a Bari il Direttore della posta curerà di farlo subito pervenire al Presidente od al suo Segretario, da chi si verificherà pria lo stato dei suggelli, e dopo ne farà ricevo. Essendovi alterazione, ne farà espressa menzione nel ricevo per tutte le conseguenze, che potranno derivarne. La prima fascia sarà particolarmente aperta dal Presidente o dal Segretario in presenza del Razionale. La seconda che avvolge le fedi di credito e polizze di riscontrata, non sarà aperta che dal rispettivo Cassiere in presenza del Razionale e del Segretario, i quali assisteranno al confronto del notamento con le polizze. Il detto notamento dopo di essere stato cifrato dal Cassiere sarà conservato dal Razionale, ed il suo ammontare sarà controposto a'riscontri delle Casse di Napoli esistenti presso di quel Cassiere, dal quale secondo la differenza che ne risulterà, sarà aumentata o diminuita la fede di resto.

Art. 25.—Con la partenza della posta i Cassieri in Bari rimetteranno con le formalità di sopra stabilite a'loro colleghi in Napoli le fedi di resto di argento e di rame con le polizze delle Casse di Napoli ivi realizzate di unita a' notamenti. Quì giunto il piego, il Segretario del Presidente verificherà lo stato de' suggelli facendone menzione nel ricevo, ed aprirà il piego in presenza del Razionale. Ivi rinverrà i due pieghi diretti al Cassiere Maggiore ed al Cassiere del rame, e li passerà loro per aprirli e verificarli in presenza tanto del Razionale che del Segretario, se vadano in regola le fedi di resto.

Indi nel primo giorno della partenza di posta detti Cassieri col Razionale e Segretario prepareranno di buon' ora i rispettivi pieghi con le fedi di resto, i riscontri ed i notamenti per formarne un solo, e farsene dal Segretario la consegna alla Posta come nell' art. 22.

Art. 26.—Qualora poi la Cassa di Corte in Bari divenisse creditrice di quella di Napoli, dovrà questa emettere la fede a favore della prima, e si praticheranno egualmente le stesse formalità prescritte negli articoli precedenti.

Art. 27. — Siccome per effetto della riscontrata delle polizze difficilmente i conti possonsi pareggiare fra la Cassa di Corte in Bari, e quella di Napoli, così avvenendo il caso che siavi un considerevole sbilancio, il Direttore generale Reggente del Banco resta facoltato a procurare i mezzi per far

restituire il numerario alla Cassa creditrice, sia con delle operazioni commerciali, sia col trasporto dello effettivo per mezzo del procaccio, secondo che crederà egli più sicuro ed economico.

Art. 28.—Sia pe'pieghi della riscontrata, sia per tutti gli altri pieghi di corrispondenza, che inviansi *al Direttore Generale Reggente del Banco, al Banco delle Due Sicilie, ed alla Cassa di Corte in Napoli*, non dovrà pagarsi alcun dritto di Posta, come anche vi sarà franchigia per tutt' i pieghi di uffizio, che si spediranno con l'indirizzo *al Presidente della Cassa di Corte in Bari, od alla detta Cassa di Corte*.

Art. 29.—Tutte le altre disposizioni racchiuse nel Regolamento del Banco delle due Sicilie, non che le ministeriali e le ordinanze, che non si oppongono a quanto di sopra è stabilito, rimangono nel loro pieno vigore, e saranno applicabili anche allo andamento del servizio della Cassa di Corte in Bari.

L' Approvo
Firmato—FERDINANDO.

APPENDICE AL REGOLAMENTO

DEL 2 APRILE 1839, PER LO SERVIZIO DELLA CASSA DI SCONTO DA STABILIRSI PRESSO LA CASSA DI CORTE DEL BANCO DELLE DUE SICILIE IN BARI.

Art. 1.—La Cassa dello Sconto da stabilirsi in Bari per effetto del Real Decreto del 18 maggio 1857, sarà una dipendenza della Cassa di Napoli, ov' è l' Amministrazione Centrale affidata alle cure del Direttore generale Reggente del Banco delle due Sicilie.

Art. 2.—Lo andamento del servizio della Cassa di Sconto in Bari sarà ivi regolato e diretto dal Presidente della Cassa di Corte, il quale dipenderà dal Direttore generale Reggente, a' termini dell' articolo 2.° dell' enunciato Real Decreto.

Art. 3.—Le operazioni della medesima consisteranno nello sconto delle cambiali traettizie, de' boni della Cassa di servizio e degli altri valori della Tesoreria generale, dei boni ed altri effetti commerciali esigibili non al di là di tre mesi, secondo le regole stabilite nel regolamento approvato ai 2 aprile 1839 per la Cassa di Sconto in Napoli.

Art. 4.—Lo esame dei valori da ammettersi allo sconto in quanto alla loro forma, ed alla bontà e solvibilità delle firme, e regole commerciali, apparterrà ad un Consiglio composto dal Presidente del Banco, dal Vice Presidente della Camera consultiva di Commercio, e da quattro negozianti da cambiarsi uno in ogni anno. Quattro componenti del Consiglio possono deliberare.

Art. 5.—Quel Componente, che cifrerà gli effetti ammessi allo sconto, avrà cura di segnare in un libretto particolare il nome del Negoziante, al quale siasi avuto maggior fiducia nell'ammissione delle cambiali onde l'Agente de' Cambii abbia una sicura norma per aprire i corrispondenti conti nel registro dei fidi, che serve di guida al Consiglio.

Art. 6.—Al solo Presidente è attribuita la corrispondenza officiale col Direttore generale Reggente, avvalendosi dell'opera del Segretario della Cassa di Corte e dei suoi impiegati, il numero dei quali verrà convenientemente aumentato.

Art. 7.—Lo stesso Presidente ha pure la facoltà di ordinare al Razionale il pagamento:

I. Dei valori ammessi allo sconto.

II. Del gettone di ducati due spettante a ciascun Componente del Consiglio, quando abbia prestato la sua presenza, secondochè si rileverà in ogni fine di mese dai verbali d' intervento, formati in ogni seduta dal Segretario della Cassa, e vistati dal Governatore Negoziante.

III. Il compenso mensile, ovvero il dritto spettante all' Esattore, secondo la liquidazione formata dal Razionale.

IV. Le spese dei protesti fatte dall' ufficiale pubblico, e trovate in regola dal Controllo.

V. Le spese ordinarie pei giudizi debitamente autorizzati.

VI. Ed ogni altro esito fisso e determinato o superiormente approvato.

Art. 8.—Nel giorno precedente alla scadenza dei valori, il Presidente avrà cura di farne la gira allo Esattore per la debita riscossione, e nel giorno seguente si farà esibire il borderò di versamento della esazione fatta; come anche assistito dal Governatore Controllo e dal Razionale procederà, quando crede, alla verifica dei valori esistenti in portafoglio fra di un termine non mai al di là di tre mesi.

Art. 9. — Il Presidente in ogni corso di Posta rimetterà al Direttore generale Reggente una copia del borderò dei valori ammessi allo sconto, ed in ogni metà e fine di mese gli spedirà lo stato di situazione tanto del capitale, che degli utili, con la distinta dei singoli valori caduti in protesto ed al termine di ciascun quadrimestre vi unirà il versamento degli utili, dedotti gli esiti fatti.

Art. 10.—La scrittura di Controllo sarà affidata al Governatore Negoziante, il quale godrà l'onorario di mensuali ducati venticinque, e ducati dieci al mese per gasti. Egli avrà gli stessi obblighi addossati al Segretario Generale col titolo IV del Regolamento del 1839; a quale oggetto per la tenuta dei corrispondenti registri e libri, nonchè per la compilazione dei rapporti richiesti dal Presidente, si avvalerà del Segretario e dei suoi impiegati, ai quali con la intelligenza del Presidente distribuirà mensilmente il compenso delle grana quattro per ogni ducati mille sopra tutte le somme che la Cassa eroga, per la negoziazione dei diversi effetti, che con la medesima si esegue.

Art. 11.—Il Governatore Controllo conserverà gelosamente il registro dei fidi, e vigilerà per la sua esattezza e regolarità. Controllerà e verificherà le diverse operazioni di qualunque natura esse sieno, e rivedrà anche le calcolazioni degli interessi.

Sottoscriverà dopo di averne presa ragione i borderò degli effetti negoziati con la Cassa, debitamente ordinanzati, e firmerà le polizze di pagamento in compruova della esattezza delle calcolazioni e della regolarità dei documenti.

Art. 12. — Ogni mattina si farà esibire dallo Esattore il versamento del giorno precedente; ne verificherà l'ammontare e lo presenterà al Presidente, il quale disporrà passarsi al Razionale, e munirà di sua firma ogni polizza di pagamento diretto alla Cassa, sottoscrivendo i borderò.

Art. 13. —Terrà conto degli effetti non soddisfatti, e rimessi ai Patrocinatori per renderne informato i deputati, onde non ammettano la firma di quei sottoscrittori di cambiali, che non han curato di estinguerle.

Art. 14.—Il Razionale della Cassa di Corte aumenterà a ducati tremila la sua cauzione, e sarà il Razionale della Cassa di Sconto, venendo coadjuvato da un corrispondente numero d' Impiegati. Egli su tale cauzione percepirà la corrispondente indennità del tre per cento, ed inoltre il compenso di grana sei per ogni mille ducati sopra tutte le somme, che la Cassa eroga per la negoziazione dei diversi effetti, che con la medesima si esegue, quale compenso si dovrà ripartire in ogni mese coi suoi ajutanti con l'autorizzazione del Presidente.

Art. 15.—Il Razionale registrerà gli sconti delle cambiali, tenendone esatta scrittura a stile doppio, in modo che dia i più soddisfacenti risultati tanto per lo capitale, che pei profitti, e darà il suo conto materiale al Consiglio della Tesoreria Generale. Questo conto formerà appendice di quello che darà il Razionale in capo della Cassa di sconto di Napoli, senza che la responsabilità dell'uno aggravi l'altro, essendo ciascun di essi tenuto a dar conto per la propria gestione.

Art. 16. — Il Razionale in Bari, come Controllo immediato dell'Esattore, terrà una delle chiavi del portafoglio o della Cassa, nella quale debbonsi immediatamente racchiudere i valori ammessi allo sconto. L'altra chiave rimarrà affidata all'Esattore, che tiene principalmente in consegna detti valori, ma non potrà estrarne alcuno senza il concorso del Razionale. Estraendosene per

esigenza anticipata a richiesta dei debitori, il Razionale dovrà informarne il Presidente il quale si farà esibire i valori per apporvi le gire e per obbligare l'Esattore a farne il versamento pel dì seguente. In somma il Razionale adempirà a quanto altro nel titolo VII del Regolamento del 2 aprile 1839 è prescritto pel Controllo presso il Tesoriere, senza però aver dritto al compenso stabilito dall'art. 50.

Art. 17.—Sarà portato nella sua officina il libro delle scadenze degli effetti negoziati con la Cassa, per conoscere se in ciascuna giornata siasi dall'Esattore realizzato il carico effettivo delle cambiali che scadono. Come anche terrà registro di tutti gli effetti protestati, con la notizia del patrocinatore incaricato del giudizio, e vi discaricherà i pagamenti, che faranno i debitori per mezzo dell'Esattore, e quindi ne passerà avviso al Patrocinatore.

Art. 18.—Terrà presso di se la madrefede del capitale intestato alla Cassa, e spedirà le corrispondenti polizze in vista de'borderò degli sconti, qualora il tutto sia in regola tanto per la esattezza del calcolo degl'interessi, quanto per gli adempimenti che vi occorrono.

Similmente terrà una madrefede separata risguardante gli utili, sulla quale eseguirà tutti gli esiti ordinanzati dal Presidente in corrispondenza degli articoli 7, 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 19.—Passerà le cambiali e protesti al Patrocinatore destinato, con ritirarne ricevo in piè della copia delle cambiali, qualora trovisi in Bari. Se si troverà in Trani, gli atti con la cambiale si spediranno per mezzo della Posta con piego assicurato, per quindi ritirarne ricevo in piè della copia della cambiale, dovendosi tal copia rimettere al Consiglio di Tesoreria in appoggio del conto. Avrà eziandio cura di farne altra copia per notizia della Segreteria, che dovrà informarne il Direttore Generale Reggente, e darne avviso al Patrocinatore con ufficio del Presidente. Apporrà le debite disposizioni alle polizze d'introito di sorta e degli utili per accreditarle sulle rispettive madrifedi, qualora sieno in regola, e senza gira pregiudizievole alla Cassa, e le passerà al Governatore Controllo. Questi le munirà di sua firma, per indi vistarsi dal Presidente, ed eseguirsi l'introito nelle madrifedi.

Art. 20.—Il conto di cui si è fatto menzione nell'art. 15 sarà giustificato da analoghi documenti, e per l'organo del Presidente sarà in ogni fine di marzo rimesso al Direttore Generale Reggente del Banco, il quale lo passerà al Razionale della Cassa di Sconto in Napoli, per aggregarlo al suo conto, dopo di averne verificato i risultati, per ciò che emerge dalla sua scrittura.

Art. 21.—Saran validi documenti per la giustificazione degli introiti nella madrefede di proprietà, i borderò di versamento dell'esattore ed i parziali rapporti, coi quali accompagnar deve le polizze pagate dai debitori; quali borderò giustificheranno anche il discarico delle cambiali protestate nel corso dell'anno, quante volte siavi l'ordine del Presidente per la loro spedizione al Patrocinatore, ed il ricevo dello stesso, come si è detto nell'art. 19.

Art. 22.—Le reste che per cambiali protestate risulteranno ad esigersi, saranno documentate con certificato del Governatore Controllo, vistato dal Governatore Avvocato, con cui verranno contestati i giudizii in corso, e le altre ragioni della inesazione delle reste.

Art. 23.—In fine di ogni anno il Presidente assistito dal Governatore Controllo farà la contata di Cassa, e dei valori che esisteranno presso dell'esattore; e si distenderà dal Razionale e dal Segretario un verbale di verifica, che munito del visto del Presidente sarà presentato in giustificazione delle reste, che figureranno nel conto. La esistenza in portafoglio ed in madrefede verrà documentata da un certificato dell'uffiziale addetto al giornale della Cassa di Sconto, vistato dal Razionale e dal Governatore Controllo.

Art. 24. — I borderò degli sconti sottoscritti dall'Agente dei Cambii col visto del

Consiglio ed ordinanzati dal Presidente, giustificheranno gli esiti fatti.

Art. 25. — L'Esattore della Cassa sarà obbligato a dare una cauzione di duc. cinquemila, la quale risponderà tanto del fatto proprio, che dei suoi aiutanti e commessi. Sù tale cauzione non percepirà alcuna indennità, ma godrà del dritto di grana trenta per ogni migliajo di ducati sù tutti i valori de' particolari, che realizzerà, senza nulla corrispondere alle officine della Segreteria e Contabilità della Cassa, non essendo applicabili per l'Esattore della Cassa di Bari le disposizioni racchiuse negli articoli 42 e 43 dell'enunciato Regolamento del 1839.

Tale dritto è compensativo di ogni sua opera, e della spesa che potrà erogare per la tenuta della scrittura e pei commessi e facchini che adoprerà con la intelligenza del signor Presidente, dovendogliene passare nota prima di adibirli.

Art. 26. — Gli obblighi dell'Esattore sono definiti dal Regolamento del 2 aprile 1839 sotto il titolo del Tesoriere, ed ai medesimi l'Esattore si dovrà pienamente uniformare.

Art. 27. — In caso di congedo o di fisico impedimento, il Presidente sarà rimpiazzato nella firma e nelle sue attribuzioni dal primo Governatore, come per gli affari del Banco. Il Governatore Controllo da altro Governatore. Il Razionale dal suo primo Ajutante sotto la responsabilità dello stesso Razionale; e lo Esattore da un soggetto di sua scelta, purchè siavi concorsa l'approvazione del Presidente; in difetto il Segretario ne assumerà provvisoriamente il carico, ed in ambo i casi gli esercenti saranno sempre a rischio e responsabilità del titolare. Elassi quindici giorni dal provvisorio rimpiazzo, il Presidente ne informerà il Direttore generale Reggente, il quale ne farà rapporto a S. E. il Ministro delle Finanze per le superiori definitive risoluzioni.

Art. 28. — Il più abile ed intelligente fra i Regii Sensali di Commercio residenti in Bari, che dar possa una corrispondente cauzione in rendita iscritta al Gran Libro, assumerà l'ufficio di Regio Agente de' Cambii. Egli apporrà la sua cifra a tutte le cambiali e biglietti ad ordine, che saranno ammessi allo sconto, e mercè tale cifra resta responsabile della verità della firma degli accettanti, non che di quelle dei penultimi e degli ultimi giranti, e di coloro che prestano l'avallo, rimanendo anche garante e responsabile della identità delle persone e della loro capacità di contrattare, come pure sarà responsabile di tutte le irregolarità intrinseche ed estrinseche, che possano esistere sì nel testo che nel corso dei valori ammessi allo sconto.

Art. 29. — Il Regolamento della Cassa dello Sconto del 2 aprile 1839, e le Ministeriali ed Ordinanze, che non si oppongono alle presenti disposizioni rimangono nel loro pieno vigore, e saranno applicabili per l'andamento del servizio della Cassa di Sconto in Bari.

L'approvo
Firmato — FERDINANDO.

§ 35. Con decreto del 15 settembre 1859 vennero autorizzate le operazioni di riscontro fra le Casse di Corte, e le Casse di Sconto delle diverse Provincie del Regno, tanto per le polizze, quanto per gli effetti di commercio; giusta il detto decreto, e correlativo regolamento, così espressi.

Nell'intento di rendere più rapide e più frequenti le transazioni industriali e commerciali tra l'una e l'altra parte de' Nostri Reali Dominî di quà e di là del Faro, con un bene inteso sistema di mutua fiducia, e quindi di libera circolazione e permutazione in contanti dei valori, che da' Banchi e dalle Casse di Corte in essi istituite rispettivamente si emettono; non che di mutuo sconto delle cambiali delle rispettive Casse di Sconto.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona, non che del Nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Dal 1.° gennajo 1860 in poi tutte le Casse di Corte dell'una e dell'altra parte dei Nostri Reali Dominî di quà e di là del Faro saranno autorizzate a permutare in altri valori, a ricevere in pagamento, ed a cambiare in contante, a seconda delle richieste, le fedi di credito, e le così dette polizze di Banco, che loro verranno esibite, qualunque sia la Cassa, che le abbia emesse.

Tutti gli Amministratori, Ricevitori, Percettori, e Cassieri di qualsiasi pubblica Amministrazione, così del ramo finanziero, che civile, avranno il dovere di ricevere le polizze, e fedi di credito delle dette Casse in pagamento pel concorrente valore di quanto sia loro per avventura dovuto a qualunque titolo, come tributi, estagli, canoni, multe ec.

Ove mai constasse di trovarsi nelle loro Casse del contante oltre i bisogni ordinarî dell'Amministrazione dalla quale dipendono, il suddetto dovere si estende al cambiamento puro e semplice degli anzidetti valori in contante.

La estinzione o permutazione di valori, e delle polizze di rame non potrà farsi che in moneta o valori di rame.

Art. 2. Le fedi di credito, e le polizze per essere ricevute o cambiate, sia dai Cassieri delle Casse di Corte, che da quei delle pubbliche Amministrazioni, dovranno essere libere e senza condizione alcuna.

Qualora in dette fedi o polizze, che si presentano alle Casse di Corte sienvi apposte delle condizioni, deggiono seco loro portarne lo adempimento a soddisfazione, giudizio e responsabilità esclusiva de' Notai Pandettarî delle Casse.

Art. 3. Per estendere maggiormente a vantaggio del Commercio le operazioni delle Casse di Sconto di Napoli e Bari, sono autorizzate le dette Casse a ricevere e scontare gli effetti di commercio esigibili in Palermo ed in Messina, come del pari le Casse di Sconto di Palermo o di Messina, sono autorizzate a ricevere e scontare le cambiali esigibili in Napoli e Bari, secondo le norme stabilite in apposito Regolamento.

Art. 4. È accordata al Reggente dei Banchi in questa parte de' Reali Dominî, al Direttore Presidente del Banco di Sicilia, al Presidente della Cassa di Corte di Messina, non che al Presidente della Cassa di Corte di Bari, la franchigia postale, non che quella della Telegrafia Elettrica, tanto fra di loro, quanto con tutte le Autorità, con le quali occorrerà, che si mettano in corrispondenza, ma però esclusivamente per lo adempimento di quanto è stato disposto nel presente Decreto, e nel correlativo Regolamento, e per ciò che riguarda la Telegrafia Elettrica pei casi di grave urgenza.

Art. 5. L'annesso Regolamento risguardante le operazioni a praticarsi fra le Casse di Corte e le Casse di Sconto dei Nostri Dominî di quà e di là del Faro, per lo cambio delle fedi di credito, e polizze, e per lo sconto delle cambiali, ed altri effetti di commercio, di cui sopra è parola, è da Noi approvato.

Art. 6. Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona, il Nostro Direttore del Real Ministero e Segreteria di Stato delle Finanze, ed il Nostro Luogotenente Generale nei Reali Dominî al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Portici 15 settembre 1859.

Firmato — FRANCESCO

REGOLAMENTO

Per le operazioni a praticarsi fra le Casse di Corte, e le Casse di Sconto dei Reali Dominii Continentali, ed Insulari per effetto, e conseguenza del Reale Decreto di questa data.

DEL MUTUO CAMBIO DELLE FEDI DI CREDITO E POLIZZE DI BANCO.

Art. 1. Le fedi di credito o polizze, che si presentano pel mutuo cambio, autorizzato dal Decreto di pari data, deggiono esser munite di firma di persona ben conosciuta, che meriti anche la fiducia dei Cassieri rispetti-

vi, dovendone essi unicamente rispondere in ogni caso di contestazione, non altrimenti che un pubblico Notaio risponde della verità dell'ultima firma posta ad una polizza, che viene realizzata con giro di Ruota in quel Banco dov'ebbe origine, poichè la firma soltanto della parte prendente, dev'essere munita di autentica, secondo è prescritto dall'art. 157 del Regolamento pei Banchi di Sicilia da Noi approvato a' 26 agosto 1854, e dalla ordinanza del Reggente del Banco delle Due Sicilie del 18 marzo 1819 pei Banchi di Napoli.

Art. 2. Dovendo tutte le Casse di Corte dell'una, e l'altra parte de' Nostri Reali Dominî di quà, e di là del Faro mutualmente realizzare in contanti, o permutare in altri valori delle Casse stesse, è trascelto a Centro di verifica e Controllazione l'ufficio della Reggenza del Banco Regio di Napoli, sotto la speciale sorveglianza del suo direttore Generale.

Art. 3. È istituita all'uopo presso il suddetto officio la carica di un Ispettore di Contabilità, e presso la Cassa di Corte in S. Giacomo un Cassiere addetto esclusivamente alle operazioni, che occorreranno per lo servizio della permutazione, e realizzazione dei valori autorizzate col Sovrano Decreto, di oggi stesso.

Art. 4. I Cassieri delle Casse di Corte di Napoli sia del conto argento, che di rame, dovranno rimettere coi sistemi in vigore al Cassiere della riscontrata i valori tanto della Cassa di Bari, che delle Casse dei Reali Dominî Insulari loro esibiti.

Art. 5. Questo Cassiere sarà coadiuvato da due ufiziali denominati squarci di Cassa, uno cioè per l'argento, e l'altro per conto rame, e da tre ajutanti, uno dei quali sarà addetto al registro delle polizze da spedirsi in Palermo, un altro per Messina, ed il terzo per Bari. Ciascuno di questi ajutanti terrà due registri, uno cioè per le polizze di argento, e l'altro per quelle di rame. Ogni registro indicherà la somma, la data, il nome dello intestatario e dell'ultimo giratario, e dello esibitore notato al piede. Questi registri saran cifrati infine della giornata dal Cassiere, il quale li passerà all'Ispettore per far copiare con lo stesso ordine, e con le stesse categorie il notamento delle polizze.

Art. 6. Codesto servizio comincerà ad attuarsi dalla Cassa di Corte in Napoli, il cui Cassiere della riscontrata avrà l'obbligo di rimettere al Cassiere di argento in Palermo le polizze di quella Cassa in un piego ben suggellato. Tali polizze nel giorno della partenza della posta, o dei piroscafi postali saranno con l'intervento dell'Ispettore e del Segretario presso del Presidente confrontate di buon'ora col registro del Cassiere, e col notamento esistente nella Officina dell'Ispettore; ed ove qualche indicazione sia erronea si rettificherà la partita del libro, formandosi altra copia del notamento. Tanto il libro, che il notamento saranno cifrati dal Cassiere, dallo Ispettore e dal Segretario il quale immediatamente chiuderà in un plico ben suggellato i riscontri, la fede di resto, quanto vi sarà, ed il notamento con lo indirizzo al Cassiere di Argento in Palermo.

Lo stesso verrà praticato per le polizze di rame, ed ambo i pieghi saranno avvolti in altra carta formandone un sol piego coll'indirizzo alla *Cassa di Corte in Palermo*, e vi si apporrà il suggello del Banco. Tal piego si dovrà dal Segretario consegnare alla posta tre ore prima della partenza, e ne esigerà ricevo.

Art. 7. Il Segretario dovrà tenere soltanto conto del numero delle polizze, e del loro ammontare, che si saranno spedite a Palermo, per informarne il Presidente. Ciò non esclude, che il Presidente, o qualunque Governatore non debba invigilare per la esattezza e regolarità di tale spedizione, per cui assistendovi alcuno di essi, apporrà il visto al libro, ed al notamento.

Art. 8. Tostochè giungerà a Palermo un piego allo indirizzo del Cassiere di Argento di quella Cassa di Corte, ne sarà all'istante avvertito a cura, e sotto la responsabilità di quell'amministratore Generale delle Poste, o di chi ne fa le veci, il suddetto Cassiere, il quale dovrà immediatamente por-

tarsi colà a ritirarlo per farne, e rilasciarne la corrispondente ricevuta.

Ove avvenisse, che il piego offrisse delle alterazioni, ne farà espressa menzione nella ricevuta, locchè fatto un Ufiziale dell' Amministrazione delle Poste da destinarsi istantaneamente dal Capo del Servizio di quel giorno, accompagnerà il Cassiere sino all'uffizio della Presidenza della Cassa di Corte. Giunti colà la prima fascia del piego sarà aperta dal Segretario in presenza del Razionale.

La seconda che avvolge le fedi di credito, e polizza di riscontrata, non sarà aperta, che dal rispettivo Cassiere di Argento e Rame in presenza del Razionale, e del Segretario i quali assisteranno al confronto del notamento con le polizze. Il detto notamento dopo di essere stato cifrato dal Cassiere, cui riguarda, sarà conservato dal Razionale, ed il suo ammontare sarà controposto a'riscontri delle Casse di Napoli esistenti presso di quel Cassiere, dal quale sarà formata una fede di credito in testa al Cassiere di riscontri, ove siavi eccesso.

Delle anzidette cennate operazioni, ne sarà disteso processo verbale, che sarà pur sottoscritto dall' uffiziale postale. Se avvenisse, che il Cassiere fosse impedito, dovrà egli deputare un impiegato di sua fiducia, e sotto la sua responsabilità per rappresentarlo nello adempimento delle suddette operazioni.

Art. 9. Con la prima partenza di posta, o di piroscafo postale i Cassieri in Palermo, rimetteranno con le formalità di sopra stabilite al Cassiere de' riscontri in Napoli, le fedi di resto di Argento e di Rame colle polizze delle Casse di Napoli ivi realizzate, di unita a' notamenti compilati nel modo prescritto nell'art. 4.° Qui giunto il piego, e ritirato dall'ufizio postale con le forme prescritte nel precedente articolo dal Cassiere della riscontrata il Segretario del Presidente verificherà lo stato dei suggelli, facendone menzione nel ricevo, ed aprirà il piego in presenza dell' Ispettore, ivi rinverrà li due pieghi diretti al Cassiere de' riscontri, e glieli passerà per aprirsi, e verificare in presenza tanto dell' Ispettore, che del Segretario, se vadano in regola le fedi di resto.

Indi nel primo giorno della partenza di posta, o di piroscafo postale, il Cassiere dei riscontri con l' Ispettore, e Segretario preparerà di buon' ora i corrispondenti pieghi con le fedi di resto, i notamenti, e le polizze realizzate per formarne un solo, e farsene dal Segretario la consegna alla posta, come nell' art. 6.°

Art. 10. Quanto di sopra è detto per la riscontrata delle polizze colla Cassa di Corte in Palermo, sarà applicabile per le Casse di Corte di Messina e di Bari, dove saranno praticate le stesse formalità prescritte negli articoli precedenti.

Della spedizione del numerario.

Art. 11. Siccome il mutuo cambio delle polizze farà sempre risultare creditrice quella Cassa dove sperimentasi maggiore affluenza di esiti, così il Direttore Generale Reggente del Banco delle due Sicilie resta incaricato di mantenere un giusto, ed avveduto equilibrio di numerario fra le Casse di Corte di Napoli, e di Sicilia, onde impedire dei considerevoli sbilanci, ed a prevenirli resterà a sua prudenza di fare delle operazioni di commercio, o di richiamare l' effettivo da Palermo, facendolo trasportare sui piroscafi a spese della Real Tesoreria di Sicilia.

Art. 12. Nelle occorrenze egli ne farà la richiesta al Tesoriere Generale in Sicilia, per provvedere alla spesa, ed al Direttore Presidente del Banco di Palermo, per la spedizione del numerario, a quale oggetto i Cassieri tanto di Napoli, che di Palermo restano facoltati a nominare dei procuratori per farsi rappresentare nella spedizione, o ricezione del numerario.

Art. 13. La numerazione del danaro da spedirsi da Palermo dovrà praticarsi in presenza del Presidente, o del Governatore di servizio, e del Razionale, o del suo aiutante, e potrà assistervi anche il procuratore

del Cassiere di Napoli, che dovrà farne introito.

Questa numerazione però in quanto all'esattezza degl' invii non discaricherà da alcuna responsabilità il Cassiere, che spedisce il danaro, attesochè la numerazione ha luogo per dare al Banco una guarentia morale, e non per ottenere una guarentia precisa degli errori, che possansi commettere.

Art. 14. Il danaro assortito per specie sarà posto in sacchi ben ligati, ed alla estremità della legatura il Cassiere dovrà apporvi un particolare suggello, e ciascun sacco dovrà pesarsi per indicare su di un cartellino il peso, la somma, e la specie nelle monete.

Art. 15. Detti sacchi dovranno essere posti in casse di una conveniente solidità, le quali verranno legate con corde, le di cui estremità saran munite di suggelli del Banco, e del Cassiere che li spedisce, non che del suggello del procuratore del Cassiere, che deve riceverli, se vi sarà presente. Per guarentire i suggelli dagli accidenti, che possano essere occasionati nel trasporto delle casse sarà apposta su di essi una piastra di latta inchiodata nei quattro angoli, e sulla medesima sarà scritto il numero d'ordine, che si darà a ciascuna Cassa.

Art. 16. Per ogni invio sarà formato un processo verbale firmato da tutte le persone che avranno officialmente assistito alla numerazione del danaro, qual verbale dovrà enunciare il peso, e la somma di ciascuna cassa, e di ciascun sacco, non che la natura delle monete. Questo processo verbale sarà redatto in tre esemplari, e vi saranno impressi al piede gli stessi suggelli apposti alle casse. Uno di questi esemplari rimarrà presso il Cassiere, l'altro sarà esibito con le casse sul bordo del Piroscafo al Pilota, che riterrà le casse col verbale, ed il terzo sarà inviato in Napoli al Direttore Generale Reggente munito del ricevo del Pilota, per rimetterlo al Presidente del Banco, cui si spedisce il numerario.

Art. 17. Le casse di numerario saranno trasportate a bordo, mercè l'opera dei proprî facchini atti a tal servizio, e verranno scortati non meno dall' Ajutante del Razionale del Banco, che dal procuratore del Cassiere, cui si spedisce il danaro, se vi sarà presente. Dal momento, che le casse saranno state consegnate al Pilota, questi e per esso l' Amministrazione del piroscafo Postale rimarrà responsabile del peso di ciascuna di esse, dello stato delle corde, che le avranno avvolte, e della integrità dei suggelli.

Quanto è stato preveduto e disposto negli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 sarà nel modo stesso praticato ogni qualvolta lo sbilancio del numerario di cui si è parlato nell'art. 11 avvenga nella Cassa di Corte di Palermo, ed in questo caso le spese saranno fornite dalla Cassa di Corte di Napoli.

DELLE PRATICHE A SERBARSI NELLO ARRIVO DEL NUMERARIO.

Art. 18. Giunto il piroscafo a Napoli il Pilota farà bentosto avvisare il Presidente del Banco, il quale per far disbarcare le casse di danaro, e trasportarle al Banco spedirà immediatamente sul piroscafo l' Ispettore, con un sufficiente numero di facchini, ed il procuratore del Cassiere di Palermo, se trovasi al Banco. I medesimi verificheranno a bordo lo stato esterno delle casse, il peso, e la integrità dei suggelli.

Eseguite tali operazioni e non sorgendo alcun dubbio l'Ispettore rilascerà ricevo delle casse in piedi del secondo esemplare rimasto presso il Pilota. Lungo il cammino per terra le casse verranno accompagnate dal detto Ispettore, e dal procuratore, i quali si occuperanno di far subito passare le casse per la Dogana, invitando gli Agenti dei dazî indiretti a visitarle nel Banco, a quale oggetto il Ministro delle Finanze darà i corrispondenti ordini a quel Direttore Generale

Art. 19. Allo arrivo del numerario al Banco l' Ispettore inviterà il Cassiere, che deve ricevere la somma, ed il detto procuratore, se pur siavi, alla rimozione dei suggelli, ed all'apertura delle casse, per indi

far pesare i sacchi, riconoscere i suggelli, e numerare le monete.

Art. 20. Qualora sorgesse a bordo qualche dubbio sulla integrità dei suggelli, e sullo stato delle casse, oppure il peso non corrispondesse a quello enunciato nel processo verbale d' invio, l' Ispettore inviterà il Pilota a scortare seco lui le casse lungo il cammino per terra per assistere nel Banco all' apertura delle medesime, ed alle ulteriori operazioni di verifica. In caso di rifiuto l' Ispettore nel riceversi le casse farà le convenienti proteste in piè del verbale.

Art. 21. Appena giunto al Banco informerà dei suoi dubbî il Presidente ed il Governatore di servizio, il quale farà conservare le casse, e farà chiamare il Pilota ad esser presente all' apertura delle casse nel seguente giorno di negoziato Bancario.

Art. 22. Allora il Presidente, ed il Governatore di servizio farà procedere all'apertura delle Casse, dietro un esame fatto in contraddittorio dal procuratore del Cassiere, e dal Pilota del piroscafo, se sieno presenti, e dall' Ispettore. Costoro formeranno le loro dichiarazioni sullo stato delle casse, e dei suggelli, dopo di che il Presidente disporrà la verifica del numerario, ossia la contata del danaro, e lo stesso praticherà in assenza del Pilota, e del Procuratore, onde il servizio non rimanga paralizzato.

Art. 23. Il Contatore del Cassiere incaricato della ricezione del danaro non potrà che numerare un sacco per volta, e sempre dopo averne riconosciuto il suggello, ed assicurato il peso nel modo indicato nell' articolo 19. Se in un sacco si troverà qualche mancanza, dopo essere state due volte numerate le monete, che vi si contengono, può pesarsi un'altra volta, ed allora il Procuratore del Cassiere, od il Pilota se trovinsi presenti, verificheranno essi stessi il conto delle monete, e riconosceranno se vi esista mancanza.

Art. 24. Dopo essersi verificate le somme, si formerà un processo verbale in tre esemplari, se mai ci sarà luogo, delle mancanze che si troveranno. Desso offrirà in dettaglio la natura delle monete mancanti, il sacco e le casse nelle quali si sarà rinvenuta la mancanza. Un esemplare resterà nella Segreteria del Banco, ove si esegue la verifica, un altro sarà rimesso al Direttore Generale Reggente, ed il terzo al Presidente da cui dipende il Cassiere, che ha spedito le somme, e se il Pilota del Piroscafo sarà presente si formerà di detto verbale una quarta spedizione, che gli sarà consegnata.

Art. 25. Le monete riconosciute false saranno tagliate all'istante ritenendone un pezzo lo Ispettore, e l'altro il Procuratore del Cassiere. In mancanza di lui, il pezzo sarà spedito al Presidente da cui dipende il Cassiere, che le ha rimesse. Il valore di tali monete figurerà nel verbale di mancanza; come anche rifigureranno le monete visibilmente tosate, che ai termini del Sovrano Rescritto del 12 febbraio 1853, N. 486, debbonsi tagliare, e così sfregiate saranno consegnate al Procuratore del Cassiere.

Art. 26. Nel caso il Pilota del piroscafo, od il Procuratore del Cassiere si rifiutassero di segnare il processo verbale della riconosciuta mancanza, il Procuratore, od il Governatore li solleciterà a manifestare in iscritto i motivi del rifiuto, ed ove a ciò si negassero, ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

Art. 27. Sia che le somme rimesse si trovino esatte, sia che vi si trovi eccesso, sia che vi si trovi mancanza, il Cassiere che le riceve farà formare dell'effettivo ammontare una fede di credito in testa del suo collega, nella quale dovrà enunciarsi la data del verbale d' invio.

La medesima verrà dall' Ispettore consegnata al Presidente della Cassa di Corte in Napoli, il quale avrà cura di farla pervenire col primo corso di piroscafo al Direttore Presidente in Palermo, ove da colà sia partito il danaro. Quest' ultimo disporrà, che il Razionale la passi al Cassiere ritirando il verbale d'invio, che dovrà servire per la giustificazione della spesa a sopportarsi dalla Generale Tesoreria per tal servizio.

La fede di credito, munita di firma, co-

me ogni altro valore, figurerà tra le polizze di riscontrata.

Art. 28. Le formalità prescritte dall'articolo 18 in poi per lo arrivo ed entrata del numerario spedito da Palermo in Napoli saranno applicabili ai casi, ne' quali fosse per avvenire il contrario, cioè che da Napoli dovesse spedirsi il numerario in Palermo, in questi casi le incumbenze dell'Ispettore saranno disimpegnate dal Razionale.

Art. 29. Le spese per la fornitura delle casse di legno, dei sacchi di tela, le quali dovranno respingersi immediatamente dopo la verifica, e la ricezione del numerario, saranno per le casse di Corte di Sicilia apprestate da quella Tesoreria, e per quelle di Napoli dalla Reggenza dei Banchi. A questo effetto ciascuna Cassa si fornirà con anticipazione di una conveniente provvista dell' uno e l' altro articolo.

Art. 30. Nel caso il Direttore Presidente del Banco Regio di Sicilia, credesse di esservi in Messina un eccedente cumulo di monete, potrà dopo averne avvertito convenientemente il Reggente de' Banchi di Napoli, e fino alla concorrenza del rimborso che le Casse di Sicilia devono a quelle di Napoli, commettere al Presidente in Messina l' invio del numerario in Napoli, che avrà luogo nel modo di sopra indicato, e per conto della Cassa di Palermo, che ne sarà sempre la responsabile, è però sottinteso, che le richieste del Reggente de'Banchi come Centro e Controllo delle operazioni di permutazione, e di Sconto, debbono essere puntualmente eseguite.

EFFETTI DI COMMERCIO CHE SI SCONTANO IN NAPOLI PER ESIGERSI IN PALERMO, MESSINA, BARI, E VICEVERSA.

Art. 31. Le cambiali estere, o traettizie per esser presentate allo sconto debbono essere munite di copia firmata dall'ultimo girante, e le cambiali di piazza debbono essere firmate di seconda.

Art. 32. Questi valori sebbene privi di accettazione debbono essere rivestiti almeno di due firme di solidi, ed accreditati Negozianti della piazza, e purchè siavi un tempo non minore di un mese per la scadenza, saranno ammessi allo sconto dietro lo esame, e la discussione, che ne farà il Consiglio dei Deputati ai termini dei Regolamenti.

Art. 33. Lo Agente dei Cambî presso la Cassa di Sconto di Napoli formerà il corrispondente borderò dei valori pagabili in Palermo, od in Messina, nel modo e forme prescritte dall' articolo 55 del Regolamento del 31 marzo 1839 relativo al servizio della Cassa di Sconto in Napoli, ma separato, e distinto dagli altri valori, e lo presenterà al Tesoriere, ed al suo Controllo con due copie da lui sottoscritte di unita ai valori.

Lo Agente dei Cambî in Palermo, o quello di Messina praticherà lo stesso pei valori ammessi colà presentando al Tesoriere Esattore, ed al Razionale l'originale borderò con le due copie de' valori.

Art. 34. Il Tesoriere, ed il suo Controllo in Napoli, fatto il confronto delle prime e seconde di cambio, e gli originali con le copie, accuseranno in piè del borderò originale la ricezione delle seconde cambiali di piazza, e delle copie di quelle estere. Le prime cambiali, e gli originali delle traettizie, saranno debitamente girate all' Esattore di quella Cassa, che deve riscuoterne l'ammontare, ed in tal modo adempite con una copia del borderò saranno consegnate al Segretario Generale, od al suo ajutante incaricato della spedizione dei pieghi alla Posta, il quale ne accuserà ricevo in piè del borderò originale, che sarà poi ordinanzato dal Direttore Generale Reggente per la formazione delle polizze di pagamento agli ultimi giranti.

Art. 35. Il Segretario Generale od il suo ajutante spedirà la detta copia di borderò coi valori originali al Presidente della Cassa di Corte in Palermo, od in Messina, il quale li passerà al Razionale come controllo all' Esattore per farli accettare dai Negozianti, cui sono gravati, ed in tal modo adempiti saranno consegnati al Tesoriere Esattore, che diunita al Razionale Controllo

ne rilascerà ricevo in piedi della detta copia di borderò, che sarà immediatamente passata al Segretario.

Art. 36. Il medesimo farà eseguire altra copia del borderò trascrivendovi il ricevo dei valori, e da lui sottoscritto lo invierà per l'organo del Presidente al Direttore Generale Reggente, per farlo certo dell'accettazione dei valori.

In caso di rifiuto di accettazione, il Razionale avrà cura di far levare il corrispondente protesto da un pubblico ufiziale, e lo passerà al Segretario unitamente al valore, ed alla copia del borderò.

Act. 37. Se tutt'i valori riportati in detta copia di borderò non sieno stati accettati, il Segretario per l'organo del Presidente li respingerà a Napoli con la stessa copia, e coi protesti per potersi convenientemente agire.

Se parte dei valori non sieno stati accettati, farà eseguire la copia disposta nel precedente articolo, e vi farà trascrivere il ricevo del Tesoriere Esattore per quegli accettati, notandovi gli altri, che respingerà a Napoli, perchè non accettati.

Art. 38. Per tutte le cambiali, che si consegnano al Tesoriere Esattore di Palermo, o di Messina, esigibili in Napoli, il Segretario Controllo aprirà sulla scrittura un conto a debito di lui, ed a credito del Tesoriere di Napoli per notarvi tutte le cambiali, che consegna al primo, ed i pagamenti che si fanno all'altro, e ne prenderà conto nel libro di scadenze. Similmente per le cambiali esigibili in Bari, ne darà credito all'Esattore in Bari, al che adempito la copia del borderò accettata dal Tesoriere Esattore sarà passata al Razionale, il quale farà lo stesso sulla scrittura.

Art. 39. All'epoca della scadenza il Tesoriere Esattore riscuoterà a suo rischio, e responsabilità l'importo delle cambiali, quale importo sarà presentato in polizze al Segretario Controllo col solito borderò in triplo esemplare; uno di essi sarà ritenuto dal detto Segretario; l'altro dal Razionale, per prenderne scrittura in suo discarico, ed il terzo, anzichè ritenersi dal Tesoriere Esattore, verrà spedito per l'organo del Presidente, di unita alle polizze al Tesoriere di Napoli, se trattasi di cambiali scontate in Napoli, ed allo Esattore in Bari, se il versamento risguarda cambiali colà scontate.

Questo borderò di unita alla polizza sarà chiuso in un piego raccomandato, e diretto al Direttore Generale Reggente, il quale avrà cura di spedire il piego al suo destino.

Il Tesoriere della Cassa di Sconto di Napoli appena ricevuta la polizza col borderò formerà tre simili borderò di versamento alla Cassa di Napoli respingendo munito di suo ricevo per discarico del Tesoriere esattore lo stesso borderò, colle seconde di cambio di piazza, e colle copie delle traettizie, che presso di lui esistevano.

Lo stesso praticherà lo Esattore di Bari pe'versamenti di suo carico, rimettendo per organo del Presidente tali documenti al Direttore Generale Reggente, il quale farà pervenirli a Palermo, od a Messina, cui spettano.

Art. 40. Amenochè qualche cambiale non si estinguesse coll'anticipazione, è sempre a presumersi; che per causa della distanza, giunga col ritardo di più giorni il pagamento delle cambiali al Tesoriere di Napoli, quindi costui per le cambiali, che si debbono esigere a Palermo, od a Messina, noterà in osservazione, che si attendano i fondi.

Art. 41. Dato il caso, che qualche cambiale non venisse soddisfatta in scadenza, il Tesoriere Esattore di Palermo, o di Messina ne farà levare il protesto ai termini di legge, e col conto di ritorno la respingerà per l'organo del Presidente al Tesoriere in Napoli, od allo Esattore in Bari, nel modo indicato nell'art. 38. Allora il Direttore Generale Reggente, od il Presidente in Bari disporranno di agirsi immediatamente contro i sottoscrittori della cambiale, e dalla Madrefede degli utili rimborseranno il Tesoriere Esattore di Palermo, o di Messina della spesa dell'atto, e gli respingeranno eziandio il borderò colle seconde di cambio.

Art. 42. Per la esazione di tali cambiali lo Esattore percepirà il solito dritto di grana trenta a migliaro di ducati dalla Cassa di Sconto della dimora del negoziante, ed il Tesoriere o l'Esattore che riceve il versamento si farà pagare grana 10 a migliaro dalla Cassa, cui serve, per suo compenso sulle somme, che verserà.

Art. 43. Queste prescrizioni sono comuni anche alle cambiali, che scontate a Palermo, od a Messina vengonsi ad esigere in Napoli, od a Bari, ovvero che scontate a Bari debbansi esigere a Palermo, ed a Messina, se non che le cambiali scontate a Bari e pagabili a Palermo, od a Messina e viceversa, e di rimborso de'versamenti a praticarsi fra le dette Casse di Sconto debbono assolutamente pervenire nell'amministrazione centrale di Napoli, dalla quale si faranno spedire per il loro destino, non potendo affatto essere in diretta corrispondenza il Presidente di Bari con quei di Sicilia.

Art. 44. Rimangono nel loro pieno vigore pertutto ciò, che non si oppone a quanto di sopra è detto, tanto i regolamenti delle Casse di Sconto di Napoli e Bari del 31 marzo 1839, 9 ottobre 1857, e 22 maggio 1858, quanto il Regolamento delle Casse di Sconto di Palermo, e di Messina del 27 dicembre 1858.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 45. Onde il presente Regolamento venga con unità di principî, e con sistema uniforme, e costante adottato in tutte le Casse al di là, e al di quà del Faro, il Direttore Generale Reggente del Banco delle due Sicilie resta specialmente delegato a curarne l'osservanza, a reprimere gli abusi, che possano introdursi, ed a rimuovere gli inciampi, che si frappongono alla speditezza del servizio, e laddove questi avvengano nell'altra parte dei Reali Dominî, a proporre al Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia le corrispondenti misure di repressione, che saranno istantaneamente eseguite, rendendone informato il Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Art. 46. Aggregato al Segretariato Generale del Banco vi sarà l'officina dell'Ispettore addetto alla sorveglianza del servizio della riscontrata delle cambiali da esigersi fuori Napoli. Questo Ispettore sarà alla immediazione del Segretario Generale, da cui dipenderà, ed avrà l'obbligo di trovarsi sempre pronto a partire per Palermo, Messina, o Bari, quando il Direttore Generale Reggente crederà affidargli delle commissioni per aggiustare de' conteggi, e dileguare a voce dei dubbi, per il celere andamento del servizio. Ciò per altro si farà di accordo coi rispettivi Presidenti, o Governatori, cui il Direttore Generale Reggente farà pervenire i suoi uffizi.

Portici 15 settembre 1859.

L'approvo
Firmato—FRANCESCO.

§. 36. Finalmente con decreto del dì 11 febbrajo 1860 pubblicato nel 23 detto, vennero istallate due altre Casse di Corte, una in Reggio, e l'altra in Chieti, ne' seguenti termini.

Napoli 23 febbrajo

Intenti sempre a promuovere lo sviluppo delle transazioni commerciali, dell'agricoltura e dell'industria.

Vednto l'art. 9 del Real Decreto del 12 dicembre 1816 con cui, provvedendo alla diffinitiva organizzazione del Banco delle due Sicilie. Ci riserbammo di aprire delle altre casse di Corte, qualora l'affluenza del numerario, i bisogni della circolazione ed i progressi del Commercio lo avessero richiesto.

Veduti i vantaggi di cui già fruisce gran parte del Commercio delle Puglie, per effetto della istituzione già approvata con Decreto de' 18 maggio 1857, non solo di una Cassa di Corte del Banco due Sicilie, ma ancora di una Cassa di Sconto nella Città di Bari, e dell'opera della pegnorazione degli oggetti preziosi.

E volendo ora estendere gli stessi benefici a' Nostri amatissimi sudditi delle Calabrie e degli Abruzzi.

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze.

Udito il nostro consiglio ordinario di Stato

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue.

1.° Il Banco delle due Sicilie è aumentato di due altre Casse di Corte, da stabilirsi una in Reggio e l'altra in Chieti. Alle medesime saranno aggiunti una Cassa di Sconto, e l'opera della pegnorazione degli oggetti preziosi.

2.° Istallata che sarà in Reggio la Cassa di Corte i Ricevitori Generali di Reggio di Cosenza e di Catanzaro vi faranno i loro versamenti in numerario per conto della Tesoreria Generale e della Cassa di Ammortizzazione, inviando alle rispettive dipendenze fedi di credito di quella Cassa, e lo stesso praticheranno i Ricevitori generali di Teramo, di Aquila e di Chieti tosto che sarà in Chieti istallata la Cassa di Corte.

3.° Le disposizioni contenute nel Real Decreto de' 18 maggio 1857 non che i regolamenti Sovranamente approvati a 9 ottobre dello stesso anno, e 22 maggio 1858 per le attribuzioni de' principali impiegati per la riscontrata delle polizze e per lo servizio della Cassa di Sconto in Bari, sono dichiarate applicabili alle Casse di Reggio e di Chieti.

4.° Il Direttore del nostro Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 11 febbrajo 1860.

Firmato—FRANCESCO.

SEZIONE 4.ª

Delle disposizioni legislative amanate per la Real Cassa di Sconto.

Real Decreto prescrivente l'apertura della Cassa di Sconto pel 20 luglio 1818.

Belvedere 23 giugno 1818.

Visto l'articolo 7.° del Nostro Decreto de' 16 dicembre 1816, riguardante l'organizzazione del Banco delle due Sicilie.

Volendo sollecitamente attivare l'operazione dello sconto delle cambiali, e di altri valori commerciali, onde animare il commercio de' nostri amatissimi sudditi.

Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il dì 20 luglio di questo anno sarà aperta una Cassa di Sconto sotto la immediata direzione e disposizione del Reggente del Banco, come opera aggiunta alla Cassa di Corte in S. Giacomo, a tenore delle istruzioni da Noi approvate, e comunicate al Reggente dal Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Art. 2. L'interesse dello sconto non sarà mai maggiore del sei per cento o sia del mezzo per cento al mese calcolato per giorni; potrà bensì diminuirsi dal Reggente del Banco per centesimi, secondo le circostanze, dietro un' autorizzazione, che riceverà dal Segretario di Stato Ministro delle Finanze, e la diminuzione sarà fatta nota alla Borsa per inserirsi ne' listini de' cambi.

Art. 3. Per facilitare un tal negoziato, e dargli tutta quella estensione che è necessaria pel commercio de' nostri sudditi, la Reale Tesoreria fornirà per ora un'anticipazione di un milione di ducati al Banco suddetto, e propriamente alla Cassa di Corte, riscuotendo in luogo d' interesse in ogni trimestre una quota fissa di lucri da determinarsi dal Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Art. 4. Lo stesso Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato—FERDINANDO

Istruzioni per lo sconto delle cambiali e di altri valori commerciali.

1.° In esecuzione del Real Decreto di questa istessa data, nel giorno 20 luglio di

questo anno sarà aperta la Cassa di Sconto nel Banco delle due Sicilie, come opera aggiunta alla Cassa di Corte residente in S. Giacomo.

2.° Su i fondi che la Real Tesoreria fornirà a titolo di anticipazione alla suddetta Cassa, a tenore dell'articolo 3.° del suddetto Real Decreto, la quota de' lucri in esso indicata da pagarsi alla suddetta Real Tesoreria resta arbitrata fissamente alla ragione del 9 per 100. Il dippiù del prodotto, dedotta la suddetta prestazione e le sole spese amministrative, sarà costantemente in ogni fine di trimestre invertito in compra d'Iscrizioni sul Gran Libro, e mano mano che se ne sarà fatto l'acquisto sarà trasferito alla General Tesoreria in estinzione del fondo improntato, e minorata per conseguenza la trimestrale prestazione, finchè estinta l'anticipazione il fondo della Cassa non sia più soggetto a prestazione alcuna.

3.° Sarà per tale oggetto aperta una madrefede nella Cassa di Corte a disposizione del Reggente del Banco coi fondi, che per detta anticipazione gli verranno somministrati dalla Real Tesoreria.

4.° Le cambiali da scontarsi dovranno essere traettizie con tre firme pagabili in Napoli, ed accettate dai trattari; o biglietti ad ordine di commercio colla stessa qualità di tre firme; nè potranno avere scadenze più lunghe di tre mesi a scorrere.

Saranno parimenti suscettibili di sconto le cambiali del Governo sulle Ricevitorie Generali di Capua, Salerno ed Avellino all'ordine de' privati dopochè a loro cura saranno state accettate. Saranno parimenti ammessi allo sconto i boni della Cassa di servizio; e finalmente potranno essere suscettibili di sconto le rendite del Gran Libro quando non rimangono a scorrere che soli tre mesi per la maturazione, ossia non potrà farsi lo sconto per lo primo semestre di maturazione al primo di luglio, che dal primo di aprile in poi, e per lo secondo semestre di maturazione nel primo di gennajo, che dal primo di ottobre in poi.

L'interesse dello sconto è stabilito a non oltre del sei per cento, o sia del mezzo per cento al mese calcolato per giorni, restando non però in arbitrio del Reggente del Banco coll'approvazione del Segretario di Stato Ministro delle Finanze il diminuirlo per centesimi a misura delle circostanze, facendosi palese alla Borsa, ed inserendosi nei listini dei cambi.

Pei valori de' quali domanderà lo sconto la Tesoreria Generale e le altre Amministrazioni finanziere, l'interesse sarà del tre per cento o sia di un quarto per cento al mese.

Per le cambiali sulle Ricevitorie di Capua, Salerno ed Avellino, che si sconteranno dai possessori, sarà calcolato lo sconto per cinque giorni di più della scadenza, e sarà fatta una ritenuta per compenso del trasporto del numerario alla Cassa del Banco di quindici centesimi, o sia grana quindici per ogni cento ducati; e per le rendite sul Gran Libro, senza distinzione di numeri, sarà calcolato lo sconto per dieci giorni di più, in conseguenza dei modi dei pagamenti de' semestri, che per la multiplicità dei numeri, si eseguono ordinariamente nel corso di venti giorni.

5.° Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze nominerà una Commissione di quattro Negozianti per lo meno, i quali saranno incaricati di esaminare le cambiali ed altri valori da scontarsi, la quale trovandoli in regola commerciale buoni ed ammissibili ne darà il suo parere in iscritto in piedi dello stato, o sia borderò di cui si fa menzione nel seguente articolo, restando non solamente i Negozianti sul loro onore, ma moralmente risponsabili della regolarità e della bontà degli effetti ammessi allo sconto.

Ciascuno di essi riceverà per tale incarico una gratificazione annuale di ducati 600 pagabili o per seduta, o nelle circostanze di Pasqua e Natale, o in altro modo che dal detto nostro Ministro d'accordo colla Commissione sarà determinato.

6.° Un' Agente di Cambi da destinarsi dal Reggente del Banco, e da approvarsi dal Ministro di Finanze, nel lunedì di ciascuna

settimana riceverà i valori, che vorranno scontarsi, e ne formerà uno stato o sia borderò, nel quale designerà il nome dello accettante, quello della persona che domanda lo sconto, la somma da scontarsi, il giorno della scadenza, e l' ammontare dello interesse, calcolandolo dal prossimo venerdì al giorno seguente alla scadenza inclusive; e per le cambiali sulle Ricevitorie di Salerno Avellino e Capua coll'addizione di altri cinque giorni, e la ritenuta per compenso di trasporto dei quindici centesimi, e per la rendita del Gran Libro coll' addizione dei dieci giorni. Rimarrà l' Agente risponsabile della verità della firma dell'accettante e del girante alla Cassa.

L' Agente sarà benanche nel dovere di consegnare per la sera dello stesso giorno siffatto stato colle corrispondenti cambiali al primo in nomina tra i Negozianti componenti la Commissione stabilita coll'articolo precedente, il quale la riunirà la mattina seguente o nel locale di S. Giacomo, o in altro luogo che crederà opportuno, onde scrutinare i valori, dichiarando quelli che troveranno buoni ed ammissibili, e restituendoli nella giornata seguente coll' enunciato stato dell' Agente.

Non sarà vietato ai possessori degli effetti da scontare, di procurarsi direttamente dalla Commissione dei Negozianti senza l' intelligenza dello Agente l' approvazione, rimanendo sempre obbligati dopo l' approvazione della Commissione di passare i detti effetti allo sconto per mezzo dell' Agente anzidetto, onde non nasca alcun dubbio sulla verità delle firme.

7.° Tutte le cambiali che si troveranno approvate dai Negozianti Deputati nel modo sopraindicato, saranno prima della sera del mercoledì passate dall' Agente dei Cambi alla Razionalia della Reggenza con uno stato simile a quello prescritto coll'articolo antecedente, ed il Contabile trovandolo esatto per quanto riguarda la calcolazione farà sottoscrivere dal Reggente, e notare le corrispondenti polizze per la somma scontata dedottone l interesse, e per le cambiali delle Ricevitorie di Salerno, Capua ed Avellino, e per le rendite del Gran Libro la sopradetta ritenuta; quali polizze consegnerà allo Agente la mattina del venerdì, tenendo un esatto registro di tutti i nomi di coloro, ai quali si sono scontati i valori degli accettanti e delle somme accredenzate; qual Registro sarà ostensibile alla Commessione dei Negozianti semprecchè lo richiederanno.

8.° Le cambiali delle quali la Tesoreria Generale o altre Amministrazioni finanziere domanderanno lo sconto, saranno rimesse direttamente con lettera del Tesoriere Generale o dei rispettivi Direttori al Reggente del Banco con in piedi *se ne permette lo sconto* firmate dal Ministro di Finanze, con borderò calcolato dallo stesso Agente, e ne sarà fatto lo sconto senza passare allo esame della Commissione. Le polizze saranno rimesse alla Tesoreria Generale ed alle rispettive Amministrazioni per mezzo dello stesso Agente dei Cambi.

9.° Verrà nominato dal Reggente istesso un Esattore delle cambiali, e dei sopradetti effetti commerciali.

All' Esattore nel giorno precedente alla rispettiva scadenza saranno gli effetti consegnati dal Razionale della Reggenza contro suo ricevo, ed egli dovrà sotto la sua risponsabilità alla scadenza esigerne il pagamento dallo accettante, ed in caso di rifiuto farà, tra le ore 24 susseguenti alla scadenza, purchè non sia festa di doppio precetto, adempire al protesto per mancanza di pagamento, ai termini degli articoli 161, 162, 173 e 174 del primo Libro del Codice di Commercio provvisoriamente in vigore.

10.° Nel giorno seguente a quello del protesto l'Esattore consegnerà al Contabile della Reggenza le cambiali protestate unitamente all' atto di protesto, e questi prenderà immediatamente gli ordini del Reggente per astringersi chi di dritto ai termini della legge in vigore.

11.° Per le cambiali scontate per conto delle Amministrazioni finanziere, l'Esattore, fatto eseguire nel modo anzidetto l' atto di

protesto per mancanza di pagamento, le presenterà alle Amministrazioni, cui sonosi scontate, e ne esigerà prontamente il pagamento.

12.° Tanto i Negozianti componenti la Commissione, quanto lo Agente dei Cambi addetto allo sconto, nel caso di fallimento dell' accettante, saranno nel dovere di renderne avvertito immediatamente il Reggente, onde possa lo stesso far eseguire il protesto, ed istituire la sua azione ai termini dell' art. 163 del detto primo Libro del citato Codice.

13.° Le somme che introiterà l' Esattore saranno passate con polizze al Contabile, il quale verificatane l' esattezza le farà introitare nella madrefede indicata nell' art. 3.°, e discaricherà l'Esattore delle corrispondenti cambiali al medesimo consegnate; come pure gli saranno discaricate quelle che avrà riconsegnate al Contabile stesso protestate nel caso preveduto dal precedente art. 9.°

Il premio dell'Esattore, in cui ogni spesa è compresa, verrà fissato dal Reggente, ed approvato dal Ministro delle Finanze, e provvisoriamente sarà calcolato a carlini quattro per ogni mille ducati di esazione.

14.° L' Agente dei Cambi destinato non potrà esigere altro dritto su i valori che si scontano sotto qualsivoglia titolo, oltre quello di grana 50 per ogni ducati mille, che verrà pagato da colui al quale si sono scontati i valori. La Cassa di Sconto pagherà allo Agente anzidetto per ogni ducati mille di effetti scontati grana venti, senza che possa pretendere altro, non ostante qualunque uso di commercio e stabilimento in contrario.

Per le cambiali ed altri effetti che saranno scontati per conto della Tesoreria Generale gli saranno dalla Tesoreria pagate grana venti per ogni mille ducati, e dalla Cassa grana cinque.

15.° In fine di ogni settimana il Reggente del Banco rimetterà uno stato o sia bilancio sommario della Cassa al Ministero di Finanze in doppia spedizione secondo il modello che dal detto Ministero gli sarà rimesso.

Delle due spedizioni una sarà conservata nel Ministero, e l'altra sarà rimessa al Tesoriere Generale per conservarla, e per farvi quelle osservazioni, che crederà conducenti per la sicurezza del capitale somministrato dalla Tesoreria.

16.° Le istruzioni per lo sconto delle cambiali approvate in data dei 26 febbrajo 1817 son rivocate per tutto ciò che non corrisponde alle presenti (1).

Belvedere 23 giugno 1818.

L' approvo
Firmato—FERDINANDO.

Ordinanza Ministeriale del 24 agosto 1818 che permette pignorarsi presso la Cassa dello Sconto gli Estratti d' iscrizioni sul Gran Libro, ed i Certificati di rendite delle due Amministrazioni Napolitane.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze volendo rendere suscettibili di pignorazione, come tutti gli oggetti preziosi, gli Estratti d' Iscrizioni sul Gran Libro del Debito pubblico, ed i certificati di rendite delle due Amministrazioni Napolitane, da eseguirsi detta pegnorazione nella Cassa di Sconto come opera aggiunta alla medesima, ordina quanto segue.

Art. 1. Gli estratti d'istruzioni suddette, per i quali non si sarà mai rilasciato duplicato, da giustificarsi a cura del pegnorante, ed i Certificati delle due Amministrazioni, potranno essere pignorati nella Cassa di Sconto per lo termine non più lungo di mesi tre.

Art. 2. Sarà in libertà del possessore tanto degli Estratti che de' Certificati delle Amministrazioni di domandare sulle medesime la somma di cui possono aver bisogno, purchè non ecceda quel che si pratica nel Banco de' privati, cioè la proporzione tra la somma richiesta, ed i pegni dei metalli preziosi e gemme; ed a togliersi ogni quistione sul valore corrente di dette Iscrizioni e

(1) Le presenti istruzioni trovansi modificate dal Regolamento approvato il 2 aprile 1839.

Certificati, potrà essere domandata la somma fino alla concorrenza di duc. 60 per ogni duc. 5 di rendita.

Art. 3. L'interesse sopra tali pegni sarà quell' istesso ch' esige il detto Banco de' privati per i metalli preziosi e le gemme, come sopra, cioè del sei per cento l'anno per rata di giorni.

Art. 4. Le operazioni necessarie per l'esecuzione de' pegni saranno fatte dall'Agente della Cassa signor D. Pietro Ciannelli, il quale non potrà esigere altro dritto, se non quello che riscuote dai particolari per lo sconto delle cambiali.

Art. 5. Nell'atto della pegnorazione sarà formata una cartella a tallone contenente le indicazioni precise delle carte pegnorate, segnate in amendue le parti dal pignorante, il quale ne riterrà una per sua cautela, e l'altra, ossia il tallone, rimarrà in potere della Cassa per notarvisi l'estinzione nell'atto del dispegno.

Art. 6. Se però elasso il termine de' tre mesi non avrà l' interessato curato di eseguirne la spignorazione, potrà la Cassa in forza di una dichiarazione del pignorante, che verrà espressa in detta cartella, procedere qual sua procuratrice alla vendita o intestazione in di lei beneficio della rendita pignorata, ritenendo dal prodotto in capitale di esso la sorte principale, l' interesse e le spese, e restituendo il dippiù quando sarà richiesto dal proprietario (1).

Napoli li 24 agosto 1818.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Firmato — De Medici.

(1) La presente ordinanza fu in parte riformata col Regolamento del 2 aprile 1839.

REGOLAMENTO

Per eseguirsi l'ordinanza ministeriale di questo di, che permette alla Cassa di Sconto di poter pignorare gli Estratti d'iscrizioni intestate sul G. Libro del debito pubblico a' particolari proprietari, non che i Certificati di rendite delle due Amministrazioni Napolitane.

Art. 1. Quante volte un particolare intestatario di una iscrizione qualunque sul G. Libro del debito pubblico (purchè non l'abbia immobilizzata per cauzione o per altra causa) voglia pignorarla nella Cassa di Sconto, dovrà richiedere al Direttore generale del G. Libro, e da costui subito rilasciarglisi un certificato in carta d'officio, senza la necessità nè di bollo, nè di registro, da cui venga contestato quanto dalle scritture di quella dipendenza si rileva sull' assunto, e precisamente che per siffatta iscrizione non ne sia stato mai rilasciato il duplicato estratto, nel qual caso gli sarà negato un tale certificato.

Art. 2. Appena che dal Direttore del G. Libro sarà stato rilasciato il certificato suddetto, dovrà dagl'Impiegati di quella dipendenza sotto la loro più stretta responsabilità prendersi minutamente ragione sulle scritture di loro carico di siffatta circostanza, per impedirsi in ogni tempo, e finchè questo notamento non venga cancellato, come in appresso si dirà, di rilasciarsi duplicato de' dinotati estratti, di che rimarranno essi garanti.

Art. 3. Colui che avrà ottenuto il suddetto certificato lo presenterà insieme coll'estratto d'iscrizione di cui è intestatario all'Agente della Cassa di Sconto, al quale dimanderà di volerne pignorare l'importo nel modo istesso, come il Banco de' privati riceve in pegno i metalli preziosi e le gemme, cioè coll' interesse del 6 per 100 l'anno per rata di giorni.

Art. 4. L'Agente della Cassa, ricevuta tal richiesta, conteggerà la valuta della suddetta iscrizione al prezzo non maggiore di duc. 60,

per ogni duc. 5 di rendita, e sarà in libertà del proprietario di domandare il pagamento contro il suddivisato pegno o del risultato intiero della somma conteggiata come sopra, o di altra minor quantità, di che ne sarà dall'Agente suddetto fatta menzione in dorso del suo borderò di conteggio.

Art. 5. Il disposto nell'articolo precedente è comune anche ai certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane; de' quali però siccome sono intestati a favore del portatore, non avranno perciò bisogno del certificato prescritto nell'art. 1.° o di altro documento qualunque, e soltanto rimarrà a cura e risponsabilità dell'Agente della Cassa di assicurarsi della loro veracità, affine di evitarsi la ricezione forse di alcuno di essi falso.

Art. 6. Il pegno per la somma indicata nell'art. 4°, e coll'interesse suddetto del 6 per 100 l'anno per rata di giorni, non potrà eccedere la durata di tre mesi; e per cautela tanto della Cassa, quanto dei pignoranti sarà a costoro rilasciata una cartella a tallone eguale al modello qui annesso, segnata in ambedue le parti da' suddetti pignoranti, e che indichi tutte le circostanze necessarie per dinotare la qualità della carta pignorata.

BANCO DELLE DUE SICILIE

CASSA DI SCONTO

CARTELLA N.° *Opera aggiunta del pegno degli estratti d' iscrizione sul G. Libro*

Il sig. ha depositato a titolo di pegno nella Cassa di Sconto un estratto d'iscrizione sul G. Libro del debito pubblico in testa sua dell' annua rendita di duc. col godimento dal dì marcata col N.° d'ordine e col N.° del Giornale, di cui essendone stata pagata l' annualità a tutto il semestre dell'anno rimane la goduta di detta rendita dal successivo semestre del Egli a termine dell'Ordinanza Ministeriale dei ha dichiarato di volerla pegnorare per duc. che sono stati allo stesso pagati con polizza notata fede questo dì, e di volersi assoggettare a tutte le condizioni sull'assunto prescritte in detta Ordinanza, fra le quali quella di dovere la presente cartella valere per suo formale contentamento, affinchè quantevolte elasso il termine di tre mesi non abbia curato di spignorare l' enunciato estratto d' iscrizione, possa la Cassa di Sconto, qual sua procuratrice vendersela in piazza o intestarsela, per rifarsi del suo credito, e dell' importo dell' interesse e delle spese, restituendo al proprietario il dippiù, se ne avvanzi.

Napoli

Presa ragione da me Contabile della Reggenza del Banco Razionale della Cassa di Sconto.	*Firma dell'Intestatario dell'Estratto d'Iscrizione, che dichiara come sopra.*	IL REGGENTE DEL BANCO DIRETT. DELLA CASSA SUDDET.

Registrata al Libro di Cassa

N.°

CASSA DI SCONTO — CARTELLA DI PEGNO

BANCO DELLE DUE SICILIE

CASSA DI SCONTO

CARTELLA N.° *Opera aggiunta del pegno degli estratti d' iscrizione sul G. Libro*

Il sig. ha depositato a titolo di pegno nella Cassa di Sconto un estratto d'iscrizione sul G. Libro del debito pubblico in testa sua dell' annua rendita di duc. col godimento dal dì marcata col N.° d'ordine e col N.° del Giornale, di cui essendone stata pagata l' annualità a tutto il semestre dell'anno rimane la goduta di detta rendita dal successivo semestre del Egli a termine dell'Ordinanza Ministeriale dei ha dichiarato di volerla pegnorare per duc. che sono stati allo stesso pagati con polizza notata fede, questo dì, e di volersi assoggettare a tutte le condizioni sull'assunto prescritte in detta Ordinanza, fra le quali quella di dovere la presente cartella valere per suo formale contentamento, affinchè quantevolte elasso il termine di tre mesi non abbia curato di spignorare l' enunciato estratto d' iscrizione, possa la Cassa di Sconto, qual sua procuratrice vendersela in piazza o intestarsela, per rifarsi del suo credito, e dell' importo dell' interesse e delle spese, restituendo al proprietario il dippiù, se ne avvanzi.

Napoli

Presa ragione da me Contabile della Reggenza del Banco Razionale della Cassa di Sconto. | *Firma dell'Intestatario dell'Estratto d'Iscrizione, che dichiara come sopra.* | IL REGGENTE DEL BANCO DIRETT. DELLA CASSA SUDDET.

Registrata al Libro di Cassa

N.°

Art. 7. Una delle parti di detta cartella sarà ritenuta dal pignorante, e l'altra rimarrà presso la Cassa per avvalersene o a notarci il dispegno allorquando sarà effettuito, oppure a farne uso quante volte elasso il termine di tre mesi non si presentassero a spignorarlo, per ottenere in beneficio di detta Cassa l'intestazione o la vendita della rendita pignorata, e così rifarsi la medesima delle somme anticipate, dell'interesse e delle spese, conservando il dippiù, se ne avanzi, per restituirsi a chi si appartiene quando sarà richiesto.

Art. 8. Per l'esecuzione del prescritto nell'articolo precedente dovrà il pignorante dichiarare in detta cartella, e prestare il suo fermo consenso, che laddove si facesse il caso suddetto dell'elasso de' tre mesi, possa la Cassa qual sua procuratrice procedere senz'altra formalità alla vendita o intestazione espressata delle carte pignorate.

Art. 9. Se però l'interessato sarà esatto a ritirare nel termine di rigore la carta pignorata di sua proprietà dietro il corrispondente pagamento della sorte principale ed interesse, in tal caso gli sarà dato dalla Cassa la debita quietanza in piè della parte della cartella di pegno rimasta presso detto interessato, per potersene costui avvalere a presentarla alla Direzione del G. Libro, e così far cancellare in quella Dipendenza il notamento preso in forza dell'articolo 2°, cioè di non potersi rilasciare duplicato degli estratti d'iscrizione pignorata.

Art. 10. L'importo dell'interesse del pegno dovrà dalla Cassa esser esatto nell'atto del dispegno, o al termine di tre mesi, quando per mancanza di esso si procederà alla vendita o intestazione delle carte pignorate, e giammai potrà pretendersene ritenuta alcuna dal pagamento della pignorazione.

Art. 11. Per far sì che durante il termine di rigore pei pegni degli estratti d'iscrizione, o de' certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane, possa il proprietario di tali carte riscuotere il semestre dell'annualità pignorata, sia direttamente dalla Direzione del G. Libro, sia dalle suddette Amministrazioni, qualora venisse contemporaneamente a maturare tal semestre, rimane stabilito, che l'intestatario delle iscrizioni debba in questo caso al momento che egli ne chiede il pegno provvedersi dalla suddetta Direzione di un borderò corrispondente a detto semestre, prescritto nelle istruzioni approvate da S. M. in data de'3 corrente agosto per lo sconto delle rendite, e che il proprietario de' certificati ritenga presso di se il copone che dalle suddette Amministrazioni suol consegnarsi per la riscossione delle annualità, mediante le quali carte rimane autorizzato il pignorante alla esazione de'termini di pagamento delle annualità.

Art. 12. Siccome i Luoghi Pii, ed i Corpi morali sono per legge inabilitati a poter alienare le loro proprietà, così rimangono essi esclusi dal beneficio della pegnorazione degli estratti d'iscrizione appartenenti ai medesimi.

Art. 13. L'Agente della Cassa non potrà per la sua opera necessaria di siffatti pegni, giusta il prescritto nell'articolo 4°, esigere altro dritto intieramente a carico dei particolari, se non quello stesso che riscuote dai medesimi particolari per lo sconto degli effetti commerciabili, senza che la Cassa sia tenuta per la sua parte di niente corrispondere al detto Agente.

Art. 14. Per la vendita poi degli estratti d'iscrizione o de' certificati di rendita, che non venissero spignorati nel termine di rigore, l'Agente suddetto esigerà a carico intieramente del proprietario di tali carte quell'istesso dritto, che suole per costume della piazza pagarsi generalmente in questi casi, senza che la Cassa debba essere assoggettata a spesa veruna (1).

Napoli li 24 agosto 1818.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
De Medici.

(1) Il presente regolamento è stato in parte riformato con l'altro del 2 aprile 1839.

Sovrano Rescritto del **13** *marzo* **1833** *del 1° Ripartimento delle Finanze, 2° carico, n.° 418, con cui si permette l'anticipazione di sei mesi di soldo agl' Impiegati del Banco.*

Signore—Avendo rassegnato a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de'26 dello scorso febbrajo il di lei rapporto de' 18 gennajo ultimo, il quale versa sull' autorizzazione per permettersi l' anticipazione dalla Cassa di Sconto di un'annata di soldo agl' Impiegati di cotesto Banco, che la richieggono coll' interesse alla ragione del cinque per cento all' anno, sotto le garentie dettagliate nel rapporto medesimo, la M. S. si è degnata annuire a cosiffatta proposizione di anticipazione, restringendola però a soli sei mesi di soldo.

Nel Real Nome le partecipo quindi, signor Reggente, tale Sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso analogo di risultamento.

Napoli 13 marzo 1833 — D' Andrea.

REGOLAMENTO.

Per l' esecuzione de' Reali Rescritti de' 26 *febbrajo e* 4 *dicembre* 1833, *portante il permesso dell' anticipazione de' soldi di uno o due mesi agl' impiegati per mezzo della Cassa di Sconto.*

Art. 1. Possono godere dell' anticipazione del soldo di un mese o due tutti gl' Impiegati civili e militari, che abbiano libero tal soldo, tanto se siano dipendenti da un' Appoderazione, da Consigli d'Amministrazione, e da Collegî Giudiziarî, quanto se siano isolati senza appoderazione, sempre che però i soldi di essi sieno a carico direttamente della Tesoreria Generale, ovvero delle di lei dipendenze (1).

Art. 2. Possono parimente fruire di tal benefizio tutti quegl' Impiegati che per disposizione di Magistrati, e per ordini superiori si trovino di aver impegnata parte dei loro soldi per assegni alimentarî a' termini del Real Decreto del dì 17 dicembre dell' anno 1829, valendo in questo caso l'anticipazione per la residuale somma che loro riviene libera.

Per effetto degli articoli precedenti sono eccettuati da tal benefizio quegl' Impiegati, i quali abbiano impegnata una parte del loro soldo a favore delle diverse Casse legittimamente autorizzate, o diversamente in forza di ordini superiori, di antichi giudicati, e di consensi prestati anteriormente al Real Decreto de' 9 febbrajo 1824; e ciò sino a che non sarà interamente soddisfatto il corrispondente debito.

Art. 4. Gl' Impiegati che abbiano libero il soldo, se dipendono dalle Appoderazioni da' Consigli di Amministrazione e da Collegî Giudiziarî, per ricevere l' anticipazione dovranno avanzare le dimande all' Appoderato. Costui ne formerà un notamento, che sarà emarginato dalle parti, da esso Appoderato vidimato, e munito del *visto buono* del Capo d' Amministrazione, o de' Presidenti de'Collegî Giudiziarî, con dichiarazione in piedi che detti Impiegati non abbiano contratto alcun impegno su i loro soldi, eccetto il caso contemplato nell'articolo 2°.

Se poi gl' Impiegati saranno isolati senza appartenere ad Appoderazioni o a Consigli d' Amministrazione, dovranno fare le domande con dichiarare in esse sul di loro onore di godere del soldo libero, e non impegnato da alcun assegno: quali dimande saranno dirette dagl' Impiegati civili ai Capi di Amministrazione, da cui dipendono attualmente, o appartenevano una volta, e dagl' Impiegati militari ai rispettivi Comandanti di Piazze o di Provincie, ove si trovano di stanzione o di domicilio, onde vidimarsi da' rispettivi Superiori, per quindi farne questi l' uso indicato nell' articolo seguente. Per le Reali Segreterie e Ministeri poi il *visto buono* verrà apposto da persona, che sarà delegata dal Ministro rispettivo.

(1) Col Sovrano Rescritto del 17 agosto 1839 furono abilitati a godere dell'anticipazione di un mese di soldo anche gl' impiegati dell' Orfanotrofio Militare.

Art. 5. I Capi d'Amministrazione, i Presidenti de'Consigli di Amministrazione, e dei Collegî Giudiziarî, non che i Comandanti di Piazze o di Provincie dovranno far pervenire rispettivamente tanto i notamenti, quanto le dimande indicate nell'articolo precedente alla Scrivania di Razione in tripla spedizione, cioè una emarginata dagl'Impiegati, e le altre due per copie conformi, non più tardi del giorno 25 del mese antecedente, affinchè nel primo del mese seguente sia in grado la Cassa di Sconto di effettuare il chiesto pagamento.

Art. 6. Lo Scrivano di Razione, ed il Controloro Generale dopo di aver disposto la verifica de' notamenti e delle domande sui registri di assiento, che tengono stabiliti nelle proprie dipendenze, dovranno certificare gli uni e le altre in piedi, e quindi apporvi le di loro firme.

Art. 7. Delle spedizioni in triplo, secondo è detto nell' art. 5°, munite de' certificati di cui è cenno nell' articolo precedente, una, e propriamente quella emarginata dagl' Impiegati, sarà passata dallo Scrivano di Razione alla Cassa di Sconto per l'esecuzione dell'anticipazione, prelevati gl'interessi di cui si parlerà nell'articolo seguente, a favore dell' Appoderato, o pure delle parti direttamente se queste non dipendono da Corporazioni o da Consigli d' Amministrazione: le altre due spedizioni dovranno conservarsi nelle dipendenze della Scrivania di Razione e Controloria Generale, acciò la prima possa formare il carico sia sull'abbuonconto, sia sul soldo per gl' isolati di quel mese, cui si riferisce l' anticipazione, e quindi dar luogo al rimborso a favore della suddetta Cassa di Sconto, e la seconda fare le sue operazioni in corrispondenza.

Art. 8. Gl' interessi sui soldi anticipati dalla Cassa di Sconto saranno calcolati pel primo mese per giorni trenta, e per coloro che prenderanno due mesi per giorni sessanta. Per tale utile agevolazione l'ammontare dell' interesse sarà per coloro che prenderanno un solo mese del tre e mezzo per cento all' anno. Per coloro che ne prenderanno due al cinque per cento l'anno.

Per effetto del contenuto di sopra, accadendo che qualche impiegato faccia lo sconto del suo soldo nel corso del mese e non nel principio, ciò non ostante l'interesse sarà calcolato sempre dal primo del mese nel quale lo sconto succederà.

Art. 9. Dell' utile suddetto derivante dall'anticipo de' soldi in generale, la Cassa di Sconto terrà un conto a parte per farne l'uso seguente.

L'interesse del tre e mezzo per cento l'anno, che ricade sulle anticipazioni di un mese di soldo servirà, cioè il due per l' utile a favore della Cassa suenunciata, e l' uno e mezzo per far fronte a qualche perdita, che per qualunque circostanza potesse avverarsi durante lo sconto.

L'interesse poi del 5 per 100 l'anno, che va imputato sulle anticipazioni d' un bimestre, verrà ripartito, cioè il 2 per 100 per l'utile alla Cassa di Sconto, ed il 3 per 100 per far fronte alle perdite dette di sopra.

Art. 10. Il Reggente del Banco Direttore della Cassa di Sconto avrà l'obbligo di presentare a S. E. il Ministro delle Reali Finanze alla fine di ogni semestre, un conto distinto delle operazioni derivanti dallo sconto generale, onde potersi prendere quegli espedienti più proprî al bene del servizio del pubblico, e per la sicurezza della Cassa di Sconto; a qual' effetto dietro le proposizioni che verranno fatte all'E. S., il presente regolamento, che vien dichiarato non obbligatorio, s' intende sempre rivocabile.

Napoli 8 febbrajo 1834.

Approvato
Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

Firmato — Marchese D'Andrea.

REGOLAMENTO

Per lo servizio della Cassa di Sconto approvato da S. M. (D. G.). Giusta la Ministeriale delle Finanze del 2 aprile 1839, 1° ripartimento, 2° carico n. 705.

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1. La Cassa di Sconto, istituita col Real Decreto dei 23 giugno 1818 per lo bene e prosperità del commercio, e per viepiù animare ed incoraggiare le industrie nazionali, continuerà ad essere, qual' opera aggiunta del Banco di Corte, sotto la immediata direzione del Reggente del Banco.

Art. 2. Le operazioni della Cassa riguardano principalmente:

§. I. Lo sconto.

1.° Delle cambiali e de' boni commerciali esigibili non al di là di tre mesi:

2.° Di tutti quei valori, qualunque siasi la loro scadenza, che pervengono, previa l'autorizzazione del Ministro delle Finanze, dalla Tesoreria Generale:

3.° Delle cambiali garentite da un deposito di gioje ai termini dei particolari regolamenti in proposito.

§. II. L'anticipazione dei soldi agl' impiegati di conto Regio, similmente ai termini di speciali regolamenti sù l' oggetto.

§. III. L' anticipazione benanco del semestre corrente di rendita rappresentata da *Cuponi* rilasciati dalle due Amministrazioni Napolitane, parimente ai termini della ministeriale dei 17 aprile 1833, relativa all'altra dei 2 dicembre 1818. Oltre all'interesse, la Cassa riterrà quel dritto che dovrà bonificare al tempo dell' esazione alle suddette due Amministrazioni, ed alle medesime spettante.

§. IV. La pignorazione degli estratti e certificati di rendita sul Gran Libro, e dei certificati della Real Tesoreria (1) e parimente dei semestri, ugualmente a termini dei regolamenti propri sulla materia.

Art. 3. La ragione dell'interesse, secondo le istruzioni dei 23 giugno 1818 Sovranamente approvate, sarà per ciascuna delle indicate operazioni regolata secondo che verrà proposta a misura delle circostanze dal Reggente Direttore, ed approvata dal Ministro delle Finanze. In tutt' i casi non potrà eccedere quella del sei per cento all'anno calcolata per giorni ai termini delle istruzioni mentovate.

Gl' interessi che attualmente si esigono a ragione del due per cento per gli sconti della Tesoreria Generale potranno variare secondo le circostanze in vista delle disposizioni, che potrà dare il Ministro delle Finanze a proposizione del Reggente Direttore, senza poter mai eccedere il 3 per 100, secondo l' enunciato articolo quarto delle istruzioni del 1818.

Le variazioni che potranno aver luogo intorno alla tassa di tali interessi e per ciascuna delle indicate operazioni, saranno dallo stesso Reggente Direttore manifestate alla Camera Consultiva di Commercio ed alla Borsa.

Art. 4.° I valori da ammettersi allo sconto, secondo che sta prescritto nei numeri 1, 2 e 3 della prima parte dell'articolo 2°, e secondo le norme che in appresso verranno indicate, saranno esaminati, in quanto alla loro forma, ed alla bontà e solvibilità delle firme, e regole commerciali, da quattro almeno della Commissione dei sei Deputati (2), che il Ministro delle Finanze prepone con *Sovrana approvazione* alla Cassa di Sconto, scegliendoli fra i primarì commercianti stabiliti in Napoli. Ed i Componenti di questa Commissione, nella quale per deliberare dovranno intervenire non meno di quattro, ne saranno moralmente e so-

(1) Per la rinnovazione dei pegni leggansi le istruzioni approvate il 20 gennajo 1841.

(2) Col Sovrano Rescritto del 29 luglio 1843 il numero de' Deputati si è aumentato ad otto.

lidalmente risponsabili, e tenuti sul loro onore, probità e coscienza (1).

L'esercizio delle funzioni di ciascuno di essi sarà per la durata di sei anni, cangiandosene uno in ogni anno, salvo il caso di conferma (2).

Dai Deputati suddetti in numero non minore di quattro, e dal Reggente del Banco, da cui col titolo di Direttore saranno preseduti, si comporrà il Consiglio dello Sconto.

A ciascuno de' suddetti Deputati, e per ciascuna seduta ordinaria, di cui il Segretario Generale compilerà verbale di presenza, sarà corrisposto a titolo di semplice onorificenza un gettone di presenza del valore di carlini venti, che sarà realizzato in fine di ogni mese.

Art. 5. Il Consiglio suddetto dello Sconto si riunirà per lo esame e scrutinio de'valori da negoziarsi colla Cassa per lo meno due volte la settimana. Le due sedute ordinarie saranno ne' giorni di martedì e venerdì. Avvenendo che in questi giorni ricorresse una festa civile o religiosa, le sedute saranno fissate per altro giorno, dandosene, come anche per le sedute straordinarie, preventivo avviso al pubblico. L' importo però degli effetti scontati sarà pagato in giornata, o tutto al più nell' indomani della loro ammissione.

Art. 6. I valori ammessi allo sconto verranno colle formalità, che quindi a poco saranno espresse, conservati in una solida cassa di ferro a due diverse serrature, delle cui chiavi una sarà ritenuta dal Tesoriere, l' altra dal Controloro.

Art. 7. Il Segretario Generale della Reggenza del Banco sarà, come lo è al presente, il Segretario della Cassa, e ne controllerà la scrittura cogli obblighi, attribuzioni ed emolumenti, che in appresso saranno indicati.

Art. 8. Parimente il Razionale della medesima Reggenza destinato già col prefato Real Decreto per Contabile della detta Cassa, ne sarà da ora in poi il Razionale, con quegli obblighi, attribuzioni ed emolumenti che del pari quì appresso saranno spiegati.

Art. 9. Per la esazione delle somme che la Cassa dovrà riscuotere vi sarà un Tesoriere, gli obblighi, le attribuzioni e gli emolumenti del quale saranno egualmente in prosieguo specificati.

Art. 10. Gli Agenti de' cambì eserciteranno periodicamente le loro funzioni presso la Cassa nel modo e colle condizioni che verranno a suo luogo dichiarate.

TITOLO II.

Del Direttore della Cassa di Sconto.

Art. 11. Il Reggente del Banco Direttore della Cassa di Sconto interverrà e preseder à in tale qualità nel Consiglio dello Sconto: dirigerà ed ordinerà tuttociò che si conviene pel buon andamento del servizio, ai termini non meno del presente Regolamento, che di tutte le altre disposizioni generali e particolari che possono riguardarla: avrà una ispezione superiore sulle diverse officine della Cassa: corrisponderà direttamente col Ministro delle Finanze, e conferirà collo stesso qualora il bisogno lo esiga: corrisponderà ugualmente colle altre Autorità e Magistrature: ordinanzerà su ciascun borderò de'diversi valori ammessi allo sconto la spedizione dei rispettivi pagamenti, come di tutti gli altri che per qualsivoglia causa debbono eseguirsi dalla Cassa, e ne firmerà le corrispondenti polizze: disporrà del pari d' introitarsi nella madrefede della medesima tutte le polizze che alla stessa vengono dirette: girerà ciascuno degli effetti negoziati colla Cassa, per farsene la riscossione alla loro scadenza dal Tesoriere: si farà esibire ogni mattina dal Tesoriere il borderò delle esazioni che si verificano in giornata: disporrà che le cambiali non esatte si passino all'uffiziale pubblico per levar-

(1) La risponsabilità de' Deputati vien definita dal Sovrano Rescritto del 20 settembre 1843.

(2) Col Sovrano Rescritto del 29 luglio 1843 trovasi ordinato, che in ogni anno si dovessero cambiare quattro Deputati da non poter essere richiamati se non dopo l'elasso di anni quattro.

ne i debiti protesti a norma della legge: interverrà nella stipula dei contratti: destinerà i patrocinatori per le procedure analoghe contro i debitori delle cambiali non soddisfatte alla scadenza: presederà nelle sessioni degli affari contenziosi, inteso il Governatore avvocato, ove lo creda: darà le provvidenze opportune, e presederà benanche nelle verifiche dei valori sistenti in portafoglio, o presso la Cassa, che si eseguiranno con frequenza ed a suo talento, e non mai in intervallo maggiore di quaranta giorni: le quali verifiche debbono essere sempre inopinate, e senza che l'operazione della verifica possa esser mai discontinuata. Il Reggente avrà sempre la facoltà di obbligare il Tesoriere a far *Cassa netta*.

Art. 12. Il Reggente Direttore per tutte le attribuzioni che lo riguardano ne resta moralmente responsabile.

TITOLO III.

De' Deputati.

Art. 13. Conformemente alla prima parte dell'articolo 2 gli effetti da ammettersi allo sconto dovranno essere cambiali traettizie, biglietti all'ordine, ed ogni altra carta commerciale riconosciuta tale dalle leggi vigenti; e le une e le altre munite per lo meno di tre firme, due delle quali dovranno indispensabilmente appartenere a persone abitualmente addette al Commercio, e che siano riputate in piazza per solide e solvibili, e ciò a pieno giudizio e soddisfazione di essi Deputati; e la terza di un'altra persona a prudenza dei Deputati, ed a misura dell'ammontare dell'effetto, e della maggiore o minore validità delle altre due firme.

Art. 14. Potranno bensì essere ammessi a negoziazione dei valori che nelle tre firme abbiano la firma di un sol commerciante, purchè questi a pieno giudizio di essi Deputati sia solido e di un rango proporzionato alla somma dell'effetto che viene a scontarsi, avendo anche riguardo alle altre due firme che l'accompagnano. In tal caso il numero dei Deputati che intervengono nell'atto non deve essere minore di cinque, e l'atto dovrà meritare l'approvazione del Reggente da intendersi semplicemente come permissiva. Per le cambiali traettizie poi provvegnenti dall'estero, e che ordinariamente contengono tre firme, potranno queste ammettersi in concorso di una quarta firma di persona conosciuta, e che dipenda da colui che viene a negoziare l'effetto alla Cassa; il tutto a pieno giudizio e responsabilità dei Deputati, nel modo ed ai termini dell'art. 4° del presente Regolamento.

È accordata al Reggente Direttore la facoltà, da usarne coll'intervento della intera Deputazione, di fare ammettere a disconto i valori di scadenza maggiore di tre mesi, purchè non oltrepassino il quarto mese, che sogliono talvolta venir dall'estero, i quali sebbene di firme di prima considerazione, pur nondimeno per le regole generali non potrebbero ammettersi a sconto.

In tutt'i casi il fido da accordarsi individualmente e non cumulativamente a quei tra i negozianti compresi nella classe di eccezione dalla Camera Consultiva di Commercio, non potrà eccedere la somma di ducati centomila, secondo fu dichiarato colla ministeriale de'4 di marzo 1835, 1° ripartimento, 2° carico, num.° 448, e colle clausole e riserve in essa espresse.

Presentandosi bensì allo sconto cambiali traettizie di firma delle prime Case di commercio di Europa per somme superiori ai ducati centomila, in tal caso, qualora si creda da tutti i sei Deputati, e vi concorra il voto adesivo del Reggente e del Presidente del Banco di Corte, e sian quindi tutti di unanime avviso, si formerà all'uopo verbale motivato che originalmente sarà trasmesso con rapporto del Reggente al Ministro delle Finanze, provocandosi il suo superior permesso all'operazione.

Art. 15. Ciascuno degli effetti ammessi allo sconto dovrà essere cifrato da uno dei deputati; ed il borderò nel quale vengono descritti dovrà essere firmato da tutti quei Deputati,

che ne hanno deliberata l'ammissione con ripetere in lettere il suo importo totale.

TITOLO IV.

Del Segretario Generale, e della parte che prende nelle scritture della Cassa.

Art. 16. Il Segretario della Reggenza del Banco nella qualità di Segretario della Cassa di Sconto sarà all'immediazione del Reggente Direttore: interverrà nel Consiglio dello sconto e nelle sessioni che si terranno per gli affari della Cassa medesima: sarà di suo carico e cura non solo la corrispondenza, ma benanche la compilazione dei processi verbali, appuntamenti, ordinanze, ed altro che possa riguardare gli affari della Cassa medesima: regolerà l'andamento interno della sua officina: parteciperà a chi conviene, con darne copia da lui firmata, tutti gli ordini e disposizioni emesse dal Reggente; ed invigilerà sull'esatta osservanza delle leggi, regolamenti ed istruzioni in vigore; e laddove il bisogno lo esiga provocherà dal Reggente Direttore le opportune provvidenze: controllerà e verificherà le diverse operazioni di qualunque natura esse sieno della Cassa; e proseguirà a tenere nella sua ufficina i corrispondenti libri e registri all'incontro: sottoscriverà dopo averne presa ragione i borderò ordinanzati dal Reggente Direttore degli effetti negoziati colla Cassa, con firmarne altresì le polizze di pagamento: riscuoterà nelle epoche designate i borderò dei versamenti da farsi dal Tesoriere, e riconosciuta che ne avrà col confronto dei suoi libri e registri la regolarità, li sottoporrà rivestiti della sua firma alla decretazione del Reggente Direttore per quindi passarli in Contabilità: munirà della sua firma tutte le polizze di pagamento dirette alla Cassa e le presenterà a quella del Reggente Direttore: farà destinare per gli effetti non soddisfatti e caduti in protesto i patrocinatori per astringere i debitori in giudizio, e farà partecipare dal Reggente Direttore ai Deputati della Cassa i nomi de'sottoscrittori delle cambiali cadute in sofferenza, acciocchè non ammettano la loro firma in avvenire, tenendone un apposito registro.

Lo stesso Segretario Generale verificherà, riscontrandolo col suoi libri e registri, lo stato della situazione giornaliera della Cassa, che il Razionale è tenuto di formare per rimetterlo al Reggente Direttore, ed interverrà nelle verifiche degli effetti sistenti in portafoglio, distendendone e sottoscrivendone il corrispondente verbale.

Art. 17. Attaccato al Segretario Generale continuerà ad esservi un'Incaricato degli affari contenziosi della Cassa; ed egli sotto questo rapporto dipenderà dagli ordini del Reggente Direttore, e conferirà all'oggetto direttamente collo stesso e col Governatore Avvocato, ed occorrendo anche coi Deputati.

Art. 18. Lo stesso Segretario Generale dovrà prescegliere gl'impiegati per la Segreteria della Cassa di Sconto tra gl'individui del Banco di sua fiducia, e sempre colla intesa e preventiva autorizzazione del Reggente Direttore.

Art. 19. Al medesimo Segretario Generale per se e per gli ajutanti impiegati nella sua ufficina saranno corrisposte grana quattro per ogni ducati mille sopra tutte le somme, che la Cassa eroga per le negoziazioni dei diversi effetti che colla medesima si eseguono. Questo compenso è indipendente dall'assegnamento fisso di mensuali ducati venti che gravita a peso del Tesoriere, come si dirà all'art. 42.

Art. 20. Il Segretario Generale infine è moralmente risponsabile per tutti gli obblighi, doveri ed attribuzioni della sua carica; val dire per omissioni e commissioni, come per dritto.

TITOLO V.

Del Razionale della Cassa.

Art. 21. Il Razionale della Reggenza del Banco, qual Contabile materiale della Cassa di Sconto, ne controllerà tutte le operazio-

ni, con essere tenuto a darne al Consiglio di Tesoreria il conto annuale; qual conto verrà esaminato, e discusso coll' intervento dell' Agente del Contenzioso, e di due Razionali della Gran Corte dei Conti, che verranno prescelti tanto dallo stesso Magistrato, quanto dal Controloro Generale di detta Tesoreria. Ciò non pertanto nel Consiglio di Tesoreria il Ministro delle Finanze potrà destinare altri aggiunti, da scegliergli fra i Magistrati della Gran Corte dei Conti o altrove. Il Razionale, nel modo stesso sinora praticato, continuerà a portarne la scrittura a stile doppio, e ciò tanto per quello che concerne il conto capitale, che l altro dei profitti e spese della Cassa; ed in conseguenza seguiterà a tenere tutti quei libri e registri in oggi esistenti.

Egli al pari del Segretario Generale sarà alla immediazione del Reggente Direttore; conferirà direttamente collo stesso, interverrà al bisogno nel Consiglio dello Sconto e nelle sessioni che possono aver luogo per gli affari della Cassa: riterrà presso di se le madrifedi in testa della Cassa sì del conto capitale, come del conto degli utili: ne spedirà le corrispondenti polizze di pagamento da sottoscriversi dal Reggente, e da lui preventivamente presa ragione, restando risponsabile della regolarità delle stesse: conserverà tutti gli effetti e titoli di crediti appartenenti alla Cassa, non esclusi gli estratti di rendita ed i certificati delle due Amministrazioni Napolitane: riconoscerà se i borderò dei diversi effetti scontati e negoziati colla Cassa sieno corredati di tutte quelle formalità dalle leggi e regolamenti prescritte, e verificherà accertando colla sua firma la esattezza del calcolo degl' interessi già formato dall'Agente dei cambi: spedirà, dopo essere stato così ordinanzato dal Reggente Direttore, tutte le polizze di pagamento, sia per causa di sconti, e di altre negoziazioni fatte colla Cassa, sia per qualsivoglia altra causa; e sottoscritte da lui le passerà per essere verificate e vistate al Segretario Generale, per quindi essere da quest'ultimo sottoposte alla firma del Reggente Direttore.

Il medesimo Razionale riscontrerà parimente se i borderò di versamento del Tesoriere, non che le polizze in essi contenute sieno in regola, e trovandoli tali darà loro il corso analogo, e disponendo ciascuna delle suddette polizze per accreditarsi nelle rispettive madrifedi della Cassa, le passerà al Segretario Generale, perchè dopo averle verificate ne prendesse ragione, e munite della di lui firma le sottomettesse a quella del Reggente Direttore; ed in quanto agli effetti non soddisfatti e caduti in protesto, passerà questi dietro ricevo a quel Patrocinatore che il suddetto Reggente Direttore avrà destinato. Sarà ugualmente sua cura di dar conoscenza ai Deputati della Cassa dei nomi dei soscrittori delle cambiali cadute in sofferenza, come si è detto nell' articolo 16.

Inoltre lo stesso Razionale dovrà formare lo stato della situazione giornaliera della Cassa, e passarlo al Segretario Generale per verificarsi dal medesimo, ed indi rimetterlo al Reggente Direttore: nelle verifiche degli effetti in portafoglio egli dovrà intervenire, con compilarne il bilancio, e sottoscrivere non meno questo che il corrispondente verbale di verifica.

Ed in fine come Capo della sua officina ne regolerà il servizio e l'andamento, ed invigilerà sull'esatta osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni ed istruzioni che la riguardano, restandone strettamente risponsabile.

Art. 22. Per le pignorazioni degli estratti e certificati di rendita sul G. Libro, e per lo sconto dei cuponi e dei semestri di rendita sarà proseguito il medesimo andamento e sistema che sinora è stato praticato, ed ai termini dei regolamenti sull'oggetto superiormente approvati.

Art. 23. Le disposizioni contenute nell'articolo 18 sotto il titolo del Segretario Generale sono applicabili anche al Razionale.

Art. 24. Al medesimo Razionale per se e per gli ajutanti impiegati nella sua officina saranno corrisposte grana sei per ogni ducati 1000 sopra tutte le somme, che la Cassa eroga per le negoziazioni dei diversi effetti

che colla medesima si eseguono. Questo compenso è indipendente dall'assegnamento fisso di mensuali duc. 20 che gravita a peso del Tesoriere, come si dirà all'art. 42.

Art. 25. Il Razionale finalmente è responsabile materialmente per tutti gli obblighi, doveri ed attribuzioni della sua carica, ed all'uopo darà una cauzione in rendita iscritta sul G. Libro nella somma di annui duc. 200. Per premio di tal cauzione, per gasti di scrittojo, e tutt'altro rimane accordato, a dippiù dei compensi di cui è parola nel presente regolamento, una indennità di duc. 16 al mese.

TITOLO VI.

Del Tesoriere.

Art. 26. Tutti i valori che saranno ammessi allo sconto verranno passati per mezzo dell' Agente de' cambi al Tesoriere, il quale riscontrati che li avrà coll' annotazione già fattane nei borderò che li contengono, specialmente per ciò che riguarda la somma, le firme, le gire e la scadenza; ed assicuratosi inoltre che sieno rivestiti del bollo proporzionale corrispondente, della cifra di uno dei Deputati, e del visto del suddetto Agente, ne accerterà la loro regolarità con sottoscriverne, accusandone la ricezione, il borderò.

Dei risultati derivanti dalla inesattezza di siffatto riscontro ed assicurazioni il Tesoriere sarà sempre risponsabile.

Art. 27. I borderò mentovati nell'articolo precedente adempiti non meno di tutte le altre formalità proprie dei Deputati e dell'Agente dei cambi, che del visto del Controllo presso il Tesoriere, ed ordinanzati dal Reggente Direttore, serviranno di documento al Razionale ed al Segretario Generale pel controllo della scrittura generale, per la validità e regolarità dei valori ammessi, e per la spedizione delle corrispondenti polizze di pagamento.

Art. 28. Nella giornata medesima dell'ammissione dei suddetti valori, gli stessi valori, preventivamente assortiti per ordine delle loro date di esigibilità, saranno dal Tesoriere e dal Controloro presso il medesimo riscontrati, in quanto alla sola somma, colle scritture del detto Controloro, e verranno quindi senza discontinuazione rinchiusi in una solida cassa di ferro, di cui una chiave resterà presso il Tesoriere, e l'altra presso il detto Controloro.

Art. 29. Nello stesso modo saranno in ogni giorno estratti dall' anzidetta cassa ossia portafoglio, tutti quei valori che scadono l'indomani; e laddove i giorni che a questo succedono fossero dì festivi, in tal caso dovranno pure nello stesso giorno estrarsi tutti quegli altri valori scadibili nei consecutivi dì festivi, ed in quello non festivo che immediatamente li segue.

Art. 30. Questi valori nell'atto della loro estrazione, dopochè ne avrà preso conto il nominato Controloro nelle sue scritture, saranno consegnati al Tesoriere sotto la sola più stretta risponsabilità sua, rimanendo a suo carico il farglisi girare dal Reggente Direttore, o da chi a questi piaccerà nominare, per indi a tempo opportuno, ed a tutto suo rischio e pericolo effettuarne la esazione ai termini, e secondo le prescrizioni delle nostre leggi di eccezione per gli affari commerciali.

Art. 31. In fine della giornata il Tesoriere dovrà dimostrare al Controloro l'esazione, che avrà fatta dei valori consegnatili, consistenti in polizze direttamente pagate alla Cassa, resta in madrefede, e valori non soddisfatti, dopo di che si riceverà gli altri valori scadibili il giorno seguente.

Art. 32. Col medesimo metodo e colle stesse formalità indicate nell'articolo precedente, saranno estratti dal suddetto portafoglio specialmente quei valori per dazî doganali, che si volessero estinguere prima del loro maturo, e dee soddisfarsene l'importo con polizze di banco girate alla Cassa.

Queste stesse polizze saranno dal Tesoriere versate lo stesso giorno con borderò a parte,

indicante le scadenze alle quali i pagamenti si appartengono. Lo stesso Tesoriere per tali effetti estinti anticipatamente ne rilascerà certificato alle parti vistato dal Reggente Direttore della Cassa da servire per uso della Gran Dogana.

Art. 33. Il Tesoriere ricevuti che avrà i valori, ne curerà a suo rischio e responsabilità la esazione; e qualora vi saranno dei valori non soddisfatti nei giorni di scadenza, questi, presane prima ragione dal Controloro, verranno dal medesimo Tesoriere passati la mattina vegnente non più tardi delle nove all'Uffiziale pubblico per i debiti protesti da farsi, restando a di lui cura di farseli restituire unitamente agli atti di protesto al più tardi nella mattina del dì susseguente a quello in cui gli vengono consegnati.

Il Tesoriere fra le ventiquattro ore del giorno dopo le scadenze verserà, nei modi e forme che appresso saranno spiegate, il prodotto della esazione con polizza a saldo della somma descritta nel borderò, ed indicherà del pari la somma dei valori caduti in protesto, che ha l'obbligo di restituire alla Cassa insieme ai corrispondenti atti di protesto.

Trattandosi di un suo interesse, e restando egli sempre risponsabile non meno dell'importo del valore non soddisfatto, che della regolarità per l'adempimento di tali atti di protesto e riprotesto, il Tesoriere avrà il dritto, salva l'approvazione semplicemente permissiva del Reggente Direttore, di scegliere l'Uffiziale pubblico che per un tale disimpegno occorre.

Art. 34. Indipendentemente dal ricevo, che deve riscuotere dall'Uffiziale pubblico, cui vengono consegnati i valori per adempirli di protesti, lo stesso Tesoriere dee far figurare i medesimi, descrivendone tutti i nomi di quelli che a qualunque titolo vi sieno intervenuti in un registro particolare, e con far figurare altresì il pagamento che di poi se ne ricevesse con un versamento a parte, riportandosi al borderò nel quale figurava la mancanza del pagamento.

Art. 35. Oltre i valori di cui si è parlato nell'articolo precedente, che il Tesoriere dovrà esigere nelle rispettive scadenze, sarà tenuto ancora esigere l'importo dei dispegni, delle rendite sul G. Libro, sulla Tesoreria Generale, e quelle delle Amministrazioni Napolitane coi loro corrispondenti interessi.

Questa esazione seguirà in vista della liquidazione che sulle cartelle sarà fatta e firmata dal Razionale. Le polizze esatte per sorte ed interesse saranno sul punto medesimo versate in Contabilità con borderò sottoscritto dal Tesoriere e dal Controloro, in vista del quale il Razionale colle solite formalità rilascerà alle parti gli effetti pignorati.

Art. 36. I versamenti, di cui si è parlato negli articoli 32 e 33, dovranno eseguirsi con borderò in triplice spedizione; l'una per passarsi e restare in Contabilità, l'altra all'ufficina del Segretario Generale, e la terza munita della firma dei Capi di queste due ufficine per conservarsi per suo discarico dal Tesoriere stesso.

Questo borderò dovrà contenere nella parte del debito la enunciazione dei singoli valori scaduti nella giornata, colla distinta di quelli, il di cui pagamento è a carico dei semplici particolari, e quelli a carico della Tesoreria, osservando in margine di ciascun valore se sia stato soddisfatto o in polizze, o in contante, ovvero protestato.

Nella parte dell'avere enuncierà gli effetti che si versano in discarico, compresi in essi quei valori non riscossi, e d'altronde non pregiudicati, non che le somme non esatte e dovute dalla Tesoreria Generale.

Le polizze di pagamento, che saranno dirette alla Cassa, dovranno identicamente comprendersi nei suddetti borderò di versamenti: il Tesoriere però sarà sempre tenuto per la loro veracità e regolarità, non che per le gire che esse contengono qualora sieno pregiudizievoli alla Cassa.

Art. 37. I principî, le regole e le formalità indicate nel presente Regolamento saranno comuni, per quanto però potranno

adattarsi, a tutti quei titoli e valori che per qualunque causa potranno esser consegnati al Tesoriere per procurarne la riscossione del loro importo.

Art. 38. Il Tesoriere riscuoterà altresì l'importo di quei valori protestati di cui n'è stato discaricato, unitamente agl'interessi che liquiderà, ed alle spese che gli saranno indicate dai rispettivi patrocinatori nelle loro specifiche.

I valori esatti unitamente alle specifiche dei patrocinatori saranno con separati rapporti, diretti da esso Tesoriere al Reggente Direttore, versati al Razionale; in vista dei quali, se le cambiali esistono ancora presso il medesimo Razionale, saranno da questi restituiti alle parti. Laddove poi tali valori esistessero presso dei rispettivi patrocinatori, il Razionale, in vista del preventivo versamento che ne avrà ricevuto, li richiamerà dai medesimi per farli consegnare alle parti.

Art. 39. Qualora ne venga richiesto, il Tesoriere non potrà rifiutarsi di far rilevare nella quietanza posta a tergo dello effetto il nome della persona che lo estingue; in tal caso però egli potrà dimandare che il pagamento fosse eseguito con polizza di banco, esprimendone la causa nella girata.

Art. 40. Per lo intervallo che intercede tra il giorno della scadenza del valore, e quello in cui ai termini dell' art. 33 deve effettuirsene il versamento, il Tesoriere non è tenuto a corrispondere interessi.

In ordine poi ai valori che si passano al Notajo per protestarsi, sarà serbato il disposto coll' ordinanza de' 10 luglio 1834 (1).

Art. 41. Il Tesoriere è obbligato a rendere una cauzione, la quale sarà fissata secondo il bisogno a proposizione del Reggente Direttore dal Ministro delle Finanze. In ogni caso non potrà mai essere minore di ducati 14000, metà in rendita iscritta sul Gran Libro, e metà in beni fondi nella Provincia di Napoli o di Terra di Lavoro, da liquidarsi dalla Commissione dei Presidenti della Gran Corte dei Conti. Questa cauzione dovrà rispondere delle persone tanto del Tesoriere quanto di tutti gli Agenti e Commessi ch' egli adopererà a sua scelta.

Egli godrà per tale cauzione di duc. 14000 una indennità in ragione del 2 per 100 all'anno.

Art. 42. Per totale ed intero compenso di esso Tesoriere sotto qualsivoglia natura e rapporto, e per emolumenti e soldi d' impiegati e servienti che a sua scelta potrà esso Tesoriere adoperare, riceverà egli un dritto di gr. 30 per ogni migliaio di ducati sopra tutti i valori a carico dei particolari che la Cassa sconterà, ed un dritto di gr. 10 sui valori a carico della Real Tesoreria, e sopra tutte le somme che pervengono per conto di sorte dalla spignorazione d'iscrizioni e certificati del Gran Libro e della Tesoreria, come pure su tutte le somme che incasserà per i cuponi e semestri di rendite scontati dalla Cassa. Dall' ammontare del dritto del Tesoriere come sopra stabilito saranno ritenuti nelle liquidazioni da farsene mensualmente, mensuali duc. 60 in rimborso dei pagamenti che la Cassa avrà fatti, cioè di venti ducati al mese per compenso del Controloro, e di mensili duc. 40 per le officine della Segreteria e della Contabilità della Cassa stessa.

Art. 43. Avuto riguardo al peso fisso di mensuali ducati sessanta come sopra, ed agli impiegati e servienti che potrà il Tesoriere mantenere, alla sua opera personale, ed alla sua risponsabilità rimane stabilita come *minimum* degli emolumenti mensuali fissati nell' articolo 42, la somma di ducati duecentoquaranta, e per essi netta dei ducati sessanta come sopra la somma di mensuali ducati centottanta; di maniera che, qualora nelle liquidazioni mensuali gli emolumenti

(1) L'ordinanza emessa sul rapporto del Razionale della Cassa del 21 maggio 1834 è concepita nei seguenti termini.

« A dì 10 luglio 1834.—Visto il presente rapporto, e discussi i motivi contenuti sull' altro rapporto del signor Bonucci, resta stabilito, che il signor Razionale della Cassa si riceva nei versamenti le polizze nascenti da cambiali esatte da esso Bonucci col rilascio di due giorni d' interessi, e laddove tra i due giorni ve ne intervenga uno di festa, resti abilitato fino a tre giorni di rilascio e non oltre. — Il Reggente. — De Rosa ».

non giungano ai ducati duecentoquaranta, sarà alla liquidazione mensuale aggiunto un supplemento, sicchè il dritto arrivi al *minimum* di mensuali ducati duecentoquaranta come sopra.

È rivocata la disposizione ministeriale dei 22 giugno 1831 da S. M. approvata, per la quale gli emolumenti agli Agenti dello Sconto non avrebbero dovuto eccedere ducati quattrocentosessanta il mese, rimanendo da oggi innanzi stabilita, come limite degli emolumenti di essi, 1.° la somma di ducati cinquecentosessanta mensuali pel Tesoriere, lordi de' ducati sessanta mensuali, e delle spese di cui è discorso nell' articolo 42: 2.° la somma di mensuali ducati duecentoventi pel compenso che gli articoli 19 e 24 stabiliscono pel Segretario e suoi Ajutanti, e pel Razionale e suoi Ajutanti. Laddove poi l'esperienza di tre mesi consecutivi mostri che gli emolumenti eccedessero le proporzioni enunciate, saranno adottati provvedimenti convenienti.

Art. 44. Oltre tutte le obbligazioni sopra espresse, il Tesoriere, a simiglianza di quanto è prescritto pel Razionale, potrà al bisogno intervenire nel Consiglio dello Sconto e nelle sessioni che possono aver luogo per gli affari della Cassa.

Per tutti gli obblighi, doveri, ed attribuzioni riguardanti il Tesoriere, ne resta egli realmente, ossia materialmente risponsabile.

TITOLO VII.

Del Controllo presso il Tesoriere.

Art. 45. Tutti i valori che saranno ammessi allo sconto verranno dal Controllo trascritti in un registro denominato *valori immessi in portafoglio*, e ne visterà il borderò che li contengono, onde potersi dal Razionale spedire i corrispondenti pagamenti.

Art. 46. In fine della giornata il Tesoriere esibirà al Controllo tutt'i valori ammessi, e fattone il confronto col registro indicato nell'articolo precedente verranno rinchiusi nella cassa, di cui il Cotrollo ne conserverà una chiave.

Art. 47. Dalla stessa Cassa in ogni giorno saranno estratti quei valori che scadono l'indomani; e qualora i giorni che a questo succedono fossero dì festivi, in tal caso dovranno pure nello stesso giorno estrarsi tutti quegli altri valori scadibili nei sussecutivi dì festivi, ed in quello non festivo che immediatamente li segue, e consegnarsi dal Controllo al Tesoriere previo suo ricevo in un'altro registro denominato *valori estratti dal portafoglio*, per curarne sotto la sua risponsabilità la esazione. Una tal consegna però avrà effetto dopo sarà stata dal Tesoriere giustificata la esazione de'valori scaduti nella giornata, la quale consister deve in polizze girate alla Cassa, resta in madrefede, ed in valori non soddisfatti alla scadenza.

Art. 48. Egualmente saranno estratti dal portafoglio tutti quei valori che si volessero estinguere prima della loro scadenza. Una tale estrazione si farà in vista delle polizze girate alla Cassa, e corrispondenti alle cambiali che si vogliono estinguere, e ne sarà del pari presa ragione dal Controllo nel suo registro indicato nell'articolo precedente.

Art. 49. Tutte le somme che il Tesoriere incasserà, sia per sorte, che per interessi provvenienti da dispegni delle rendite sul Gran Libro, sulla Tesoreria Generale, e delle Amministrazioni Napolitane, dovranno esser versate nello stesso giorno con borderò sottoscritto da esso Tesoriere e dal Controllo.

Al medesimo Controllo sarà corrisposto a carico del Tesoriere il compenso di mensili ducati venti, siccome si è stabilito nell'art. 42; oltre ad altri ducati quattro mensuali che saranno precapiti dagli utili stabiliti negli articoli 9 e 24.

Il Controloro in guarentia delle sue operazioni avrà il dovere di rendere la cauzione di ducati dugento di rendita iscritta sul Gran Libro, e per premio di tale cauzione, per gasti di scrittorio, commessi e tutto altro gli rimane accordato al dippiù dei

compensi sopra espressi l'indennità di ducati diciotto al mese.

TITOTO VIII.

Degli Agenti de' Cambi.

Art. 51. Ciascuno degli Agenti de' cambi e trasferimenti, somministrata che avrà la cauzione di cui appresso sarà parlato, potrà conformemente all'art. 10, trattare per la durata di tre mesi, e per turno le diverse negoziazioni della Cassa.

L'ordine del giro tra loro sarà regolato secondo quello delle date in cui avranno fatto conoscere di aver fornite le rispettive cauzioni esclusivamente a favore della Cassa.

Il Pubblico mercè l'avviso preventivo, che il Reggente Direttore periodicamente darà alla Borsa, resterà avvertito del nome dell'Agente di servizio, e lo stesso preventivo avviso sarà anche dato alla Tesoreria Generale.

Art. 52. In conseguenza dell'articolo precedente, l'Agente de'cambi di servizio riceverà tutti quei valori, che alle parti interessate piacerà passargli, onde ottenere la somma dello sconto. Egli riuniti che li avrà, li presenterà ne'giorni di seduta al Consiglio di Sconto perchè ne abbia luogo la discussione.

Non resta però impedito alle parti di presentare direttamente, e senza il mezzo dell'Agente al Consiglio di Sconto i valori che intendono scontare.

Art. 53. In tutt'i valori di cui è stata deliberata l'ammissione, non esclusi quelli esibiti dalle parti al Consiglio, l'Agente suddetto dovrà apporre il suo visto.

Per effetto di questo solo visto, lo stesso Agente resta di pieno dritto garante e materialmente risponsabile per la verità della firma degli accettanti, non che di quelle dei penultimi e degli ultimi giranti, e di coloro che prestano l'avallo, rimanendo anche garante e risponsabile, e nello stesso modo, della verità della firma di uno o più de'garanti intermedj, qualora così si richiedesse dai Deputati; in simili casi però egli dovrà specificatamente enunciare nel suo visto questa ampliazione di sua garentia e risponsabilità.

Parimente per effetto del suo visto, il medesimo Agente resta risponsabile e garante, nella stessa maniera di sopra indicata, di tutte le irregolarità che possono esistere, sì nel testo, ossia nel corpo delle cambiali o altri effetti, che nelle gire ed avalli di essi, come ancora di tutte quelle nascenti dalla mancanza assoluta, o dalla insufficienza del bollo proporzionale, di cui deggiono esser munite.

I valori così ammessi cifrati da uno dei Deputati ai termini dell'articolo 15, e completati del visto come sopra, saranno dal medesimo Agente riportati in uno stato, altrimenti detto borderò, specificando principalmente in esso per ciascun valore il nome dello scribente, dell'accettante, dell'ultimo girante che ne ha richiesto lo sconto, la data di sua formazione, e l'altra del maturo, la somma che rappresenta ragguagliata alla moneta di corso nel nostro Regno, apponendo nel fronte l'ammontare degl'interessi a ritenersi, calcolati per numero di giorni dal dì in cui se ne effettuisce la negoziazione sino a quello della scadenza inclusivamente per i due termini, ed a quella ragione che sarà superiormente fissata; in linea poi di osservazione annoterà in margine dello stesso borderò i nomi di tutti quegli altri che a qualunque titolo siano concorsi o indicati nel valore non che ogni altra qualsisia circostanza che dal medesimo valore apparisse.

Art. 55. Questo borderò in tal guisa redatto, datato e soscritto dal medesimo Agente de'cambi, e sottoscritto benanco da quei Deputati che hanno deliberata l'ammissione dei valori descrittivi, e riconosciuta in lettere di carattere di uno de'suddetti Deputati la somma totale di essi, sarà di unita a'valori stessi passato dal ridetto Agente al Tesoriere della Cassa, per quindi eseguitosene da costui il dovuto riscontro secondo i termini dell'articolo 26, e ritenendo i valori presso

di sè, passare il borderò dal medesimo sottoscritto al Razionale della Cassa per le corrispondenti operazioni di risulta.

Di questo borderò il medesimo Agente de' cambî dovrà formarne una simile copia sottoscritta solamente da lui, per passarla all' Ufficina del Segretario Generale da servire per le operazioni, che quivi debbono aver luogo.

Art. 56. Per lo sconto de' cuponi del semestre di rendita rilasciati dalle due Amministrazioni Napolitane e dalla Direzione del debito pubblico, l' Agente dei cambî dovrà similmente formarne il corrispondente borderò. In esso egli riporterà il nome di colui che ne dimanda lo sconto, la enunciazione dettagliata dei cuponi, l' ammontare dell' interesse calcolato per giorni inclusivamente, ed il dritto spettante all' Amministrazione da ritenersi anticipatamente dalla Cassa: questo borderò da lui sottoscritto sarà passato insieme ai cuponi al Razionale della Cassa per le ulteriori operazioni di risulta.

Art. 57. Per la pignorazione degli estratti di rendita inscritta sul Gran Libro, l'Agente de' cambî, in vista non meno dell' estratto da pignorarsi, che del certificato della Direzione del debito pubblico di essersi adempite le formalità prescritte in proposito, ne formerà il corrispondente borderò da lui datato e sottoscritto.

In esso egli riporterà il nome dell' intestatario dell' estratto, l' ammontare della rendita, la elevazione di essa in capitale secondo il prezzo corrente fissato in Borsa, la somma corrispondente a' tre quarti di questo capitale, giusta il Real Rescritto dei 26 giugno 1822 (1) e quella per la quale si è richiesto farsi la pignorazione.

Art. 58. Il borderò mentovato nell'articolo precedente insieme all'estratto di rendita ed al certificato della Direzione del Debito pubblico, sarà passato in Contabilità, ed ivi formata la così detta cartella, dovrà venire, questa firmata dal medesimo Agente dei cambî e dalla parte interessata.

Art. 59. Per la pignorazione de' certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane l' Agente de' cambî formerà similmente il corrispondente borderò da lui datato e sottoscritto, ed oltre le enunciazioni riguardanti la somma della rendita, quella della valutazione in capitale, l' altra corrispondente ai tre quarti di questa valutazione, e l' altra ancora per la quale debba aver luogo il pegno, dovrà specificare nel detto borderò il numero e la somma di ciascun certificato, come anche il nome e la elezione di domicilio in Napoli della persona che ne ha dimandato la pignorazione.

Art. 60. Questi certificati di unita alla loro matrice, ai cuponi per la esazione semestrale della rendita rilasciati dalle rispettive Amministrazioni, ed al borderò nel precedente articolo espresso, saranno esibiti dall' Agente suddetto in unione della parte interessata al Razionale della Cassa, e fatto da quest'ultimo in di loro presenza un semplice riscontro de' numeri delle matrici con quelli de' certificati stessi, sì le une che gli altri saranno, come anche i loro corrispondenti cuponi senza alcuna remora rinchiusi in un plico da suggellarsi a cera colla impronta della cifra dell' Agente de' cambî, e

(1) Il Sovrano Rescritto del 26 giugno 1822, 1° Ripartimento delle Finanze, 2 carico, n. 1343, è così concepito.

« Signore — Con rapporto della data de' 15 di questo mese ella mi ha proposto 1° di aumentarsi di altri ducati centomila il fondo destinato nella Cassa dello Sconto alla pegnorazione delle iscrizioni sul Gran Libro, prelevandoli dalla madrefede della Cassa dello Sconto; 2.° di permettersi ancora la pegnorazione dei certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane, prendendosi all' oggetto una somma di ducati cinquecentomila dagli Apodissari della Cassa di Corte, in cui tale prelevamento non può portare alcun inconveniente; 3° in fine di calcolarsi in tali pegnorazioni, tanto le iscrizioni quanto i certificati di rendite, non già alla ragione di ducati 60 per ogni ducati cinque di rendita, ma bensì ad un quarto di meno del prezzo fissato alla Borsa all' epoca della dimanda di pegnorazione.

Avendo quindi rassegnato tutto ciò a S. M. nel suo Consiglio ordinario di Stato del 24 corrente, e la M. S. essendosi degnata di approvare quanto di sopra da lei si è proposto, nel Real Nome glielo partecipo, signor Reggente, per sua intelligenza, e per lo adempimento di risulta — Napoli 26 giugno 1822 — De Medici.

da questo e dalla parte pignorante firmato, dovendosi da questi ultimi sottoscrivere la cartella del pegno, che all'oggetto verrà firmata dal Razionale della Cassa.

In questa cartella oltre la elezione di domicilio in Napoli che il pignorante sarà tenuto di fare, dovrà espressamente pattuirsi, ch' esso pignorante non comparendo per l'apertura e dissuggellazione del plico nel giorno designato nella citazione fattagli nel suddetto domicilio eletto da un Usciere della Reggenza del Banco, possa in tal caso la Cassa liberamente devenire a tali atti col solo intervento e presenza del Regio Giudice della residenza della Cassa, che a quest' oggetto in seguito di un rapporto del Razionale della Cassa contestante la non comparsa, sarà con semplice ufficio del suo Reggente Direttore invitato.

Questa formalità sarà sufficiente per tutti i casi di non comparsa, non esclusi quelli per assenza, per morte, o per qualsivoglia altro positivo impedimento.

Le spese tutte che occorrono dovranno cedere a carico del pignorante: esse però saranno anticipate dall'Agente de' cambi.

Art. 61. l'Agente de' cambi, come nelle cambiali, dovrà similmente apporre in compruova della di loro identità il suo visto ne' cuponi che si ammettono allo sconto, come pure negli estratti delle iscrizioni di rendite, e nei certificati che si rilasciano dalla Direzione del Gran Libro, come anche nei certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane, e nei cuponi che debbono accompagnarli; ed in generale in tutte le altre carte e titoli che dalle parti potranno essere presentate; e per effetto del suddetto suo semplice visto, resta egli di pieno dritto garante e risponsabile della di loro verità ed integrità. È resta egualmente di pieno dritto garante e risponsabile in forza della semplice sua soscrizione de' borderò, della verità della firma dell' intestatario degli estratti di rendita, e di quella di coloro che vengono a pignorare tali estratti, o i certificati di rendita, o pure a scontare i cuponi, garentendone benanche sotto la di lui esclusiva risponsabilità la di loro facoltà e capacità, per poter devenire liberamente a tali atti (1).

Art. 62. È dell' obbligo di quell' Agente de' cambi, pel di cui mezzo sonosi eseguite le pignorazioni, di vendere al prezzo fissato in Borsa gli estratti ed i certificati di rendita, laddove spirato il termine pattuito, non venissero dalle parti ritirati; ed il loro prodotto netto di spese dovrà essere da lui versato nella Cassa non più tardi del secondo giorno dal dì, che dal Razionale della medesima gli saranno stati tali valori consegnati.

Art. 63. Nel caso di doversi devenire alla vendita dei certificati di rendita, perlocchè occorre di aprirsi in presenza della parte pignorante il plico in cui sono stati rinchiusi, sarà dell' obbligo dell'Agente dei cambi che ha funzionato nella pignorazione di fare intervenire a questa apertura e dissuggellazione la parte pignorante, ed in mancanza di comparsa è tenuto ad adempiere a quanto a sua cura e spesa è prescritto in fine dell'art. 60.

Art. 64. Le polizze di pagamento per le negoziazioni fatte colla Cassa, sì per sconto, che per pignorazioni, dovranno essere ritirate dall' Agente dei cambi per consegnarle alle parti interessate, dovendone egli però o persona da lui espressamente autorizzata in iscritto rilasciar ricevo al Razionale della Cassa.

Art. 65. L'Agente dei cambi anche dopo finito il suo periodo di servizio è nel dovere di sollecitamente avvertire il Reggente Direttore delle fallenze legalmente pronunziate di quelli individui, che a qualunque titolo sieno intervenuti negli effetti negoziati colla Cassa nel tempo del suo periodo di servizio, e ne sarà strettamente risponsabile.

Art. 66. Per la tenuta del registro da servire per norma e regola dei Deputati, e per l'assistenza alla formazione del borderò e sue copie, lo stesso Agente dei cambi è obbligato durante il tempo del suo servizio di

(1) Questo articolo fu modificato secondo che leggesi nella Ministeriale de' 24 maggio 1839, che in seguito verrà trascritta.

corrispondere in ogni mese metà dei ducati 25, assegnati per compenso mensile a colui che dal Reggente Direttore ne sarà incaricato, cedendo l'altra metà a carico della Cassa.

Art. 67. Per tutte le operazioni, sia per mediazione di sconti degli effetti commerciali e dei cuponi di rendita, sia per pignorazione degli estratti e certificati di rendita, e per la loro vendita, l'Agente dei cambi non dovrà percepire dalla Cassa alcun dritto o emolumento.

Gli è lecito però di esigere dall'altra parte per le operazioni di sconto il dritto, tutto in esso compreso, di gr. 50 sul primo migliajo di ducati di valori negoziati, e di gr. 30 sulle migliaja ulteriori:

Per i pegni degli estratti d'iscrizioni di rendita sino a duc. 1000, gr. 50, e per quelli che eccedono i duc: 1000, gr. 40 a migliajo:

Per i pegni di certificati delle due Amministrazioni Napolitane fino a duc. 1000, gr. 30, e per quelli eccedenti questa somma di duc. 1000, gr. 25 a migliajo:

E per le vendite dei suddetti estratti e certificati di rendita riscuoterà quelli stessi dritti soliti a percepirsi per tali vendite:

Art. 68. Per vieppiù assicurare la esecuzione e lo esatto adempimento di ciascuno degli obblighi, e di ciascuna delle risponsabilità prescritte col presente Regolamento a carico dell'Agente dei cambi, lo stesso oltre della sommissione del suo arresto personale cui s'intende assoggettato colla semplice accettazione del presente Regolamento, ed oltre ancora della cauzione di annui duc. 500 di rendita iscritta sul Gran Libro da lui prestata per lo esercizio delle funzioni, dovrà somministrarne un'altra dell' annua rendita di duc. 1000 di simil natura per garentia esclusiva della Cassa, con doverne eseguire la corrispondente immobilizzazione.

Art. 69. Rientrando nei diversi obblighi dell'Agente quello specialmente di dovere, per effetto della risponsabilità da lui assunta colla semplice sua soscrizione ai borderò, e del visto da lui apposto alle diverse carte, titoli e scritture mentovate nei due precedenti articoli 54 e 61, ed ai termini di questi articoli stessi, indennizzare la Cassa per tutte le vie di dritto, e con privilegio sulla detta cauzione, di tutti quei danni che potesse la medesima risentire, derivanti e dipendenti dalla non verità delle firme o dalle altre circostanze espresse negli anzidetti due articoli, e da lui in tal modo assicurate e garentite; così avvenendo che l'ammontare di quei valori, pei quali o in occasione dei quali venissero, sia in linea civile, sia in linea correzionale o criminale, promosse quistioni di tal genere, superasse detto ammontare il valor capitale, secondo il prezzo in quella epoca corrente in Borsa, di due quinti della suindicata cauzione, ossia di duc. 400 della suddetta rendita di annui duc. 1000, da lui a questo titolo immobilizzata, dovrà egli in tale ipotesi, e per tutta una siffatta eccedenza, somministrare in seguito dell'avviso che amministrativamente ne riceverà ed in pendenza delle intestazioni dei giudizi, altra simigliante cauzione, con farne eseguire la corrispondente immobilizzazione, in guisa che restino sempre ed in tutti i casi liberi, intatti ed indeminuti i rimanenti duc. 600 dell' anzidetta cauzione di ducati 1000. Mancando il medesimo Agente allo esatto e pronto adempimento di questo obbligo, saranno dal Direttore della Cassa presi quegli espedienti che egli meglio giudicherà al proposito.

Art. 70. La disposizione contenuta nell'antecedente articolo, riguardante il supplemento di cauzione nei casi nel medesimo contemplati, essendo per se stessa un semplice temperamento, ed una misura di pura tolleranza e di equità, basata sulla presunzione della verità e regolarità delle cose, così cessando in forza dei giudicati cotesta presunzione, e venendo coi medesimi giudicati dichiarato il contrario, dovrà in tal caso il detto Agente rimborsare prontamente la Cassa in ciascuna specie ogni suo avere in sorte interessi e spese, al che vi sarà astretto anche per effetto dell' art. 68 del presente col suo arresto personale, indipen-

dentemente dal dritto privilegiato sulla cauzione da lui prestata.

Art. 71. In ogni controversia o contestazione, ed in tutti i giudizî, in cui verranno promosse ed elevate quistioni intorno alla non verità e non regolarità delle cose assicurate e garentite dal detto Agente, e per le quali egli in conformità dei due succennati articoli 53 e 61 è risponsabile, il medesimo sarà tenuto d'intervenire in causa, ed assumere in concorso della Cassa, se a questa ultima così piaccia, il peso della lite; ed a questo oggetto gli sarà per parte della medesima denunziata la quistione promossa; e sarà inoltre nello stesso tempo e col medesimo atto citato per sentirsi condannare di rifare, in caso di soccombenza, la Cassa di tutti i danni in sorte interessi e spese, anche col di lui arresto personale, e sempre non escluso il dritto privilegiato della medesima sulla di lui cauzione.

Art. 72. Verificandosi per un motivo o circostanza qualunque la vendita di una parte della suddetta cauzione dei duc. 1000 come sopra, e non venendo questa subito reintegrata e portata al suo pieno, resta nella facoltà del Direttore della Cassa, e secondo la sua prudenza d'interdire al detto Agente l'esercizio delle sue funzioni verso la medesima: potrà riprendere un tale esercizio tosto che avrà compiutamente adempito a questa obbligazione.

In tutt' i casi in cui occorresse doversi devenire alla vendita di tutta o parte della rendita immobilizzata per guarentia e cautela della Cassa, la medesima dovrà aver luogo in forza di una disposizione ministeriale provocata dal Direttore di essa Cassa.

Art. 73. Finita la sua gestione a richiesta dell' Agente potrà essere liberata la suddetta cauzione per tutta quella quantità che eccede l' importo degli effetti negoziati per mezzo suo, compresi i pegni d'iscrizioni e di certificati di rendita non ancora estinti.

Benvero non potrà l'Agente essere nuovamente ammesso alle negoziazioni della Cassa se prima non avrà di nuovo immobilizzata la suddetta rendita di duc. 1000.

Art. 74. Gli Agenti incaricati delle negoziazioni della Cassa di Sconto non potranno volontariamente cessare dall'esercizio di tali funzioni, se non tre mesi dopo che ne avran fatta la formale dichiarazione al Reggente. In caso di loro volontario inadempimento sarà dalla Cassa adoperato altro Agente per non arretrare il corso delle negoziazioni della Cassa, e le operazioni di questo Agente s'intenderanno guarentite dalla cauzione dell'inadempiente.

Nei casi poi di legittimo impedimento riconosciuto dal Reggente Direttore potran farsi supplire da altri Agenti a loro scelta e coll'approvazione dello stesso Reggente; e delle operazioni di costoro saranno essi risponsabili per risponderne colle loro cauzioni. Nè saranno d' ora innanzi ricevute le cauzioni senza che si sottopongano alle condizioni nel presente articolo stabilite.

TITOLO IX.

Art. 75. In caso di legittimo impedimento del Segretario Generale, del Razionale, del Tesoriere e del Controllo presso il Tesoriere, gli stessi dovranno rispettivamente nominare, coll' autorizzazione del Reggente Direttore, un loro ajutante che li rimpiazzerà, restando essi risponsabili delle operazioni dei medesimi.

Art. 76. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento potranno essere modificate, cangiate ed innovate, sia per punto di massima, sia pei casi particolari all' occorrenza, a beneplacito del Ministro delle Finanze ogni qual volta lo crede conveniente, inteso il Reggente Direttore.

Art. 77. Tutte le precedenti disposizioni Sovrane o Ministeriali, alle quali non si è portata col presente Regolamento espressa alterazione o rivoca, restano in pieno vigore.

Art. 78. Il Reggente del Banco è incaricato di trasmettere copia del presente Regolamento a tutti coloro cui riguarda, e dei quali è menzione; e dal momento della consegna della copia, ciascuno sarà sotto la sua

risponsabilità obbligato all'esatta osservanza di esso.

Napoli li 31 marzo 1839.

Il Ministro Segret. di Stato delle Finanze
Firmato — D'Andrea.

Ministeriale del 24 maggio 1839, 1.° Ripartimento, 2.° carico, num. 1164, con cui si riforma l'art. 61, del regolamento del 2 aprile 1839.

Signore. — In seguito delle osservazioni e delle notizie contenute nel suo rapporto de'23 aprile n. 452, ed in vista di quanto ha riferito il Direttore Generale del Gran Libro relativamente alle modificazioni, di cui è sembrato suscettivo l'art. 61 del regolamento testè emanato pel servizio della Cassa di Sconto, approvo le suggerite modificazioni, per effetto delle quali il mentovato art. 61 sarà d'oggi innanzi eseguito secondo che leggesi nel quì unito foglio da me segnato.

Il Ministro Segret. di Stato delle Finanze— D'Andrea.

Art. 61. L'Agente dei cambi nello sconto dei cuponi, e nella pignorazione degli estratti di rendita iscritta sul Gran Libro, e dei certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane, dovrà per i primi, come praticasi per le cambiali ed altri effetti commerciali, apporre in dorso di ciascuno di essi il suo visto; per i secondi, ossia per gli estratti di rendita, dovrà apporre parimente il suo visto sopra i certificati a questi relativi, che all'oggetto vengono rilasciati dalla Direzione del suddetto G. Libro, e nei quali sono comprese tutte le enunciative ed indicazioni contenute negli estratti medesimi; e per gli ultimi dovrà sottoscrivere il plico ove tali certificati di rendita unitamente alle loro matrici e corrispondenti cuponi vengono chiusi e suggellati, nel modo e nelle forme spiegate nell' articolo precedente.

Ed inoltre lo stesso Agente dei cambi resta tenuto ed obbligato di apporre egualmente il suo visto a tutti quei titoli, scritture e documenti, che possono essere necessarì ed occorrere per le operazioni in parola, e che possono per quest' oggetto dalle parti interessate presentarsi.

Per effetto della semplice apposizione di tal visto resta il detto Agente di pieno dritto risponsabile e garante, e per tutti i loro effetti della veracità e regolarità de'suddetti cuponi di certificati rilasciati, come sopra, dalla Direzione generale del Gran Libro, non che degli estratti a cui essi si riferiscono de'certificati di rendita e delle loro matrici coi corrispondenti cuponi; ed in generale di tutte le altre scritture, come dianzi si è detto, che in occasione delle operazioni di sopra mentovate, o che vi hanno rapporto possono essere esibite e presentate.

In forza poi della di lui sola e semplice soscrizione de' borderò riguardanti le pignorazioni, e delle corrispondenti cartelle a tallone, il medesimo Agente resta del pari tenuto ed obbligato di pieno dritto della verità delle firme degl'intestatarî, negli estratti di rendita, e delle firme benanche di coloro che vengono a pignorare tali estratti o i certificati di rendite, o scontare i cuponi, estendendosi siffatta sua risponsabilità, senza alcuna limitazione, anche per quello che riflette la piena facoltà e capacità di tutti i sunnominati individui per poter liberamente devenire a simiglianti operazioni, sien di pegno sotto le condizioni prescritte ne'regolamenti sulla materia, sien di sconto, sien di qualsivoglia altra specie e natura.

Napoli 24 maggio 1839.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze — D' Andrea.

Sovrano Rescritto del 1° ripartimento delle Finanze, 2° carico, N.° 2026, del 17 agosto 1839, con cui si autorizza la Cassa dello Sconto ad anticipare un sol mese di soldo agl' Impiegati dell' Orfanotrofio Militare.

Signore — Essendosi rassegnata al Re N. S. la dimanda fatta dagl'impiegati dell'Orfanotrofio militare, e le raccomandazioni in loro favore dirette a questa Real Segreteria di Stato dal Direttore del Real Ministero di Guerra e Marina, affin di concedersi ai medesimi l' abilitazione stessa che godono tutti gl' impiegati delle Regie Amministrazioni, di prendere cioè il soldo anticipato dalla Cassa di Sconto; ed essendosi dato conto alla Maestà Sua delle dichiarazioni di risponsabilità che in ciò prende il Real Ministero di Guerra e Marina, e della condizione che l'agevolazione che invocasi sarebbe limitata ad un mese solo di soldo; il Re N. S. accordando per grazia speciale dispensa al Regolamento degli 8 febbrajo 1834, da non addursi in esempio per altre corporazioni, si è servito permettere che siano ammessi nella Cassa di Sconto all' anticipazione del soldo per un solo mese gl'impiegati dell'Orfanotrofio Militare, i quali rilasciano a beneficio della Real Tesoreria generale il due e mezzo per cento pel Monte delle Vedove e ritirati.

Nel Real Nome glielo partecipo per sua intelligenza e per lo adempimento.

Napoli 17 agosto 1839 — D'Andrea.

Istruzioni per la rinnovazione de' pegni degli Estratti di rendita iscritta al Gran Libro, de' Certificati di credito sulla General Tesoreria, e de' Certificati delle due Amministrazioni Napolitane, approvate da S. E. il Ministro delle Finanze in data del 20 gennajo 1841.

Art. 1. Chiunque voglia rinnovare il pegno di sue iscrizioni sul Gran Libro, o di rendita perpetua sulla Tesoreria Generale, o di Certificati delle Amministrazioni Napolitane, ne presenterà dimanda in carta libera al signor Direttore Generale della Cassa, il quale la rimetterà all'Agente de'Cambi di servizio per conoscere il prezzo corrente in Borsa all' epoca, in cui la rinnovazione vuolsi eseguire, e la somma, che a quel prezzo, dedotto il quarto, può darsi sul pegno, come attualmente l'Agente pratica ne' borderò delle pignorazioni.

Art. 2. La dimanda col certificato dello Agente de' Cambi sarà presentata al Razionale della Cassa, il quale formerà sulla cartella del pegno da rinnovarsi il calcolo degl' interessi a pagarsi, e della rata del capitale a restituirsi, qualora il prezzo attuale sia minore di quello che correva allorchè la pignorazione ebbe luogo.

Art. 3. Liquidata così la somma a pagarsi per la rata del capitale a minorarsi e per l' interesse, la parte richiedente presenterà al Tesoriere della Cassa la cartella sulla quale ne sarà stata fatta la liquidazione, e questi esigendosi le polizze corrispondenti alle somme dal Razionale in essa fissate, ne rilascerà rapporto al signor Direttore generale nella stessa guisa che attualmente si pratica pei dispegni, acchiudendoli le polizze del pagamento, e distinguendo la sorte e l' interesse.

Art. 4. Il rapporto del Tesoriere colle acchiuse polizze sarà dal signor Direttore Generale rimesso al Controllo della Cassa per prenderne ragione e costui dopo avere ciò adempito rimetterà in Contabilità il rapporto e le polizze.

Art. 5. Il Razionale della Cassa in vista del certificato, di cui si è fatto parola nell' articolo 2°, formerà coll' Estratto della iscrizione, che gli fu depositato allorchè seguì la prima pignorazione, un novello pegno per la somma certificata dall' Agente corrispondente al prezzo corrente.

La polizza di questo nuovo pegno sarà pagabile allo intestatario della iscrizione, e per esso alla Cassa di Sconto in estinzione del pegno precedentemente fatto.

Art. 6. La polizza, di cui si è parlato

nel precedente articolo, dopo le consuete formalità sarà notata in fede. Dessa di unita alla rata di capitale già pagato, come si è detto nei precedenti articoli, nel caso di esser minorato il prezzo della iscrizione, o-pererà il dispegno dell' originario pegno.

L' antica cartella sarà dal Razionale della Cassa coll' atto del seguito dispegno passata al Controllo della medesima. La nuova cartella sarà consegnata al proprietario.

Art. 8. Le cartelle ritirate, come nel precedente articolo, saranno da tempo in tempo bruciate; facendosene processo verbale, come si usa per le fedi di credito.

Art. 9. Se il prezzo delle iscrizioni sarà lo stesso che correa all' epoca della prima pignorazione, il proprietario non sarà tenuto a pagare cosa alcuna per minorazione del pegno, ammenochè non volesse per proprio comodo diminuirlo; circostanza che dovrà esprimere nella dimanda prescritta coll' articolo 1°, ed in tal caso le operazioni saranno le stesse già stabilite nell'articolo 2° e seguenti. Nei casi di considerevole aumento del prezzo delle iscrizioni, rimane riserbato al signor Direttore della Cassa il permettere quando lo giudicherà conveniente, che il pegno possa essere aumentato per quella somma che sarà capiente al prezzo corrente; secondo il certificato dell' Agente de' cambi.

In questo caso, usate tutte le formalità stabilite nei precedenti articoli, saranno dell' importo del nuovo pegno formate due polizze, una corrispondente all' antico pegno da rinnovarsi pagabile allo intestatario del pegno medesimo, e per esso alla Cassa di Sconto, e l'altra allo istesso intestatario pel di più che il pegno si aumenta.

Art. 10. I certificati della Direzione generale del Gran Libro, e quelli del Regio Scrivano di Razione pei pegni di rendita sulla general Tesoreria saranno alligati ai novelli pegni, fermo rimanendo il vincolo della inalienabilità, sino a che non ne seguirà definitivamente il dispegno.

Art. 11. Ciò che si è finora fissato pei pegni delle rendite scritte sul Gran Libro sarà comune anche per quelli de' Certificati delle due Amministrazioni Napolitane, colla sola diversità che i plichi suggellati a fuoco nei quali i certificati si conservano, dovranno aprirsi in presenza di coloro, che li sottoscrissero nell'atto della primitiva pegnorazione, e quindi per la formazione del nuovo pegno saranno i Certificati medesimi chiusi e suggellati in novelli plichi, descrivendone la somma che corrisponderà alla nuova pegnorazione.

Art. 12. Alla scadenza de' semestri delle rendite d' iscrizioni sul Gran Libro pignorate, se il proprietario vorrà farne la esazione, ne presenterà dimanda al signor Direttore Generale della Cassa, il quale autorizzerà il Razionale della medesima a far presentare l' estratto da un impiegato della sua Officina alla Direzione generale del Gran Libro per farlo bollare, ed appena ciò seguito, lo restituirà al Razionale medesimo per rimetterlo al suo posto. Di questa operazione sarà presa ragione dal Controllo della Cassa. Lo stesso si praticherà pei pegni di rendita in Certificati sulla Tesoreria Generale. Durante il tempo in cui gli Estratti del Gran Libro, o i certificati della general Tesoreria pegnorati rimarranno fuori della Cassa per l'indicato oggetto, il proprietario dovrà lasciare presso il Razionale della Cassa in deposito la cartella del pegno, per ripigliarsela ritornato l' Estratto od i Certificati, notandosi nella cartella medesima e nel suo tallone che è presso la Cassa essersi pagato il semestre. Se però la rendita sarà in forte minorazione di prezzo, rimarrà nel prudente arbitrio del signor Direttore della Cassa il permettere la esazione della rendita maturata.

Art. 13. Quest' abilitazione non sarà applicabile ai pegni de' Certificati delle due Amministrazioni Napolitane, poichè per distaccarsi dai medesimi i cuponi della rendita si dovrebbero dissuggellare i plichi, e poi risuggellarsi seguito il distacco, ciocchè produr potrebbe qualche inconveniente.

Art. 14. Tutte le altre leggi e regolamenti, che riguardano le pignorazioni dei

cennati valori, rimarranno in osservanza per tutto ciò che non si oppone alle presenti istruzioni.

Il Direttore Generale Reggente de' Banchi—Barone Francesco Ciccarelli.

Sovrano Rescritto del 20 settembre 1843, 1° ripartimento, 2° carico, n.° 2638, con cui si definisce qual sia la responsabilità morale de' Deputati della Cassa dello Sconto, e sotto quali condizioni le loro cambiali si possono ammettere.

Signore—In seguito delle Sovrane risoluzioni date dal Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 27 luglio relativamente alla Cassa di Sconto, le quali risoluzioni io le comunicava con Rescritto de'29 dello stesso mese N°. 2131, è stato l'affare per ordine di S. M. novellamente esaminato tanto in rapporto della responsabilità dei Deputati, quanto in rapporto di facilitazioni maggiori da accordarsi.

Il Re N. S. con risoluzione Sovrana data nell' ordinario Consiglio di Stato de' 15 del corrente, si è servito ordinare, che la risponsabilità indicata nel Rescritto non è quella che produce la solidarietà dell' obbligo che si contrae, o lo stare a fronte della perdita che per eventualità o per altra disgrazia possa derivare alla Cassa, ma bensì la risponsabilità morale, cioè quella che risulta dall'inadempimento di ciò che per legge dovea farsi o per aver trascurato di eseguire quanto i regolamenti prescrivono.

Ha approvato ancora la M. S., che lo sconto delle cambiali non sia limitato a'soli negozianti godenti il fido di dogana. Inoltre S. M. vuole che quando i Deputati vorranno godere dello sconto nel proprio nome, oltre a due altre firme di negozianti accreditati, deve esservi l' annuenza di tutta la Commissione, e nella Discussione non deve esser presente il Deputato che dimanda lo sconto.

Nel Real Nome le comunico tali Sovrane risoluzioni per sua intelligenza e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

Napoli 20 settembre 1843—Ferri.

Decreto del 3 febbrajo 1857 col quale venne istallata una Cassa di Sconto nell'antico locale della posta sul valore delle mercanzie.

Intenti Noi sempre a promuovere la prosperità del commercio e a diffondere le ricchezze del Regno a vantaggio de'Nostri amatissimi sudditi;

Volendo a tal fine accrescere vie più il movimento de'fondi della dote propria della Real Cassa di Sconto, ed estendere le funzioni dei suoi capitali in una larga proporzione a favore del commercio e delle industrie nazionali, facilitando le attuali operazioni della Cassa anzidetta, ed aggiungendovene delle altre di grande utilità e di non lieve importanza alla crescente prosperità economica del Reame;

Veduto l' art. 7 del Real Decreto de' 12 dicembre 1816 col quale ci riserbammo di estendere le operazioni della Cassa di Sconto alle anticipazioni di danaro sulle mercanzie esistenti in Dogana, per animare sempre più il commercio ed estenderne i fondi; non che l'art. 6 del Decreto de'23 agosto 1824, i Reali Decreti de' 29 novembre 1819 e de'12 febbrajo 1832, e il Regolamento della Cassa di Sconto de'31 marzo 1839 da Noi approvato;

Veduto inoltre l'articolo 11 del predetto Reale Decreto dei 12 dicembre 1816, e la necessità di stabilire diffinitivamente le norme per eseguirsi presso il Banco delle Due Sicilie l' opera della pegnorazione delle monete estere di argento e delle verghe di simile metallo;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue;

Art. 1. La Real Cassa di Sconto è autorizzata a fare ai negozianti a determinate scadenze prestiti di somme garentiti dal valore delle mercanzie depositate nei loro magazzini nella Gran Dogana di Napoli, le quali verranno costituite a titolo di

pegno a favore della Cassa, mediante apposito verbale amministrativo e senza che sieno amosse dai magazzini di deposito.

Art. 2. Nel caso della vendita delle mercanzie pegnorate, sul prodotto sarà prima pagato alla Gran Dogana il dazio ed ogni altra tassa liquidata nello estratto della scrittura a matrice del deposito, ed il di più sarà versato in pagamento alla Real Cassa di Sconto, il credito della quale, dopo quello della Dogana, è sopra qualunque altro privilegiato fino alla concorrenza delle somme prestate e di ogni altro accessorio delle stesse.

Art. 3. Saranno ammessi alla Cassa di Sconto boni o biglietti ad ordine sottoscritti da un Commerciante, o da qualunque altra persona, che col solo fatto della sua sottoscrizione dovrà intendersi di avere assunta una obbligazione commerciale, purchè sieno garentiti in determinate proporzioni da un valore di mercanzie già sdaziate e poste in circolazione, per le quali sarà stabilito un deposito speciale di dipendenza della Cassa anzidetta.

Art. 4. Le cambiali a tre firme che si ammettono allo sconto ai termini del Regolamento dei 31 marzo 1839 potranno avere la scadenza di cinque mesi, con facoltà al Reggente del Banco Direttore della Cassa di Sconto di permettere la dilazione fino a sei mesi.

Art. 5. L'annesso Regolamento da Noi approvato e che fa parte del presente Decreto, stabilisce le condizioni e le norme per la esecuzione di ciascuna delle operazioni indicate negli articoli precedenti.

Art. 6. Sarà pure eseguita secondo le norme prescritte col predetto Regolamento, annesso al presente Decreto, l'opera approvata col Real Decreto de' 12 dicembre 1816 della pegnorazione delle monete estere di argento e delle verghe di simil metallo presso il Banco delle Due Sicilie.

Art. 7. Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Gaeta 3 febbrajo 1857.

Firmato — FERDINANDO

REGOLAMENTO

Per la esecuzione delle operazioni della Real Cassa di Sconto e del Banco per le anticipazioni di danaro sopra mercanzie esistenti in Dogana, per l'ammissione di boni garentiti da pegni di mercanzie, per la scadenza delle cambiali, e per la pegnorazione delle monete estere di argento e delle verghe dello stesso metallo.

TITOLO I.

De' prestiti sopra pegni di mercanzie che i negozianti tengono in deposito ne' magazzini della gran dogana di Napoli.

CAPITOLO I.

METODO, FORMA ED EFFETTI DELLA PEGNORAZIONE.

Art. 1. La Cassa dello Sconto autorizzata a fare prestito di somme ai negozianti, i quali hanno generi depositati ne' loro magazzini in Dogana, avrà la detenzione dei generi medesimi, a titolo di pegno, per effetto dell'apposizione di uno speciale Bollo a Collaggio, il quale verrà posto su le casse, su i sacchi, su le balle, su gl'involti, e su qualsiasi recipiente che contenga i generi che vogliansi dare in pegno.

Art. 2. Questo bollo porterà da una parte la leggenda *Ferdinando II 185...*, e dall'altra *Pegnorazione C. di S.*

Art. 3. Ogni alterazione, rottura, o violazione di questo Bollo, sarà punita con le disposizioni dell'art. 282 delle leggi penali. La sottrazione poi della merce in tutto o qualsiasi parte sarà considerata come furto qualificato per lo luogo, il mezzo, la persona ed il valore.

Il Negoziante proprietario del genere sarà sempre direttamente sottoposto alle suddette sanzioni penali.

Art. 4. Su tali pegni, la Cassa darà ad imprestito una somma non minore della metà, nè maggiore di due terzi del valore del genere, dedotto il dazio ed ogni altro dirit-

to della Dogana, ritenendo il dippiù per lo rimborso delle spese e degl'interessi, in caso di vendita per differenza di prezzo, derivante dalle eventualità del commercio.

Ciascun pegno non potrà mai esser fatto per una somma minore di ducati cento, nè maggiore di ducati ventimila.

Art. 5. Il Negoziante che vorrà pegnorare le sue merci, dovrà prima farne la dimanda in carta senza bollo al Direttore Generale della Cassa dello Sconto, indicando la natura delle merci, la precisa loro qualità, la quantità, il recipiente in cui sono poste, le marche, i numeri, ed ogni altro distintivo. Indicherà pure il magazzino o i magazzini nei quali sono le merci conservate.

Art. 6. Sarà riunito alla dimanda lo *estratto* del registro a matrice di cui sarà detto nell' articolo seguente, relativo alla partita de' generi sui quali si vuole costituire il pegno.

Art. 7. A tale uopo, la scrittura del deposito avrà un registro speciale, secondo un apposito modello, intitolato « Registro a matrice dei generi esistenti nel Deposito della Gran Dogana di Napoli » sui quali si fanno pegnorazioni da negozianti. In questo registro saranno segnate le partite dei saldaconti di ciascun negoziante, pei generi esistenti nei magazzini, e sulle quali il negoziante ha fatta la dimanda per lo prestito.

Art. 8. Da questo registro a matrice sarà distaccato lo *estratto* di cui si è detto all' articolo sesto, il quale dovrà pure contenere la indicazione del dazio, e di ogni altro dritto della Dogana, liquidato nelle forme di legge, allo stesso modo che si procede per la estrazione dei generi dal Deposito. Conterrà ancora l'indicazione del tempo pel quale i generi su' quali si dimanda la pegnorazione, dovranno continuare a godere del beneficio del deposito; onde i termini delle rispettive durate del deposito e del pegnoramento non si trovino in opposizione. E verrà sottoscritto dal capo della scrittura di deposito, con certificato vero dell' Ispettore della stessa, e col visto del Direttore della Gran Dogana. Sarà indicato appiedi dello Estratto: « Valere per uso di pegnorazione ».

Il tronco avrà le indicazioni e le firme medesime dello estratto che se ne stacca.

Art. 9. Come dai registri a saldaconti passeranno le partite nel Registro a matrice, si farà di tutto menzione su' primi, nella colonna delle osservazioni, indicandosi il foglio del Registro a matrice nel quale le partite hanno fatto passaggio.

Appena l'annotazione sarà fatta, i generi non rimarranno più nella disponibilità del negoziante, e quindi ne saranno impediti i passaggi, le permute, le vendite, e le estrazioni dal deposito.

Art. 10. Se sarà accolta la dimanda per la pegnorazione, il Direttore generale con sua ordinanza commetterà al perito con soldo, ed ai periti incaricati da lui della verifica (de' quali si parlerà in seguito), lo esame della qualità de' generi, della quantità e del valore.

Sul rapporto favorevole dei periti il Direttore generale darà l' ordinanza affermativa per potersi procedere con le norme infrascritte alla pegnorazione effettiva con l' opposizione del *bollo a collaggio*.

La relazione di questi periti sarà fusa nel processo verbale di pegnorazione da redigersi da un ajutante del Segretario controllo che assumerà il titolo d' Ispettore invigilatore, ed adoperandosi i facchini della Cassa all' uopo destinati, si procederà all' apposizione del bollo a collaggio con l' intervento dei periti, del negoziante e dello Ispettore addetto al Deposito. Il verbale conterrà tutti i particolari della natura delle merci, della precisa loro qualità e quantità, del recipiente in cui esse sono poste, l' indicazione del numero e di ogni altro distintivo, e quella in fine del dazio e di ogni altro diritto della Dogana riportato nello estratto.

Sarà sottoscritto dai periti, dal negoziante e dallo Ispettore della Dogana.

Art. 11. Dal processo verbale di cui si è fatto parola nel precedente articolo saranno estratte tre copie conformi sottoscritte dallo Invigilatore, due delle quali saranno

consegnate al negoziante, per ritenerne una per se, e passare l' altra all' uffiziale della Dogana addetto al registro a matrice, il quale fattone il debito riscontro, ne accuserà ricevo in dorso della copia che rimane al negoziante, ed annoterà sul registro a matrice la notizia della seguita bollazione a collaggio sui generi dati in pegno indicando la somma del prestito.

Art. 12. Tanto l' originale che la copia del processo verbale della valutazione e bollazione riuniti alla dimanda del negoziante con lo estratto dal registro a matrice, saranno gli elementi per essere proposto lo espediente al Direttore generale Reggente.

Art. 13. Il Segretario della Cassa di Sconto presenterà lo affare al Direttore generale, il quale su la dimanda apporrà l' ordinativo di pagamento, cui si adempirà bentosto dal Razionale della Cassa di Sconto, ritenendo l' uno e mezzo per cento sulla cifra della somma accordata, e spedirà tre polizze, una cioè dell' uno per cento per utili a favore della Cassa, altra del mezzo per cento per diritto ai periti, ed il resto a favore del negoziante.

Il Razionale riterrà per sua giustificazione tutto l' incartamento, meno la copia del verbale che resterà depositata presso del Segretario della Cassa.

Art. 14. Il Razionale della Cassa rilascerà la polizza allo invigilatore, il quale la consegnerà al negoziante in vista della copia del processo verbale rimasto presso del negoziante, e sotto al ricevo dell' uffiziale addetto al registro a matrice, l' invigilatore noterà di suo pugno la seguita consegna della polizza indicando la somma e la data della notata fede.

Art. 15. Nel caso in cui la pegnorazione sarà denegata, il Direttore darà al negoziante la sua ordinanza negativa, onde possa rientrare egli nella disponibilità delle merci che avea dimandato di poter pegnorare, presentandola alla scrittura del deposito per iscriversene la notizia nel correlativo registro.

Art. 16. Le mercanzie ed i generi pegnorati possono per tre mesi rimanere tali per effetto del bollo a collaggio; salvo a tollerarsi la pegnorazione della Cassa di Sconto per altri tre mesi, ove non si sperimenti in piazza ribasso di prezzo, derivante da straordinaria pervenienza del genere stesso, o da qualsiasi altra causa, di che restano sempre risponsabili gli apprezzatori, i quali debbono tener d' occhio i prezzi correnti in piazza e quelli da essi assegnati ai generi nell' atto della pegnorazione, onde istruirne subito con loro dichiarazione scritta il Segretario controllo, nel caso in cui gl' interessi della Cassa potessero soffrire alcun pregiudizio.

Il Segretario allora ne informerà il Consiglio di Sconto, pei preventivi provvedimenti da adottarsi, ed il Direttore generale emetterà le sue risoluzioni.

Art. 17. Il nuovo trimestre di tolleranza comincerà a decorrere dal primo giorno del mese vegnente, rimanendo a beneficio del negoziante, senza pagamento di sconto, i giorni decorsi dal termine del primo trimestre, sinchè non cominci l' altro mese. Durante il corso del nuovo trimestre, la Cassa esigerà in ogni mese un mezzo per cento di sconto, calcolato a rata di giorni.

Art. 18. Qualora dopo il periodo di tolleranza, il negoziante fosse inabilitato a ritirare le sue merci, spegnorandole, e bramasse rinnovare il pegno, può farne la dimanda alligandovi la copia del processo verbale presso di lui rimasta, che terrà luogo dell' estratto a matrice. Il Direttore generale della Cassa, ove il creda, ne commetterà lo apprezzo, ed in presenza dell'ispettore al deposito, invitato dal negoziante, si procederà prima alla rimozione del bollo a collaggio, e poscia a quanto è detto negli articoli 10 ed 11, onde abbia luogo una novella pegnorazione. Laddove il genere si trovi in aumento, i periti non ne terranno verun conto; ma se in diminuzione, lo apprezzeranno secondo il valore corrente.

Art. 19. Al Segretario della Cassa sarà passata la dimanda con la copia del vecchio verbale, e col nuovo processo verbale

originale ed una copia di esso. Alla base di tali elementi il Direttore Generale apporrà l'ordinativo per la spedizione della corrispondente polizza al negoziante, e per esso alla Cassa di Sconto in rimborso del capitale improntato, un' altra dell' uno per cento per utile alla cassa, ed un' altra del mezzo per cento ai periti che avranno eseguito l' apprezzo del genere, com' è detto nell'art. 13.

Art. 20. La polizza spedita al negoziante, e per esso alla Cassa, verrà unita ad altra polizza pagata per conto dello stesso negoziante, onde possa farsi la restituzione dello intero alla cassa nel giorno medesimo in cui viene praticato il nuovo prestito.

Il Razionale farà quietanza in dorso della copia del precedente verbale, alligato alla nuova dimanda.

Art. 21. L'Ispettore invigilatore assistito dal negoziante avrà cura di passare la copia del nuovo verbale all' uffiziale del registro a matrice, il quale ne farà ricevo in piedi dell' altra copia che rimaner deve presso del negoziante e ne prenderà nota nel detto registro.

Art. 22. Questo novello prestito produrrà a benefizio ed a carico del pegnorante gli stessi vantaggi e gli stessi obblighi del precedente in quanto alla tolleranza dei tre mesi come è detto nell' art. 16.

Art. 23. Per quei magazzini ove esistono generi sottoposti a pegno, l'uscita delle mercanzie o il loro movimento da magazzino a magazzino non avrà luogo, senza che prima l'Ispettore del Deposito a sua cura e responsabilità non avrà verificata l' esistenza delle merci sottoposte a *bollo a collaggio*, segnandone nota nella bolletta di uscita e di passaggio.

Art. 24. Il negoziante allorchè dovrà sciogliere la merce dal vincolo del pegno e riacquistarne la disponibilità, sia alla scadenza convenuta, o prima ancora, dovrà avanzarne la dimanda al Direttore generale accompagnandola col pagamento in polizza a favore della Cassa di Sconto della somma che dalla stessa gli fu data, unitamente agli interessi, ove ne fossero dovuti.

Il Razionale ne farà quietanza in dorso della copia del verbale rilasciata al negoziante, e dopo di essersene presa scrittura dal Segretario controllo, questi vi apporrà il suo visto.

Sarà allora restituito al negoziante lo estratto che erasi alligato alla prima domanda della pegnorazione, sul quale sarà ancora notato dal Razionale il seguito pagamento colla indicazione del giorno e della somma versata. La esibizione di questo estratto con l'accennata indicazione e della copia del verbale al capo della scrittura del deposito, autorizzerà costui a prenderne esatta ragione sul registro a matrice, e su gli altri registri della scrittura ne' quali erasi notata la pegnorazione.

Sarà pure dal Razionale della Cassa annotata al dorso del processo verbale originale la seguita dispegnazione per effetto della quictanza, e codesto verbale siffattamente annotato permetterà l' amozione del bollo a collaggio de' generi sui quali erasi apposto, che rientreranno nella disponibilità del negoziante per eseguirne il passaggio la vendita e lo sdaziamento a suo arbitrio.

La rimozione di codesti bolli a collaggio dovrà esser fatta dal negoziante coll' intervento dello Ispettore addetto al deposito, dello Ispettore invigilatore e del perito della Cassa, l' ultimo dei quali ritirerà il bollo e le corde, per darne conto al Segretario controllo, in presenza del quale in ogni fine di mese si dovranno schiacciare o distruggere.

Art. 25. Alla scadenza del debito, qualora il negoziante non adempia alla restituzione dello imprestito ed al pagamento degli interessi, la Cassa dello Sconto acquista dritto alla vendita de'generi sottoposti al pegno, ritenendosi lo arrivo del giorno nel quale scada il termine come interpellazione legale, la quale mette in mora il negoziante.

Art. 26. Si procederà a siffatta vendita su la dimanda che l' Ispettore invigilatore, autorizzato dal Direttore generale, indirizzerà al Direttore della Gran Dogana per la debita assistenza, nello interesse de' dazii a

percepire, e con l'intervento del perito della Cassa, il quale valuterà le mercanzie, dello Ispettore invigilatore, e di un impiegato della Dogana destinato dal Direttore, che chiamerà il negoziante, si venderanno al mezzo degli incanti, ai quali assisterà il Giudice del contenzioso di Dogana.

Del risultato della vendita sarà formato distinto processo verbale.

Art. 27. Si eseguirà la vendita nel locale della Gran Dogana, ed in quel sito ove sarà più facile col mezzo della pubblicità provocare la concorrenza degli offerenti.

Art. 28. Il prodotto sarà incassato dallo Ispettore invigilatore, nè si permetterà che le merci siano altrove trasportate, se non quando se ne sarà ritirato il prezzo dall'aggiudicatario; e solo in seguito di tale adempimento l'aggiudicazione s'intenderà valida e perfetta.

Sul detto prezzo l'Ispettore invigilatore pagherà primamente con polizza il dazio ed ogni altro dritto alla Gran Dogana secondo la liquidazione fatta sull'estratto a matrice, riportata nel verbale di pegnorazione, ed il Cassiere della Gran Dogana ne rilascerà il debito ricevo.

Il dippiù del prodotto della vendita, netto di spese, sarà contemporaneamente versato al Razionale della Cassa di Sconto dopo di essersene presa ragione dal Segretario controllo.

Seguito il pagamento del dazio e di ogni altro dritto della Dogana, il Direttore della Gran Dogana per l'organo del Direttore generale dei Dazii Indiretti ne darà avviso al Direttore generale Reggente.

Art. 29. Se col prodotto netto la Cassa si rivalerà d'ogni suo avere, e vi sarà del supero, questo sarà tenuto a disposizione del negoziante.

Ma se trovisi insufficiente, si agirà contro del negoziante che avrà ricevuto l'imprestito; come pure si farà vendere contemporaneamente la cauzione dei periti che firmarono il verbale di valutazione, ove ne sia il caso ai termini dell'art. 35.

CAPITOLO II.

Merci che si possono costituire in pegno.

Art. 30. Le mercanzie che per ora possono essere costituite in pegno nel modo e con le forme stabilite di sopra, sono le seguenti:

Acciaio grezzo	Cocciniglia
Bande stagnate	Cotone in stoppa
Bronzo grezzo o vecchio	idem filato bianco
Cacao	Cuoie pelose secche
Caffè	Cuoio conce
Cannella Cassialinea	Cuoie salate secche
Ceravergine	Denti di elefante
Filato	Ferro nuovo
id. di lino e canape bianco	id. lavor. in pallini
Garofani	idem in piance
Indaco	idem vecchio
Lamiere di ferro	Rame in pani
Lana grezza lucida	idem in piance
idem lavata	Rame vecchio
Lino grezzo	Sete grezze
idem pettinato	Stagno in pane
Litargirio	Stagno in verghe
Ossa di balena segate	Tè
Ottone grezzo	Vacchette conce
idem filato	Vitelli conci
idem in foglie	Zinco in pani
Pepe	idem in foglie
Pimento	Zuccheri raffinati
Piombo in pani	idem grezzo

Art. 31. Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze rimane facoltato, su la proposizione del Direttore generale Reggente, ad aggiugnere altre mercanzie a quelle indicate nel precedente articolo, tutte le volte che sarà richiesto dalle condizioni del commercio.

CAPITOLO III.

Impiegati addetti al servizio della pegnorazione, loro averi ed obblighi.

Art. 32. Al servizio della pegnorazione delle merci prenderanno parte i seguenti impiegati del Banco, che formeranno una

sezione del Segretariato della Cassa dello Sconto.

Un Ispettore invigilatore, col soldo di ducati 50, e con una cauzione di annui ducati 150 di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico di Napoli.

Un commesso invigilatore col soldo di ducati 30.

Due inservienti con duc. 8 per ciascuno.

Due altri con duc. 6.

Un perito col soldo di duc. 30 e con una cauzione di annui duc. 100 di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico di Napoli.

Vi sarà pure un sufficiente numero di periti senza soldo scelti fra sensali e negozianti di dettaglio, che vorranno fornire una cauzione consistente in una rendita di annui ducati 100 sul Gran Libro del Debito Pubblico di Napoli.

Essi saranno chiamati secondo le circostanze e quando dovranno pegnorarsi dei generi di cui sono idonei a dar giudizio, nel qual caso fruiranno del mezzo per cento di cui si è detto nell' art. 13.

Su l' ammontare delle rispettive cauzioni i suddetti individui percepiranno l' indennità del 3 per 100 l' anno, come gli altri impiegati del Banco.

Art. 33. Nell' edifizio della Gran Dogana sarà loro assegnato un locale segregato ed affatto indipendente dalle altre officine, fornito dell' occorrente per la scrittura, e per gli apparati inservienti alla bollazione a collaggio.

Art. 34. Gli uffizii ai quali saranno destinati l' Ispettore ed il commesso invigilatore, sono i seguenti:

Compileranno i verbali di pegnorazione e ne faranno le copie.

Terranno una scrittura a saldaconto con colonne secondo il modello che stabilirà il Direttore generale.

Insieme al perito ordinario visiteranno settimanilmente i magazzini per informare con loro rapporto il Segretario controllo dello stato esterno delle merci, ossia della loro bollazione a collaggio, e verificandosi qualche circostanza che possa far temere la degradazione delle merci, o l'alterazione della bollazione a collaggio, la noteranno nel rapporto.

Adempiranno a quant' altro nell' interesse del servizio sarà loro ordinato dal Segretario controllo, sì nel Banco che presso la Dogana.

Art. 35. Allo apprezzo delle mercanzie oltre del perito con soldo interverranno due altri per periti scelti dal Direttore generale, bene informati dei prezzi correnti in piazza. Questi tre periti dovranno essere concordi sulla definizione della qualità e sul valore della merce, rimanendone strettamente e solidalmente responsabili, di talchè dovranno sempre rimborsare la Cassa di ogni deficienza che per sorte, interessi e spese risultasse nella vendita della merce.

Da siffatta responsabilità potranno rimanere assoluti quando nell' atto della vendita fossero al caso di giustificare in linea economica ed amministrativa che la depreziazione sia avvenuta per circostanze straordinarie ed imprevedibili. Di tale giustificazione giudicherà il Direttore generale, salvo la superiore decisione di S. E. il Ministro delle Finanze in caso di reclamo degl' interessati.

Art. 36. Il Segretario controllo ed il Razionale della Cassa formeranno in ogni quindicina lo stato di situazione dei pegni, indicando il numero di essi e la somma impiegata; regoleranno di accordo il buon andamento dell' opera per la parte che a ciascuno rispettivamente compete, e sorprenderanno a loro talento le operazioni dell' Ispettore e del commesso invigilatore, e la tenuta dei registri.

Art. 37. Qualora l' invigilatore ed il perito nel visitare i magazzini dove trovansi delle merci pignorate, giudichino compromessi gl' interessi della Cassa dello Sconto, sia per lo stato delle merci, sia per lo stato anormale delle bollazioni a collaggio, sarà permesso provocare dal Direttore generale un' ordinanza di vendita delle merci anzidette anche prima della scadenza del termine.

La ordinanza sarà rilasciata al seguito della di loro relazione e della correlativa proposta del Segretario della Cassa.

La esigenza del provvedimento sarà assicurata da un verbale all' uopo commesso, e redatto dagl' invigilatori, dal perito con soldo e da uno dei periti che verificarono e bollarono a collaggio i generi dati in pegno con intervento del negoziante.

Codesto verbale col detto intervento terrà luogo di scienza legale pel negoziante.

Sarà dal Direttore, se lo giudica conveniente, ordinata la vendita, la quale si eseguirà colle norme e le forme dell' art. 26, quando non piacerà meglio al negoziante pagare la somma del prestito e gli accessorî se ve ne sono.

Art. 38. Qualora il negoziante, tenendo chiuso il magazzino, trascuri d'intervenire, gli sarà intimata l'ordinanza da un usciere del Giudicato della Dogana perchè ne abbia scienza legale.

Quindi si richiederà al Giudice di rilasciare ordine per la vendita del genere e di prestarvi la sua assistenza. Egli non potrà a ciò rifiutarsi, anche quando si dovesse procedere alla scassinazione del magazzino.

Art. 39. Le disposizioni contenute nel presente titolo potranno essere modificate, cangiate od innovate dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze su la proposizione del Direttore generale Reggente, secondo che potrà essere consigliato dalla esperienza e dalle esigenze del servizio.

TITOLO II.

Dell' ammissione alla cassa di sconto di boni o biglietti garantiti da depositi di mercanzie.

Art. 40. Vi sarà una grande officina di deposito di materie grezze e di generi manifatturati che si vogliano pegnorare in guarentigia di boni o biglietti da ammettersi alla Cassa di Sconto.

Art. 41. I boni od i biglietti saranno formati secondo le regole commerciali, della scadenza non minore di un mese, e per somma non minore di 100 ducati nè maggiore di ducati 6,000. Essi saranno muniti della sola firma del proprietario che fa il deposito.

Art. 42. I generi grezzi o manifatturati ammessibili alla pegnorazione saranno quei medesimi indicati nell' articolo 30 di questo Regolamento.

Art. 43. Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze potrà in seguito estendere tali depositi ad altre mercanzie secondo che sarà richiesto dalle condizioni dell' industria e del commercio.

Art. 44. L' officina sarà diretta e sorvegliata dal più anziano de' Governatori del Banco, il quale avrà il titolo di Vice-Presidente. Per la compilazione de' rapporti e de' verbali di deposito, per la verifica delle scritture e de' conteggi, e per quanto altro potrà occorrere nello andamento del servizio, sarà egli assistito da un Segretario contabile.

Art. 45. Tutti gl' impiegati addetti a questa nuova officina verranno sottoposti agli ordini del Vice-Presidente, il quale dipenderà dal Direttor generale Reggente, e lo informerà de' movimenti diurni dell' officina istessa.

Art. 46. La conservazione delle mercanzie sarà affidata ad un custode prescelto frai più onesti impiegati del Banco, il quale avrà degli ajutanti di sua fiducia, ed un determinato numero d' inservienti, del cui fatto sarà responsabile.

Art. 47. Nel locale destinato al deposito delle mercanzie, il custode le farà collocare giorno per giorno con esatto ordine in appositi magazzini, baderà che un genere non venga dall' altro maltrattato o degradato, ed avrà cura che ciascuna specie di mercanzia sia riposta in casse, od altrimenti condizionata e contrassegnata da marche visibili o da' numeri della fabbrica, e quindi allacciata da corde ben forti, ovvero avvolta in robusta tela.

Art. 48. Il custode prenderà registro dei depositi che gli si affidano, indicando il no-

me del deponente, la qualità, la quantità, peso o misura della mercanzia, con le marche e numeri da cui è contrassegnata, e la valuta datavi. Nel caso di riscatto o dispegnorazione, ne segnerà il giorno in margine della partita, e riterrà per suo discarico il verbale quietanzato dal Razionale della Cassa, vistato dal Segretario generale controllo, che gli sarà passato dal credenziere.

Art. 49. Il credenziere come controllo del custode terrà anch' egli scrittura de' depositi nel modo di sopra descritto, obbligando gli estimatori ad indicarne i più esatti ragguagli; ed in caso di riscatto riceverà dal Segretario contabile il verbale di deposito debitamente quietanzato, per prenderne registro al margine della partita, ed indi passarlo al custode.

Art. 50. Il credenziere formerà ogni giorno dalla sua scrittura lo stato di situazione del guardaroba per numero di depositi e valore di essi, e lo farà sottoscrivere al custode. Indi lo passerà al Segretario contabile, il quale ne spedirà una copia al Direttor generale Reggente, ed un'altra al Razionale della Cassa di Sconto.

Art. 51. Le mercanzie dovranno valutarsi almeno da due apprezzatori del Banco, i quali dovranno essere bene informati de'prezzi correnti in piazza, e concordi su la qualità e quantità delle merci.

Art. 52. Nel farsi il deposito della mercanzia il Segretario contabile formerà un verbale in doppio, secondo un apposito modello, in cui saranno con la massima precisione dinotate le specie, le particolari marche e numeri, il peso o la misura, ed il valore degli oggetti depositati. Un esemplare del detto verbale rimarrà presso del Segretario contabile, e l' altro sarà spedito allo Agente di Cambio della Cassa di Sconto per dar corso all' ammissione del bono, che gli sarà consegnato dalla parte, e che non potrà eccedere la metà del valore assegnato dai periti alla mercanzia.

Art. 53. Gli apprezzatori rimarranno strettamente responsabili della valuta data alla mercanzia, anche con lo arresto della loro persona, e questa condizione s' intenderà espressamente accettata da essi, con la firma che apporranno al verbale.

Art. 54. I deputati della Cassa di Sconto e lo Agente de' Cambi assumeranno per le cambiali o boni gli stessi obblighi e responsabilità che hanno per tutti gli altri valori commerciali che nella Cassa medesima vengono negoziati. Sarà lo stesso per gli impiegati, i quali fruiranno de' soliti emolumenti loro attribuiti ad occasione dello sconto degli altri effetti commerciali.

Art. 55. Scorso il termine del mese fissato nella cambiale o nel bono, la Cassa dello Sconto potrà tenerlo in sofferenza per un termine non maggiore di un trimestre, elasso il quale la cambiale dovrà estinguersi, e ritirarsi il deposito.

Art. 56. Ove la parte sia a ciò inabilitata, potrà dimandare di sottoporre la mercanzia ad un nuovo apprezzo, pagando un inconto non mai minore del decimo della somma mutuatagli; e se il Direttor generale Reggente crederà nella sua prudenza di accordare siffatta abilitazione, le formalità saranno ripetute come se si trattasse di un nuovo deposito. Lo stesso sarà praticato sino a quando non si crederà espediente di obbligare la parte a ritirare il deposito; nel qual caso un patrocinatore destinato dal Direttore generale Reggente procederà al protesto contro il soscrittore, ed agirà per le vie giudiziarie onde astringerlo alla soddisfazione della sorte e degl' interessi decorsi. Contemporaneamente il Vice-Presidente porrà in vendita le mercanzie.

Art. 57. La vendita sarà eseguita al pubblico incanto nel locale istesso della officina dei depositi in linea economica ed amministrativa, come praticasi pe' pegni, ed il custode ed il più graduato fra gli estimatori sosterranno l' uffizio di cassieri.

Art. 58. Essi non permetteranno che le merci sieno altrove trasportate, se non quando ne avranno ritirato il prezzo dallo aggiudicatario, poichè in seguito di tale adempimento l' aggiudicazione s' intenderà valida e perfetta. Sarà poi loro obbligo di versare

pel dì seguente alla Cassa il prodotto della vendita.

Art. 59. Se il prodotto sarà sufficiente a ripianar la Cassa di ogni suo avere, si desisterà dal giudizio; in caso opposto la Cassa si rivalerà della mancanza su la cauzione degli apprezzatori, i quali rimarranno sospesi di soldo e di esercizio, ed ove neppure il dare resti saldato, si agirà contemporaneamente contra degli apprezzatori e del soscrittore del bono innanzi al Tribunale di Commercio. Gli apprezzatori dopo di aver tutto pagato rimarranno di dritto surrogati alla Cassa contro del soscrittore.

Art. 60. L'interesse su le somme che si prestano dalla Cassa su tali depositi sarà per ora del cinque per cento l'anno calcolato per rata di giorni, salvo ad aumentarsi o diminuirsi dal Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, su la proposta che potrà farne il Direttor generale Reggente.

TITOLO III.

Della scadenza delle cambiali e degli altri effetti che si ammettono allo sconto.

Art. 61. Le cambiali traettizie, i biglietti ad ordine, e gli altri effetti commerciali ammissibili allo sconto a' termini del Regolamento de' 31 marzo 1839, potranno avere una scadenza maggiore di tre mesi, da non eccedere però un semestre, occorrendo l'adesione del Direttore generale Reggente per ammettersi le cambiali e gli altri effetti di una scadenza oltre al quinto mese sino al sesto.

Art. 62. Per le cambiali, i biglietti ad ordine, e gli altri effetti della scadenza di tre mesi, continuerà a riscuotersi l'interesse nella proporzione attualmente stabilita del quattro per cento.

Ove la scadenza sia al di là di un trimestre, e non oltre il quarto mese, si riscuoterà l'interesse del 4 1|2 per cento.

Per le cambiali ed effetti della scadenza a cinque mesi si riscuoterà l'interesse del 5 per cento, che sarà aumentato al 5 1|2 per cento qualora si ammetta la scadenza di un semestre.

TITOLO IV.

Della pegnorazione delle monete estere di argento, e delle verghe dello stesso metallo.

Art. 63. Nel Banco delle Due Sicilie, e precisamente nella 2.ª Cassa di Corte allo Spirito Santo, sarà permesso di pignorare le monete estere di argento, di antico e di novello conio, come pure le verghe di simil metallo, in seguito di richiesta in iscritto che la parte ne farà al Presidente della Cassa.

Art. 64. Nella dimanda dovrà indicarsi il domicilio della parte, il nome del padre, la professione ed il mestiere, non che il numero e la qualità delle monete o delle verghe, il loro valore, ed ogni altra particolarità che vi abbia rapporto. Il Presidente con sua decretazione la passerà al Razionale pel corso regolare, e per prenderne nota in apposito registro.

Art. 65. Niuno di tali pegni potrà eccedere la somma di duc. 10000, e verranno essi annotati del pari che gli altri pegni sul libro del credenziere e riposti in cassettini di legno dove l'esibitore scriverà il suo nome. Questi pegni verranno conservati nel guardaroba in una cassa a due chiavi, una delle quali sarà affidata al revisore dei pegni, ed un'altra al custode.

Art. 66. Le monete di argento straniere saranno valutate a peso come ogni oggetto di simil metallo, ed a giudizio dello estimatore e del revisore si pagherà ai pignoranti una somma prudenziale da non eccedere i quattro quinti del valore corrente. Tanto il revisore che lo estimatore dovranno poi firmare i corrispondenti cartellini.

Art. 67. Laddove l'interessato non sia contento della seguita valutazione, sarà inviato alla Regia Zecca accompagnato da un ajutante del guardaroba che custodirà le monete che s'intenderanno pegnorare. Ivi qua-

lora le monete si trovino comprese nelle tavole annesse alle Ordinanze del dì 8 maggio 1818 e 2 ottobre 1832, si verificheranno, e dopo pesate si assegnerà alle stesse il valore effettivo che avranno ai termini di quelle Ordinanze. Fatto ciò, si rilascerà un certificato in duplice spedizione sottoscritto dal verificatore, dal campione, e dal contabile del Tesoro, e vistato dal Controloro; delle quali spedizioni una sarà consegnata all' ajutante del guardaroba unitamente alle monete esibite, e l'altra sarà rimessa riservatamente al Razionale della Cassa, che la conserverà presso di se per la dovuta sorveglianza su l'andamento del servizio. Questo certificato servirà di norma allo estimatore ed al revisore per la valutazione delle monete di cui soltanto quattro quinti l'apprezzatore potrà far pagare all'esibitore del pegno.

Art. 68. Ove poi le monete non si vedranno comprese in quelle tavole, il proprietario dovrà farle fondere a sue spese e rischio nella piazza o nella Zecca stessa, ad oggetto che quest' ultima possa sul massello o masselli che si avranno, far praticare i saggi di uso, che pur saranno pagati dal proprietario, ed indi rilasciare i prescritti certificati, nei quali saranno indicati il peso grezzo e fino delle materie, non che il loro valore a norma dell' Ordinanza del 1818, onde possa proporzionarsi il pagamento dei quattro quinti detti di sopra.

Art. 69. I masselli dovranno sempre essere accompagnati dal certificato dei saggiatori della zecca, e portare impresse su di una delle loro superficie la cifra di detti saggiatori, non che i millesimi di puro che contengono. Nei mentovati saggiatori ometteranno di fare giungere riservatamente un doppio di tali certificati al Razionale del Banco, onde in vista di essi e dei contrassegni marchiati su i masselli possa permettersi il pegno per soli quattro quinti del risultato del valore riportato nel certificato, com' è detto nel precedente articolo.

Art. 70. Non venendo bene riconosciuti i contrassegni perchè forse non chiaramente impressi, ed in caso di qualunque altro dubbio che sorger potesse all'orefice o al revisore sul fino dei masselli, potranno i medesimi unitamente allo interessato recarsi presso lo Ispettore dei saggi della Zecca, per richiedere in loro presenza un novello saggio ed una nuova impressione dei segni; il tutto a spesa dello interessato.

Art. 71. La cartella che per tali pegni si rilascerà alla parte, ed il cartellino pel Cassiere, saranno vistati dal Razionale della Cassa, il quale prenderà particolare ingerenza in siffatto servigio.

Art. 72. All' epoca del dispegno il cassiere della pegnorazione ritirerà la somma mutuata con l'interesse del 3 per 100 l'anno calcolato per giorni, ed il custode consegnerà il pegno all'interessato quando il Razionale avrà riveduta la calcolazione degl'interessi, ed avrà posto il suo visto alla cartella.

Art. 73. Qualora dopo l'elasso di sei mesi il pegno non sarà riscattato o rinnovato, l'orefice venditore assistito dal credenziere recherà all' Amministrazione Generale delle monete le verghe o le monete di argento, ed ottenutone il solito mandato lo realizzerà dopo i 45 giorni nella 1.ª Cassa di Corte, e farà immediato versamento dello importo di esso come si pratica per tutti gli altri pegni.

Art. 74. Questi pegni figureranno come tutti gli altri nella resta giornaliera, che formerà il credenziere; ma il Razionale della 2.ª Cassa di Corte ogni qual volta vi sarà aumento o diminuzione di siffatta specie di pegni, ne farà specifica menzione in dorso, secondo la posizione del registro, che all'uopo porterà nella sua officina.

Art. 75. Il Presidente ogni qual volta procederà alla verifica delle casse, terrà di mira anche questo ramo di pegnorazione, e ne farà particolare menzione nei verbali di verifica.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 76. Il Reggente del Banco è incari-

cato di trasmetter copia del presente regolamento a tutti coloro cui riguarda, e dei quali è nel medesimo menzione. Ciascuno sarà obbligato, sotto la sua più stretta responsabilità, alla esatta osservanza dello stesso.

Art. 77. In caso di legittimo impedimento dei funzionarî ed agenti incaricati della esecuzione delle operazioni tutte prescritte col presente regolamento, gli stessi dovranno con l'autorizzazione del Direttore generale Reggente, nominare degli ajutanti che li rimpiazzeranno, restando personalmente e direttamente responsabili delle operazioni dei medesimi.

Art. 78. Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze potrà, ogni qual volta lo creda conveviente, inteso il Direttore generale Reggente, modificare, cangiare ed innovare le disposizioni contenute nel presente regolamento, sia per punto di massima, sia pei casi particolari.

Art. 79. Restano in pieno vigore tutte le precedenti disposizioni Sovrane o Ministeriali, alle quali non si è portata col presente regolamento espressa alterazione o rivoca.

Firmato — FERDINANDO.

FINE DEL TITOLO PRIMO.

TITOLO SECONDO

CORSO TEORETICO-PRATICO SULLA SCRITTURA BANCALE.

NOZIONI GENERALI.

Il Banco non è altro, se non il fedele depositario dell'altrui peculio, per pagarlo poi a chi il depositante dispone, e colle leggi e condizioni espresse nell'ordinativo di pagamento. Il deposito viene dalla Legge così definito: *Depositum est quod custodiendum alicui datum est : dictum ex eo quod ponitur*.

Il Banco poi in accerto del seguito deposito, e per cautela del depositante dà fuori tre specie di polizze, cioè la fede di credito, il polizzino sciolto, e la polizza notata fede.

La fede di credito è quel chirografo stampato, che si rilascia da' Cassieri in potere de' depositanti; e tale fede per antico sistema dei Banchi non puol contenere un valore minore di ducati 10 (1).

Il polizzino sciolto non è altro, che un ordine dello girante, diretto al Banco, di pagare al suo giratario, e per la causa contenuta nella girata, una data somma, non maggiore di ducati 9 e gr. 99 (2). Questo polizzino col versamento del danaro fatto nella Cassa, e menzionato dal Cassiere in dorso del polizzino medesimo, vien ricevuto in commercio come tutte le altre polizze.

Queste due specie di polizze si rilasciano da' Cassieri; e ciò oltre alle fedi di credito di danaro condizionato, o anche di danaro libero, che si danno fuori dal Libro-maggiore, come si dirà in progresso.

La polizza notata fede poi è anche un ordine che il girante dirigge al Banco per pagare una somma qualunque e senza veruna limitazione, a favore di una terza persona, dalla maggior somma dello girante stesso, nel Banco depositata. In questa specie di polizza notata, vi è compreso anche il così detto *mandato*, ossia il pagamento, che il girante fa a più giratarî, colla indicazione della somma spettante a ciascuno giratario. Tale mandato però non si rilascia alla parte; ma bensì si ritiene dal Banco stesso, per eseguire lo accredito di ciascuna somma nel conto di ogni giratario per quindi liberarlo al giratario medesimo, o ad altri che potrà egli designare dietro ordinativo autentico dello stesso giratario. Queste due ultime specie di polizze, non si danno fuori da' Cassieri; ma sibbene dalla officina delle notate fedi: però tali polizze sono sempre la conseguenza del primo deposito fatto nelle Casse, e pel quale è stata rilasciata alla parte la fede di credito, ossia il chirografo stampato (3).

Tutte queste polizze dopo aver fatto il di loro giro in commercio dallo girante al primo giratario, e da questi ad altri, vengono di bel nuovo restituite al Banco, e propria-

(1) La ragione di questa limitazione stà nella grave spesa che il chirografo stampato richieda, e che si pratica per conto esclusivo del Banco.

(2) Quest'altra limitazione è una conseguenza della prima, poichè da ducati 10 in poi si ottiene la fede di credito; ed anche per dare una forma più regolare ed autentica ad un titolo che rappresenta il numerario di una somma maggiore.

(3) Per tutte queste polizze fin dalla fondazione de' Banchi pubblici non si è mai pagato dritto alcuno. Nel solo decennio si riscuoteva il dritto di gr. 5 per ogni fede di credito, e di gr. 3 per ogni polizza notata fede, o mandato: ma tali dritti vennero poi aboliti col Real Decreto de' 20 giugno 1817, essendo rimasti in vigore i dritti per le polizze condizionate stabiliti colla tariffa de' 24 febbrajo 1809.

mente presso i Cassieri, da' quali il Pubblico ritira il danaro in origine depositato.

Il Banco per tenere esatto conto di tutte le polizze, che dalle diverse sue officine si danno fuori, procede in ogni quadrimestre alla scritturazione di più libri, che costituiscono la scrittura bancale. Dessa sebbene sia di sua natura semplice, pure diviene complicata, perchè dilatata in più rami, avendo ciascun ramo concatenazione coll'altro, in modo che tutti assieme costituiscono una scrittura chiara, e sublime.

Noi quindi enumereremo tutte le operazioni di scrittura a farsi nelle rispettive officine, dal momento della formazione delle polizze, fino a che le stesse facciano ritorno nel Banco.

E siccome nelle Casse si praticano le prime, e le ultime operazioni; così è regolare trattare in preferenza di tali Casse.

CAPITOLO I.

Delle Casse.

In tutti i tempi ogni Banco ha tenuto in esercizio più Casse, la prima denominata Cassa maggiore, e le altre Casse piccole, oggi 2.ª e 3.ª Cassa. In ciascuna Cassa sono stati addetti più impiegati, il primo col nome di Cassiere, e gli altri nelle qualità di ajutanti, destinati taluni per numerare il danaro, ed altri per la scritturazione del libro *squarcio*, dell'introito di fedi, di quello di notati, del libretto di esito, e di riscontro; nonchè per tutte le altre operazioni della Cassa. Le operazioni che si praticano nelle Casse del Banco si riducono, o a depositare il danaro con riscuoterne il corrispondente documento attestante il seguito deposito, ovvero di ritirare il danaro in origine depositato, restituendo l'attestato del deposito.

Il deposito si pratica con immettere nelle Casse o danaro contante, o polizze adempiute di ogni formalità, e che tengono luogo del contante; e nell'eseguirsi il deposito l'avventore può richiedere o il rilascio della fede di credito (sempre però da ducati 10 in sù) o l'accredito in dorso di polizzino sciolto da ducati 9. 99 in giù, ovvero l'accredito in dorso di madre-fede senza alcuna limitazione.

Il danaro poi si ritira dalle Casse portando nelle Casse medesime le suddette diverse specie di polizze, sempre adempiute di tutte le formalità, potendosi per altro in vece di contante ritirare altre polizze. Ed a queste riduconsi le operazioni a farsi nelle Casse.

Noi quindi in tante separate sezioni spiegheremo l' oggetto di ciascun impiegato destinato nella Cassa.

SEZIONE 1.ª

De' Cassieri, e loro ajutanti contatori.

§. 1. Il primo Cassiere di ciascun Banco è stato sempre distinto col nome di Cassiere maggiore. Per lo più a questi solo è stato affidato tutto il danaro de' creditori apodissarii, dovendo egli rispondere tanto di quello sistente nella sua Cassa, e nelle casse subalterne, quanto del danaro immesso nel Tesoro (1), tenendo però costui una chiave del Tesoro medesimo, conservandosi altra dal Governo, ed altra dal Razionale del Banco. La immissione, ed estrazione del danaro nelle Casse subalterne e nel Tesoro si facea dal Cassiere maggiore, dietro però gli ordini del Governo. Ora ciascun Cassiere risponde del danaro sistente nella propria Cassa; ed il Cassiere maggiore oltre al suo risponde anche di quello che si rattrova nel Tesoro; facendone egli direttamente la immissione, ed estrazione. All'oggetto il Cassiere maggiore pria della immissione si riceve da' secondi Cassieri il danaro da immettersi, e dopo verificato ne fa, come si disse, egli la immissione. Nella estrazione poi il Cassiere maggiore ne fa la numerazione ai suddetti secondi Cassieri, sempre pel principio ch' egli è risponsabile di tutto

(1) Ved. Rocco part. 1 pag. 11 e 12; e per tal ragione negli antichi Banchi i secondi Cassieri si nominavano col consenso del Cassiere maggiore.

il danaro sistente nel Tesoro. In ogni immissione, o estrazione vi presiede il Governo, il Razionale, e 'l Segretario della propria Cassa.

§. 2. Ciascun Cassiere risponde di tutte le operazioni dei suoi ajutanti; e per i regolamenti dei Banchi tiene i seguenti obblighi.

1. Di sottoscrivere tutte le fedi di credito che rilascia, menzionandovi la somma in lettere, così, Sono ducati. . . . .

2. Di scrivere, e sottoscrivere di proprio pugno tutti gl'introiti che si notano in dorso delle madri-fedi, o di polizzini sciolti.

3. Di cifrare tutte le polizze che si prenderanno in confidenza, o per riscontro, pria del visto del Pandettario, acciò costui conosca che tali polizze saranno col semplice visto prese in confidenza.

Ritornate poi nella Cassa simili polizze col visto del Pandettario, sarà in obbligo di bullarle in presenza delle parti che l'esibiscono, col bollo rosso che appositamente conserva. Tale bollo rosso dovrà essere impresso nelle fedi di credito sotto lo scudo, e nelle polizze notate fedi, e d'introiti sciolti accosto, o dopo la notata. In dorso di tali polizze prese per riscontro, o in confidenza, sarà apposta la data corrente dopo la firma dell' ultimo giratario. Lo stesso bollo rosso sarà apposto in tutte le polizze di Ruota, che verranno al Cassiere presentate dal chiamatore della ruota medesima (1).

4. In ogni giorno dopo terminato il negoziato della cassa, il Cassiere deve far confrontare collo squarcio i due introiti cioè quello di fedi, e di notati; e quindi fare sommare tutte le partite. Il totale di ciascun introito dovrà esser cerziorato dal Cassiere di suo proprio pugno in lettere, ed in cifre numeriche colla sua firma. Però il totale degl' introiti notati dovrà essere riportato sotto quello degl' introiti di fedi, per conoscersi l'intiero ammontare dell' introito di quella giornata, e scritturarsi sul libro-maggiore a debito del Cassiere. L'intiero ammontare dei due introiti dovrà benanche cerziorarsi dal Cassiere in lettere, ed in cifre colla sua firma (2).

5. In fine di ogni giornata è obbligato pure ciascun Cassiere confrontare collo squarcio tutte le polizze pervenute nella cassa, tanto di quelle di ruota, quanto di quelle in confidenza, e per riscontro. Dopo tale confronto deve il Cassiere far registrare le sole polizze del proprio Banco prese in confidenza sul registro volgarmente denominato dei *mazzi di cassa*, con menzionare le sole somme, ed indi consegnare tali polizze al Libro-maggiore previo ricevo in piè di detto registro, onde farsene il discarico, e giro per ruota.

6. In ogni giorno dovrà ciascun Cassiere consegnare all'uffiziale denominato *Capo-esito* tutte le polizze passate nel giorno precedente tanto per ruota, che in confidenza, onde possa tale uffiziale, e suoi ajutanti scritturarle sul libro di esito; e dopo tale scritturazione, ed il confronto fatto col libretto di esito del Cassiere, la totalità dell' esito dovrà essere assicurata in lettere, ed in cifre numeriche tanto dal Cassiere, quanto dall' uffiziale di esito per quindi accreditarsi sul libro-maggiore, sul conto del Cassiere. Però pria di consegnarsi dal Cassiere tali polizze di ruota, e di confidenza all' uffiziale di esito, debbonsi le sole somme delle polizze medesime menzionare su di un altro registro denominato esito di cassa, volgarmente detto *esitiello*; in dorso del quale l'uffiziale *esito* dovrà farne ricevo al Cassiere per sua cautela momentanea, e fino a che non si proceda alla scritturazione delle polizze nell' esito generale.

7. Tutte le fedi che tra i Cassieri si faranno per comodo del negoziato delle rispettive casse, dovranno portare la caratteristica di Cassiere, unita al nome, e cognome, onde non farsene altro uso in commercio.

(1) Questo bollo è stato inventato per dimostrare che la polizza è stata cambiata, e che non rappresenta più quel numerario nella medesima espresso. In tal modo si sono evitati tanti inconvenienti che poteansi verificare, fra quali quello di non far più circolare in commercio una polizza cambiata, e che avrebbe potuto poi venir sottratta da qualche mal'intenzionato e farsene nuovamente uso in commercio.

(2) Vedi ciò che sta detto nel §. 2 della 3.ª Sezione del presente Capitolo.

8. Tutte le polizze di altri Banchi prese per riscontro da ciascun Cassiere saranno giornalmente registrate per sole somme in altro registro denominato *de' riscontri*; ed indi saranno passate al Cassiere dello stesso Banco, che è di servizio pel turno stabilito tra loro, dal quale ne riscuoterà l'equivalente in fede di credito. Questo Cassiere di servizio farà poi il riscontro ne' rispettivi Banchi, riscuotendone il valsente o in polizze di riscontro, o in fede di credito.

9. Nel punto che le polizze passate per ruota, prese in confidenza, e per riscontro saranno pervenute nelle mani del Cassiere, non potrà questi consegnarle alle parti, affin di evitarsi degl'inconvenienti con aggiunzioni, o viziature, che forse si potrebbero praticare.

10. Ogni Cassiere non potrà consegnare agli avventori le fedi di credito, madri-fedi, o introiti sciolti, se non dopo averne fatto il confronto collo squarcio, affin di evitarsi degl' inconvenienti per gli equivoci forse presi.

11. Finalmente il Cassiere sarà sempre risponsabile verso il Banco di tutte le polizze prese in confidenza, o per riscontro.

§. 3. Siccome talune operazioni sono comuni ai Cassieri, e loro ajutanti contatori; così in questo paragrafo numereremo gli obblighi dei medesimi, per tali comuni operazioni.

1. È obbligato ogni Cassiere contatore, ed ogni ajutante contatore, tenere un libretto intitolato libro d' introito, foliato interamente. Su questo libretto sarà notata di proprio pugno, e colla possibile chiarezza ciascuna somma versata nella cassa, col nome, e cognome del depositante. Tale libretto dovrà essere datato nel principio di ogni pagina, sommato, e sottoscritto in fine di ciascuna di essa. Questo libro serve di norma per menzionare sullo squarcio i contanti immessi da ciascun avventore (1).

2. Ciascun Cassiere, o contatore dovrà passare allo squarcio tutte le polizze che costituiscono i valori immessi, onde precisarsi da questo impiegato le operazioni, che debbonsi nello squarcio menzionare.

3. Non potrà ciascun Cassiere, o contatore ricevere monete false, rasate, o diminuite; nè incassare quelle estere, non riconosciute nel commercio (2).

4. Non potrà ricevere le polizze passate per ruota, che dalle sole mani del chiamatore, con sottoscrivere il di costui libretto.

5. Pria di pagarsi le polizze di ruota deve ciascun Cassiere, o contatore avvertire se sono adempiute di tutte le formalità richieste dalle leggi del Banco, cioè con i visti buoni del Libro-maggiore, pagate del Pandettario, e firme del Chiamatore. Indi dovrà chiamare ad alta voce il nome, e cognome dell'ultimo giratario delle polizze; e dopo aver costui menzionata la somma, pagare allo stesso la somma medesima, avvertendo di tirare subito la solita linea sopra lo scudo, o sopra la notata, ed apporre il bollo rosso.

6. Finalmente non potrà ciascun Cassiere, o contatore ricevere in confidenza polizzini di mandati, o fedi di credito, e polizze condizionate o vincolate (3).

(1) Qualora tali notizie si volessero da ciascun contatore palesare oralmente allo squarcio, avverrebbe sicuramente una confusione nella cassa medesima. Ecco perchè si è ideato questo libro, il quale poi si rende inutile dopo l'assiento fatto sullo squarcio; e per tale riguardo non se ne cure le conservaziona, rapportando lo squarcio ogni minuta operazione.

(2) Queste prescrizioni sono antichissime. Vedi la Prammat. 2 de Bancis del 10 aprile 1623, e le istruzioni date dalla Regia Camera della Summaria nel 28 aprile 1637, rapportate da Rocco part. 1 pag. 258 e 259. Coll' art. 3 di tali istruzioni venne prescritto « che tutte le monete » di oro, o di argento che si rinvenivano false, o di minor peso doveansi tagliare dal Pesatore del Banco, ed » inviare i pezzi alla Regia Zecca, indennizzandosi il pro» prietario del suo effettivo valore, o restituirle in pezzi » al proprietario medesimo; potendo anche inviare alla giu» stizia punitrice l'esibitore delle false monete.

(3) La ragione di questo rifiuto si è. In ordine ai polizzini dei mandati, questi senza il giro per ruota non hanno alcuna autenticità, e valore. Circa poi le fedi di credito o polizze condizionate, dovendo queste fare il giro per ruote, e dovendosi esaminare pria la condiziona dal Pandettario, non si possono perciò dal Cassiere pagare in confidenza.

SEZIONE 2.ª

Dello squarcio di Cassa.

Il libro *squarcio* non fa altro, che dimostrare tutte le minute operazioni d' introito ed esito praticate nelle casse. Questo libro al dire di tutt' i scrittori ha preso tale nome, dacchè nei primi tempi dei Banchi le operazioni delle casse si menzionavano su' piccioli squarcetti di carta, credendole quasi notizie inutili (1). In progresso si vide che tali notizie erano le più essenziali, e che scovrivano tutte le operazioni, e tutte le frodi che si poteano commettere. Si pensò quindi stabilire un metodo migliore, precisamente per ciò, che riguarda le notizie delle polizze di altri Banchi, che passandosi per riscontro costituivano la base dell'introito. Ed in vero nel nostro generale Archivio non esiste alcuno squarcio dei primi tempi della fondazione di ciascun Banco. Il più antico che si conserva è relativo all' anno 1659 appartenente al già Banco S. Eligio. Nè puol dirsi che i disordini sofferti da'Banchi abbiano prodotto la dispersione dei primi squarci; poichè tali disordini non sono stati generali, mentre ravvisiamo che pei Banchi di S. Giacomo, e Popolo esistono quasi tutti gli squarci, mancando soli quelli dei primi tempi. Quindi debbe conchiudersi che i primi squarci non siansi affatto conservati, perchè creduti inutili, riputandoli (erroneamente) conteggi del Cassiere, e non già scrittura che interessar potea i creditori apodissarî. Michele Rocco che nel 1785 scrisse sulla ragione dei Banchi, conferma vieppiù il fatto assunto da noi, cioè che nei primi tempi dei Banchi non vi erano squarci regolari.

Ora gli squarci si sono portati all' apice della perfezione; in modo che ad un colpo si ravvisano tutte le operazioni di ciascun creditore.

Però noi crediamo che più perfetto sarebbe il libro *squarcio*, se nel medesimo venissero menzionati ben' anche gl' intestatarî delle polizze, che costituiscono i valori immessi.

E pria di stabilire il metodo a serbarsi nel menzionare tali intestazioni, ci crediamo nel dovere dimostrare i vantaggi che produrrebbe questa menzione.

Il primo sarebbe quello di rendere completo, e perfetto il libro *squarcio*, allorchè lo stesso dimostrerebbe gl' intestatarî non solo delle polizze date fuori; ma ben'anche di quelle immesse.

Il secondo consisterebbe nell' evitarsi una penosa, e lunga ricerca, allorchè si vuole conoscere quali polizze abbiano formato la base di un' introito; poichè nella ipotesi, che si venisse a modificare lo *squarcio* a seconda dei nostri desiderî, allora lungi di andarsi ad esaminare pria il volume delle polizze spese in quel giorno per conoscere gl'intestatarî, la notizia si attingerebbe dallo stesso squarcio.

Il terzo finalmente sarebbe quello di conoscere con maggior certezza il valore immesso, e che ha formato la base di un'introito. Ora comunque lo squarcio indicasse per le polizze di ruota l'ultimo giratario, e per quelle cambiate in confidenza, o per riscontro la menzione della firma al piè apposta dalla persona di fiducia del Cassiere; e benchè sulle polizze immesse si menzionasse il foglio dello squarcio (locchè per altro viene ora da molti trascurato); pure in taluni casi non vi è mai una certezza sull'identicità della polizza, precisamente quando esistono diverse polizze dell' istessa somma, e firmate al piè da una medesima persona.

Ed a maggior chiarezza nel §. 2, della presente Sezione, esporremo anche un modello a seconda del nostro metodo.

Premessa questa idea generale sullo squarcio, passiamo ad analizzare.

1. Di quanta importanza sia lo squarcio medesimo:

2. Qual sia il metodo attualmente in vigore:

(1) Ved. Rocco part. 1, pag. 30.

3. Quali obblighi abbia l'impiegato incaricato per la sua formazione:

§. 1. Questo libro è di grandissima importanza sotto duplice rapporto. Primieramente racchiude le prime elementari operazioni, che si hanno dagli avventori, in modo che allontanati tali avventori dalle casse, le notizie non si possono da verun'altro libro attingere. In secondo luogo simili libri poichè manifestano ogni minuta operazione, servono a scovrire tutte le frodi, che si possono commettere tanto dai Cassieri, che dai depositanti in danno di terze persone. Niuno al certo ignora quanto bene abbiano prodotto in giudizio simili squarci. Le nude assertive non hanno mai in giustizia meritato ascolto alcuno. Quanti cittadini per frodare un successibile, o un creditore sono stati soliti fare degli acquisti o altri contratti in testa di persona interposta; ma questi cittadini ignari poi delle operazioni bancali sono caduti negli errori, formando la fede che servir dovea alla soddisfazione del prezzo dello acquisto, o dell'altro adempimento del contratto, in testa della persona interposta, ma con proprio danaro, cioè con polizze del vero contraente. Queste circostanze svelate cogli squarci, han fatto dichiarar simulati gli acquisti; ed i beni sono ritornati nel patrimonio del vero acquirente.

Lo squarcio adunque come si disse è di grandissima importanza: quindi fa d'uopo usare tutta la diligenza, ed esattezza nella sua formazione, e tutta l'attenzione nel conservarlo.

§. 2. Il metodo attuale dello squarcio di cassa è il più sublime che si possa immaginare; e sembra che non si possa apportare alcun'altra miglioria, precisione, o chiarezza, meno quella esposta nella nozione generale di questa Sezione. Questo squarcio vien diviso in otto colonne. Le prime quattro formano le basi dell'introito e dimostrano i valori immessi nella cassa. Le altre quattro le disposizioni di tali introiti, o per meglio dire i valori dati fuori.

Nella prima colonna sono annotati i nomi e cognomi degl' intestatarî degl' introitì che si danno fuori, e la cifra dei valori immessi, nella seconda i cognomi degli avventori e al di sotto tutt'i valori immessi, nella terza, e quarta la distinzione dei tali valorî immessi, specificando nella terza quei dipendenti da polizze del proprio Banco, e nella quarta gli altri che derivano da contanti o da polizze di riscontro. Nella quinta, e sesta le disposizioni fatte, coll'indicazione nella quinta delle fedi date fuori, e nello sesta le notate di accredito fatto in dorsa delle madri-fedi, o di polizzini sciolti: nella settima il contante ritirato ossia quello dato fuori dal Banco; e nell'ottava tutte quelle osservazioni che dimostrano la natura degli effetti dati fuori dal Banco. Tutte le opportune notizie da menzionarsi sullo squarcio, vengono dall'impiegato destinato per la scritturazione dello stesso attinte dai libretti dei contatori, e dalla voce degli avventori, o da quella del Cassiere, e contatori, qualora questi abbiano precedentemente conosciute le disposizioni degli avventori medesimi.

Premesse queste brevi cose passiamo ora a dare tanti esempi, per quanti sono le operazioni che si possono eseguire nelle casse, premettendo pria il problema, indi il quadro delle operazioni, e poscia la di loro spiegazione.

Esempi delle operazioni fatte col solo contante:

1. Si versano nella cassa duc. 235 in contanti, e se ne chiede una fede di credito in testa di D. Gennaro d'Agostino.

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firma al piede contanti e dettaglio de'valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri fadi e formaz. di fedi, e polizzini
Contanti . .	. . . . .	. . . . . .	235 . .	235	. . .	. .	
G.re d'Agostino				. . .	. . .	. .	

La espressione contanti scritta nella prima colonna dinota essersi immessi contanti nella cassa. La somma di duc. 235 notata nella quarta colonna indica la cifra del contante portato. La consimil somma di duc. 235 notata nella quinta colonna dimostra essersi dei sudetti duc. 235 formata una fede di credito. Finalmente Gennaro d'Agostino scritto nella prima colonna al di sotto della parola *contanti*, è il nome e cognome dell' intestatario della fede.

2. Si versano nella cassa duc. 450 in contanti per farsene cinque fedi in testa di Aniello Filosa, quattro di duc. 100 l'una, e la quinta di duc. 50.

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de'valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi e formaz. di fedi, e polizzini
Contanti . .	. . . . .	. . . . . .	450 . .	450 . .	. . . . .	. . . . .	4 — 100 — 50
Aniello Filosa							

In questo esempio non altra spiegazione è necessaria se non quella dell'ottava, ed ultima colonna. La economia delle operazioni esige che quando di una somma versata se ne domandano più fedi in testa di una medesima persona, la distinzione delle fedi basta menzionarla in fine dell'ottava colonna. In tal modo si evitano tante sottrazioni, e la replicazione dello stesso nome per ogni somma. Quindi le cifre 4 — 100, 50 dinotano che dei duc. 450 versati dal signor Filosa se ne sono formate 5 fedi di credito tutte in testa sua cioè 4 di duc. 100 l'una, e la 5 di duc. 50.

3. Si versano nella cassa duc. 508 in contanti, dei quali per duc. 208 se ne formano due fedi in testa di D. Luca Florio, cioè una di duc. 100, e l'altra di duc. 108, e dei restanti duc. 300, se ne fa seguire introito in dorso di una precedente madre-fede in testa del detto Florio.

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de' valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi e formaz. di fedi, e polizzini
Contanti . .	508 . . .	. . . . .	508				
Luca Florio .	208 . . .	. . . . .	. . . . .	208			— 100 — 108
detto . . .	300 . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	300 . . .	. . . . .	— 15. 74 14 giugno 31 G 2074

La espressione contanti scritta nella prima colonna non ha bisogno di spiegazione. La somma di duc. 508 scritta nella seconda colonna, trovasi ivi situata per servir di base alla sottrazione; in contrario si potea omettere come nel primo, e secondo esempio. Luca Florio , i duc. 208 scritti nella seconda e quinta colonna, e i duc. 100, e 108 scritti nell'ottava colonna ne anche hanno bisogno di altra spiegazione. La somma di duc. 300 scritta nella seconda colonna costituisce il reliquato dei duc. 508. Simile somma di duc. 300 scritta nella sesta colonna dinota essersi di tal somma fatto, ossia notato introito in dorso di madre-fede. La espressione *detto* scritta nella prima colonna manifesta che la madre-fede ove è seguito l'introito è in testa allo stesso Luca Florio. La linea tirata nella ottava colonna al di sotto dei duc. 108 indica la segregazione delle osservazioni per ciascuno introito. Finalmente le cifre duc. 15. 74, 14 giugno 31, G. 2074, fatte nell'ottava colonna, dinotano cioè i duc. 15. 74 la somma della madre-fede, il 14 giugno 31 la data di tale madre-fede, e G. 2074 la lettera ed il foglio del libro delle notate fedi, ove il conto di questa madre-fede è scritturato.

4. Si versano nella cassa duc. 1110 in contanti, dei quali per duc. 510 se ne formano quattro fedi in testa di Ignazio Costantino, tre di duc. 100 l'una, e la quarta di duc. 210: per altri duc. 200 se ne forma introito in dorso di una precedente madre-fede in testa del detto Costantino: per altri duc. 6 un polizzino sciolto in testa del medesimo : per altri duc. 4 altro polizzino sciolto in testa di Carlo Elefante : per altri duc. 200 se ne formano 4 fedi in testa di Luigi Valente ciascuna di duc. 50 ; e pe' restanti ducati 190 se forma introito in dorso di una madre-fede in testa di Agostino Imperiale.

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de' valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi e formaz. di fedi, e polizzini
Contanti	1110. .	. . . . . .	1110				
Ig.° Costantino	510. .	. . . . . .	. . . . .	510	. . . . .	. . . . .	3—100 —210
	600						
detto	200 .	. . . . . .	. . . . .	. . . . .	200		—208 17 giugno 1830 O 2871
	400						
detto	6 .	. . . . . .	. . . . .	. . . . .	6		=
	394						
Carlo Elefante	4 .	. . . . . .	. . . . .	. . . . .	4		=
	390						
Luigi Valente	200 .	. . . . . .	. . . . .	200	. . . . .	. . . . .	4—50
Ag.° Imperiale	190 .	. . . . . .	. . . . .	. . . . .	190	. . . . .	—1200 16 agos. 1834 M 217

Fino al reliquato de' duc. 400 menzionati nella 2ª. colonna non vi è bisogno di alcuna spiegazione, bastando quelle precedentemente fatte. I ducati 6 scritti nella seconda colonna sono stati sottratti da' ducati 400: simile somma di ducati 6 scritta nella sesta colonna dinota essersi di tal somma notato introito in un polizzino sciolto: la espressione detto scritta nella prima colonna dinota che il polizzino è in testa allo stesso Ignazio Costantino: finalmente le due linee = fatte nell'ottava colonna assicurano maggiormente essere polizzino sciolto. Quì giova fare una osservazione. La sesta colonna contiene tutte le somme che costituiscono tanto gli accrediti in dorso di madri-fedi, quanto quelli su polizzini sciolti; e quindi si potrebbe per le somme fino a duc. 9 dubitare se fossero accrediti in dorso di madri-fedi, o polizzini sciolti: ma l'ottava colonna chiarisce questo dubbio, menzionando per l'accredito in madre-fede la somma, la data, la lettera, ed il foglio del libro delle notate fedi; e per gl'introiti sciolti le linee =, o la cifra *pol.*

Ripigliandosi la spiegazione. La somma di duc. 394 scritta nella seconda colonna è il reliquato: i duc. 4 scritti al di sotto dei ducati 394 costituiscono un'altro introito sciolto simile al precedente, variando solo nel nome dell'intestatario. La somma di duc. 390 costituisce l'altro reliquato. La somma di duc. 200 scritta al di sotto di tale reliquato, e menzionata nella quinta colonna dinota l'introito in quattro fedi in testa di Luigi Valente; locchè non ha bisogno di novella spiegazione. Finalmente la somma di duc. 190 scritta nella 2.ª colonna come ultimo reliquato, e riportata nella 6.ª colonna costituisce l'introito in dorso di madre-fede in testa di Agostino Imperiale, senza bisogno di alcun'altra spiegazione.

5. Si versano nella cassa duc. 3910.50 in contanti, per accreditarsi in dorso di più

madri-fedi; cioè duc. 1000 sulla madre-fede in testa di Agostino Castaldo, altri ducati 500 in dorso di altra madre-fede del detto Castaldo; altri duc. 1000 in dorso di madre-fede in testa di Luca Adinolfi, e li restanti duc. 1410. 50 nella madre-fede in testa di Giuseppe Saggese.

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de' valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi e formaz. di fedi, e polizzini
Contanti	3910. 50		3910. 50				
Ag.° Castaldo	1000				1000		—130. 50 11 aprile 1830 I 1112
	2910. 50						
detto	500				500		—10. 50 16 genn. 1834 L 120
	2410. 50						
Luca Adinolfi	1000				1000		—570 2 febb. 1831 M 1380
Gius. Saggese	1410. 50				1410. 50		— 1890 20 aprile 1934 A 329

Questo quadro non ha bisogno di alcuna spiegazione, attese quelle precedentemente fatte. Però quì una sola idea fa d'uopo sviluppare. Sta in fatto che de'ducati 3910.50 versati nella cassa, il signor D. Agostino Castaldo ne ha profittato di soli duc. 1500, facendone due accrediti in due diverse madri-fedi, cioè uno di duc. 1000 in dorso della prima madre-fede, e l'altro di ducati 500 in dorso di altra madre-fede. Si potrebbe quindi elevare il dubbio perchè le due somme di duc. 1000, e di ducati 500 accreditate nelle due madri-fedi in testa di Agostino Castaldo, si sono notate distinte nella 6.ª colonna, facendosi due sottrazioni nella seconda e notandosi due volte il nome nella prima colonna; mentre poteansi menzionare gl' intieri duc. 1500 nella 2.ª e 6.ª colonna, facendosi poi la distinzione nella 8.ª colonna simile a quello che si pratica per le fedi. Questo metodo avrebbe potuto ben' anche eseguirsi, ma però lo stesso avrebbe apportata una confusione nella 8.ª colonna; dovendosi allora ivi fare oltre a tutte le altre menzioni, quella della somma accreditata in dorso di ciascuna fede-madre, in somma quella distinzione di somme espresse nella 6.ª colonna.

6.° Si versano nella cassa duc. 10 in contanti per farsi dieci introiti sciolti in dorso di dieci polizzini, tutti in testa di Alesio Fasulo, cioè due di grana 50, uno di ducati 2, e sette di duc. 1.

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de'valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare della fedi da formarsi	Acerediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi e formaz. di fedi, e polizzini
Contanti	. . . . .	. . . . .	10 . . .	. . . . .	10 . . .	. . . . .	2 gr. — 50 1 — 2 — 7 — 1 —
Alesio Fasulo			. . .	. . .	. . . .		

Quì una sola spiegazione è necessaria cioè quella che riflette le operazioni dell'ottava colonna. La economia esige che anche pei polizzini sciolti si adoperi il sistema, che si tiene per le fedi di credito, quante volte si formano più polizzini in testa della stessa persona. In tal modo la operazione si rende breve allo squarcio, e chiara nell'atto stesso per le ulteriori operazioni. Quindi le cifre 2 gr. 50, 1 duc. 2, 7 duc. 1 dinotano che de'duc. 10 introitati, e riportati nella 6.ª colonna se ne sono formati 10 polizzini sciolti in testa di Alesio Fasulo, cioè due di grana 50 l'uno, uno di ducati 2, e sette di duc. uno ognuno.

7. Si versano nella cassa duc. 130 in contanti per farsi 15 introiti sciolti, due in testa di Alessandro Guidelli di duc. 9 l'uno, e gli altri 13 di diverse somme in testa di 13 diversi individui.

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de'valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare della fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi e formaz. di fedi, e polizzini
Contanti	130		130				
Ales.° Guidelli	18				18		2—9
Ant.° Persico	112 8				8		—
Vinc.° Jodice	104 9				9		—
Saverio Ulmo	95 7				7		—
Ag.° Sallustro	88 7				7		—
Luigi Rubino	81 9				9		—
Sabbato Colella	72 9				9		—
Luigi Scotti	63 9				9		—
Sav.° Dentice	54 9				9		—
Diego de Angelis	45 9				9		—
Cesare Coppola	36 9				9		—
Vinc.° Radice	27 9				9		—
Raffaele Starita	18 9				9		—
Franc.° Ammone	9				9		—

Questo quadro non ha bisogno di alcuna spiegazione. Si è fatto a solo oggetto per dare una idea di tante minute operazioni.

Esempii delle operazioni fatte con sole polizze del proprio Banco passate sia per Ruota, sia in confidenza.

1. D. Ferdinando de Luise è il giratario di una polizza di duc. 1000. Egli dopo il giro fatto per Ruota si porta nella Cassa, e riscuote la somma in contanti.

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de' valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi de formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi e formaz. di fedi, e polizzini
N.ª P.ª	De Luise	1000				1000	

De Luise scritto nella 2.ª colonna è il cognome dell' ultimo giratario della polizza (1). *Nostra Passata* scritto nella prima colonna dimostra essere polizza di quel Banco (2). I ducati 1000 scritti nella 3.ª colonna dinotano essere polizze del proprio Banco; e viene situata in tale colonna per formare la collettiva di tutte le polizze, e quindi farsene la sommatura: gli stessi ducati 1000 scritti nella 7.ª colonna dinotano essere stati pagati in contanti (3).

Quì giova un' osservazione cioè, che intanto i duc. 1000 non si vedono menzionati nella 2.ª colonna, poichè nella specie non si deve fare veruna sottrazione, come si è detto di sopra nel 3.° esempio per le operazioni fatte col solo contante.

2.° D. Antonio Salernitano è il giratario di una polizza di duc. 1000. Egli dopo il giro fatto per ruota intende riscuoterne ducati 500 in contanti, e de' restanti duc. 500 ne chiede per ducati 200 due fedi in testa sua di ducati 100 l' una, per altri ducati 200 un introito in dorso di una fede-madre in testa di Carmine Fattoruso, per altri ducati 91 nove fedi in testa di Luigi d'Ambrosio, cioè una di ducati 11, e le altre otto di duc. 10 l'una, e de' restanti duc. 9 un polizzino sciolto in testa di Alfonso Pellegrino.

(1) Il regolamento del Banco dice cognomi di avventori. Or se l'ultimo giratario si raputa l'avventore; a giusta ragione, e per maggior chiarezza si è serbata la espressione *giratario*.

(2) Niuna dimostrazione fa lo squarcio se la polizza immessa, sia di Ruota, o presa in confidenza. È vero che questa circostanza si scorge chiara dalla originale polizza; ma è pur vero, che se lo squarcio palesasse tale circostanza, più perfetto ei renderebbe, potendosi nella circostanza in cui ciò solamente si desidera conoscere, evitare di esaminare la originale polizza. Quindi si potrebbe apportare sull' oggetto una semplice modifica, ritenendo la parola nostra per le polizze prese in confidenza; e per quelle di Ruota o aggiungere alla parola *nostra* la cifra P.ª, indicante passata per Ruota, ovvero surrogare la sola cifra P.ª, dinotante passata per Ruota.

(3) In seguito diremo che negli antichi squarci non venivano menzionate le polizze delle quali si riscuoteva in contanti l' ammontare.

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de' valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri fedi e formaz. di fedi, e polizzini
	Salernitano						
Nostra	1000 500	1000				 500	
A.° Salernitano	500 200			 200			 2 — 100
Car. Fattoruso	300 200				 200		 — 210 18 luglio 1838 S 138
L. d'Ambrosio	100 91			 91			 1 — 11 8 — 10
Alf.° Pellegrino	9	.....	.....	.....	9	.....	==

Questo quadro ha bisogno di una sola spiegazione, cioè quella che riflette i ducati 500 ritirati in contanti. La somma di duc. 500 scritta nella 2.ª colonna al di sotto de' ducati 1000, e riportata poi nella 7.ª colonna, dinota chiaramente che de' ducati 1000 valore della polizza immessa, se ne sono ritirati in contanti soli ducati 500. Tutto il dippiù è chiaro, attese le precedenti spiegazioni.

3. D. Luigi Ippolito cambia in confidenza nella cassa tre polizze del proprio Banco, la prima di duc. 1000, la seconda di ducati 300, e la terza di duc. 590, facientino in uno la somma di ducati 1890. Di questi per duc. 1600 ne chiede otto fedi di duc. 200 l' una in testa di Antonio Donnarumma: per altri duc. 100 ne fa seguire introito in dorso di una madre-fede in testa di Luigi de Falco; ritirando in contanti li restanti duc. 190.

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de' valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi e formaz. di fedi, e polizzini
Nostra	Ippolito 1000 300 590						
Ant. Donnar.mo	1890 1600	1890		 1600			 8 — 200
Luigi de Falco	290 100				 100		 — 290 15 giug. 1837 A 1800
	190					190	

Ippolito scritto nella seconda colonna, è il cognome di colui che ha apposto l' ultima firma al piè delle polizze cambiate in confidenza, col semplice visto del Pandettario, ed è la persona di fiducia del Cassiere: le tre somme di duc. 1000, di ducati 300, e di duc. 590 scritte nella 2.ª colonna sono le polizze del proprio Banco cambiate in confidenza: tutte le altre operazioni fatte non hanno bisogno di ulteriore spiegazione.

Quì giova fare un' osservazione. La menzione del cognome Ippolito fatta nella seconda colonna ha due oggetti. Il primo si è quello di far ricordare in ogni tempo al Cassiere in caso di qualche avvenimento, quale firma abbia egli garentito, precisamente quantevolte varie firme veggonsi apposte al piè di una polizza, potendo facilmente avvenire che colui il quale ha goduto la fiducia del Cassiere nell'apporre la sua firma al piè non abbia serbato l'ordine progressivo delle diverse firme apposte al piè della polizza. L' altro oggetto si è che potendosi o per disaccortezza, o per malizia lacerare quella particella della polizza ove è menzionata la firma al piè, possa ciò non pertanto il Cassiere colla guida dello squarcio ricordarsi almeno quale persona abbia egli garentito, onde farsi indennizzare in caso di molestia.

In questo rincontro giova pure dire di slancio qualche cosa sulla quistione che giornalmente si agita da persone poco esperte nelle cose bancali, circa le firme apposte al piè delle polizze. Taluni credono che il cifrare al piè una polizza, per poterla far cambiare in confidenza sia presso i Banchi, sia presso i Cambiamonete, possa poi costituire un di loro obbligo presso l'ultimo possessore della polizza ad indennizzarlo della somma riscossa. Questo panico timore pare che possa cessare tostochè si riflette, che è principio ritenuto in commercio e presso i Banchi, che a misura una polizza passa da un possessore nelle mani di un terzo, e viene dal possessore medesimo firmata al piè, reputasi aver il possessore ricevuto l' equivalente, e così da possessore a possessore all' infinito. In sostanza la firma al piè supplisce, anzi costituisce quasi una gira, che un possessore di una polizza potrebbe fare ad un terzo per valuta ricevuta contanti: quindi allorchè colui che appone l' ultima firma al piè (o perchè persona che gode la fiducia del Cassiere, o del Cambiamonete, o perchè ha soddisfatto l'equivalente al possessore) è preceduto dalla firma dell'ultimo possessore della polizza, debbe sempre conchiudersi aver questi ricevuto l' equivalente da colui ch' è stato l' ultimo a firmare. In conseguenza di che una sola accuratezza fa d' uopo praticarsi da coloro che appongono le firme al piè, sia per far godere la fiducia presso il Banco, o del Cambiamonete, sia perchè avessero pagato l' equivalente al possessore, di far anteporre alla loro firma al piè quella del possessore medesimo.

Però in ciò non intendiamo confondere quelle polizze firmate al piè dallo stesso girante, sia per garentire effettivamente il giratario, sia dacchè il pagamento sia stato fittiziamente fatto, mentre queste polizze sono state sempre riputate presso i Banchi come *passatore* (1), ossia come fittiziamente fatte. Quindi ogni girante dev' essere oculato a non apporre mai la sua firma al piè della polizza da lui stesso ad altri girata, onde non dare un principio di pruova, o per meglio dire una presunzione grave di essere stato fittizio il pagamento, ed il contratto racchiuso nel pagamento stesso. Per altro spesso suole avvenire, che un giratario, o perchè poco esperto nelle cose di Banco, o per altra causa, chiede al girante la soddisfazione in contante della somma contenuta nella polizza di pagamento; ed in questo caso è d' uopo che il girante sii oculato a farsi sottoscrivere dal giratario la polizza medesima munita di autentica di Notajo, o di firma al piè di altra persona cognita ai Cassieri de' Banchi, o ai Cambiamonete, per quindi cambiare la polizza nel Banco col giro detto *per Ruota*, o in

(1) Vedi la nota scritta sull'art. 9 del § 3 della presente Sezione.

confidenza, ovvero presso il Cambiamonete, allontanando così quel principio di pruova, o quella presunzione grave, che potrebbe far dichiarare fittizio, e simulato il pagamento, ed il contratto racchiuso nella polizza.

Esempii delle operazioni fatte tanto con polizze del proprio Banco, passate sia per Ruota, sia in confidenza, quanto con danaro contante.

1. Luigi Parisi cambia in confidenza nella Cassa 3 polizze del proprio Banco in uno di duc. 2200, e con altri duc. 800 di contanti forma il pieno di duc. 3000. Di questi per duc. 1500 ne chiede tre fedi di credito di ducati 500 l' una in testa di Carlo Troise, e de' restanti ducati 1500 ne domanda introito in dorso di una madre-fede in testa di Carlo Rocco.

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de' valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi a formaz. di fedi, e polizzini
Nostra	Parisi 1200 500 500						
	2200 800	2200	800				
Carlo Troise	3000 1500	. . . . .	. . . . .	1500			3 — 500
Carlo Rocco	1500	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1500		— 2800 1 giugno 1834 O 1731

Per apportarsi chiarezza, e precisione sullo squarcio precisamente per le colonne che servir debbono di collettiva, il regolamento prescrive e la regolarità dello squarcio esige, che dopo la situazione per ordine collettivo di tutte le polizze del proprio Banco, proceder si deve alla sommatura di tali polizze, con riportare l'ammontare delle polizze medesime nella 3ª colonna destinata a dare il totale di tutte le polizze cambiate appartenenti al proprio Banco. Indi dopo la sommatura delle polizze, fatta nella 2.ª colonna, si fa menzione del contante versato, e che poi sarà riportato nella 4ª colonna, destinata a stabilire il totale del contante immesso nella Cassa: ed ecco perchè la somma di duc. 800 vedesi in prima situata nella 2ª colonna dopo la somma di ducati 2200 totale delle tre polizze, ed indi riportata nella 4ª colonna. La somma di ducati 3000 scritta nell'anzidetta 2ª colonna, costituisce l' intiero ammontare delle polizze, e contante versato. Tutto il resto che forma l' oggetto dell' uso fatto de' ducati 3000 non merita ulteriore spiegazione.

Esempii delle operazioni fatte tanto con polizze del proprio Banco passate in confidenza, quanto con polizze di altri Banchi passate per riscontro, ed anche con danaro contante.

1. D. Giuseppe Imperiale cambia in confidenza sei polizze, quattro del proprio Banco formanti il pieno di duc. 3000, un'altra di duc. 1500 del Banco Spirito Santo, ed un altra di duc. 500 del Banco de'particolari. Degl' intieri duc. 5000, per ducati 2500 ne chiede 5 fedi di duc. 500 l' una in testa di Nicola Spasiano, per altri ducati 500 introito in dorso della madre-fede in testa di Luigi Joele, ritirando in contanti li restanti duc. 2000.

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de'valori	Valori di Nostro Banco	Contanti a valori di riscontro	Ammontare della fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione della madri-fedi a formaz. di fadi, e polizzini
Nostra	Imperiale 1000 500 800 700						
	3000	3000					
Sp.° S.°	1500						
Part.	500	. . . . .	2000				
	5000						
Nic.ª Spasiano	2500	. . . . .	. . . . .	2500			5 — 500
	2500						
Luigi Joele	500	. . . . .	. . . . .	. . . . .	500		— 180 3 agosto 1833
	2000	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	2000	E 138

Le quattro partite di duc. 1000, 500, 800, e 700 sono le somme delle quattro polizze del proprio Banco: i duc. 3000 scritti tanto nella 2ª, che nella 3ª colonna costituiscono il totale delle suddette quattro polizze: le due partite di duc. 1500, e ducati 500 sono le somme delle due polizze di altri Banchi scritte colla menzione Spirito Santo e Particolari (1); i detti ducati 2000 ammontare di queste due polizze vedonsi riportati nella 4ª colonna, dappoichè le polizze di riscontro figurano come contanti immessi, potendosi subito realizzare colla riscontrata: finalmente i duc. 5000 scritti nella 2ª colonna costituiscono l'intiero ammontare dei valori immessi. Tutto il resto del quadro non ha bisogno di altra spiegazione.

2. D. Ascanio Troise cambia in confidenza nove polizze, due del proprio Banco in uno della somma di duc. 1800, quattro del Banco Spirito Santo in uno della somma di ducati 18000, e tre altre del Banco particolari in uno di ducati 21107. Contemporaneamente versa in contanti la somma di ducati 15131. 50. Dell' intiero ammontare di duc. 56038. 50, ne chiede per duc. 30000 numero 30 fedi in testa sua, cioè 28 di ducati 1000 l'una, un altra di ducati 1550, ed altra di ducati 450: per altri duc. 16000 un introito in dorso di una precedente sua madre-fede; e per altri duc. 10038. 50 un altro introito in dorso di una madre-fede in testa di Luigi Jodice.

(1) È sistema quasi generale, ed è il più regolare quello di menzionare le polizze di riscontro dopo essersi descritte le polizze del proprio Banco. Ed ecco perchè in questo quadro sono state menzionate in seguito di quelle del proprio Banco.

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de'valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi e formaz. di fedi, e polizzini
	Troisa						
N.a Lui. Como	1000						
Gius. Lembo	800						
		1800					
	1800						
S. S. Raff. Balbi	9000						
Ignazio Costa	5000						
Pietro Buono	1550						
Franc. Serio	2450						
Part. Rosa Pisa	20000						
Raff. Cuomo,	1000						
Gius. Fedele	107						
		. . . . .	39107				
	40907						
Contanti	15131. 50						
		. . . . .	15131. 50				
	56038. 50						28 — 1000
Ascanio Troise	30000	. . . . .	. . . . .	30000			— 1550
							— 450
	26038. 50						— 2380
detto	16000	. . . . .	. . . . .	. . . . .	16000		13 agos. 1834
							A 183
							— 171. 50
Luigi Jodice	10038. 50	. . . . .	. . . . .	. . . . .	10038. 50		8 agosto 1834 A 1135

Questo quadro dimostra il nuovo metodo da noi progettato nella nozione generale della presente Sezione, menzionando nella prima colonna anche gl' intestatarii delle polizze immesse. Questo stesso quadro ha bisogno di una sola spiegazione. Quando s'immettono nella Cassa polizze del proprio Banco, polizze di altri Banchi, e contanti, deve lo squarcio fare nella 2.a colonna tre sommature. La prima riflette le polizze del proprio Banco, per fissarne il totale nella 3.a colonna. La seconda risguarda il totale delle polizze dello stesso Banco, e di quelle di altri Banchi per farsi strada a dimostrare l' intiero ammontare de' valori immessi, dovendo poi riportare nella 4a colonna il totale delle sole polizze di riscontro. La terza, ed ultima sommatura riunisce poi le polizze del proprio Banco, quelle di altri Banchi, ed i contanti immessi, ed è stata ideata per far costituire l'intiero ammontare de'valori immessi. Ma potrebbe dirsi perchè le polizze di riscontro con i contanti immessi non si sono portati uniti nell' insieme nella 4a colonna? La risposta è semplice. In fine della giornata dovendo il Cassiere fare il confronto de' valori immessi in contanti con il suo libro d' introito, e con lo squarcio; si rende allora facile tale confronto con la distinzione delle sommature.

3. D. Giuseppe de Angelis cambia in confidenza otto polizze, cioè quattro del proprio Banco dell' ammontare di duc. 5001. 50, ed altre quattro degli altri due Banchi, facientino in uno duc. 7011. 90; e dell' intiero ammontare in duc. 12013. 40 ne ritira tutto contante.

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de' valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi a formaz. di fedi, a polizzini
	De Angelis						
N.ª	1001. 50						
	2000						
	500						
	1500						
	5001. 50	5001. 50					
Sp.° S.°	3000						
	511. 90						
	2000						
Part.	1500						
			7011. 90				
	12013. 40	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	12013. 40	

Questo quadro ha bisogno di una sola spiegazione, cioè quella che comunque dell' intiero ammontare delle polizze immesse, siasi ritirato tutto contante; ciò non ostante si hanno dovuto eseguire due sommature nella 2ª colonna, riportando la prima sommatura nella 3ª colonna, e la seconda nella 4ª, onde serbarsi il metodo generale per potersi eseguire la sommatura totale di tutti i diversi valori immessi.

Il suddetto quadro si è fatto unicamente per dimostrare qual sia il metodo, allorchè delle polizze immesse si ritira tutto il valsente in contante, onde non lasciare cosa a desiderare. In questa circostanza giova pure ricordare nuovamente, che tanto negli antichi Banchi, quanto ne' Banchi attuali fino al 1819, è stato quasi sempre costante il sistema di non scritturare sullo squarcio tutte le polizze che si cambiavano per Ruota, in confidenza, o per riscontro, e delle quali si ritirava tutto in contante il di loro ammontare (1).

4. D. Giuseppe Acampora fa un pegno nella officina di pegnorazione del Banco; ed in vece di ritirare dalla Cassa de' pegni il danaro accordato sull' oggetto pegnorato, ne chiede una fede di credito. In questo caso il Cassiere della officina di pegnorazione non potendo egli dar fuori tale fede di credito, rilascia al pegnorante un biglietto diretto al Cassiere de' creditori apodissarii, denominato tale biglietto *bollettino*, il quale sta in vece del contante, e serve di base a qualche introito.

Il detto Acampora quindi oltre al suddetto bollettino cambia pure in confidenza in detta Cassa de' creditori apodissarii altre tre polizze, cioè una del proprio Banco, e le altre due degli altri Banchi; e dell' intiero ammontare del bollettino e delle polizze, ne ritira una fede di credito in testa di Sabbato Abbagnale.

(1) In taluni squarci però de' Banchi attuali cioè dal 1809 al 1819 si osservano scritturate in fine di ogni giornata le polizze cambiate per Ruota ed in confidenza, e delle quali si è ritirato in contante l'ammontare.

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti a dettaglio de' valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare della fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi a formaz. di fedi, a polizzini
	Acampora						
Nostra	1000	1000					
Sp.° S.°	500						
Part.	800						
Boll.°	600						
Sab. Abbagnale	2900	. . . . .	1900	2900			

Questo quadro si è fatto unicamente per dare una idea del così detto *bollettino*. Tale quadro merita pure una sola spiegazione, cioè che intanto la somma di duc. 600 valore del bollettino, vedesi riportata con le somme delle due polizze di riscontro nella 4ª colonna; poichè tale bollettino reputasi contante immesso, come effettivamente lo è, costituendo un credito in numerario del Cassiere apodissario, verso quello de' pegni, da conteggiarsi fra loro in fine della negoziazione di ogni giorno, o con le polizze che quest' ultimo potrà ritenere, o con danaro contante (1).

5. Per apportare poi maggior chiarezza sulle operazioni dello squarcio, conviene esporre nell'assieme un quadro generale, che racchiuda non solo tutte le operazioni praticate nel giorno 5 gennajo 1835, e che ne' precedenti esempî sono state menzionate in dettaglio; ma che dimostri ancora il modo come si assentano sullo squarcio le polizze prese per riscontro dagli altri Banchi, e restituite poi al Cassiere di turno del proprio Banco, ed in qual modo si fissa la resta di ciascun giorno.

(1) Negli antichi Banchi anche era in uso questo bollettino: che anzi solevansi rilasciare benanche tra i stessi Cassieri apodissarii, quando uno di essi per qualche circostanza non potea in quel momento dar fuori fedi di credito, o introiti di altra specie. In conseguenza di che simili bollettini debbonsi sempre ritenere come contante immesso, o dato fuori, qualora una tale espressione ne'squarci si vedesse menzionata anche nelle colonne de' valori dati fuori.

1835 a 5 gennaio

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de' valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi e formaz. di fedi, e polizzini
Contanti			235	235			
Gen. d'Agostino Contanti			450	450			4 — 100
Aniello Filosa							— 50
Contanti	508		508				
Luca Florio	208			208			— 100 — 108
Detto	300				300		— 15. 74 14 giug. 1834 G 2074
Contanti	1110		1110				
Ign. Costantino	510			510			3 — 100 — 210
Detto	600 200				200		— 208 17 giug 1830 O 2871
Detto	400 6				6		pol.
Carlo Elefante	394 4				4		pol.
Luigi Valente	390 200			200			4 — 50
Agos. Imperiale	190				190		— 1200 16 lg.a 1834 M 217
Contanti	3910. 50		3910. 50				
Agos. Castaldo	1000				1000		— 120. 50 10 apr. 1830 I 1112
Detto	2910. 50 500				500		10. 50 16 gen. 1834 L 120
Luca Adinolfi	2410. 50 1000				1000		— 570 2 feb. 1831 M 1370
Gius. Saggese	1410. 50				1410. 50		— 18. 30 20 apr. 1834 A 329
Contanti			10		10		2 gr. 50
Alessio Fasulo							1 — 2 7 — 1
Contanti	130		130				
Ales.o Guidelli	18				18		2 — 9
Ant.a Persico	112 8				8		pol.
Vinc.a Jodice	104 9				9		pol.
	95		6353. 50	1603	4655. 50		

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio da' valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi e formaz. di fedi, e polizzini
Saverio Ulmo	95 7				7		pol.
Ag.° Sallustro	88 7				7		pol.
Luigi Rubino	81 9				9		pol.
Sabbato Colella	72 9				9		pol.
Luigi Scotti	63 9				9		poi.
Sav.° Dentice	54 9				9		poi.
Diego de Angelis	45 9				9		poi.
Cesare Coppola	36 9				9		pol.
Vinc.° Radice	27 9				9		pol.
Raffaele Starita	18 9				9		pol.
Fran.° Ammone	9				9		pol.
N.a P.a	De Luisa	1000				1000	
N.a P.a	Salernitano 1000 500	1000				500	
A.° Salernitano	500 200			200			2 — 100
Car. Fattoruso	300 200				200		— 210 18 luglio 1834 G 138
L. d'Ambrosio	100 91			91			1 — 11 8 — 10
Alf. Pellegrino	9				9		pol.
		2000		291	304	1500	

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de'valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi e formaz. di fedi, e polizzini
N.ª	Ippolito 1000 300 590						
A. Donnarumma	1890 1600	1890	. . . . .	1600	. . . . .	. . . . .	8 — 200
Luigi de Falco	290 100	. . . . .	. . . . .	. . . . .	100	. . . . .	— 230 15giugno1834
N.ª	190 Parise 1200 500 500	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	190	O 1800
	2200 800	2200	800				
Carlo Troise	3000 1500	. . . . .	. . . . .	1500	. . . . .	. . . . .	3 — 500
Carlo Rocco N.ª	1500 Imperiale 1000 500 800 700	. . . . .	. . . . .	. . . . .	1500	. . . . .	— 2800 1giugno1834 O 1731
Sp.° S.° Part.	3000 1500 500	3000	2000				
Nic. Spasiano	5000 2500	. . . . .	. . . . .	2500	. . . . .	. . . . .	5 — 500
Luigi Joele	2500 500	. . . . .	. . . . .	. . . . .	500	. . . . .	— 180
N.ª Lui. Como Giusep. Lembo	2000 Troise 1000 800	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	2000	3 agosto 1834 E 138
Sp.° S.° R. Belli Ignazio Costa Pietro Bruno Franc.° Serio Part. Rosa Pisa Raffaele Cuomo Giuseppe Fedele	1800 9000 5000 1550 2450 20000 1000 107	1800	39107				
	40907	8890	41907	5600	2100	2190	

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de' valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi e formar. di fedi, e polizzini
	40907						
Contanti	15131. 50	. . . . .	15131. 50				
	56038. 50						
Ascanio Troise	30000	. . . . .	. . . . .	30000	. . . . .	. . . . .	28 — 1000 — 1550 — 450
	26038. 50						
Detto	16000	. . . . .	. . . . .	. . . . .	16000	. . . . .	— 23. 80 13 agosto 1834 A 183
Luigi Jodice	10038. 50	. . . . .	. . . . .	. . . . .	10038. 50	. . . . .	— 171. 50 8 agosto 1834 L 1135
	De Angelis						
N.ª	1001. 50 2000 500 1500	5001. 50					
Sp.° S.°	5001. 50 3000 511. 90						
Part.	2000 1500	. . . . .	7011. 90				
	12013. 40		. . . . .	. . . . .	. . . . .	12013. 40	
N.ª	Acampora 1000	1000					
Sp.° S.°	500						
Part.	800						
Bollettino	600	. . . . .	1900				
Sab. Abbagnale	2900	. . . . .	. . . . .	2900			
N.ª	Marrano 501. 30 500 10 15 17 1000						
Sav.° Marrano		2043. 30	. . . . .	2043. 30			
		8044. 80	24043. 40	31943. 30	26038. 50	12013. 40	

1835 a 5 Gennajo

Intestazioni	Firme al piede contanti e dettaglio de' valori	Valori di Nostro Banco	Contanti e valori di riscontro	Ammontare delle fedi da formarsi	Accrediti in madre-fede o in polizzini	Contanti ritirati	Indicazione delle madri-fedi e formaz. di fedi, e polizzini
N.ª	Castronuovo 800 10 500 80 10						
R. Castronuovo	. . . . .	1390. 10	. . . . .	1390 10			
		. . . . .	6353 50	1603	4655 50		
		2000	. . . . .	291	304	1300	
		8890	41907	5600	2100	2190	
		8044 80	24043 40	34943 30	26038 50	12013 40	
		20324 90	72303 90	43827 40	33098	15703 40	

U N I O N E

Introito di fedi		43827: 40
Detto di notati		33098:
		76925: 40
Resta del giorno precedente . . .	15000:	
Introito di questo dì	76925: 40	
	91925: 40	
Si detraggono le polizze di detto dì .	20324: 90	
Resta di questo dì.	71600: 50	

Questo quadro generale si è fatto unicamente per dare una idea della unione delle diverse operazioni fatte in un sol giorno, come pure per dimostrare il metodo a serbarsi per menzionare le polizze cambiate per riscontro negli altri Banchi, e poscia restituite al proprio Banco.

Si è eseguito ancora per dimostrare come debbonsi fare le sommature della 3ª 4ª 5ª 6ª e 7ª colonna, e quale sia l'ammontare de' valori immessi, e di quelli dati fuori; per quindi fissarsi l'effettiva resta del Cassiere, nel modo espresso di sopra, e che qui a poco spiegaremo.

Giova pure osservare, che intanto le sommature delle suddette cinque colonne non sono riportate fino al termine di tutte le operazioni, affin di eseguire le operazioni medesime senza ritardo, facendosi poi le sommature, e collettive di esse in fine della negoziazione di ciascun giorno.

Premesso ciò passiamo ora alla spiega del

quadro generale, della unione, e del quadro dimostrativo della resta.

1. L'intiero quadro generale di tutte le operazioni praticate nella Cassa nel giorno 5 gennajo 1835, non ha bisogno di alcuna spiegazione, attese quelle fatte precedentemente nei quadri parziali. Solamente la penultima e l'ultima pagina dello stesso quadro generale merita la dovuta spiegazione. Si disse nel n. 8 §. 2 Sez. 1.ª del presente Capitolo, che le polizze di un Banco, cambiate per riscontro in altri Banchi, e restituite al proprio Banco, vengono dal Cassiere di turno ritirate e conteggiate con gli altri Cassieri. Ora che trattiamo del libro *squarcio*, abbiamo creduto regolare dimostrare ancora in qual modo debbonsi menzionare tali polizze sull'indicato libro. Premesse queste cose, ecco la spiega delle diverse polizze menzionate nella penultima ed ultima pagina del quadro generale. Il Cassiere Napoli (del di cui libro *squarcio* ora parliamo) nello stesso giorno 5 gennajo 1835 ritirò dal Cassiere D. Saverio Marrano della Cassa dei particolari n. 6 polizze della Cassa di Corte, facientino ducati 2043. 30, e dal Cassiere D. Raffaele Castronuovo della 2ª Cassa di Corte Spirito Santo altre quattro polizze dell'anzidetta Cassa di Corte dello ammontare di ducati 1390. 10. Queste polizze poichè costituiscono valori immessi vedonsi descritte nella 2ª e 3ª colonna, e la menzione de' cognomi de' Cassieri Marrano, e Castronuovo dinota essere state tali polizze da essi immesse; i quali Cassieri poi vedonsi indennizzati con altre fedi di credito ai medesimi rilasciate dal Cassiere Napoli: ed ecco perchè l'ammontare delle polizze immesse da ciascun Cassiere, vedesi riportato nella 5ª colonna.

2. In ordine poi alla unione eccoci alla spiega. Gl'introiti che ogni Cassiere dà fuori sono di due specie, di fedi cioè, e di notati. L'ammontare di queste due specie d'introiti costituisce il debito del Cassiere, dappoichè questi per dar fuori tali introiti, ha sicuramente riscosso l'equivalente dal pubblico, o in contanti, o in polizze, che sono simili ai contanti: ed ecco perchè nella unione si sono riuniti li due totali, cioè quello di fedi, e di notati.

3. In fine circa il quadro dimostrativo della resta, eccone la spiega. La prima cifra di ducati 15000 costituisce l'effettiva somma sistente nella Cassa, ossia la resta del Cassiere del giorno precedente. L'altra somma di ducati 76925. 40 scritta al di sotto, con la ditta *introito di detto dì*, è l'anzidetto ammontare degl'introiti di fedi e notati risultato dalla suddetta unione. La somma di duc. 91925. 40 costituisce la unione della resta del giorno precedente, e dell'introito di quel giorno. La somma di duc. 20324. 90 è l'ammontare delle polizze del proprio Banco cambiate dal Cassiere, e che costituisce un credito del medesimo, dacchè egli riscuote polizze, e da fuori contanti, o introiti che si pongono a suo debito; la quale somma di ducati 20324. 90 debbe per conseguenza detrarsi dall'ammontare della resta, e degl'introiti di quel giorno. Finalmente la somma di duc. 71600. 50 è la resta del Cassiere di quel giorno ultimo scritturato.

Giova in fine avvertire, che per essersi più al sicuro delle operazioni fatte, si dovrebbero unire li totali della 3ª e 4ª colonna, che costituiscono i valori immessi, per vedere se l'intiero ammontare di essi corrisponde con quello della 5ª, 6ª e 7ª colonna, che sono i valori dati fuori; acciocchè nell'affermativa (come dev'essere) vi sia tutta la sicurezza della regolarità delle operazioni, e della resta.

In ultimo non si deve tacere potersi la resta del Cassiere ottenere mediante una operazione diversa da quella fatta in fine del quadro generale. Si pianta in prima l'ammontare de' contanti immessi in ducati 72303. 90, e da questi si detrae l'ammontare de'contanti dati fuori in duc. 15703 40, ed il reliquato in duc. 56600. 50 unito alla resta precedente di ducati 15000 darà l'effettiva resta di quel giorno in ducati 71600. 50, ch'è simile a quella espressa di sopra. A maggior chiarezza ecco il quadro di tale operazione.

Contanti immessi duc. . . .	72303.90
Contanti dati fuori duc. .	15703.40
Restano duc. . . .	56600.50
A quali unita la resta precedente in duc.	15000
Si ha la vera resta in duc.	71600.50

Questa operazione dovrebbe sempre praticarsi in fine della negoziazione di ciascun giorno, ma su foglio volante, onde essersi al sicuro della effettiva resta, e della regolarità di tutte le operazioni fatte in quel giorno.

§. 3. L'impiegato destinato per la formazione dello squarcio, non è altro che un fiscale, ossia un controllo del Cassiere. Egli per eseguire tutti gli obblighi che i regolamenti del Banco prescrivono, e che or ora accenneremo, debbe essere attivo, accorto, ed esperto nell'arte de' conti, onde non far isfuggire alla sua attenzione tutte le operazioni del Cassiere, e de' suoi ajutanti contatori, con prenderne ragione sullo squarcio.

Gli obblighi di questo impiegato si riducono ai seguenti:

1.° Di tener sempre foliato lo squarcio, e divisa ogni carta in otto colonne col testo in fronte di ciascuna di esse di ciò che deve contenere (1). La foliazione anzidetta a prescindere che è richiesta da ogni sana regola, si rende necessaria per poter apporre i fogli sulle fedi, che si rilasciano, e sulle polizze che s' immettono nella Cassa (2).

2.° Di apporre in ogni giorno in fronte dello squarcio, e pria di menzionare qualunque siasi operazione, la data corrente, cioè il giorno, mese, ed anno.

3.° Di sommare in ogni giorno in fine della negoziazione le rispettive colonne, che risguardano tanto i valori immessi, che quelli dati fuori cioè la 3,ª 4,ª 5,ª 6,ª e 7ª colonna, per conoscere i rispettivi totali; e quindi fissare in ciascun giorno il debito, o credito del Cassiere, quale debito, o credito poi unito alla resta precedente, formerà la effettiva resta del Cassiere (3).

4.° Di avvalersi del solo libro d' introito del Cassiere, e contatori, nell'assentare sullo squarcio le somme versate nella Cassa.

5. Nel momento in cui lo squarcio chiamerà agl' impiegati destinati per la scritturazione degl' introiti di fedi, e notati le somme introitate, per descriverle su tali libri; dovrà fare sullo squarcio, e propriamente sulla partita corrispondente la solita cifra (4), indicante che quella tale partita sia stata di già scritturata sul libro d' introito.

6.° Formate che saranno le fedi di credito, lo quarcio ne farà il confronto, e vedutane l' uniformità dovrà apporre sulla fede il folio dello squarcio, ed in margine dello squarcio medesimo la cifra F (5).

7.° Nel momento in cui il Cassiere accredita di proprio pugno le somme nelle madri-fedi, deve lo squarcio praticare il confronto col suo libro, e fare in margine anche una linea trasversale.

8.° Nell' assentare sullo squarcio tanto le polizze di Ruota che quelle in confidenza e per riscontro, debbo apporre sulle polizze il foglio, nel quale sarà seguito l' assiento di tali polizze, accosto la pagata del Pandettario, se sarà polizza di Ruota, ovvero accosto la firma della persona di fiducia del Cassiere per le polizze cambiate in confidenza, o per riscontro (6).

(1) Cioè col testo menzionato in ciascuna colonna dei quadri precedentemente fatti.

(2) Alloraquando nel dorso di ciascuna polizza che s'immette nella cassa viene menzionato il foglio dello squarcio, ov' è seguito l'introito, allora con maggior accerto si viene a conoscere che la tale polizza ha formato la base di quell' introito, potendosi facilmente confondere con altre polizze dell' istessa somma e fornite delle medesime sottoscrizioni.

(3) Vedi la dimostrazione fatta di sopra dopo la riunione de' diversi quadri.

(4) Tale cifra consiste in una piccola r.

(5) Questa cifra da taluni squarci non più si usa, ma in vece una piccola linea trasversale.

(6) La menzione di questo foglio nelle polizze, apporta una chiarezza notabile, poichè dimostra l'identità delle polizze, che hanno formato la base di un introito. E facile avvenire che nel medesimo giorno si cambiano diverse polizze dell' istessa somma, costituendo una, o più di esse la base di un introito, e le altre le basi di altri introiti. In questo caso tutto sarebbe incerto, e tutto giacerebbe nel buio, non potendosi mai con certezza conoscere quale polizza abbia formato la base di un introito, e quale quella di un altro. Vedi anche ciò che abbiamo detto nella 2ª nota fatta all' articolo 1° del presente paragrafo.

Nè puol dirsi che colla menzione fatta nella prima colonna del cognome del giratario, se si tratti di polizze di Ruota, o di colui che gode la fiducia del Cassiere, per

9.° Dev'essere accorto a non far pagare dal Cassiere veruna polizza senza essere stata prima assentata sullo squarcio, e bollata; e che sia fornita del visto, o pagata del Pandettario (3).

10. In fine del negoziato di ciascun giorno deve confrontare col Cassiere, o col suo ajutante tutte le polizze prese in quel giorno per Ruota, in confidenza, e per riscontro, con fare sullo squarcio nella marca di ogni partita la solita linea trasversale.

11. Le cassature, viziature, e rasure sono assolutamente vietate sullo squarcio. In caso di errore dovranno tirarsi due linee sulla partita errata, e notatovi sotto *vana per errore*, si farà vistare dal Razionale della Cassa.

§. 4. Il metodo tenuto negli antichi Banchi fino alla di loro soppressione non è stato sempre uniforme in ordine agli squarci. Tutti tendeano allo stesso scopo; ma le cifre adoprate in diversi modi, senza una chiara spiegazione, non si possono comprendere anche dal più esperto impiegato.

Due solamente sono stati i sistemi uniformi tenuti in tutt'i Banchi, fino alla di loro soppressione, quello cioè di menzionare nello squarcio la qualità delle monete che costituivano i valori immessi e dati fuori, e quello di portare la scrittura dallo squarcio in poi, a ducati, tarì, e grana.

Il sistema della menzione della qualità delle monete, sembra che potea avere doppio scopo, il primo per facilitare la contata giornaliera delle Casse, ed il secondo di evitare qualche frode, o qualche abuso di confidenza, facile a scovrirsi con tale menzione.

Noi senza discendere al minuto dettaglio de' diversi sistemi adoperati da ciascun Banco, per aver i medesimi per lo più variato, avvalendosi ora di un sistema, ed ora di un altro; daremo tanti esempii per quanti sono stati i sistemi tenuti negli antichi banchi, premettendo prima il problema, indi il quadro delle operazioni, e poscia la dovuta spiegazione.

Pria però di passare agli esempî fa d'uopo premettere, che gli antichi squarci occupavano tre colonne solamente. Nella prima veniva menzionata la qualità tanto dei valori immessi, quanto di quelli dati fuori. Nella seconda venivano scritte per ordine collettivo le somme, o polizze immesse, e date fuori: però tale ordine collettivo era parziale per ciascun conto, non già generale, come al presente. Nella terza finalmente venivano menzionati i totali de' valori dati fuori

le polizze prese in confidenza, o per riscontro, viene dimostrata la certezza della polizza cha ha formato la base di ciascun iotroito; dappoichè epesso pure accade che le stessa persona nel medesimo giorno cambia più polizze da lui sottoscritte, o come giratario, o in confidenza; costituendo di ciascune polizza un introito diverso. Quindi sarebbe sempre incerta la origine di ciascun introito: origine che viene a chiare note manifesteta colla menzione del foglio.

(3) Si disse nelle nozione del presente paragrafó, che l'impiegato destinato per la scritturazione del libro *squarcio* è il fiscale, ossia il controllo del Cassiere. Come tale ha tutto il dritto ad impedire il pagamento, o il negozio nelle Cassa delle polizze sfornite di tutti i solenni richiesti de'regolamenti; e quindi anche l'uso delle polizze così dette *vuote d' introito o passatore*, che ne' tempi andati gli antichi Cassieri soleano praticare, non ostante le proibizioni espresse nella Prammatica XII de Bancis, ed in altre susseguenti Prammatiche; ma che ora per oltro non più si adoperano dagli attuali Cassieri, sia per la massima loro onoratezza, sia per la vigilanza del Governo, sia in fine per le diverse modifiche apportate sulla scrittura bancale.

Ed in questo rincontro giova dare una idea delle anzidette polizze *vuote d' introito*, o *passatore*.

L' introito vuoto è quello di cui il Cassiere fa menzione in dorso di fede di credito o di madre-fede, senza che abbia ricevuto l'equivalente dal depositante, sia in moneta contante, sia in polizze vere e reali. Questo introito vuoto non si potea scorgere dal libro *squarcio* quantevolte i Cassieri sullo squarcio medesimo annotaveno il deposito in effettivo numerario, potendosi ravvisare solamente in una contata di Cassa subitanea. Ma quando poi i Cassieri sul libro *squarcio* per maggior loro sicurezza e pel timore che aveano di una contata di Cassa impreveduta, menzionaveno come base dell' introito la stessa polizze di esito; allora era facile a conoscersi essere vuoto il tale introito poichè come base dell' introito si menzioneva quella polizze di esito, che partorir dovea dal tale introito e non già una polizza di epoca precedente. Queste specie di polizze chiamavansi *passatore* poichè si praticava l'introito vuoto a solo fine di far passare per Banco la tale polizza. Michele Rocco nelle sua opera parte 1ª pag. 50 a 56 ragionò a lungo degl' introiti vuoti, e delle polizze *passatore*: ragion per cui non occorre ripeterlo.

Noi poi chiamiamo anche polizze *passatore* quelle che si cambiano dallo stesso girente, siccome stà espresso nel §. 2 della presente Sezione.

in sole fedi, o introiti notati, escluso il contante, senza distinguersi la specie di tali valori dati fuori, se cioè in fedi di credito, o in introiti notati: distinzione che si praticava poi sugl' introiti, siccome vedremo nel parlare degli antichi introiti di fedi e notati.

E giova pure sviluppare un altra idea, la quale servir deve di base agli esempî che or ora daremo. Negli antichi Banchi generalmente vi era il sistema di scrivere sullo squarcio, pria di menzionare i valori, il nome e cognome dell'intestatario, diverso dal sistema attuale: però questo metodo generale riflettea solamente il caso, in cui di più valori immessi si facea dal Depositante un solo accredito in testa sua. Ma quando poi de' valori immessi se n'eseguivano diversi introiti, allora il sistema era diverso, e difforme tra tutt'i Banchi, come spiegaremo in seguito.

Andiamo dunque agli esempî.

1.° Si versano nella Cassa duc. 600 in contanti in varie monete, e se ne chiede una fede di credito in testa di D. Giovanni d' Ambrosio.

1785 a 5 Gennajo.

Giovanni d' Ambrosio

grana 12 —	360. 2. 10.	
grana 26 —	12. 1. 10.	
grana 60 —	210. 4. 10.	
grana 10 —	16. 1. 10.	
——	600. ——	
		600

Giovanni d' Ambrosio è il nome del depositante: le quattro partite di grana 12, grana 26, grana 60, e grana 10 sono le monete portate nella Cassa: la somma di ducati 600 costituisce il totale dell'introito: la linea posta innanzi la somma di ducati 600, dinota la rivista e puntatura fatta dal Cassiere: la stessa somma di duc. 600 riportata nella 3.ª colonna per stabilire la collettiva, ossia il totale della giornata, dimostra che de' suddetti ducati 600 se n'è formato introito in testa di Giovanni d'Ambrosio.

2.° Si versano nella Cassa duc. 800 in contanti in varie monete, e se ne chiedono tre fedi in testa di Vincenzo Scandone, due di ducati 300 l'una, e la terza di ducati 200.

1785 a 5 Gennajo.

Vincenzo Scandone

grana 120 —	300.	
grana 60 —	235. 4. 10.	
grana 20 —	264. — 10.	
—— —	800. ——	
		— 800.

Questo quadro merita una sola spiegazione, ed è quella che comunque de' ducati 800 versati, se ne fossero chieste tre fedi di credito; pure tale menzione non si ravvisa dallo squarcio. La ragione si è che negli antichi Banchi fino alla di loro soppressione, quando si chiedevano più fedi in testa di una medesima persona, questa distinzione non si praticava sullo squarcio, ma sibbene sul libro d'introito, e ciò per sistema generale, come faremo conoscere con più chiarezza quando trattaremo del libro *introito*. In conseguenza di che lo squarcio antico non assicura la quantità delle fedi formate, ma solamente il totale dell' introito.

3.° Si versano nella Cassa duc. 1180. 2. 10. in contanti in varie monete, e se ne chiedono due fedi, una di duc. 500 in testa di Salvatore Florio, e l'altra di duc. 680. 2. 10 in testa di Vincenzo del Bono.

Pria di esporre i quadri che riflettono la dimostrazione del proposto problema, giova premettere, che quando de' valori immessi se ne faceano più introiti sia in testa di una medesima persona, sia di più persone, allora il sistema non era uniforme negli antichi Banchi. Taluni pria di menzionare i valori immessi, scrivevano nel principio delle operazioni il nome, e cognome di colui che si giovava dell' ultima resta dei valori me-

desimi. Altri Banchi poi dopo menzionati i valori immessi, scrivevano in margine di ciascuna partita d' introito il nome e cognome dell' intestatario. Quindi esporremo per questo problema un doppio quadro, per dimostrare i due diversi sistemi. Negli altri quadri susseguenti poi ci avvaleremo del sistema migliore, cioè di quello in cui i nomi e cognomi degl' intestatarii trovansi menzionati in margine di ciascuna partita d' introito, siccome si pratica al presente.

Quadro secondo il sistema di taluni Banchi.

1785 a 5 Gennajo.

Vincenzo del Bono
grana 30 — 800.
grana 20 — 380. 2. 10.
——————
—— — 1180. 2. 10.
Salv. Florio 500. ——
——————
—— — 680. 2. 10.
——————— 680. 2. 10.

Altro quadro secondo il sistema di altri Banchi.

1785 a 5 Gennajo

grana 30 — 800
grana 20 — 380. 2. 10.
——————
——— 1180. 2. 10.
Salv. Florio 500. ——
——————— 500.
Vin.° del Bono 680. 2. 10.
——————— 680. 2. 10.

Ambedue questi quadri dinotano le stesse operazioni. I valori immessi non hanno bisogno di alcuna spiegazione. I ducati 500 scritti nella 2.ª colonna al di sotto de' ducati 1180. 2. 10 dinotano un introito in testa di Salvatore Florio. Gli altri ducati 680. 2. 10 costituiscono un altro introito in testa di Vincenzo del Bono, scritto nel primo quadro pria di menzionare i valori immessi, e nel secondo in margine della somma di duc. 680. 2. 10.

4. Si versano nella Cassa duc. 30870.2.13 in contanti in varie monete, e se ne chiedono quattro fedi di credito la prima di ducati 2080 in testa di Luigi Ippoliti, la seconda di ducati 11290. 2. 13 in testa di Antonio Sanfestino, la terza di duc. 6000 in testa di Luigi Lupoli, e la quarta di ducati 11500 in testa di Ignazio Ametrano.

1785 a 5 Gennajo.

grana 120 — 17830
grana 60 — 12040. 2.
grana 20 — 1000
Diverse 13
——————
—— — 30870. 2. 13
Luigi Ippolito — 2080
——————— 2080
—— — 28790. 2. 13
Ant.° Sanfestino 11290. 2. 13
——————— 11290. 2. 13
—— — 17500
Luigi Lupoli — 6000
——————— 6000
Ign.° Ametrano 11500
——————— 11500

Questo quadro non merita veruna spiegazione, e si è fatto unicamente per dimostrare le diverse operazioni pe' valori dati fuori dal Banco.

5. Si versano nella Cassa duc. 2200 in contanti in varie monete, de' quali per ducati 1200 se ne chiede una fede di credito in testa di Saverio de Rosa, e de' restanti duc. 1000 un accredito in dorso di una precedente madre-fede in testa dello stesso de Rosa.

1785 a 5 Gennajo.

grana 120 — 1200
grana 40 — 800
grana 20 — 200
————
— — 2200
Saverio de Rosa — 1200
———— — 1200
detto — 1000
———— — 1000

Le prime tre somme di duc. 1200, ducati 800, e duc. 200 non hanno bisogno

di ulteriore spiegazione, costituendo le medesime tre partite le cifre delle somme immesse: i ducati 2200 sono l'ammontare di tali somme: i duc. 1200 scritti al di sotto de' ducati 2200, e tirati nella 3.ª colonna costituiscono un introito di tal somma, senza conoscersi se in fede, o in introito notato, poichè tal distinzione si praticava sul libro d'introito, come spiegheremo a suo tempo, e siccome dicemmo pocanzi. Saverio de Rosa scritto nella 1ª colonna in margine de' ducati 1200 dinota il nome e cognome dell'intestatario di questo introito: i duc. 1000 scritti al di sotto de'ducati 1200 costituiscono il reliquato della somma di ducati 2200: la stessa somma di duc. 1000 scritti nella 3ª colonna dinota un altro introito in testa dello stesso Saverio de Rosa, senza conoscersene benanche la specie, se cioè in fede di credito, ovvero introito notato.

6. Si versano nella Cassa duc. 1750. 2. 15 in contanti in varie monete, de'quali per ducati 890. 2. 10 se ne chiede fede in testa di Onofrio de Falco, per altri duc. 600 un'introito in dorso di una precedente madre-fede del detto de Falco, per altri ducati 251 un'introito in dorso di una madre-fede in testa di Luigi Spasiano; e pe'restanti duc. 9. 05 un introito sciolto in testa di Agostino Salvadori.

1785 a 5 Gennajo.

grana 20	— 180	
grana 60	— 890	
grana 30	— 600	
grana 10	— 80. 2. 15.	
—	— 1750. 2. 15.	
Onofrio de Falco	—890. 2. 10.	
	————	890. 2. 10.
	— 860. 05	
detto	— 600	
	————	600
	260. - 05	
Luigi Spasiano	— 251	
	————	251
	— 9. - 05	
Agostino Salvadori	————	9. - 05

Questo quadro non ha bisogno di alcuna spiegazione, poichè per le spieghe precedentemente fatte è chiaro che le quattro somme di ducati 890. 2. 10, 600, 251, e 9. 0. 05. riportate nella 3ª colonna, costituiscono quattro introiti, senza conoscerne la specie. Tale quadro si è fatto unicamente per far conoscere tutte le diverse operazioni praticate negli antichi squarci.

Esempii delle operazioni fatte con sole polizze del proprio Banco passate sia per Ruota, sia in confidenza.

Pria di passare agli esempii giova premettere che negli antichi Banchi per sistema generale tutte le polizze, che si cambiavano per Ruota, in confidenza, o per riscontro, e che se ne riscuoteva solo contante, non venivano menzionate sugli squarci. Questo metodo è stato sempre uniforme fino alla soppressione degli antichi Banchi, ed anche ne'primi tempi de'Banchi attuali a tutto il 1819.

La ragione si era, che gli antichi squarci nel modo come erano formati non poteano dimostrare (come al presente) tutte le operazioni del Cassiere, e stabilire la sua effettiva resta: quindi si credea inutile, e superfluo menzionare tali polizze sugli squarci (1).

Fa mestieri pure avvertire, che quando una o più polizze del proprio Banco costituivano la base di un introito, tali polizze in taluni Banchi venivano sullo squarcio menzionate colla cifra P indicante polizza passata per Ruota, se era di Ruota; e colla cifra N indicante *nostra* se era presa in confidenza. In altri Banchi poi simili polizze, sia di Ruota, sia in confidenza venivano menzionate indistintamente colla cifra N, indicante *nostra*.

Premesso ciò, passiamo agli esempii.

1.° Dopo il giro fatto per Ruota, si porta nella Cassa una polizza di duc. 1800. Di tal somma per duc. 1000 si chiede una

(1) Anticamente le reste de' Cassieri si ricavavano non solo dallo squarcio, ma benanche dal libretto di esito, e dal registro delle polizze di riscontro, dopo la contata giornaliera che ogni Cassiere in fine della negoziazione praticava.

fede di credito in testa di Saverio Pascale; e per gli altri duc. 800 si domanda danaro contante.

1785 a 5 Gennajo.

		Saverio Pascale	
N		— 1800	
120 — 600			
60 — 200		800	
	800	1000	
		——	— 1000

Saverio Pascale è il nome e cognome dell' intestatario della fede di credito di ducati 1000; e non già del giratario della polizza di Ruota, come si pratica al presente: la cifra N. scritta nella 1ª colonna dinota essere polizza del proprio Banco: la somma di duc. 1800 scritta nella 2ª colonna costituisce l'ammontare della polizza: i duc. 800 scritti al di sotto de' ducati 1800, sono quelli ritirati in contanti: i duc. 1000 scritti nella stessa 2ª colonna, e tirati poi nella 3ª sono il reliquato de' duc. 1800 e costituiscono l' introito fatto in testa di Saverio Pascale: finalmente le cifre 120 duc. 600 e 60 duc. 200 menzionate nella 1ª colonna, costituiscono le qualità delle monete pei ducati 800 ritirati in contanti. Quest' ultima menzione non da tutt' i Banchi si praticava, ma bensì da taluni solamente; e tale menzione serviva per facilitare la contata giornaliera, come si disse.

2. Si cambiano in confidenza quattro polizze del proprio Banco in uno della somma di ducati 6810. 2. 11. Di questi per ducati 3810 se ne chiedono più fedi in testa di Luigi Spena, e per altri duc. 3000. 2. 11. più fedi in testa di Luca d'Agostino.

1785 a 5 Gennajo.

N.	— 4180. 2.	
	— 1001. 2. 10	
	— 870. 3.	
	— 758. 0. 01	
——	— 6810. 2. 11	
Luigi Spena	— 3810	
		3810
Luca d'Agostino	— 3000. 2. 11	
		3000. 2. 11

Questo quadro ha bisogno di una sola spiegazione, cioè che le quattro somme scritte nella 2.ª colonna di duc. 4180. 2, 1001, 2, 10, 870. 3, e 758. 0. 01 sono i valori immessi delle quattro polizze del proprio Banco; e che comunque la sola prima partita vedesi distinta colla cifra N., pure le altre tre partite costituiscono benanche polizze dello stesso Banco, benchè non menzionata la cifra N. in margine di ciascuna partita, non potendosene affatto dubitare, poichè niun altro valore può costituire, mentre i contanti venivano menzionati colla qualità delle monete, e le polizze di riscontro di altri Banchi, con un altra cifra come in seguito dimostraremo.

Esempii delle operazioni fatte con denaro contante, e con polizze del proprio Banco, sia per Ruota, sia in confidenza.

1.° Si versano nella Cassa duc. 910. 3. 07 in contanti, e due polizze del proprio Banco della somma di duc. 1121. 4. 17, dopo il giro fatto per Ruota. Dell' intiero ammontare di ducati 2032. 3. 04 per duc. 1032. 3. 04 se ne chiede un introito in testa di Costantino Lupoli, e pe' restanti duc. 1000 altro introito in testa di Luigi Scorza.

1785 a 5 Gennajo

grana 20	—	600. 1. 15	
grana 10	—	310. 1. 12	
P.ª . .	—	810. 1. 10	
	—	311. 3. 07	
		2032. 3. 04	
Costant.° Lupoli		1032. 3. 04	1032. 3. 04
Luigi Scorza		1000	1000

Questo quadro merita una sola osservazione in ordine alle due polizze immesse. La cifra P.ª fatta in margine della somma di ducati 810. 1. 10 dimostra essere quella polizza del proprio Banco, passata per Ruota, essendo questo il sistema di taluni Banchi, siccome eccennammo nel principio degli esempii: l'altra somma poi di duc. 311. 3. 07 va spiegata come la precedente.

2.° Si versano nella Cassa duc. 1230. 2. 10 in contanti, e tre polizze del proprio Banco della somma di duc. 1800 prese in confidenza dal Cassiere; e dell'intiero ammontare in ducati 3030. 2. 10, per ducati 1500 se ne chiede introito in testa di Luigi de Jorio, e per altri duc. 1530. 2. 10 altro introito in testa di Angelo Severo.

1785 a 5 Gennajo.

grana 120	—	1200	
grana 20	—	30. 2. 10	
N.ª . .	—	800	
	—	500	
	—	500	
		3030. 2. 10	
Luigi de Jorio		1500	1500
Angelo Severo		1530. 2. 10	1530. 2. 10

Questo quadro si è fatto unicamente per dimostrare l'altro metodo di alcuni Banchi nel menzionare le polizze immesse, con apporre in margine la cifra N., indicante nostra, senza conoscersi se erano polizze di Ruota, o prese in confidenza. Il quadro medesimo oltre a questa osservazione non merita verun altra spiega.

Esempio unico delle operazioni fatte con sole polizze di altri Banchi prese per riscontro.

Si cambiano in confidenza numero 10 polizze di diversi Banchi facientino tutte la somma di duc. 18171. 2. 10. Di questi per ducati 7861. 2. 10 se ne domandano fedi in testa di Silvestro de Angelis, per altri ducati 3000 un introito in dorso di una precedente madre-fede in testa del detto de Angelis, e per altri ducati 7310 un'introito in dorso di madre-fede in testa di Luigi Spasiano.

Quadro secondo il sistema di taluni Banchi.

1785 a 5 Gennajo

S. E. . . .	—	1001. 2. 15	
P.ˡ	—	1000	
P.ᵇ	—	2000. 1. 15	
S. G. . . .	—	3800. 2. 10	
. .	—	680	
. .	—	540	
Sp.° S.° .	—	670	
. .	—	570	
S.ᵉ	—	397	
. .	—	7512. 0. 10	
		18171. 2. 10	
Silves.° de Angelis		7861. 2. 10	7861. 2. 10
		10310	
detto		3000	3000
Luigi Spasiano		7310	7310

Altro quadro secondo il sistema di altri Banchi.

1785 a 5 Gennajo

—	1001. 2. 15	
—	1000. 1. 15	
—	2000	
—	3800. 2. 10	
—	680	
—	540	
—	670	
—	570	
—	397	
—	7512. 0. 10	
	18171. 2. 10	
Silv. de Angelis	7861. 2. 10	
		7861. 2. 10
	10310	
Detto	— 3000	
		3000
Luigi Spasiano	— 7310	
		7310

Ambedue questi quadri dinotano la stessa operazione: il primo però è più chiaro del secondo. Or poichè nella stessa epoca taluni Banchi serbavano il sistema espresso nel primo quadro, ed altri quello del secondo; così si è creduto regolare dare una idea di amendue i sistemi.

Il primo quadro essendo più chiaro è facile a comprendersi da chicchesia: ma per maggior chiarezza ne facciamo la spiega. Le cifre S. E., P.^{i}, P.^{a}, S. G., Sp.^{o} S.^{o}, e S.^{e} dinotano i Banchi ai quali le polizze di riscontro si appartengono, cioè a quelli di S. Eligio, Poveri, Pietà, S. Giacomo, Spirito Santo, e Salvadore, corrispondendo ciascuna cifra alla somma menzionata nella 2.^{a} colonna.

Le partite di duc. 680, e 540 scritte nella stessa colonna senza veruna cifra in margine, costituiscono le somme di altre due polizze dello stesso Banco S. Giacomo, e che per brevità vedonsi omesse le cifre S. G. La partita di duc. 570 riguarda un altra polizza del suddetto Banco Spirito Santo scritta nella partita precedente; e così quella di ducati 7512. 10 riflette un altra polizza del detto Banco Salvadore.

Il secondo quadro sembra dubbio per non vedersi precisata la qualità di ciascuna somma versata, se cioè in polizza, o contante effettivo: ma il conoscitore degli antichi sistemi ravviserà a colpo d'occhio che le dieci partite menzionate riflettono dieci polizze di altri Banchi, prese per riscontro, non potendo tali partite costituire nè contante, venendo il contante medesimo per sistema generale menzionato colla qualità delle monete, nè polizze del proprio Banco, poichè tali polizze, anche per norma generale venivano designate colle cifre N. o P. indicanti nostra, o passata. L'unico effettivo dubbio quindi che vi rimane, è quello di non potersi conoscere a quali Banchi si apparteneano simili polizze: dubbio che non puole affatto dileguarsi, per la mancanza di qualunque siesi notizia. Questo sistema di taluni Banchi era fondato sulla idea che le polizze di riscontro si ritenevano come contante; ragion per cui si teneva per superflua la menzione de' Banchi, ai quali le polizze si appartenenano.

Niuna spiega poi è necessaria, per ciò che risguarda l'uso fatto de' duc. 18171. 2. 10, attese quelle precedentemente fatte.

Esempî delle operazioni fatte con danaro contante, polizze del proprio Banco, e polizze di riscontro.

1.º Si versano nella Cassa duc. 1791. 2. 15 in contanti in varie monete; e si cambiano in confidenza dieci polizze; sei di diversi Banchi, in uno della somma di ducati 12000, e quattro del proprio Banco in uno della somma di duc. 8070. 2. 13. Dell'intiero ammontare in duc. 21862. 0. 08 per duc. 11761 se ne chiede un introito in testa di Vincenzo Salerno in più fedi, e per altri duc. 10101. 0. 08 un introito in dorso di una precedente madre-fede in testa del detto Salerno.

Quadro secondo il sistema di taluni Banchi.

1785 a 5 Gennajo

grana 120	— 1031. 15	
grana 40	— 380. 1. 15	
grana 20	— 380. 05	
S. E. . .	— 1000	
S. G. . .	— 2000	
P.i . .	— 3000	
. .	— 2011	
P.a	— 1989	
Sp.° S.° .	— 2000	
N.a	— 2000	
	— 2191	
	— 1809	
	— 2070. 2. 13	
	— 21862. 0. 08	
Vinc.° Salerno	— 11761	
		11761
detto .	— 10101. 0. 08	
		10101.0.08

Altro quadro secondo il sistema di altri Banchi.

1785 a 5 Gennajo

grana 120	— 1031. 15	
grana 40	— 380. 1. 15	
grana 20	— 380. 05	
	— 1000	
	— 2000	
	— 3000	
	— 2011	
	— 1989	
	— 2000	
N.a	— 2000	
	— 2191	
	— 1809	
	— 2070. 2. 13	
	— 21862. 0. 08	
Vincenzo Salerno	11761	
		11761
detto	10101. 0. 08	
		10101.0.08

Amendue questi quadri hanno bisogno di una sola spiegazione. Era sistema generale negli antichi Banchi, che quando per la formazione di un introito si versavano contanti, polizze di riscontro di altri Banchi, e polizze del proprio Banco, la registrazione di tali valori sullo squarcio si facea pria pe' contanti immessi, indi per le polizze di riscontro, e poscia per quelle del proprio Banco.

2.° Si cambiano in confidenza nove polizze sette di diversi Banchi, in uno di ducati 22990. 1. 12, e due del proprio Banco in uno di ducati 3289. 1. 18. Dell' intiero ammontare in duc. 26279. 3. 10 per ducati 16239 se ne chiede introito in testa di Silvestro de Nicola, per altri duc. 1040. 3. 10 si ritirano in contanti, e polizze di riscontro di altri Banchi, e per duc. 9000 se ne domanda un introito in testa di Angelo Migliore.

Quadro secondo il sistema di taluni Banchi.

1785 a 5 Gennajo

P.a	— 8000	
	— 3000	
	— 3830	
S. E. . . .	— 2160	
S. G. . . .	— 2000	
	2000	
P.i	— 2000. 1. 12	
N.a	— 2289. 1. 18	
	— 1000	
	26279. 3. 10	
Silv.° de Nicola	— 16239	
		16239
g.a 60 — 600	10040. 3. 10	
— 300	1040. 3. 10	
N.a . — 140. 3. 10		
— 1040. 3. 10		
Angelo Migliore	— 9000	
		9000

Altro quadro secondo il sistema di altri Banchi.

1785 a 5 Gennajo

8000
3000
3830
2160
2000
2000
2000. 1. 12
N.ª . . . . . — 2289. 1. 18
— 1000
————
— 26279. 3. 10
Silvestro de Nicola — 16239
g.ª 60 — 600 ——— 16239
— 300 — —10040. 3. 10
N.ª . — 140. 3. 10 — 1040. 3. 10
————
— 1040. 3. 10 ————
Angelo Migliore — 9000
——— 9000

Gli anzidetti quadri indicanti ambedue le stesse operazioni, meritano una sola spiegazione ed è appunto quella che riflette i ducati 1040. 3. 10 ritirati in contanti. Negli antichi Banchi fino all'anno 1792 in circa, epoca in cui venne migliorato il sistema per lo riscontro delle polizze, taluni Cassieri (sebbene di raro) soleano consegnare agli avventori in vece di moneta effettiva, polizze di altri Banchi o del proprio Banco, prese per riscontro, o in confidenza in quella Cassa. Questo sistema è al sommo riprovabile; poichè poteva arrecare del grave danno. Qualche avventore che avea nelle mani tali polizze potea occultarle, e far così scomparire la cautela del terzo. Intanto siccome da taluni squarci abbiamo ravvisato questo riprovabile metodo confermato benanche da Michele Rocco nella sua opera (1), così si è creduto indispensabile farne parola in questa Sezione, onde essere a giorno di tutte le antiche operazioni delle Casse, e che si ravvisano da' squarci con cifre dubbie. Quindi i duc. 1040. 3, 10 che appariscono ritirati in contanti, per duc. 600 furono pagati in meneta di gr. 60, per altri duc. 300 in una polizza di riscontro, locchè si comprende dalla linea — e per altri duc. 140.3.10 in un altra polizza del proprio Banco presa in confidenza, e menzionata colla cifra N.

SEZIONE 3.ª

Del libro introito di fedi.

Questo libro è di antica invenzione, e precede di molto i squarci di Cassa, poichè nei primi tempi de' Banchi in questo solo libro si notavano le somme che venivano depositate nelle Casse (2). Tale libro attualmente non altro contiene che la menzione di tutte le fedi che si rilasciano in ciascun giorno. Le opportune notizie vengono ora raccolte dallo squarcio che racchiude tutte le operazioni degl'avventori.

Il medesimo ha due oggetti. Il primo per servir di norma al Fedista per la formazione delle fedi di credito, ed il secondo di far con la guida di questo libro accreditare ne'rispettivi conti tutti gl'introiti fatti in fedi di credito.

La formazione di tale libro appartiene ad un impiegato destinato nella Cassa a tale oggetto.

Questi libri d'introito in ciascuna Cassa sono duplicati; poichè uno si adopera in un giorno nella Cassa, e l'altro del giorno precedente si passa sulla Ruota per far accreditare ne' rispettivi conti i depositi fatti.

Premessa questa idea generale passiamo ora ad analizzare.

1.° Di quanta importanza sia l'introito di fedi.

2.° Qual sia il metodo attuale.

3.° Quali obblighi abbia l'impiegato incaricato per la sua formazione.

4.° Quali siano stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.

(1) Parte 1.ª pag. 32 e 33.

(2) I repertorii generali dell'Archivio assicurano questo fatto, essendo gl'introiti i registri più antichi delle Casse, che veggonsi conservati.

§. 1. L'introito di fedi è ugualmente importante. Desso come si disse nella nozione ha doppio scopo, quello cioè di esser di norma al fedista per la formazione delle fedi, e quello per lo accredito su i libri maggiori. Questo libro costituisce benanche un controllo del fedista per le fedi rilasciate.

§. 2. Il libro *introito di fedi* viene ora diviso in quattro colonne. La prima serve per apporre il foglio del conto di ciascun depositante, che tiene sul libromaggiore apodissario (1). La seconda e la terza per menzionare il nome, e cognome dell'intestatario della fede, e la somma in lettere dell'introito di fede. La quarta finalmente per designare in cifre numeriche, e per ordine collettivo le somme di tali introiti di fedi.

Comunque con tali norme si rende facile la formazione di questo libro; pure per apportare maggior chiarezza alla cosa, crediamo dare un esemplare di tale libro, con menzionare tutte le fedi espresse nel §. 2 della 2ª Sezione di questo Capitolo.

(1) Questo foglio però non si appone nella Cassa, ma sibbene sulla Ruota dall' impiegato della pandetta, siccome stà detto nella Sezione 1.ª del Capitolo 3.° del presente titolo.

1835 a 5 Gennajo

Menzione de' fogli	Nomi e cognomi degl' intestatari	Somme
	1 Gennaro d' Agostino — duecentotrentacinque. . . .	— 235
	Antonio Filosa — quattrocentocinquanta	— 450
	2 — 100.	
	3 — 100.	
	4 — 100.	
	5 — 100.	
	6 — 50.	
	— 450.	
	Luca Florio — duecentotto.	— 208
	7 — 100.	
	8 — 108.	
	— 208.	
	Ignazio Costantino — cinquecentodieci.	— 510
	9 — 100.	
	10 — 100.	
	11 — 100.	
	12 — 210.	
	— 510.	
	Luigi Valente — duecento	— 200
	13 — 50.	
	14 — 50.	
	15 — 50.	
	16 — 50.	
	— 200.	
	Antonio Salernitano — duecento.	— 200
	17 — 100.	
	18 — 100.	
	— 200.	
	Luigi d'Ambrosio — novantuno.	— 91
	19 — 11.	
	20 — 10.	
	21 — 10.	
	22 — 10.	
	23 — 10.	
	— 51.	1894

1835 a 5 Gennajo

Menzione de' fogli	Nomi e Cognomi degl'intestatari	Somme
	— 51.	
	24 — 10.	
	25 — 10.	
	26 — 10.	
	27 — 10.	
	— 91.	
	Ant. Donnarumma — milleseicento.	— 1600
	28 — 200.	
	29 — 200.	
	30 — 200.	
	31 — 200.	
	32 — 200.	
	33 — 200.	
	34 — 200.	
	35 — 200.	
	— 1600	
	Carlo Troise — millecinquecento.	— 1500
	36 — 500.	
	37 — 500.	
	38 — 500.	
	— 1500.	
	Nicola Spaziano — duemilacinquecento.	— 2500
	39 — 500.	
	40 — 500.	
	41 — 500.	
	42 — 500.	
	43 — 500.	
	— 2500.	
	Antonio Troise — trentamila.	— 30000
	44 — 1000.	
	45 — 1000.	
	46 — 1000.	
	47 — 1000.	
	48 — 1000.	
	49 — 1000.	
	50 — 1000.	
	51 — 1000.	
	52 — 1000.	
	53 — 1000.	
	54 — 1000.	
	55 — 1000.	
	56 — 1000.	
	57 — 1000.	
	58 — 1000.	
	59 — 1000.	
	60 — 1000.	
	61 — 1000.	
	62 — 1000.	
	63 — 1000.	
	64 — 1000.	
	65 — 1000.	
	66 — 1000.	
	67 — 1000.	
	68 — 1000.	
	69 — 1000.	
	— 26000.	35600

1835 a 5 Gennajo

Menzione de' fogli	Nomi e cognomi degl' intestatari	Somme
	— 26000.	
	70 — 1000.	
	71 — 1000.	
	72 — 1550.	
	73 — 450.	
	30000	
	74 Sabbato Abbagnale — duemilanovecento.	— 2900
	75 Saverio Marrano — duemilequarantatre.	— 2043. 30
	76 Raffaele Castronuovo — milletrecentonovanta	— 1390. 10
		— 6333. 40
		— 1894
		— 356000
	Sono	— 43827. 40
	Introito di notati	— 33098
	Sono in uno	— 76925. 40

Questo esemplare merita due spiegazioni. La prima si è quella del numero progressivo delle fedi richieste, il quale dev'essere apposto in margine della somma di ogni fede, non già del totale delle fedi di ciascuno avventore. L'altra si è che per brevità il libro introito viene sommato in ogni pagina, senza farsene il riporto pagina per pagina, affin di eseguire le operazioni colla massima celerità, senza far attendere molto tempo gli avventori. In fine della negoziazione poi dopo la sommatura dell'ultima pagina, si menzionano quelle delle precedenti pagine, e così si fissa la collettiva, ossia il totale di ciascun giorno degl' introiti di fedi, che unito a quello di notati, costituisce l'intiero introito fatto dal Cassiere in quel giorno.

§. 3. L'impiegato incaricato per la formazione dell' introito di fedi, come si disse, è sotto la dipendenza del Cassiere.

Il medesimo pe' regolamenti del banco, tiene i seguenti obblighi:

1.° Di tener foliati i doppî libri d'introito di fedi.

2.° In ogni giorno pria di ogni altra operazione deve menzionare la giornata corrente su quel libro che in tale giorno viene nella Cassa esercitato.

3.° Deve sotto la dipendenza dello squarcio scrivere colla massima chiarezza tutte le fedi richieste, ed assentate sullo squarcio medesimo, con menzionare in margine di ogni somma di ciascuna fede il numero progressivo delle fedi fatte nella giornata corrente.

4.° Dopo aver scritto sul libro introito un numero proporzionato di fedi di credito, secondo l'influenza del Cassiere, dovrà spedire questo libro al Fedista per la formazione delle fedi, onde non far attendere molto tempo i primi avventori.

5.° Allorchè il Cassiere sottoscriverà le fedi di credito facendone pria il confronto collo squarcio; debbe anche l'impiegato incaricato per l'introito di fedi, prestarsi in tale confronto col suo libro onde evitare semprepiù gli errori.

6.° Deve situare le somme per ordine collettivo, e sommare ciascuna pagina, fissandone poi il totale in fine della giornata dietro la solita unione delle sommature di ogni pagina.

7.° Quante volte di un introito si chie-

dessero molte fedi, è obbligato di segnare sotto la partita in collettiva il numero e la somma di ciascuna fede, con sommarle per accertarsi che corrisponde colla partita già scritta.

8.° Finalmente in ogni giorno, terminato il negoziato, deve confrontare collo squarcio le fedi scritte sull' introito.

§. 4. Il metodo tenuto negli ultimi tempi degli antichi Banchi, è stato quasi uniforme a quello attuale. Ne' primi tempi solamente serbavansi metodi diversi, che con brevità passiamo a precisare.

I primi libri relativi all' anno 1576 comprendevano gl' introiti di ogni specie, cioè quelli di fedi, e di polizzini sciolti, non essendosi ancora in quell' epoca introdotto l'uso degli introiti in dorso delle fedi; inventati poi tali introiti col miglioramento delle polizze notate fedi.

In questi primi libri si ravvisa benanche la menzione di colui, che per commissione di altri portava il denaro al Banco.

Tali libri ne' primi tempi se non aveano lo stesso doppio scopo che ora hanno, cioè quello di servir di base al Fedista per la formazione delle fedi, ed al Libro maggiore per lo accredito degl' introiti: aveano al certo quest' ultimo scopo. S' ignora ove risedeva il Fedista ne' primi tempi de' Banchi: però è da supporsi che reggendosi una sola Cassa, il Fedista risieder potea nella Cassa medesima. Non così pe' libri maggiori; i quali doveano avere un sito diverso dalla Cassa; e quindi tali libri erano di preciso bisogno.

Nell' accreditarsi sui libri maggiori le somme designate nel libro introito, e nel registrarsi in pandetta i nomi de'depositanti, non si curava affatto ne' primi tempi di menzionare sul libro introito il foglio del conto di ciascun depositante; ma si solea fare questa cifra ✝, che indicava la seguita scritturazione sulla pandetta e libro-maggiore.

In seguito, e propriamente nel 9 marzo dello stesso anno 1576 venne introdotto il sistema di menzionare in margine di ciascun nome il foglio della pandetta, e del libro-maggiore (1).

I libri d' introito negli antichi Banchi fino al 1794 in circa, taluni erano particolari, altri generali. Ogni Cassiere avea l' introito particolare, e questo era unico: nel medesimo vi menzionavano gl'introiti di qualsivoglia natura. Il solo Cassiere maggiore poi avea gl' introiti generali al numero di quattro, ne' quali venivano compresi tutti gl' introiti di ogni specie, fatti in ciascuna giornata per tutte le Casse. Avea questo dritto il Cassiere maggiore, poichè egli rispondea delle Casse subalterne; e quindi era giusto avere piena conoscenza di tutte le operazioni de' secondi Cassieri; ed ecco perchè il Cassiere maggiore sottoscriveva anche egli con i secondi Cassieri le fedi di credito, benchè gl' introiti venissero fatti nelle Casse piccole (2).

Erano poi quattro gl'introiti generali, poichè nel mentre in un giorno venivano scritturati nella Cassa maggiore gl' introiti nel primo, e secondo, gli altri due, ove trovavansi scritturati gl' introiti del giorno precedente si riteneano dagli ufiziali della Ruota, per accreditare gl' introiti ne' rispettivi conti. Intanto poi venivano adoperati due introiti per ogni giorno, affin di sollecitare il rilascio delle fedi di credito; poichè mentre uno di essi dopo la scritturazione di un proporzionato numero d' introiti si passava al Fedista per la formazione delle fedi, nell' altro si continuavano a scrivere gli introiti, e quindi al ritorno del primo, si passava il secondo al Fedista, per adempire quelle nel medesimo scritte; e così alternativamente si proseguivano le operazioni, senza grave ritardo.

Verso il 1794 poi vennero aboliti gli introiti generali, e da quell'epoca in poi ciascun Cassiere tenea i doppi introiti, ed ognuno di essi rimetteva direttamente l' introito al Fedista; ed ecco perchè da tal' epoca in poi

(1) Vedi l' introito del 1576 del Banco Pietà.

(2) Vedi le fedi di credito a tutto il 1793 e precisamente quelle del Banco di S. Giacomo; in ciascuna delle quali oltre alla firma de' secondi Cassieri Ferrara, e Imparato, vedesi anche quella del Cassiere maggiore Todisco.

le fedi di credito che si facevano nelle seconde Casse non si vedono più firmate da'Cassieri maggiori.

SEZIONE 4.ª

Del libro introito di notati.

Questo libro è di recente invenzione, essendo stato introdotto negli antichi Banchi dopo il 1790 come dicemmo nel §. 4. della Seziono 3ª di questo Capitolo.

In questo libro vengono ora menzionati tutti gl'introiti notati nelle madri-fedi, e ne' polizzini sciolti.

Sembra essere stato inventato per facilitare le operazioni del Fedista, e de' Librimaggori di fedi, e di notate fedi. Il primo potea facilmente confondere un' introito notato con quello di fede. I secondi sarebbero rimasti inceppati nelle rispettive operazioni, quando un sol libro d' introito avesse compreso gl' introiti di ogni specie; dovendo questo libro passare nelle mani de' rispettivi impiegati addetti alla pandetta, ai librimaggiori di fedi, a quelli di notate fedi, e del registro d' introito, per adempiersi da ciascuno le rispettive operazioni.

Questi libri d' introiti notati in ciascuna Cassa sono benanche duplicati e vengono scriturati dallo stesso impiegato che scrive quelli di fedi, o da altro impiegato, qualora vi sia molta influenza nella Cassa.

Premesso ciò passiamo ora a spiegare.

1.° Di quanta importanza sia l' introito notato.

2.° Qual sia il metodo attuale.

3.° Quali sieno gli obblighi dell' impiegato incaricato per la sua formazione.

4.° Quali sieno stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.

§. 1. L' introito di notati come si disse nella nozione di questa Sezione, serve di base per lo accredito degl' introiti, tanto sui librimaggiori di fedi, quanto su quello di notate fedi. Nell'atto che i Libri maggiori di fedi scrivono su i loro libri gl' introiti in fedi di credito; nello stesso tempo i Librimaggiori di notate fedi accreditano ne' proprî libri gl' introiti notati in dorso delle madri-fedi. In tal modo ogn' impiegato esercita le sue operazioni, senza che l' uno debbe oziosamente attendere l' altro. In conseguenza tale libro è interessante per la sollecita scritturazione degl' introiti.

La conservazione dello stesso si rende anche necessaria, sia per lo appuramento di scrittura, sia per altre notizie occorrenti nell' esercizio dell' Archivio.

§. 2. Questo libro viene diviso benanche in quattro colonne. La prima è destinata per apporre i fogli de' conti de' creditori scritturati sui soli libri maggiori apodissarî. La seconda e la terza colonna per menzionare il nome e cognome del creditore, la somma introitata, la somma della fede-madre, la sua data, ed il primo ed ultimo foglio de' libri di notate fedi, alloraquando si tratta d' introiti notati in dorso di madri-fedi, e la cifra pol. quando trattasi di polizzini sciolti. La quarta colonna finalmente per designare in cifre numeriche, e per ordine collettivo le somme introitate.

Per maggior intelligenza giova sommettere un modello di questo libro, nel quale menzionaremo tutti gl' introiti notati, e propriamente quelli designati nel §. 2. della 2.ª Sezione di questo Cipitolo.

Ecco il modello.

1835 a 5 Gennajo

Menzione de' fogli	Nomi e cognomi degl' intestatari	Somme
	Luca Florio — trecento. . . . . . . — 15, 74, 14 giugno 1834, G. 2074.	300
	Ignazio Costantino — duecento. . . . . . — 208, 17 giugno 1830, O. 2871.	200
	Detto — sei. . . . . pol.	6
	Carlo Elefante — quattro. . . . . . . pol.	4
	Agostino Imperiale — centonovante. . . . . — 1200, 16 giugno 1834 M. 217.	190
	Agostino Castaldo — mille. . . . . — 120, 50, 11 aprile 1830 I. 1112 O. 1320.	1000
	detto — cinquecento. . . . . . . — 10, 50, 16 gennajo 1831 L. 120.	500
	Luca Adinolfi — mille. . . . . — 570, 2 febbrajo 1831 M. 1380 Z. 1780.	1000
	Giuseppe Saggese — millequattrocentodieci, e gr. 50. — 1800, 20 aprile 1834 A. 329.	1410. 50
	Alesio Fasolo — dieci. . . . . 2 gr. 50. — 2. 7 — 1. . pol.	10
	Alessandro Guidelli — diciotto. . . . . . 2 — 9. pol.	18
	Andrea Persico — otto . . . . pol.	8
	Vincenzo Jodice — nove. . . . . . . pol.	9
	Saverio Ulmo — sette. . . . . pol.	7
	Agostino Sallustro — sette. . . . . . . pol.	7
		4669. 50

1835 a 5 Gennajo

Mencione de' fogli	Nomi e cognomi degl' intestatari	Somme
	Luigi Rubino — nove. . . . . pol.	9
	Sabbato Colelle — nove. . . . . pol.	9
	Luigi Scotti — nove. . . . . pol.	9
	Saverio Dentice — nove. . . . . . . pol.	9
	Diego de Angelie — nove. . . . . . . pol.	9
	Cesare Coppola — nove. . . . . . . pol.	9
	Vincenzo Redice — nove. . . . . . . pol.	9
	Raffaele Sterita — nove . . . . pol.	9
	Francesco Ammone — nove. . . . . . . pol.	9
	Carmine Fattoruso — duecento. . . . . . — 210, 18 loglio 1833 G. 138 M. 164.	200
	Alfonso Pellegrino — nove. . . . . . . pol.	9
	Luigi de Felco — cento. . . . . . . — 230, 15 giugno 1834 A. 1800.	100
	Carlo Rocco — millecinquecento. . . . . — 2800, 1 giugno 1834 A. 1231.	1500
	Luigi Joele — cinquecento. . . . . . — 180, 3 egosto 1832 C. 138, F. 184.	500
	Aotonio Troise — sedicimile. . . . . . — 2380, 13 egosto 1834 A. 183.	16000
	Loigi Jodice — diecimilatrentotto e gr. 50. . . — 171, 50, 8 agosto 1832 Z. 1135, A. 1380.	10038. 50
		28428. 50 4669. 50
	Riportati nell' iotroito di fedi. . . .	33098

Questo modello non merita veruna spiegazione, poichè le operazioni si rendono chiare colle norme dettate nel preliminare di questo paragrafo. La collettiva finale poi di ciascuna giornata ne anche merita osservazione, giacchè la medesima è formata nello stesso modo di quella dell' introito di fedi.

Una sola idea fa d' uopo sviluppare in questo rincontro, cioè qual sia il motivo, per cui nel libro introito di notati devesi menzionare la somma, la data, ed i fogli della madre-fede ove è seguito l' introito. La ragione si è, che siccome ogni madre-fede tiene su i libri-maggiori di notate fedi un conto separato; così senza la menzione della somma, e data della madre-fede, non saprebbe l' impiegato destinato per la formazione del libro-maggiore di notate fedi, a quale madre-fede del depositante possa appartenere l' introito; quindi inabilitato a poter scritturare gl' introiti sul libro-maggiore di notate fedi. I fogli poi, a prescindere che assicurano maggiormente qual sia la vera madre-fede, facilitano pure la scritturazione degl' introiti, poichè con tali fogli (1) il libro-maggiore di notate fedi con la massima celerità riesce a rinvenire il conto, e quindi procede all' accredito dell' introito.

§ 3. L' impiegato incaricato per la formazione di questo libro pe' regolamenti del Banco tiene i seguenti obblighi.

1.° Di tener foliati i doppi libri d'introito di notati.

2.° Di menzionare in ogni giorno pria di ogni altra operazione, la giornata su di quel libro, che nel giorno corrente rattrovasi in esercizio nella Cassa.

(1) Cioè col primo ed ultimo foglio del conto di ciascuno.

3.° Di scrivere colla massima chiarezza, sotto la dipendenza dello squarcio, tutti gl' introiti notati assentati nello squarcio medesimo, colla distinzione di quelli notati in dorso di madri-fedi, e di quelli in polizzini sciolti.

4.° Di prestarsi col suo libro nel confronto degl' introiti, che farà il Cassiere collo squarcio, allorchè sottoscriverà gl' introiti tanto in dorso di madri-fedi, che di polizzini sciolti.

5.° Di situare le somme per ordine collettivo nella quarta colonna, con sommare ciascuna pagina, e fissare poi il totale in fine della giornata.

6. Qualora di un' introito si chiedessero più polizzini in testa di una medesima persona, è obbligato di segnare sotto la partita il numero, e la somma di ciascun polizzino, con sommare tali partite, per accertarsi che corrisponde alla partita già scritta.

7.° In ultimo in ogni giorno, terminato il negoziato, deve confrontare collo squarcio tutti gl'introiti notati, scritti nel suo libro.

§. 4. Negli antichi Banchi, dopo la invenzione di questo libro, il sistema di tenuta del medesimo non era uniforme.

In taluni Banchi venivano menzionati in questo libro i soli introiti fatti in dorso di madri-fedi, descrivendosi in quello di fedi i polizzini sciolti. In altri Banchi poi venivano ivi descritti tanto questi introiti, quanto quelli di polizzini sciolti. Conviene dunque esporre i modelli di ambedue i sistemi, ne' quali menzioneremo gl' introiti notati espressi nel §. 4 della 2.ª Sezione di questo Capitolo.

Primo modello secondo il sistema di taluni Banchi.

1785 a 5 Gennajo

Menzione de' fogli	Nomi e cognomi degl' intestatari	Somme
	Saverio de Rosa — mille. . . . . . . N. f. H. 1180.	1000
	Onofrio de Falco — seicento. . . . . N. f. G. 1803.	600
	Luigi Spasiano — duecentocinquantuno . . . N. f. T. 814.	251
	Luigi Scorza — mille. . . . . N. f. T. 634.	1000
	Luigi de Jorio — millecinquecento. . . . N. f. V. 387.	1500
	Angelo Severo — millecinquecentotrenta. . . N. f. Z. 784.	1530 2. 10
	Silvestro de Angelis — tremila. . . . . . N. f. H. 874.	3000
	Luigi Spasiano — settemilatrecentodieci. . . N. f. T. 878.	7310
	Vincenzo Salerno — diecimilacentouno . . . N. f. A. 834.	10101 0. 08
	Silvestro de Nicola — sedicimiladuecentotrentanove. N. f. F. 731.	16239
	Angelo Migliore — novemila. . . . . . . N. f. O. 715.	9000
	Riportato nell' introito di fedi. . .	— 51531. 2. 18

Secondo modello giusta il sistema di altri Banchi.

1785 a 5 Gennajo

Menzione de' fogli	Nomi e cognomi degl' intestatari	Somme
	Saverio de Rosa — mille. . . . . . N. f. H. 1180.	1000
	Luigi Spasiano — duecentocinquantuno. . . . N. f. I. 814.	251
	Agostino Salvatori — nove. . . . . . Pol.	9. 0. 05
	Costantino Lupoli — milletrentadue. . . . N. f. S. 2188.	1032 3. 04
	Luigi Scorza — mille. . . . . . . N. f. T. 834.	1000
	Luigi de Jorio — millecinquecento. . . . N. f. V. 387.	1500
	Angelo Severo — millecinquecentotrenta. . . N. f. Z. 784.	1530 2. 10
	Silvestro de Angelis — tremila. . . . . N. f. H. 874.	3000
	Luigi Spasiano — settemilatrecentodieci. . . N. f. T. 878.	7310
	Vincenzo Salerno — diecimilacentouno. . . . N. f. A. 834.	10101 0. 08
	Silvestro de Nicola — sedicimiladuecentotrentanove. . N. f. F. 731.	16239
	Angelo Migliore — novemila . . . . . . N. f. O. 715.	9000
	Riportato nell' introito di fedi . . .	51973. 1. 07

In ordine al primo modello le cifre N. f. dinotano essere stata la somma precedentemente scritta, notata in fede, ossia in dorso di madre-fede. La lettera dell'alfabeto è quella del libromaggiore di notate fedi, sul quale trovasi scritturato il conto del depositante. Finalmente il numero scritto dopo la lettera dinota il foglio dell'anzidetto libromaggiore di notate fedi. La ragione di tali menzioni trovasi espressa nella fine del §. 2.° di questa Sezione; ragion per cui non occorre ripeterla.

Circa poi il secondo modello, la cifra pol. fatta al di sotto del nome di Agostino Salvatori, dimostra essere quello introito un polizzino sciolto.

SEZIONE 5.ª

Del registro denominato filze di Cassa.

§. 1. Contiene questo registro la menzione delle sole somme di tutte le polizze del proprio Banco prese in confidenza da ciascun Cassiere, e viene scritturato da un sopranumerario destinato nella Cassa.

È stato ideato tale registro per servir di cautela momentanea al Cassiere, poichè dovendosi in fine di ogni giorno passare al Libromaggiore tutte le polizze prese in confidenza, per praticarsi gli adempimenti per lo giro di Ruota; l'anzidetto Libromaggiore in questo registro accusa la ricezione delle polizze nel numero, e nelle somme nel medesimo descritte.

Anche negli antichi Banchi era in uso questo registro; ma giammai se n'è curata la conservazione, per essere superfluo dopo la scritturazione delle polizze sull'esito generale; essendo questo libro sufficiente a dimostrare gli esiti fatti dai Cassieri, senza bisogno di ricorrere ad altro libro.

§. 2. Per maggior intelligenza non dispiaccia aver sottocchio un modello di questo registro, nel quale comprenderemo tutte le polizze del proprio Banco cambiate in confidenza (1), e menzionate negli esempî dati nel §. 2 della 2.ª Sezione di questo Capitolo.

1835 a 5 Gennajo

—	1000	
—	300	
—	590	
—	1200	
—	500	
—	500	
—	1000	
—	800	
—	700	
—	1000	
—	800	
—	1001	50
—	2000	
—	500	
—	1500	
—	1000	
—	501	30
—	500	
—	10	
—	15	
—	17	
—	1000	
—	800	10
—	500	
—	80	
—	10	
—	18324	90

Questo registro meriterebbe una modifica, quella cioè di menzionare in margine di ciascuna somma il numero progressivo delle polizze, affin di essere più certo del vero numero delle polizze descritte, potendosi facilmente errare nella numerazione mentale.

§. 3. L'impiegato destinato per la formazione di questo registro non ha altro obbligo, se non quello di assortire in ogni

(1) Tra queste polizze sono comprese anche quelle cambiate per riscontro negli altri Banchi, e poi restituite al proprio Banco col conteggio della riscontrata fatta tra i Cassieri.

giorno, e poscia registrare sul detto registro tutte le polizze del proprio Banco, prese in confidenza dal Cassiere o da' Cassieri degli altri Banchi. Dopo tale operazione è pure obbligato di numerare simili polizze in presenza del Cassiere, con consegnare le medesime al Libromaggiore, e riscuoterne dallo stesso il corrispondente ricevo, in dorso dell'anzidetto registro, facendo precisare il numero e somma totale delle polizze.

SEZIONE 6.ª

Del libretto di esito del Cassiere

§. 1. Questo libretto è stato sempre in uso ne' Banchi, e ciascun Cassiere è obbligato a tenerlo, venendo lo stesso scritturato da un sopranumerario destinato nella Cassa. Racchiude questo libro la menzione delle sole somme di tutte le polizze del proprio Banco, passate in ciascuna giornata, tanto per Ruota, che in confidenza.

Serve questo libretto per cautela momentanea del Cassiere nel consegnare all'uffiziale Capo esito tutte le polizze di Ruota, e di quelle prese in confidenza nel giorno precedente appartenenti al proprio Banco, per assentarsi sul libro esito, poichè l' uffiziale Capo esito in questo libretto assicura la ricezione delle polizze.

Tale libretto si rende poi inutile dopo la scritturazione fatta di tutte le polizze sul libro esito; ragion per cui non se n'è curata mai la conservazione.

§. 2. Affinchè nulla rimanga a desiderarsi giova sommettere un modello di questo libretto, nel quale menzioneremo tutte le polizze di Ruota, e di confidenza scritte negli esempi dati nel §. 2 della 2.ª Sezione di questo Capitolo.

1835 a 5 Gennajo

Polizze di Ruota.

—	1000	
—	1000	
—	2000	

Polizze prese in confidenza

—	1000	
—	300	
—	590	
—	1200	
—	500	
—	500	
—	1000	
—	500	
—	800	
—	700	
—	1000	
—	800	
—	1001	50
—	2000	
—	500	
—	1500	
—	1000	
—	501	30
—	500	
—	10	
—	15	
—	17	
—	1000	
—	800	10
—	500	
—	80	
—	10	
—	18324	90
—	2000	
—	20324	90

§. 3. L'impiegato incaricato per la formazione di questo libretto tiene gli stessi obblighi descritti nel §. 3 della Sezione precedente; ragion per cui crediamo superfluo ripeterli. Egli però è pure in obbligo nella scritturazione di questo registro di separare le polizze di Ruota, da quelle prese in confidenza, nel modo espresso nel modello dato nel paragrafo precedente: facendo poi la unione dell'ammontare delle polizze di Ruota, e di quelle prese in confidenza.

SEZIONE 7.ª

Dei registri delle polizze di riscontro.

§. 1. Ogni Cassiere è pure obbligato tenere de' registri per le polizze di riscontro degli altri Banchi (1).

Questi registri vengono scritturati da un soprannumerario destinato nella Cassa, e sono stati inventati per servir di norma al Cassiere, onde conoscere giornalmente l'ammontare delle polizze prese per riscontro; per quindi farsene indennizzare da'rispettivi Banchi.

Tali registri sono di antica invenzione. Però negli antichi Banchi uno era questo libro, quando il riscontro delle polizze venne migliorato, ma formato a sette registri essendo allora sette i Banchi della Capitale. Nel primo si comprendeano le polizze del proprio Banco, e negli altri sei registri quelle degli altri sei Banchi (2).

Non si è mai curata la conservazione di questi registri, poichè come si disse non hanno altro scopo, se non quello di far conoscere l'ammontare giornaliero delle polizze prese per riscontro, in modo che dopo ottenuta l'indennità da' rispettivi Banchi, si rende inutile e superfluo.

§. 2. Per apportare sempre idee chiare, e precise, daremo i modelli di questi due registri, nel primo de' quali menzioneremo le somme delle polizze del Banco Spirito Santo, e nel secondo quelle del Banco dei particolari, e propriamente le somme delle polizze designate nel paragrafo 2 della 2.ª Sezione del presente Capitolo.

1835 a 5 Gennajo

Polizze del Banco Spirito Santo.

—	1500	
—	9000	
—	5000	
—	1550	
—	2450	
—	3000	
—	511	90
—	2000	
—	500	
—	25511	90

1835 a 5 Gennajo.

Polizze del Banco de' particolari.

—	500
—	20000
—	1000
—	107
—	1500
—	800
—	23907

(1) Ora essendosi istallati altri Banchi nelle diverse Provincie del Regno, colla facoltà di riscontrare reciprocamente le polizze con i Banchi di Napoli; si è perciò organizzata in Napoli una officina, destinata unicamente per eseguire il riscontro generale delle polizze de' diversi Banchi del Regno, e propriamente con i rispettivi Cassieri di ciascun Banco, destinati per eseguire il riscontro delle polizze medesime; in modo che i Cassieri di ogni Banco riscontrano e conteggiano col Cassiere del proprio Banco destinato per tale riscontro, e questi poi riscontra, e conteggia colla officina generale de' riscontri.

(2) Nella scrittura del già Banco Pietà esistono solamente taluni antichi registri delle polizze di riscontro, i quali vedonsi formati nel modo espresso di sopra.

§. 3. L'impiegato destinato per la formazione di questi due registri non ha altro obbligo, se non quello di assortire in fine di ogni giorno tutte le polizze prese per riscontro; e procederne in seguito alla scritturazione, con annotare le somme delle polizze di un Banco nel primo registro, e quelle dell'altro Banco nel secondo registro, nel modo espresso nel precedente paragrafo.

CAP. II.

DEL FEDISTA, E SUOI AJUTANTI.

Il Fedista è quell'impiegato che conserva le originali fedi di credito, per rilasciarle tanto ai Cassieri per le fedi richieste nelle Casse, quanto al Libromaggiore per le fedi che si rilasciano dalla Ruota dette *per Banco*. Egli tiene un' Ufficina separata intitolata *Fede Pubblica*; e viene coadjuvato da uno o più ajutanti, a misura del negoziato. Le sue funzioni sono ristrette unicamente a menzionare nel chirografo stampato il nome e cognome di ciascun depositante, e la somma depositata.

Sembra che questo impiegato sia stato ideato per fare da controllo tanto ai Cassieri, quanto al Libromaggiore per conoscersi con sicurezza il numero preciso delle fedi di credito che da' medesimi si rilasciano; ed anche per non affidare le originali fedi ai Cassieri, e Libromaggiore. La verità di questo assunto viene a sufficienza dimostrato dalle Prammatiche 11ª (1) e 13ª (2) de Bancis. Sono marcabili talune espressioni contenute nella 2ª di esse, in questi termini. « Ordiniamo, e comandiamo, che quegli ufficiali che sono destinati per formare le fedi di credito, o di deposito, non possano consegnare in mano de' Cassieri tali fedi in bianco, o in confidenza, ma debbono sempre tenerle in loro potere, conseguandole al Cassiere volta per volta in ciascheduno introito che si farà, con iscriverci di loro mano il nome di quelli che li fanno, e le somme introitate..... » Se non fosse così potrebbero i rispettivi Cassieri, e Libromaggiore conservare un sufficiente numero di fedi di credito, per adempiersi interamente da' medesimi, e consegnarsi alle parti. Nè può dirsi che la carica di Fedista è stata istallata per lo disbrigo delle parti, poichè in pratica si ha che costui arreca maggior ritardo, e la sua opera raggirasi semplicemente ad apporre ne' vuoti della fede il nome, cognome, somma, e data, locchè si potrebbe eseguire con maggior celerità nelle Casse medesime, e nella Ruota.

Premessa questa idea generale, passiamo ora nella seguente Sezione ad esaminare.

1.° Cosa sia la fede di credito, e qual sia l'attuale sua forma.

2.° Quali obblighi sieno annessi al Fedista, e suoi ajutanti.

SEZIONE UNICA.

§. 1. La fede di credito non altro costituisce se non il titolo creditorio, che il Banco per l'organo de' suoi impiegati rilascia ai depositanti per loro cautela.

Le fedi di credito attualmente sono stampate in foglio, o mezzo foglio. Per ciacun Banco trovasi inciso il chirografo; ma tutti nella parte superiore del chirografo adoperano una ditta uniforme.

La ragione di questa uniformità si è che uno è il Banco Nazionale riconosciuto dal Governo sotto la ditta di *Banco delle due Sicilie*, diviso poi in due Casse, cioè in Corte, e Particolari.

Nella parte sottoposta poi del chirografo vedesi espressa la Cassa con la menzione benanche del valore depositato, se cioè di argento, o rame.

§. 2. Gli obblighi che assistono al fedista, e suoi ajutanti sono i seguenti:

1.° Ricevere dal Razionale della propria Cassa un numero sufficiente di fedi di credito bisognevoli pel consumo giornaliere,

(1) 22 giugno 1635.

(2) 29 maggio 1738.

con farne ricevo su di un registro all'uopo destinato, sistente nella Razionalia.

2.° A misura che perverranno dalle Casse, o dalla Ruota i libri d' introiti di fedi, è obbligato di formare immantinenti le fedi di credito che da' libri medesimi rileverà colla possibile chiarezza, tanto ne' nomi e cognomi, quanto nelle somme e nella data corrente, con menzionarvi tutt' i distintivi espressi nel libro d' introito, ed apporre di proprio pugno il suo cognome in ciascuna fede nella sommità di essa alla parte destra.

3.° Deve il fedista esser imparziale verso i Cassieri, e Libromaggiore, senza usare preferenza ad alcuno nella formazione delle fedi.

4.° Qualora di una partita introitata rinvenisse nel libro essersene richieste più fedi; è egli obbligato di risommare l' importo di tali fedi parziali, e rilevare se la totalità corrisponde a quella della partita introitata.

5.° Subito che avrà formato ciascuna fede di credito descritta nel libro d' introito, dovrà sul libro medesimo in margine della rispettiva partita fare la cifra F., indicante essersi quella fede di già formata; e qualora di una partita se ne fossero formate più fedi, dovrà nel margine della intiera partita oltre alla cifra F. indicare benanche il numero delle fedi formate in questo modo F. 2, o 5 ec.

6.° Formate che avrà le fedi di credito ne dovrà procedere al confronto col suo ajutante, tenendo per guida il libro d' introito (1).

7.° Deve consegnare il libro d' introito colle fedi formate allo stesso impiegato della Cassa, o Ruota, dal quale l' ha ricevuto; essendogli inibito poter consegnare alle parti il libro, o le fedi.

8.° Non potrà formare fedi di credito di quelle partite, che si ravvisano viziate negl' introiti, se pria dal Cassiere, o Libromaggiore non sarà stata con chiarezza replicata in margine, o al di sotto della partita, munita di firma.

9.° Non potrà anticipare veruna fede senza aver pria ricevuto il libro d'introito (2).

10. Incorrendo in qualche equivoco nella formazione delle fedi, dovrà queste rifare, con conservare quelle erronee, per restituirle al Razionale.

11. Dovrà dar conto in ogni settimana al Razionale della Cassa del numero delle fedi consumate, che si rileveranno dagl' introiti originali, e di quelle rimaste in suo potere.

12. Potrà nella formazione delle fedi farsi coadjuvare dal suo ajutante nell' apporre il semplice nome e cognome del depositante; dovendo però sempre il Fedista cifrare le fedi medesime.

§. 3. Negli antichi Banchi la fede di credito era di diversa forma. Dalla fondazione di ciascun Banco, fino all' anno 1748, simili fedi per ciò che risguardava il semplice formolario del chirografo, venivano scritte a penna dagli stessi impiegati: anzi ne' primi tempi, e per lo spazio di molti anni, fino a quando la negoziazione non si avvanzò, gli stessi impiegati scrivevano le gire in dorso di tali fedi, elevandosi come in effetti erano, e sono tuttavia ad uffiziali di pubblica fede, colla facoltà di distendere il rogito, qual era il contratto racchiuso in una gira.

Nel 1748 poi il Banco Spirito Santo fu il primo che fece incidere il chirografo su di una piastra di ottone per doppio oggetto

(1) L' articolo 4.° del regolamento del Banco prescrive essere in obbligo l' ajutante del Fedista notare su di un registro tutte le fedi rilasciate dal suo principale, con menzionare su tale registro il nome, cognome, e somma in collettiva. Questo registro è di antica invenzione, poichè veniva adoprato benanche negli antichi Banchi. Vedi Rocco parte 1.ª pag. 60. Tale registro non altro scopo potea avere, se non quello di servir di norma al Razionale per conoscere la quantità delle fedi rilasciate in ciascun giorno. Oggi però non si usa più questo registro, poichè come si disse nel numero 3 del §. 3 della 3ª Sezione di questo Capitolo, dovendo il libro d' introito di fedi menzionare il numero progressivo delle fedi rilasciate in ogni giorno, con tale numerazione il Razionale di ciascuna Cassa proceda col Fedista al confronto delle fedi rilasciate, ed ecco perchè si è creduto superfluo, ed è stato abolito questo registro con verbale di Reggenza de' 31 agosto 1822.

(2) Che anzi nel fine di evitarsi ogni deferenza, con ordinanza del Reggente del 7 marzo 1815 venne prescritto dover il fediste apporre alle fedi il numero d' ordine progressivo, che si trova menzionato nel libro introito.

per facilitare cioè le operazioni, essendosi la negoziazione avvanzata oltremodo, e per evitare le falsità.

In seguito essendosi conosciuta la utilità della stampa, tutt'i Banchi posero in pratica il sistema del Banco Spirito Santo. Però benchè la dicitura del chirografo fosse stata la stessa per ogni Banco; pure ciascuno Banco avea nel chirografo medesimo un distintivo particolare.

CAP. III.

DELLA RUOTA.

Poichè dopo le preliminari operazioni praticate nelle Casse vengono simili operazioni proseguite su i libri sistenti nella Ruota; così fa d'uopo trattare in questo capitolo di tale Ufficina. Questa Ufficina viene così denominata, poichè in un'armario quasi rotondo sono situati i diversi impiegati di scrittura; ed anche per lo giro delle polizze, che fanno da un'impiegato all'altro. Tale Ufficina è amministrata da molti impiegati. Il primo di essi ch'è il capo viene distinto col titolo di libromaggiore, e gli altri con quello di ajutanti, destinati per la formazione delle pandette, de' librimaggiori, e per tutte le altre operazioni della Ruota.

Noi quindi nelle seguenti Sezioni, spiegheremo l'oggetto di ciascun impiegato destinato sulla Ruota.

SEZIONE 1.ª

Della pandetta di fedi, e de' mandati.

Siccome la pandetta è il primo anello della scrittura della Ruota; così fa d'uopo parlarne in preferenza.

La pandetta di fedi non altro contiene che l'indice generale di tutt'i nomi e cognomi de' depositanti. Quella poi de' mandati racchiude i nomi e cognomi de' giratarî, a favore de' quali il mandato è stato spedito. Colla guida delle pandette medesime si procede su i librimaggiori alla scritturazione di tutti gl'introiti, ed esiti colla massima velocità. Dalla esattezza delle medesime dipende la regolarità della scrittura.

Le pandette sono state sempre in uso, fin dalla fondazione di ciascun Banco (1), ed anche in tempo de'negozianti banchieri (2).

Premesso ciò passiam ora ad analizzare.

1.° Di quanta importanza sia la pandetta.

2.° Qual sia il metodo attualmente in vigore, tanto per quella di fedi, che per l'altra de' mandati.

3.° Quali obblighi hanno gl'impiegati incaricati per la formazione delle medesime.

4. Quali sieno stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.

§. 1. La pandetta sia di fedi, sia di mandati è di grave importanza. Senza la medesima la scritturazione degl'introiti ed esiti non potrebbe eseguirsi, essendo immensi i conti dei creditori; in modo che gl'impiegati incaricati per la formazione de' librimaggiori, sarebbero inabilitati a conoscere in qual libro, ed in qual foglio rattrovasi il conto di ciascun creditore. Si rende pure importante nella Revisione, e nell'Archivio, poichè senza la guida della medesima, non si potrebbero rinvenire i documenti che si richiedono.

§. 2. Ogni pandetta sia di argento, sia di rame, oltre ad un numero sufficiente di carte sistenti nel principio, e destinate per menzionare i titoli de' Luoghi pii, Amministrazioni, corpi morali ec., sempre con ordine alfabetico; tiene poi quattro registri, contenendo ciascun registro un'alfabeto. Vien composta di quattro registri per facilitare sempre più le operazioni; poichè qualora si fossero tutt'i nomi compresi in un solo registro, sarebbe riuscito lungo, e penoso il rinvenimento del nome di ciascuno intestatario. Siccome poi nel nostro Regno la maggior parte de' nomi de' cittadini principiano colle lettere iniziali A. F. G., così si è creduto assegnare a ciascuna di dette tre lettere un registro di essi, addicendo il primo

(1) Vedi i repertorii dell' Archivio generale.

(2) Nicola Toppi Origine de Trib. tom. 1 cap. 6 pagina 50.

alla lettera A., il secondo alla lettera F., ed il terzo alla lettera G.

Tutti gli altri nomi poi che principiano colle altre lettere dell' alfabeto, essendo di un numero minore, così l' ultimo registro (sebbene però più voluminoso degli altri) è destinato pei nomi di tutte le altre lettere.

Gli alfabeti del 1° 2° e 3° registro contengono apparentemente le lettere iniziali dei soli cognomi; poichè in ordine ai nomi il primo registro racchiude in esso quelli che cominciano colla lettera A., il secondo quelli colla lettera F., ed il terzo i nomi colla lettera G.

L'alfabeto poi del 4° registro contiene apparentemente le lettere iniziali dei nomi che cominciano colle altre lettere, ad eccezione dell' A. F. G.; e nel corpo di ciascuna lettera vien racchiuso un secondo alfabeto, che riflette tutt' i cognomi.

Ciascuna lettera poi destinata pei cognomi viene divisa in vocali per facilitare sempre più le operazioni.

Anche i nomi che hanno una medesima lettera iniziale vengono separati, sempre nel fine di facilitare le operazioni; situandosi in un punto tutti quelli che si appellano Antonio, in altro quelli che si denominano Agostino, e così per tutti gli altri.

§. 3. L'impiegato destinato per la formazione delle pandette di fedi e mandati viene coadjuvato da uno, o più ajutanti.

Gli obblighi che assistono al medesimo sono immensi. Per spiegare tali obblighi colla massima chiarezza crediamo regolare separarli in due articoli. Nel primo parleremo di quelli che riflettono la formazione della pandetta di fedi, e nel secondo di quella dei mandati.

ART. I.

Per la formazione della pandetta di fedi.

1. In fine di ogni giorno, e dopo terminato il negoziato nelle Casse, l'impiegato della detta pandetta dovrà ritirare dai Cassieri gli originali introiti di fedi e notati, tirati di accordo, e firmati da' Cassieri medesimi.

2. Colla scorta della pandetta di fedi dovrà apporre in margine di ciascuna partita d' introito il foglio corrispondente al libro-maggiore; con aver cura di esaminare con la massima attenzione i nomi già scritti precedentemente nella pandetta, per evitare la duplicazione de' conti su i libri-maggiori. Accorgendosi in tal rincontro, o in altro, di essere qualche conto duplicato, dovrà far riunire tali conti su i libri-maggiori, con ritenere sulla pandetta il solo foglio del conto riunito.

3. Qualora ne' libri d' introito rinvenisse delle viziature, o rasature, non dovrà apporre il foglio a tali partite, se pria non siano state replicate da' Cassieri con nuova firma de' medesimi, e vistate dal Razionale della Cassa.

4. Dovrà maneggiare, e custodire i libri d' introito con la massima attenzione, affin di evitare la di loro distruzione, dovendo i medesimi servire per le diverse operazioni bancali.

5. Riguardo agl' introiti nuovi appartenenti a persone non ancora intavolate in pandetta, dovrà mettersi d'accordo cogl'impiegati incaricati per la formazione de'libri-maggiori per la corrispondente foliazione.

6. In margine del totale dell'introito di fedi e notati cerziorato da ciascun Cassiere nella fine della collettiva dell' introito di fedi, dovrà apporre il foglio del conto del Cassiere per scritturarsi l'intiero introito di ciascun giorno a debito del Cassiere medesimo.

7. Dovrà apporre i fogli corrispondenti ai librimaggiori, a tutte le polizze da cambiarsi, e che verranno esibite sulla Ruota per procedersene allo discarico, e addebito. Qualora poi tali polizze dovranno accreditarsi per Banco, oltre al foglio del debito, ossia del conto dello girante, dovrà benanche apporre il foglio a credito, ossia quello del conto del giratario, situando quest' ultimo al di sotto del primo.

8. Nello addebito delle polizze spedite con sentenze di liberazioni de' magistrati

competenti, e di quelle disperse, ed abilitate con ordini del Governo del Banco, dovrà formare la solita partita munita di sua firma, e cifrata dal pandettario (1).

9. Non potrà apporre alle polizze da cambiarsi il foglio di sopra indicato, se non saranno state pria tali polizze fornite del corrispondente visto, o pagata del Pandettario.

10. Dovrà menzionare sulla pandetta tutt' i fogli che ogni creditore ha occupato su i libri maggiori. Però qualora si trattasse di conti vistosi, basterà semplicemente menzionare il primo foglio, e tutti gli altri che si dipartono dal corso immediato della foliazione, onde così agevolare le operazioni del libro.

11. Almeno un mese prima del nuovo quadrimestre, tempo in cui debbesi eseguire lo spoglio de' libri, è obbligato ritirare dal Razionale della Cassa la nuova pandetta, con regolare la ripartizione delle carte colla scorta della pandetta che va a terminare. Indi dovrà giornalmente trascrivere nella nuova pandetta, tutt' i nomi e cognomi di quei depositanti che praticano una continuata negoziazione, e che rileverà dalla pandetta che va per cessare, serbando la stessa ripartizione, e simetria, senza però apporne i fogli, i quali saranno menzionati in tempo dello spoglio, da quegl' impiegati che ne saranno incaricati; onde facilitare i medesimi nelle operazioni dello spoglio stesso.

ART. II.

Per la formazione della pandetta di. mandati.

1. A misura che perverrà un mandato sulla Ruota adempiuto delle formalità della notata fede, e di addebito su i libri apodissarî, dovrà colla scorta della pandetta, apporre in margine di ciascuna partita il foglio corrispondente al libromaggiore di mandati. Però dovrà avvertire di apporre il foglio in margine di quel nome, cui spetta qualche somma; poichè spesso avviene che col mandato si attribuisce una somma a qualche individuo, e poi questa medesima somma viene collo stesso mandato disposta a favore di uno, o più assegnatarî; e quindi siccome a credito di tali assegnatarî dee caricarsi la somma, così il foglio de' medesimi debbe solamente menzionarsi.

2. Pe' conti nuovi non ancora registrati in pandetta, dovrà per la foliazione mettersi d'accordo coll' impiegato destinato per la formazione de' libri di mandati, nello stesso modo che si è detto per la pandetta di fedi, procurando di evitare la duplicazione de' conti, e di non apporre il foglio alle partite rasate, o viziate sia ne' nomi, sia nelle somme, senza le repliche marginali avvalorate da nuove firme di coloro che hanno disposto tali mandati.

3. Sarà in obbligo apporre su tutt'i polizzini che saranno esibiti sulla Ruota, i fogli corrispondenti al libromaggiore, per facilitare lo addebito, ed il discarico, e ciò dopo che saranno stati vistati dal pandettario.

4. Circa poi lo spoglio, dovrà eseguire quanto trovasi prescritto per la pandetta di fedi.

§. 4. Le pandette ne'primi tempi de'Banchi erano formate in taluni di essi ad un solo registro, ed in altri a due.

Le pandette costruite ad un solo registro comprendeano nel medesimo tutt'i nomi dell' alfabeto: quelle poi formate a due registri, nel primo di essi venivano menzionati tutt' i nomi colla lettera iniziale G., e nel secondo tutti gli altri nomi, colle restanti lettere dell' alfabeto.

Ed affinchè ognuno conosca l'epoca in cui vennero le pandette costruite a quattro registri, crediamo necessario precisare soltanto per quanti anni ogni Banco dalla sua

(1) L'uso di formarsi le così delle *partite* in dorso delle polizze spese con sentenze di liberazioni, è di antica invenzione. Fin dal 1597 si osserva praticato questo sistema. Vedi i due depositi fatti da Aniello di Amelio nel già Banco Spirito Santo uno di duc. 11. 40 del 29 maggio 1595, e l'altro di ducati 12, 30 del 24 agosto 1596; spesi entrambi nel 15 gennaio 1597. In dorso de' rispettivi mandati di liberazioni si vedono scritte le partite.

fondazione abbia usato le pandette ad uno, o a due soli registri.

1. Il Banco del Popolo dal 1589 a tutto il 1645 a due registri,. e dal 1646 in poi a quattro.

2. Il Banco Spirito Santo dal 1591 al 1617 benanche a due, e dal 1618 in poi a quattro.

3. Il Banco di S. Eligio dal 1592 al 1598 a due, e dal 1599 in poi à quattro.

4. Il Banco di S. Giacomo dal 1596 al 1629 ad un sol registro, e dal 1630 in poi a quattro.

5. Il Banco de' Poveri dal 1600 al 1627 a due, e dal 1628 in poi a quattro.

6. Il Banco del Salvatore dal 1640 al 1650 a due, e dal 1651 in poi a quattro.

7. Finalmente nulla possiamo precisare in ordine al Banco Pietà, poichè la scrittura di questo Banco dalla sua fondazione avvenuta nel 1575 a tutto il 1618 non esiste, per essere stata divorata dal noto incendio avvenuto nel 31 luglio 1786. Però dal 1619 in poi vedonsi le pandette costruite a quattro registri.

In ordine poi agl' immensi sistemi tenuti negli antichi Banchi circa le pandette, sia nella registrazione de' nomi de' creditori, sia per la segregazione, o unione di quelle di fedi, e di mandati, poichè tali sistemi appartengono più tosto alla classe de' disordini; così non crediamo farne quì parola, riserbandoci parlarne nel Capitolo XII del Titolo III; e propriamente quando spiegheremo gl' immensi sistemi adoprati negli antichi Banchi.

SEZIONE 2.ª

De' Librimaggiori di fedi.

I librimaggiori di fedi non sono che tanti saldaconti, poichè i medesimi in uno stile semplicissimo dimostrano a colpo d' occhio l' avere, ed il dare di ciascun creditore, ossia tutti gli introiti, ed esiti fatti di ogni specie, situandosi dopo il nome, nella parte destra gl' introiti, che costituiscono l' avere del depositante verso il Banco, e nella parte opposta gli esiti, che stabiliscono il dare del depositante stesso.

Non può il libromaggiore denominarsi a stile doppio, poichè è risaputo, che la scrittura a stile doppio viene per tale definita da'scritturali, quando il debito ha relazione col credito, ed il credito col debito. Or per dirsi a stile doppio la scrittura bancale dovrebbe per ogni partita di esito aprirsi altro conto in testa del giratario; locchè non si adopera, attesa la vastità del negoziato.

È stato sempre uniforme il sistema semplicissimo di questo libromaggiore, tanto presso i Negozianti banchieri, quanto negli antichi Banchi, ed anche ne' Banchi attuali fino al 1814. In tal' epoca la scritturazione del libromaggiore venne modificata, non già nella parte sostanziale, ch'è la stessa di quella degli antichi Banchi; ma sibbene nelle parti secondarie, dimostrandosi con più precisione la natura di ogni partita d'introito, e di esito: precisione che arreca immensi vantaggi, siccome in progresso spiegheremo.

Stabilita questa idea generale del libro, passiamo ora a dimostrare.

1. Di quanta importanza sia il libro-maggiore.

2. Qual sia il metodo attualmente in vigore.

3. Quali siano gli obblighi degl' impiegati destinati per la scritturazione dello stesso.

4. Quali siano stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.

§. 1. Il libromaggiore di fedi è di grave importanza. La formazione del medesimo è necessaria per conoscere ad ogni semplice richiesta il conto di ciascun creditore, per quindi ravvisare tutte le operazioni fatte, ed il credito che ogni depositante ha verso il Banco. Senza di questo libro tutto sarebbe incerto per la vastità del negoziato; e le operazioni del Banco verrebbero inceppate a segno da far perdere quell' agevolazione, che in tutt' i tempi si è ottenuta. La sua conservazione si rende benanche importante, poichè senza la guida di questo libro non si

potrebbe dimostrare ogni menoma operazione fatta da ciascun depositante ; e quindi non si potrebbe somministrare al Pubblico quel documento che si richiede. Per altro non debbe tacersi, che anche senza questo può riuscirsi al rinvenimento di una polizza, siccome dimostreremo nel Titolo 3.° di quest' opera.

§. 2. I Banchi attuali procedono in ogni quadrimestre alla scritturazione di più libri-maggiori in quel numero, che la negoziazione richiede. Ciascun libro è composto di numero 2000 carte, e viene scritturato da un' impiegato denominato libro, il quale è assistito, e coadjuvato da un ajutante minore. Quindi il libro che racchiude le prime 2000 carte viene denominato 1.° libro, il secondo che contiene le altre 2000 carte, tiene il nome di 2.° libro, e così in seguito. Ciascun impiegato destinato per la scritturazione del suo libro, assenta nel proprio libro tanti conti, per quanti ne può racchiudere il libro medesimo. Il primo libro però è pure in obbligo di tenere il conto del Tesoro del Banco, e quelli de' cassieri (1).

Per ogni depositante devesi aprire un conto ; ed a misura del negoziato di ciascuno si addicano tante carte, sufficienti alla negoziazione di un quadrimestre.

Il nome del depositante viene scritto in fronte di ciascuna carta, e nel mezzo della carta medesima. Ogni carta è divisa in due parti. La prima serve per la scritturazione degl' introiti, e viene questa suddivisa in quattro colonne; nella prima delle quali si menziona la data, ossia il giorno ed il mese di ciascun introito; nella seconda il cognome del Cassiere per gl'introiti fatti nelle Casse, o del girante per gl' introiti di Banco, nella terza la somma introitata per ordine collettivo ; e nella quarta finalmente il discarico di ciascun introito, o per meglio esprimerci si dimostrerà l'uso fatto degl'introiti medesimi, ed il giorno in cui sia stato esitato. La seconda parte poi serve per la scritturazione degl' esiti, e viene benanche suddivisa in quattro colonne, menzionandosi nella prima il giorno ed il mese in cui ciascuna polizza è stata spesa al Banco; nella seconda i cognomi de' giratarî ; nella terza le somme esitate per ordine collettivo; e nella quarta la menzione della natura delle polizze, e le epoche delle medesime.

Per apportare poi maggior chiarezza, convien nel presente paragrafo esporre i modelli del conto del Tesoro del Banco, di quelli de' Cassieri, e de' creditori, con dare prima il problema, indi il quadro delle operazioni, e poscia la spiegazione di tali operazioni.

Esempio del conto del Tesoro del Banco.

La scritturazione del conto del Tesoro è facilissima. Poichè la resta sistente nel Tesoro, e le somme che ivi s' immettono costituiscono il debito, ossia il dare del Tesoro medesimo verso il Banco, e le somme che si estraggono, stabiliscono il credito, ossia l' avere dello stesso Tesoro; così nella parte del dare del conto del Tesoro si situa in prima la resta sistente nel Tesoro, e che risulta dal conto del libro del precedente quadrimestre, e quindi si scritturano tutte le altre somme che nel corso del quadrimestre s'immettono dal Cassiere maggiore. Nella parte dell'avere poi si scritturano tutte le somme, che nel corso del quadrimestre medesimo si estraggono dal Tesoro, e che si consegnano allo stesso Cassiere maggiore ; in modo che sottraendosi l' ammontare dell' avere, da quello del dare si ha l' effettiva somma sistente nel Tesoro. Ed a questo in somma riducesi la scritturazione del conto del Tesoro.

La scritturazione di ogni partita sia del dare per le somme che s' immettono, sia dell' avere per quelle che si estraggono, si pratica dall'impiegato in seguito di ordinativi del Governo del Banco, e che si conservano ne' rispettivi volumi di Banco, come se fussero tante polizze, per essere stati tali ordinativi accreditati, ed addebitati nei

(1) In talune epoche questi conti si sono scritturati nel primo libromaggiore e propriamente in quello dei mandati.

rispettivi conti del Tesoro, e del Cassiere maggiore (1).

Premesso ciò ecco il quadro del conto del Tesoro, colla sua conveniente spiegazione.

1835 1.° Quad. *F. 1.*

Tesoro del Banco delle due Sicilie Cassa di Corte Argento

Dare

Deve per reste del precedente L. f.° 1			—	7687600
20 gennajo	Napoli	fol. 3.	—	40400
31 detto	detto	fol. 3.	—	250000
6 marzo	detto	fol. 4.	—	50000
10 eprile	detto	fol. 6.	—	80000
28 detto	detto	fol. 6.	—	100000
		Sono.	—	8108000

Avere

12 gennejo	Napoli	fol. 2.	—	20400
27 detto	detto	fol. 3.	—	30000
6 febbrajo	detto	fol. 3.	—	50000
28 detto	detto	fol. 4.	—	100000
15 eprile	detto	fol. 6.	—	60000
			—	260400
		Nel seguente fol. 1.	—	7847600

SPIEGAZIONE

In ordine al dare, la somma di ducati 7687600 è la resta sistente nel Tesoro all' epoca del 1° gennajo 1835, risultata dal conto scritturato nel libro del precedente quadrimestre; e le altre somme scritte al di sotto sono quelle immesse nel Tesoro dal Cassiere maggiore sig. Napoli, nel corso del primo quadrimestre del 1835, siccome si raccoglie dal suo conto che qui appresso scrittureremo.

In ordine all' avere poi, la somma di ducati 20400 e le altre in seguito descritte, sono quelle estratte dal Tesoro, e consegnate al Cassiere maggiore sig. Napoli nel periodo di detto quadrimestre.

Finalmente la somma di duc. 7847600 è il reliquato, ossia la effettiva resta sistente nel Tesoro a tutto il 30 aprile 1835, ultimo giorno del primo quadrimestre di quell' anno; essendo tale resta risultata dietro la sottrazione del totale dell'avere da quello del dare, siccome si è detto di sopra. Quale resta viene poi scritturata nel libro del seguente quadrimestre.

Esempio del conto del Cassiere maggiore (2).

La scritturazione di questo conto è anche facilissima. Nella parte del dare si menziona in prima la resta sistente nella Cassa, e che risulta dal libro del precedente quadrimestre, ed indi tutte le somme degl' introiti giornalieri fatti dal Cassiere nel quadrimestre corrente, e quelle somministrateli dal Tesoro dietro estrazioni fatte: e nella

(1) Simili ordinativi sono espressi in questi termini che non dispiaccie aver sott' occhio.

Per la estraziona. — *Il signor Libromaggiore di nostro Banco Cassa di Corte, li duc.* 20400 *estratti questo dì dal Tesoro in n.°* 18 *sacchi di diverse monete d'argento, ne dia credito al Tesoro medesimo, e debito al Cassiere maggiore di detto Banco signor D. Gennaro Napoli conto della sua resta—Napoli* 12 gennajo 1835— *La reggenza.*

Nella immissiona poi—*Il signor Libromaggiore di nostro Banco Cassa di Corte, li duc.* 40400 *immessi in questo dì nel Tesoro della Cassa medesima in n.°* 50 *sacchi di diverse monete di argento, ne dia debito al Tesoro anzidetto, e credito al Cassiere maggiore D. Gennaro Napoli conto della sua resta. Napoli* 20 gennajo 1835 *La Reggenza* . . . .

(2) I conti de' secondi Cassieri sono simili a quelli del Cassiere maggiore. Tali conti differiscono solo per le somme che s' immettono, e che si estraggono dai medesimi secondi Cassieri. Si disse nel §. 1, Sezione 1ª del Capitolo 1° che i soli Cassieri maggiori immettono, ed estraggono il danaro dal Tesoro; e che le immissione, o estrazione del danaro dalle seconde Casse si pratica col Cassiere maggiore. Quindi i secondi Cassieri allorquando ricevono denaro dal Cassiere maggiore, rilasciano al medesimo una corrispondente fede di credito; in modo che della somma immessa il secondo Cassiare se ne dà debito nel suo introito; e quando estraggono danaro se ne danno esito ricevendo dal Cassiere maggiore una polizza equivalente alla somma immessa. In conseguenza in tal modo vengono regolati i conti de' secondi Cassieri su i librimaggieri epodissarii.

parte dell' avere tutti gli esiti giornalieri, e le diverse somme immesse nel Tesoro nel corso del quadrimestre medesimo.

La scritturazione delle partite del dare si pratica, per quella degl' introiti colla guida dell' introito di fede di ogni giorno, e per le somme somministrateli dal Tesoro collo stesso introito, ed in fine del quale trovasi fatta la dichiarazione dal Cassiere della somma ritirata dal Tesoro medesimo, non che colla scorta dell' ordinativo di estrazione diretto al Libromaggiore. Per le partite dell' avere poi colla guida dell'esito generale, per le somme esitate nella Cassa, e colla scorta della polizza, ossia dell' ordinativo della Reggenza, per le somme immesse nel Tesoro.

Premesso ciò ecco il quadro del conto del Cassiere maggiore.

1835 1.° Quad. *F. 2.*

Cassa maggiore amministrata dal signor D. Gennaro Napoli

Dare				*Avere*			
Deve per resta del precedente L. f. 12.		—	28834 53	2 gennajo	Esito di questo dì. . . .	—	37500
2 gennajo	Introito di questo dì. .	—	48000	3 detto	detto	—	29500
3 detto	detto	—	29000	5 detto	detto	—	20324 90
5 detto	detto	—	76925 40	7 detto	detto	—	38000
7 detto	detto	—	55300	8 detto	detto	—	27000
8 detto	detto	—	35800	9 detto	detto	—	35800
9 detto	detto	—	31000				188124 90
			304859 93	11 detto	detto	—	32330
11 detto	detto	—	29000	12 detto	detto	—	27850
12 detto	detto	—	22000	13 detto	detto	—	28150
detto dì	Tesoro fol. 1.	—	20400	15 detto	detto	—	19850
13 detto	Introito di questo dì. .	—	20000	16 detto	detto	—	17150
15 detto	detto	—	14000				313454 90
16 detto	detto	—	17000				
			427259 93		In questo fol. 3. . . .		113805 03

F. 3.

Cassa maggiore amministrata dal signor D. Gennaro Napoli

Dare

Deve in questo fol. 2.		113805 03
18 gennajo	Introito di questo dì.	33230
20 detto	detto.	19000
21 detto	detto.	20010
22 detto	detto.	21180
24 detto	detto.	23110
25 detto	detto.	24230
		254665 03
27 detto	detto.	30280
detto dì	Tesoro fol. 1.	30000
28 detto	Introito di questo dì.	21320
30 detto	detto.	23840
31 detto	detto.	25870
		385975 03
1 febbrajo	detto.	24730
3 detto	detto.	25820
5 detto	detto.	18230
6 detto	detto.	27320
detto dì	Tesoro fol. 1.	50000
7 detto	Introito di questo dì.	32780
		564855 03
9 detto	detto.	35112
10 detto	detto.	36232
12 detto	detto.	19780
13 detto	detto.	19810
15 detto	detto.	18340
		694128 03

Avere

18 gennajo	Esito di questo dì	27820
20 detto	detto.	19700
detto dì	Tesoro fol. 1.	40400
21 detto	Esito di questo dì	27800
22 detto	detto.	32730
24 detto	detto.	11830
25 detto	detto.	20300
		180580
27 detto	detto.	36250
28 detto	detto.	18000
30 detto	detto.	21330
31 detto	detto.	11780
detto dì	Tesoro fol. 1.	150000
		417960
1 febbrajo	Esito di questo dì.	24000
3 detto	detto.	13800
5 detto	detto.	22750
6 detto	detto.	35800
7 detto	detto.	15000
		529310
9 detto	detto.	40000
10 detto	detto.	30000
12 detto	detto.	10000
13 detto	detto.	15300
15 detto	detto.	12330
		636940
	In questo fol. 4.	57188 03

Cassa maggiore amministrata dal signor D. Gennaro Napoli

Dare

Deve in questo folio 3.		57188 03
16 febbraio	Introito di questo dì	17380
17 detto	detto.	11830
19 detto	detto.	12720
20 detto	detto.	13180
22 detto	detto.	12112
		124410 03
23 detto	detto.	15849
25 detto	detto.	15150
27 detto	detto.	10010
28 detto	detto	16150
detto dì	Tesoro fol. 1.	100000
		281569 03
1 marzo	Introito di questo dì	80000
3 detto	detto.	15312
4 detto	detto.	10935
6 detto	detto.	15311
7 detto	detto.	10565
8 detto	detto.	15675
		429367 03

Avere

16 febbraio	Esito di questo dì	12600
17 detto	detto.	18360
19 detto	detto.	11110
20 detto	detto.	11260
22 detto	detto.	21550
		75880
23 detto	detto.	10523
25 detto	detto.	11189
27 detto	detto.	18215
28 detto	detto.	9950
		125757
1 marzo	detto.	30000
3 detto	detto.	21515
4 detto	detto.	11355
6 detto	detto.	15185
detto dì	Tesoro fol. 1.	50000
7 detto	Esito di questo dì.	9551
8 detto	detto.	12115
		275478

In questo fol. 5. . . . . — 153889 03

F. 5.

Cassa maggiore amministrata dal signor D. Gennaro Napoli

Dare				*Avere*			
Deve in questo fol. 4.		—	153889 03	10 marzo	Esito di questo dì.	—	25971
10 marzo	Introito di questo dì.	—	15650	12 detto	detto	—	16152
12 detto	detto	—	26839 55	13 detto	detto	—	12515 51
13 detto	detto	—	10850	15 detto	detto	—	10000
15 detto	detto	—	19155	16 detto	detto	—	15542
16 detto	detto	—	29110				80180 51
			255493 58	18 detto	detto	—	20515
18 detto	detto	—	15235	19 detto	detto	—	10000
19 detto	detto	—	11315	21 detto	detto	—	25132
21 detto	detto	—	31515	22 detto	detto	—	19315
22 detto	detto	—	12155				155142 51
			325713 58				
24 detto	detto	—	16813	24 detto	detto	—	12141
26 detto	detto	—	17215	26 detto	detto	—	20551
28 detto	detto	—	15314	28 detto	detto	—	12142
29 detto	detto	—	10542	29 detto	detto	—	10051
30 detto	detto	—	25815	30 detto	detto	—	25891
			411412 58				235918 51
2 aprile	detto	—	18315	2 aprile	detto	—	19115
4 detto	detto	—	19154	4 detto	detto	—	21515
6 detto	detto	—	25431	6 detto	detto	—	15555
8 detto	detto	—	19131	8 detto	detto	—	11814
9 detto	detto	—	21155	9 detto	detto	—	20515
			514598 58				324432 51
					In questo fol. 6.	—	190166 07

F. 6.

Cassa maggiore amministrata dal signor D. Gennaro Napoli

Dare			*Avere*		
Deve in questo fol. 5.		190186 07	10 aprile	Esito di questo dì.	16135 27
10 aprile	Introito di questo dì.	15015 20	11 detto	detto	11982
11 detto	detto.	14133	12 detto	detto	20135
12 detto	detto.	21154	detto dì	Tesoro fol. 1.	80000
14 detto	detto.	25122	11 aprile	Esito di questo dì.	20515
15 detto	detto.	30133	15 detto	detto	19852
detto dì	Tesoro fol. 1.	60000			
		355747 27			168639 27
17 detto	Introito di questo dì.	22142	17 detto	detto	15138
19 detto	detto.	15112	19 detto	detto	25830
21 detto	detto.	14515	21 detto	detto	19150
23 detto	detto.	35810	23 detto	detto	36511
		443326 27			265268 27
			25 detto	detto	18137
25 detto	detto.	21318	27 detto	detto	15100
27 detto	detto.	15542	28 detto	detto	25351
28 detto	detto.	19155	detto dì	Tesoro fol. 1.	100000
30 detto	detto.	21187	30 detto	Esito di questo dì.	15835
		520525 27			439691 27
				Nel seguente fol. 2.	80834

Questo quadro attese le cose dette pria di esporre il quadro medesimo non merita altra spiegazione. Solamente dee avvertirsi, che la resta risultante in fine di ciascuna pagina deve menzionarsi dalla parte dell'avere, diverso da quello che si pratica pe'conti de'creditori apodissarî, e ciò per la ragione che in tali conti de' Cassieri l' avere costituisce una somma minore del dare, in modo che unita tale resta col totale dell'avere, si ottiene una somma ugnale a quella del dare. Deve pure avvertirsi che la resta da scritturarsi in principio di ogni pagina debba situarsi dalla parte del dare, costituendo tale resta un debito del Cassiere.

Data così una idea chiara de' conti del Tesoro e de' Cassieri, conviene pure dare due esempî del conto di un creditore apodissario.

Il primo dimostrerà un conto aperto nel corrente quadrimestre, e nel quale faremo conoscere. 1.° Il riporto delle reste. 2.° Le così dette *somme di contro d' introito* o *esito*. 3.° Finalmente il così detto *storno*.

Il secondo riguarderà il prosieguo di un conto aperto ne'quadrimestri precedenti, onde si conosca come debba piantarsi la resta nel quadrimestre corrente.

F. 1800.

Primo esempio di un conto nuovo

LUCA FLORIO

Dare

5 gennajo	Sancio . . . —	100	n. 2 gennajo
detto dì	detto . . . —	500	f. detto dì
8 detto	Barone 580 . —	100	f. 5 detto
11 detto	Porrio . . . —	60	n. 7 detto
16 detto	Romano . . —	1000	f. 11 detto
detto dì	detto. . . . —	150	n. 12 detto
		1910	
18 detto	Esso. . . . —	1000	f. 16 geno.
20 detto	detto. . . . —	3000	f. 16 detto
detto dì	Guerra. . . —	500	n. 17 detto
detto dì	detto. . . . —	50	n. 19 detto
		6460	
detto dì	Franco . . . —	1500	n. 17 detto
detto dì	Romano. . . —	35	n. 17 detto
detto dì	Borghese. . . —	280	n. 19 detto
		8275	
In questo fol. 1801 —		4218	

Avere

2 gennajo	Napoli. . —	1000	— 100	f. M.
			— 500	f. 5 gen.
			— 150	f. 21 gen.
			— 250	f. 21 gen.
			— 1000	
5 detto	detto. . —	208	— 100	f. 8 gen.
			— 108	f. 21 gen.
			— 208	
7 detto	Mascolo. —	66		In mad.
11 detto	Simeolia580—	1000		f. 16 gen.
13 detto	Napoli. . —	2500		In mad.
16 detto	detto . . —	6000	— 1000	f. 18 gen.
			— 3000	f. 20 gen.
			— 2000	f. M.
			— 6000	
18 detto	Romeo 2300—	610		f. 21 gen.
detto dì	Napoli . —	1000		In mad.
20 detto	Mascolo. —	9		pol.ª25gen.
detto dì	detto. . —	100		f. 15 gen.
		12493		

LUCA FLORIO

Dare

21 gennajo	Esso . . . . —	610	f. 18 gennajo
detto dì	Borghese . . —	10	o. 21 gennajo
detto dì	Semino . . . —	10	n. detto dì
detto dì	Cerio . . . —	150	f. 2 gennajo
detto dì	detto . . . —	250	f. detto dì
detto dì	Vargas . . —	50	o. 15 gennajo
detto dì	Politi . . . —	30	n. 17 detto
detto dì	detto . . . —	108	f. 5 gennajo
		1218	
22 detto	Doria . . . —	1000	n. 18 gennajo
detto dì	Vasquez. . . —	50	n. detto dì
detto dì	de Luisa . . —	11	o. 7 gennajo
detto dì	detto . . . —	50	n. 13 gennajo
detto dì	Virgilio. . . —	50	o. 14 detto
detto dì	detto . . . —	18	n. 13 gennajo
detto dì	detto. . . . —	13	n. detto dì
25 detto	Porzio . . . —	60	n. detto dì
detto dì	Quirola. . . —	9	pol. 20 gennajo
detto dì	Silvati . . . —	250	o. detto dì
		2731	
detto dì	Vera. . . . —	100	o. 13 gennajo
detto dì	detto . . . —	80	n. detto dì
detto dì	Viceconte. . —	50	o. 20 detto
detto dì	detto . . . —	10	o. detto dì
		2971	

Avere

	Da carta 1800. . . —	4218	
21 gennaio	Napoli . . —	8200	— 6000 f. 11 feb. — 1000 f. 11 feb. — 1200 f. M. 8200
22 detto	detto . . . —	15000	— 5000 f. 11 feb. — 5000 f. 11 feb. — 5000 f. 11 feb. 15000
25 detto	Mascolo . . —	1000	— f. 12 feb.
detto dì	detto . . —	6000	In mad.
		34418	
	Somma di contro. . —	2971	
25 gennajo	Pallante. . —	50	o. 17 gennajo
detto dì	detto . . —	50	n. 20 detto
detto dì	Santini . . —	150	n. detto dì
detto dì	detto. . . —	100	f. 20 gennajo
detto dì	detto. . . —	60	o. 18 gennajo
detto dì	detto. . . —	61	o. detto dì
detto dì	Esso. . . —	5000	n. 25 detto
		8442	
	In questo fol. 1802. —	25976	

LUCA FLORIO

Dare

3 febbrajo	Esso.	— 500	f. p.° febbrajo
9 detto	detto	— 1000	f. detto dì
10 detto	Como	— 50	n. 20 gennajo
		1550	
In questo fol. 1830.	. .	— 73476	
Somma di contro.	. . . .	— 47976	
6 febbrajo	Napoli.	— 21000	— 20000 f. — 500 f. — 500 f. M. 21000
7 detto	Mascolo	— 1000	In M.
detto dì	detto	— 50	f.
9 detto	Napoli.	— 3000	— 1000 f. — 500 f. — 1500 f. 3000
20 detto	Mascolo	— 2000	f.
		75026	

Avere

De carte 1801.	. . .	— 25976	
p.° febbrajo	Napoli. .	— 6000	— 1000 f. 9 feb. — 500 f. 3 feb. — 500 f. — 500 f. — 500 f. — 500 f. — 500 f. — 500 f. — 500 f. — 500 f. — 500 f. 6000
detto dì	detto. . .	— 5000	In Mad.
3 detto	Mascolo. .	— 6500	— 1500 f. — 1000 f. — 1000 f. — 1000 f. — 1000 f. — 1000 f. 6500
5 detto	detto. . .	— 3000	— 800 f. — 200 f. — 1000 f. — 1000 f. 3000
detto dì	Napoli . .	— 1500	In Mad.
		47976	

LUCA FLORIO

Dare

11 febbrajo	Esso . . . . —	6000	f. 21 gennajo
detto dì	detto . . . . —	1000	f. detto dì
detto dì	detto . . . . —	5000	f. 22 gennajo
detto dì	detto . . . . —	5000	f. detto dì
detto dì	detto . . . . —	5000	f. detto dì
detto dì	Sorge . . . . —	1000	n. p.° febb.°
		23000	
detto dì	Sansone. . . . —	500	n. p.° febb.
12 detto	detto . . . . —	1000	f. 25 genn.
detto dì	detto . . . . —	10	n. 11 febb.
25 detto	Pittore. . . . —	1000	n. p.° febb.
21 marzo	detto . . . . —	500	n. 12 febb. Stornata in questo foglio
29 detto	Simeoli . . . . —	100	n. 21 febbr. Stornata in questo foglio
		26110	
30 detto	Virro. . . . —	300	n. p.° febb.
Per storno della partita d'introito di duc. 10 de' 30 marzo scritta per errore. . . . . —		10	
p.° aprile	Esso. . . . . . —	1000	n. 18 marzo
Per storno della partita d'introito di duc. 500 de' 4 aprile per spettare al conto di Luigi Florio a f.° 1835 . . . . —		500	
		27920	
Nel seguente f.° 1802. . . . —		49666	

Avere

Da carte 1802. . . . . —		73476	
15 febbrajo	Napoli. . —	1000	f.
detto dì	detto. . . —	500	In mad.
30 marzo	Mascolo. . —	10	f. stornata in questo fol.
4 aprile	detto. . . —	500	In mad. storn. in questo fol.
Per storno della partita di esito di duc. 100 de' 29 marzo scritta per errore . . . . . . —		100	
		75586	
6 detto	Napoli. . . —	1000	In mad.
8 detto	detto. . . —	500	f.
Per storno della partita di esito di duc. 500 de' 21 marzo per spettare al conto di Luca Simeoli al f.° 1900. —		500	
		77586	

Spiegazione del dietroscritto quadro.

In ordine alla prima pagina il foglio 1800 indicato in principio del quadro dalla parte destra, è il foglio ov'è registrato il conto di Luca Florio nel libromaggiore apodissario.

Luca Florio scritto nel mezzo della carta è il nome e cognome dell'intestatario de'suddetti introiti ed esiti, siccome si disse pocanzi nel principio di questo paragrafo.

Le partite scritte nella parte dell' avere sono tutti gl'introiti fatti dal signor Florio, e che costituiscono il suo avere.

Le altre partite scritte nella parte del dare sono tutti gli esiti fatti dal sig. Florio, e costituiscono il dare dello stesso verso il Banco.

Tali partite d'introito ed esito, non hanno bisogno di alcun' altra spiegazione, attese quelle premesse nel principio di questo paragrafo.

Le sole partite di duc. 1000, e duc. 610 scritte nell'avere sotto le date de' dì 11 e 18 gennajo, meritano una semplice spiegazione.

È sistema antichissimo de'Banchi, che quando un giratario si accredita nel suo conto, col così detto *giro per Banco* una polizza al medesimo girata, allora nella parte dell' avere lungi di menzionarsi il cognome del Cassiere, ov'è seguito l'introito, si nota invece il cognome dello girante, ed il foglio del suo conto. Ed ecco perchè le suddette due partite vedonsi nel quadro distinte con i cognomi di Simeoli e Romeo, e con i fogli 2580 e 2300, riferibili ai conti dei detti Simeoli e Romeo. E nello stesso modo va spiegata la partita di duc. 100 scritta sotto il dare nel dì 8 gennajo, essendo il foglio 580 menzionato dopo il cognome Barone riferibile al conto del giratario Barone.

Circa la seconda pagina, il fol. 1801 è quello ove il conto del signor Florio è stato passato e scritturato, per essersi occupato tutto lo spazio della carta precedente.

Le espressioni scritte al di sotto dell'avere cioè *da carte* 1800 *duc.* 4218, dimostrano la resta sistente nel Banco, ed appartenente al signor Florio a tutto il giorno 20 gennajo.

Questa stessa seconda pagina dimostra pure la così detta *somma di contro del dare*. È a conoscersi che per sistema quasi generale di tutt'i Banchi antichi e moderni, per fare economia di carta quando la parte dell'avere occupa minor spazio di quella del dare, allora nello spazio superfluo dell'avere si scritturano benanche le partite del dare; e così anche viceversa quando la parte del dare occupa minor spazio dell' avere. La distinzione delle partite del dare scritturate sotto l' avere si scorge chiara mediante la menzione ivi fatta colle espressioni *Somma di contro duc.* 2972. Si è dato questo esempio nella seconda pagina per doppio oggetto. 1.° Onde eseguirsi nel bisogno. 2.° Acciò osservandosi ne'libri si comprenda bene ciò che voglia dinotare, e non sfuggano tali partite dagli occhi di colui che va in cerca di un documento.

Nella terza pagina poi si è fatto il caso della somma di contro viceversa, cioè quando le partite dell' avere occupàno maggior spazio di quelle del dare, acciò si conosca benanche il modo inverso che suole praticarsi.

La quarta pagina poi si è scritta per dimostrare i così detti *storni* tanto delle partite dell'avere, che di quelle del dare. Spesso accade che per errore si scritturano o all'avere, o al dare delle partite d'introito o esito, che o non esistono affatto, o appartengono al conto di altro creditore: in questi casi non permettendo le istruzioni del Banco, e la regolarità della scrittura di praticare su i libri delle rasure; così furono inventati da' scritturali i così detti *storni*, onde far bilanciare in ogni conto il dare coll'avere, poichè non potendosi rasare una partita d' introito erroneamente scritta, il conto sbilancerebbe necessariamente, ed ecco perchè scritturandosi lo storno nella parte del dare, viene il conto a bilanciare, senza praticarsi rasura alcuna. E nello stesso modo va spiegato lo storno di una partita di

esito scritta erroneamente nella parte del dare Che se poi qualche partita sia d'introito, sia di esito venisse scritturata per una somma maggiore, o minore della effettiva, allora lo storno si farà per la sola differenza dicendosi così *E per storno della somma di duc. . . . . caricata dippiù nella partita d' introito di duc. . . de' . . .* E così viceversa per una partita di esito.

F. 1802

2.° Esempio di un conto antico,

LUCA FLORIO

Dare

2 maggio	Esso. . . .	—	500	n. 18 febb.
detto di	Sorge. . .	—	10	n. 11 febb.
8 detto	Dattilo. . .	—	100	f. p.° maggio
17 luglio	detto . . .	—	2000	n. 11 luglio
			2610	
Nel seguente fol. 1731 . .		—	50956	

Avere

Per resta del preced. f.° 1830		—	49666		
1 maggio	Napoli	—	500	— 100	f. 8 mag.
				— 200	f.
				— 200	f. m.
				500	
6 detto	Mascolo . . .	—	1000		In Mad.
8 detto	detto.	—	500		f.
10 luglio	Napoli	—	1000		In Mad.
			52666		

Questo secondo quadro si è fatto unicamente per dimostrare il modo come debba scritturarsi la resta derivante dal precedente quadrimestre. Siccome ogni resta di ciascun creditore costituisce l' avere del medesimo; così tale resta deesi scritturare nella parte dell' avere. Ed ecco perchè la resta di ducati 49666 vedesi scritta nel suddetto quadro nella parte dell' avere colla ditta *per resta del precedente folio 1830 duc. 49666.*

In questa occasione giova pure avvertire che spesso avviene che o per errore di sommatura, o sottrazione, o per essersi addebitate al conto di uno, partito di esito spettanti al conto di un altro creditore , o in fine per essersi addebitate partite di esito senza l' effettivo credito , qualche conto risulta debitore del Banco; in questo caso la resta risultante dall'ultimo libro, debba nel nuovo libro scritturarsi dalla parte del dare , locchè dimostra che il tale creditore lungi di tenere somme depositate nel Banco, è in vece debitore del Banco stesso.

§. 3. Obblighi degl' impiegati destinati per la scritturazione de' librimaggiori, e dei loro ajutanti minori.

Art. 1. In ordine ai primi, ecco gli obblighi dei medesimi.

1. Siccome dalla ragolarità della scritturazione del libromaggiore, dipende la sicurezza degli interessi del Banco, e de' depositanti ; così debbono usare la massima attenzione nella scritturazione degl'introiti ed esiti, nella sommatura, nella sottrazione, e ne'riporti delle reste.

2. Debbono riconoscere per loro Capo immediato la persona del Libromaggiore , con eseguire quanto li verrà dal medesimo imposto relativamente al buon ordine, e regolamento della scrittura , purchè le sue disposizioni sieno analoghe, e conformi alle istruzioni e regolamenti del Banco.

3. Dovranno rispondere di tutte le operazioni praticate ne' loro libri.

4. Prima di scritturare gl'introiti de'Cassieri, debbono risommare gl' introiti mede-

simi, per conoscere se sia esatta la sommatura totale menzionata da' Cassieri medesimi, con apporre la loro soscrizione nel punto della somma totale, per lo accerto di averla eseguita. Questo obbligo però si ha dal solo impiegato, che procede alla scritturazione del primo libro, poichè nel medesimo trovansi scritturati i conti de'Cassieri. Per evitare semprepiù gli errori facili ad avvenire in una negoziazione così estesa, e che potrebbero arrecare de'notabili disguidi, trovasi disposta tale risommatura, che serve ad accertare l'effettivo introito fatto da ciascun Cassiere, per addebitarsi al suo conto. Però quante volte l'impiegato destinato per la scritturazione del primo libro, per semplice mancanza di tempo sia inabilitato ad eseguire tale risommatura, allora questa sarà praticata da altro impiegato della Ruota, che verrà dal Libromaggiore prescelto.

5. Ogni errore che si rinverrà su i libri d'introito, dovrà immediatamente farsi corriggere dal Cassiere, coll' intelligenza del Razionale della Cassa, restando risponsabili tanto l'impiegato destinato per la scritturazione del primo libro, ove sono i conti de' Cassieri, quanto colui che avrà assicurata la risommatura.

6. Dovranno caricare ogni giorno a debito del conto di ciascun Cassiere la totalità degl' introiti di ogni specie, che ravvisansi da quello di fedi, con apporre in margine di tale totalità il foglio corrispondente al conto del Cassiere medesimo. Quest' obbligo assiste pure al solo impiegato destinato per la scritturazione del primo libro.

Oltre ai conti de' Cassieri, il primo libro dovrà contenere benanche il conto del Tesoro del Banco.

7. Ogni impiegato destinato per la scritturazione di un libro, dovrà in ciascun giorno accreditare nel proprio libro, e ne' rispettivi conti, colla scorta de' fogli precedentemente situati dall' Uffiziale della pandetta, tutte le partite d'introito di ogni specie, con indicare la data dell' introito, cioè il giorno, ed il mese, la Cassa ov'è seguito l'introito, e la somma di ciascun introito per ordine collettivo. Dovrà pure menzionare in margine di ciascuna partita d'introito la sua natura, se sia cioè in fede di credito, in introito notato, o in polizzino sciolto con fare in margine le seguenti cifre cioè, per le fedi la cifra *f.*, per gl' introiti notati le cifre *In mad.*, e per gl' introiti sciolti la cifra *pol.*°

E nel caso che di un introito siensi formate più fedi, dovrà farne la descrizione immediatamente sotto la partita accreditata, anche per ordine collettivo, per assicurarsi col sommare le diverse fedi, se la totalità corrisponda alla partita già scritta nell' intiero; in modo che accorgendosi di qualche eccedenza, dovrà farne menzione sul libro, ed avvertirne immediatamente il Libromaggiore, per farsi da questo rapporto al Governo, per obbligare il Cassiere, ed il Fedista all' indennizzo dell' eccedenza.

8. Oltre agl' introiti che si rileveranno dai libri d'introito de' Cassieri, dovranno pure accreditare ne' rispettivi conti nel momento che si pratica il giro *per Banco* tutti gl' introiti che si fanno per Ruota detti *accrediti per Banco*. In queste operazioni terranno per norma le polizze originali, non già gl' introiti del Libromaggiore. Però nell'eseguire l'accredito di quest'introiti, oltre alle notizie espresse nell'art. 7, dovranno dopo il giorno e mese menzionare il cognome dello girante, in vece di quello del Cassiere, con apporre benanche dopo tal cognome il foglio del conto del girante medesimo.

9. Siccome tutti gl' introiti si debbono scritturare a debito de' rispettivi Cassieri, del pari a credito de' medesimi debbonsi scritturare giornalmente gli esiti da essi fatti. All' effetto l'impiegato destinato per la scritturazione del libro dovrà riscuotere in ogni giorno dall' Uffiziale esito di Cassa i certificati adempiuti di firma, contenenti la somma totale dell' esito fatto da ciascun Cassiere nel giorno precedente. In margine della totalità espressa in questo certificato dovrà apporsi il foglio corrispondente al libromaggiore, e la totalità dell'esito di ciascun Cas-

sicre sarà accreditata nel proprio conto, onde così conoscere l' effettiva resta di ogni Cassiere (1).

10. Dovranno tutti gl'impiegati destinati per la scritturazione de'librimaggiori di fedi addebitare ne'rispettivi conti, e sotto la colonna del dare tutte le polizze che si presenteranno alla Ruota, dopo che saranno state fornite dei corrispondenti visti, o pagate del Notajo Pandettario. Nell' addebito delle polizze si scriverà il giorno ed il mese in cui la polizza sarà stata spesa, il cognome del giratario, e la somma per ordine collettivo. In margine poi di ciascuna somma, ossia nella quarta colonna, dovrà menzionarsi la natura della polizza, se sia cioè fede di credito, polizza notata, o polizzino sciolto, con designare la data di ciascuna polizza. Però nello addebito delle polizze notate fedi, non potrà questo addebito eseguirsi, se pria tali polizze non siano state discaricate sul libro di notate fedi, con attestarsi ciò dall'impiegato che ha il carico di questo libro, colla menzione della sua firma, e della giornata del discarico (2).

11. Nel momento in cui si addebitano le fedi di credito, o polizzini sciolti, dovranno pure gl' impiegati destinati per la scritturazione de' libri di fedi verificare pria l'effettiva esistenza delle fedi, e polizzini, dando uno sguardo nella parte dell'avere, ed indi discaricare nella quarta colonna dell' avere medesimo tali partite, con menzionare in margine, ossia nella stessa quarta colonna il giorno, ed il mese della spesa. In tal modo tanto dalla parte del dare, che dell'avere, si conoscerà quando siasi spesa ciascuna polizza; e si potrà sempre purificare il conto in caso di errori avvenuti. Però per le fedi di credito, polizze notate fedi, e polizzini sciolti formati ne' precedenti quadrimestri, non si potranno queste addebitare, se pria non saranno state verificate, e discaricate dal Revisore, o Archivario che conserva la scrittura.

12. Nell' addebitarsi per Banco le polizze che dalle parti sono state disposte passarsi a loro credito, dovranno nella 2.ª colonna del dare, e propriamente dopo il cognome del giratario, annotare il foglio del conto a credito, nel quale si passa la partita (3).

13. Non potranno addebitare le polizze prese in confidenza da'Cassieri, se non siano fornite del bollo rosso, e della cifra del Cassiere, colla data del giorno, in cui siano state negoziate nella Cassa, non che del visto del Notajo Pandettario.

14. Debbono tener sempre sommati tutt'i conti scritti ne'proprî libri, tanto nel dare, che nell'avere, affin di tener sempre pronta la resta del creditore, e così evitarsi il pericolo di spendersi somma senza il corrispondente credito. In fine del quadrimestre poi sono obbligati consegnare agl' impiegati destinati per lo spoglio i libri sommati di tutto punto, affin di potersi eseguire lo spoglio medesimo.

15. Nello addebito di tutte le polizze, dovrà l'impiegato di ciascun libro far tirare dal suo ajutante una linea trasversale su di ogni polizza, e propriamente al di sotto del foglio, e al di sotto di tale linea far apporre la giornata corrente relativa alla spesa. Dopo di che dovrà l' impiegato incaricato per la scritturazione del libro apporre accosto al foglio la sua mezza firma, per accertare il Libromaggiore, che tali polizze sieno state scritturate a debito, per quindi farsi dal medesimo il suo visto buono colla firma.

16. A misura che saranno state spese su i librimaggiori le polizze, non potranno più cambiarsi le date delle loro spese, senza or-

(1) Una sola modifica sarebbe necessaria apportare a questa operazione, quella cioè di far seguire l' accredito degl' esiti colla guida del libro esito, simile a quello che si pratica nell'addebitazione degl' introiti fatti dai Cassieri. In tal modo le operazioni sarebbero più purificate per la risommatura, che si farebbe sulla Ruota del libro esito, e si eviterebbe qualche inconveniente per un certificato erroneo, che potrebbe l' Ufficiale esito rilasciare.

(2) Ciò si pratica onde tenere tutta completa la scrittura del Banco, e conoscersi su tutt' i libri la stessa cosa, ed anche per accertarsi maggiormente di non essere stata tale polizza precedentemente spesa.

(3) Cioè del conto del giratario.

dine del Governo, trattandosi di pubblica scrittura.

17. Accadendo l'errore di caricarsi una partita di debito, o credito in un conto per un altro, sono tenuti di corriggere l'errore colla partita di storno, notandovi in pochissime parole la cagione di tale storno, coll' intelligenza, e firma del Razionale, onde se ne abbia cognizione nell' avvenire (1).

18. Non solo ne' casi espressi nel precedente articolo, ma benanche in qualunque altra circostanza, come di rettifica di partite di reste, e di sommature erronee, sono assolutamente proibite le rasature, e cassature, dovendosi il tutto specificare in margine del conto coll'intelligenza del Razionale.

Art. 2.° In ordine agli ajutanti minori di ogni libro, gli obblighi de' medesimi sono i seguenti.

1.° Di coadjuvare gl' impiegati destinati per la scritturazione de' librimaggiori in tutte le loro funzioni, con eseguire quanto da' medesimi, e dall' Uffiziale destinato per la scritturazione del libromaggiore verrà loro imposto, relativamente al servizio del Banco, e del Pubblico.

2.° Debbono per principale loro incarico chiamare all'impiegato destinato per la scritturazione del libromaggiore tutte le partite che si dovranno scritturare sul libro medesimo, sia d' introito, sia di esito. Per le partite d' introito, subito che le avranno chiamate, e si saranno assicurati essersi dal di loro principale scritturate, dovranno sotto il foglio del libro d'introito de' Cassieri, tirare una linea; e per le partite d' esito, dovranno sulle polizze in margine del foglio tirare la stessa linea, con apporre benanche sotto questa linea, il giorno, mese ed anno di proprio carattere, per quindi apporsi dal libro la sua mezza firma, e dal Libromaggiore il suo visto buono, siccome si è detto nel numero 15 del precedente articolo.

3.° Sono pure obbligati di coadjuvare il di loro principale per la correzione di tutti gli errori avvenuti sul libro, che si osserveranno nella puntatura giornaliera della Ruota, nel passaggio delle polizze de' Cassieri, ed in qualunque altra circostanza.

4.° Nel chiamare tutte le polizze di esito per addebitarsi ne' rispettivi conti, dovranno avvertire se vi sia il visto, o pagata del Notajo Pandettario: se le polizze notate sieno state discaricate: se le fedi di credito e polizzini sciolti de' quadrimestri precedenti sieno stati benanche vorificati, e discaricati dal Revisore, o Archivario: finalmente se le polizze prese in confidenza dai Cassieri sieno fornite del bollo rosso, della cifra del Cassiere, e della data del giorno, in cui sono state presentate alla Cassa.

§. 4. Il metodo tenuto per la scritturazione de' librimaggiori tanto presso i negozianti banchieri, quanto negli aboliti Banchi pubblici, è stato sempre semplicissimo, ed uniforme, avvicinandosi nella sua sostanza al sistema attuale. Ogni conto veniva benanche diviso in due parti, la prima costituiva l'avere, e l'altra il dare; e ciascuna parte poi suddivisa in tre colonne, trascurandosi la quarta colonna, tanto nel dare, che nell'avere, poichè non si tenea in uso praticar quelle menzioni, che ora si fanno, e che chiariscono, e dimostrano nell' avere il giorno preciso della spesa di ciascuna fede, o polizzino, e nel dare la natura di ogni polizza addebitata. Nella parte dell' avere, la prima colonna serviva per menzionare il giorno e mese di ciascun introito, la seconda per attestare semplicemente se l' introito era per Cassa, o per Banco, e la terza per esprimere la somma introitata per ordine collettivo.

Nella parte del dare poi la prima colonna era destinata per menzionare il giorno ed il mese di ciascuna partita esitata; la seconda per esprimere i cognomi de' giratarii, e la terza per indicare le somme esitate per ordine collettivo.

Pria di passare oltre, conviene far marcare tutti gl' inconvenienti che arrecava, e tuttavia apporta questo metodo di scrittura in ordine all' avere.

Gl' introiti per Cassa, poichè non veni-

(1) Nel §. 2.° di questa Sezione si è espresso il modo dello storno.

vano distinti con i cognomi de'Cassieri, ove tali introiti erano seguiti, arrecava maggior fatica tanto agl'impiegati destinati per la formazione del libro nello addebito delle polizze, per accertarsi dell'identicità della polizza medesima, e per rettificare un conto erroneo, quanto agli impiegati di Revisione nello appuramento di scrittura. Arreca anche oggi grave fatica nell'Archivio generale, allorchè si vuol conoscere la formazione degl' introiti, poichè per osservare lo squarcio, o debbonsi esaminare i squarci di tutt'i Cassieri, ovvero devesi esaminare prima la fede di credito, o polizzino originale, per conoscere il Cassiere medesimo; ed indi osservare lo squarcio di quel Cassiere.

La terza colonna nel caso di più fedi, o polizzini, formati da un introito, anche arrecava degl' inconvenienti, poichè venivano menzionate tali fedi, e polizzini in un modo irregolare, e contro ogni principio di contabilità, siccome dimostreremo negli esempî.

Pria di esporre i modelli de' conti scritti negli antichi librimaggiori di fedi giova pure ricordare che in origine taluni Banchi scritturavano sotto lo stesso conto tanto gli introiti, ed esiti derivanti da fedi, che quelli dipendenti da mandati di arrendamento, o altro, locchè arrecava, ed arreca tuttavia una confusione notabile.

Altri banchi poi fin da principio ritennero il sistema (fino a che però non furono introdotti i librimaggiori di mandati), di aprire su i librimaggiori di fedi due conti distinti per ogni creditore, annotandovi in uno di essi gl'introiti, ed esiti dipendenti da fedi, e nell' altro quelli derivanti da mandati; in modo che nelle antiche pandette vedesi menzionato un doppio foglio in margine di ciascun nome.

Premesse queste preliminari idee, conviene esporre i modelli di due conti, nel primo dei quali vedonsi compresi tanto gl'introiti ed esiti di fedi, e notati, quanto quelli derivanti da mandati, e nel secondo si osservano i soli introiti ed esiti di fedi e notati.

Primo conto di fedi e mandati.

LUCA FLORIO

Dare

8 gennajo	Rossi. . . . . —	200
10 detto	detto. . . . . —	50
11 detto	Salvatore . . —	35
15 detto	Romeo. . . . . —	50
18 detto	de Luca. . . . —	1000
23 detto	detto. . . . . —	100
8 febbraio	Simeoli . . . . —	30 2 11
15 aprile	Esso. . . . . —	50
30 giugno	Doria. . . . . —	50
		1565 2 11
	Nel seguente fol. 580 . —	1730 3 09

Avere

8 gennajo	Cassa. . . . . —	200
f. — 50		
— 50		
— 50		
— 50		
— 200		
9 detto	Regia Dogana. . . . . . —	3
11 detto	detta. . . . . —	2. 1. 10.
12 detto	Cassa. . . . . —	600
18 detto	Romeo 1718 . . . . . . —	1000
detto dì	Vino. . . . . —	10. 1. 15
8 febb.	Cassa . . . . —	1180
— 50		
— 100		
— 200		
— 50		
— 50		
— 730		
— 1180		
30 luglio	Cassa. . . . . —	300. 2. 13
		3296. 1. 00.

SPIEGAZIONE

In ordine all'avere. La prima partita di ducati 200 dinota un introito di fedi, e ciò dacchè in margine, e propriamente nella prima colonna dello stesso avere trovasi fatta la cifra f., e la distinzione e collettiva di essersi dei suddetti duc. 200 formate 4 fedi di duc. 50 l'una: però è d'avvertirsi che nella ipotesi che de' suddetti duc. 200 se ne fosse fatta una sola fede, questa circostanza in taluni Banchi veniva menzionata prima della giornata colla cifra f., ed in altri Banchi tale cifra non si curava affatto, in modo che dal libro non puol conoscersi, se costituisca un'introito di fedi, o di notati.

La 2.ª partita di ducati 3 costituisce una somma pervenuta al sig. Florio da un mandato spedito al Banco dall'abolito arrendamento della Regia Dogana.

La 3.ª partita dimostra un altro simile mandato spedito nel dì 11 detto gennajo.

La 4.ª partita di duc. 600 un'introito, senza conoscersene la specie, poichè non distinto nè colla cifra f. indicante fede, nè colla cifra n. dinotante introito notato; cifre che si soleano praticare in taluni Banchi solamente.

La 5.ª partita di ducati 1000 dinota un altro introito fatto col giro detto *per Banco*, ignorandosi benanche la sua specie, se cioè di fede, o notato.

La 6.ª partita di duc. 10. 1. 15. costituisce una somma pervenuta con un mandato spedito dall'arrendamento del vino.

La 7.ª partita di duc. 1180 dimostra un introito di fedi, e ciò per la distinzione fatta nella prima colonna.

Finalmente la 8.ª partita di duc.300.2.15. dinota un' altro introito, con essere anche ignota la sua specie.

Circa poi il dare attese le spieghe fatte nel §. 2. di questa Sezione, non occorre farne altra. Solo deve avvertirsi, che taluni Banchi soleano menzionare la specie di ciascuna partita di esito, mediante una piccola cifra fatta sulla marca de' ducati, cioè colla cifra f. se era fede, e colla cifra n. se era polizza notata.

2.° Conto di fedi e notati solamente, esclusi i mandati

LUCA FLORIO

Dare			*Avere*		
8 gennajo	Rossi . . . . —	200	8 gennajo	Cassa. . . . . . . —	200
10 detto	detto. . . . . —	50	— 50 — 50 — 50 — 50		
11 detto	Salvatore. . . . . . —	35	12 detto	detto. . . . . . . —	600
15 detto	Romeo. . . . . —	50	18 detto	Romeo 1714. . . . —	1000
28 detto	de Luca . . . . —	1000	8 febbrajo	Cassa. . . . . . . —	1180
23 detto	detto . . . . —	100	— 50 — 100 — 200 — 50		
8 febbrajo	Simeoli. . . . . —	30. 2. 11.	80 730		
25 aprile	Esso. . . . . —	50	30 luglio	Cassa. . . . . . . —	300. 2. 15.
30 giugno	Doria. . . . . —	50			3280. 2. 15.
		1565. 2. 11.			
Nel seguente fol. 610. . . . . —		1715. 0. 04.			

SPIEGAZIONE

Questo quadro si è fatto anche per dimostrare il metodo diverso, col quale venivano menzionate le fedi formate da un' introito di fedi di maggior somma, specificandosi la qualità delle fedi al di sotto della partita d'introito, senza serbare l'ordine collettivo come nel precedente quadro sta fatto.

SEZIONE 3.ª

Del registro introito di Cassa.

Questo registro non è altro, che la copia fedele di tutti gl' introiti particolari di fedi e notati di ogni Cassa. Tale registro è stato ideato per controllare le operazioni de' Cassieri in ordine al ramo degl' introiti, poichè nel ricopiarsi tutti gl' introiti su questo registro, si viene a conoscere con maggior sicurezza della totalità de' medesimi; e si viene allo accerto di quella espressa da'Cassieri in fine dell' introito di fedi di ciascun giorno.

Simile registro sembra, che abbia surrogato l' introito generale, che negli antichi Banchi si formava dal Cassiere maggiore; e del quale ne ragionammo nel §. 4 della 3.ª Sezione del Capitolo 1.°

La scritturazione di questo registro viene esercitata da un' impiegato della Ruota, dipendente dal Libromaggiore.

Premessa questa idea generale, passiamo ora a dimostrare.

1. Di quanta importanza sia questo registro.

2. Qual sia il metodo attualmente in vigore, tralasciando quello degli antichi Banchi, per averlo esposto nell'enunciato §. 4. della 3.ª Sezione del Capitolo 1.°

3. Quali sieno gli obblighi, che assistono all' impiegato destinato per la scritturazione di questo registro.

§. 1. La scritturazione di questo registro

è necessaria unicamente per verificare come si disse, se la totalità degl'introiti corrisponde a quella cerziorata da' Cassieri. Tale registro può servire anche di norma per lo appuramento della scrittura; e può anche esser giovevole nel caso di dispersione dell' originale introito; ragion per cui fa d'uopo conservarlo.

§. 2. Il metodo attualmente in vigore si è quello, che per ogni Cassa sia di argento, sia di rame si addice un registro.

Negli anni scorsi talvolta si adoperava un sol registro da scritturare ivi gl' introiti di tutte le Casse (conservando sempre la distinzione fra loro), e altra volta per ogni Cassa si adoperava un registro separato. Ma sia dell' uno, sia dell' altro modo (locchè è indifferente) la registrazione degl'introiti deve cominciar sempre dalla Cassa maggiore, ed indi dalle Casse secondarie, trascrivendo per ogni Cassa prima gl' introiti notati, e poscia quelli di fedi. Il metodo della trascrizione è semplicissimo. In fronte di ciascuna carta si menziona il giorno, mese, ed anno: in margine, ed alla destra viene designata la Cassa, ove sono seguiti gli introiti, se cioè Cassa maggiore, seconda, o terza Cassa. Indi siegue la registrazione degli introiti, menzionando prima i fogli corrispondenti al libromaggiore di fedi precedentemente scritti dall'Uffiziale della pandetta, in seguito il nome e cognome del depositante, e poscia la somma in cifre, e per ordine collettivo.

Nel trascrivere gl' introiti di fedi, allorchè qualche introito avrà prodotto più fedi basterà menzionare la somma totale dell'introito medesimo, facendovi una semplice menzione, essersi cioè di tale introito formate più fedi, praticandosi lo stesso, quando di un'introito siansi disposti più polizzini.

A ben comprendere la scritturazione di questo registro, giova aver sott' occhio un modello di esso, ove noteremo tutti gl' introiti di notati e di fedi, menzionati nelli §. 2 delle Sezioni 3 e 4 del 1.° Capitolo.

1835 a 5 Gennajo

Cassa maggiore notati

1230	Luca Florio	—	300
2150	Ignazio Costantino, ...	—	200
2150	detto.	—	6
955	Carlo Elefante.	—	4
838	Agostino Imperiale	—	190
1999	Agostino Castaldo.	—	1000
1999	detto.	—	500
3459	Luca Adinolfi	—	1000
301	Giuseppe Saggese	—	1410 50
208	Alessio Fasulo . . . . più polizzini	—	10
2140	Alessandro Guidelli . . . . . . più polizzini	—	18
1841	Andrea Persico, ...	—	8
2389	Vincenzo Jodice	—	9
333	Saverio Ulmo	—	7
769	Agostino Sallustro, ...	—	7
911	Luigi Rubino	—	9
911	Sabato Colella.	—	9
1555	Luigi Scotti	—	9
138	Saverio Dentice	—	9
99	Diego de Angelis.	—	9
1099	Cesare Coppola	—	9
2189	Vincenzo Radice	—	9
1569	Raffaele Starita	—	9
2155	Ferdinando Ammone	—	9
513	Carmine Fattoroso.	—	200
213	Alfonso Pellegrino.	—	9
815	Luigi de Falco.	—	100
1135	Carlo Rocco	—	1500
1225	Carlo Joele.	—	500
3069	Antonio Troise.	—	16000
2147	Luigi Jodice	—	10038 50
		Sono —	33098; 00

1835 a 5 Gennajo

Cassa maggiore fedi

2260	Gennaro d' Agostino		— 235
310	Antonio Filosa	più fedi	— 450
1810	Luca Florio	più fedi	— 208
988	Ignazio Costantino	più fedi	— 510
3199	Luigi Valente	più fedi	— 200
111	Antonio Salernitano	più fedi	— 200
1911	Luigi d' Ambrosio	più fedi	— 91
4159	Antonio Donnarumma	più fedi	— 1600
951	Carlo Troise	più fedi	— 1500
1819	Nicola Spasiano	più fedi	— 2500
1785	Antonio Troise	più fedi	— 30000
1831	Sabbato Abbagnale		— 2900
1300	Saverio Marrano		— 2043 30
1500	Raffaele Castronuovo		— 1390 10
		Fedi sono	— 43827 40
		Notati	— 33098
		Sono in uno	— 76925 40
		2.ª Cassa fedi e notati	— 41349
		3.ª Cassa fedi e notati	— 11538
		Totale	— 129812 40

Esaurita la scritturazione degl' introiti di notati e fedi della Cassa maggiore, si passa a quella delle Casse secondarie, dovendo però nel registro della Cassa maggiore eseguire la unione de'totali di ciascuna Cassa, nel modo espresso di sopra.

§. 3. Obblighi dell' impiegato.

1. Dopo essere stati caricati su i librimaggiori di Ruota gl' introiti de' Cassieri a credito degli apodissarî, ed a debito de'Cassieri medesimi, è obbligato di farne da'suddetti originali introiti il registro sopra il suo libro, ossia la copia fedele di tali introiti, dimostrando separatamente l' introito di ciascuna Cassa.

2. Tenere interamente foliato il detto libro, con registrarvi nel medesimo prima la giornata, e poi tutte le partite, tali quali le troverà notate negl' introiti originali, con menzionare in margine, ossia nella 1.ª colonna il foglio corrispondente al libromaggiore degli apodissarî, ed in prosieguo il nome e cognome del depositante, con la somma tirata in cifre nella collettiva destinatali. Descriverà prima l'introito di fedi (1), e tirato d' accordo coll' originale, passerà a scrivere gl' introiti notati collo stesso ordine, e fattane la collettiva unirà questo totale a quello di fedi, e ne vedrà l' intiero totale, che dovrà corrispondere esattamente a quello descritto sull' originale del Cassiere. Collo stesso ordine dovrà proseguire il

(1) In pratica però si ha, che si trascrivono prima gli introiti notati, ed in seguito quelli di fedi, locchè per altro è indifferente, non potendo mai produrre alcun disordine.

registro degl' introiti delle altre Casse, ed indi ne formerà collettiva generale, rapportando in essa l'importo di ciascuna Cassa (1). In caso di difformità, procurerà che sia sul fatto rettificato l' errore.

3. Accertata che avrà la somma effettiva dell' introito, ne fornterà i corrispondenti certificati in doppio, uno per ciascuno dei Cassieri, che consegnerà tanto al Razionale della Cassa, per farne uso nel conto delle reste delle Casse, quanto al Libromaggiore per regolare la scrittura di Ruota.

4. Dovrà avvertire se negl' introiti originali de' Cassieri vi siano rasure, o viziature ne' nomi e cognomi, e nelle somme; e nel caso che ve ne fossero, osservare se queste sieno state replicate dal Cassiere stesso nella margine, con sua firma, e vistate dal Razionale della Cassa.

SEZIONE 4.ª

Del libromaggiore de' mandati.

I librimaggiori de'mandati, non altro contengono, se non la menzione nell' avere di tutte le somme pervenute con mandati a favore di ciascuna persona, e nel dare l'uso fatto delle somme medesime. Sono formati anche a modo di saldaconti, e nell' istessa guisa de'librimaggiori di fedi, ad eccezione però della dimostrazione della quarta colonna. Sono stati sempre uniformi, tanto negli antichi Banchi dall'epoca della loro invenzione, quanto nei Banchi attuali.

In taluni tempi, non solo negli antichi banchi, ma benanche in quelli attuali, la scritturazione de' mandati è stata eseguita sugli stessi libri di fedi, comunque di già erano stati separati i conti per la invenzione dei libri de' mandati. Questi libri costituiscono per tal ramo quasi una scrittura a doppio stile, poichè il mandato vien scritturato tanto nel libromaggiore di fedi a debito del creditore apodissario, quanto in quello dei mandati a credito de' diversi giratarî.

Premessa questa idea generale, passiamo ora a dimostrare.

1. Di quanta importanza sia il libromaggiore de' mandati:

2. Qual sia il metodo attuale:

3. Quali siano gli obblighi degl' impiegati destinati per la scritturazione di questi libri, e de' loro ajutanti minori:

4. Quali metodi serbavansi negli antichi Banchi.

§. 1. Il libromaggiore de' mandati è anche di grave importanza, e la sua scritturazione si rende necessaria, per conoscere ad ogni richiesta le somme pervenute con mandati da uno, o più rami in favore di terze persone. Senza di questo libro non si potrebbe in un' istante conoscere la somma pervenuta nel Banco, e disposta a favore di più persone. In somma non si potrebbero ottenere quei vantaggi espressi nel §. 1 della precedente Sezione.

§. 2. Gli attuali Banchi procedono in ogni quadrimestre alla scritturazione di più librimaggiori di mandati, tanto in argento, che in rame, ed in quel numero, che la quantità dei mandati richiede. Ciascun libro vien scritturato da un impiegato all'uopo destinato, ch' è coadjuvato benanche da un ajutante minore.

Per ogni giratario espresso nel mandato si apre un conto; e siccome il negoziato de' mandati per lo più è di poco volume, così si addice per ogni conto una sola pagina, o una porzione di essa.

Il nome di ogni giratario compreso nel mandato, e che riceve una somma qualunque, viene scritto in fronte di ciascuna carta, e pria di scritturare l' avere, ed il dare. Ogni carta viene benanche divisa in due parti. La prima serve per la scritturazione degl' introiti, cioè dei mandati pervenuti, e viene suddivisa in tre colonne, menzionandosi nella prima la data, ossia il giorno ed il mese di ciascun mandato, cioè la data dello addebito de' mandati espressa nel libromaggiore di fedi; nella seconda il cogno-

(1) Questa collettiva, ossia l'unione del totale di tutte le Casse, viene eseguita sul registro, che riguarda la Cassa maggiore, sul riflesso di essere le altre Casse, secondarie, e quasi subordinate alla prima.

me dello girante, e la indicazione del ramo, se trattasi di amministrazione, stabilimento, o altro; e nella terza la somma pervenuta, per ordine collettivo. La seconda parte poi serve per la scritturazione degli esiti, e viene benanche suddivisa in tre colonne, specificandosi nella prima la data, ossia il giorno ed il mese, in cui si è riscosso tutto, o parte delle somme pervenute; nella seconda i cognomi de' novelli giratarî dipendenti dal primo giratario; e nella terza le somme riscosse, per ordine collettivo (1).

Ma per dare la solita chiarezza alla cosa conviene esporre de' modelli. Però pria di tale esposizione si rende necessario dare una idea dei mandati.

Il mandato non costituisce altro, se non che una speciale disposizione di un' amministrazione, stabilimento, ed anche di un particolare, colla quale si paga una somma per distribuirsi poi dal Banco, a favore di diverse persone, per una medesima causa, o anche per cause diverse. Tale mandato supplisce a tante polizze notate fedi, per quanti sono i giratarî (2). E che sia così si è per le mille volte osservato, che quell' amministrazione o particolare, che prima pagava i suoi creditori, o impiegati con un sol mandato, ha poi convertito tale mandato in tante polizze notate fedi, o viceversa (3).

Premesso ciò ecco i modelli de' mandati.

(1) Il regolamento del Banco nulla preserive per la formeeione della quarta colonna tanto nell' avere, che nei dare; ed in pratica si ha, che da taluni impiegati si adopera in parte la quarta colonoa, e da altri si ometta totalmente. La ragione di tale omissione totale o parciale, deriva dacchè siccome ogni giratario può spendere in diverse partita la somma pervenuta con uno o più mandati, o in una partita diversi mandati; si rendono perciò quasi ineseguibili le menzioni della quarta colonna. Noi convenghiamo sulle difficoltà; ma poichè tali menzioni apportano de' vantaggi, precisamente per ravvisare a colpo d'occhio, quali mandati siano stati esitati, ed anche per dimostrare, e purificare gli errori di ogni conto; così crediamo regolare doversi eseguire le dimostracioni nella querta colunna ne' soli casi in cui possa aver luogo, cioè quando si riscuote con un sol polizzino uno, o più mandati interamente. Allora nella colonna dell' avere si mencionerà in margine di ciascon mandato il giorno in cui il policcino è stato speso; e nella colonna dei dare si mencioneranno in breve le diverse date de' mandati spesi. In tal modo quasi tutt' i conti avranno i benefici derivanti dalla quarta colonna, e ne rimarranno privi pochi conti solamente. Ed ecco perchè ne' modelli de' conti che qui a poco esporremo, faremo uso della quarta coloona, tanto nell' avere, che nel dare.

(2) Ved. Rocco parte 2 pag. 84, il quale ritiene la definiciona da noi data.

(3) A giustificare il nostro assunto basta esaminere i conti delle diverse amministrazioni, le quali han soddisfatto i loro creditori, ed impiegati, ora con un sol mandato, ed ora con tanta polizze notate fedi.

Primo modello

Banco delle due Sicilie pagate duc. 1935 agl'impiegati della Cassa de'Particolari, a ciascuno di essi la sottoscritta somma, dite essere pel di loro soldo dello scorso maggio cioè.

Razionalia

Al signor Barone D. Luigi di Costanzo Razionale di detta Cassa. . . .			—	65
Al signor D. Francesco Sciotta primo ajutante del medesimo			—	45
Al signor D. Stefano Maresca 2.° ajutante duc. 25, e per esso				
A D. Antonio Polisicchio giusta l'assegno fatto	—	10		
A D. Silvestro de Rosa giusta l'altro assegno	—	6		
Ed al detto Maresca i restanti.	—	9		
			—	25
(Sieguono gl'impiegati delle altre Ufficine nell'istesso modo, e che assorbiscono altri			—	1800
Sono . .			—	1935

Napoli primo giugno 1839

Presa ragione
L'Agente Contabile Razionale
della Reggenza

La Reggenza del Banco
delle due Sicilie

1839 primo giugno
N.° f. per duc. 1935.
N. N.

Fede duc. 3500. 17 ottobre 1838

Siegue dunque la spiegazione di questo modello.

La Reggenza del Banco è la girante della somma contenuta nel mandato, ed i signori di Costanzo, Sciotta, e Maresca sono i giratarî. I signori Polisicchio, e de Rosa poi sono gli assegnatarî del giratario Maresca.

Secondo modello

Banco delle due Sicilie pagate duc. 2197 ai sottoscritti creditori del già Banco d'A. G. P., dite sono per tanti ai medesimi spettati su i rispettivi capitali, nella ripartizione formata in questo anno cioè.

A D. Antonio Peluso . . . . —		50
A D. Simone de Gregorio duc. 30, e per esso		
A D. Saverio Ulmo . . . . —	10	
A D. Gregorio de Mercato . . . . —	5	
A D. Domenico Foglia . . . . —	15	
	——	30
A D. Luca Florio	——	10
(Sieguono altri creditori che per brevità si tralasciano , e che assorbiscono altri. . . . . —		2107
Sono in uno. —		2197

Se n'è presa ragione
Il Razionale

Li deputati dell'Illustre Ceto
de' creditori di A. G. P.

F. duc. 3580. 16 maggio

1839 a 7 giugno
Not.ª f. per duc. 2197.

S. 1739

Questo modello va spiegato come il precedente.

Data così una idea chiara de'mandati, passiamo ora ad esporre i modelli de'conti de' libri di mandati medesimi, tenendo per norma i due mandati pocanzi esposti, facendo uso benanche della quarta colonna nell' avere, e nel dare.

Primo modello

BARONE D. LUIGI DI COSTANZO

Dare	*Avere*
2 giugno Esso — 65 p.° giugno	1.° giugno N.° Banco — 65 2 giugno

Spiegazione dell' avere.

Il *primo giugno* che vedesi scritto nella prima colonna è la data, in cui il mandato è stato notato, e addebitato. La parola *N.° Banco* scritta nella seconda colonna, dinota che il mandato parte dal Banco, che nella specie è lo girante. La somma di ducati 65 menzionata nella terza colonna è quella che col mandato è stata attribuita al signor di Costanzo. Finalmente il 2 *giugno* designato nella quarta colonna è il giorno, in cui si è ritirata dal signor di Costanzo la somma di duc. 65. . . . .

Spiegazione del dare.

Il 2 *giugno* scritto nella prima colonna è il giorno in cui il signor di Costanzo ha riscosso la somma di duc. 65. Il *per esso* della seconda colonna, dinota, che la somma sudetta si è ritirata dallo stesso di Costanzo, per non essersi ad altri girata. I *duc.* 65 scritti nella terza colonna, costituiscono la somma riscossa. Ed il *primo giugno* della quarta colonna, dinota essersi spesa la somma pervenuta col mandato del 1.° giugno. . . .

Secondo modello

FRANCESCO SCIOTTA

Dare			*Avere*		
3 giugno	Sommella	— 10	p.° giugno	N.° Banco	— 45
4 detto	Esso	— 35			

Questo conto va spiegato come il precedente; ad eccezione della quarta colonna, omessa per essersi speso con più polizzini il mandato.

Terzo modello

ANTONIO POLISICCHIO

Dare				*Avere*			
2 giugno	Esso .	— 10	p.° giugno	1.° giugno	da Maresca	— 10	2 giugno

Quì una sola circostanza fa d'uopo spiegare, e si è quella del cognome *Maresca* scritto nella seconda colonna dell'avere. Comunque i ducati 10 pervenuti al sig. Polisicchio, hanno origine dal mandato del Banco, pure poichè il signor Polisicchio è un assegnatario del signor Maresca; così per antico sistema è stato ritenuto menzionarsi il cognome di colui, che ha fatto lo assegno, non già dello girante.

Quarto modello

SILVESTRO DE ROSA

Dare	*Avere*
	p.° giugno da Maresca — 6
Nel seguente fol. 58 — 6	

Poichè il signor de Rosa non ha ritirato i duc. 6 nel presente quadrimestre; così le colonne del dare nulla contengono, e le espressioni *nel seguente fol. 58 duc.* 6, dinotano essersi tal somma caricata su i nuovi libri, per stare a disposizione del sig. de Rosa.

Quinto modello

STEFANO MARESCA

Dare				*Avere*			
p.° giugno	Esso . — 9	p.° giugno		p. giugno	N.° Banco — 9	p. giugno	

Questo conto va spiegato come il primo, e secondo modello.

Sesto modello

ANTONIO PELOSO

Dare	*Avere*
10 giugno Esso . . — 30	7 giugno A. G. P. — 50
Nel seguente fol. 70 — 20.	

Questo conto in ordine alla quarta colonna, va spiegato come quello del secondo modello, e circa la resta di duc. 20 come il quarto modello.

Settimo modello

SAVERIO ULMO

Dare	*Avere*
9 Giugno Esso fol. 385—10 7 Giugno	7 Giugno de Gregorio — 10 9 Giugno

Questo conto va spiegato come il primo modello. Una sola circostanza bisogna far marcare, cioè quella del folio 385 scritto nella seconda colonna del dare. La menzione di questo foglio dimostra, che il signor Ulmo de' ducati 10 riscossi con polizzino de'9 Giugno, o ne ha formato fede in testa sua, ovvero un' introito in dorso di una sua madrefede col così detto *giro per Banco*, e l' indicato folio 385 è riferibile al conto del detto Ulmo sistente su i librimaggiori di fedi.

Ottavo modello

GREGORIO DE MERCATO

Dare	*Avere*
14 Giugno Fusco — 5 7 Giugno	7 Giugno de Gregorio . — 5 14 Giugno

Questo conto va spiegato nello stesso modo espresso nel primo modello.

Nono modello

DOMENICO FOGLIA

Dare	*Avere*
9 Giugno Florio fol. 587—15 7 Giugno	7 Giugno de Gregorio — 15 9 Giugno

Questo conto va anche spiegato nello stesso modo espresso nel primo modello.

Decimo modello

LUCA FLORIO

Dare	*Avere*
19 Giugno Esso fol. 585 — 10 7 Giugno	7 Giugno A. G. P. — 10 19 Giugno

Questo conto va spiegato nello stesso modo espresso nel 7.° modello.

§ 3. Obblighi dell' impiegato destinato per la scritturazione del libromaggiore di mandati, e del suo ajutante minore.

1. Pervenuto che sarà nelle mani di questi impiegati un mandato fornito della notata, addebito, e della menzione de' fogli di ciascuno giratario, si dovranno passare a credito delle persone in esso descritte le somme disposte a loro beneficio. Però dovrà pria essere questo mandato risommato dal principale, o dal suo ajutante, per assicurarsi se le somme parziali disposte col mandato medesimo, compongono la somma totale espressa nello stesso; sottoscrivendosi il mandato da colui, che avrà eseguita la risommatura, il quale sarà sempre responsabile verso il banco. E nel caso che si rinvenissero degli errori, dovrà immantinenti restituire il mandato al Libromaggiore, il quale avrà cura farlo emendare dalle parti.

2. Nell' addebitare i polizzini de'mandati dovranno far scrivere da' loro ajutanti in lettere la somma addebitata sul polizzino medesimo, senza della quale formalità il Libromaggiore non potrà farvi il suo visto buono.

3. Qualora nell'addebitare i polizzini dei mandati, rinvenissero de' notamenti di condizioni poste a credito delle partite, sono obbligati notare tali condizioni in piè del polizzino, per intelligenza del Pandettario, acciò costui conosca se tali condizioni sieno state adempiute; rimanendo in contrario risponsabili di qualunque danno ne potrà derivare.

4. Debbono tener sempre sommati tutt' i conti del proprio libro, ed in tal modo conseguarli nella fine del quadrimestre, siccome è prescritto pel libro di fedi.

5. Nell' addebitare tali polizzini, dovranno usare le stesse precauzioni prescritte nel numero 4 art. 2 §. 3 della 2.ª Sezione del presente Capitolo.

6. Pe' mandati pervenuti ne' precedenti quadrimestri, dovrà prendersi l'attestato del Revisore o Archivario, coll'indicazione de'rami, da' quali sono pervenuti, e delle condizioni, alle quali forse fossero sottoposti. Il rinvio di tali polizzini nella Revisione o Archivio si farà per mezzo del chiamatore di ruota, il quale li consegnerà nelle mani del Revisore o Archivario, e da' quali se ne dovrà fare la corrispondente certificatoria.

7. Nell' addebitare i polizzini di mandati che dalle parti sono stati disposti passarsi a loro credito, dovranno menzionarvi tanto il foglio del conto a credito, che quello a debito, sulla polizza, e su i libri, con annotarvi tutte le condizioni scritte nel mandato, qualora non fossero state sfogate nel momento, in cui si dispone lo accredito.

8. Perciò che riguarda storno di partite, ed altro, ci rimettiamo a quanto trovasi prescritto pel libromaggiore di fedi nel §. 3. della 2.ª Sezione di questo Capitolo.

§. 4. Pria di dettagliare i metodi tenuti negli antichi Banchi per la scritturazione dei mandati, fa d'uopo premettere, che simili mandati sono di antica invenzione, poichè si vedono eseguiti fin dalla fondazione di ciascun Banco, ed anche in tempo dei Negozianti banchieri (1).

Negli antichi Banchi, ed in taluni di essi precisamente (2), nei quali si rimettevano dai Computanti degli arrendamenti immensi mandati, la scrittura era quasi tutta assorbita da tali mandati.

Dalla fondazione di ciascun Banco fino all' anno 1757, la scritturazione dei mandati si facea benanche su i librimaggiori di fedi; locchè arrecava una notabile confusione, precisamente perchè l'antica scrittura era sfornita della quarta colonna, per dimostrare nell' introito l'uso fattone, e nell'esito la specie di esso. Si pensò quindi nell' anno 1758 separare la scrittura dei mandati da quella di fedi.

I Banchi di S. Giacomo e Popolo, furono i primi che nel 1758 procederono alla scritturazione de' librimaggiori di mandati colle corrispondenti pandette: indi il Banco del Salvatore nel 1765, il Banco de'Poveri

(1) Vedi i giornali sistenti nell' Archivio generale del Regno, e nello Stabilimento di S. Eligio.

(2) Cioè in quelli del SS. Salvatore, e del Popolo.

nel 1770, il Banco di S. Eligio nel 1778, il Banco Pietà nel 1785, ed in ultimo il Banco Spirito Santo nel secondo semestre del 1794. Quest'ultimo Banco però nelle pandette, e librimaggiori di mandati, scritturava non solo i conti de'mandati, ma benanche i conti degl'introiti fatti su polizzini sciolti, a seconda del progetto di Michele Rocco espresso nella sua opera (1), locchè per altro costituiva una irregolarità, della quale ne faremo parola nel Titolo 3.° della presente opera.

Premesso ciò crediamo inutile esporre i modelli degli antichi conti de'mandati, poichè per quelli che conteneano fedi e mandati, ne dammo l'esempio nel §. 4. della 2.ª Sezione del presente Capitolo, e per quelli di mandati solamente non occorre ripeterli, essendo simili a quelli attuali, e dei quali ne abbiamo dato i modelli nel §. 2. della presente Sezione.

SEZIONE 5.ª

Dell' Uffiziale chiamatore di Ruota.

Questo impiegato per lo più viene assistito, e coadjuvato nelle sue operazioni da uno, o più ajutanti, a misura del negoziato del proprio Banco. Egli con i suoi ajutanti non ad altre funzioni sono destinati, se non per raccogliere dalle mani del pubblico tutte le polizze che s'intendono cambiare, per farle adempire delle formalità sulla Ruota, e poscia provocarne la soddisfazione nelle Casse. In tal modo tutte le polizze da esitarsi girano per mezzo di un solo impiegato, il quale ne risponde verso il Pubblico, senza che questi vada mendicando presso altri impiegati della Ruota la propria polizza. A questo in somma si riduce l'uffizio del Chiamatore.

Anche negli antichi Banchi si facea uso di questo impiegato; e sebbene veniva distinto col titolo di Portiere chiamatore, per essere situato sulla porta della Ruota; pure usciva dalla classe degli uffiziali.

Premessa questa idea generale sull'uffizio del Chiamatore, passiamo ora a precisare gli obblighi del medesimo.

1. Ricevere dalle mani de'particolari tanto le polizze che dovranno passarsi per Ruota, quanto quelle che saranno state cifrate dai Cassieri per passarsi in confidenza, onde farle vistare da' Pandettari (1).

2. Per le polizze di Ruota, appena che saranno state adempinte di tutte le formalità, e quindi del visto buono del Libromaggiore, e pagata del Pandettario, cumulatane una discreta quantità, sempre proporzionata al numero delle polizze esibite, dovrà sull'uscio della Ruota, chiamare pubblicamente, e con voce chiara, ed intelligibile i nomi, e cognomi degli ultimi giratarî delle polizze; ed alle risposte di ciascuna parte, interrogare le parti medesime della somma della propria polizza, e del Notajo che l'avrà adempiuta di antentica; ed assicuratosi, mediante le analoghe e corrispondenti risposte delle persone, alle quali realmente appartengono, le condurrà in una delle Casse, per fargli riscuotere l'equivalente.

Però pria di condurre nelle Casse le persone chiamate, dovrà firmare, e registrare le corrispondenti polizze su di un libretto, che appositamente tiene, notandovi il solo nome, e cognome dell'ultimo giratario, e la somma di ciascuna polizza per ordine collettivo; ed indi firmare il libro medesimo. Giunto nella Cassa dovrà di bel nuovo chiamare le parti nello stesso modo di sopra spiegato, e consegnare al Cassiere le polizze ed il libretto, il quale dopo averne fatto il confronto accuserà in piè la ricezione delle polizze medesime. Tutto ciò potrà anche eseguirsi dal suo ajutante, sempre però sotto la risponsabilità del Chiamatore, il quale sarà in obbligo di cifrare di proprio pugno le polizze, ed il libretto.

(1) Parte 2.ª pag. 83.

(2) Gli avventori allorquando si portano al Banco per cambiare le polizze, debbono consegnare tali polizze al Chiamatore sistente sulla Ruota, e dal quale saranno curati i dovuti adempimenti.

3. Pe' polizzini di mandati pe' quali ordinariamente la somma da riscuotersi è ignota all'esibitore, per accertarsi della legittimità della persona che avrà risposto, basterà interrogarla solamente del nome del Notajo, che avrà autentica la firma del giratario o dello girante, secondo le circostanze.

4. È proibito quindi al Chiamatore di consegnare nelle mani delle parti le polizze passate per Ruota; ed i Cassieri non potranno riceverle da altri, che dal Chiamatore, o da' suoi ajutanti, colle formalità di sopra descritte; in modo che il Cassiere, ed il Chiamatore saranno responsabili di qualunque danno possa avvenire, cagionato dalla loro inadempienza.

5. Dovrà il Chiamatore distribuire fra i Cassieri per numero uguale le polizze passate per Ruota; in modo che uno non venga gravato più dell'altro. Laddove si accorgerà che il Cassiere, cui per turno spetta la chiamata fosse affollato, sia per gl' introiti, sia per gli esiti di polizze prese in confidenza, o per riscontro, per cui non potesse prontamente soddisfare il pubblico, procurerà di farle pagare da altro Cassiere meno affollato, ricordandosene nelle chiamate successive, ad oggetto di equilibrare per quanto sia possibile la fatica fra i Cassieri, e darsi contemporaneamente al pubblico la piena soddisfazione.

6. Per le polizze poi che si vorranno cambiare in confidenza (1) dopo che saranno state adempiute del visto del Pandettario, le restituirà alle stesse parti, che l'hanno al medesimo consegnate (2).

7. Tutte le polizze di qualsivoglia natura, che saranno replicate da' Pandettarî, o dal Libromaggiore per mancanza di adempimenti, saranno dal Chiamatore restituite alle parti, serbando le precauzioni di sopra espresse, tendenti ad accertarsi del vero proprietario. Lo stesso praticherà per le fedi di credito formate per Ruota.

8. Qualora in fine della giornata restino in potere del Chiamatore fedi di credito fatte per Ruota, ovvero polizze passate, e non riscosse dalle parti, per non essersi trovate presenti nel momento della chiamata; dopo che avrà proceduto ad una nuova chiamata, dovrà tali fedi, o polizze consegnare al Libromaggiore, il quale ne darà parte al Razionale, e questi al Governo (se lo crederà espediente).

9. Dovrà il Chiamatore dopo che le polizze di Ruota saranno state cifrate dal Pandettario con la così detta *mezza pagata*, portare nella revisione tutte le polizze dei quadrimestri precedenti, ed i polizzini dei mandati pervenuti in detti precedenti quadrimestri, per farvisi dal Revisore i soliti certificati di discarico, rimanendo poi obbligato il Revisore di respingere sulla Ruota tali polizze, o polizzini, per mezzo di un soprannumerario di sua fiducia. Il Chiamatore, o il suo ajutante nel consegnare al Revisore tali polizze, nella prima di ciascun fascicolo vi noterà il numero delle stesse, acciò non sia il Chiamatore medesimo risponsabile della dispersione di qualche polizza, che potrebbe avvenire in revisione.

10. Finalmente il Chiamatore, e suoi ajutanti, sono obbligati di eseguire quanto loro verrà imposto dal Libromaggiore pel servizio del Banco, e del Pubblico.

(1) Gli avventori dovranno consegnare allo stesso chiamatore le polizze che vorranno cambiare in confidenza, dopo averle fatte cifrare dal Cassiere che le riceverà, e che conoscerà la persona che avrà apposta la firma al piè.

(2) Il regolamento del Banco nulla prescrive circa le precauzioni a praticarsi per la restituzione di tali polizze. In pratica però si ha, che il Chiamatore o conosce la persona che l'ha esibite, ed alla medesima le restituisce dopo fatto il visto, ovvero se ne assicura mediante le stesse precauzioni espresse nell'art. 2, o col piè messo sulle polizze. Per altro sarebbe regolare prescriversi dover il Chiamatore condurre i portatori di tali polizze da quel Cassiere che le ha cifrate, senza consegnarle nelle mani de' portatori medesimi. Qual modo adoperandosi, si eviterebbero dei disordini facili ad avvenire con la consegna delle polizze vistate, potendovisi fare delle soggiunte nelle gire, ed altre alterazioni in danno del Pubblico, colla responsabilità del Pandettario.

SEZIONE 6.ª

Del Notajo Pandettario.

È egli destinato dal Banco per esaminare non solo la veracità delle polizze, delle firme, ed autentiche apposte nelle polizze medesime; ma benanche per osservare se le condizioni scritte dallo girante, sieno state adempiute interamente.

Ritiene il nome di Pandettario, dacchè conserva il registro di tutt' i Notai, col modello delle loro autentiche, e firme, nonchè l' elenco degli amministratori di Corpi morali, con i corrispondenti documenti attestanti la di loro qualità (1).

Questo impiegato è di remota istituzione; poichè negli antichi mandati si vede compreso tra gl' impiegati del Banco il Notajo Pandettario.

Premesso ciò, poichè il nostro scopo si è quello di manifestare semplicemente il metodo attuale, e quello antico della scrittura bancale, con i diversi sistemi adoprati in tutt' i tempi su tale scrittura; così non entriamo a ragionare sull' uffizio del Notajo Pandettario: uffizio che richiederebbe una lunga dissertazione, per la inesistenza di un codice, che determini le loro facoltà sull' adempimento delle condizioni. Quindi ci limitiamo a parlare in generale degli obblighi del Pandettario, per ciò che risguarda lo giro delle polizze, e la relazione che ha con gli altri ufficii del Banco.

§. UNICO.

Degli obblighi del Notajo Pandettario.

1. Tutte le polizze di qualsivoglia specie, che si dovranno cambiare, dovranno prima vistarsi dal Pandettario, per esaminare se sieno regolari, e se siensi adempiute le condizioni (2).

Egli è obbligato di esaminare colla massima oculatezza le girate, e rilevare se le condizioni apposte in esse sieno state esattamente adempiute; se vi siano le firme dei giranti e dei giratari, colle autentiche richieste ne' diversi casi giusta le istruzioni; se le autentiche e firme de' Notari, e se le fedi di credito, o polizze sieno false, o viziate (3). Qualora nelle girate vi sieno

(1) È antico sistema presso i Banchi, di riconoscere come legittimi rappresentanti de' Corpi morali, coloro che sottoscrivono le polizze di tali Stabilimenti, sia nella qualità di giranti, che di giratari, senza ricevere per ciascuna polizza l'attestato di un pubblico Notajo: però simili Stabilimenti nel cominciare la gestione dei loro amministratori sono nell' obbligo far noto al Banco tale qualità con analogo uffizio, o con documento legale. Ciò si pratica, onde evitare di farsi per ogni polizza la fede di un pubblico Notajo.

Però pe' stabilimenti di Beneficenza non possonsi passare polizze, che colla firma di tutti gli Amministratori, giusta la Ministeriale de' 21 settembre 1833.

Pe' Corpi di truppa stazionati in Napoli, debbono i Pandettari tener presenti i fogli di firma de' Delegati, e Quartier-mastri, certificati dal Consiglio di amministrazione, e legalizzati dal Commessario di Guerra, giusta la Ministeriale del 20 novembre 1819.

(2) Qualora le polizze da cambiarsi non venissero preliminarmente esaminate dal Pandettario, mille inconvenienti ne deriverebbero; tra quali quello di viziare la scrittura del Banco, che per sua indole deve essere chiara, e netta da qualsivoglia contraffazione, e quello che il Cassiere dovrebbe andare in cerca della parte, cui il danaro venne pagato per farselo restituire. Quest' ultimo inconveniente verificavasi negli antichi Banchi per le polizze prese in confidenza, siccome più lungamente ne discorreremo nel Titolo 3.º

(3) Con ordinanza del Reggente de' Banchi del 18 marzo 1819, venne stabilito quanto appresso.

» Siccome nelle istruzioni pe' Notai Pandettari del Banco » nell' art. 1, trovavasi imposto loro l'obbligo di dover » esaminare nel passaggio delle polizze per ruota tutte le » girate, rilevando se le condizioni apposte in esse erano » state esattamente adempite, o se vi fossero le firme dei » giranti e dei giratari colle autentiche richieste nei di» versi casi; così cresciuta ora la fiducia sulle carte di » Banco, ed avendo le medesime circolazione non solo » in questa capitale, ma in tutto il Regno benanche, » spesso accadeva che tornando poi per realizzarsi al Banco » con molte gire e firme, specialmente dei negozianti di » diversi luoghi del regno, e non essendo tali firme note » a' pandettari, venivano arrestate nel loro libero corso, » pretendendosi dai medesimi che tutte le firme anzidette » dovessero essere riconosciute e legalizzate, onde non » venissero essi a restar risponsabili della verità delle » medesime in forza del disposto colle sudette istruzioni. » Or avendo considerato questo signor Reggente, che » quando si avesse voluto stare strettamente alle parole » delle istruzioni, ed eseguirsi in conseguenza ciò che dai » Pandettari si richiedeva, andava a formarsi un discre» dito alle carte bancali, almeno nella loro circolazione » pel regno, giacchè vedendosi spesso rifiutate dal Banco » per mancanza di legalizzazione delle diverse firme, ognu» no si sarebbe negato a riceverle, con suo rapporto in » data de' 13 andante fece tutto presente a S. E. il Mini-

delle espressioni essenziali con delle viziature, dovrà farle replicare in fine delle girate medesime, munite di nuove firme dei giranti con autentiche. Similmente dovrà osservare se ne' mandati di liberazione, nelle sentenze, e nelle altre carte simili, le firme dei Magistrati, Cancellieri, ed altri sieno vere, avvalorate da bolli, e fornite delle altre formalità richieste dalla legge. Qualunque polizza, o fede di credito, che passerà colla sua vista, senza che le condizioni siensi adempiute, con autentiche false, e sfornite di quei solenni, che si richieggono, sarà tenuto di soddisfare tutto il danaro malamente pagato, o con falsità riscosso, non potendo allegare in suo favore alcuna scusa, o pretesto.

2. Tutte le polizze, che si dovranno cambiare per Ruota, dovrà il Pandettario, appena che le riceverà dalle mani del Chiamatore della Ruota esaminarle, e trovandole regolari in tutto, apporvi la così detta *mezza pagata* con una cifra indicante *pag.*, ed indi passarle agl'impiegati della Ruota, per eseguire tutti gli adempimenti di addebito, discarico, ed altro. Queste polizze dopo tali adempimenti passeranno di nuovo nelle mani del Pandettario, il quale osservando la sua mezza pagata, apposta nel momento in cui tali polizze furono esibite sulla Ruota, il visto buono, e firma del Libromaggiore, e tutt'altro, che si richiede, continuerà a scrivere la pagata, colla somma distesa in lettere, e colla sua firma. Ed in ordine ai polizzini di mandati, dovrà osservare se le condizioni registrate sul libro, ed alle quali forse il denaro fosse soggetto, e notate dall'ajutante del Libromaggiore in piè del polizzino, se sieno state esattamente adempiute; rimanendo in contrario tenuto del ristoro di ogni danno.

3. Tutte le polizze, che si vorranno passare in confidenza nelle Casse, dopo che saranno state cifrate da'Cassieri, che le prenderanno, dovrà il Pandettario munirle del suo visto, attestante esser regolare la polizza, ed adempiuta di tutte le condizioni (1), ricevendo tali polizze dalle mani del Chiamatore, ed a cui dovrà restituirle, per consegnarle alle parti.

4. Nel passarsi fedi di credito di danaro condizionato, dovrà osservare la precedente polizza, dalla quale nacque tal fede (2), per rilevare, se le condizioni apposte nella

» stro delle Finanze, e rassegnò che per allontanare il » discredito delle carte bancali, e non arrestare il loro » libero commercio anche nel regno, poteva compiacersi » dichiarare per ponto generale, che i Pandettari del » Banco debbano esser tenuti ad esaminare, nel passaggio » delle polizze per ruota, se sieno adempite le condizioni » apposte nelle girate qualora ve ne siano; ma non debbano essere risponsabili di tutte le firme dei giranti, » dovendo solo conoscere ed osservare se sian vere e legali le firme degli ultimi giratari che riscuotono il danaro del Banco, i quali restano garanti e responsabili » delle firme precedenti. In vista di tal rapporto adunque essendo venuto il prelodato Ministro delle Finanze » con sua ministeriale della data di jeri ad approvare la » proposizione fatta da esso signor Reggente, e modificando il sudetto articolo delle istruzioni, e dichiarare » che i Pandettari son tenuti ad esaminare e verificare » le condizioni delle girate, e che sono solo obbligati ad » osservare e conoscere se sieno vere e legali le firme degli ultimi giratari che riscuotono il danaro dal Banco, » restando questi garanti e responsabili delle firme precedenti; il detto signor Reggente ha determinato di » farsi all'oggetto la presente ordinanza relativa a quanto » di sopra trovasi espresso, dichiarando ancora che i » Pandettari sudetti sono benanche dispensati dal verificare le firme di ragioni contenti, dovendo i suddetti » ultimi giratari egualmente di tali firme come delle altre precedenti, restar garanti e risponsabili. A quale » oggetto se ne spediscano i corrispondenti certificati, e » se ne faccia notamento nelle originali istruzioni, che si » conservano nel Segreteriato Generale—G. Gifuni Segretario Generale. Visto Carte ».

Le trascritte ordinanze emanate nell'interesse dei Notai pandettari, ha dato motivo ai Cassieri, sostenere dovere essi rispondere delle veracità della sola firma dell'ultimo giratario, che ha ritirato in confidenza, e per fiducia del cassiere il danaro dal Banco.

Una tale disputa animatasi nella scuola e nel foro, è stata dai nostri Tribunali decisa in un modo vario.

Noi però senza entrare nell'esame della quistione, osserviamo solamente, essere ora cessata ogni disputa sull'oggetto; imperciocchè il savio legislatore con sue autorevoli determinazioni, espresse nei regolamenti Sovranamente approvati, cioè in quelli dei Banchi di Sicilia de'7 aprile 1843, e 28 agosto 1854, ed in quello dei Reali Domini Continentali ed Insulari del 15 settembre 1859, ha in termini espressi prescritto dover i cassieri rispondere della verità dell'ultima firma posta ad una polizza.

(1) Vedi ciò che abbiamo detto nella nota precedente.

(2) Spesso avviene che un giratario di una polizza soggetta a condizioni, lungi di adempire e sfogare tali condizioni, dispone farsi della somma racchiusa nella polizza condizionata, altra fede di credito, per quindi poi adempiere alle condizioni nel momento in cui va a cambiare la nuova fede condizionata, o a notarvi polizza in dorso di essa. In questo caso il Notajo Pandettario non potendo nel momento in cui si cambia questa nuova fede osservare dalla stessa le condizioni; così è nell'obbligo di richiamare la precedente polizza, nella quale le condizioni sono annesse.

prima polizza siano state esattamente adempiute nella fede di credito, che si esibisce. Se poi il danaro condizionato, sia stato disposto con una polizza notata fede, basterà che il Pandettario osservi se sia munita del suo *Si noti*, ch' egli stesso appose pria di notarsi in fede, poichè avendone allora fatto l' esame, ed assicurato di essere state adempiute le condizioni, si rende superfluo un secondo esame (1).

5. Accorgendosi il Pandettario, di essere stata esibita qualche fede di credito, o polizza falsa, alterata, o viziata, o qualche sentenza de' Tribunali dell' istessa natura, o simili carte vere, e reali, ma con autentiche, e firme false, dovrà procurare di far destramente arrestare l' esibitore, con darne subito avviso al Governo, ed in sua assenza al Segretario, o al Razionale per le disposizioni convenienti.

6. Nelle polizze di Cassa, ossia di quelle prese in confidenza, oltre alle sopradette avvertenze, dovrà badare se siano adempite di tutte le formalità richieste dalle istruzioni delle diverse ufficine del Banco, se vi sia il bollo rosso, la cifra de' Cassieri, e la data in cui venne da' medesimi presa in confidenza.

7. Affinchè il Pandettario sia certo della verità delle autentiche, e delle firme dei Notari, avrà un libro per ordine alfabetico, ove sieno fatte di proprio pugno de' Notari le firme, cifre, ed autentiche: quelle messe sulle polizze, e che saranno dissimili dal registro, o di quei Notari non registrati (2), non saranno affatto passate; come anche quelle de' Notai sospesi. Nel caso, che il Pandettario sia incerto sulla veracità della firma, ed autentica di qualche Notajo, dopo fatto un accurato confronto, potrà replicare in dorso della polizza, e chiedere l' approvato, o legalizzazione di altro Notajo, o della Camera Notariale.

8. Dovrà tenere un altro simile registro per le firme de' Governatori, Amministratori, ed altri di tutt' i Corpi morali, Stabilimenti, Amministrazioni, Ragioni di negozianti, loro Complimentarî, ed altri. Però prima di farli registrare nel suo libro, si farà esibire i documenti legali, donde consti, che realmente sieno tali quali si asseriscono. I Governatori, ed altri dei diversi stabilimenti, dovranno esibire tanti documenti, quanti sono i Stabilimenti cui sono addetti. Questi documenti saranno gelosamente conservati dal Pandettario per sua cautela (3).

9. Qualora il Pandettario incontra delle difficoltà ragionevoli, in ordine all'adempimento delle condizioni, giustificazione di qualità, autentiche, ed altro, dovrà notarle in piè della polizza, o fede di credito, aggiungendovi la propria firma, onde adempiersi dalle parti. Nelle polizze di Cassa, oltre la replica, e la firma vi apporrà la data corrente. Per non trapazzare ingiustamente il Pubblico, non potrà fare repliche

(1) Per solito sistema de' Banchi è permesso al possessore di una fede di credito condizionata, per condizione non ancora sfogata, e racchiusa nella precedente polizza, di poter o girare tale nuova fede condizionata, ovvero notarvi in dorso della medesima nuova fede una o più polizze. In questo secondo caso in cui il possessore lungi di girare la fede, vi nota delle polizze, dovendosi la notata fede eseguire dagl' impiegati dell'ufficina delle notate fedi; e non essendo questi impiegati chiamati ad osservare l' adempimento delle condizioni, perciò il regolamento prescrive doversi preliminarmente esaminare dal Notajo Pandettario la polizza da notarsi, per osservare se la gira apposta nella polizza notata sia a seconda della condizione prescritta nella precedente polizza; e ciò nel fine di non far notare inutilmente una polizza, quando la stessa non fosse uniforme alla condizione.

(2) Tutti quei Notai della Provincia di Napoli, che non sono registrati nel libro del Pandettario del Banco, non possono fare alcuna autentica pel giratario; e ciò per la ragione che non avendo essi curato di rilasciare nel Banco un modello della loro autentiche e cifre, il Pandettario nel dubbio non avrebbe alcuno elemento di scrittura di confronto per verificare la veracità delle stesse.

Però pe' Notai non registrati al Banco, sia della Provincia di Napoli, che dalle lontane Provincie, la verità delle loro autentiche viene assicurata col visto della Camera Notariale della Provincia in cui appartengono.

Pe' Notai Certificatori poi, venne con Ministeriale de' 12 settembre 1818 stabilito, di non occorrere affatto vidimato nelle polizze pagabili ai pensionisti dello Stato: ma che i fogli di firma de' Notai Certificatori avessero dovuto pervenire al Banco per mezzo degl' Intendenti. Tal disposizione fu poi estesa ad ogni altra polizza appartenente a qualsivoglia particolare, giusta l' ordinanza del Reggente del 22 dicembre 1818.

(3) Vedi la nota scritta nella nozione della presente Sezione.

insussistenti, ed ingiuste; dovendo in una sol volta fare tutte le repliche per gli adempimenti a farsi.

10. Nelle polizze, o fedi di credito disposte passarsi in credito, deve il Pandettario esprimere in esse. *In credito di N.N.*, colla parola *condizionati*, qualora il denaro vi fosse soggetto; e ciò per regolamento del Libromaggiore, e di tutti gli altri impiegati (1). Nei mandati di liberazione di qualunque polizza, o fede di credito, deve su tale mandato fare l' incredito, soggiungendovi le parole, *coll' alligata polizza*, *fede*, o *altra scrittura*, che vi sia annessa in foglio separato.

11. Nel passaggio delle polizze, nelle quali si richiede la partita della pandetta è obbligato di esaminare se tale partita sia stata fatta con esattezza, rimanendo in contrario il Pandettario coll' ufiziale della pandetta, tenuti indennizzare il Banco, ed i particolari di ogni danno, che ne potrebbe derivare, anche per errore degli altri impiegati del Banco (2).

12. Tutte le polizze, che si dovranno notare nelle madri-fedi di denaro condizionato, si dovranno pria esaminare dal Pandettario, il quale ritrovando di essersi le condizioni esattamente adempiute, dovrà apporre nelle polizze da notarsi di proprio carattere le parole *Si noti*, munita di sua firma (3).

13. Esibendosi polizze con lunghe girate sia di Ruota, sia in confidenza; e che han bisogno di una lunga riflessione, dovrà il Pandettario esaminarle sul momento, o al più nelle ultime ore del Banco, qualora il disbrigo del Pubblico non permettesse di esaminarle sul momento.

14. Oltre agli obblighi finora descritti, sarà il Pandettario tenuto di osservare tutto ciò che ha rapporto al suo impiego. Nelle occorrenze straordinarie non prevvedute, sarà tenuto di consultarne il Governo, per ricevere gli ordini corrispondenti all'assunto.

15. È obbligato il Pandettario di dare al Banco la cauzione di ducati 2000 (4).

SEZIONE 7.ª

Del Libromaggiore capo della Ruota.

Il Libromaggiore è il capo della ufficina della Ruota. Ritiene questo nome, poichè la scritturazione de' librimaggiori avviene nella sua ufficina; e benchè si adempia dai suoi ajutanti, pure egli ne tiene gli obblighi, e la responsabilità. Si è creduto parlarne in ultimo luogo, poichè questi chiude tutte le operazioni che si praticano sulla Ruota da' suoi ajutanti. Questo uffizio è antichissimo, e coevo alla istallazione de'Banchi. Fin dal 1635 in una Prammatica di quell' anno (5) si fa parola del Libromaggiore.

Premesso ciò, passiamo ad analizzare.

1. Quali siano gli obblighi, che assistono al Libromaggiore:

2. Quali registri egli è obbligato a scritturare, precisando qual sia il metodo attualmente in vigore; di quanta importanza sieno i medesimi registri; e quali siano stati metodi tenuti per lo passato:

§. 1. Obblighi del Libromaggiore.

1. È egli responsabile in generale dell' intera ufficina della Ruota. Deve perciò invigilare al buon ordine, ed alla esatta osservanza delle istruzioni del Banco, e de'do-

(1) La espressione condizionata debbe assolutamente esprimersi nell'accredito; dappoichè il Libromaggiore colla guida di tale accredito forma la nuova fede, o l'accredito in dorso di madre-fede: quindi senza di questa menzione egli rilascerebbe la fedi libera, e come tali avrebbero il di loro corso in commercio, e forse anche presso il Banco.

(2) Siccome dopo l'erronea partita scritta dalla pandetta, a vistata del Pandettario, gli altri impiegati incorrono negli errori per causa de' primi; così è giusto, che i medesimi solamente indennizzino il Banco ed i particolari di ogni danno.

(3) Vedi ciò che dicemmo nella nota scritta sull'art. 7 della presente Sezione.

(4) Con Sovrano Rescritto del 4 dicembre 1824, venne stabilito, che le cauzioni de' Pandettari avessero dovuto sussistere per altri due anni, dopo sortiti di carica, ed indi supplirsi con altro obbligo, ipotecando o i proprii beni, o il patrimonio notariale, o in mancanza i protocolli e la scheda notariale, da durare tale obbligo per 10 anni, computandi dal dì in cui i medesimi son usciti di carica o trapassati, a norma dell' altro Sovrano Rescritto del 13 luglio 1831.

(5) Vedi la Prammatica XI de Bancis.

veri di ciascuno impiegato di sua dipendenza, alla scritturazione de'libri, ed alla possibile sicurezza degl'interessi del Banco, e del Pubblico.

2. È tenuto indennizzare il Banco di qualunque mancanza si commettesse da'suoi ajutanti, sotto qualsivoglia rapporto. Questa responsabilità però non esclude quella, che i suddetti ajutanti debbono avere verso il Banco per istituto del di loro impiego; di manierachè il Libromaggiore sarà solidalmente con i suoi ajutanti tenuto all' anzidetta indennizzazione.

3. Deve egli sottoscrivere tutte le polizze di esito, che da'suoi ajutanti si saranno addebitate su i librimaggiori, tanto per Cassa, quanto per giro detto *di Banco*, con apporvi il corrispondente *visto buono* (1), onde assicurarne l'esistenza. Però prima di munirle col suo *visto buono*, e firma, dovrà osservare se siano state vistate dal Pandettario, ed adempiute, e firmate da' suoi ajutanti.

4. Delle polizze, fedi di credito, o mandati disposti da' possessori di formarsene fedi di credito, o di accreditarsi in madri-fedi, dopochè le medesime saranno state regolarmente addebitate, ed accreditate ne'rispettivi conti su i librimaggiori, ne deve egli di proprio carattere descrivere le corrispondenti partite ne' suoi libri d' introito di fedi, e di notate fedi (2), con menzionare in margine i fogli corrispondenti al debito, e credito (3), e con apporvi tutte le condizioni, alle quali tali partite fossero state forse sottoposte. Dovrà avvertire di mandare al Fedista il libro d' introito di fedi, per mezzo del soprannumerario della Ruota, ad oggetto di formarsene le nuove fedi di credito, dopo di che firmate dal Pandettario, e da esso Libromaggiore, colla indicazione della somma in lettere, si consegneranno alle parti.

5. Per le partite disposte di accreditarsi nelle madri-fedi, dopo averle il Libromaggiore descritte nel suo libro d'introito delle *notate*, coll'indicazione delle condizioni, dei fogli di addebito, ed accredito del libromaggiore in margine, e di quello delle notate fedi, e lettera corrispondente sotto la marca, si farà dalla parte esibire le madri-fedi, nelle quali descriverà al dì sotto dell'introito, le partite medesime, prima in lettere, e poi in cifre numeriche, coll' indicazione del giorno, mese, ed anno, e del cognome dello girante; e dopo di aver tali partite assicurate colla sua firma, e bollo, dovrà conservare le polizze, per consegnarle in fine di ciascuna giornata alla persona destinata a trascriverle nel libro corrispondente (4), diunita alle altre, dalle quali se ne sono formate fedi di credito, come si è detto di sopra. Dovrà pure passare al libro delle notate fedi la madre-fede coll'anzidetto libro d'introito, onde dal medesimo se ne possa prendere ragione nel conto, cui spetta, ossia se ne possa scritturare il seguito introito. Fatto tutto ciò potrà il Libromaggiore consegnare le madri-fedi alle parti.

6. Prima di consegnare al Giornalista le succennate polizze passate a credito, deve il Libromaggiore notare sopra ambedue i suoi libri d'introito nel fine di ciascuna giornata, il numero delle polizze convertite in nuove fedi di credito, e quelle accreditate nelle madri-fedi, onde esprimersi dal medesimo Giornalista tale numero nella sua ricevuta, che deve fare in piè della dichiarazione del Libromaggiore.

7. Non potrà ricevere alcun sequestro giudiziario per polizze di qualsivoglia specie, poichè sebbene l' articolo 7.° delle istruzio-

(1) In pratica si ha che il Libromaggiore usa la espressione *bona*, in vece del visto buono, essendo in sostanza un sinonimo di questo. Tale *bona* è di antichissima invenzione, e dinota esservi la somma contenuta nella polizza fatta buona al creditore, perchè rinvenuta a credito del medesimo. Rocco parte 2 pag. 29.

(2) Di questi libri se ne discorrerà nel seguente paragrafo.

(3) Le istruzioni prescrivono la menzione del solo foglio corrispondente al credito; ma la regolarità della scrittura esige benanche la notizia del foglio a debito, come si pratica.

(4) Cioè al Giornalista di Banco.

ni autorizzasse tali sequestri, prescrivendo anche il metodo da serbarsi per la menzione a farsi sulla scrittura; pure simili sequestri vennero in seguito proibiti col Real decreto de'6 ottobre 1817 (1).

8. Esibendosi sulla Ruota fede di credito, o polizza falsa, alterata, o viziata, deve il Libromaggiore procurare di trattenere l'esibitore, e passarne sul momento avviso al Governo del Banco, ed in sua assenza al Segretario, o Razionale per le ulteriori disposizioni. Se poi tale polizza, o fede alterata, viziata, o falsificata si rinvenisse fra le polizze di Cassa, ne farà la consegna al Segretario del Banco, onde dal Governo si possano prendere le disposizioni conducenti, tanto in ordine alla punizione del reo, quanto per la indennizzazione del Cassiere della somma contenuta in tale polizza, da colui dal quale l'avrà presa in confidenza.

9. Nelle contate di Cassa, è obbligato di dare al Governo le reste del debito delle Casse, munite della propria firma, come le avrà rilevate da' conti de' Cassieri scritti sul Libromaggiore.

10. Venendo ordinato al Libromaggiore di riferire sull'esistenza di una polizza asserita dispersa, farà praticare le possibili diligenze per assicurarsene. Se la polizza, o fede di credito in quistione appartenesse ai quadrimestri precedenti, dovrà prima prendersi l'attestato del Revisore. Se si tratti di una polizza notata fede nel quadrimestre corrente, dovrà similmente precedere l'attestato del Libromaggiore delle notate fedi: che se poi fosse una fede di credito, fa d'uopo che lo stesso Libromaggiore delle notate fedi certifichi, che fino a quel momento non sia stata convertita in madre-fede. Dietro le indicate diligenze, potrà il Libromaggiore formare il suo rapporto (2); e nel tempo stesso farà eseguire dal suo ajutante nel conto del libro apodissario, al quale appartiene la polizza, o fede di credito asserita dispersa, la seguente menzione — 1839 a 10 *giugno — Fatta relazione per la esistenza della polizza di ducati. . . del dì . . . e ciò a richiesta di N. N.*

11. Nello spendere con ordine del Governo la polizza, o fede di credito dispersa, è tenuto il Libromaggiore di far eseguire sull'anzidetto conto cui la polizza appartiene, altra menzione, attestante l'ordine dato dal Governo, acciò esibendosi nell'avvenire l'originale polizza, si eviti di pagarsi due volte la stessa somma.

Siffatta menzione per le fedi dovrà farsi tanto nel foglio, in cui si addebita la partita, quanto in quello in cui è stata formata la fede di credito; e per le polizze no-

(1) L'uso de' sequestri presso gli aboliti Banchi era di antichissimo sistema, poichè fin dalla di loro istallazione, ed anche in tempo de' Negozianti banchieri vedonsi praticati. Simili sequestri, secondo la procedura di quel tempo venivano imposti con decreto del Magistrato; ed in seguito venne introdotto il sistema di provocarsi tale decreto di sequestro da' Delegati de' Banchi, ovvero davasi da questi l'*exequatur* al decreto di sequestro del Giudice, che l'avea ordinato. Comunque si fosse conosciuto, che tali sequestri inceppavano il corso delle carte bancali, ed arrecavano tristi conseguenze, perchè spesso veniva sequestrata in danno di uno, quella somma che per effetto di gira, già ad altri si apparteneva; pur ciò non ostante non si pensò mai allontanare simili inconvenienti, con rendere insequestrabili tali somme. Vedi Rocco parte 2 pag. 22 e 23.

La eccezione contenuta nell'art. 1 di detto Real decreto risguarda unicamente le polizze, o fedi di credito disperse. Per queste, giusta il prescritto nell'articolo 10 delle istruzioni pel Libromaggiore, viene disposta la menzione di essersi la polizza dispersa. Tale menzione costituisce quasi un sequestro amministrativo fatto dallo stesso Banco; ed ecco perchè in fine dell'enunciato art. 1.° si fa una eccezione alla regola generale. Questo nostro assunto viene confermato dall'art. 3.° delle istruzioni Ministeriali formate per la esecuzione del Real decreto de' 10 febbrajo 1817.

Il soprascritto Real decreto proibisce assolutamente ogni sequestro di somme depositate nel Banco, e delle diverse specie di polizze. Nell'art. secondo è vero che permette solamente il sequestro delle fedi di credito, e polizze, soggiungendo, *nel modo con cui può essere sequestrato il denaro contante;* ma questa permissione riflette semplicemente il caso, in cui trovandosi una fede di credito, o polizza di un depositante, o giratario, presso una persona qualunque (esclusi sempre gl' impiegati del Banco), possono tali polizze venir sequestrate da un creditore, nell'istesso modo, con cui si può sequestrare presso un terzo ogni altro oggetto appartenente al debitore.

(2) Per esecuzione di ordinanza della Reggenza del 28 giugno 1817 il Libromaggiore lungi di conservare gli attestati del Revisore, e del Libromaggiore delle notate fedi, e di rilasciare egli solo il certificato di esistenza, invece tale certificato si rilascia da tutti gli uffiziali, che debbono attestare l'esistenza della polizza, ciascuno per la parte che li riguarda. In tal modo il certificato si rende più esatto, ed il Libromaggiore si toglie il peso di conservare tanti volanti certificati.

tate fedi, l'avvertimento dovrà farsi tanto nel libromaggiore di fedi, nel foglio ove si addebita, quanto in quello di notate fedi, nel foglio ove la polizza venne notata.

12. Quante volte accadesse, che una polizza, o fede di credito già spesa con pleggeria, venisse esibita nel Banco nelle forme regolari, per riscuotersi il danaro; dopo essersi manifestato all'esibitore essere stata di già esatta con pleggeria, e quando, e da chi, se ne dovrà fare dal Libromaggiore rapporto al Governo del Banco, al quale invierà l'esibitore medesimo, per darsi le opportune disposizioni.

13. È vietato assolutamente al Libromaggiore di spendere somma alcuna, senza l'effettivo credito. Quindi qualora avvenga, che nell'addebitarsi una polizza, non vi si trovi il credito corrispondente; è necessario verificare, ed appurare prima il conto, onde conoscere la cagione dello sbilancio, ed indi addebitare regolarmente la polizza. Ciò però dovrà farsi colla possibile sollecitudine, onde non arrecare il menomo ritardo al Pubblico. Occorrendo assolutamente del tempo si debbano usare colle parti le più obbliganti maniere, onde non dispiacerle, avendo tutto il dritto di riscuotere prontamente i loro averi: in questo caso di ritardo, il Libromaggiore ne darà scienza al Governo del Banco, e dipenderà dalle sue disposizioni.

14. Dovrà il Libromaggiore riceversi in fine di ogni giornata da ciascun Cassiere tutte le polizze prese in confidenza da' Cassieri medesimi, cautelandoli con suo ricevo, per indi nel giorno seguente farle passare su i libri di Ruota da' suoi ajutanti, colla data però del giorno precedente, ossia colla stessa data, in cui furono cambiate in confidenza.

15. Dovrà far custodire colla massima gelosia i libri sistenti sulla Ruota, chiusi colle solite serrature: nè permetterà di restare aperti nell'assenza de' suoi ajutanti, o che vi si fermi chiunque ad esaminarli sotto qualunque pretesto.

16. I mandati dopo essere stati caricati, e puntati saranno dal Libromaggiore consegnati alla persona destinata a scritturarli; riscuotendone da costui la ricevuta sopra un libretto, che all'uopo terrà il Libromaggiore medesimo.

17. Richiedendosi dalle parti bilanci del conto de' mandati (1), il Libromaggiore li farà estrarre da' suoi aiutanti, che ne hanno il carico, tali quali si rilevano da' libri; e dopo averli muniti di sua firma, li potrà passare al Razionale, per farvi gli altri adempimenti, e per incassare i dritti dalle parti. Venendo poi richiesti bilanci di conti di fedi, non potrà questi rilasciare, senza ordine in iscritto del Governo del Banco (2).

18. In occasione delle proviste delle piazze de' suoi ajutanti, potrà essere interpellato dal Governo, per sentire fra gli uffiziali di ugual graduazione, qual sia di maggior sua soddisfazione.

19. Non potrà permutare, nè far permutare da' suoi ajutanti sulle polizze già passate, le date in cui sono state addebitate su i librimaggiori, qualunque sia il pretesto di

(1) Bilancio s'intende la copia del conto di ciacun creditore, estratto da' librimaggiori, ossia la menzione di tutti gl' introiti, ed esiti fatti, e dicesi bilancio dacchè l'introito dee bilanciare, ossia pareggiare coll' esito.

(2) Con ordinanza del Reggente del 24 settembre 1845 venne disposto quanto appresso.

Non trovandosi preveduto nella tariffa superiormente approvata a 24 febbrajo 1809, il dritto dovuto al Banco sui bilanci che si estraggono dai Librimaggiori Apodissarî, e da quelli di notate fedi, il signor Direttore Generale Reggente con rapporto del 3 giugno ultimo propose il seguente dritto.

Pei bilanci che contengono non più di venti partite di esito grana 60. Per quei che contengono più di 20 partite sino al numero di 50 duc. 1.

Per quei che contengono più di cinquanta partite fino a cento ducato uno e gr. 50. In fine per quei che ne contengono più di cento, sino a qualsiasi illimitato numero duc. due.

E ciò oltre il dritto di grana 5 di copiatura per ciascun foglio.

Vista la ministeriale del 13 andante n. 2675 con cui vien approvato siffatto progetto; con dichiarazione di nulla doversi riscuotere sulle partite d'introito di detti bilanci, qualunque ne fosse il numero.

Questo signor Direttore generale reggente ha determinato, che la detta tariffa venga aggiunta, e formi parte integrale di quella già esistente.

tal cambiamento. Nel caso che il bisogno lo richiedesse, dovrà precedervi l' ordine del Governo, che ne avrà conosciuta la necessità, con far aggiungere sempre nella menzione la firma del Razionale.

20. Dovrà il Libromaggiore far assortire dal suo primo ajutante, ossia dal coadjutore per ordine di foliazione tutte le polizze di qualsivoglia specie, che si passano nella giornata, secondo le rispettive Casse, situando dapprima le polizze de' fogli più alti (1). Tale assortimento dovrà eseguirsi dopo situati i fogli dall' uffiziale incaricato per la formazione delle pandette.

§. 2.° Quattro sono i registri, che il Libromaggiore è obbligato a tenere, e scritturare di proprio carattere. I primi due, cioè uno pel conto in argento, e l'altro per quello di rame, vengono denominati introiti di fedi, e sono destinati per menzionare tutte le fedi dette *per Banco* che dalla Ruota si danno fuori in ciascun giorno, onde poi colla guida de'medesimi potersi dal Fedista rilasciare tali fedi, non potendo aver per iscopo lo accredito degl' introiti su i libri, come l' introito di fedi de' Cassieri, poichè tali accrediti seguono immediatamente allo addebito della polizza originaria, colla guida della stessa polizza.

Gli altri due registri, cioè uno per l' argento, e l' altro per la rame, vengono poi denominati introiti notati, ne'quali si menzionano tutti gl' introiti fatti per Banco in dorso di madri-fedi. Servono questi registri di guida ai librimaggiori di notate fedi per eseguire gli accrediti di simili introiti nei corrispondenti conti di madri-fedi (2).

Il metodo attualmente in vigore si è il seguente.

In ordine agl' introiti di fedi, sia in argento, sia in rame, eccone un modello.

(1) Questo assortimento produce immensi vantaggi poichè in tal modo si passano a ciascun libro le sole polizze de' conti che trovansi in tale libro registrati, ed ogni libro per lo addebito delle polizze, viene aperto gradatamente, e quindi con maggior regolarità, e con minor fatica.

(2) Vedi ciò che abbiamo detto nell' art. 5 del precedente paragrafo.

1840 a 2 Gennajo

325 6157	Filippo Bianco ducati venti . . . . . —		20
4494 11494	Gio: Andrea d'Afflitto duc. milleottocentosedici, e grana cinquantotto . . . . —		1816 58
2498 2921	Gennaro Longo ducati centoventi . . . . —	120	
2498 2930	Francesco Giliberti duc. venti . . . . . —	20	
		——	140

Sono polizze n.° 3 fatte fedi n.° 4.

SPIEGAZIONE.

I due fogli menzionati nella prima colonna in margine di ciascun nome, si appartengono cioè il primo al conto dello girante dal quale perviene la polizza, ed il secondo al conto del giratario, cui la polizza va diretta: i nomi scritti nella 2.ª e 3.ª colonna sono gl' intestatari delle fedi: finalmente le somme menzionate nella 4.ª colonna, costituiscono le cifre delle fedi rilasciate.

Però è d'avvertirsi che intanto le somme della 3.ª e 4.ª fede rilasciate, si vedono situate in fine della 3.ª colonna; poichè ambedue queste fedi hanno origine da una sola polizza di ducati 140, in modo che per conoscersi se le più fedi derivate da una sola polizza, costituiscono l' istesso ammontare della polizza medesima, si rende necessario tale ordine collettivo in fine della 3.ª colonna. Finalmente le espressioni scritte in fine della giornata *sono polizze n. 3 fatte fedi n. 4*, dinotano che tre polizze sono state in quel giorno cambiate col giro *detto per Banco*, dalle quali ne sono poi sorte quattro fedi.

Circa poi gl'introiti notati sia in argento, sia in rame, eccone il modello.

1840 a 2 Gennajo

1580 1781	Giuseppe Saggese da Majetti ducati venti . . . —	20
	387 G. 98 fede—311 de' 21 gennajo 1820.	
1731 1898	Simone Abbagnale da Simeoli ducati cinquecento . . —	500
	427 O. 730 fede—3000 de' 7 gennajo 1837.	
2831 3181	Giuseppe Simone da Porzio ducati trecento . . —	300
	721 M. 371 fede—30 de' 21 agosto 1839.	

Polizze n. tre . . . . n.° 3
Polizze fatte fedi n. tre . n.° 3

Sono polizze n. 6 . . . n.° 6

SPIEGAZIONE

I due fogli menzionati nella prima colonna, vanno spiegati come quelli del modello precedente. I nomi e cognomi scritti nella 2.ª e 3.ª colonna sono gl' intestatari degl'introiti notati, ed i cognomi di Majetta, Simeoli, e Porzio, sono i cognomi de'giranti delle polizze pervenute ai signori Saggese, Abbagnale, e Simone. Le menzioni fatte nella 2.ª e 3.ª colonna in seguito di ciascuna partita; sono cioè il primo foglio 387 quello del libro corrente delle notate fedi, G. 98 la lettera ed il foglio del libro delle notate fedi dell' epoca in cui la fede divenne fede-madre, e le espressioni fede — 311 de' 21 gennajo 1820 dinotano la somma, e la data della fedemadre. Finalmente le espressioni scritte in fine della giornata *sono polizze n. 3.* dinotano che 3 polizze sono state in quel giorno cambiate col giro detto *per Banco*, e dalle quali ne sono nati tre introiti in dorso di madri-fedi.

In ultimo deve avvertirsi, che in fine di ciascuna giornata nell' introito di notati dopo la menzione della numerazione delle polizze che hanno prodotto gl' introiti notati, si menzionano benanche le altre polizze cambiate col giro *per Banco*, e delle quali ne sono derivate le fedi, onde conoscere il numero totale delle polizze cambiate in ciascun giorno col giro *per Banco*, per quindi consegnarsi al giornalista di Banco, ed accusarsi dal medesimo la ricezione in dorso di tale registro.

I registri suddetti sono di grave importanza, poichè colla guida di questi come si disse si rilasciano dal Fedista le fedi, si scritturano gli introiti su i libri di notate fedi, si procede alla puntatura, all' appuramento, e servono pure di norma per l'avvenire; ragion per cui si usa tutta l' attenzione nel conservarli.

Negli antichi Banchi il Libromaggiore non era obbligato alla scritturazione de'suddetti registri d'introito di fedi, e di notate, poi-

chè le fedi venivano dal Fedista rilasciate dietro la esibizione delle polizze che si passavano *per Banco*, ed in piè delle quali il Libromaggiore menzionar dovea il numero, e le somme delle fedi da rilasciarsi; e gl'introiti notati venivano scritturati su i librimaggiori di notate colla guida della madre-fede; in modo che tali madri-fedi non poteansi alle parti restituire, se non dopo scritturati gl'introiti su i librimaggiori di notate fedi. Per altro un ajutante del Libromaggiore in fine della negoziazione di ciascun giorno annotava su di un libretto tutte le polizze cambiate col giro *per Banco*, per quindi passarle al Giornalista di Banco, e riscuotere ricevo in dorso di tale libretto (1).

SEZIONE 8.ª

Del coadjutore del Libromaggiore

Questo impiegato venne stabilito per coadjuvare il Libromaggiore in tutte le sue operazioni. Esiste questa carica nella sola prima Cassa di Corte, poichè negoziandovi in questa Cassa tutti i principali rami Finanzieri, ed adoperandosi per lo più da tali rami i così detti accrediti *per Banco*, si vide perciò non essere sufficiente l'opera di un solo per lo disbrigo di tanti accrediti, e per tutte le altre operazioni della Ruota. Questo coadjutore quindi diunita al Libromaggiore porta innanzi tutto il carico che i regolamenti, e sistemi del Banco attribuiscono a quest' ultimo, senza veruna distinzione, o riserba.

Nelle altre Casse, cioè in quella de' Privati, e nella soccorsale dello Spirito Santo la carica di Coadjutore non vedesi istallata, però nell'assenza del Libromaggiore per indisposizione, o per altra causa, tutte le sue funzioni si esercitano da un impiegato più anziano tra quelli destinati per la scritturazione de'librimaggiori di fedi o mandati.

Il Coadiutore adunque esercita le stesse funzioni del Libromaggiore, e quindi ritiene i medesimi dritti ed obblighi, senza veruna limitazione.

CAP. IV.

DELLE UFFICINE DELLE NOTATE FEDI.

Una delle più singolari agevolazioni, che si ottiene ne' Banchi, si è appunto quella delle polizze notate fedi. Colle medesime si ha il vantaggio di spendere il danaro depositato nel Banco in quella quantità, e parte che si vuole, con rimanere presso il depositante una carta legale dell' uso fatto del suo denaro (2).

Tali polizze sono di antica invenzione. Fin dall'origine dei Banchi pubblici vedonsi in uso le polizze notate fedi, sebbene in un modo diverso da quello attuale; riserbandoci trattare diffusamente di tutto il loro andamento nel titolo 3.° della presente opera.

Due sono le Ufficine destinate per le polizze notate fedi. Nella prima non altro si pratica che la notata sulle polizze, e lo addebito in dorso delle madri-fedi; e nella seconda si procede alla scritturazione di tali polizze su i libri del Banco: quindi nelle due seguenti Sezioni discorreremo dell' una, e dell' altra Ufficina.

SEZIONE 1.

Dell'Ufficina del Notatore in fede.

Questa Ufficina viene amministrata da diversi impiegati. Il primo, che costituisce il

(1) Vedi Rocco parte 2 pag. 19 a 22.

(2) Ogni proprietario ed intestatario di una fede di credito, può elevarla a fede-madre, semprechè lo crederà espediente, purchè nella fede di credito non vi sia gira alcuna; poichè allora per effetto della gira il danaro menzionato nella fede non più si reputa nel dominio del depositante, ma sibbene del giratario. Vedi anche ciò che sta detto nell' art. 6 e sua annotazione della 1.ª sezione di questo Capitolo.

Ciascuna fede di credito poi addiviene fede-madre, a misure che si noti la prima polizza in dorso della stessa.

In fine non è da tacersi che ogni depositante può tenere nel Banco tante madri-fedi, per quante ne crederà. Che anzi per antico sistema introdotto ne' Banchi degli amministratori, a negozianti, ognuno di essi tiene in esercizio tante madri-fedi, per quanti sono i rami che amministra, onde discernere nelle occorrenze gl' introiti, ed esiti fatti per ciascun ramo.

capo dell'Ufficina, ritiene il nome di Notatore in fede; e gli altri di ajutanti maggiori, e minori dello stesso. Il capo Notatore con gli ajutanti maggiori eseguono le notate sulle polizze; e gli ajutanti minori praticano in dorso delle madri-fedi l'addebito delle polizze da notarsi, e la menzione della madre-fede, ed ultimo introito nel piede di ciascuna polizza.

A queste in somma riduconsi le operazioni degl' impiegati di questa Ufficina.

Premesso ciò, ecco gli obblighi dei Notatori in fede, e dei loro ajutanti minori.

§. 1. *Obblighi dei Notatori in fede.*

1. Dovranno ricevere dalle parti le madri-fedi colle polizze da notarsi (1), ed esamineranno per quanto le circostanze del servizio lo comporteranno, se sieno vere, e reali, se vi sia alterazione di somme; e se il credito esistente nelle madri-fedi equivale al quantitativo delle polizze esibite per notarsi. Qualunque difficoltà che potessero scorgere, o nella realtà delle madri-fedi, o nelle viziature di partite d'introito, ed esito, dovranno dilucidarle col riscontro dei libri-maggiori, o dei libri d'introito originali. Risultando dalle operazioni dei Notatori errori in danno del Banco, o dei particolari, saranno tenuti indennizzarne il Banco, assieme con tutti gli altri impiegati che sono concorsi nell' errore.

2. Eseguite queste operazioni dovranno passare ai loro ajutanti minori le madri-fedi con le polizze da notarsi; e fattesi da questi le loro operazioni, i Notatori dovranno intieramente di loro carattere fare le notate nelle polizze nella forma consueta colla loro sottoscrizione (2). Questa operazione interessantissima non potrà farsi da altri, che dai soli Notatori in fede; ed in caso di fisico impedimento, è riserbato al Governo di sostituire altri Uffiziali, precedente nomina, che ne farà in iscritto il capo Notatore in fede (3).

3. Dovendosi notare dei mandati sono obligati di far precedere da un ajutante la sommatura del mandato medesimo, per rilevare se tutte le somme parziali, compongono la somma totale espressa nel mandato medesimo. Rilevandosi errori in più, o in meno si farà corriggere dalla parte, ed essendo uniforme, certificata che sarà tale conformità dalla persona, che avrà risommato il mandato; allora potrà procedersi alla notata nelle solite forme.

4. Ne' mandati di liberazione, ed altre simili scritture dovrà precedervi la partita della Pandetta (4) e al di sotto della medesima sarà fatta la notata.

5. Tutte le polizze, o mandati, che si dovranno notare in qualche madre-fede condizionata dovranno prima esaminarsi dal Pandettario; il quale trovando che con tali polizze si vanno ad adempire le condizioni, cui la fede è soggetta, apporrà nelle polizze da notarsi di suo proprio carattere la parola *Si noti*, munita di sua firma (5).

6. È loro proibito notare delle polizze in dorso di fedi di credito con gire. La ragione

(1) Ogni avventore che vorrà notare delle polizze in dorso di una fede-madre, dovrà presentare in questa Ufficina la madre-fede medesima colle polizze da notarsi; dalla quale ufficina poi verrà restituita (dopo qualche momento) la madre-fede istessa con le polizze notate, e adempiute di tutte le formalità.

(2) La notata che si pratica sulle polizze è espressa in questi termini.

1835 a 5 Gennajo
N.ª f. per — mille.
N. N.

(3) La ragione per cui la notata sulle polizze debbe farsi dai soli Notatori, si è che siccome colla semplice menzione della notata, sottoscrizione del Notatore e bollo si da fuori una polizza, ch'è pagabile a vista, a chiunque ne sia il portatore; così è giusto che tale notata venghi eseguita da quell' impiegato, ch'è a cognizione del Pandettario, ed altri impiegati, che debbono verificare le polizze in tempo, che si vanno a cambiare; in modo che se simili notate si facessero ora da un impiegato, ed ora da un altro, il Pandattario precisamente sarebbe sempre nel dubbio sulla varacità della polizze notate.

(4) La partita a farsi dall' Uffiziale della Pandetta in dorso de' mandati di liberazione da notarsi, consista nella menzione dell' intestatario della fede-madre, data, e somma della stessa, somma della polizza da notarsi, e cognome del giratario.

(5) Vedi ciò che dicemmo nell' art. 4 Sez. 6.ª Cap. 3.° del presente Titolo.

di tal divieto si è appunto quella, che avendo il depositante colla gira di già disposto del suo denaro in prò di uno, non ne possa poi disporre in favore di altri (1).

7. Notate in fedi le polizze, si passeranno colla madre-fede al Libromaggiore delle notate, e dopo essere state da questi adempiute, vi si farà apporre il bollo, e quindi si consegueranno alle parti (2). Questo bollo, e l'altro indicante *Esito*, che si appone in ogni fede di credito, allorchè addiviene madre-fede, saranno gelosamente custoditi dal capo Notatore in fede, il quale non permetterà, che restino in potere di altri, e che se ne faccia uso senza la sua presenza.

8. Quante volte dalle parti dopo essere stata notata in fede una polizza, si chiede stornare la medesima, e sostituirvene altra di simil somma, pagabile alla medesima persona, con girata diversa da quella contenuta nella prima polizza; in questo caso il Notatore in fede scorgendo che la prima polizza è nelle mani del disponente, non sottoscritta dal giratario, potrà lacerando la notata scritta nell' antica polizza, sostituirvi l'altra nella nuova, facendo esegnire lo stesso dal suo ajutante, e dal Libromaggiore delle notate. Se poi la nuova polizza, che si chiede sostituire all' antica, fosse di somma diversa, o pagabile ad altra persona, allora lo storno non potrà eseguirsi (3). Le polizze poi notate a beneficio della Regia Corte, del Tesoro, o altre amministrazioni dipendenti dalla Regia Corte non potranno affatto stornarsi, senza l' autorizzazione del Governo, sotto le penali stabilite da' regolamenti (4).

Articoli aggiunti col Sovrano Rescritto de' 22 giugno 1825.

9. Resta da ora innanzi vietato di potersi notare in fede delle polizze in dorso di una fede di credito ove vi sia stata scritta una girata, potendo il proprietario ritirarsi il danaro col *cassa per me la sudetta girata* (5), o pur facendo altra girata sulla fede di credito medesima, oppure disponendo che si formi una nuova fede.

10. Gli *storni* delle polizze saranno eseguiti nel modo come trovasi disposto nel l' art. 7 delle istruzioni riguardanti il Notatore in fede. Qualora per qualche caso particolare sorgessero de' dubbi sopra le domande degli storni, in tal caso i Notatori in fede son tenuti a proporre i dubbi che incontrano al Reggente del Banco, dalle di cui disposizioni dovranno essi dipendere.

§. 2. *Degli obblighi degli ajutanti minori del Notatore in fede.*

1. Debbono addebitare nelle madri-fedi le polizze da notarsi nel modo consueto, apponendo in dorso della madre-fede, e dalla parte dell' esito prima la giornata corrente, indi il cognome del giratario cui la polizza è pagabile, e poi la somma, prima

(1) Negli antichi Banchi anche era in uso questo divieto: però per le sole fedi con gire depositate presso gli atti, la regola generale soffriva una eccezione, siccome dimostreremo nella Seziona 1.ª Capitolo 6.° del Titolo 3.°

(2) Nell' art. 4 del regolamento si dice cha dopo notata le polizze, queste passar doveano al registro delle notate fedi: ma essendosi poi questo registro abolito con verbale di Reggenza de' 31 agosto 1822, perciò in questa Sezione non si è fatta parola di detto registro.

(3) Questo storno costituisce una singolare agevolazione, poichè dovendosi riformare la gira scritta in una polizza di già notata al Banco, lungi di praticarsi dal disponente il *Cassa per me* (siccoma si pratica per le fedi di credito, e polizzini sciolti), si procede in vece alla rifazione della polizza, e sulla nuova polizza poi si fa sostituire la notata fatta nella precedente polizza. Per altro quantavolta il disponente non volesse avere questa cura, potrà dopo il *Cassa per me* sostituire la nuova gira in dorso della medesima polizza, locchè può praticarsi in ogni specie di polizza, dovendo solo il disponente far munire di autentica la sua firma, onde accertare il Banco che la nuova gira sia stata fatta dallo stesso disponente.

(4) Per antico sistema è stato sempre presso i Banchi proibito *lo storno*, *o il Cassa per me* nelle polizze pagabili alla Regia Corte, o altre Amministrazioni di Regio conto; e ciò nel fine di evitarsi le frodi che si potrebbero commettere in danno delle Amministrazioni medesime. Però il solo storno nelle polizze notate viene da' regolamenti ammesso, dietro però autorizzazione del Governo del Banco, il quale la darà *cognita causa*.

(5) Il *Cassa per me la sudetta girata*, che fin dall'origine de' banchi è stato lo uso di praticarsi sulle gire fatte nelle fedi di credito, polizze notate fedi, e polizzini sciolti per Cassa, poichè nel demanio dell' intestatario, e possessore della polizza, venne poi espressamente autorizzato coll' anzidetto Sovrano Rescritto del 22 giugno 1825; in modo che mal si obbietterebbe la illegalità dello stesso, dopo una secolare consuetudine, garantita da una espressa sanzione Sovrana.

in lettere, ed indi in cifre numeriche, e per ordine collettivo. Tutte le polizze così addebitate nella madre-fede le dovrà sommare, per vedere se la totalità corrisponde al credito esistente sulla madre-fede medesima; e nel caso di eccedenza, dovrà ritenere tante polizze, per quante corrispondino all'eccesso con notare quelle solamente che sono capienti nella somma del credito. Nella sommatura che farà delle polizze notate vi comprenderà benanche le altre, che saranno state notate antecedentemente se ve ne siano; e così eseguire anche per la sommatura dell' introito.

2. Assicuratosi che le polizze da notarsi corrispondino al credito esistente sulla madre-fede, passerà a notare in piè di ciascuna polizza la somma della madre-fede con la sua data, e la somma dell' ultimo introito fatto in essa, colla indicazione anche del giorno, apponendo in piè la sua firma in questi termini

» *F. Duc. 1000 27 dicembre 1834.*
» *Duc. 50 5 gennaio 1835.*
N. N.

In queste operazioni esaminerà se nella madre-fede vi siano state fatte delle rasure, o viziature tanto negl' introiti, che negli esiti, e rilevandone, dovrà fare verificare le partite dal Libromaggiore delle notate fedi. Nel caso che vi si ravvisassero delle frodi, ne dovrà avvertire il capo Notatore in fede, per darne avviso al Governo per le ulteriori disposizioni.

3. Qualora la madre-fede sia nuova, ed in quel punto divenuta tale, vi apporrà in fronte dello addebito il bollo dittante *Esito*, con tirare due linee trasversali sul bollo della fede medesima, onde conoscersi che quella fede sia divenuta madre.

4. Addebitate che avrà le polizze nella madre-fede, e fatta la menzione in piè di ciascuna polizza passerà l' una, e le altre al suo principale, per farsi dal medesimo la notata sulle polizze, e quindi passarle al Libromaggiore delle notate fedi.

5. Pria di addebitare sulle madri-fedi i così detti *mandati*, è obbligato di risommare tali mandati per assicurarsi se le somme parziali costituiscono la totalità della somma espressa nel mandato medesimo, apponendo la sua sottoscrizione sotto l' anzidetta totalità. Rilevandovi poi degli errori in più, o in meno dovrà restituirlo alla parte per farlo rettificare.

6. Saran tenuti indennizzare il Banco di qualunque danno cagionato nella sommatura dell' esito, e dell' introito.

SEZIONE 2.ª

Del libromaggiore delle notate fedi, e sua pandetta.

Il Libromaggiore delle notate fedi non è altro che la copia fedele di ciascuna madre-fede, menzionandosi nelle colonne dell' avere la somma della fede divenuta madre, e tutti gli altri introiti fatti in dorso di tale madre-fede, e nella parte del dare tutte le polizze notate nella madre-fede medesima. Sono formati tali libri anche a modo di saldaconti.

È stato sempre uniforme il sistema semplicissimo di questo libro, tanto negli antichi Banchi dall'epoca della di loro invenzione, fino alla generale soppressione, quanto ne' Banchi attuali, ad eccezione però della menzione del cognome del Cassiere ov'è seguito ciascuno introito, messa in uso tale menzione ne' nuovi Banchi.

Furono tali libri introdotti nell'anno 1737, come più diffusamente ne discorreremo nel Titolo 3.° della presente opera.

Stabilita questa idea generale, passiamo ora a dimostrare

1. Di quanta importanza sia il libromaggiore e la pandetta delle notate fedi:

2. Qual sia il metodo attualmente in vigore:

3. Quali sieno gli obblighi degl' impiegati destinati per la scritturazione del libro, e pandetta:

4. Quali erano i metodi tenuti negli antichi Banchi:

§. 1. Il libromaggiore di notate fedi è

anche di grave importanza. La scritturazione del medesimo è necessariissima, poichè senza di questo non si potrebbe conoscere quante polizze notate fedi ha dato fuori il Banco. La sua conservazione si rende anche importante, sia per lo sicuro addebito di tali polizze su i libri di fedi, sia per lo appuramento della scrittura del Banco, potendosi con questo libro dimostrare, e quindi bene appurare ogni conto: infine serve di guida nello Archivio per lo più sollecito rinvenimento di una polizza (1).

In ordine poi alla pandetta è questa anche necessaria, poichè senza la sua guida non potrebbe rinvenirsi il conto di ciascun depositante, menochè non si avesse sott'occhio la madre-fede, la quale disegna colla lettera e foglio in qual luogo del libro esiste il conto di cui si va in cerca; ma ciò si verifica solo quando la parte esibisce tale madre-fede.

§. 2. Ne' Banchi attuali in ogni quadrimestre si procede alla scritturazione di più librimaggiori, e pandette tanto in argento, che in rame, ed in quel numero, che la negoziazione del proprio Banco richiede. I libri di notate fedi con le pandette corrispondenti caminano per antico sistema per ordine alfabetico, ed in ogni quadrimestre si cambia la lettera dell'alfabeto, incominciandosi dalla prima lettera A, fino alla lettera Z.

La scritturazione di ogni libromaggiore di notate si fa da un impiegato all'uopo destinato, il quale viene coadiuvato da un ajutante minore, che tiene benanche il carico della scritturazione della pandetta.

Per ogni depositante, e per ogni madrefede devesi aprire un conto, tanto sulla pandetta, che sul libro; ed a misura del negoziato di ciascuno si addicono tante carte del libro, per quante possono essere sufficienti alla negoziazione di un quadrimestre.

Ogni carta poi del libro viene divisa in due parti. La prima serve per la scritturazione degl'introiti, ossia dell'avere di ciascun creditore, e viene suddivisa in quattro colonne, nella prima delle quali viene menzionata la data e la somma della fede-madre non che la data di ciascun introito, nella 2.ª e 3.ª il cognome del Cassiere per gl'introiti fatti nelle Casse, o dello girante per gl'introiti di Banco, e nella quarta la somma introitata per ordine collettivo. La seconda parte poi serve per la scritturazione degli esiti, e viene suddivisa in cinque colonne. La prima serve per menzionare la data della spesa di ciascuna polizza notata, la seconda per apporsi la data della notata di ogni polizza, la terza per indicare il cognome del giratario, la quarta per menzionare la somma di ciascheduna polizza sempre per ordine collettivo, e la quinta per qualche osservazione a farsi.

Noi però crediamo che la scritturazione delle partite di esito, sarebbe più perfetta, se le partite medesime venissero designate con un numero d'ordine progressivo per ciascuna giornata. E pria di parlare del metodo a serbarsi giova premettere la utilità che questo numero progressivo verrebbe ad apportare.

Spesso avviene che nel discaricarsi le polizze notate, per l'affollamento del negoziato tale discarico in vece di praticarsi per una partita si adopera per un'altra, precisamente quando nella stessa giornata trovansi notate diverse polizze di una medesima somma. È vero che il cognome del giratario farebbe poi ben distinguere quale partita viene a discaricarsi; ma è pur vero che dovendosi le operazioni di discarico eseguire con la massima velocità, gl'impiegati non potendo tante cose esaminare, potrebbero eseguire un discarico erroneo. Oltre a che nel caso in cui nel medesimo giorno si notano più polizze dell'identica somma, per lo stesso giratario, ma per cause diverse,

(1) Di fatti una polizza notata nel 1838, qualora sia stata spesa nel 1840, si ravvisa immantinenti dalla mensione fatta in margine della notata; in modo che se questo libro mancasse, si dovrebbero percorrere tant'i quadrimestri di libri di fedi, per quanti ne sono decorsi dal 1838 al 1840, e sempre nell'incertezza, non conoscendosi con precisione quando sia stata la polizza che si va in cerca addebitata.

potrebbe facilmente discaricarsi una polizza diversa da quella che effettivamente viene a cambiarsi; locchè non può avvenire quando le polizze notate hanno un numero progressivo per ciascun giorno. Questo erroneo discarico a prescindere che inviluppa la scrittura, in modo che si viene a perdere del tempo per rettificarla, può pure produrre delle triste conseguenze, potendosi facilmente pagare per la seconda volta una polizza, precisamente quando la somma contenuta nella polizza istessa siesi precedentemente riscossa in seguito di pleggeria, perchè asserita dispersa.

Premesso ciò, il metodo a serbarsi sarebbe semplicissimo. Nella 3.ª colonna del dare, pria del cognome del giratario potrebbe adoperarsi un numero d'ordine progressivo per ciascun giorno, con menzionare lo stesso numero d'ordine in dorso della polizza al di sotto del foglio del libro delle notate fedi. In tal modo adoperandosi, allora nell'eseguirsi il discarico sarebbe sufficiente il confronto della giornata della notata, numero d'ordine, e somma; e quindi ne avverrebbe che il discarico sarebbe sempre eseguito nel margine della propria polizza.

Noi quindi nel primo esempio di un conto di notate fedi, che qui a poco daremo, faremo uso di questo numero d'ordine a seconda del nostro progetto.

Per apportare poi la solita chiarezza, ci vediamo nel dovere esporre i modelli di quattro soli conti. Il primo aperto nel quadrimestre corrente, ed in dove faremo conoscere: 1. come si pianta la fede nell'avere: 2. il riporto del totale degl' introiti, ed esiti fatti: 3. le così dette somme di contro d'introito, o esito. Il secondo conto riguarderà una continuazione di quello aperto negli anni precedenti, onde conoscersi il metodo a serbarsi per piantare nel libro corrente un conto antico. Il terzo rifletterà la novella negoziazione fatta su di una madrefede estinta, per dimostrare come debba piantarsi nuovamente il conto di una tale madre-fede. Il quarto finalmente dimostrerà come debba scritturarsi una fede con diversi introiti fatti in dorso di essa, senza che sulla medesima si noti alcuna polizza.

Premesso ciò ecco il modello di un conto nuovo.

LUCA FLORIO

Dare

2 gennajo	1 Esso	—	50	
3 detto	1 Dolce.	—	100	
detto dì	2 detto	—	50	
5 detto	1 detto.	—	50	
8 detto	1 Amore.	—	30	
11 detto	1 Samuele.	—	21	
detto dì	2 detto	—	3	
17 detto	1 detto	—		50
21 detto	1 Bisogni	—	21	50
			328	
22 detto	1 de Luca.	—	10	
27 detto	1 Orgitano.	—	30	
detto dì	2 detto.	—	50	
detto dì	3 Diletto.	—	10	
30 detto	1 Liguori	—	50	
detto dì	2 Porzio	—	10	
p.° febb.	1 S. Dom.°	—	50	
detto dì	2 detto.	—	5	
			563	

Avere

F.—150 de'2 geno. 1840	Cassa Napoli . . .	—	150
3 detto	detto	—	200
7 febbrajo	detto	—	1000
11 detto	Mascolo.	—	2000
20 detto	detto	—	500
			3850

Somma di contro.		—	563
1 febb.	3 Simeoli	—	5
5 detto	1 detto.	—	8
detto dì	2 Polverino. . . .	—	5
detto dì	3 Silvio.	—	18
detto dì	4 Basilone. . . .	—	5
18 detto	1 Pittore	—	20
20 detto	1 detto.	—	5
detto dì	2 detto, ...	—	10
detto dì	3 S. Aotonio . . .	—	12
			651

Io questo f.° 51.

LUCA FLORIO

Dare

Esito.			651
22 febb.	1 Bosco		10
detto dì	2 detto		2000
25 detto	1 Silvestri		55
detto dì	2 detto		1000
28 detto	1 Porzio.		50 50
			3766 50
Somma di contro.			5662 50
10 marzo	Cassa Napoli.		500
15 detto	detta.		50
18 detto	detta		50
2 aprile	detta		80
8 detto	detta		300
17 detto	detta.		50
18 detto	detta.		84
25 detto	detta.		56
29 detto	detta		350
			7182 50

In questo fol. 52.

Avere

F. 150 de'2	gennajo 1840.	3850
21 febbr.	Cassa Napoli.	50
25 detto	detta	10
detto dì	detta	10
27 detto	Cassa Mascolo.	32
detto dì	da de Felice.	1000
detto dì	da de Giorgio.	50
detto dì	da Serio	50
		5092
28 detto	Cassa Mascolo	50
detto dì	Cassa Napoli.	100
2 marzo	detta	50
3 detto	detta	10 50
detto dì	Cassa Mascolo	50
5 detto	Cassa Napoli.	10
9 detto	detta.	50
detto dì	detta	200
detto dì	detta	50
		5662 50

LUCA FLORIO

Dare				*Avere*		
Esito.		—	3768 50	F. 150 de' 2 gennajo 1840	—	7182 50
1 marzo	1 Esso	—	50	30 aprile Cassa Napoli	—	500
detto dì	2 Doloe.	—	35			7682 50
detto dì	3 Panico.	—	50			
30 detto	1 Serra.	—	50			
3 aprile	1 Piccolellis.	—	250			
5 detto	2 detto.	—	50			
7 detto	1 Simone	—	11			
detto dì	2 Riola.	—	10			
30 detto	1 Sancio	—	50			
			4322 50			

Nel seguente L. M. fol. 51.

SPIEGAZIONE

Attese le premesse fatte in questo paragrafo, tutte le partite d'introito, ed esito non hanno bisogno di veruna spiegazione. Quindi passiamo alla spiega del modo, come si pianta la fede nell'avere, del riporto delle somme, e delle somme di contro.

La prima pagina nella parte dell'avere dimostra chiaramente il metodo da serbarsi nel piantare la prima partita d'introito. Dal sudetto quadro si scorge chiaro che non debba altro indicarsi, che nella prima colonna la cifra F. indicante fede, e la somma della fede medesima: nella seconda la sua data: nella terza il cognome del Cassiere, se si tratti di fede fatta per Cassa, o dello girante se di fede fatta per Banco; e nella quarta la somma di tale fede per ordine collettivo.

La somma di contro del dare poi attese le spieghe fatte nel § 2° della 2.ª Sezione del 3.° Capitolo non merita ulteriore spiegazione.

Le sommature dell'avere, e del dare che vedonsi fatte in detta prima pagina servono per lo riporto di tali somme nella nuova pagina, diversamente da quello che si pratica pei librimaggiori di fedi; dappoichè in quei libri viene riportata la resta del creditore, ed in questi di notati, essendo i medesimi le copie delle madri-fedi, debbono perciò contenere il totale degl'introiti, ed esiti, il che non si potrebbe ottenere senza il riporto della totalità di tali introiti, ed esiti.

La seconda pagina dimostra la così detta somma di contro dell'avere, che ne anche merita spiegazione alcuna.

La terza pagina finalmente si è scritta per dimostrare quali indicazioni debbano farsi per dimostrare che il conto passa nel libro del seguente quadrimestre; consistendo tali indicazioni nel menzionare semplicemente la lettera, ed il foglio del nuovo libro, mediante le cifre *nel seguente Lett. M. f. 51.*

In questo rincontro giova avvertire che su i librimaggiori di notate fedi, non si è mai praticata alcuna partita di storno nella circostanza di qualche errore incorso. Tanto è ciò vero, in quanto che il regolamento del Banco serba silenzio per autorizzare simili partite di storno. La ragione per cui non si sono usate mai tali partite di storno si è, che di raro possono verificarsi degli errori, scritturandosi gl'introiti colla guida tanto dell'introito del Cassiere, ed in dove viene specificata la madre-fede, quanto con la madre-fede originale; e gli esiti colla scorta della madre-fede medesima, e delle polizze notate.

Ciò non pertanto siamo di avviso potersi

nelle circostanze eseguire tali partite di storno, senza praticarsi rasura alcuna su i libri. Però in tali rincontri, siccome le partite di storno inventate per far corrispondere la totalità degli esiti a quella degl'introiti, fanno fittiziamente aumentare tali totali; così dopo eseguiti i storni medesimi su i librimaggiori di notate fedi, fa d'uopo sottrarre tali partite di storno, tanto dalla totalità dell'avere, che da quella del dare, per ottenere così, che le effettive somme degli introiti, ed esiti di ciascuna madre-fede, corrispondino alla originale fede-madre sistente presso il creditore.

Continuazione di un conto dei precedenti quadrimestri.

L. M. *Fol. 51.*

LUCA FLORIO

Dare

Esito.			—	4322	50
	2 maggio	Silvestri.	—	50	
	3 giugno	Carlino	—	10	
	24 detto	Esso.	—	100	
				4482	50

Avere

F. — 150 de' 2 genn. 1840 L. 52.		—	7682	50
2 maggio	Cassa Napoli	—	500	
5 detto	Cassa Mascolo	—	50	
8 detto	detta.	—	150	
11 detto	Cassa Napoli	—	18	
p.° giugno	detta.	—	40	
7 detto	detta.	—	50	
3 luglio	detta.	—	300	
			8790	50
8 detto	detta.	—	50	
21 detto	detta.	—	800	
3 agosto	detta.	—	500	
17 detto	detta.	—	550	
21 detto	detta.	—	80	
25 detto	detta.	—	30	
28 detto	detta.	—	85	
			10885	50

SPIEGAZIONE.

Questo quadro si è fatto unicamente per dimostrare il modo come debbonsi situare nell'avere, e nel dare i totali degl'introiti ed esiti fatti precedentemente. Nella spiega del precedente quadro dicemmo doversi riportare i totali degl'introiti ed esiti fatti precedentemente, onde aversi un libro a riscontro delle madri-fedi: ed ecco perchè nell'avere vedesi nella prima colonna menzionata la cifra F., e la somma della fede, nella 2.ª colonna la data di tale fede, nella 3.ª la lettera, ed il foglio del libro del precedente quadrimestre; e nella 4.ª l'intiero ammontare di tutti gl'introiti fatti in tale fede, compresa in detto ammontare la somma di simile fede-madre. Circa poi il dare nella prima colonna viene menzionata la parola *Esito* e nella quarta l'ammontare di tutti gli esiti fatti, o per meglio esprimerci di tutte le polizze notate in dorso di tale fede-madre per tutta la fine del precedente quadrimestre.

Conto di un creditore in dorso di una fede-madre estinta negli anni precedenti.

1840 1.° L. L. *Fol. 75.*

LUCA FLORIO

Dare			*Avere*		
Esito	. . . . —	5500	F. — 12. 50 de' 16 marzo 1830 G. . . . —		5500
2 gennajo	Pioelli. . . . . —	250	2 gennajo	Cassa Napoli . . . . —	300
3 detto	detto . . . . . —	50	10 detto	detta. . . . . —	250
12 detto	Simone. . . . . —	81	15 detto	detta . . . . —	50
23 detto	detto. . . . . —	200	p.° febbr.	detta . . . . —	800
3 febbr.	Esso. . . . . . —	10	17 detto	detta . . . . —	500
			2 marzo	detta . . . . —	80
		6091			7480
18 marzo	Durazzo . . . . —	50			
21 aprile	Capece . . . . —	10	31 detto	detta . . . . —	85
detto di	detto . . . . . —	50	3 aprile	detta . . . . —	380
detto di	Pascale. . . . . —	55	9 detto	detta . . . . —	55
27 detto	Bozzi. . . . . —	35	20 detto	detta . . . . —	16
detto di	Pirelli. . . . . —	60	21 detto	detta . . . . —	18
30 detto	Ossuoi. . . . . —	30	detto di	Cassa Mascolo . . . . . . —	300
			25 detto	detta . . . . —	350
		63;1			8684

Nel seguente L. M. fol. 80.

SPIEGAZIONE

Spesso avviene che un creditore dopo aver praticato in dorso di una madre-fede degl'introiti ed esiti, e dopo aver questa saldata interamente, la tiene inoperosa per molti anni :. indi ripiglia la negoziazione su tale madre-fede. In questo caso poichè tale madre-fede ebbe il suo termine, con aver gli esiti fatti, pareggiato gl' introiti; così su i librimaggiori di notate fedi in occasione dello spoglio, non viene mai riportato tale conto estinto. Quindi nel ripigliarsi la negoziazione su tale madrefede, la regolarità esige doversi nel libro corrente, ove si riapre la negoziazione menzionare nella prima colonna dell'avere la cifra F., e la somma della fede, nella 2.ª la data della stessa, nella 3.ª la lettera del libro ove cessò la negoziazione, e nella 4.ª la somma totale di tutti gl' introiti fatti precedentemente in dorso di tale madre-fede, compresa sempre in tale totale la somma della fede-madre. E nella parte del dare la parola *Esito* nella prima colonna, e nella 4.ª colonna la totalità di tutti gli esiti fatti precedentemente.

Conto di una fede che si suppone fedemadre; e che non addiviene tale.

Spesso avviene che qualche creditore in dorso di una fede di credito vi pratica degl' introiti. Tali introiti descrivendosi sul libro introito notato del Cassiere, debbonsi necessariamente scritturare anche su i librimaggiori di notate fedi, per tenersi preparato il conto nel caso che il creditore voglia notare delle polizze in dorso di tale fede. Il creditore poi lungi di notare delle polizze in dorso di questa fede, gira ad al-

tri la fede medesima con tutti gl' introiti fatti in dorso della stessa. In questo caso il Libromaggiore di notate fedi, pria di addebitarsi tale fede su i librimaggiori di fedi, deve farne il discarico sul libromaggiore di notate, e tale discarico consiste nel menzionare nella parte del dare le seguenti espressioni

1840 a 10 Marzo *Girardi*. —. . .

Premesso ciò ecco il quadro di tale conto.

Fol. 810.

1840 1.° L. L.

LUCA FLORIO.

Dare			*Avere*		
1840 10 marzo	Girardi . . . —	4000	F. — 3000 8 febbr. 1840	Cassa Napoli. . —	3000
			11 detto	detta. . . . . . —	500
			20 detto	detta . . . . . —	500
					4000

Questo quadro attese le cose premesse pria di esporre il quadro medesimo, non merita verun' altra spiegazione. Deve solo avvertirsi che intanto nel sudetto quadro vedesi nella 1.ª colonna del dare menzionata la data del 10 marzo 1840, poichè tale prima colonna trovasi destinata per lo discarico delle polizze. Deve pure avvertirsi che intanto nella 2.ª colonna non vedesi menzionata veruna data, appunto perchè niuna polizza si è notata in dorso di tale madre-fede, e quindi niuna data era da menzionarsi in detta 2.ª colonna, destinata unicamente per specificare le giornate delle notate delle polizze.

§. 3. Degli obblighi degl' impiegati destinati per la scritturazione dei librimaggiori di notate fedi, e dei loro ajutanti minori.

Art. 1. In ordine ai primi, ecco gli obblighi dei medesimi.

1. Terminato il negoziato nelle Casse in ciascuna giornata, sono obbligati ritirare dai Cassieri i libri d'introiti originali di notate fedi, e di caricare a credito di ciascun conto, e nella rispettiva madre-fede le somme che in tal'introito troveranno descritte, colla scorta dei fogli che sotto la marca di ciascuna partita vi avrà apposto il suo ajutante, rilevati dalla pandetta, con menzionare in margine di ciascuna partita il cognome del Cassiere, nella di cui Cassa sono stati gl'introiti eseguiti.

2. Per gl' introiti che si accreditano nelle madri-fedi dal Libromaggiore col giro così detto *di Banco*, dovranno tali introiti accreditarsi colla guida della madre-fede medesima, con menzionare il cognome della persona dalla quale pervengono; e nel riscontro che ne faranno col libro d' introito di Banco, avran cura di far apporre dai loro ajutanti sotto la marca di ciascuna partita il foglio corrispondente al conto, nel quale avranno tal' introito caricato; purchè questo foglio non sia stato posto dal libromaggiore.

3. Sono obbligati di tener sempre sommati tutt' i conti del proprio libro, tanto nel dare, che nell' avere, onde nella nuova scritturazione di polizze possano a colpo d'occhio rilevare se le disposizioni fatte siano corrispondenti alla resta del credito di ciascun conto.

4. Nello scritturare le polizze di esito, laddove scorgessero essere la somma disposta maggiore dell'avere, dovranno immantinenti

avvisarne il Notatore in fede, per farli trattenere quel quantitativo di polizze corrispondente all' eccesso. Se per un semplice errore qualche conto uscisse in debito, ne restano loro risponsabili, non esclusa la risponsabilità del Notatore in fede, e dei suoi ajutanti. Gli errori cagionati da oscitanza, o da malizia produrranno la sospensione, o privazione dell' impiego, e la conveniente penale stabilita dalla legge.

5. Presentandosi una madre-fede con polizze da notarsi sopra un' introito fatto in quella stessa giornata, sia nella Cassa, sia nella Ruota; sono obbligati di caricare l'introito sudetto da sopra la madre-fede; purchè però veggano apposto il bulletto tanto della Cassa, ov' è stato fatto l' introito, quanto della Ruota a fronte della partita d'introito colla firma del Cassiere, o Libromaggiore, e coll' obbligo di riscontrare nel giorno seguente i sudetti introiti con i libri originali di Cassa, o di Ruota, per evitare gli errori, e forse anche le frodi, che l'altrui malizia potrebbe commettere (1).

6. Dopo di aver caricato l' introito sul conto corrispondente alla madre-fede, passeranno a descrivervi a debito le polizze notate, colla indicazione della giornata corrente, del cognome del giratario, e della somma per ordine collettivo, ed a misura che le verranno dettate dai loro ajutanti, i quali in ogni polizza immediatamente, sotto la firma del Notatore in fede, apporranno la lettera indicativa del libro, ed il foglio corrispondente al medesimo. In seguito di ciò i librimaggiori sotto l'additato foglio apporranno le loro firme, avendo cura nell'atto della sottoscrizione, di confrontare ciascuna polizza col proprio libro. Dopo di ciò si farà un confronto generale delle partite notate sulla madre-fede col libromaggiore, mediante la chiamata che ne farà il rispettivo ajutante. In fine assicuratisi che non vi siano errori, consegneranno alle parti le madri-fedi colle polizze notate.

7. Non potranno notare alcun mandato, se pria non sarà stato risommato dall' ajutante del Notatore in fede.

8. Subitochè una fede di credito diventa madre-fede, debbono procurare di scritturarla su i primi fogli bianchi, con fare apporre da' loro ajutanti sullo scudo della medesima la lettera indicativa del proprio libro, col foglio corrispondente; e passando quel conto ad altro foglio (sempre però nello stesso libro) dovranno similmente far notare tale nuovo foglio sulla madre-fede in seguito del primo; e così in appresso, tanto nello stesso quadrimestre, che ne'quadrimestri seguenti, ne' quali la parte si servisse della stessa madre-fede.

9. Nello stesso caso che una fede di credito diventa madre-fede, debbono riscontrarla nel modo indicato nel n. 5 per le partite a credito, facendo similmente apporre da loro ajutanti sulla marca le cifre *M. F.*, indicanti, che quella fede sia divenuta madre-fede.

10. Tutte le polizze notate fedi, non escluse quelle di Cassa (2), non potranno addebitarsi su i librimaggiori degli apodissarî, se pria non saranno state discaricate su i

(1) Spesso avviene che nello stesso giorno in cui si forma una fede, o si pratica un introito in dorso di una madre-fede, il creditore pretende notare delle polizze in tale madre-fede. In questo caso il libro delle notate fedi, scorgendo, che la fede, o l' introito in dorso della fede madre non ammettono dubbio alcuno, procede sul suo libro alla scritturazione di quell' introito, colla guida della fede, o madre-fede, invece del libro d' introito del Cassiere. Egli però è nell' obbligo di notare tali introiti caricati su i libri colla guida della fede, o madre-fede, su di un libretto che appositamente tiene, onde nel giorno seguente nel caricare tutti gl' introiti colla guida de'libri d'introiti notati de' Cassieri, e Libromaggiore farne il confronto, e così scovrire immantinenti qualche falsità commessa. Queste abilitazioni si praticano, onde apprestare ai creditori il vantaggio di far notare delle polizze nello stesso giorno degl' introiti. Su di ciò ci sia permesso il dire, che tali abilitazioni potrebbero apportare degli inconvenienti, e dei danni al Banco, potendosi facilmente notare delle polizze derivanti da un introito falso che si porta fatto in quel giorno: polizze che mettendosi in commercio darebbero dritto ai portatori di esserne soddisfatti. Quindi crediamo che senza alterarsi l' attuale sistema, che serve di facilitazione al Pubblico, dover gl' impiegati destinati per la scritturazione de' librimaggiori di notate fedi, ne' soli casi d' introiti vistosi, farne procedere alla verifica per mezzo del suo ajutante, nel momento in cui debbonsi le polizze notare. In tal modo l' agevolazione continua ad avere il suo corso, e gl'interessi del Banco almeno per la maggior parte sarebbero al coverto.

(2) Cioè quelle che si cambiano in confidenza.

libri delle notate fedi nella prima colonna del dare; rimanendo tenuti i librimaggiori di notate fedi, di apporre su i libri in margine di ciascuna polizza cioè nella 1.ª colonna la giornata corrente dello addebito; e far apporre da' loro ajutanti tale giornata sulle rispettive polizze, munendole di loro sottoscrizione. Qualora poi in occasione dell' appuramento della scrittura, o in altre circostanze si ravvisassero delle polizze non discaricate sui libri di notate fedi, allora gl'impiegati saranno severamente puniti (1).

11. Ogni novello conto aperto su i libri delle notate fedi, dovrà essere assentato sulla pandetta corrispondente al libro; e passando un conto in altro foglio, si deve questo novello foglio menzionare nella pandetta medesima in seguito del primo foglio.

12. Qualora il proprietario di una madre-fede voglia servirsi del residuo di credito, che resta sulla medesima, non già con addebitarvi un nuovo polizzino di tale resta, ma con esibire la stessa madre-fede, debbono confrontare con i proprî libri tanto gli introiti, che gli esiti, con certificare nel fine della stessa madre-fede in lettere, ed in cifre numeriche la somma residuale, onde di tal residuo potersi dar debito su i librimaggiori dagli apodissarî; dopochè i libri di notati avranno la stessa resta addebitata e discaricata su i proprii libri, e saldato il conto.

13. Non potranno estrarre bilanci di madri-fedi, senza l' espresso ordine in iscritto del Governo del Banco (2).

14. Nello spendersi con pleggeria qualche polizza dispersa, sono obbligati di assentare il solito avvertimento su i libri ove la polizza fu notata, onde presentandosi la originale polizza non se le dia sfogo alcuno.

Art. 2. In ordine agli ajutanti de' librimaggiori di notate fedi, ecco gli obblighi de' medesimi.

1. In tutte le operazioni de'loro principali sono obbligati di coadjuvarli, e disimpegnare quanto da' medesimi verrà loro ordinato, relativamente al servizio del Banco.

2. Dovranno essi scritturare la pandetta corrispondente al libro del di loro principale.

3. Nel caricarsi su i libri gl' introiti notati, sia de'Cassieri, sia di quelli della Ruota detti *per Banco*, sono obbligati di apporre i fogli corrispondenti ai detti libri, sotto la marca di ciascuna partita scritta nell' introito, e chiamarli fedelmente ai loro principali.

4. Nel notarsi le polizze su i libri delle notate, sono obbligati di chiamarle ai loro principali, apponendo su di ciascuna polizza il foglio e la lettera corrispondente al libro; e sotto del quale foglio il proprio principale deve apporvi la sua firma. Immediatamente dopo debbono fare il confronto delle polizze sudette, con quelle che si trovano già addebitate dal Notatore sulla madre-fede, per rilevarne la uniformità. Simile confronto benanche faranno per le partite d'introito.

5. Avran cura di apporre sopra lo scudo di ciascuna madre-fede dalla parte sinistra, il foglio e lettera corrispondente al libromaggiore delle notate fedi; facendo lo stesso ogni qualvolta il conto di ciascuna madre-fede passa in altro foglio, o ne'seguenti quadrimestri.

6. Nel discaricarsi le polizze su i libri di notate fedi dovranno su di ciascuna di esse apporre la giornata corrente, sotto la quale il rispettivo principale dovrà sottoscriversi.

7. In fine dovran fare quant'occorre per la verifica, e correzione degli errori che rinverranno su i librimaggiori delle notate.

§. 4. Il metodo tenuto negli antichi Banchi per la menzione della notata fede, e piede a farsi sulle polizze, per lo addebito nelle madri-fedi, ed ogni altro era uniforme al metodo attuale; e ciò dal tempo, in cui venne questa parte di scrittura modificata, colla invenzione de' libri di notate fedi, mentre pel tempo precedente il metodo

(1) Nel fine di facilitarsi l'anzidetto discarico, con ordinanza della Reggenze de' 7 febbrajo 1840 venne disposto dover i Cassieri delle polizze notate fedi, farne de'fascicoli separati.

(2) Vedi la nota fatta alle pag. 226.

era diverso, come spiegheremo nel Titolo 3.° Per la scritturazione poi dei librimaggiori di notate fedi, dalla loro invenzione, fino alla soppressione degli antichi Banchi, il metodo è stato uniforme a quello attuale. Per ogni madre-fede si apriva un conto, ed ogni conto veniva benanche diviso in due parti. La prima che costituiva l' avere veniva pure suddivisa in quattro colonne: e la seconda che rifletteva il dare anche in quattro colonne. In fine in tutti i Banchi i libri di ogni semestre venivano distinti colle lettere dell'alfabeto.

Due cose solamente costituivano una diversità col metodo attuale de' libri di notate fedi. La prima riguardava la omissione del cognome dei Cassieri, ove era seguito l' introito, e ciò era un sistema generale di tutt' i Banchi. La seconda circa il modo di discaricare le polizze, locchè non costituiva un sistema generale, ma parziale per alcuni Banchi. In fatti taluni di essi eseguivano il discarico delle polizze in margine dello stesso libro, ove erano state in origine notate; ed altri su i libri correnti, ossia su quelli del semestre, in cui avveniva lo addebito; ma sempre tale discarico veniva eseguito nella prima colonna del dare. Questo secondo sistema era da riprovarsi pe' diversi inconvenienti che apportava sulla scrittura. Il primo inconveniente, ed il più forte era quello di non ottenersi il beneficio derivante dal discarico a farsi nella prima colonna, in margine della polizza notata; in modo che trovandosi aperta la polizza notata, ed addebitata, ossia spesa ne' semestri susseguenti, non si conoscea quando tale polizza era stata spesa, e questo inconveniente ne producea degli altri nelle secondarie operazioni della scrittura, e precisamente per lo appuramento della scrittura medesima. Il secondo inconveniente anche più forte era quello di una fatica laboriosa, e di consumare molte carte, poichè in occasione dello spoglio, si doveano in ogni libro caricare nuovamente le stesse polizze notate, e così proseguire in ogni semestre, e finchè le polizze non venivano spese (1).

Altro sistema anche incostante era quello delle pandette di notate. In taluni Banchi si vedono scritturate in ogni semestre tante pandette per quanti erano i libri di quel semestre. In altre epoche una sola pandetta per tutti i libri di quel semestre; e quasi sempre tali pandette erano costruite a quattro registri; e quindi colla descrizione dei nomi in preferenza de' cognomi. Finalmente in altre epoche tali pandette furono costruite ad un solo registro, e nelle quali ora venivano notati i nomi in preferenza de' cognomi, ed altre volte i cognomi precedevano i nomi.

Finalmente è d'avvertirsi che circa le pandette un' altro sistema incostante si serbava negli antichi Banchi, ed anche ne' primi tempi de' Banchi attuali. Quante volte un depositante tenea aperti più conti in più madri-fedi; allora taluni Banchi scritturavano così tali conti sulle pandette medesime cioè

Antonio de Nicola f. 7 Luglio 1797 — 53 f. 100 — F. 10 settembre 1798 — 1000 f. 108.

Ed altri Banchi per ogni fede scritturavano in pandetta il nome di Antonio de Nicola, in modo che questo nome vedesi scritturato tante volte, per quante erano le madri-fedi di costui. Quindi nelle occorrenze fa d' uopo percorrere l' intiera lettera, acciò nulla sfugga in danno del Pubblico.

Premesso ciò, conviene esporre i modelli dei conti delle notate fedi, secondo gli anzidetti due sistemi, circa il discarico nella prima colonna del dare.

(1) Ed ecco perchè in quei tempi lo spoglio de' libri era penosissimo, e durava otto giorni.

Primo modello secondo il sistema di taluni Banchi

1798 1.° semestre

ANTONIO DE NICOLA

Dare

Esito a tutto li 22 dicembre 1797.			850
9 gennajo	8 gennajo	Doria.	100
13 maggio	10 detto	Simone.	400
17 giugno 1799		Falcone.	10
10 marzo	20 febbrajo	de Nicola.	100
30 maggio	18 maggio	Angelis.	3000
p.° luglio	30 giugno	Cuomo	3900
			8360

Avere

F. — 1000 de' 30 dicembre 1795.		1000
Introito a tutto li 31 dicembre 1797		500
6 gennajo	Cassa	300
8 detto	detta.	100
15 febbrajo	Doria.	400
18 maggio	Cassa	3000
30 giugno.	detta.	4000
7 luglio	de Felice	510
		9810

Questo quadro non merita veruna spiegazione, attese quelle fatte nel §. 2.° della presente Sezione.

Secondo modello giusta il sistema di altri Banchi

1798 1.° semestre

Lettera G.

ANTONIO DE NICOLA

Dare

Esito a tutto li 22 dicembre 1797			—	600
	1796 1.°			
18 gennajo	8 gennajo	Sancio	—	100
H 510	10 detto	de Luca	—	300
30 luglio	11 febbrajo	Somma	—	10
	1796 2.°			
H 510	10 agosto	Leone.	—	10
H 510	20 detto	Salvati.	—	80
	1797 1.°			
20 maggio	12 gennajo	Doria	—	50
17 giugno	18 luglio	de Felice	—	40
	1797 2.°			
H 510	13 agosto	Polverino.	—	30
13 gannajo	23 novembre	Gioja	—	50
				1270
	1798 1.°			
9 gennajo	8 gennajo	Doria	—	100
13 maggio	10 detto	Simone.	—	400
H 510		Falcone	—	10
10 marzo	20 febbrajo	de Nicola.	—	100
30 maggio	18 maggio	Angelis	—	3000
p.° luglio	30 giugno	Cuomo.	—	3900
		— 300		8780
		— 10		
		— 80		
		— 30		
		— 10		
		— 430		

Nel seguente L. H. f. 510.

Avere

F. — 1000 de' 30 dicembre 1795	—	1000
Introito a tutto li 31 dicembre 1797	—	500
6 gennajo Cassa	—	300
8 detto detta	—	100
15 febbrajo Doria	—	400
18 maggio Cassa	—	3000
30 giugno detta.	—	4000
7 luglio de Felice	—	510
		9810

Questo quadro merita due spiegazioni in ordine al dare solamente. La prima risguarda la somma a menzionarsi nella 4.ª colonna per gli esiti fatti a tutto il precedente quadrimestre. Quei Banchi, che soleano scritturare su i librimaggiori di notate, semestre per semestre le polizze notate, finchè non venivano addebitate, non poteano per conseguenza situare in principio del dare il totale di tutto l'esito fatto, ossia di tutte le polizze notate precedentemente, poichè in questo caso si sarebbe verificata una duplicazione di somme, comprendendosi le polizze notate, e non ancora addebitate pria nel riporto dell'esito fatto precedentemente, e poi nuovamente dopo tale riporto: quindi essi menzionavano in principio del dare il totale delle sole polizze notate, e che erano state addebitate a tutto il precedente semestre. A comprendere maggiormente ciò che si è detto, giova riflettere il quadro sudetto. Dallo stesso si scorge che le polizze notate a tutto il 30 giugno 1798 ammontano a duc. 8780: ma poichè cinque delle sudette polizze notate non sono state ancora addebitate cioè quelle di — 300, — 10, — 80, — 30, e — 10; così il riporto della somma del dare nel libromaggiore del 1798 2 Lettera H, veniva menzionato per ducati 8350, e non già per duc. 8780, essen-

dosi da tal somma detratto l'ammontare di dette 5 polizze in duc. 430, ed a quest'oggetto praticavasi una dimostrazione con sole cifre in fine del dare, siccome vedesi praticato nel dietroscritto quadro.

La seconda spiega poi riflette quella derivante dalla prima colonna del dare.

Si disse pocanzi che taluni Banchi teneano il sistema di discaricare le polizze notate su i libri del semestre ove seguiva lo addebito, e non già su quelli ove vennero in origine notate; in modo che doveansi tali polizze notate menzionare ne' libri de' semestri susseguenti, e finchè non seguiva lo addebito. Quindi la tettera H, ed il folio 510 scritto in margine delle suddette somme di duc. 300, duc. 10, duc. 80, duc. 30, e duc. 10, dimostrano che tali polizze sono state riportate nel libro del seguente semestre lettera H al f.° 510, ove è stato notato il conto di Antonio de Nicola (1).

Giova in fine avvertire, che la suddetta fede-madre dimostra, che il totale degl'introiti fatti a tutto il 7 luglio 1798 ammonta a duc. 9810, e gli esiti, ossia le polizze notate a tutto il 1.° luglio detto formano il pieno di ducati 8780: quindi una resta d'introito in ducati 1030, non ancora disposta; quale resta di ducati 1030 unita all'ammontare delle polizze spese in ducati 8350, ed alle polizze da spendersi in ducati 430 formano il pieno del suddetto introito di ducati 9810.

CAP. V.

DELL' UFFIZIO ESITO DI CASSA.

Questo uffizio è stato istallato principalmente per fare da controllo alle Casse, relativamente alle partite di esito da bonarsi ai Cassieri; dappoichè nel registrare su i libri di esito tutte le polizze cambiate, e sparse in tanti conti, ed in diversi libri, si viene con maggior accerto a conoscere l'effettivo ammontare dell'esito fatto da Cassieri in ciascuna giornata.

Arreca pure la scritturazione di questi libri immense altre facilitazioni alle ulteriori operazioni di scrittura. Primieramente assicura l'esito giornaliero fatto da ciascun Cassiere, in modo che defalcandosi gli esiti dagl'introiti, si conosce immantinenti l'effettiva resta di ogni Cassiere. In secondo luogo offre un registro esatto del numero delle polizze cambiate in ciascuna giornata, colla indicazione de' giranti, e giratarî, e dell'ammontare di ciascuna polizza; locchè giova ancora per conoscersi ad ogni semplice richiesta qual numero di polizze si conserva in ogni volume. In fine è utilissimo per la puntatura del libromaggiore, e per purificare nel tempo dell'appuramento tutti gli altri errori avvenuti nella scrittura.

Un tale uffizio è di antica invenzione, poichè fin dal 1579 lo ravvisiamo esistente ne' Banchi aboliti (2).

Stabilita questa idea generale, passiamo ora nella seguente Sezione a dimostrare.

1. Di quanta importanza sia la scritturazione, e conservazione di questo libro:

2. Quale sia il metodo attualmente in vigore:

3. Quali obblighi sono annessi all'impiegato Capo esito, e suoi ajutanti:

4. Quali siano stati i metodi tenuti negli antichi Banchi:

SEZIONE UNICA.

§ 1. Nella nozione generale del presente capitolo accennammo di quanta importanza sia la scritturazione del libro esito; ragion per cui non occorre ripeterlo.

La conservazione di tali libri si rende necessaria, sia per la revisione ed appura-

(1) Giova qui fare una osservazione. Quante volte per sistema non si doveano le polizze discaricare nello stesso libro, ove vennero in origine notate, era superfluo menzionare nella prima colonna, e per ciascuna polizza la lettera, ed il foglio del nuovo libro ove venivano le polizze riportate; mentre essendo in fine del conto menzionata la lettera, ed il foglio del libro seguente, ove il conto si riportava, era ciò efficientissimo a dimostrare che in quel foglio si sarebbero rinvenute notate tali polizze così delle *da venire*.

(2) Vedi l'esito del 1579 del Banco Pietà.

mento della scrittura, sia per l'Archivio generale, per decifcrare ogni errore di esito avvenuto su i librimaggiori.

§. 2. Per ogni Cassa sia di argento, sia di rame si addice un libro. In ciascuno di essi si registrano da un ajutante tutte le polizze del Cassiere, cui il libro è destinato.

Nella sommità di ogni pagina si menziona la giornata corrente, ossia la giornata in cui le polizze sono state cambiate ed addebitate su i librimaggiori apodissarî: indi si esegue la scritturazione delle polizze, con designare nel margine il foglio corrispondente al Libromaggiore apodissario, ed in prosieguo il nome e cognome dello girante, il cognome del giratario, e la somma in cifre numeriche, tirata per ordine collettivo nell' ultima colonna (1).

Prima di eseguirsi tale registrazione si assortiscono le polizze per fogli, situando in prima quelle de' fogli minori, ed indi dei più alti, o *viceversa*, ma sempre per ordine, onde con la foliazione progressiva, agevolare le ulteriori operazioni di puntatura, di revisione ed altro (2).

Compiuta la scritturazione di tutte le polizze col metodo accennato, si fa la sommatura di ogni pagina, senza praticarsi alcun riporto: quali sommature raccolte poi tutte per ordine collettivo nell' ultima pagina costituiscono la somma totale dell'esito di quella giornata. Questa somma confrontata col libretto particolare del Cassiere, e trovata uniforme, sarà dall' Uffiziale esito replicata in lettere, accosto la totalità sudetta, scritta in cifre numeriche, e costituirà la vera somma di esito da bonarsi a quel Cassiere.

Per dare una idea precisa del fin quì esposto, giova sommettere un modello dell' esito, nel quale menzioneremo le stesse polizze cambiate nel 5 Gennajo 1835, ed espresse nel §. 2 della 2.ª Sezione del 1.º Capitolo.

(1) Essendosi abolito il giornaletto di esito delle notata fedi, debbonsi aggiungere all' esito di cassa due altra rubricha per le polizza notate fedi, cioè foglio del libro di notate, a data della notata, siccome à indicato nel rapporto del Reggente da' 21 ottobre 1821, a varbale di Reggenza de' 31 agosto 1822.

(2) L'assortimento delle polizze per fogli, e per ordine progressivo apporta immensi vantaggi alle ulterioriori operazioni di puntatura e di revisione, poichè il libromaggiore apodissario viena aperto gradatamente, e per ordine progressivo dal primo all' ultimo, o dall' ultimo al primo foglio. Facilita pure le operazioni per rinvenire le polizze sia nei volumi, sia nei giornali, poichè senza esaminare a sorte tutte le polizze, colla indicaziona del foglio del libromaggiore, è facilissimo a sollecito il rinvenimento di essa.

1835 a 5 Gennajo.

Folio del libromaggiore di Ruota.	Nome e cognome dal Girante.	Cognome del Giratario	Data della Notata	Folio del libro delle Notate.	Somme
8783	Aotooio Brigida	Pascale	26 aprile 1834	614	— 1000
8786	Serafioo di Gennaro	Caruso	10 luglio detto	111	— 1000
7839	Giuseppe Cuomo	Doria	14 agosto detto	216	— 1000
6-83	Sabbato Abbagnale	Curcio	3 geonajo detto	700	— 300
5838	Duca di Fragnito	Ascoli	2 febbrajo detto	710	— 590
5837	Saverio de Rosa	del Forno	detto di	860	— 1200
5067	Duca del Gesso	de Silva	26 agosto 1834	711	— 500
5040	Antoio de Luise	de Caro	10 settembre detto	112	— 500
1783	Saverio d'Amore	Cucca	18 ottobre detto	700	— 1000
1782	Agoatino Florio	Pascala	8 luglio detto	314	— 500
1579	Saverio de Filippis	Duchen	9 luglio detto	215	— 800
1560	Domeo. de Stefaoo	Sabbatini	2 agosto detto	318	— 700
1439	Luigi de Nicola	Sanfestino	7 detto	701	— 1000
1187	Luea Peraico	Durante	8 agosto detto	314	— 800
1090	Saverio da Vero	Sifola	9 detto	200	— 1001 50
1090	Detto	detto	11 luglio detto	300	— 2000
1010	Domenico Falcone	Costanzo	12 detto	312	— 500
1000	Domenico Porzio	Esso	14 detto	711	— 1500
700	Giuseppe Tornese	Guadagni	15 ottobre detto	314	— 1000
685	Salvatore Cosa	Esso	18 detto	315	— 501 30
680	Giuseppe Soleroene	Fontaoa	20 novembre detto	312	— 500
679	Salvatore Addeo	Esso	2 gennajo 1835	615	— 10
600	Pasquale Cesioa	Sabino	3 detto	411	— 16
590	Giuseppe Saggese	Doria	4 detto	317	— 17
589	Simone Silvio	Falanga	8 giugno 1834	114	— 1000
587	Salvatora Piscopo	Rubino	9 febbrajo detto	101	— 800 10
580	Giuseppe Potenza	Esso	10 marzo	150	— 500
300	Pietro Fusco	Salvio	11 aprile detto	152	— 80
220	Giuseppe Simeoli	Fusco	13 detto	708	— 10
					20324. 90

Polizze n.° 29 — 20324 90

Sono polizze numero ventinove in duc. ventimilatrecentoventiquattro, e grana novanta.

(*Firma del Capo di esito*).

§ 3. Obblighi dell' Uffiziale esito, e dei suoi ajutanti.

1. Dovrà in ciascuna giornata ritirare dalle mani de' Cassieri le filze di tutte le polizze passate per Ruota nel giorno precedente (1) colla loro numerazione, indicazione della giornata, cognome del Cassiere, e somma totale dell' importo delle polizze contenute in ciascuna filza, apposta dallo stesso Cassiere. All' oggetto ne farà ricevuta a ciascun Cassiere in piè del libretto di esito particolare, del numero delle polizze ricevute, e del di loro ammontare (2).

2. Dopo eseguite le operazioni prescritte nel §. 2.° della presente Sezione, qualora nel confronto si ritrovasse diversità, dovrà verificare nuovamente le polizze col libretto di esito, e corriggere sul fatto l'errore colla intelligenza del Razionale.

3. Della totalità dell' esito di ciascuna giornata, dovrà formare tanti doppî certificati, per quanti sono i Cassieri firmati da lui, e da' Cassieri medesimi, e consegnarne per ogni Cassiere, uno al Razionale, e l'altro al Libromaggiore, onde dal primo prendersene ragione sul libro delle reste, e dal secondo scritturarsi sul libromaggiore, a credito del conto del Cassiere cui spetta (3).

4. Nello scritturare le polizze sul libro esito, dovrà avvertire, se le medesime siano tutte adempiute delli corrispondenti *visti buoni* del Libromaggiore, delle *pagate* del Pandettario, e di tutt' altro che richiede la partita, ed il giro della scrittura del Banco: quindi qualora ne ritrovasse alcuna mancante delle necessarie formalità, è obbligato di farle immantinenti adempire. Se l' adempimento non potrà farsi sull' istante, dovrà restituire al Cassiere la polizza, con riscuotere però dal Cassiere medesimo un polizzino d' introito sciolto di ugual somma; in piè del quale annoterà, stare lo stesso in luogo della polizza tale (che indicherà) cui mancava il tale adempimento (che benanche dovrà menzionare).

5. Occorrendo che dopo l' elasso di alquanti giorni, o di qualche mese coll' appurare dei conti, si dovesse qualche polizza aumentare, o minorare, dovrà l' Uffiziale esito farla prima osservare al Razionale, e Libromaggiore, istruendoli de' motivi di tal novità; ed indi farne la rettifica sul suo libro (4). Dell' aumento, o della minorazione dell' esito di quella giornata dovrà farne i corrispondenti certificati sugli enunciati libretti, per quindi corrigersi dal Razionale, e dal Libromaggiore ne' conti de' Cassieri gli esiti erroneamente descritti, colle stesse norme che si praticano dall' Uffiziale esito.

6. È pure obbligato l'Uffiziale capo esito distribuire ai Giornalisti di Cassa destinati per trascrivere le polizze, le giornate delle polizze medesime per turno tra loro, e secondo il loro numero. All' oggetto dovrà te-

(1) Sotto la ditta di polizze di Ruota si comprendono benanche le polizze cambiate in confidenza, le quali sono da riputarsi uniformi a quelle di Ruota, poichè dopo cambiate in confidenza si adempiono sulla Ruota delle formalità necessarie di discarico, addebito, ed altro. Però in pratica si ha che le polizze prese in confidenza si danno dalle Casse con qualche ritardo all'Uffiziale esito, a causa dello giro di Ruota, che benanche con ritardo si pratica.

(2) In pratica si ha che l'Uffiziale esito nel ritirare dal Cassiere le filze delle polizze, rilascia al medesimo ricevi del solo numero delle polizze, senza indicare l'ammontare di esse. Questo sistema è riprovabile, e la regolarità esige di menzionarsi benanche l'ammontare delle polizze, affin di evitare dei disordini, che potrebbero avvenire surrogandosi altre polizze di diverso valore.

(3) Per sistema attuale l' Uffiziale esito rilascia simili certificati non già in fogli volanti; ma sibbene su di due piccoli registri, trascrivendo nei medesimi l' ammontare degli esiti di ciascun giorno, sempre colla distinzione dei rispettivi Cassieri. Questo sistema non è da disprezzarsi; poichè in tal modo si evita il peso attribuito al Razionale, ed all' ajutante del Libromaggiore di conservare tanti certificati volanti.

(4) La rettifica per aumento, o minorazione di esito viene eseguita sul libro esito in fine della collettiva in questo modo.

Se trattasi di aumento si dirà.

Per più, o altro esito di duc. . . . . . . *portata di meno nella polizza in testa di* . . . . *al folio* . . . . . . *di duc.* . . . . ovvero *per polizza omessa in testa di*, ... *al folio* . . . . . . *di duc.* . . . .

Quando poi si tratterà di diminuzione di esito si dirà.

Per meno esito in duc. . . . . . . *sulla polizza in testa di* . . . . *al folio* . . . . . *di duc.* . . . . ovvero *per la polizza in testa di.* . . . . *al folio* . . . . . . *di duc.* . . . . *non scritturata in questo giorno.*

Dopo tale menzione, fattasi la sommatura nel caso di aumento, o la sottrazione nella ipotesi di minorazione, si avrà l'effettivo esito del Cassiere.

nere su di un libretto il registro delle giornate che consegnerà ai Giornalisti: quindi dopo di aver sul libro esito scritturate le polizze, e tirata d'accordo ciascuna giornata, ne farà ai Giornalisti medesimi la detta consegna, precedente loro ricevuta, in fine della stessa giornata, e scritta sul libro esito in questi termini:

» *Ho ricevuto le suddette polizze al nu-*
» *mero di. . . . . componentino la*
» *somma di duc. . . .*

7. Venendo richiesto di estrazione di partite dalle polizze sistenti in suo potere, potrà farla nelle forme consuete, dirigendola prima al Revisore per apporsi dal medesimo la sua firma indicante la presa ragione, ed indi al Razionale per l'incasso dei dritti, e per l'adempimento delle altre formalità.

8. Dovrà dividere ugualmente la scritturazione dei libri di esito fra gli ajutanti che li saranno assegnati, i quali dipenderanno dalle sue disposizioni, e saranno sotto la sua risponsabilità. Però i ricevi delle polizze che si avranno dalle Casse, e li certificati sopradetti, dovranno farsi sempre dall' Uffiziale capo di esito.

§. 4. Il metodo serbato negli antichi Banchi in ordine alla scritturazione degli esiti, è stato semplicemente uniforme, nell'aver adoperato sempre un solo libro di esito, nel quale menzionavano le polizze cambiate in tutte le Casse: però in questo libro per ogni giornata serbavano una distinzione fra le Casse, trascrivendo prima le polizze della Cassa maggiore, ed indi quelle delle Casse secondarie. In tutt' altro poi si sono serbati metodi diversi, e giammai costanti, ma tutti però tendeano allo stesso scopo. Taluni Banchi descrivevano soltanto il foglio, il nome, e cognome dello girante, e la somma. Altri vi menzionavano benanche il cognome del giratario, e la data della polizza. La maggior parte poi soleano menzionare in margine un numero progressivo delle polizze, taluni per ogni pagina, ed altri per tutte le pagine, fino al termine della giornata di ogni Cassiere.

A maggior chiarezza, ed affin di far distinguere gli antichi esiti, ci sembra regolare dare i modelli sì dell'uno, che dell'altro sistema, nei quali menzioneremo talune polizze in astratto, non potendosi dalle operazioni degli antichi squarci espresse nel § 4 della 2.ª Sezione del 1.° Capitolo attingere notizie precise, poichè negli antichi Banchi non venivano sullo squarcio menzionate, se non le sole polizze che si cambiavano, e che costituivano la base di un introito.

Primo modello

1797 7 Ottobre

Marino

2816	Antonio de Gregorio 15 luglio 1796 per Girardi	1—	120
3818	Salvatore de Luise 7 agosto 1797 per del Giudice.	2—	3860
1783	Tommaso Florio 5 novembre 1795 per Cassa	3—	180
	Sono polizze n.° 3 duc. . . .	—	4160

Guarini

1835	Angelo Bucci 8 luglio 1796 per Coda.	1—	1838
1917	Giuseppe Porzio 7 agosto 1797 per Doria.	2—	3280
378	Sabbato Petagna 13 agosto 1796 per Salomone	3—	5830
	Sono polizze n.° 3 duc. . . .	—	10948

Secondo modello

1797 7 Ottobre

Marino

2816	Antonio de Gregorio . . . . —	120
3818	Salvatore de Luise. . . . . —	3860
1783	Tommaso Florio . . . . —	180
	Sono polizze n.° 3 duc. . . . —	4160

Guarini

1835	Angelo Bucci. . . . . —	1838
1917	Giuseppe Porzio. . . . . —	3280
378	Sabbato Petagna. . . . . —	5830
	Sono polizze n.° 3 duc. . . . —	10948

CAP. VI.

DELLO SPOGLIO DE' LIBRI DEL BANCO.

Sempre che i libri della scrittura doppia, semidoppia, baronale ecc. colla continua scritturazione sonosi esauriti, i Scritturali di ogni tempo hanno serbato il sistema di proseguire la scritturazione de'conti su i nuovi libri, spogliando in somma i libri ripieni, dal peso di ulteriore scritturazione, con vestire i nuovi libri di quegli stessi conti, e così proseguire i conti medesimi. Da ciò adunque deriva la parola spoglio usata dai Scritturali.

Anche i Banchi han tenuto il sistema di eseguire lo spoglio de' loro libri.

Ne' primi tempi della fondazione di ciascun Banco, lo spoglio si praticava a misura che i libri venivano ripieni di scrittura.

In seguito poi, e propriamente dopo pochi anni tutt' i Banchi stabilirono un'epoca certa, e determinata per lo spoglio de' libri, prescrivendo tale spoglio in fine di ciascun semestre, e così è stato sempre proseguito fino al 1821, epoca in cui essendosi avvanzata oltremodo la negoziazione bancale, venne prescritto eseguirsi lo spoglio in ogni quadrimestre, siccome tuttavia si pratica.

I soli librimaggiori di fedi, di mandati, e di notate fedi colle loro corrispondenti pandette sono quelli che si spogliano; poichè questi solamente manifestano il conto di ciascuno, ossia l'avere, ed il dare di ogni depositante.

Le operazioni dello spoglio si praticano da due classi d'impiegati. La prima di essi è destinata a trascrivere su i nuovi libri i soli nomi e cognomi de'creditori che scorgeranno dai libri che vanno a terminare; e la seconda per menzionare le reste de' depositanti, apparenti da'libri che si spogliano.

Premesso ciò, passiamo a precisare il metodo che si serba per lo spoglio di ogni libro.

SEZIONE 1.ª

Delle pandette di fedi, e mandati

§. 1. Dicemmo nel §. 3 della 1.ª Sezione del Capitolo 2.° che un mese prima di terminare il quadrimestre corrente, l'impiegato destinato per la pandetta deve aver cura di ritirare dal Razionale della propria Cassa le nuove pandette, occorrenti pel vegnente quadrimestre. Egli nel corso di tale mese deve aver cura di trascrivere sulle nuove pandette tutt' i nomi di quei creditori, che a tal'epoca tengono aperto il di loro negoziato, senz' apporre foglio alcuno.

§. 2. Gl'impiegati destinati per lo spoglio, han poi cura di menzionare in margine del nome di ciascuno il foglio del nuovo libro corrispondente alla nuova pandetta.

SEZIONE 2.ª

De' librimaggiori di fedi, e mandati.

§. 1. Ciascun impiegato destinato per la scritturazione de'librimaggiori di fedi, e mandati, anche un mese prima di terminare il quadrimestre corrente, ha pure cura di ritirare dal Razionale il nuovo libro; e nel corso di tal mese trascrive sul medesimo tutt' i nomi di quei creditori che all' epoca di tale operazione tengono in corrente il di loro negoziato, omettendo quelli che avessero cessato di negoziare, con aver il dare pareggiato coll' avere. Nel trascrivere i nomi de' creditori su i nuovi libri, debbono serbare l' ordine progressivo della foliazione del libro che va a terminare. Appena poi terminato il quadrimestre, il primo loro dovere è quello di sommare i conti del proprio libro, e dopo aver sottratto il dare dall'avere, debbono piazzare le rispettive reste in fine del dare di ciascun conto. Tali reste poi debbono annotarle in taluni cartolini, denominati *bilancioni di Ruota*, scrivendo le reste una dopo l'altra, serbando però la graduazione de' fogli, e colla menzione dei nomi e cognomi de' creditori.

§. 2. Gl' impiegati destinati per lo spoglio poi all'epoca di tale spoglio colla guida de' bilancioni di Ruota, piazzeranno nel nuovo libro dalla parte dell' avere le rispettive reste (1).

SEZIONE 3.ª

De' librimaggiori di notate fedi, e loro pandette.

§. 1. Gl' impiegati destinati per la scritturazione di questi libri, anche un mese prima di terminare il quadrimestre corrente, debbono aver cura di ritirare dal Razionale i nuovi libri colle corrispondenti pandette; e nel corso di tale mese descrivere su tali libri, e pandette i nomi e cognomi di quei creditori che tengono in esercizio le di loro madri-fedi, con designare ancora nella prima colonna dell' avere la indicazione della fede-madre.

§. 2. Gl' impiegati destinati per lo spoglio poi all' epoca del medesimo, han cura di piazzare nell' avere la somma totale degl' introiti, e nel dare la totalità degli esiti fatti a tutto il precedente quadrimestre (2).

CAP. VII.

DE' GIORNALI.

I giornali non altro contengono, che la copia fedele di tutte le polizze di qualsivoglia specie. Diconsi giornali poichè ivi si scritturano le polizze giorno per giorno.

Sono stati sempre in uso ne' Banchi fin dalla di loro fondazione, ed anche presso i Negozianti banchieri. L' oggetto principale per cui siasi introdotto l' uso del giornale, è stato appunto quello di avere una copia fedele delle polizze, che giornalmente si cambiano, onde somministrare al Pubblico la sua cautela, anche nella ipotesi di dispersione, o distruzione di qualche polizza. Vi sono stati pure degli oggetti secondarî, quello cioè di verificarsi, mediante la trascrizione delle polizze, se le medesime siano state adempiute in tutte le loro parti, tanto pel giro della scrittura bancale, quanto delle firme, autentiche, e condizioni risultanti dalle girate; e quello di aversi un controllo al libro esito di Cassa, relativamente alla totalità degli esiti giornalieri de'Cassieri.

Siccome i giornali sono di tre specie; così nelle seguenti tre sezioni, parleremo nella prima del giornale di Cassa, nella seconda di quelli di Banco; e nella terza di quelli de' mandati, ossia del registro de' mandati.

SEZIONE 1.ª

De' giornali di Cassa.

I giornali di Cassa sono quelli destinati per la trascrizione delle sole polizze cambiate nelle Casse, e non già col giro detto *per Banco:* ecco perchè si denominano di Cassa.

Premesso ciò, passiamo a spiegare.

1. Di quanta importanza siano i giornali di Cassa:

2. Qual sia il metodo attualmente in vigore:

3. Quali siano gli obblighi degl'impiegati destinati per la scritturazione de' giornali:

4. Quali siano stati i metodi tenuti negli antichi Banchi:

§. 1. I giornali sono di grande importanza, poichè a prescindere che suppliscono alle originali polizze, sono di molta agevolazione, poichè nel medesimo è facile a rinvenirsi con sollecitudine una polizza, e sommetterla all' esame del richiedente, senza punto arrecare danno alle originali polizze, le quali potrebbero essere anche soggette a delle alterazioni da qualche male intenzionato.

§. 2. Per ogni Banco trovasi assegnato un numero proporzionato di Giornalisti di Cassa: taluni sono destinati alla scritturazione delle polizze di argento, ed altri per quelle

(1) Quante volte qualche conto per errore, o per altra causa uscisse debitore verso il Banco, in tal caso dopo aver praticato le opportune verifiche, dovranno piazzare nella parte del dare la resta, di cui il conto va debitore.

(2) Vedi ciò che dicemmo nel Cap. 5.

di rame. Ogni Giornalista in ciascun quadrimestre dee scritturare un giornale. Il metodo, che attualmente serbasi nella scritturazione dei giornali è facilissimo. Ciascuno Giornalista ricevuto che avrà dall'Ufficiale esito le polizze della giornata al medesimo spettante, secondo il turno, procederà alla trascrizione delle polizze medesime.

I regolamenti del Banco, e la regolarità della scrittura esigono, che la trascrizione delle polizze si faccia colla segregazione delle Casse, e per ordine di foliazione per ciascuna Cassa. I Giornalisti in ordine alla segregazione delle Casse l'han sempre praticata; non così han rispettato l'ordine della foliazione: ordine, che arreca immensi vantaggi, siccome abbiamo esposto precedentemente. Converrebbe dunque richiamare scrupolosamente l'osservanza di tali disposizioni.

§. 3. Gli obblighi dei Giornalisti di Cassa, sono i seguenti:

1. Riceversi dall'Ufficiale esito tutte le polizze della giornata ad ognuno spettante, con numerare e riscontrare tali polizze, e farne i corrispondenti ricevi su i libri di esito di ogni Cassa, in fine della giornata medesima, con menzionare il numero di tali polizze in lettere, e munire simile ricevo della loro sottoscrizione.

2. Sono obbligati nei giorni che decorrono fino al maturo dell'altra giornata a ciascuno spettante, di scritturare tutte le polizze consegnateli dall'Ufficiale esito, da parola a parola, una dopo l'altra, scritturando pria quelle della Cassa maggiore, ed indi le polizze delle Casse secondarie; rispettando per ciascuna Cassa la foliazione delle polizze (1).

3. Nel fronte di ogni pagina dovranno menzionare il giorno, mese, ed anno in cui le polizze sono state addebitate su i librimaggiori di Ruota: indi per ciascuna polizza pria di scritturarla, dovranno apporre in margine il foglio menzionato in tale polizza, corrispondente al suo libromaggiore di fedi, e successivamente il nome, e cognome dello girante, la somma, la qualità della polizza, se cioè fede di credito, polizza notata fede, o introito sciolto colla sua data, e finalmente la gira, o le gire tali quali trovansi nell'originale, con tutte le soscrizioni, autentiche, fedi, certificati, ed altro (2). In ordine ai polizzini, con i quali si riscuotono le somme pervenute con mandati, dopo il foglio, nome, e cognome del creditore, vi dovranno trascrivere la dicitura usata dai creditori medesimi, sempre con le sottoscrizioni autentiche, e fedi. Nelle polizze, in cui trovasi cassata, o annullata una precedente girata, dopo la menzione del foglio, nome, e cognome, qualità, e data della polizza apporranno le seguenti espressioni: *Cassa per me la prima girata*, ed indi trascriveranno l'altra gira con gli adempimenti. Finalmente nelle polizze girate per altri tanti, dovranno serbare le identiche espressioni usate dallo girante (3).

4. Nell'eseguire la scritturazione delle polizze non potranno omettere la menoma espressione contenuta nelle polizze medesime; restando risponsabili dei danni, che potranno derivare da tale omissione nell'estrazione delle partite.

5. Terminata la scritturazione delle polizze di ciascuna Cassa, dovranno procedere alla sommatura di ogni pagina occupata dalle polizze scritturate, senza farne riporto, formandone in fine la collettiva. La totalità dovrà corrispondere esattamente a quella descritta sul libro esito di Cassa; e nel caso di difformità, ne faranno il confronto, per conoscere la cagione dell'errore.

6. Nell'eseguire la scritturazione delle polizze dovranno avvertire se siano state adem-

(1) Vedi ciò che dicemmo nella fine del §. precedente.

(2) Sebbene nell'art. 3, delle istruzioni venga permesso ai giornalisti nella trascrizione delle polizze girate per altritanti di servirsi della formola. *E per esso a N. N. per altritanti*, pure questa formola non è tanto lodevole, potendo cagionare dei dubbi nell'animo di colui, che dee una copia di simil fatta esaminare; quindi è più regolare la trascrizione delle identiche parole usate dallo girante. La formola poc'anzi espressa, è un reliquato dell'antico sistema, siccome spiegheremo nel seguente paragrafo.

(3) Sarebbe necessario che su i giornali venissero menzionate tutte le firme messe al piè di una polizza, onde sapersi tali piedi nel caso che la originale polizza venisse dispersa.

piute le formalità richieste dalle leggi e statuti del Banco, cioè foglio, passata, visto buono, e pagata del Pandettario.

7. Terminata la scritturazione di ciascuna giornata, dovranno consegnare le polizze della giornata medesima al Revisore; avendo cura, che costui in loro presenza, dopo averle numerate, ne prenda notamento sopra un registro all' uopo destinato.

8. Durante il tempo, in cui le polizze resteranno in potere dei giornalisti per trascriverle, è loro vietato di passarle in mano di chicchessia, rimanendo essi responsabili di qualunque danno. Occorrendo però di farsi osservare qualche polizza agli Uffiziali del Banco per l'esercizio degl'impieghi; dovranno essi portare personalmente la filza, ov'è la polizza da esaminarsi, non permettendo che vi si faccia la menoma alterazione.

9. Occorrendo di doversi consegnare qualche polizza originale, precedente ordine del Magistrato, e del Governo del Banco; dovranno aver la cura di farne la copia fedele, e dopo di averla sottoscritta, faranno scrivere in dorso di tale copia la ricevuta corrispondente dalla persona indicata nell'ordine medesimo, riponendo tale copia nella filza, in luogo dell' originale.

10. Durante il tempo, in cui le polizze sono in potere dei giornalisti, potranno i medesimi estrarre a richiesta delle parti le partite dal libro, ossia dal giornale da essi scritturato, o dall'originale polizza tanto nel caso, che non ancora siasi trascritta, quanto nell' altro, che così venisse richiesto dalle parti: indi dopo averne sottoscritto i certificati d'estratto, le porteranno prima al Revisore, per apporvisi dal medesimo la sua firma, indicante averne presa ragione, ed indi al Razionale della Cassa per lo incasso dei dritti.

11. Ognuno dovrà tenere scrupolosamente chiuso il giornale, e lo stipetto, ove conserva le polizze originali, onde evitare degl' inconvenienti, che potrebbero derivare dall' inosservanza.

12. Infine di ogni quadrimestre, ed a misura che si saranno trascritte le polizze dell'ultima giornata, dovrà ognuno consegnare al Revisore il proprio giornale, riscuotendo dal Revisore medesimo ricevo sul registro all'uopo destinato.

§. 4. Negli antichi Banchi varî sono stati i sistemi da essi adoprati nella scritturazione delle polizze. Il primo è stato quello di trasportare il discorso dello girante da prima a terza persona. Questo sistema a nostro parere non ha potuto mai produrre verun vantaggio: anzi se si voglia spiattellatamente discorrere, ha più tosto arrecato degl' inconvenienti notabilissimi. Per quanti periti, ed abili fossero stati gli antichi giornalisti, sempre son caduti negli errori grammaticali, nel trasportare il discorso, siccome si ravvisa chiaramente dai giornali medesimi. Oltre a che la espressione esso, riferibile ora al girante, ed ora al giratario, e che è stata sempre usata nel trasportare il discorso, arreca a chicchesia un certo dubbio; e riesce penoso l'indagare a chi sia mai riferibile simile espressione scritta in taluni punti. Quindi dobbiamo lodare l'attuale sistema della trascrizione letterale delle gire, fedi, ed altro espresso in ciascuna polizza.

Il secondo sistema era quello della omissione di qualche espressione contenuta nella gira, e che si avea per superflua, anzi nei primi tempi i giornalisti reassumeano le gire, trascrivendo le sole espressioni che credeano più essenziali. Questo sistema costituiva un' altro errore, poichè nelle quistioni giudiziali ogni menoma espressione racchiusa in un contratto può far cambiare la quistione medesima, ovvero può dare un senso diverso alla convenzione. È a bastanza risaputo, che in ogni contratto bisogna indagare la volontà de' contraenti; locchè non si può ottenere, senza tener presente l' intiero complesso del contratto medesimo.

Il terzo sistema era quello della reassunzione delle autentiche, fedi, certificati, domande, e decreti de' Magistrati, traducendosi anche questi dall' idioma latino in italiano; locchè ha prodotto degl' inconvenienti.

Il quarto sistema è stato quello della segregazione delle Casse nella scritturazione

delle polizze; e della collettiva in fine dell'ultima Cassa (1).

Il quinto sistema, anche costante dalla fondazione di ciascun Banco, ed in tempo ancora de' Negozianti banchieri, fino alla generale soppressione de' Banchi medesimi, è stato quello che tutte le polizze cambiate in tempo dello spoglio, ed addebitate su i nuovi libri si sono menzionate nel fronte di ciascuna carta del giornale con due diverse giornate, prima con quella in cui la polizza veniva legalmente addebitata su i libri maggiori apodissarî, e poi colla giornata in cui la polizza era stata effettivamente pagata, serbando le seguenti ditte cioè, pel primo semestre 2 *gennajo 1700, e fu a 28 o 29 dicembre 1699,* e pel secondo semestre 8 *agosto* 1700, *e fu a* 5, o 6 *agosto* detto.

Questo sistema era in uso, dacchè negli antichi Banchi lo spoglio de' libri durava otto giorni, cioè dal primo al 7 agosto pel primo semestre, e dal 26 dicembre al 31 detto pel secondo. E siccome in tale periodo di circa otto giorni, non era regolare tener attrassata la negoziazione e la circolazione delle polizze; così i Banchi faceano esito (ed anche introito) nel corso dello spoglio, e ciò a solo fine di anticipare il lavoro a farsi; ed ecco perchè nelle polizze, nei libri, e ne' giornali vi faceano la menzione di una doppia giornata, cioè di quella in cui le polizze per agevolazione ed anticipazione di lavoro venivano effettivamente soddisfatte, e di quelle dello addebito legale delle polizze medesime.

Circa poi l'ordine della foliazione progressiva negli antichi Banchi, quasi da tutti non veniva eseguita, comunque ne conoscessero i vantaggi. Il solo Banco de'Poveri serbò quasi sempre costante il sistema della foliazione, trascurata solo nell'epoca dell'aggio avvenuto nel 1798, nell'abolizione delle carte bancali disposta nell'anno 1800, e nella soppressione del Banco avvenuta nel 1808, a causa della vastità del negoziato.

(1) Taluni Giornalisti però han fatto la collettiva in fine di ciascuna Cassa, e nell'ultima Cassa poi hanno fatta la unione, locchè per altro non ha prodotto veruno inconveniente.

SEZIONE 2.ª

De' giornali di Banco.

Diconsi giornali di Banco quelli destinati per la scritturazione delle polizze, delle quali lungi di ritirarsi danaro contante nel momento che si cambiano, si riscuote invece dalla Ruota del Banco, o altra fede di credito, ovvero un accredito in dorso di madre-fede, denominati *introiti di Banco*.

Ciò premesso passiamo a ragionare.

1. Di quanta importanza siano i giornali di Banco:

2. Qual sia il metodo attualmente in vigore:

3. Quali siano gli obblighi degl' impiegati destinati per la scritturazione di questi giornali:

4. Quali siano stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.

§. 1. I giornali di Banco sono ugualmente importanti, per la ragione espressa nel § 1.° della precedente Sezione; ragion per cui non occorre ripeterla.

§. 2. Per ogni Banco trovansi destinati più giornali, ed in quel numero, che la negoziazione richiede per la scritturazione delle polizze di Banco, serbandosi sempre la segregazione delle polizze di argento, da quelle di rame. Il metodo attualmente in vigore è lo stesso di quello de' giornali di Cassa. Una sola differenza vi è, che la consegna delle polizze ai giornalisti viene eseguita giornalmente dal Libromaggiore, e non già dall' Uffiziale esito di Cassa. La foliazione progressiva de' fogli a debito nè anche si pratica, e dovrebbe eseguirsi sempre per la facilitazione delle ulteriori operazioni; e per la quale si richiama l' attenzione de' Superiori.

§. 3. Obblighi de' Giornalisti di Banco.

1. Ogni Giornalista dovrà riceversi giornalmente dal Libromaggiore tutte le polizze addebitate per Banco nel giorno precedente, e ciò per turno tra loro, secondo il numero

de' giornali, facendone ricevo sul libretto all' uopo destinato.

2. Nella scritturazione di ciascuna polizza, in margine di essa dovranno menzionare tanto il foglio del libromaggiore, corrispondente al conto dello girante, che quello relativo al conto dell' ultimo giratario, ed intestatario, situando prima il foglio dello girante, ed immediatamente dopo quello del nuovo intestatario.

3. Terminata la scritturazione delle polizze di ciascuna giornata, dovranno descrivere in lettere il numero delle polizze passate nella giornata medesima, e la somma totale delle polizze (1).

4. In ciascuna settimana dovranno consegnare al Revisore le polizze scritturate, facendo seguire la menzione di tale consegna sul libretto all' uopo destinato.

5. Dovranno prestarsi verso il Pandettario, con esibire al medesimo sia il giornale, sia le polizze originali, per osservarsi dal Pandettario medesimo tutte le condizioni apposte nelle gire di tali polizze.

6. Oltre agli obblighi suddetti, dovranno adempiere gli altri prescritti ne' numeri 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, e 12 del § 3.° della precedente Sezione.

§. 4. I sistemi tenuti negli antichi Banchi, sono stati sempre uniformi nella scritturazione delle polizze dette *per Banco*, essendo incorsi ne'medesimi errori espressi nel §. 4 della precedente Sezione, in ordine al trasporto del discorso da prima a terza persona, alla reassunzione, ed omissione di espressioni, ed alle doppie date in occasione de' spogli.

Però taluni Banchi serbavano il sistema di trascrivere ne' giornali di Banco anche i mandati, ritenendo i medesimi come polizze che si passavano a credito de' giratari. Tali erano i Banchi del Popolo, della Pietà, ed in talune epoche qualche altro Banco ancora.

SEZIONE 3.ª

Del giornale, ossia registro de' mandati.

Il registro de' mandati non è altro, se non la copia fedele de' mandati medesimi. Questo registro è di antica invenzione: e siccome per norma generale tutte le polizze si trascrivono sopra i così detti giornali; così era regolare che anche pe' mandati, che in somma costituiscono tante polizze notate fedi, si fosse adottata la stessa norma.

Premesso ciò passiamo ad analizzare

1. Di quanta importanza sia il registro dei mandati:

2. Qual sia il metodo attualmente in vigore:

3. Quali siano gli obblighi dell' impiegato destinato per la scritturazione di questo registro:

4. Quali siano stati i metodi serbati negli antichi Banchi:

§. 1. Per le ragioni esposte nella nozione generale di questa Sezione il registro dei mandati è indispensabile, ragion per cui si è sempre avuta l' attenzione di conservarlo.

§. 2. In ogni quadrimestre si destina un registro, o anche più di uno, secondo il numero de' mandati; però tali registri sono sempre distinti fra loro: in uno di essi si trascrivono i mandati in argento, e nell'altro quelli di rame.

In fronte di ciascuna pagina si menziona la data, cioè il giorno, mese ed anno, in cui il mandato è stato addebitato su i librimaggiori apodissari: indi siegue la trascrizione de' mandati medesimi con tutte le firme, menzione di notate fedi, ed altro.

§. 3. Obblighi che assistono all' impiegato destinato per la scritturazione de'mandati.

1. Dovrà riceversi giornalmente dal Libromaggiore tutt'i mandati addebitati, e caricati nel giorno precedente, rilasciando ri-

(1) Le istruzioni del Banco per altro non prescrivono la menzione della somma totale delle polizze; ma la regolarità della scrittura lo esige, anche per conoscere la somma totale delle polizze passate per Banco in ciascun giorno.

cevo dei medesimi all'anzidetto Libromaggiore, su di un libretto, che all'uopo terrà. Indi dovrà trascrivere nel suo registro (che dovrà tenere sempre foliato) tali mandati, senza omettere cosa alcuna , con apporre in fronte di ogni pagina la giornata , in cui sono stati simili mandati addebitati ; e terminata che avrà la scritturazione di ciascun mandato, è obbligato fare la sommatura nel suo registro , e trovando la totalità uniforme a quella addebitata al creditore , che lo avrà spedito , ed espressa nel mandato medesimo , certificherà in piedi la seguita trascrizione in questi termini: *Registrato al folio* . . . , e si sottoscriverà.

2. Nel caso di difformità, è obbligato di far correggere l' errore da chi si conviene, avvertendone il Notatore in fede, il Libromaggiore di fedi, ed il Razionale del Banco , i quali avranno cura di far rimborsare il Banco medesimo di quella somma in suo pregiudizio addebitata , o restituire al creditore la somma maggiore versata. L' inadempienza produrrà la responsabilità dell'Uffiziale destinato per lo registro de' mandati, per l' indennizzazione di ogni danno verso il Banco.

3. In fine di ogni mese è obbligato di passare al Revisore gli originali mandati da lui scritturati, facendone prendere notamento dal Revisore medesimo sul registro che all' uopo conserva.

4. Durante il tempo in cui i mandati sono in suo potere , potrà estrarre le copie totali, o parziali, che verranno richieste, e dopo averne firmata la copia in seguito dell' estratto , le dovrà dirigere prima al Revisore per apporvi la sua firma, ed indi al Razionale per esigere i corrispondenti dritti.

5. Qualora gli Uffiziali del Libromaggiore, o altri dovessero esaminare gli originali mandati, avrà cura di fare eseguire tale esame in sua presenza, rimanendo risponsabile di qualunque alterazione, che potrebbe farvisi.

6. In ogni giorno terminata la scritturazione de' mandati, dovrà passare al Revisore il suo registro , onde eseguirsi dagl' impiegati di Revisione la puntatura giornaliera su i libri di Ruota.

7. Qualora ne'mandati vi ravvisasse qualche viziatura, sia nelle somme, sia ne'nomi e cognomi, o in altra parte essenziale, non potrà eseguire la trascrizione sul suo registro , se pria tali viziature non sieno state replicate marginalmente da' disponenti, che gli hanno spediti.

8. In fine di ogni quadrimestre , dovrà consegnare al Revisore il registro, o registri compiuti, facendone prendere da costui notamento su i registri medesimi.

§. 4. Negli antichi Banchi è stato costante il solo metodo della scritturazione , simile all' attuale sistema: nè per altro potea tale sistema alterarsi. Però simile scritturazione in taluni Banchi si facea su i così detti *giornali di mandati*, che appositamente tenevano, ed in altri Banchi su i giornali di Banco, ritenendo i mandati come polizze passate per Banco. Questi sistemi per altro non furono sempre costanti, poichè in taluni anni si vedono scritturati su i giornali de' mandati, ed in altri si ravvisa tale scritturazione su i giornali di Banco, come si è detto di sopra. In fine non è da tacersi , che in talune epoche in qualche Banco non è stata eseguita affatto la trascrizione dei mandati su di alcun libro.

CAP. VIII.

DELLA REVISIONE.

La Revisione è una delle principali Ufficine del Banco, anzi è la più interessante, poichè colle sue operazioni, pono in sicuro gl' interessi del Banco , e de' creditori apodissari.

Le sue operazioni si restringono a richiamare in fine di ogni quadrimestre tutta la scrittura del Banco, per quindi verificarla, depurarla da tutti gli errori commessi , e bilanciare tutte le reste de'creditori apodissarî con quelle del Tesoro, Cassieri, ed altro, e che costituiscono i debitori del Banco medesimo.

Questa Ufficina è di antichissima istituzione. Fin da' tempi de'Negozianti banchieri ed in sul nascere de' Banchi pubblici, la fedelissima Città di Napoli pretese doversi in ogni anno dare da'Banchi il bilancio degli effetti del Banco e di Cassa, ad un Ministro all' uopo deputando per la sicurezza de' Cittadini depositieri; e con la prammatica 5 *de Nummullariis* venne ciò prescritto.

Premessa questa idea generale, passiamo ora nelle seguenti sezioni a classificare tali operazioni, parlando nella 1.ª della puntatura giornaliera, nella 2.ª del richiamo di scrittura, nella 3.ª dell' appuramento di essa, e nella 4.ª di tutte le altre operazioni a farsi nella Revisione, e che nulla hanno di comune coll' appuramento.

SEZIONE 1.ª

Della puntatura giornaliera.

La puntatura giornaliera non riflette altro, se non la verifica che si fa in ogni giorno di tutti gl' introiti, ed esiti scritturati su i librimaggiori apodisarî nello stesso giorno, onde esaminare se tale scritturazione sia stata regolarmente eseguita, per quindi rettificare gli errori, priachè i conti progredissero di vantaggio.

Dicesi puntatura dai Scritturali quel punto o cifra fatta su le partite d'introito ed esito, scritturate nei libri di contabilità, e che nel verificarsi trovansi regolarmente eseguite.

Questa puntatura è di antica invenzione (1): dessa però negli aboliti Banchi veniva anche giornalmente praticata, ma dai medesimi impiegati, che eseguivano la scritturazione dei libri; adoperando per cifra una linea trasversale. Una seconda puntatura poi facevasi in Revisione colla cifra r., indicante essere stata quella partita rivista; e se il bisogno richiedeva novelle puntature, si aggiungeva tante volte la cifra r., per quante erano le puntature medesime.

Nella organizzazione poi degli attuali Banchi, fu riflettuto, che attesa la vastità del negoziato, per la riduzione dei Banchi di questa Capitale, si rendea penoso il carico degl'impiegati destinati per la formazione dei librimaggiori, ad eseguirne la scritturazione, e la puntatura giornaliera; ragion per cui coll' articolo primo del regolamento dei Banchi, venne prescritto, che in ogni giorno in punto che sarebbe terminata la negoziazione, dovevano subentrare sulla Ruota gl' impiegati di Revisione, per eseguire una tale puntatura.

L'oggetto della sua nuova invenzione fu duplice, quello cioè di emendare gli errori pria che questi progredissero, e di anticipare una sì lunga operazione, da servir di base nell' appuramento della scrittura.

La esattezza di questa operazione, a prescindere che facilita le altre in prosieguo, mantiene in sicuro gl' interessi del Banco, dei suoi impiegati, e dei creditori apodissarî.

Premesso ciò passiamo ora nei seguenti due paragrafi a dimostrare qual sia il metodo attualmente in vigore per tale puntatura; e quali siano gli obblighi degl'impiegati destinati per la puntatura medesima.

§. 1. In ogni giorno nel punto che sarà terminata la negoziazione, subentrano sulla Ruota gl' impiegati di Revisione, per puntare tutte le partite d' introito ed esito, e risommare tutt' i conti nei quali in quel giorno vi è stato negoziato.

In pratica però si ha che pei soli introiti scritturati nella mattina su i libri, viene la puntatura eseguita senza ritardo; e ciò per la ragione che i libri d'introito essendo doppî (2), ed alternando tra loro, possono questi rimanere nell'intiero corso della giornata sulla Ruota: non così per le partite di esito; poichè dovendosi tali partite di esito puntare con la guida dell' esito di Cassa, e non essendo questo libro in corrente, a causa che riceve dai Cassieri in fine della negoziazione le polizze di Ruota, e nel giorno seguente

(1) Vedi Rocco parte 2 pag. 39.

(2) Sono duplici i soli introiti dei Cassieri, siccome si disse nelle Sezioni 3.ª e 4.ª del Cap. 1. Quelli poi del Libromaggiore, siccome esistono sempre sulla Ruota a disposizione dei diversi impiegati ivi destinati, così non fa di bisogno un duplice numero.

quelle prese in confidenza; così non puole tale puntatura di esito portarsi in corrente.

Gl'impiegati adunque destinati per la puntatura, appena terminata la negoziazione colla guida dei libri d'introito di fedi, e di notate, tanto dei Cassieri, che del Libromaggiore, e colla guida dell'esito di Cassa procedono a tale puntatura.

Per ogni Libromaggiore si addicono due impiegati, cioè uno per chiamare le partite d'introito dai libri d'introito, e l'altro per verificare tali partite sul libromaggiore, e quindi puntarle. Il primo chiamerà le partite d'introito, annunziando preliminarmente il foglio corrispondente al libromaggiore, e che troverà scritto sull' introito in margine di ciascuna partita; indi il nome del creditore, poscia il cognome del Cassiere, ed in fine la somma, colla indicazione della specie dell' introito, se cioè in fede, in introito notato, o sciolto. In ordine ai mandati terrà per norma il registro dei mandati medesimi (1), chiamando prima il foglio scritto in margine di ciascun giratario, indi il nome e cognome del giratario medesimo, l'indicazione dello girante, dal quale parte il mandato, e la somma disposta a favore di ciascun giratario.

L'altro impiegato poi, cioè quello destinato per eseguire la puntatura su i libri, non deve fare altro, che verificare se su i libri siano scritte le medesime indicazioni, che l'altro impiegato ha enunciato; e quindi farvi la solita cifra r., indicante essere stata la tale partita verificata; ed in fine risommare le sommature.

In ordine poi alla puntatura degli esiti, viene questa eseguita colla guida, non solo dell'esito di Cassa, per tutte le polizze spese per Cassa; ma benanche con i libri d'introito di fedi, e notate del Libromaggiore, per le polizze spese col giro *per Banco*.

§. 2. Obblighi degl' impiegati destinati per la puntatura.

1. Debbono puntare in preferenza i mandati, facendone il confronto col giornale di essi (2), affin di correggere qualche errore preso nel caricarsi le partite a credito dei giratarî: qualunque rettifica dovrà farsi coll'intesa del Libromaggiore, e suoi ajutanti, e del Razionale della Cassa.

2. Debbono eseguire la puntatura delle partite d'introito colla guida dei libri originali dei Cassieri; e per gl' introiti detti *per Banco*, dovranno eseguire la puntatura colla guida dei libri d'introito del Libromaggiore.

3. Dovranno puntare le partite di esito colla guida dei registri di esito, nei quali trovansi le partite descritte per decadenza dei fogli. Nell'eseguire le puntature suddette, debbono anche puntare nei conti dei rispettivi Cassieri gl'introiti, ed esiti dai medesimi fatti, e simile ad ogni altro conto. La totalità dei mandati deve similmente puntarsi a debito dello girante, che gli avrà spediti.

4. Qualora colla puntatura si rinvengono delle partite errate, si dovranno queste rettificare con partite di storno, senza praticarsi alcuna rasura, accennando in ristretto la causale di detto storno (3).

5. Terminata che avranno l'intiera puntatura di tutte le partite d'introito, e d'esito, dovranno rivedere colla massima attenzione se tutte le partite di ciascun conto siano state puntate.

SEZIONE 2.

Del richiamo della scrittura.

La Revisione in ciascun quadrimestre richiama a se la scrittura formata da tutte le Ufficine, porzione di essa nel corso del qua-

(1) Il regolamento del Banco prescrive doversi tenere per norma il registro dei mandati, ma la regolarità esigerebbe di procedersi a tale confronto colla guida dei mandati originali, potendo il registro contenere degli errori, facili e verificarsi, i quali ne produrrebbero degli altri in prosieguo.

(2) Pocanzi si è detto essere migliore il sistema di tener per norma gli originali mandati; quindi così dovrebbe eseguirsi.

(3) Tutti gli errori commessi, e che gl' impiegati destinati per la puntatura rileveranno mediante le loro verifica, dovranno annoterli su di un piccolo libratto, per indi nel giorno seguente farne seguire le rattifiche dai medesimi impiegati destinati per la scritturazione dei libri.

drimestre medesimo, ed altra in fine dello stesso; e terminato tale richiamo incomincia le operazioni di revisione, ed appuramento.

Premesso ciò passiamo a dimostrare come, e quando si fa dalla Revisione il richiamo della scrittura, e quali siano gli obblighi per tale richiamo.

1. Il Revisore con i suoi ajutanti, in fine di ogni mese, debbono aver cura di ritirare dalle mani di ciascun Giornalista di Cassa, di Banco, e dei mandati, tutte le polizze e mandati da essi scritturati; facendone il confronto cioè, per le polizze di Cassa col libro esito di Cassa (1), e per le polizze di Banco e mandati, con i libretti di ricevute del Libromaggiore.

2. Nel momento della ricezione delle polizze e mandati, il Revisore e suoi ajutanti dovranno esaminare, se le polizze, e mandati originali restituiti siano quelli stessi consegnati ai Giornalisti, se confrontino nelle somme; e se contengano alterazione alcuna.

Di tale ricezione la Revisione ne dovrà prendere distinto notamento su del registro, che all' uopo conserva (2).

3. In fine del quadrimestre poi deve la Revisione ritirare da tutte le Ufficine la scrittura formata nel corso del quadrimestre medesimo, ricevendo dalle Casse lo squarcio e gl' introiti di fedi e notati, dalla Ruota le pandette, librimaggiori, registri d'introito, ed introiti del Libromaggiore, dalle notate fedi le pandette, e libri di notate, dall'esito di Cassa i registri di esito, e dai Giornalisti i giornali da essi scritturati.

Nel momento della ricezione di tutta la scrittura, la Revisione dovrà avvertire se tutt' i libri siano ovver nò completi; prendendone di tutta la scrittura distinto notamento su del registro, che all' uopo conserva (3).

SEZIONE 3.

Dell' appuramento della scrittura.

L'appuramento della scrittura non ha altro scopo che quello di rivedere se tutte le operazioni fatte dagl'impiegati su i conti di tutt' i creditori apodissarî, siano state esattamente praticate; e se la totalità delle reste dei creditori apodissarî corrisponde perfettamente colle somme sistenti nel Tesoro, e nelle diverse Casse del Banco: questa uniformità assicura sempre più la esattezza della scrittura formata nel quadrimestre precedente.

I libri da appurarsi sono di tre specie, cioè di fedi, di mandati, e di notate fedi. Però quelli delle prime due specie, sono i più necessarî ad appurarsi; poichè le reste di questi debbono bilanciare con quelle del Tesoro, Casse, ed altro. I libri di notate fedi poi, sia per la regolarità della scrittura, sia per lo stabilito nell' art. 15 del regolamento, debbonsi semplicemente verificare, per rettificare qualche errore avvenuto nella scritturazione de'medesimi. Quindi ne' seguenti paragrafi discorreremo del metodo da serbarsi per ognuno di essi, e per la formazione de' bilancioni, ossia ristretto, dimostrando nell' ultimo gli obblighi degl'impiegati destinati per lo appuramento.

§. 1. De' libri di fedi.

Per lo appuramento di ogni libro vi si addicono due impiegati, uno per guardare il libro da appurarsi, e l' altro per chiamare tutte le notizie de' fogli, nomi, somme ed altro, che rileverà dagli altri libri, che all' uopo tiene per guida.

La prima operazione a farsi per lo appuramento si è quella di verificare se le reste scritte in principio dell' avere di ciascun

(1) Siccome i Giornalisti nel ricevere dal Capo esito le polizze da scritturare, assicurano tale ricezione in dorso del libro esito; così è regolare tenere lo stesso per norma nella restituzione, che dessi fanno di tali polizze, dopo averne proceduto alla scritturazione.

(2) Vedi la nota seguente.

(3) Questo registro si rende interessantissimo per la sicurezza del Revisore: anzi debbe commendarsi la sua somma esattezza. Tale registro in somma costituisce l' inventario, ossia l' atto legale di tutta la scrittura consegnata al Revisore; e che dovrà poi servir di norma per discaricare il Revisore medesimo, quando o deve consegnare la Revisione al suo successore, o deve inviare nell' Archivio generale tale scrittura.

conto, siano vere, o erronee: all'oggetto si dee procedere alla verificazione di tali reste colla guida del libro del quadrimestre precedente di già verificato, e col bilancio formato per tale quadrimestre. Nella ipotesi, che vi siano reste erronee, si procederà alla rettifica delle medesime, per evitare i progressivi errori.

Qualora gl'impiegati di Revisione siano sicuri essersi la puntatura, e risommatura giornaliera eseguita colla massima accuratezza; in tal caso non occorre incominciare lo appuramento de' libri colla puntatura; potendo tale puntatura ripetersi in qualche conto, in cui la resta non coincide colla dimostrazione (1). Ma se poi non si possono compromettere di tale puntatura; allora conviene fare una novella puntatura di tutte le partite d'introito, ed esito, nel modo espresso nella prima Sezione del presente Capitolo.

Rettificate quindi in tal modo le reste sistenti nel principio di ciascun conto, e tutti gl'introiti, ed esiti scritturati, mediante la novella puntatura, qualora si credesse rinnovare, si passerà alla dimostrazione di ciascuna resta, che si trova menzionata in fine di ogni conto dalla parte del dare. Tale dimostrazione dovrà farsi in fine di ciascun conto.

Questa dimostrazione non serve ad altro, se non per aver una pruova certa ed indubitata, che il conto sia stato regolarmente scritturato tanto nell'avere, che nel dare, che sia esatto nella sommatura, e che quella sia effettivamente la resta del creditore.

La dimostrazione consiste nel menzionare al di sotto di ciascuna resta, e per ordine collettivo tutte le somme delle polizze di ogni specie non ancora esitate, le quali qualora nel di loro ammontare costituiscono una somma uguale alla resta, danno una pruova certa ed indubitata, che il conto sia stato regolarmente scritturato, tanto nell'avere, quanto nel dare; che sia esatto nella sommatura; e che quella sia effettivamente la resta del creditore.

Questa dimostrazione sebbene apparisca di recente invenzione, pure la stessa vanta un'epoca molto remota. Anticamente tale dimostrazione faceasi su' fogli volanti, e per quei conti solamente che il totale dell'avere non coincideva col dare; dappoichè per rettificare tali conti, si rendea necessaria la verifica di ciascuna polizza, e la distinzione di quelle esitate, e di quelle che erano tuttavia in commercio. In progresso si venne a riflettere, che tale dimostrazione arrecava i seguenti vantaggi. 1.° Dimostrava in fine di ogni conto di quali polizze si componeva la resta (2). 2.° Dava una norma certa della regolarità del conto, e della sua resta. 3.° Che per ogni polizza da esitarsi, era menzionato il foglio corrispondente alla sua origine. 4.° Che per eseguire simile dimostrazione, veniva benanche appurato il libro di notate fedi. 5.° Che in fine servir potea di norma alla Revisione ed Archivio nelle circostanze di doversi discaricare polizze di epoca remota (3). In conseguenza di che simile dimostrazione venne a porsi in esercizio; ed il trascurarsi per brevità

(1) La regolarità esigerebbe tenersi in Revisione due classi d'impiegati. La prima, che nel corso del quadrimestre corrente farebbe la puntatura giornaliera, eseguirebbe poi nel quadrimestre seguente lo appuramento di scrittura, e bilancio. La seconda, che in questo secondo quadrimestre farebbe la puntatura; nel terzo si dedicherebbe allo appuramento; e così alternare fra loro. In tal modo siccome la puntatura verrebbe eseguita da quegli stessi impiegati, che debbonsi poi incaricare dello appuramento, e bilancio; così essi avrebbero tutta la cura per la esattezza della puntatura, che costituisce la più lunga, ma preliminare operazione di appuramento.

(2) Questa prima circostanza che la dimostrazione manifesta è una delle più sublimi che possa idearsi; poichè fa conoscere a colpo d'occhio tutte le polizze di ciascun creditore apodissario, che non ancora sono state esibite al Banco per esitarsi, e che sono tuttavia in commercio. Senza di questa dimostrazione, tali circostanze non potrebbero conoscersi che dopo lungo, e penoso esame.

(3) Spesso accade, che nello spendersi qualche polizza si trascura il discarico a farsi ove la polizza ebbe origine. In tal modo gl'impiegati di Revisione, o Archivio vedendo aperta tale polizza, ossia senza il discarico, la ritengono come non spesa; ma dessi esaminando la dimostrazione fatta nell'ultimo libro, verranno ad accertarsi non esservi stata omissione di discarico; e che la polizze non siasi esitata, nè presa a pleggeria la somma nella polizza medesima contenuta

costituirebbe una irregolarità, ed una omissione gravissima, capace a produrre delle tristi conseguenze.

Premesso ciò venghiamo ora a spiegare qual debba essere il metodo più facile per eseguire una tale dimostrazione.

Le prime partite a menzionarsi nella dimostrazione, sono quelle espresse nella dimostrazione fatta nel libro del precedente quadrimestre appurato, detratte pria però tutte quelle polizze addebitate nel quadrimestre che si va ad appurare. All' oggetto saranno esaminate sul libromaggiore apodissario tutte le partite di esito, e per quelle che dalla quarta colonna del dare si troveranno appartenere ai quadrimestri precedenti, se ne farà una piccola menzione in margine di ciascuna partita espressa nella dimostrazione, ossia un discarico indicante essere stata tale polizza spesa, e soddisfatta dal Banco, per quindi nel ricopiarsi la dimostrazione precedente, riportarsi depurata dalle partite addebitate.

Per apportare poi una chiarezza maggiore alla cosa ci crediamo nel dovere esporre pria un modello di dimostrazione fatta in dorso di un conto del quadrimestre precedente, che dev' essere depurata nell' appurarsi il seguente quadrimestre, e poscia quello di una dimostrazione a farsi nel libro corrente da appurarsi.

1840 2.° Quadrimestre

ANTONIO PANICO

Dare				*Avere*			
10 Giugno Esso. . . .	—	100	f. 20 maggio	Da' Carte	1580.	—	1900
Nel seguente fol. 1701.	—	1800					

Dimostrazione

1837 1.°	f. 1612 f. .	—	300		
	f. 1635 pol.	—	8		11 Sett. 1840
1837 2.°	L. 580 n.a.	—	200		
	L. 810 n.a.	—	300		11 Sett. 1840
1840 1.°	f. 1380 f. .	—	100		
	detto f. .	—	200		
	detto f. .	—	100		
	f. 1381 pol.	—	4		
	S. 560 n.a.	—	200		
	S. 570 r.°.	—	55	80	
1840 2.°	f. 1580 f. .	—	55	20	
	detto pol.	—	1		
	T. 580 o.a.	—	100		
	T. 578 r.°.	—	176		
			1800		

SPIEGAZIONE DI QUESTA DIMOSTRAZIONE.

I ducati 300 derivano da una fede formata nel primo quadrimestre del 1837 al folio 1612. I ducati 8 da polizzino sciolto formato nel detto quadrimestre al fol. 1635. I duc. 200, e 300 da due polizze notate fedi nel secondo quadrimestre del 1837, scritturate ai folii 580 e 810 del libromaggiore delle notate lettera L. I duc. 100, 200, e 100 da tre fedi del primo quadrimestre del 1840 al folio 1380. I ducati 4 da un polizzino sciolto formato in detto quadrimestre al folio 1381. I ducati 200 da una polizza notata in detto quadrimestre, scritturata al folio 560 del Libromaggiore di notate lettera S. I ducati 55. 80, costituiscono il resto di una madre-fede scritturata al folio 570 del libro di notate lettera S. I ducati 55. 20 da una fede di credito del secondo quadrimestre del 1840 al folio 1580. Il ducato uno da un polizzino sciolto di detto quadrimestre e folio. I ducati 100 da una polizza notata fede, scritturata al folio 580 del libro di notate lettera T. E finalmente i ducati 176 costituiscono il resto di un'altra madre-fede, scritturata in detto secondo quadrimestre del 1840 al fol. 578 lettera T.

Siegue quindi il modello di una dimostrazione a farsi nel libro del 3.° quadrimestre del 1840 che dee appurarsi.

1840 3.° Quadrimestre.

ANTONIO PANICO

Dare				*Avere*			
11 Settembre Doria. .	—	8	pol. 2 Genn. 1837	Per resta del precedente folio 1610.	—	1800	
detto di Sancio .	—	300	n.ª 20 Giug. detto	10 Settembre Pascale. .	—	200	f.
30 Ottobre de Luca	—	300	f. 30 Settembre	detto di detto. . .	—	300	In Mad.
		608		11 detto detto . .	—	8	pol.
Nel seguente fol. 1832 — 3300				30 detto detto . .	—	600	f.—100 f.—300 30 Ott. f.—200 600
				30 Dicembre detto.	—	1000	In Med.
						3908	

Pria di eseguire una tale dimostrazione, fa d' uopo ricordare quello che dicemmo pocanzi, di doversi la dimostrazione fatta nel libro del precedente quadrimestre appurato, purificare e diminuire di tutte le polizze addebitate nel quadrimestre corrente. Ad eseguire ciò, si dovranno percorrere tutte le partite di esito, e quelle polizze che risguardino i quadrimestri precedenti, saranno discaricate in margine delle dimostrazioni fatte nel libro precedente appurato. Si dovranno pure esaminare se le reste di madrifedi menzionate nella precedente dimostrazione, esistano tuttavia intatte, ovvero siansi estiute, o diminuite. Nel primo caso saranno ritenute. Nel secondo caso saranno soppresse interamente o minorate. In tal modo rettificata la precedente dimostrazione, si copierà nel libro corrente da appurarsi, menzionando in tale dimostrazione le sole polizze non ancora addebitate. Or siccome nel quadrimestre corrente sono state addebitate sole due polizze de' quadrimestri precedenti, cioè quella di ducati 8 de' 2 gennajo 1837, e quella di duc. 300 de' 20 giugno detto, e si è estinta la resta di duc. 176 della madre-fede scritturata al folio 578 lettera T del 1840 2.° quadrimestre; così queste due polizze solamente, e la resta di duc. 176, non debbonsi comprendere nella dimostrazione corrente.

Premesso ciò ecco il modello della

Dimostrazione

1837 1.° f.° 1612. . .	f.	—	300		Riporto .	—	1159 80
1837 2.° L. 580. . .	n.ª	—	200	1840 2.° f.°	1580 . f.	—	55 20
1840 1.° f.° 1380. . .	f.	—	100		detto pol.	—	1
detto. . .	f.	—	200	T.	580. n.ª	—	100
detto. . .	f.	—	100	1840 3.° f.°	1380. f.	—	200
f.° 1381 . . .	pol.	—	4		detto. f.	—	100
S. 560 . . .	n.ª	—	200		detto. f.	—	200
S. 570 . . .	r.°	—	55 80		detto. pol.	—	8
				U.	580. r.°	—	1476
			1159 80				3300

La dietroscritta dimostrazione non ha bisogno di alcun' altra spiegazione, stante quelle precedentemente fatte.

Rettificate quindi in tal modo le reste dei creditori, colla guida di queste si passerà alla formazione del bilancione e ristretto, di che ne discorreremo nel §. 4.

§. 2. De' libri de' mandati.

La prima operazione a farsi per l'appuramento di questi libri, è anche quella della verifica di tutte le reste scritte in principio dell' avere di ciascun conto, per accertarsi della loro identicità. Per la verifica di tali reste si terranno pure per norma il libro, ed il bilancione precedente.

Verificate le reste si passerà alla puntatura di tutte le partite d' introito ed esito, qualora non si viva sicuro di essersi regolarmente fatta tale puntatura precedentemente; ma sempre dovranno verificarsi le sommature degl' introiti ed esiti di ogni conto, e le sottrazioni fatte per conoscersi le reste. Indi si passerà alla dimostrazione di qualche conto, cioè di quei conti pe'quali la esazione delle somme pervenute con mandati, non si sia fatta alla rinfusa; mentre per quei conti che la esazione si è fatta confusamente, non si può esigere veruna dimostrazione, e ciò dal perchè non vi esiste discarico nella quarta colonna dell' avere.

Per apportare sempre maggior chiarezza, conviene esporre due modelli, il primo che riflette un conto difficile a dimostrarsi, ed il secondo che ne rende facile tale dimostrazione.

Primo modello

ANTONIO CARUSO

Dare				*Avere*			
16 Gennajo	Esso	—	5	16 Gennajo	Nostro B.°	—	10
	Vitale	—	5	23 detto	Città	—	15
31 detto	Esso	—	21	30 detto	Nostro B.°	—	10
			31	28 Febbrajo	A. G. P.	—	5
							40
Nel seguente fol. 300		—	9				

Per questi conti ove la dimostrazione non puol' eseguirsi, fa d' uopo praticare la risommatura colla massima accuratezza, per avere così una certezza della regolarità delle operazioni.

Secondo modello

CASIMIRO DONZELLI

Dare

16 Gennajo	Esso.	—	15	16 Gennajo
1 Marzo	Esso.	—	18	28 Febbrajo
8 detto	Esso.	—	10	6 Marzo
			43	
Nel seguente f.° 301. .		—	45	

Avere

16 Gennajo	Nostro B.° .	—	15	16 Gennajo
23 detto	Città. . . .	—	30	
30 detto	Nostro B.° .	—	15	
28 Febbrajo	A. G. P. . .	—	18	1 Marzo
6 Marzo	Serio. . . .	—	10	8 detto
			88	

Dimostrazione

1840 1.° f.° 580	—	30
f.° detto.	—	15
		45

Questa dimostrazione non ha bisogno di alcuna spiegazione, attesa quella fatta pei libri di fedi. E giova qui ripetere, che dovendosi enunciare le partite espresse nella dimostrazione del libro del precedente quadrimestre, debba pria tale dimostrazione purificarsi dalle partite esitate nel corso del quadrimestre corrente da appurarsi, serbando le stesse norme espresse pe'libri di fedi.

§. 3. De' librimaggiori di notate fedi.

In ordine a questi libri, il regolamento del Banco nell'art. 15 dispone quanto segue:

» I librimaggiori delle notate fedi avendo tutta la correlazione cogli altri librimaggiori del Banco, devono similmente appurarsi dallo stesso Revisore, e suoi ajutanti, per lo di cui oggetto deve fare le seguenti operazioni.

» 1. Il confronto di tutte le reste di credito, che dal libro del semestre antecedente appurato, sono passate in quello da appurarsi, corrigendo quegli errori, che forse potrà rinvenire.

» 2. La puntatura di tutte le partite d'introito cogl' introiti originali de' Cassieri, e di Ruota, cui succede la rivista delle partite spuntate.

» 3. Il riscontro di tutte le nuove madri-fedi formate nel semestre corrente, ed assentate su' libri delle notate fedi, colla scorta degli originali libri d' introito di Cassa e di Banco.

» 4. La puntatura di tutte le polizze notate in fede nel corso del semestre corrente, col confronto che se ne farà col registro del semestre medesimo.

» 5. La puntatura delle polizze spese nel corso del semestre, col confronto del giornale di esito delle notate fedi.

» 6. La risommatura di tutt' i conti situati su i libri delle notate fedi, tanto nel dare, che nell'avere, e la correzione degli abbagli, che s' incontrano.

Essendosi negli anni scorsi aboliti il registro delle polizze notate, ed il giornale di esito di tali polizze notate; così il confronto delle partite di esito scritte su questi libri, ossia di tutte le polizze notate, non si può più eseguire nel modo prescritto dal regolamento.

Il metodo attuale per la verifica di questi libri si è il seguente.

1. Di verificare tutt' i totali d' introito ed esito, situati in principio dalla parte dell' avere e del dare, con quelli segnati in fine di ogni conto de' libri precedenti di

notate fedi, non che le reste di madri-fedi con quelle espresse nelle dimostrazioni dei libri di fedi.

2. Di verificare tutti gl'introiti notati in dorso di madri-fedi, colla guida degli originali introiti di Cassa e di Banco.

3. Di riscontrare tutte le polizze notate tenendo per norma i librimaggiori di fedi.

4. Di verificare se tutte le sommature, e riporti, siano state eseguite regolarmente.

§. 4. del bilancione, e suo ristretto.

Rettificati in tal modo tutt'i conti de'creditori e debitori, e le loro effettive reste, si passa alla formazione del bilancione, e quindi del ristretto. Il bilancione viene diviso in due parti. Nella prima si menzionano tutte le somme sistenti presso il Tesoro, e le diverse Casse del Banco, che figurano da' debitori del Banco stesso. Nella seconda parte poi si specificano tutte le reste dei creditori apodissari, che sono i creditori del Banco.

Premesso ciò, passiamo ora a dare un modello della prima parte del bilancione, che riflette come si disse i debitori del Banco.

Debitori apodissari del 1840 3.° Quadrimestre.

Tesoro di nostro Banco	—	8834247	25
Cassa amministrata dal signor Napoli .	—	115830	50
Cassa amministrata dal signor Amatrice .	—	98380	15
		9048457	90
Folio 158 Gabriele Cuomo	—	1	10
		9048459	

SPIEGAZIONE.

I ducati 8834247.25 sono quelli sistenti nel Tesoro. I ducati 115830.50 sono nella Cassa amministrata dal signor Napoli. I ducati 98380. 15 nella Cassa amministrata dal signor Amatrice. Finalmente il duc. 1 e gr. 10, riflette una resta dovuta da Gabriele Cuomo, per essersi pagata al medesimo una somma al di là del suo credito nel suddetto duc. 1 e gr. 10, siccome si raccoglie dal conto dello stesso Cuomo, scritturato al foglio 158 (1).

La seconda parte del bilancione come si disse vien formata da tutte le reste de'creditori apodissari, che si rilevano da'diversi librimaggiori di fedi e mandati.

Per serbare un'ordine si comincia lo spoglio delle reste dal primo libro, cioè da quello de' mandati, che racchiude i primi fogli da 1 a 2000, e poi si prosiegue pei libri susseguenti, conservandosi la gradazione de' fogli.

Ciò premesso, passiamo a dare il modello della seconda parte del bilancione, che riflette come si disse i creditori del Banco.

(1) Ne' conti de' mandati sono più facili a verificarsi simili errori, poichè l'impiegato di questo libro nello spendare una resta di diversi mandati in ducati 10, l'addebita per ducati 12; ed in seguito di tale errore il creditore apodissario per causa di mandati, profittando dell' errore medesimo, ritira benanche i ducati due, che non gli sono dovuti. Ecco adunque il vero conto che risulta debitore del Banco. Tali conti erronei in debitori, si verificano pure su i librimaggiori di fedi: però gli errori di questi libri possono derivare solamente da polizze notate senza l'effettivo credito. D' altronde è d' avvertirsi che nella prima parte del bilancione, si debbono comprendere le sole somme di quei conti, che effettivamente risultano debitori, e non già di quelli che appariscono tali; e che poi effettivamente non lo sono.

Creditori apodissari del 1840 3.° Quadrimestre

Primo libro

Folii	Nomi e Cognomi	Somme	Folii	Nomi e Cognomi	Somme
15	Maria Cesaro . . . . —	150	280	Giuseppe Como . . —	55
17	Luca Florio . . . . —	350 15	300	Saverio Dentice . . —	1 60
	Domenico Fasano. . —	11 50	400	Luigi Doria . . . —	180
50	Luigi Jodice . . . —	1150		Salvatore Ruo. . . —	2780
	Antonio Severo . . —	50	501	Luigi Salvatore . . —	7
80	Giuseppe Sangiovanni —	2000	502	Stefano Maresca . . —	1
95	Luca de Gregorio. . —	150	600	Salvatore Anastasio . —	8
130	Antonio Jodice. . . —	150 15	701	Giovanni Abrusci. . —	6
150	Saverio Ulmo . . . —	18 60	809	Luigi Jodice . . . —	3
			810	Salvatore Acampora. —	8
		4030 40	910	Giuseppe Saggese. . —	300
			1008	Luigi Sanghez. . . —	60
			1800	Salvatore Aloj. . . —	10 50
			1901	Francesco Avagnano. —	50 40
				—	3459 50
				—	4030 40
				Totale della collettiva del 1.° libro. . —	7489 90

Secondo libro

Folii	Nomi e Cognomi	Somme	Folii	Nomi e Cognomi	Somme
2001	Angelo Speno . . . —	2230	2620	Giuseppe Pane. . . —	3000
	Luigi Severo . . . —	3180 15		Giorgio Sperano . . —	1000
2008	Salvatore Acunzo. . —	11780	3702	Santolo Pane . . . —	8000
	Giuseppe Joele. . . —	11890 50	3708	Biase Roberto . . . —	12000
2030	Giuseppe Sabino . . —	1380	3809	Carmine Santolo . . —	23000
	Simone Solich. . . —	20000	3810	Alfonso Maida. . . —	1580
2041	Luigi Sabbatino . . —	110		Monistero del Gesù . —	8380
2042	Sabbato Samuele. . —	1180 45	3900	Collegio del Salvatore —	1180
2050	Luca Bosso. . . . —	380 15		Chiesa del Carmine . —	290
2071	Antonio Sancio . . —	1830	3902	Ritiro di S. Vinc. Ferreri —	190
3001	Salvatore Acunto. . —	1000	3903	Tesoreria di Casa Reale. —	2033810
3008	Giuseppe Simone. . —	1		Pietro Cuomo. . . —	5180
3118	Paolo Palma. . . . —	80	3905	Salvatore Aloja. . . —	810
3219	Francesco Conte . . —	3000	3908	Benedetto Ferrari. . —	8000
3234	Gesualdo Ferrara. . —	13	3909	Pagatoria Generale. . —	2112000
	Giuseppe Sessa. . . —	12	3910	Sabbato Polverino. . —	3000
3600	Leonardo Papa. . . —	35		Paolo Santillo. . . . —	94 85
	Luca Bosco. . . . —	11	3940	Giuseppe Salvato. . —	123331
3601	Geronimo Santolo. . —	32	3960	Salvatore Cosa. . . —	914669
3602	Bartolomeo Como. . —	50			
	Benedetto Conte . . —	31			259514 85
3605	Cassa di Ammortizzaz. —	203680			261906 25
		261906 25		Totale della collettiva del 2.° libro.—	5521421 10

Terzo libro

Folii	Nomi e Cognomi	Somme	Folii	Nomi e Cognomi	Somme
4001	Luigi Somma . . . —	1000	4701	Reggenza del Banco delle due Sicilie. . . . . —	1122184
	Antonio Lucano . . —	31800	4709	Tommaso Jodice . . —	150
4005	Saverio Pepe . . . —	88830		Sabbato Cogna. . . —	3
	Luca Bossi. . . . —	11830	5008	Salvatore de Silva . —	100
4008	Lorenzo Merola. . . —	3800		Giuseppe Cipriano . —	300
	Gaetano Pepe . . . —	181610	5203	Biase Anselmi. . . —	11000
	Saverio Pasca . . . —	1880		Giolio Salvi. . . . —	8
4020	Domenico Cardone . —	11380	5304	Diego Simonelli . . —	1000
4090	Domenico Santo . . —	230	5312	Giuseppe de Liguoro. —	8000
4110	Monistero di Suor Orsola—	3110		Francesco Saverio Pepe.—	30
4220	Ospedale d'Incurabili. —	14380	5390	Salvatore Falcone. . —	100
	Ospedale della Pace. —	18630	5690	Pasquale Bello. . . —	8000
4580	Collegio di Musica . —	1340	5697	Nicola Maisto . . . —	300
4600	Carmine de Falco . —	100	5800	Bernardo Gagliardi . —	200
4700	Salvatore Cinque. . —	3 80	5801	Decio de Curtis . . —	87
		3699 3 80	5900	Luca de Jorio. . . —	30
			5901	Pietro Cuomo. . . —	11860
			5903	Paolo Innico . . . —	1320
			5909	Girolamo Carfora. . —	1220
			5910	Biase de Angelis . . —	1310
			5920	Cassa di Sconto . . —	1982000
			5960	Luigi Porcelli. . . —	104 20
			5971	Saverio Cocozza . . —	100
			5990	Sabbato Rivera . . —	100
			5999	Giuseppe Soriero. . —	100
					3149606 20
					369923 80
				Totale della collettiva del 3.° libro. —	3519530

Stabilite così le due parti del bilancione, si passa alla formazione del ristretto. Il ristretto non è altro, che il quadro dimostrativo dell'ammontare di ogni debitore del Banco, e delle reste sistenti in ogni libro apodissario, appartenenti a ciascun creditore del Banco medesimo.

Nel formarsi il quadro dimostrativo del ristretto è indifferente il situare prima i creditori, e poscia i debitori, o *viceversa*, per dover sempre il totale degli uni pareggiare con quello degli altri, salvo qualche sbilancio di una minima somma, che per antico sistema suole tollerarsi come diremo in progresso.

In questo caso di sbilancio sarebbe regolare situare pria l'ammontare di coloro, che costituiscono la maggior somma, onde rendere facile la sottrazione. Quindi se il totale de' creditori è maggiore di quello dei debitori, allora si situerà in preferenza il totale de' creditori.

Premesso ciò, ecco il modello del

Ristretto del 1840 3.° quadrimestre

Creditori apodissarî

1.° Libro ossia mandati	—	7489 90	
2.° Libro	—	5521421 10	
3.° Libro	—	3519530	
			9048441

Sbilanci in più debitori

1830 1.°	—	7 50		
1831 2.°	—	8 30		
1837 3.°	—	6 50		
1840 2.°	—	9 50		
			32	
		Totale		9048473

Debitori apodissari

Tesoro	—	8834247 25	
Cassa amministrata dal sig. Napoli.	—	115830 50	
Cassa amministrata dal sig. Amatrice.	—	98380 15	
Gabriele Cuomo.	—	1 10	
			9048459

Sbilanci in più creditori

1830 2.°	—	5 10		
1831 1.°	—	4 50		
1837 2.°	—	2 20		
1840 1.°	—	1 20		
			13	
		Totale		9048472
Sbilancio in più debitori.			—	1
		Pareggia	—	9048473

SPIEGAZIONE DI QUESTO RISTRETTO

Siccome nel sudetto ristretto l'ammontare de' creditori costituiva una somma maggiore di quella de' debitori, così si è situato in primo luogo. La somma di duc. 7489. 90 è l'ammontare di tutte le reste de' conti scritturati nel primo libro: l' altra di ducati 5521421. 10 è quella del 2.° libro; e l'altra somma di ducati 3519530, riflette quella del 3.° libro. I duc. 9048441, costituiscono il totale delle sudette tre somme. Le quattro somme di — 7. 50, — 8. 50,—6. 50, e—9. 50 in uno—32, costituiscono quattro sbilanci in più debitori de' quadrimestri precedenti (1). Finalmente la somma di—9048473 è l'intiero ammontare de' creditori.

La seconda parte del ristretto fino alla somma di duc. 9048459, non ha bisogno di novella spiegazione, attesa quella fatta in fine della prima parte del bilancione.

Le quattro somme di—5. 10,—4. 50,—2. 20,—1. 20 in uno—13 riflettono quat-

(1) I sbilanci de' quadrimestri precedenti, si situano, cioè quelli in più debitori sotto l'ammontare dei creditori, e quelli in più creditori, dopo l'ammontare de' debitori. La ragione si è che i sbilanci in più debitori del banco formano sicuramente somme appartenenti ai creditori, non potendo ad altri spettare, e quelli in più creditori per la stessa ragione competono ai debitori del Banco.

tro sbilanci in più creditori de'quadrimestri precedenti. I ducati 9048472 costituiscono l'intero ammontare di tutt' i debitori, che sottratto da quello de' creditori, ha dato la differenza di ducato uno, che forma lo sbilancio in più debitori del corrente quadrimestre.

§. 5. Obblighi del Revisore nell' appuramento della scrittura, e formazione del bilancione.

1. Nel caso che coll'appuramento si rinvenghino delle partite erroneamente scritturate sia nell' introito, sia nell'esito, dovranno tali partite errate rettificarsi con i così detti *storni*, de' quali ragionammo nella 2.ª Sezione del Capitolo 3.°

2.° Risultando coll' appuramento conti effettivamente debitori, tanto su i libri apodissari, che su quelli di notate fedi, è obbligato il Revisore di farne sollecitamente un distinto rapporto al Governo del Banco, per procurarsi dal medesimo il dovuto indennizzo.

3.° Qualora nel formare il ristretto del bilancione, scorgerà uno sbilancio notabile tra il totale de' creditori, e quello de'debitori, dovrà rivedere ogni minuta operazione, dovendo assolutamente il totale de'debitori bilanciare con quello de'creditori (1).

SEZIONE 4.ª

Degli altri obblighi della Revisione.

La Revisione oltre alla puntatura, richiamo di scrittura, appuramento di essa, e formazione dello bilancio, tiene pure immensi altri obblighi, che in questa Sezione enumereremo, cioè quelli del riordinamento della scrittura, del discarico delle polizze, dell' estrazione delle partite, certificati, ed altro, e del rinvio della scrittura all'Archivio generale.

§. 1. Del riordinamento della scrittura.

La prima operazione a farsi in Revisione dopo ritirata la scrittura, è quella di riordinarla.

Deve quindi praticare le seguenti operazioni.

1. Costruire a volumi tutte le polizze, e mandati originali, facendone pria un confronto esatto con i libri di esito di Cassa per le polizze di Cassa, con gl' introiti di Ruota per le polizze di Banco, e col registro de' mandati, pe' mandati medesimi. In occasione di tale costruzione di volumi, deve far riordinare le polizze, serbando pe'volumi di Cassa la distinzione delle Casse, e la decadenza de' fogli.

2. Fare in ciascuna pandetta, libro, giornale, e volume il corrispondente epigrafe, per la distinzione de' medesimi.

3.° Tenere sempre ordinata la scrittura, per evitare la confusione; e quindi il ritardo nelle operazioni a farsi in caso di bisogno.

§. 2. Del discarico delle polizze.

1. Siccome tutte le fedi di credito, e polizze di qualsivoglia natura formate ne'quadrimestri precedenti, e che vanno ad esitarsi nel quadrimestre corrente, pria di addebitarsi su i librimaggiori, debbonsi discaricare su i libri, ove ebbero origine; così la Revisione deve eseguire, e certificare un tale discarico. Per le fedi di credito dopo essersene fatto il riscontro, e trovate uniformi nelle somme, e nelle date, e verificata similmente la loro esistenza si procederà al discarico, notando nella quarta colonna dell'avere, ed a fronte della partita il giorno mese ed anno corrente, in cui la polizza si passa, con fare sulla stessa fede di credito il notamento, ossia la certificatoria di essere stata discaricata, in questi termini cioè: 1840 8 *agosto Revisione discaricata al folio* . . . *del 1838 primo.*

Lo stesso sarà praticato per le polizze d' introito sciolto. Per le polizze notate fedi

(1) I sbilanci di poco momento sono stati sempre tollerati dal Governo del Banco, onde non defatigare gl'impiegati in rivedere nuovamente tutte le lunghe operazioni precedentemente fatte. Per altro non dobbiamo tacere essere ciò irregolare, dappoichè ogni scrittura per dirsi esatta deve bilanciare interamente: questa è la comune opinione di tutti i Scritturali.

dovranno similmente verificarsi, e discaricarsi su i libri delle notate fedi, nella prima colonna del dare, destinata per lo discarico, notandovi il giorno, mese, ed anno corrente. Finalmente per la esazione delle somme pervenute con mandati, deve la Revisione in prima verificare la esistenza della somma, che s'intende riscuotere, e quindi fare in piè del polizzino la solita certificatoria, indicando la pervenienza in questi termini:

1835 a 5 gennajo Nostro Banco. — 10.

Però su i librimaggiori de' mandati devesi fare la corrispondente menzione della certificatoria spedita, sia dell' intiera resta, sia di una parte di essa; facendo il discarico in margine dell' introito, o una breve menzione di tale discarico in margine della resta.

2. Tutte le polizze da discaricarsi in Revisione come si è detto di sopra, dovranno essere ivi presentate dal Chiamatore di Ruota, ed a cui dovranno dalla Revisione restituirsi.

3. Non potrà eseguirsi alcun discarico, se la polizza non contenga il visto, o mezza pagata del Pandettario.

4. Qualora debba passarsi sul quadrimestre corrente, sistente sulla Ruota, qualche polizza dipendente da' precedenti quadrimestri, e che venga inceppato lo addebito per difetto della resta, deve la Revisione procedere colla possibile sollecitudine alla rettifica di tale resta, con spedirne certificatoria al Libromaggiore di Ruota, per quindi da questi addebitarsi la polizza medesima.

§. 3. Della estrazione di partite, certificati, bilanci, ed altro.

1. Qualunque documento sarà richiesto tanto per la scrittura sistente in Revisione, che presso i Giornalisti, dovrà questo rilasciarsi dalla Revisione. All'oggetto deve procurare che le così dette partite, ossia le copie delle polizze siano scritte con tutta la chiarezza, e senza errori.

2. Pe' bilanci del conto de' mandati deve farli estrarre nel modo consueto, e tali quali si rilevano da' librimaggiori.

3. Pe' bilanci del conto apodissario, non potrà estrarli senza l' ordine del Governo, benchè il conto pareggiasse. Potrà estrarre però quelli di madri-fedi, previo permesso del Segretario, o del Razionale.

4. Venendo ordinato dal Governo del Banco certificare sull' esistenza di qualche fede di credito, o polizza di qualsivoglia specie, ne farà l' attestato corrispondente, in conformità di ciò che si osserva da'libri che dovrà esaminare colla possibile scrupolosità, e nel tempo stesso nel conto, ove appartiene la polizza, o fede di credito annotarvi la menzione di essersene formato il certificato in questi termini:

1840 a 10 giugno. Formato certificato di esistenza per la polizza di due. . . a richiesta di N. N.

Per lo polizze notate la menzione suddetta dovrà farsi benanche su i librimaggiori di notate.

5. Tutte le copie, certificati, ed altro, che saranno estratte dalla Revisione, dovranno diriggersi al Razionale del Banco per lo incasso de' dritti.

§. 4. Del rinvio della scrittura all' Archivio generale.

In ogni tempo è stato costante il sistema di ritenere in Revisione pochi anni di scrittura, e propriamente i più recenti, rimettendo sempre i più antichi negli Archivî. Negli antichi Banchi talune Rivisioni ritenevano un numero maggiore di anni di scrittura, ed altre un numero minore (1).

Ora il sistema è costante in tutte le tre Casse, ritenendosi in ciascuna Revisione 10 anni, salve però le variazioni secondo le circostanze. Quindi siccome ciascuna Revisione in fine dell' ultimo quadrimestre dell'anno, completa il ritiro di tutta la scrittura formata nel corso dell'anno medesimo; così è ella obbligata inviare all' Archivio generale l' anno più antico che tiene.

Nel consegnare all' Archivario Generale

(1) Vedi Rocco parte 2 pag. 160.

la scrittura di ciascun'anno, ne redigerà distinto notamento, che si farà sottoscrivere, per quindi discaricarsi da ulteriore responsabilità.

CAP. IX.

DELL' ARCHIVIO GENERALE.

L'Archivio Generale come si disse nel titolo primo, venne istallato col R. Decreto del 29 novembre 1819, nel locale del soppresso Banco de' Poveri; ed è regolato da un Vice-Presidente, da un'Archivario Generale, da un Controllo, e da diversi ajutanti.

L'oggetto della sua istallazione fu quello di riunire in un sol locale la scrittura non solo degli antichi banchi, ma di quelli attualmente in vigore.

Premessa questa idea generale, passiamo ora a precisare gli obblighi dell'Archivario Generale e de'suoi ajutanti, circa l'ordine e 'l registro della scrittura, la gelosa custodia della medesima, e l'amministrazione della stessa.

1. Toccante il primo, egli è obbligo preciso dell'Archivario di mantenere tutti i libri e scritture dell'Archivio nel possibile buon ordine e registro: al che giova di averne un inventario (1), nel quale ogni stanza abbia il suo articolo e numero d'ordine, ed in esso siano in ristretto annotat'i libri e scritture che ciascuna di esse contiene. Avvertirà similmente, qual suo preciso dovere, che ogni libro ed ogni volume di scrittura abbia la sua epigrafe ossia titolo.

2. In fine di ogni operazione farà riporre nei proprî luoghi quei libri e scritture che avranno servito alle diligenze richieste dai particolari, altrimenti si farebbe una confusione, la di cui riordinazione recherebbe del dispendio a danno di esso Archivario.

3. Riguardo al secondo, egli dovrà custodire con somma gelosia i libri e scritture affidategli. Non permetterà che entri nell'Archivio persona alcuna, senza l'assistenza de' suoi ajutanti, della cui condotta sarà responsabile al Governo, nè che si esamino libri e scritture estranee dall'oggetto di cui si cercano le dilucidazioni. Avvertirà che tanto su i libri che sulle polizze originali non vi si possano fare le menome alterazioni e viziature, consistendo in ciò la cautela del Pubblico e del Banco, e'l suo principal dovere. Questi delitti saranno puniti criminalmente.

4. Nel caso di doversi rimettere libri o volumi di polizze ai Magistrati, che li richiedono, ne riscuoterà ricevuta dell' Officiale incaricato di portarle nei rispettivi Tribunali che le han richieste, il quale ne resta ancora risponsabile, ed ha obbligo di riportarle al Banco nella stessa giornata. E ciò avrà luogo fino a tanto che, a tenore del Codice di procedura attualmente in vigore, le carte originali sulle quali cade dubbio di falsità o alterazioni, devono esser presenti al Tribunale, il quale deve sentire le parti in dibattimento, ed una nuova legislazione non richiami ad osservanza l'antico sistema che assolutamente proibiva di cacciarsi dal Banco polizze originali, che formano la perpetua cautela del Banco medesimo e del pubblico, e quindi le perizie si facevano nelle stesse Officine del Banco; in presenza de'capi di Officio, che conservano le scritture, e n'erano risponsabili (2).

(1) Questo inventario venne compilato con la massima precisione, ed in duplice apedizione; conservandosene una nella contabilità della Reggenza, e l'altra nell' Archivio generale; e nel quale inventario si annota ogni novella immissione di scrittura, che dai Banchi si pratica.

(2) Così praticasi attualmente, poichè nè libri, nè volumi di polizze rimettonsi ai Magistrati per peritie, giusta la ministeriale del 19 gennajo 1820, 1° ripartimento, 2° carico, num. 1131, espressa in questi termini. —

Signor Reggente.—Ad oggetto di conciliarsi per quanto è possibile le disposizioni della legge, ed il riguardo che per la loro qualità richieggono le carte bancali, nel caso che queste debbano essere esibite in giudizio, d'accordo con S. E. il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, si è fatta la seguente distinzione, cioè delle carte bancali attaccate di falso, e di quelle che servono per la comparazione dei caratteri. In quanto alle carte bancali attaccate di falso deve assolutamente eseguirsi il prescritto dalla legge, che debbano cioè essere esibite in giudizio a semplice richiesta del Giudice incaricato della istruzione del processo, giacchè formano il corpo del reato, e la base della procedura. In questo caso nel Banco in luogo della carta rimessa al Magistrato, nè rimarrà una copia collazionata e sottoscritta, come è stabilito dalle leggi di

5. Avrà un registro, nel quale descriverà tutti i libri e scritture che da oggi in avanti gli verranno consegnati. Le filze delle polizze originali e le scritture saranno numerate, e nel registro vi si esprimerà il numero; ed i libri dovranno essere intieri. Mancando nella ricezione una polizza, e qualche libro non trovandosi intiero, egli ne dovrà partecipare il Governo.

6. Avrà cura che nel prendersi i libri e scritture per le diligenze da farsi, si abbia l'attenzione di non lacerarsene le coverture e le legature. Ma quante volte per la lunghezza del tempo bisognasse acccomodarsi le coverte, o rifarsi le ligature, egli ne farà un distinto rapporto al Governo per le provvvidenze di risulta.

7. Baderà similmente di fare ogni giorno aprire tutte le stanze dell'Archivio per espellere l'aria gastica che vi domina, di fare spazzare tutto l'Archivio almeno una volta in ogni settimana, e di far togliere la polvere da'libri. Similmente avrà cura e darà ordine preciso ai suoi ajutanti, che i libri stiano sempre chiusi, ond'evitarsi di racchiudervisi la polvere tanto nociva alle carte.

8. Per ciò che riguarda l'amministrazione, dovrà l'Archivario trattare i particolari con avvenenza ed urbanità, dovrà illuminarli nelle loro dubbiezze, e facilitarli colla cognizione che egli ha della meccanica bancale a ritrovare ciò di cui vanno in cerca.

9. Egli non potrà estrarre alcun certificato ec., senza l'ordine in scriptis del Segretario e del Razionale del Banco, che sono stati dal Governo autorizzati a tal uopo (1). Nelle diligenze esigerà il solito dritto di un carlino per anno: del prodotto ne farà ogni giorno certificato, e lo passerà al Razionale, per indi in ogni quindici giorni farne il versamento con polizza. Simile carlino esigerà per ogni polizza originale che sarà richiesta esaminarsi da' particolari, versandone egualmente il prodotto come sopra.

10. Estratte che avrà le partite, copie, certificati ec., e munite di sua firma, le di-

procedura. Questa copia equivale all' originale. Per quanto concerne poi le carte bancali, che servono per comparazione dei caratteri, rimane stabilito, che per la comparazione dei caratteri, il Giudice incaricato della istruzione del processo debba conferirsi coi periti nel Banco. In tal caso però la esibizione di queste carte deve sempre eseguirsi, allorchè i Giudici la richiederanno o per loro bisogno, o per la spedizione di un mandato contro il prevenuto, o per l'interrogatorio del medesimo, o finalmente per la contradizione tra le parti. La prevengo quindi di tutto ciò, signor Reggente, per sua intelligenza e regola, e di riscontro al di lei rapporto della data 12 Ottobre dello scorso anno. Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze De Medici.

Con Sovrano rescritto del 25 Ottobre 1834, per la real Segreteria e Ministerò di Grazia e Giustizia, comunicato al Banco con Ministeriale delle Finanze del 29 detto Ottobre, 2° carico, num. 2416, venne prescritto dover l'amministrazione del Registro e Bollo anticipare al Banco il dritto di carlini cinque per ogni polizza arguita di falso, o che serve di comparazione.

(1) Con ordinanza del Reggente del 7 febbrajo 1843, venne prescritto quanto siegue.

Volendo questo signor Reggente evitare che dalle Revisioni, o dallo Archivio emettansi certificati sopra dimande vaghe e capziose avanzate al Governo del Banco, le quali potessero compromettere gl' interessi dell' amministrazione, o dar luogo ai litigi.

Considerando che quanto costa dai libri del Banco, può sempre contestarsi con bilanci, partite di banco ec.; dei quali elementi non s'intende per nulla privare il pubblico.

Considerando che ad eccezione dei certificati per le polizze disperse, ove trattasi di risultati nascenti da più libri o da più conti non può, nè deve il Banco farne un solo certificato, ma debbonsi estrarre le copie dei diversi conti, o delle polizze, di cui le parti possonsi giovare come di dritto.

Considerando esser di sommo interesse dell'amministrazione di aver notizia della persona cui si rilascia il certificato, e l'uso cui può servire.

Viste le ministeriali del 11 e 25 gennajo 1837 con cui s'inibisce di rilasciarsi dei certificati per effetto di quali l'amministrazione potess'essere chiamata in giudizio o sopportare il menomo danno. Questo signor Direttore Generale reggente nel richiamare la dovuta attensione dei signori Presidenti e Governatori per questa interessante parte di servizio ordina.

1. Che le domande inoltrate per ottenere dei certificati, debbono esprimere l' uso pel quale servono, il domicilio del richiedente, e l' interesse che vi rappresenta. Su tali dimande i signori Presidenti e Governatori possono fare i loro ordinativi ai termini dei regolamenti.

2. Rilasciato che sarà l'ordinativo sarà dovere dell'Archivario o del Revisore, del Segretario, o del Razionale di far pervenire copia della domanda e del certificato al signor Direttore Generale Reggente per l'organo del Governo per sua intelligenza.

3. Nel caso che dal governo della Cassa si reputi pregiudizievole per l'amministrazione il certificato, si respingerà la dimanda, ed ove la cosa sia dubbia s' inoltrerà rapporto al Direttore Generale Reggente, inviando la copia della dimanda, e bozza del certificato, per attendere le sue risoluzioni, e per consultare ove ne sia il caso il signor Agente del Contenzioso ai termini della ministeriale del 25 del 1837.

4. Per ogni certificato che sarà rilasciato senza le pratiche di sopra disposte, risponderanno delle conseguenze i detti Capi di ufficio.

rigerà per mezzo di uno de' suoi ajutanti all'anzidetto Razionale, per farvi apporre il suggello, ed esigere dalle parti i dritti stabiliti, (1) facendone certificato in fine di ogni giornata dell' importo delle partite estratte, e che anche darà al Razionale, come si è detto di sopra, tenendone anch'esso un registro di riscontro.

11. Esigendo la giustizia, l'onoratezza ed il buon costume, che i particolari non siano gravati da altre spese all' infuori di quelle stabilite de' statuti del Banco, l'Archivario non permetterà che vengano importunemente richiesti di regalie straordinarie dai suoi ajutanti o soprannumerarî. Se costoro colla loro avidità dassero luogo a lagnanze, i colpevoli saranno aspramente puniti dal Governo.

12. Le partite che verranno estratte dai giornali avrà l' attenzione di rileggerle per emendarvi (confrontandole coi giornali medesimi) qualche errore fosse corso nel copiare. Nel caso di errori per parte de' suoi ajutanti o soprannumerarî, questi compreranno de proprio il foglio di carta bollata, che deve ricopiarsi; e se l' abbaglio era nel giornale, questa spesa sarà a danno di colui che l'avrà trascritta quando si trovi ancora nel servizio.

13. Non potrà l' Archivario estrarre alcuna partita, copia, certificato ec. che non sia in carta bollata, a tenore delle leggi in vigore (2). In caso di controvvenzione incorrerà nelle peni stabilite dalle leggi medesime. Qualora però si richiedessero delle copie o partite in carta semplice, senza l'estratta, e senza firma per semplici notizie, non potrà darle senza l' ordine in iscritto del Segretario, o del Razionale del Banco.

14. Esibendosi nel Banco per esigersi polizza, o fede di credito formata ne' libri in suo potere, egli ne farà la spedizione a norma di ciò che si pratica dal Revisore. Se sia una fede di credito, assicuratosi prima della sua realtà e della sua esistenza, vi farà il segno Archivio sulla marca, e sulla fede, e propriamente sopra il suggello la certificatoria; indicando il foglio del Libromaggiore nel modo seguente fol. . Archivio, e si sottoscriverà. Se sarà polizza notata fede, la discaricherà sul Libromaggiore delle notate fedi colla giornata ed anno corrente, e sulla polizza vi farà benanche la certificatoria dicendo lettera. . . . folio . . . . Archivio colla giornata corrente, e similmente si sottoscriverà. Nelle polizze d' introito sciolto la certificatoria si farà come nelle fedi di credito. Se occorresse fare la spedizione di mandati pervenuti egualmente ne' libri in suo potere, assicuratosi dell' esistenza di quelli che intendonsi esigire dalla parte, e che il polisino vistato dal Pandettario batta coll' intestazione sul Libromaggiore del Banco, apporrà sul libro la menzione della spedizione e della somma sotto la resta di credito che passa nel libro seguente, e sulla polizza la certificatoria dicendo folio . . . . dell' anno, poi la somma in lettere e in abaco, e la natura del mandato o mandati che spedisce colla sua sottoscrizione. In tutte le certificatorie sopradette dovrà annotare le condizioni cui fosse soggetta la polizza, fede di credito, o mandato che egli spedisce, se ve ne siano.

15. L' Archivario è tenuto a dar cauzione di duc. 3000.

CAP. X.

PER LE SEGRETERIE DELLE CASSE.

Obblighi del Segretario.

1. Essendo affidata l' interna polizia di ciascuna Cassa ad un particolare Governo, sotto la sorveglianza di una Reggenza Cen-

(1) I dritti secondo la tariffa del 24 febbrajo 1809 ora s'incassano dallo stesso Archivario Generale, col visto di un Controllo, giusta l'ordinanza di Reggenza del 19 febbrajo 1839.

(2) Le copie delle polizze, ossia le così dette partite estratte dal Banco si rilasciano sopra carta bollata di grana sei, giusta il Sovrano Rescritto de' 6 giugno 1818. I certificati poi, le fedi ec. sopra carta bollata di grana dodici, ai termini dell'art. 20 della legge del 2 gennajo 1820.

Il registro delle dette copie, partite, o certificati, è a cura delle parti, non già degl'impiegati del Banco, giusta il Real Decreto del 5 agosto 1817.

trale, alla quale è benanche affidata l'Amministrazione delle proprietà, e fondi del Banco, è necessario che vi sia un'officina, la quale conservando i statuti del Banco, le istruzioni per l'esatto esercizio delle cariche di ciascun impiegato, ed i regolamenti, ed ordinanze della Reggenza, tenga conto e registro delle particolari deliberazioni del Governo della Cassa, e delle generali disposizioni della Reggenza anzidetta. Questa ufficina è la Segreteria.

Il Segretario adunque dev'essere di conosciuta probità, e fornito di non ordinarie cognizioni, per adattarsi al disbrigo degli affari, a misura delle circostanze.

2. Il Segretario deve assistere giornalmente nel Banco, per dar corso a tutti gli affari che convien disbrigare, ed anche affin di prestarsi a quanto li sarà incaricato dal Governatore di servizio, per invigilare al buon ordine, ed alla condotta degli officiali per la parte che lo riguarda.

3. Tutte le volte che i Governatori si riuniscono, dovrà anch'esso intervenirvi, proponendo loro gli affari che cader devono in esame, facendoli istrutti delle circostanze che l'accompagnano, e di ciò che prescrivono i regolamenti del Banco, o le disposizioni della Reggenza, relativamente all'assunto. Delle risoluzioni che prenderà il Governo dovrà subito far notamento, e tenerne anche un registro. Le matrici corrispondenti dovranno essere sottoscritte dai Governatori, e da esso Segretario: il registro anzidetto basterà che sia vistato dal solo Presidente della Cassa, e firmato dal Segretario. Il suddetto libro dovrà esser foliato, e dovrà esservi il suo indice, onde sia facile di ritrovare ciascuna risoluzione, e ciascuno articolo in esso registrato.

4. Dovrà distendere tutt'i rapporti, ed informi da farsi dal Governo del Banco alla Reggenza, anche per affari sù dei quali occorresse ministeriale risoluzione, essendo riserbato al solo Reggente la corrispondenza col Ministro. Di tali rapporti, ed informi dovrà similmente il Segretario farne tenere un separato registro coll'indice corrispondente.

5. Di tutte le disposizioni, ed ordinanze della Reggenza, che li saranno comunicate con certificati del Segretario Generale della medesima, e che richiedono l'esecuzione del Razionale, o la sua intelligenza per regolamento degli affari del Banco, della Scrittura, o della polizia delle officine, o della condotta degli Officiali, dovrà farne le copie, e sottoscritte di suo pugno passarle al Razionale suddetto, al Libro Maggiore, ai Cassieri, o a chi altro convenga per l'esatta osservanza, riscuotendone ricevuta in dorso dei suddetti certificati, onde niuno possa allegare causa d'ignoranza degli ordini ricevuti. Lo stesso similmente dovrà praticare per tutte le momentanee disposizioni, che potran darsi dai Governatori della Cassa, conducenti al buon ordine, ed al disbrigo, ed esattezza del pubblico servizio.

6. Dovrà fare tutte le decretazioni per la verifica, che sarà ordinata dal Governatore di servizio, della esistenza delle somme per le polizze che si asseriscono disperse, in dorso dei ricorsi delle parti, che dovranno essere in carta bollata; e tali decretazioni dovranno essere firmate dal cennato Governatore, e dal Segretario. La formola sarà la seguente: *Gli Officiali ai quali spetta verifichino l'esistenza della somma, per indi liberarsi dietro gli ordini del sig. Reggente*, essendo riserbato alle facoltà del solo Reggente, di decretare definitivamente le liberazioni del denaro, per le polizze disperse, dopo date le necessarie cauzioni.

7.° Avrà cura che siano puntualmente incassati i dritti che si esiggono sulle partite, certificati, bilanci, fedi ec., tenendone un registro di controllo a quello del Razionale; e non farà apporre il suggello del Banco a tali carte, se prima dalla Razionalia non sia stato certificato sulla carta medesima di aver incassato il dritto corrispondente.

8. Non potrà estrarre copie, nè formare certificati di qualsivoglia natura, senza l'ordine in iscritto di uno de' Governatori.

9. Dovrà intervenire nelle contate di Cassa, ed in qualunque altra funzione, nella

quale interviene il Governo per registarne gli atti, e farne i corrispondenti rapporti alla Reggenza.

10. Sebbene nel Segretariato Generale della Reggenza si tiene un esatto registro di tutti gl' impiegati nel Banco, tanto del ramo di Corte, quanto de' particolari, e sua Amministrazione, pur tutta volta nella Segreteria di ciascuna Cassa, dovrà esservi un simile registro di tutti gl' individui, ed impiegati in essa co' loro Nomi e Cognomi, impieghi che stanno esercitando, e soldi che godono. I passaggi da un impiego all' altro, che saran presentati dai signori Governatori, e determinati dalla Reggenza, come anche le mutazioni degl' impiegati da una Cassa all' altra, saranno annotati ne' rispettivi fogli, a norma del certificato che li sarà rimesso dal Segretario Generale della Reggenza.

11. Dovrà conservare tutte le carte in fascicoli separati colla numerazione di ciascun foglio, onde non se ne disperda alcuna, facendole poi ridurre in volumi secondo il bisogno.

12. Finalmente il Segretario per la parte che lo riguarda è obbligato d'invigilare alla buona condotta degl' impiegati. E deve similmente soprainvigilare insieme col Razionale alla vendita dei pegni, in conformità delle istruzioni per l' officina dei pegni anzidetti.

Gli ajutanti del Segretario è necessario che sian forniti di somma onestà, e segretezza, come anche degli altri requisiti di buon carattere, di esatta ortografia, e di quel buon discernimento, che caratterizza l'uomo di cognizioni e d'intelligenza; e quindi si sceglieranno sempre colla intelligenza del Segretario, restando sotto la sua direzione, e responsabilità.

CAP. XI.

PER LA RAZIONALIA DELLE CASSE.

Obblighi del Razionale.

1. Distaccata interamente dai Banchi, ossia dalle respettive Casse del Banco, tanto del Ramo di Corte quanto dei particolari, l'amministrazione patrimoniale, niuna scrittura rimane a peso del Razionale, ed in conseguenza egli è assolutamente destinato alla polizia interna del Banco, a tenere il conteggio delle reste dei Cassieri, e dei pegni, ed alla sopraveglianza, e direzione di tutte le officine.

Concorrendo dunque nel Razionale la piena conoscenza dell'indole, e natura di tutti gl' impieghi del Banco, ed i rapporti, che ciascuno di essi ha colla scrittura in generale; dovrà badare, che ogni impiegato personalmente adempia il suo dovere, secondo le istituzioni del Banco.

2. Per accertarsi della esatta esecuzione dell' articolo precedente, sarà obbligato il Razionale visitare, il più spesso che sarà possibile, i libri di tutte le Officine, e dove troverà trasgressione, se questa sarà di picciol momento, ne procurerà egli stesso la correzione nel modo che la sua prudenza li suggerirà, ma ove fosse lesiva alla sicurezza degli interessi del Banco, e del pubblico, ne darà parte al Governo del Banco per le disposizioni convenienti.

3. Il bilancio della scrittura esser dovrà la più essenzial cura del Razionale, affinchè non sia trascurata questa interessante operazione, che è la pruova ferma della condotta di tutti gl' impiegati nell' adempimento dei proprî doveri, e dà al Banco la sicurezza dei suoi interessi. Appurato il bilancio, il

Razionale ne formerà il rapporto del risultato di esso in totalità, e lo passerà al Razionale dell' amministrazione per l'uso che conviene.

4. Sorveglierà sopra tutto alla condotta dei Cassieri, e dovrà tener conto esatto di tutti gl' introiti, ed esiti di ciascuno di essi, per formare le reste del rispettivo loro dare. Per la formazione di tal conteggio, il Razionale verrà assicurato delle somme da addebitarsi, e accreditarsi ai Cassieri, dagli Ufficiali dei registri d' introito, e dell' esito di Cassa. In ogni settimana dovrà confrontare le reste di debito dei Cassieri, risultanti dal suo conteggio con quelle del Libro Maggiore del Banco.

5. Nelle contate di Cassa, che saranno eseguite per disposizione del Governo del Banco, dovrà il Razionale assistere per dirigere i verbali, e sorvegliarne tutte le operazioni. Sopra tutto osserverà un inviolabile segreto, allorchè saran destinate le verifiche delle Casse, senza farne penetrare la disposizione ai Cassieri, ai quali dovranno sempre arrivare all' improviso. Fatta l' annotazione di tutt' i valori presentati da ciascun Cassiere, dovrà il loro ammontare bilanciare con la resta di debito formata dal Razionale stesso, dal Libro Maggiore, e dal Revisore, e nel caso che dalla verifica eseguita, risultasse qualche Cassiere debitore, dovrà il Razionale sul fatto avvisarne il Governo, che personalmente assisterà a tale interessante operazione, per le provvidenze prescritte dai statuti del Banco. Nelle contate, che si faranno per disposizione della Reggenza, saranno le additate funzioni eseguite dal Razionale dell' amministrazione. I verbali delle contate di cassa accettati dai Cassieri, e vistati dal Governo, saranno sottoscritti benanche, e conservati dal Razionale, che vi sarà intervenuto.

6. Invigilerà il Razionale, che alla chiusura di ciascuna giornata non resti in cassa polizza alcuna, ma che tutte siano consegnate secondo le leggi del Banco, cioè quelle prese in confidenza, al Libromaggiore, e le altre passate per Ruota, all' esito di Cassa.

7. Terminato il negoziato, e chiuse le Casse, sarà tenuto il Razionale del Banco formare lo stato delle Casse medesime, e dei pegni, con le notizie dell' interesse esatto, nel modo, e forma, che le sarà richiesto dal Razionale dell'Amministrazione, al quale lo spedirà munito di sua firma. Siccome da questo stato risultar dovranno i conti dei Cassieri, quello dei pegni, ed il complesso della scrittura apodissaria, così il Razionale sarà responsabile della sua esattezza in faccia alla Reggenza.

8. Qualunque varietà, che potrà risultare su li conti dei Cassieri, sia per errori di conteggi, sia per polizze, che potranno esserli respinte per qualsisia ragione, sia per ogni altra immaginabile causa, sarà tenuto il Razionale del Banco spedirne ragionato certificato al Razionale dell'Amministrazione per poterne prendere scrittura.

9. Qualora il Razionale scorgesse nelle Casse un quantitativo di numerario, che eccedesse il bisogno giornaliero delle medesime, ne potrà dare l'avviso al Governo, a fine di passarsene nel tesoro la porzione, che sarà creduta superflua. Dell'immissione, o estrazione dal tesoro, il Razionale ne prenderà esatto conto in un registro, onde potersi sempre conoscere la quantità, ed anche la qualità delle monete in esso esistente. Questo libro sarà formato in doppio per custodirsene uno nel tesoro stesso, e l' altro presso il Razionale. Ogni operazione, che sarà in esso eseguita verrà sottoscritta dal Governatore intervenuto all' apertura del tesoro, dal Razionale, e dal Cassiere Maggiore, che sarà il solo, che potrà immettere, o estrarre danaro dal medesimo. Allorchè seguirà l'immissione nel tesoro il Razionale ne spedirà bollettino al Libromaggiore, ordinante di darsi credito delle somme immesse al conto del Cassiere Maggiore, e debito al conto del tesoro. Un contrario bullettino spedirà allorchè la moneta sarà estratta. Questi bollettini saranno sempre sottoscritti dal Governatore interveniente all' atto. Di qualunque operazione, che potrà aver luogo sul conto del tesoro, dovrà il Razionale pas-

sarne la notizia legalmente al Razionale dell'Amministrazione.

10. Nel Banco dei privati, ove si esigge un dritto su le polizze notate fedi, fedi di credito, polizze di mandati, e su le disposizioni di danaro condizionato, dovrà il Razionale in fine della giornata raccogliere i certificati di tali prodotti dai rispettivi Ufficiali, che sono incaricati di formarli, secondo l'ordinanza de' 7 aprile 1813, e spedirli originalmente da lui vistati, al Razionale dell'Amministrazione (1).

11. Deve il Razionale gelosamente custodire le fedi di credito, che gli verranno consegnate dal Segretario Generale della Reggenza, dietro sua richiesta in iscritto, e ricevuta che ne farà sul libro sistente presso del suddetto Segretario, intitolato libro d'immissione, e consegna delle fedi di credito, potendo, nei casi di urgenza destinare un suo ajutante a riceversi dette fedi di credito, e firmare in suo nome nel sudetto libro (2). Nel tempo stesso deve il Razionale della Cassa tenerne un' esatto conto su di un libro, che a tal uopo formerà, tanto per la ricezione, quanto per la consegna, che in seguito ne farà al Fedista. In fine di ciascuna settimana, o semprecchè egli nel corso di essa stimerà espediente, deve prenderne conto dal suddetto Fedista per assicurarsi se il numero delle fedi sopravvanzate, unite a quelle date fuori, giusta il risultato degl'introiti di cassa, e di ruota, corrisponde colla totalità della consegna fattali. Quelle fedi di credito, che il Fedista porterà per lacere, dopochè li saranno state discaricate, si debbono bruciare dal Razionale in presenza di uno dei signori Governatori. Baderà il Razionale di buonare quelle sole fedi di credito lacerate, per le quali nella loro formazione sono corsi degli abbagli, o nelle somme, o nei nomi e cognomi, senza che in dorso di esse vi sia la menoma gira, o partita notata, sia d'introito, sia d'esito. Accadendo però qualche altro abbaglio nel giro bancale, per cui dovesse assolutamente rifarsi la fede di credito, deve allora il Fedista darne parte al Razionale, il quale coll'intelligenza del Governo la farà rifare, avvalorando di sua firma quella da lacerarsi.

12. Assisterà alle vendite dei pegni scaduti, e ne regolerà tutte le operazioni; dovendosi i medesimi liberare colla sua approvazione, dietro il parere dell'Orefice del Banco. Nel caso venisse a conoscere qualche maneggio fra i licitanti, a danno degl'interessi del Banco, o dei pignoranti, dei quali egli dovrà sempre sostener le ragioni, potrà sospendere la vendita degli oggetti su li quali cadrà il dubbio, e farli restituire in Guardaroba. Il Razionale conserverà presso di se il notamento dei pegni venduti, con la distinzione degli oggetti pignorati, del loro peso, del prezzo ricavatone, delle persone cui saranno stati liberati, e del nome dell'incantatore per mezzo del quale sarà stato licitato. Nel consegnarsi i pegni dal Custode all'Orefice venditore, disporrà il Razionale del Banco, che ne sia formato distinto notamento, che sottoscritto dai due impiegati sudetti, e da lui vidimato, spedirà al Razionale dell'Amministrazione.

13. Appena terminata la vendita, ed ultimat'i conteggi, dovrà il Razionale del Banco farne formare distinto stato dal Credenziere dei pegni, coll'indicazione dei nomi dei pignoranti, della data e somma di ciascun pegno, del giorno della vendita, dell'interesse spettante al Banco, e dell'avanzo, o perdita, che potrà risultarvi. Questo stato

(1) Essendosi col Decreto de' 20 giugno 1817, aboliti i dritti sulle polizze notate fedi, fedi di credito, e mandati; così l'obbligo del Razionale prescritto coll'anzidetto art. 10 venne ristretto agli altri dritti solamente rimasti in osservanza, cioè per le polizze di danaro condizionato, partite di Banco, certificati, bilanci ed altro.

Che anzi coll'ordinanza del Reggente de' 7 aprile 1813 i cuna il Razionale incaricato tenere un registro, annotando nello stesso il conto di ogni impiegato, la di cui carica porta seco percezione di dritti, annotando a debito i dritti esatti in ciascuna giornata, ed a credito il discarico dei pagamenti fatti degl'impiegati medesimi.

(2) Pei Banchi provinciali i Razionali in vece di sottoscrivere il libro, faranno pervenire dei ricevi per l'organo dei loro Presidenti, giusta i regolamenti dei Banchi provinciali.

da lui certificato vero, sarà spedito al Razionale dell'Amministrazione per prenderne scrittura, e per gli altri atti di risulta.

14. Venendo un particolare ad esiggere l'avanzo del suo pegno venduto, il Credenziere ne spedirà il certificato in dorso della cartella, secondo il sistema attuale, e la passerà al Razionale del Banco, il quale dopo averla riscontrata col registro, che terrà dei pegni venduti, ed esaminatone il conteggio, lo autorizzerà con sua firma, e quindi la rimetterà al Razionale dell'Amministrazione, per spedirne il pagamento all'interessato.

15. Avrà l'obbligo il Razionale del Banco di rivedere, o di far rivedere da uno dei suoi ajutanti l'interesse calcolato dal liquidatore su le cartelle dei pegni, secondo l'antica pratica, e prenderne registro in un libro, che all'uopo dovrà tenere, per metterlo d'accordo in fine della giornata, con quelli del Credenziere e del Cassiere.

FINE DEL TITOLO SECONDO.

TITOLO TERZO

NOTIZIE ISTORICHE, ED ESPOSIZIONE DE' DIVERSI SISTEMI PRATICATI SULL' ANTICA SCRITTURA

NOZIONE GENERALE.

Siccome i diversi uffici dell' amministrazione de'Banchi pel corso di circa due secoli e mezzo, quanti se ne contano dalla loro fondazione, sono stati esercitati or da un impiegato, ed ora da un' altro; e poichè ancora in questo spazio di tempo sì lungo moltissime circostanze sonosi ne' Banchi medesimi verificate; così per la maggior parte i sistemi sulla scrittura Bancale vedonsi cambiati, modificati, e migliorati.

Queste modificazioni, questi cambiamenti e miglioramenti meritavano essere raccolti, per passarli a conoscenza di tutti. Ecco quindi l' oggetto di questo Titolo.

CAPITOLO I.

SPIEGAZIONE DELLE FORMALITA' COLLE QUALI VENIVANO ESEGUITI I PAGAMENTI NE' PRIMI TEMPI DE' BANCHI.

Onde procedere con chiarezza, conviene distinguere, e separare tali formalità in due Sezioni. Nella prima si discorrerà di quelle che riflettano il sistema bancale, e nella seconda delle formalità che riguardavano unicamente gl' interessi de' cittadini depositieri, in ordine ai contratti che faceano mediante le polizze bancali.

SEZIONE PRIMA.

§. 1. Fin dalla istallazione de' Banchi pubblici, ed anche in tempo de' Negozianti banchieri venivano nella ragione di Banco riconosciute tre specie di polizze, cioè la fede di credito, il polizzino sciolto, e la polizza notata fede, ed in quest'ultima specie di polizze, vi andava compreso benanche il così detto *mandato*, cioè il pagamento che si facea a più persone, mediante un solo ordinativo.

§. 2. I Banchi in origine, e per molti anni rilasciavano ai depositanti solamente la fede di credito scritta a penna; e la somma contenuta in tale fede potea o girarsi interamente ad un solo giratario, ed in questo caso dovea il giratario nel momento della riscossione del danaro restituire al Banco la fede rilasciata, ovvero potea venir la intera somma girata a più persone, sia con diversi ordinativi di pagamento, che costituivano tante polizze notate fedi, sia con il così detto *mandato*, ed in questo caso il giratario restituiva il solo ordinativo di pagamento, ossia la polizza notata in fede.

§. 3. Pe' polizzini sciolti nel momento del deposito della somma, i Banchi niuna cautela rilasciavano ai depositanti, ma menzionavano semplicemente le somme depositate su i diversi libri del Banco, cioè sul libro d'introito del Cassiere, e sul libromaggiore apodissario; ed il denaro in tal modo depositato veniva poi pagato a chiunque era il portatore di un ordinativo del depositante (1).

§. 4. Per le polizze notate fedi e mandati, poichè il depositante avea già depositato il suo danaro nel Banco, e per lo quale deposito tenea presso di se un documento

(1) Vedi Rocco parte 1 pag. 63 e 64.

che lo attestava, qual'era la fede di credito, quando volea di tal deposito disporre in favore di più persone, diriggeva al Banco tanti ordinativi di pagamento, per quanti erano i giratarî, ai quali venivano pagate le somme loro rispettivamente attribuite, mediante la esibizione di tali ordinativi di pagamento. Però in dorso delle sole fedi di credito antiche si osservano le menzioni delle somme distaccate, e nelle polizze notate poi niuna circostanza, o cifra degl'Impiegati del Banco si ravvisa, di essere cioè la tale polizza dipendente da quella fede ; in modochè è ignoto il metodo che in quell' epoca si serbava nel distaccare le somme da una fede di maggior somma, ed in qual epoca seguiva la menzione sulla fede-madre. Per altro è da supporsi che il depositante prima di consegnare la polizza al giratario la portava colla fede-madre agl' Impiegati del Banco, per farvisi dai medesimi lo addebito in dorso di tale fede madre, essendo questa la idea più plausibile ; e forse quella cifra indicante *la bona* del Libromaggiore veniva messa sulla polizza, non già nel momento della spesa; ma sibbene in tempo della notata : ed in tal modo è conciliabile la idea che nel punto dello addebito delle polizze in dorso delle fedi-madri, si apponea su tali polizze la cifra *bona*, onde colla ricognizione di questa cifra pagarsi la somma al portatore dell' ordinativo di pagamento.

§. 5. Tutte queste circostanze c' inducono a credere che una massima buona fede regnava in quei tempi tra il pubblico, e gli Impiegati del Banco ; poichè questi ultimi non esitavano affatto di pagare il danaro colla semplice esibizione di un ordinativo attribuibile al depositante, senza che vi fosse stata almeno un' autentica, attestante essere l'ordinativo sottoscritto dal vero depositante; ed il pubblico all' incontro nel depositare il danaro per gl'introiti sciolti, niuna difficoltà avea, comunque non ricevesse dagl' Impiegati del Banco una menzione attestante il seguito deposito.

SEZIONE SECONDA.

§. 1. La medesima buona fede, che regnava ne' tempi andati, non facea richiedere nei contrattti che si faceano con polizze bancali tutte quelle formalità che ora si adoperano su tali polizze.

§. 2. I giranti consegnavano ai loro giratarii le polizze notate fedi, o polizzini sciolti, ossia i semplici ordinativi di pagamento, che il depositante diriggeva al Banco, senza che sulle polizze medesime vi fosse stata alcuna autenticità, o firma degl'Impiegati del Banco, attestante la verità di tali polizze. Ciò non ostante i giratarii ritenendo per regolari tali ordinativi, li ricevevano, e ne faceano anche uso in commercio con girarli ad altri, se ne facea bisogno.

§. 3. I giratarii all'incontro riscuotevano da'Banchi le somme contenute nelle diverse specie di polizze, senza veruna di loro sottoscrizione. Che anzi è marcabile che con tali polizze per lo più veniva chiamato il compimento di una somma maggiore; e ciò non ostante ne anche si richiedeva la sottoscrizione del giratario, per l' accettazione della somma che si dicea pagata in contanti dallo girante. Questa circostanza ci assicura a pieno della gran buona fede che regnava in quei tempi, poichè la polizza bancale facea fede in giudizio, comunque non sottoscritta dal giratario. Però dopo molti anni la malizia umana incominciò a far verificare degl'inconvenienti; e ad evitarsi ulteriori tristi conseguenze, derivanti da questo sistema di buona fede, tra le altre grazie domandate nel 1600 all'illustre Conte di Lemos allora Vicerè in questo Regno, vi fu quella che ad evitar le frodi che si poteano commettere in far polizze per Banco a compimento di maggior somma, che realmente non fosse stata soddisfatta (come alcune volte era avvenuto) si fosse servito ordinare di non riceversi tali polizze, senza la sottoscrizione del creditore, ossia del giratario, e non sapendo scrivere si fosse fatta autentica per mano di un pubblico Notajo : a quale,

richiesta venne fatto pieno dritto con la prammatica de' 31 marzo 1603 (1), sotto la pena di ducati mille, e con legge di poter simili polizze a compimento servire per giustificare semplicemente il pagamento reale, ed effettivo che con tali polizze si facea.

§. 4. Dietro la pubblicazione di questa Prammatica ne'Banchi pubblici precisamente s'introdusse il sistema doversi da ogni giratario sottoscrivere la polizza al medesimo pagata, ancorchè la gira non chiamasse compimento veruno; supplendosi con le autentiche de' Notaj per gli analfabeti; ed in tal modo i contratti che faceansi con polizze bancali venivano ad essere perfetti, poichè vi era non solo la sottoscrizione del girante che dettava la legge nella gira, ma benanche quella del giratario, il quale con tale sottoscrizione veniva ad accettare quelle leggi, e condizioni designate dallo girante (2).

§. 5. In seguito poi altre formalità furono richieste per le polizze bancali, fino a che furono portate a quella perfezione e miglioramento, che ora ravvisiamo.

CAP. II.

INVENZIONE DELLE POLIZZE NOTATE FEDI, E METODI SERBATI NELLE DIVERSE EPOCHE.

Sezione unica.

§. 1. Le polizze notate fedi sono di antica invenzione, poichè si vedono eseguite non solo presso i Negozianti banchieri (3), ma benanche ne' Banchi pubblici, fin dalla di loro istallazione (4).

§. 2. Fu questa una delle più singolari agevolazioni, potendosi in tal modo spendere il danaro depositato in quella quantità che si vuole, con tenersi dal depositante una carta legale di tuttti gl'introiti, ed esiti dal medesimo fatti. Anche in tempo degli antichi Argentari Romani, par che si era riconosciuta questa utilità di spendere il danaro depositato in più partite, siccome ce ne assicura la *L. 9 §. 2 ff. de Eden.*

§. 3. In origine, ossia ne' primi tempi dei Banchi pubblici, il metodo che si tenea per le polizze notate fedi era semplicissimo. I Banchi in principio davano fuori un solo chirografo per la sicurezza del seguito deposito, cioè la fede di credito, prima a penna, e poscia in istampa. Il creditore apodissario quando volea pagare la intiera somma depositata, ed espressa nella fede, allora non altro eseguiva che la conveniente gira in dorso di tale fede, e che consegnava originalmente al suo giratario. Quando poi il creditore medesimo volea erogare in più partite la somma contenuta nella fede di credito; allora dirigeva al Banco i corrispondenti ordinativi di pagamenti, che nella ragione di Banco chiamansi polizze notate fedi; ed il Banco menzionava semplicemente in dorso della fede-madre tali ordinativi, colla indicazione del giorno, cognome del giratario, e somme. Questi ordinativi firmati a tutto il 1603 solamente dal girante, e da quest'epoca in poi anche da'giratarî (5), si portavano al Banco, e si riscuoteva il danaro espresso negli ordinativi medesimi.

§. 4. In seguito si conobbe la necessità di farsi sulle polizze notate fedi una menzione dagl' impiegati del Banco, onde dare alle medesime un' autenticità, e non farle rifiutare in commercio. Fu quindi verso il 1734 introdotto il sistema di apporre su tali polizze la notata, essendone stato l'inventore il Banco dei Poveri. Fu pure introdotto il bollo, non solo per imprimersi sulle polizze notate fedi, onde dare sempre

(1) Ch' è la 6.ª de Nummulariis da noi riportata, e trascritta fra le altre nel Titolo 1.°

(2) Vedi la nota scritta nel lib. 1 per le persone analfabete.

(3) Vedi le poche polizze sistenti nello Stabilimento di S. Eligio. In esse, e precisamente nelle fedi di credito, si osservano distaccate delle somme dalla fede di maggior somma, e pagate ai diversi giratarî, con ordinativi del depositante.

(4) Vedi la polizza di duc. 50 del Banco Spirito Santo notata a 24 dicembre 1596, in dorso della fede-madre di ducati 100 del 20 detto dicembre, in testa di Aniballo Mazziotti apesa a 3 gennajo 1597.

Vedi pure la resta di ducati 50 di detta fede di ducati 100 apesa a 3 gennajo 1597. In dorso di questa fede-madre vedesi notata la suddetta polizza di duc. 50.

(5) Vedi ciò che si è detto nel Cap. precedente.

più alle medesime una maggiore validità (1) ma anche nelle madri-fedi, per far conoscere essere quella fede divenuta fede-madre (2), ed evitare così delle falsità, e delle frodi che si poteano commettere, rasando tali linee, e far supporre la fede-madre, come fede di credito girabile in commercio.

§. 5. Più appresso fu riconosciuto il bisogno di una doppia scrittura per le polizze notate fedi, poichè senza di questa il Banco non conosceva quali, e quante polizze notate fedi avea dato fuori per l'organo dei suoi impiegati; locchè potea produrre infinite, e triste conseguenze pel Banco: furono quindi introdotti i librimaggiori di notate fedi con le corrispondenti pandette, che non vennero mai più aboliti, anzi migliorati colla invenzione de' registri d' introito, ed esito.

§. 6. Il primo Banco che introdusse questi libri fu quello de'Poveri, e propriamente nel 24 aprile 1737; ed essendosi conosciuta la utilità che tali libri produceano, furono adoperati benanche da tutti gli altri Banchi; cioè da quelli del Popolo e S. Eligio nel 1744 primo semestre, da'Banchi di S. Giacomo e Spirito Santo nel 1758 2.° semestre, dal Banco del Salvatore nel 1763 primo semestre, e dal Banco della Pietà nel 1779 2.° semestre (3).

§. 7. E giova quì marcare che nella invenzione di tali libri, i conti vennero scritturati nello stesso modo che si pratica ora nello spoglio de' libri di notate fedi, cioè con la menzione nella parte dell'avere della fede-madre, e dell' ammontare di tutti gli introiti fatti precedentemente alla invenzione di tali libri; e nella parte del dare lo ammontare di tutti gli esiti, ossia di tutte le polizze notate. Tali notizie vennero sicuramente raccolte dalle madri-fedi a misura che si presentavano ai librimaggiori di notate fedi per notarsi delle polizze.

§. 8. In seguito volendosi migliorare la scrittura delle notate fedi, furono introdotti altri due registri, per menzionare nel primo tutte le polizze che si notavano in ogni giorno; e nell'altro tutte le polizze notate, che in ciascun giorno venivano addebitate.

Questi registri in talune epoche, ed in alcuni Banchi furono creduti inutili, e superflui; ragion per cui vennero per molte volte aboliti, ed indi ripristinati fino alla soppressione dei Banchi, ed anche ne' Banchi attuali a tutto il 1819; dalla qual'epoca in poi non sono stati più adoperati.

Di questi registri non se n' è mai curata la conservazione, essendosi sempre riputati come servibili solamente per la esatta scritturazione dei libri, in modo che dopo l'appuramento dei libri medesimi, non sono stati conservati con gli altri libri del Banco.

§. 9. E pria di chiudere la storia delle polizze notate fedi, giova quì ricordare nuovamente, essere stato costante il sistema di non notarsi polizze in dorso di fedi di credito con gire, ad eccezione però delle fedi di credito fatte per depositi (4), e di abilitarsi a stornare le polizze notate, ed apporre le notate ad altre nuove polizze; purchè però tali polizze da rinnovarsi fossero girate alle stesse persone espresse nelle prime polizze notate, e contenessero le medesime somme (5).

(1) Questo bollo in origine era di piccola dimensione e veniva impresso al piè della polizza, e propriamente ove ora si pratica la indicazione della fede-madre. In seguito poi venne introdotto altro bollo, che veniva impresso al di sotto della notata.

(2) In origine per dimostrare che una fede era divenuta fede-madre solevansi tirare due linee sul bollo: ma poi per evitare delle falsità, e delle frodi che si solevano fare in commercio, rasandosi tali linee, venne introdotto questo bollo di esito. V. Rocco part. 2 pag. 54.

(3) Comunque i libri dal 1779 al 1781 fossero stati con altri divorati dal noto incendio; pure poichè quelli del 1782 1.° semestre, sono menzionati colla lettera F, così è da ritenersi essere stati introdotti in questo Banco tali libri nel 1779 2.°

(4) Vedi ciò che abbiamo manifestato nel cap. 6, del presente titolo.

(5) Vedi Rocco parte 2 pag. 56 a 58.

CAP. III.

DEI POLIZZINI DENOMINATI INTROITI SCIOLTI PER CASSA, E LORO ANDAMENTO.

Sezione unica

§. 1. Gl' introiti detti *sciolti per Cassa* sono anche di antica invenzione, poichè si vedono adoperati fin dai primi tempi della istallazione dei Banchi pubblici, e forse erano in uso anche presso i Negozianti banchieri, di che per altro non ne possiamo dare veruna notizia certa, per la inesistenza delle originali polizze di tali Negozianti banchieri, esistendone piccioli frammenti nello stabilimento di S. Eligio. Fu sempre costante il sistema di non dover tali introiti sciolti oltrepassare la somma di duc. 9:99; mentre per le polizze di somma maggiore si è fatto in tutti i tempi uso delle fedi di credito, o delle polizze notate fedi.

§. 2. Diconsi polizzini sciolti per Cassa, dacchè derivano da introiti di danaro sciolto, e libero che si deposita nelle Casse, e non da polizze di danaro condizionato.

§. 3. Dalla fondazione dei Banchi fino al 1720 in circa fu costante il sistema di non rilasciarsi in potere del depositante verun documento del seguito deposito; nè di accertarsi dagl' impiegati del Banco il deposito medesimo, almeno nel dorso del polizzino con quel fatto introito, che oggi si pratica. La buona fede che allora regnava permetteva. 1. Che il creditore nell'eseguire il deposito non ritirasse verun documento legale del seguito introito, bastandogli vederlo notato su i libri del Banco. 2. Che in commercio non venissero rifiutati gli ordinativi di pagamento che il creditore facea, senza veruna formalità. 3. Che il Banco pagasse la somma al portatore dell' ordinativo, senza conoscere con accerto se l'ordinativo di pagamento era partito dal vero depositante.

§. 4. In seguito, e propriamente verso il 1760 venne riconosciuto il bisogno di menzionarsi sul polizzino il seguito introito, onde non farli rifiutare in commercio dai rispettivi giratari: quindi tutt' i Banchi introdussero il sistema, di far menzionare dai rispettivi Cassieri in dorso di tali polizzini la data in cui seguiva il deposito, e la somma introitata, colla sottoscrizione dei Cassieri medesimi.

§. 5. Non furono sufficienti queste formalità per far accreditare in commercio gli anzidetti polizzini, e ciò per le continue falsità, ed altri inconvenienti che verificavansi: quindi verso l' anno 1780, fu introdotto il sistema d'imprimersi su i polizzini il bollo del Banco. In tal modo adunque rimasero perfezionati simili polizzini, con quelle formalità che oggi ravvisiamo.

CAP. IV.

METODO FACILE A POTER LEGGERE CON FRANCHEZZA GLI ANTICHI CARATTERI.

Sezione unica

Per antichi caratteri non intendiamo affatto parlare delle nostre antiche cifre, per la interpetrazione delle quali illustri personaggi trovansi dedicati a questa facoltà; ma sibbene dei nostri antichi caratteri, che soleansi adoprare nei scorsi secoli, quando l' arte della calligrafia non era giunta a quella perfezione, cui oggi vedesi portata.

Per lo più negli antichi caratteri si ravvisano due costanti sistemi, quello cioè di abbreviare qualunque siasi espressione, e quello di scambiare in idioma quasi latino talune parole dello scritto.

A poter quindi leggere con franchezza gli antichi caratteri, tre requisiti sono assolutamente necessarî.

Il primo si è quello di dover conoscere i diversi formolarî di ogni atto di alienazione, di vendita, donazione, cessione, enfiteusi ec.; poichè con la conoscenza di tali formolarî, si riesce con facilità all'interpetrazione di qualche espressione, che forse pel modo come trovasi scritta, si rende inintelligibile.

Il secondo si è quello di essere istituito

nelle lettere, e nell' idioma latino, poichè siccome nei scorsi secoli tale lingua era usitata più della italiana; così molte espressioni venivano scritte più tosto in idioma quasi latino, che italiano.

Il terzo finalmente si è quello della continua lettura di tali caratteri; poichè coll'uso, e colle norme espresse precedentemente, si riesce facilmente ad interpetrare qualche irregolare abbreviazione di espressioni, scritte in poche cifre, secondo il sistema di quei tempi.

Colle stesse norme si rendono anche intelligibili i decreti degli antichi Tribunali, scritti in idioma latino, e che riguardano le polizze bancali.

CAP. V.

MEZZI SUPPLETORÌ PER RINVENIRE I PAGAMENTI FATTI, ANCHE NEL CASO DI MANCANZA DI PARZIALE SCRITTURA.

Il tempo che tutto divora, i disastri sofferti nei Banchi nelle passate emergenze politiche, e la soppressione avvenuta nel 1806 e 1808 degli antichi Banchi, han prodotto il deperimento, e la mancanza di qualche libro. Ed ecco perchè nei repertorî generali dell'Archivio si osserva tale mancanza, o mutilazione di taluni di essi.

Questa mancanza, o mutilazione produce la conseguenza di non potersi rinvenire qualche documento: quindi il bisogno di ricorrere ai mezzi suppletorî.

Due sono i principali libri del Banco, necessarî per rinvenire un documento, le pandette, ed i librimaggiori di ogni specie, cioè di fedi, di mandati, e di notate fedi. È noto che questi libri formano nell'Archivio Generale i due primi anelli della scrittura bancale, essendo l'uno concatenato coll'altro; in modo che la mancanza di uno rende inutile l'altro per la corrispondenza che esiste fra loro.

Premesso ciò nella seguente sezione indicheremo tanti mezzi suppletorî, per quante possono essere le ipotesi a verificarsi.

SEZIONE UNICA.

§. 1. La pandetta costituisce il primo anello della scrittura depositata nell'Archivio generale; in modo che senza di questa non si può aprire il conto che si va cercando, per conoscersi in quale foglio del libro trovasi scritturato tale conto. In questa ipotesi fa d'uopo ricorrere alla pandetta del semestre precedente, o susseguente; poichè in tal modo nel caso che il conto del tale creditore abbia progredito per più anni, con i fogli in seguito, o del precedente (1) si può aprire il conto scritturato nel libro di quel semestre, ove manca la pandetta; e quindi si può esaminare il conto in disputa. Però spesso avviene che il conto di quel creditore di cui si va in cerca non sia stato esercitato che nel solo semestre, ove manca la pandetta; ed in questo caso fa d'uopo ricorrere ai libri di notate fedi, i quali potranno dare la notizia di qualche polizza notata fede, e trovandosi questa addebitata necessariamente sul libromaggiore di fedi, potrà manifestare il foglio di tale libro: potrà anche ricorrersi ai libri di mandati, poichè spesso qualche creditore ha invertito il danaro pervenutoli con mandato in fedi di credito, ed allora nella 2.ª colonna del dare trovasi indicato il foglio del libromaggiore di fedi: in fine nella incsistenza, o insufficienza di questi

(1) È risaputo che nei libri dei Banchi antichi e moderni, in fine di ogni semestre o quadrimestre, nel conto di ciascun creditore viene iodicato il foglio ove il conto medesimo trovasi nel libro seguente scritturato: quindi con questo foglio si apre il conto del seguente semestre. Però il solo Banco del Popolo tenea il sistema di non menzionare mai in fine dei semestri i fogli dei libri dei susseguenti semestri; e per questo Banco nelle occorreoze, fa d'uopo ricorrere ad altra regola cioè a rinvenire il conto col foglio serbato nello spoglio dei libri. È ancora risaputo che nello spoglio dei libri tanto gli aotichi Banchi, che quelli attuali hanno sempre serbato il sistema di scritturare i conti nel nuovo libro collo stesso ordine di foliazione cui trovavansi nei libri precedenti scritturati, con menzionare in principio dell' avere il foglio del libro del precedente semestre, o quadrimestre: con la guida di questo foglio adunque si può aprire il conto scritturato nel semestre precedente, ovvero col foglio di graduazione di spoglio si può aprire il libro susseguente.

mezzi, fa d'uopo ricorrere agli esiti di Cassa, percorrendoli interamente di unita ai giornali di Banco, nel caso che la polizza che si va trovando, fosse stata spesa col giro detto *per Banco*. È vero che l'esame degli esiti è lungo, e penoso; ma è pur vero che tale esame è meno laborioso di quello dei giornali, ed è necessario eseguirsi onde liberare qualche individuo da una ingiusta vessazione, che forse soffre da chi non ha dritto alcuno. E nella mancanza degli esiti ancora, fa d'uopo ricorrere assolutamente all' esame di tutt' i giornali, o di tutt'i librimaggiori di quel semestre, percorrendo tutt' i conti nel medesimo descritti. Per altro non è da tacersi che trattandosi di rinvenire un pagamento fatto in tempo remoto, fa d'uopo ricorrere in preferenza ai giornali di Banco, poichè anticamente una buona parte delle polizze venivano spese col giro detto *per Banco*, avendo spesso ravvisato che nei primi tempi i giornali di Banco erano quasi dell' istesso numero di quelli di Cassa, ed alle volte quelli superavano questi.

§. 2. La mancanza del libromaggiore di fedi poi costituisce quasi una impossibilità assoluta a poter rinvenire il pagamento che si cerca, non potendosi ricorrere ai mezzi suppletorî di sopra designati, poichè nel solo libromaggiore trovasi menzionato nella prima colonna del dare il giorno in cui la polizza è stata spesa, e con tale guida si può rinvenire il giornale, o il volume di polizze originali. In questa ipotesi adunque dopo esaminati i libri susseguenti per osservare se mai la polizza scritturata nell'avere su i libri del semestre precedente, fosse stata nel susseguente addebitata, si passerà all'esame di tutt' i giornali di Banco, ed indi degli esiti di Cassa; ed ove anche questi mancassero ricorrere all' esame di tutt'i giornali di Cassa, e così somministrare al Pubblico il documento che va cercando.

§. 3. Per le pandette, e librimaggiori di mandati, quando uno di essi manca, o anche che mancassero ambedue il rimedio si appresta più facilmente. In questa specie di libri bisogna distinguere due cose, se si vuole cioè esaminare il mandato dello girante, o il polizziuo del giratario. Nel primo caso se si conosce il ramo dal quale il mandato è partito, si esaminerà il mandato originale di tale ramo, o la copia di esso fatta sul giornale dei mandati, e da questi si osserverà ciò che si desidera; e qualora non si conoscesse ne anche il ramo, si potranno esaminare tutt' i mandati pervenuti nel Banco in quel semestre, e dai medesimi si scorgerà la somma pervenuta, e la causale di essa; e si otterrà benanche la indicazione del foglio del libromaggiore dei mandati, ove il conto trovasi scritturato. Nel secondo caso poi che si voglia esaminare il polizzino, col quale siasi tutto, o parte del mandato riscosso, allora fa d'uopo ricorrere agli esiti di Cassa, ed in mancanza di questi ai giornali.

§. 4. Per le pandette, e libri di notate fedi, nella mancanza di essi fa d'uopo ricorrere ai librimaggiori di fedi, sui quali i conti delle polizze notate sono compresi, con percorrere tutt' i libri susseguenti di fedi, e fino a che la resta del creditore si va ad estinguere; poichè in tal modo o si riesce al rinvenimento della polizza, o si viene a conoscere che la tale polizza non sia stata ancora riscossa.

§. 5. In fine fa d' uopo parlare degli squarci. Spesso si chiede un certificato di ciò che risulta dallo squarcio. La mancanza di questi produce una impossibilità assoluta, non potendosi con gli altri libri del Banco supplire al chiesto certificato, essendo gli squarci libri elementarî, le di cui notizie sonosi attinte dagli avventori nel momento degl' introiti; in modo che allontanati gli avventori, e dispersi tali libri, simili notizie elementari non si possono da altra parte attingere. Per altro non si deve tacere, che per taluni introiti, e precisamente per quelli vistosi si può avere dagli altri libri del Banco una semipruova del modo come il tale introito sia stato formato. Fingasi che nella tale Cassa un depositante abbia cambiato per Ruota, o in confidenza una, o più polizze; e che nello stesso giorno, e nella medesima

Cassa abbia poi formato una fede dell'istesso equivalente delle polizze cambiate, e tale fede in testa del medesimo giratario. In questo caso vi è tutta la probabilità a credere che questo introito abbia avuto origine da quelle polizze cambiate. È vero che dal Banco non si può rilasciare un certificato attestante con sicurezza la ideata operazione, ma è pur vero che potranno alla parte richiedente somministrarsi non solo le copie conformi delle polizze cambiate, colla menzione delle firme messe al piè, del cognome del Cassiere ove furono cambiate, non che della giornata in cui ebbe luogo la spesa di tali polizze; ma benanche la copia conforme della fede che si crede aver avuto origine da tali polizze, menzionandovi la data, ed il cognome del Cassiere. Allora forse sommettendosi alla saggezza, ed alla prudenza del Magistrato tali copie, potrà il Magistrato medesimo aprire un mezzo d' istruzione, e così rendere completa quella semipruova che risulta da queste copie; e quindi andare allo scovrimento della verità, che la legge saggiamente inculca al Magistrato.

CAP. VI.

METODI SERBATI NEGLI ANTICHI BANCHI, E SOTTO L' IMPERO DELL' ABOLITA LEGISLAZIONE PER ESEGUIRE E LIBERARE I DEPOSITI GIUDIZIARÎ.

SEZIONE 1.ª

§. 1. Ne' tempi andati, e propriamente dall' epoca della fondazione de' Negozianti banchieri, e de'Banchi pubblici fino al 1808, tempo in cui venne istallata la Real Cassa di Ammortizzazione, tutt' i depositi che si faceano per acquisti all' asta pubblica, per le nullità, o altri gravami contro i decreti degli antichi Tribunali, e per tutte le altre cose controverse, venivano tali depositi eseguiti ne' Banchi, ed il chirografo che il Banco rilasciava veniva depositato presso gli atti, e propriamente presso il Mastrodatti della causa. Questi redigeva l' atto del seguito deposito, e la polizza restava presso gli atti, fino all' esito della contestazione. Tutte le liberazioni che si faceano dal seguito deposito, venivano disposte dal Giudice delegato competente con suo analogo decreto. Alloraquando la somma depositata veniva interamente liberata ad una sola persona, si rilasciava nelle mani di questa, tanto la originale polizza depositata, quanto il decreto, ossia il mandato di liberazione; e la persona medesima cui erasi la somma liberata, colla esibizione di tali carte, adempiute delle formalità di sottoscrizione, autentica, fedi, ed altro all' uopo necessario, riscuoteva il danaro dal Banco.

§. 2. Quando poi il deposito veniva liberato a favore di più persone, sia nel tempo medesimo, sia che le liberazioni si facessero l' una dopo l' altra; allora il metodo era diverso. In ogni liberazione il Giudice dava fuori un decreto, ossia un mandato di liberazione, e questo, pria della invenzione delle polizze notate fedi, veniva inviato al Banco, il quale notava semplicemente in dorso della fede il distacco della somma liberata, e quindi tale mandato veniva consegnato alla parte, cui erasi la somma liberata. Introdottosi poi l' uso della menzione della notata sulle polizze, tali mandati di liberazioni, quasi che fossero state tante polizze notate fedi, come effettivamente lo erano, a cura del Mastrodatti venivano spedite al Banco, per notarsi in dorso della madre-fede, ossia della fede del deposito; e quindi simili mandati colla originale notata fatta dagli impiegati del Banco, nel dorso de'medesimi, venivano consegnati alle parti, le quali dopo adempiute le condizioni, e le formalità di sopra enunciate, riscuotevano il danaro loro liberato.

§. 3. Pria di passare oltre, giova quì marcare, che sebbene per sistema antico e moderno del Banco, sia stato sempre vietato notare delle polizze in dorso di una fede di credito con gira; ciò non per tanto in materia di depositi, vi era una eccezione alla regola generale, quella cioè di potersi notare le liberazioni in dorso di tale fede. La ragione di questa eccezione si scorge

chiara tostochè si riflette, che sebbene le fedi di credito con gire, non più si appartengano allo girante, ma bensì al giratario, ciò non pertanto trattandosi di deposito, niuno era il giratario certo della somma, la quale era messa a disposizione del Magistrato. Ed ecco perchè facendosi in questi casi di depositi eccezione alla regola generale, venivano notate delle polizze, ossia delle liberazioni, in dorso della fede con gira.

§. 4. Ritornando al punto donde per poco ci dipartimmo, quando di un deposito faceansi più liberazioni, allora nella liberazione dell' ultima resta, solea farsi la menzione di essersi la fede colla gira restituita al Banco; e tale menzione veniva eseguita non solo sul libromaggiore apodissario, ma benanche su quello di notate fedi. Simile menzione si facea nella parte del dare, dopo il cognome del giratario, ed era espressa con le cifre *r. f.*, indicanti essersi restituita la fede.

Premessa questa idea generale degli antichi depositi, passiamo ora ad analizzare tutte le circostanze, che venivano menzionate sulla scrittura, necessarie a conoscersi per comprenderne il valore.

SEZIONE 2.ª

§. 1. Fin dalla fondazione de' Negozianti banchieri, e de' Banchi pubblici, e pel corso di più di un secolo fu costante il sistema di rilasciare pe' depositi chirografi con altra ditta, cioè colla menzione del deposito: che anzi ne' primi tempi siccome il chirografo era a penna, gli stessi impiegati del Banco scrivevano anche la gira di tale deposito (1). Simile menzione veniva benanche eseguita sull' introito de' Cassieri; in modo che colla guida di questi la pandetta, ed il libro praticavano su di essi la stessa menzione, come diremo in prosieguo.

§. 2. Per lo più, anzi quasi sempre per gli introiti fatti per causa di depositi si apriva su i libri un conto separato, per potersi meglio deciferare l' uso fatto di tali depositi, poichè se con gli altri introiti, ed esiti si confondeano, era difficilissimo potersi conoscere quali partite di esito avean causa dal deposito. In conseguenza sulla pandetta veniva il foglio del conto di deposito distinto colla lettera iniziale *D.*, indicante deposito; ed alle volte poi per tale conto di deposito, veniva duplicata la scritturazione del nome nella pandetta; ragion per cui è necessario nelle occorrenze percorrere l'intiero scritto di quella lettera, che riflette il nome, di cui si va in cerca.

Su i librimaggiori poi, o si apriva un conto separato pel deposito, o veniva tale conto confuso col conto generale dello girante; ed in ambedue i casi la partita d'introito veniva sempre distinta colla lettera iniziale *D.*, o colla parola *deposito*. Nel primo caso si rende facilissimo conoscere l'uso fatto del deposito: nel secondo fa d' uopo procedere alla lettura di tutti gli esiti, per conoscere quali di essi dipendono dal seguito deposito. Però non è da tacersi essere stato quasi sistema generale di menzionare nella colonna del dare, dopo il cognome del giratario la cifra *lib.*, indicante mandato di liberazione per dimostrare che il tale esito derivava dal deposito.

§. 3. Tutte le cose menzionate nel § precedente avvenivano, dacchè non ancora erano stati inventati i libri di notate fedi: ma quando questi vennero introdotti, la scrittura caminò con altro ordine. Allora poichè i libri di notate fedi aprivano un conto distinto dell' uso fatto di ciascun deposito, si rese superfluo praticare conti distinti, e separati pe' depositi medesimi. Ciò non pertanto fu conservato il sistema di menzionare la cifra *D.* sulla pandetta, e libromaggiore apodissario: che anzi taluni Banchi continuarono a fare su tali libri apodissarî conti distinti, e separati. Però essi attingeano la notizia del deposito non più dall' introito

(1) Vedi i depositi fatti nel Banco Spirito Santo nel 1596 da Mirabello Spano di duc. 26. 70, e da Francesco de Nastasio di duc. 6 e gr. 20.

del Cassiere, per essersi resi generali i termini del chirografo (1); ma sibbene da'mandati di liberazione, simile a quello, che ora si pratica dagl'impiegati destinati per la scritturazione de'libri apodissarî, quando una fede addiviene madre-fede.

§. 4. Un'altro sistema venne introdotto presso i Tribunali, e presso i Banchi verso la fine del secolo XVIII, e propriamente nel 1795 dopo la invenzione de'libri di notate fedi, cioè quello di descriversi su i libri del Banco il danaro depositato in testa del Giudice Commessario della causa, del Mastrodatti o Scrivano, onde far così restituire al Banco la fede colla gira del deposito, essendosi proibito notarsi delle polizze nella fede di deposito (2). Il metodo era semplicissimo: il Giudice Commessario dava fuori il conveniente decreto col quale ordinava d'iscriversi il danaro in credito suo, del Mastrodatti, o Scrivano. Per esecuzione di questo decreto spedito al Banco, di unita alla fede di credito, gli Uffiziali di Ruota passavano tale polizza col giro detto *per Banco*; e quindi rilasciavano altra fede in testa del Giudice Commessario, Mastrodatti, o Scrivano, la quale poi diveniva fede-madre (3).

Questo sistema era da lodarsi, poichè in tal modo veniva sempre, e sollecitamente restituita al Banco la fede del deposito, e quindi lungi di potersi presso gli atti disperdere, veniva con maggior scrupolosità conservata nell'Archivio del Banco.

§. 5. Raccapitolando quindi quanto di sopra si è accennato, nelle occorrenze, in cui si va in cerca conoscere le condizioni di un deposito, e l'uso fatto di esso, ecco le norme da serbarsi.

1. Dalla fondazione de'Banchi fino alla invenzione de'libri di notate fedi, esaminare i conti distinti sulla pandetta, e libro colla parola *deposito*, o cifra *D.*

2. Per rinvenire la gira del deposito, leggere l'ultima partita di esito espressa sul libro colle cifre *r. f.*, con esaminare il conto del depositante, fino alla totale estinzione del conto medesimo.

3. Nel caso di trovarsi confuso il conto corrente con quello del deposito, guardare attentamente le cifre *r. f.* per rinvenire le condizioni del deposito come si è detto di sopra, e le cifre *lib.* o *cond.* per le partite di esito derivanti dal deposito.

4. Dalla invenzione de'libri di notate fedi, esaminare questi in preferenza di quelli apodissarî. Però è d'avvertirsi che spesso accadeva negli antichi Tribunali, come ora tuttavia avviene, che qualche deposito veniva liberato dopo più anni; allora siccome il conto di notate fedi si apre su i libri nel momento in cui si nota la prima polizza, ossia il primo mandato di liberazione, così fa d'uopo percorrere più anni di scrittura, finchè si veda aperto il conto di notate.

5. Che nel caso non si conosca il Banco, ove seguì il deposito, esaminare in preferenza la scrittura del Banco de'Poveri (4), poichè ivi sia per la vicinanza de'Tribunali, sia per la mediazione degli avvocati, si faceano più volentieri tali depositi.

6. Che finalmente pe'depositi fatti per mezzo del Banco del Popolo, esaminare la pandetta de'mandati, ove i conti de'depositi, e delle somme condizionate venivano scritturati per sistema di quel Banco, siccome più diffusamente ne discorreremo in prosieguo, e propriamente nel Capitolo 12 di questo Titolo.

(1) Ne'primi tempi (come si disse di sopra) si facea nella ditte del chirografo la distinzione del deposito; ma questa distinzione poi venne abolita, adoperandosi per tutti la ditta *tener creditore*.

(2) Vedi il Dispaccio del 29 agosto 1795.

(3) Questo sistema sembra simile a quello, che ora si pratica dalla Real Cassa di Ammortizzazione; poichè la stessa appena ricevuto il deposito della polizza, la spedisce al Banco, e ne fa eseguire l'introito in dorso della sua madre-fede, e sulla quale poi fa notare tutte le polizze, che per effetto di sentenze, o ordinanze di liberazioni spedisce.

(4) Si è accennato nel Titolo 1.° che il Banco de' Poveri ebbe origine dalla pietà di taluni avvocati. Si ha per tradizione, che questi si cooperavano non poco ad accrescere la negoziazione di questo Banco, avvalendosi di esso non solo pe'loro negozi, ma anche per quelli de'loro clienti.

CAP. VII.

METODO COL QUALE SI RISCUOTEVANO I FRUTTATI DEGLI ARRENDAMENTI, E FISCALI, SIA DA' PROPRIETARÎ, SIA DA' LORO ASSEGNATARÎ.

SEZIONE UNICA

§. 1. Gli antichi arrendamenti e fiscali, erano i dazii e le gabelle che la Regia Corte esigeva su i diversi generi, ed i tributi infissi sulle diverse università del Regno, per sostenere i pesi dello Stato.

§. 2. Da tempo in tempo il Fisco solea fare vendita di tali fruttati in favore di coloro che voleano farne acquisto. La vendita di questi frutti si facea ad una mite ragione, non maggiore mai del 5 per 100, ed a seconda delle circostanze de' tempi. Il capitale corrispondente era irrepetibile per l'acquirente, potendo solo il Fisco affrancare quella rendita, che avea venduta, mediante la restituzione dello stesso capitale ricevuto in occasione della vendita.

§. 3. Queste rendite ne' tempi andati, e fino alla incamerazione degli arrendamenti, erano le più ricercate, poichè riputate di piena cautela, essendo assicurate sulle rendite dello Stato; ed anche perchè si esigevano senza veruna eventualità, e senza spesa di sorte alcuna. In somma queste rendite godevano in quei tempi lo stesso credito, che oggi si ha per le rendite iscritte sul Gran Libro del debito consolidato.

§. 4. Ciascuno arrendamento, o dritto fiscale veniva amministrato da' Governatori sotto la presidenza di un Giudice delegato; e la scrittura di contabilità veniva eseguita da un Uffiziale di scrittura denominato *Computante* per gli arrendamenti, ed *Esattore fiscalario* pe' fiscali.

§. 5. Gli Agenti doganali versavano presso il Delegato e Governatori del proprio arrendamento, tutto ciò che ritraevano da'rispettivi dazii; e da' Governatori poi dedotte le quantità alienate, e che venivano pagate ai rispettivi acquirenti, il dippiù si versava in beneficio del Tesoro.

§. 6. Dal computante di ciascuno arrendamento si soleano pagare ai creditori i fruttati de' loro capitali, o a semestre, o ad altro termine più breve, a seconda degli statuti di ogni arrendamento, avuto riguardo alla percezione del proprio dazio.

§. 7. Per gli arrendamenti fu costante il sistema, dalla fondazione sino all'epoca della di loro incamerazione, ed anche posteriormente (per ciò che era di stralcio), di pagare il fruttato con i così detti *mandati*, che dopo notati in dorso della fedemadre del proprio arrendamento, venivano rilasciati in potere del Banco per intestarsi al conto di ognuno la somma attribuitagli.

Spesso accadea che un proprietario di una partita alienava, o assegnava per più facile esazione tutto, o parte della sua partita. Nel caso di alienazione il nuovo acquirente esibendo al Magistrato (1) il contratto del suo acquisto, chiedeva gli ordini per la intestazione della partita in suo favore: quale intestazione veniva disposta con analogo decreto, il quale presentato poi al Computante, questi facea il conveniente passaggio di alienazione su i libri dell'arrendamento, ed in questo caso il nome del primo proprietario non più veniva menzionato nel mandato, a meno che non rimanesse tuttavia proprietario di altra porzione della rendita che prima godea.

§. 8. Per lo assegnamento poi per più facile esazione, anche v'intercedea un decreto del Giudice, ed il Computante nel dirigger al Banco il mandato di ripartizione, procedea con tale mandato ad un sott'ordine tra gli assegnatarî del proprietario, descrivendo prima il nome e cognome del proprietario, colla indicazione della somma al medesimo spettante, ed indi tutt'i nomi e cognomi de'suoi assegnatarî, colla menzione della somma ad ognuno attribuita.

Però qualora l'assegnatario non curava di far seguire su i libri del computante la intestazione della partita assegnatali; allora il Computante medesimo continuava a ritenere

(1) Cioè al delegato del proprio arrendamento.

nel mandato che rimettea al Banco il solo nome del proprietario.

§. 9. I proprietarî, e gli assegnatarî che aveano curato la intestazione esigevano direttamente le somme pervenute nel Banco in loro favore, mediante un semplice mandato espresso in questi termini:

Banco. . . . li duc. . . . pervenuti in testa mia dall'arrendamento di . . . . li pagarete a me medesimo. Napoli li . . .

§. 10. Pei Fiscali poi coloro che portavano il carico della scrittura si denominavano Esattori fiscalarî, siccome si è detto di sopra. Questi per lo più nel ripartire i fruttati ai creditori fiscalarî non faceano uso di mandati, ma sibbene di polizze notate fedi, notando in favore di ciascun proprietario, o assegnatario, che avea curata la intestazione, la polizza corrispondente alla sua rata.

§. 11. Premesso ciò sempre che si vuol conoscere la esazione fatta dai proprietarî, o assegnatarî dei fruttati degli arrendamenti, fa d'uopo esaminare nelle pandette, e libri dei mandati i nomi e cognomi dei proprietarî, o assegnatarî, poichè in tali pandette e libri, si ritrovano scritturati i rispettivi conti del pervenuto, ed esatto da ciascuno di essi.

§. 12. Per le rendite dipendenti dai fiscali poi, ogni qualvolta si vuole sapere le somme pagate per Banco ad un creditore fiscalario, fa d'uopo conoscere il nome e cognome dell'Esattore fiscalario, per quindi rinvenire nel suo conto di fedi, o notati i pagamenti fatti ai creditori fiscalarî. E giova qui ricordare che negli ultimi tempi cioè dal 1790 fino alla incamerazione degli arrendamenti e fiscali, avvenuta nel 1806, gli Esattori fiscalarî si restringevano a pochi. Il principale Esattore che riscuoteva, e pagava i fiscali di moltissime Università era D. Domenico Irbicella, il quale negoziava per mezzo del Banco Poveri, ed il suo conto era così intitolato *Domenico Irbicella Complimentario della ragion cantante di D.ª Francesca Buccella.*

L'altro era D. Gaetano Zaza, il quale tenea il suo negoziato nel già Banco S. Eligio. Il terzo era D. Francesco de Angelis, che anche negoziava per lo stesso Banco di S. Eligio. Gli altri poi non si conoscono affatto, poichè mai annunziati, precisamente nel tempo della liquidazione degli arrendamenti e fiscali.

§. 13. In fine giova qui ricordare che quante volte per tali rami si volessero delle altre notizie, oltre di quelle che si possono attingere dai Banchi, occorre diriggersi nel grande Archivio del Regno, poichè ivi, e propriamente nel 3.° Uffizio si conservano tutt'i libri degli antichi arrendamenti e fiscali.

CAP. VIII.

INVENZIONE DEL RISCONTRO DELLE POLIZZE, E SUO MIGLIORAMENTO.

L'uso del riscontro delle polizze è di antica invenzione. Fin dal tempo in cui i Banchi si reggevano presso i Negozianti, era in uso di riscontrare, ossia cambiare in confidenza in un Banco le polizze degli altri Banchi, siccome ce ne assicura la Prammatica IV *de Nummulariis* del 29 ottobre 1580, e diverse altre Prammatiche emanate sull'oggetto.

Sorti poi nella nostra capitale i Banchi pubblici, siccome da questi si ritenne lo stesso sistema di scrittura dei Negozianti banchieri; così tra i diversi sistemi venne adottato benanche l'uso di riscontrare in un Banco le polizze di altro Banco.

Dicesi riscontro, dacchè un Banco nel conteggiare con gli altri le polizze cambiate in confidenza, ciascuno di essi riscontra nel suo registro le polizze degli altri Banchi, e quindi ne procede al conteggio, ed aggiusto.

Le polizze di riscontro si sono sempre dai Cassieri dei Banchi ricevute in confidenza, da quelle persone solamente che hanno meritato la di loro piena fiducia, ritenendo tali polizze come contante effettivo, da poterlo realizzare ad ogni semplice richiesta.

Premesse queste preliminari idee, passiamo ora nelle seguenti Sezioni ad enumerare

i diversi metodi tenuti nei tempi andati sul riscontro delle polizze, e tutte le conseguenze prodotte da tale riscontro.

SEZIONE 1.ª

§. 1. In origine due specie di polizze poteano nei Banchi passarsi per riscontro, la fede di credito cioè, e la polizza notata fede, esclusi i polizzini d'introiti sciolti, quelli di mandati, e le polizze condizionate (1).

§. 2. Nei primi tempi, e fino a che non venne migliorato il metodo per tali polizze, le medesime venivano dai Cassieri ricevute, ed alle volte venivano dagli stessi Cassieri benanche pagate come contante, e senza veruna formalità.

§. 3. In principio, e priacchè si fosse nel 1603 ordinata la sottoscrizione dei giratari, simili polizze venivano ricevute senza veruna sottoscrizione, o firma al piè. Ciò per altro era la conseguenza della buona fede che regnava nei tempi andati. In seguito poi e negli ultimi tempi venne introdotto l'uso della sottoscrizione al piè delle polizze, onde così conoscersi a quale persona il Cassiere avea riposta la sua fiducia, per quindi chiamarlo responsabile in caso di qualche avvenimento.

§. 4. Nel cambiarsi in un Banco le polizze di altri Banchi, non è stato mai in uso presso gli antichi Banchi fino al 1798, di farsi prima vistare tali polizze dal Pandettario del Banco in cui venivano cambiate, per esaminare se le gire erano regolari ovver nò, e se erano state adempiute di fedi, autentiche, ed altro. Questo sistema produceva infiniti dissesti; poichè quando poi le polizze faceano ritorno nel Banco cui appartenea no, dovendosi allora esaminare dal proprio Pandettario, pria di addebitarsi e discaricarsi su i librimaggiori, incontrandosi dal Pandettario medesimo delle difficoltà, sia sulla qualità delle persone, sia sull' adempimento delle condizioni, sulle autentiche, ed altro; allora tali polizze doveansi da quel Banco restituire a quello che l'avea cambiate in confidenza, ed il Cassiere di questi dovea aver la cura di far adempiere le formalità di che mancavano, ovvero farsi restituire l'equivalente, onde non far figurare un vuoto nella propria Cassa: quindi è da lodarsi l'attuale sistema di farsi vistare pria tali polizze dal Pandettario del Banco, ove si cambiano in confidenza; poichè in tal modo si evita un trapazzo notabile ai Cassieri; e sono maggiormente in sicuro i loro interessi (2).

§. 5. Le polizze cambiate per riscontro, e ricevute dai Cassieri nel modo di sopra espresso, venivano poi dopo qualche giorno, ed anche dopo qualche mese restituite ai rispettivi Banchi cui appartenenano, facendosene il conteggio fra loro. Taluni Banchi aveano il sistema di trasmetterle, e conteggiarle in un dato giorno della settimana, o del mese, ed altri Banchi in diversi altri giorni, ma questo sistema non fu mai costante, avendo per lo più variato.

(1) La ragiona di questa limitaziona si scorge chiara, tostochè si riflette, cha i polizzini d'introiti sciolti non aveano nei tempi andati veruna autenticità par la mancanza del fatto introito dei Cassieri, cha oggi si adopera, e cha in quai tempi non era in uso. Cha i polizzini dai mandati ereno benanche sforniti di simile formalità, a doveeno pria esaminarsi i libri del proprio Banco per conoscere quale somma era nel Banco pervenuta in favore del disponente. Finalmente le polizza condizionate poi, poichè doveansi esaminara le precedenti polizze, a dalla quali esse aveano avuta origine; così asistendo tali precedenti polizze nel proprio Banco, doveansi perciò in questo assolutamente cambiare.

(2) La ragione per la quale la polizze che si cambiavano per riscontro, non venivano pria esaminate dal Pandettario del Banco, cha le pagava in confidenza, dovea essera sicuramente quella che essendo allora i Banchi indipendenti fra loro, a l'uno distinto dall' altro, i rappresentanti di un Banco non riponeno la loro fiducia nel Pandettario dell' altro, ma bensì nel proprio Pandettario. Troviamo regolara questa ragione; ma potea per altro la cosa conciliarsi, richiamandosi con une legge generala risponsabili tutt'i Pandettari dei Banchi, di qualunque danno derivante dai loro visti, non escluso mai di farsi rivedere poi le polizze dal proprio Pandettario, nel tempo in cui venivano addebitate, attesa la indipendenza dei Banchi, onde far sollecitamente seguire l'indennizzo in caso di qualche irregolarità commessa. In tal modo si sarebbero evitate tante tristi conseguenze; e per talune delle quali anche ora nell' Archivio generale ne risentiamo gli effetti, quando nel giorno stabilito per la riscontrata, e restituzione delle polizze non si rinviene la polizza che si va cercando, perchè restituita per gli adempimenti, senza conoscersi quando abbia poi fatto ritorno nel proprio Banco.

§. 6. In origine, e per moltissimi anni su tali polizze di riscontro, non si facea dai Cassieri che l'aveano cambiate veruna menzione, o cifra di aver essi pagata la tale polizza, e non curavano ne anche di menzionarvi la data, in cui era stata nella Cassa negoziata. Queste omissioni han prodotto la conseguenza, di non potersi ora conoscere se le tali polizze abbiano ovver nò formato la base di un introito, benchè in taluni degli antichi squarci si fossero menzionati i Banchi cui le polizze apparteneano, e le somme di tali polizze; descrivendosi solamente sulla prima polizza del fascicolo la giornata in cui venivano restituite al proprio Banco, e mai quelle in cui furono nelle Casse negoziate. Potranno per altro simili polizze dare una idea probabile, ma giammai una certezza, che le tali polizze abbiano formato la base di quell' introito.

§. 7. In seguito poi, ma non per tutt'i Banchi, venne introdotto il sistema, di apporsi su di ciascuna polizza la cifra a penna delle lettere iniziali del Banco che l' avea negoziata; in modo che quella cifra, che prima si facea nella sola prima polizza di ogni fascicolo, in seguito si praticava su di ciascuna polizza: quale menzione apprestava una idea più chiara del Banco che l' avea cambiata per riscontro.

§. 8. È vero che la riscontrazione è stata sempre di grandissima agevolazione al commercio, potendo un creditore con maggior sollecitudine, e con minor difficoltà riscuotere il suo danaro, avvalendosi dell' amicizia, e fiducia di quel dato Cassiere; ma è pur vero che simili riscontri han prodotto nei tempi andati dei danni notabili ai Banchi. Spesso i Cassieri covrivano i loro vuoti con polizze di altri Banchi, e che forse non erano state ne anche cambiate; ed ecco perchè nella collezione delle antiche Prammatiche si ravvisano tante proibizioni sull'oggetto (1). Non ostante tali proibizioni fu ritenuto sempre l'uso del riscontro delle polizze, preferendosi il comodo, e vantaggio del Pubblico al danno dei Banchi. Che anzi in tutt' i tempi, nelle contate di Cassa dai Governatori dei Banchi, si faceano buoni ai Cassieri i riscontri che rinvenivano nelle loro Casse, ritenendoli come contante effettivo.

§. 9. Michele Rocco nella sua opera (2) ragionò a lungo dei riscontri, e progettò anche un metodo da osservarsi per evitare gl' inconvenienti che verificavansi; ma questo metodo non ebbe il suo effetto, ed invece il sistema venne in altro modo modificato, siccome in seguito enuncieremo.

§. 10. Premesso ciò, quando si volessero rinvenire nell' Archivio generale le polizze di altri Banchi, cambiate per riscontro in uno di essi, allora le norme sicure debbono essere le seguenti. Esaminare pria lo squarcio di quel Banco, ove l'introito è seguito sulla base delle polizze di riscontro, ed osservare il giorno dell' introito, le cifre dei Banchi, e le somme delle polizze cambiate. Indi esaminare i volumi di polizze originali dei rispettivi Banchi, ai quali le polizze cambiate per riscontro si apparteneano, incominciando tal' esame da 4 a 10 giorni dopo la data dello squarcio. Nell' esaminare i volumi la principal cura dev'essere quella di rinvenire la prima polizza del fascicolo, ove trovasi fatta la indicazione, e nella quale si troverà menzionato il Banco che ha cambiato in confidenza tali polizze, e la giornata in cui furono inviate al proprio Banco, ed in questo fascicolo si rinverrà sicuramente la polizza di cui si va in cerca; a meno che poi quella tale polizza non fosse stata restituita per mancanza di adempimenti, nel qual caso sarà difficile poterla in seguito rinvenire, poichè a prescindere, che non si conosce in qual epoca venne restituita, mancherebbe allora la traccia per distinguerla, cioè l' occhio sulla prima polizza del fascicolo. Per altro qualche volta abbiamo avuto occasione di ravvisare essersi su tale polizza, isolatamente restituita dopo gli adempi-

(1) Vedi le Prammatiche IV, e VIII de Nummulariis, XII, e XIII de Bancis.

(2) Parte 1, pag. 57 a 107.

menti fatti, menzionato il Banco che l'avea negoziata in confidenza, colla notizia di essersi restituita per gli adempimenti.

Rinvenute con tali norme le polizze, che si suppongono aver formato la base di un introito, si potrà rilasciare un certificato di ciò che risulta dallo squarcio, cioè che tante polizze dei tali Banchi, e di quelle somme abbiano formato la base di quell' introito, senza però indicare gl' intestatarî delle polizze cambiate per riscontro, poichè quelle rinvenute non somministrano una idea chiara sulla loro identicità: ed in questo caso si rilasceranno anche alla parte richiedente le copie di tali polizze cambiate per riscontro, menzionandosi in fine delle copie tale circostanza, di essere stata cioè la polizza cambiata per riscontro nel Banco N. (1).

SEZIONE 2.ª

§. 1. Verso il 1780 venne migliorato il sistema per lo riscontro delle polizze. Fu continuato però l'uso di riceversi tali polizze senza farsi prima vistare dal Pandettario; ma richiedevasi dai Cassieri la sottoscrizione al piè delle persone, che godevano la di loro fiducia.

§. 2. In dorso di ciascuna polizza che si cambiava per riscontro, si apponeva dal Cassiere un bollo appositamente inciso, ed addetto pei riscontri, nel quale era impresso il titolo del Banco, e la indicazione della Cassa cioè 1.ª, 2.ª, o 3.ª Cassa. Si menzionava pure in dorso di ciascuna polizza la data, in cui era stata negoziata, ed indi seguiva la firma del Cassiere che l'avea ricevuta.

§. 3. Fu introdotto pure un registro detto de' riscontri, che ogni Cassa era obbligata tenere, e nel quale si menzionavano le polizze cambiate per riscontro, serbandosi la distinzione de' Banchi. In taluni Banchi questi registri erano al n.° di 7, cioè uno per le polizze del proprio Banco cambiate in confidenza, e gli altri per le polizze degli altri sei Banchi. In altri Banchi uno era questo registro, ma distribuito però in sette ordini, con sette lettere iniziali indicanti i sette diversi Banchi.

§. 4. Queste modifiche fatte sul riscontro delle polizze, allontanarono quasi tutti quell'inconvenienti, che il sistema precedente produceva, precisamente l' illecito uso che ne faceano i Cassieri, covrendo i loro vuoti con tali polizze di riscontro, poichè le polizze da farsi buone doveano essere quelle menzionate nel registro de' riscontri. Arrecano anche ora queste modifiche de' vantaggi nell' Archivio generale, poichè con tali norme si può con maggior facilità, e sicurezza conoscere quali polizze abbiano formato la base di un introito, e così rilasciarsi alle parti richiedenti un certificato più circostanziato della origine di un' introito, o l' uso fatto di una polizza.

§. 5. Premesso ciò, dovendosi nelle occorrenze rinvenire qualche polizza, che abbia formato la base di un introito, dopo prese le opportune notizie dallo squarcio, fa d' uopo ricorrere all' esame de' volumi di quel Banco cui le polizze si appartenevano, ed osservare non più la indicazione fatta sulla prima polizza del fascicolo, ma il bollo di riscontro, la giornata in cui la polizza venne negoziata, e la firma del Cassiere che le avea cambiate per riscontro, e con tali norme si dovranno esaminare tutt'i volumi delle giornate posteriori al seguìto introito, e fino a che si troverà la riscontrata fatta da quel Cassiere, di quel dato giorno.

Però dal 1796 al 1800 essendovi stata nei Banchi una correria notabile di polizze, per l' aggio introdotto in commercio; così la riscontrata tardava moltissimo, e lungi di farsi dopo pochi giorni, si facea dopo qualche mese; quindi nelle occorrenze fa

(1) Il certificato pieno, e regolare potrà rilasciarsi solamente per tutte quelle operazioni, che appariscono dai squarci formati dopo che venne migliorato il metodo per lo riscontro delle polizze; poichè allora rilevandosi dalle polizze in quale giorno, Banco e Cassa siano state negoziate in confidenza, potrà con sicurezza attestarsi, che le tali polizze abbiano formato la base di un' introito, indicandosi ancora gl' intestatarî di simili polizze.

d' uopo percorrere anche sei mesi di volumi, fino a che si riesce al rinvenimento della riscontrata di quella data giornata, potendosi per altro fare un tal'esame per salto, poichè la riscontrata si facea sempre per ordine progressivo.

SEZIONE 3.ª

§. 1. Ne' nuovi Banchi venne maggiormente migliorato il sistema del riscontro delle polizze. Fu ritenuto l' uso del bollo, e della firma del Cassiere che le avrebbe negoziato, colla menzione della data, nonchè l'uso del registro denominato de'riscontri. Venne pure introdotto il sistema di vistarsi tali polizze dal Pandettario pria di cambiarsi (1), e di farsi la riscontrata con i rispettivi Banchi in ciascun giorno, onde evitarsi così le frodi che qualche Cassiere avrebbe potuto commettere in covrire vuoti fatti con tali polizze di riscontro; però è d' avvertirsi, che dal 1809 a tutto il 1832 tutte le polizze cambiate per riscontro in un Banco, venivano poi nel proprio Banco, cui apparteneano addebitate su i libri maggiori colla giornata seguente a quella in cui le polizze erano state cambiate per riscontro; ossia colla giornata, in cui venivano le polizze restituite al proprio Banco. Ed ecco perchè sempre che si vuole nell' Archivio generale esaminare una polizza menzionata su di uno squarcio (dell'epoca però dal 1809 al 1832) devesi osservare il volume del giorno seguente a quello, in cui la polizza venne nella Cassa negoziata. Fu soggiunto anche di menzionarsi sulle polizze cambiate per riscontro il foglio dello squarcio, ove la polizza venne assentata, locchè dimostra con più chiarezza che la tale polizza abbia formato la base di quell' introito.

§. 2. In seguito si vide, che questo sistema di addebitare cioè le polizze colla giornata seguente a quella, in cui erano state negoziate nella Cassa costituiva una irregolarità: quindi venne stabilito doversi in fine di ogni giornata inviare ai rispettivi Banchi le polizze cambiate per riscontro, onde nelle ore pomeridiane, o al più nelle prime ore del giorno seguente addebitarsi su i proprî libri, collo stesso giorno in cui vennero tali polizze negoziate per riscontro. In tal modo la polizza colla guida dello stesso giorno designato sullo squarcio del Cassiere, che l'ha negoziata, si rinviene addebitata sul libro, e situata nel volume, e scritturata nel giornale dello stesso giorno, e si evita ancora di far rimanere nelle Casse simili polizze.

§. 3. Migliorato in tal modo il sistema del riscontro delle polizze, ed allontanati così tutti quegl' inconvenienti, che prima producevano simili polizze, il riscontro di esse lungi di vedersi proibito, si osserva in vece autorizzato, ed encomiato per la grande utitità che produce in commercio.

CAP. IX.

DE' DIVERSI DECRETI DEGLI ANTICHI TRIBUNALI, CHE RIGUARDAVANO LA NEGOZIAZIONE BANCARIA, CON LA INDICAZIONE DE' MAGISTRATI COMPETENTI, DA' QUALI VENIVANO PRONUNZIATI.

Varî erano i decreti che si emanavano dai diversi Magistrati degli aboliti Tribunali, e che riguardavano la negoziazione bancale; poichè in virtù di tali decreti veniva liberato il danaro nel Banco depositato.

Per maggior chiarezza nelle seguenti Sezioni, enuncieremo distintamente uno per uno tali decreti, dandone una idea in succinto.

SEZIONE 1.ª

§. 1. Tutto il danaro soggetto alla condizione dell'impiego, sia per espressa legge dello girante, sia per la qualità delle per-

(1) Questo sistema è da lodarsi mollissimo, poichè in tal modo si evitano tante tristi conseguenze che poteansi verificare. Si esonera il Cassiere dal peso di andare in cerca della persona cui prestò credito nel cambiare la polizza, onde farsi indennizzare; e si evita ancora un danno del Cassiere nel caso che la persona medesima sia divenuta decotta.

sone, o per altra causa, non potcasi dal Banco pagare senza il solito decreto di *Bancum solvat*.

La G. C. della Vicaria per lo più era il Tribunale competente ad esaminare le cautele dell' impiego (salvo se la cognizione dell' affare per qualche eccezione contenuta nelle leggi abrogate, fosse spettato ad altro Tribunale). Esaminatosi presso il Giudice competente quanto facea bisogno in ordine alla sicurezza dell'impiego, il Giudice commessario dell' affare dava fuori il solito decreto di *Bancum solvat*, che il Banco era tenuto di rispettare, ed eseguire quantevolte però erasi col decreto adempiuto alla condizione, cui la polizza era soggetta; dovendo all' oggetto il decreto contenere la dichiarazione di essersi adempiuto alla condizione medesima.

§. 2. Alle volte il Magistrato *cognita causa* modificava le condizioni indebitamente apposte dallo girante, o credute insite dal Pandettario del Banco; locchè seguiva benanche con un decreto di *Bancum solvat*, nel quale si racchiudeva la clausola, non ostante cioè le condizioni contenute nella girata.

§. 3. Per le polizze asserite disperse, nei tempi andati anche il Magistrato della gran Corte della Vicaria, solea disporre il pagamento in favore del proprietario della somma, con un simile decreto di *Bancum solvat*, dopo però che erasi dal richiedente prestata idonea cauzione presso gli atti, di esonerare il Banco da qualunque molestia potea mai soffrire da colui, che ritenendo la polizza asserita dispersa, veniva ad esibirla al Banco per riscuoterne l'equivalente, menzionandosi nel decreto di *solvat*, essersi di già prestata la cauzione presso gli atti. E giova nel rincontro osservare, che nei primi tempi de' Banchi, i Giudici con tali decreti di *solvat* prescrivevano, non doversi tenere più ragione della originale polizza asserita dispersa; locchè essendo contrario al sistema bancale di pagarsi cioè il danaro depositato al portatore del chirografo, dava luogo a delle contestazioni tra i Banchi, ed i proprietarî delle polizze.

Tra le diverse contestazioni è marcabile quella avvenuta nel 1620 tra il Banco di S. Eligio, ed il duca di Noja rapportata dal Reggente Rovito nella decisione XIII.

§. 4. Tutti questi decreti di *solvat* venivano al Banco spediti in copie, firmate però queste copie dal Giudice commessario, dal Mastrodatti, e Scrivano della causa, e munite della formalità del suggello, e della notificazione fattasi alle controparti, qualora facea bisogno.

Però dopo la contestazione avvenuta tra il Banco di S. Eligio, ed il Duca di Noja, venne ne'Banchi introdotto il sistema di liberarsi cioè il danaro delle polizze asserite disperse con decreti de'delegati de'Banchi (1) dietro le dovute pleggerie, e cauzioni prestate presso gli atti della delegazione; ed ecco perchè dal secolo XVII in poi i decreti di *solvat* per le polizze disperse si vedono rilasciati da' delegati de' Banchi, non più dalla G. C. della Vicaria, o da altro Magistrato. Ed essendosi poi adottato tal sistema, nell'istallazione de'nuovi Banchi, col decreto de'10 febbrajo 1817, venne concesso al Reggente di essi la facoltà di dare le convenienti disposizioni, per la liberazione delle somme contenute nelle polizze asserite disperse.

SEZIONE 2.ª

§. 1. Fin dalla fondazione de'Banchi pubblici è stato costante il sistema de' giratarî di non accettare puramente, e semplicemente tutte quelle gire che conteneano espressioni pregiudizievoli, e che avrebbero potuto in seguito esser loro di ostacolo in qualche contestazione da provocarsi, o nel prosieguo di quelle già animate: quindi fu introdotto il sistema di ricorrere al Magi-

(1) È noto che per Sovrana disposizione venne per ciascun Banco pubblico assegnato un Magistrato per presedere ai Governatori in qualità di delegato, ed a questi poi venne pure con la Prammatica XIV de Bancis del 26 gennajo 1790 concessa la facoltà di votare presso i Collegii nelle cause del Banco.

strato perchè impartito avesse decreto, di esser cioè lecito al giratario, di riscuotere la somma pagatali, senza pregiudizio delle sue ragioni.

§. 2. La istanza si facea da'giratarî con supplica diretta al Magistrato competente, il quale impartiva il solito decreto di *citra praejudicium*, cioè di non essere di ostacolo alle parti le espressioni pregiudizievoli consegnate tanto nelle gire, che nelle istanze.

§. 3. Questo decreto veniva da' giratarî esibito al Banco di unita alle polizze, sempre fornito delle formalità di suggello, firme, e notificazione alle controparti.

§. 4. In questo rincontro giova avvertire, che quasi tutt'i giornalisti degli antichi Banchi, nel trascrivere le polizze su i giornali, soleano omettere la trascrizione della istanza, e del decreto corrispondente, accennando semplicemente di esservi memoriale, e decreto di *citra praejudicium*, senza indicare la ragione per cui era stato impartito tale decreto: ragione che forse interessar potrebbe in qualche contestazione. Quindi la regolarità esige che quando ne' giornali si osserva tale dicitura, fa d'uopo estrarsi la copia dalla polizza originale, affin di trascrivere in tale copia la intiera ditta della istanza e del decreto.

SEZIONE 3.ª

§. 1. Un'altra specie di decreto che interessava il Banco veniva dal Magistrato emanato, e denominato *mandato di liberazione*, col quale si liberava una somma qualunque da quella depositata nel Banco, e propriamente da quei depositi de' quali ragionammo nel Capitolo 6 del presente Titolo.

§. 2. Simili decreti costituivano tante polizze notate fedi, quando però una somma nel Banco depositata veniva dal Magistrato liberata con diversi ordinativi. Tanto è ciò vero in quantochè in dorso di tali mandati di liberazione vedesi menzionata la notata fede. Quando poi veniva con un sol decreto liberata la intiera somma nel Banco depositata; allora questo decreto si spediva al Banco di unita alla fede di credito rilasciata dal Banco in tempo del deposito.

§. 3. Giova pure in questo rincontro avvertire che la maggior parte degli antichi giornalisti soleano tradurre in idioma italiano simili mandati di liberazioni: che anzi taluni serbavano il sistema di scritturare su i loro giornali il sunto di simili mandati di liberazioni; in modo che nelle occorrenze fa d'uopo ricorrere all'originale polizza, onde rilasciare alla parte l'intiero contesto del mandato medesimo.

SEZIONE 4.ª

§. 1. Oltre ai suddetti decreti vi era un altra specie di decreto, che benanche interessava la ragione del Banco, quale si era quello di sequestro.

§. 2. Nei tempi andati era permesso potersi sequestrare nel Banco tutte le somme di pertinenza di un depositante, o di un giratario.

§. 3. Il sequestro secondo l'antica procedura veniva imposto con decreto del Giudice commissario della Gran Corte della Vicaria, o di altro Tribunale competente: quale decreto veniva comunicato al Banco per prenderne ragione su i libri, e quindi sospendere il pagamento della somma sequestrata.

§. 4. In vista del decreto di sequestro il Banco ne facea menzione su i suoi libri, e nei rispettivi conti dei debitori sequestrati, acciò nel venirsi a spendere la polizza se ne fosse sospeso il pagamento.

§. 5. Varî inconvenienti produceano simili sequestri, inceppando in un modo straordinario il commercio delle polizze; e quindi continui litigî si animavano per sequestri imposti su di talune somme, che si credeano appartenere al depositante, o al giratario; e che per effetto di altre gire nel momento del sequestro di già la polizza era passata nel dominio di altri. Ciò non ostante non si pensò mai allontanare simili inconvenienti, essendosi solamente, per evitare maggiori dissesti, introdotto il sistema di darsi dal

delegato dei Banchi l' *exequatur* al decreto di sequestro del Giudice, ed in seguito del quale veniva su i libri menzionato il sequestro medesimo.

§. 6. Simili decreti di sequestri venivano però conservati dal Libromaggiore del Banco: e siccome dopo la liberazione della somma sia per consenso del sequestrante, sia per decreto di dissequestro dello stesso Magistrato che l'avea imposto, si rendea superflua la conservazione dello stesso: perciò non abbiamo mai ravvisato nell' Archivio generale essersi conservato alcuno di tali sequestri.

Questi sequestri poi col decreto de' 6 ottobre 1817 furono proibiti, siccome dicemmo nel tit. 1.

CAP. X.

SISTEMI ADOPERATI NEGLI ANTICHI BANCHI PER LA SPEDIZIONE DELLE POLIZZE SOGGETTE A CONDIZIONE, E PER LA LIBERAZIONE DEL DANARO DATO *AD REM REFICIENDAM* SOTTO L' ANTICA LEGISLAZIONE.

SEZIONE 1.ª

§. 1. Negli antichi Banchi tutte le polizze soggette a condizione d'impiego, sia che la condizione era insita per la qualità delle persone, come pei minori, Corpi morali ec., sia che la condizione fosse stata espressa nella gira, venivano sempre tali polizze liberate dietro decreto di *Bancum solvat* della Gran Corte della Vicaria, che era il Tribunale ordinario per conoscere della cautela dell' impiego.

§. 2. Questi decreti poi venivano spediti al Banco, di unita alle polizze soggette a condizione, e per lo più simili polizze si cambiavano col così detto giro *per Banco*, facendosi l' accredito dal Libromaggiore, e Pandettario, dopo però di essersi da quest' ultimo esaminato con accuratezza il decreto di liberazione, per vedere se lo stesso avea sciolta la condizione, cui la polizza era soggetta, in contrario avea la facoltà di respingerla con analoga replica, in linea però di semplice osservazione, onde non rendersi superiore al Magistrato.

§. 3. Nei Banchi attuali poi, attesa la novella legislazione, si è cangiato sistema. L'adempimento delle condizioni per lo più si esamina dal Pandettario, senza ricorrersi al giudizio del Magistrato, meno in taluni casi, come per lo impiego del danaro dei Monasteri, e Corpi Ecclesiastici, pei quali ai termini dei Reali ordini la cautela deve essere esaminata tanto dalla Consulta generale del Regno, che dai Tribunali civili e pe' danari dotali, e pupillari.

SEZIONE 2.ª

§. 1. Le leggi di ogni tempo hanno accordato un dritto di privilegio a coloro che con proprio danaro avessero riedificato un edificio prossimo a crollare, ovvero avessero mutuato il danaro per far fronte allo spesato delle fabbriche. Però per accordarsi tale privilegio le leggi medesime, han dettato le procedure a serbarsi nel rincontro, evitando così le frodi che poteansi consumare sotto il pretesto della riedificazione.

Nel solo caso che dal proprietario del casamento vacillante si prendea a mutuo una somma condizionata per riedificare, era interessata la ragione del Banco: quindi nella presente Sezione tratteremo di questo solo caso, tralasciando quello in cui il casamento si fosse riedificato dall'artefice; poichè allora non era interessato il sistema bancale.

§. 2. Pria di stabilirsi il mutuo, il mutuante, ed il mutuatario esponeano al Magistrato competente, la necessità di rifarsi l'edificio con altrui danaro, non avendo il proprietario mezzi per riedificarlo: che quindi dovendosi al mutuante concedere il privilegio, e la preferenza ai creditori anteriori del mutuatario, si fosse ordinato l'occorrente per verificare lo stato delle fabbriche.

La Gran Corte della Vicaria per lo più, o altro Tribunale che nella specie era competente, disponeva che un Architetto (che all' uopo veniva nominato) verificato avesse lo stato delle fabbriche.

Fattasi questa preliminare verifica, e dettagliatisi i lavori a farsi, nonchè la spesa che vi potea occorrere, il Magistrato permetteva di potersi perfezionare il mutuo, colla clausola però di pagarsi dal mutuante il danaro al mutuatario e condizionato per erogarlo nei lavori progettati dall'Architetto; e che i pagamenti a farsi agli artefici avessero dovuto sottoscriversi non solo dal mutuante, ma dal Giudice commessario, e dall'Architetto direttore.

§. 3. Pagatosi in tal modo il danaro al mutuatario, questi ne formava fede condizionata in testa sua, ovvero in testa del Giudice commessario, o Scrivano della causa, per quindi in dorso di tale fede-madre notarvi tutt' i pagamenti diretti agli artefici, ed anche all'Architetto, e Scrivano per le spese e vacazioni da essi erogate.

§. 4. Nel caso che il danaro mutuato veniva intestato al mutuatario, allora ogni pagamento che questi facea agli artefici, dietro gli ordinativi dell'Architetto direttore, dovea prima di notarsi la polizza, venir tale polizza sottoscritta non solo dal mutuante, ma bensì dal Giudice commessario, e dall'Architetto. Ed ecco perchè nelle polizze antiche provvenienti da queste cause, si osservano tali firme.

§. 5. Quando poi il danaro mutuato veniva intestato al Giudice Commessario, o allo Scrivano, allora dietro i certificati dell'Architetto direttore veniva liberato il danaro medesimo agli artefici, con tanti mandati di liberazione del Giudice Commessario diretti al Banco, per quanti erano i pagamenti: quali mandati costituivano tante polizze notate fedi; ed in questo caso i mandati di liberazioni, poichè comprendevano ordini del Magistrato, non aveano essi bisogno della sottoscrizione del mutuante, o mutuatario, nè dell' Architetto direttore.

CAP. XI.

TITOLI DI TALUNE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI DAL FISCO, PER QUANTO L'ESPERIENZA HA DATO FIN ORA A DIVEDERE, E CHE SI POTRANNO IGNORARE DOPO UN LUNGO PERIODO DI TEMPO.

A misura dei tempi, e delle circostanze vedonsi cambiati i titoli delle diverse amministrazioni. Noi quindi nella seguente Sezione menzioneremo ciascuna amministrazione sotto i diversi titoli assunti, con la indicazione precisa del titolo descritto nelle pandette del Banco.

SEZIONE UNICA.

§. 1. La sola Tesoreria generale ha assunto sempre questo titolo; e con tale titolo vedesi in ogni tempo descritta nelle pandette degli antichi Banchi, per aver la medesima fino al 1800 negoziato in tutti gli aboliti sette Banchi della Capitale, e dal 1801 in poi nel solo Banco S. Giacomo.

§. 2. Dalla fondazione dei Banchi pubblici a tutto il 1790 in circa tutt' i rami dipendenti dal Fisco, ossia dalla Regia Corte vedonsi descritti nelle pandette sotto la ditta generale di Regia Corte, ed in seguito si ravvisano i diversi rami, come quelli degli arrendamenti, fiscali, ed altri. Quindi nelle occorrenze fa d'uopo osservare in preferenza nelle pandette le lettere iniziali R. C., sia nelle prime carte di dette pandette, sia nel 4.° registro delle medesime.

§. 3. Pei diversi Tribunali del Regno. Vedi Real Camera di S. Chiara a disposizione . . Regia Camera della Summaria a disposizione . . . S. R. C. a disposizione . . . Gran Corte della Vicaria a disposizione . . . Supremo Magistrato di commercio, e Tribunale Misto a disposizione . . .

Per le diverse Giunte di Stato. Vedi Regia Giunta di . . .

Pei spettacoli, e teatri. Vedi Cavalieri deputati dei Spettacoli, e Teatri . . . , o Sopraintendenza dei pubblici Spettacoli. .

Pei Reggimenti. Vedi Corpo di . . . o Real Corpo di . . . a tutto il 1790 in circa, e da quest' epoca in poi. Vedi Consiglio di Amministrazione del Reggimento . . .

Per le diverse Aziende. Vedi Azienda Gesuitica, o di Educazione ec. . . . o Regia Corte a disposizione di . . . , Soprainteudente della Regia Azienda . . ., o in fine Intendente Generale dell' Azienda . . .

Pei Consoli diplomatici. Vedi Regio Consolato di . . .

Per gli ufficî vendibili. Vedi Regia Camera a disposizione di . . . Presidente, e commessario degli ufficî vendibili . . .

Pei Reali Allodiali. Vedi Reali Allodiali, o Salvatore Caruso delegato dei Reali Allodiali, o altri delegati . . .

Pei Regî forni. Vedi delegato dei Regî forni . . .

Pei diversi donativi fatti. Vedi deputati del donativo . . .

Per la Cassa Sacra. Vedi Regia Giunta, o Giunta della Cassa Sacra.

Per le diverse franchigie. Vedi Regia Camera a disposizione di . . . commessario delle franchigie . . .

Per l' Amministrazione delle Poste. Vedi Regio Ufficio di Corriere maggiore a tutto il 1800, e da quest' epoca in poi. Vedi Amministrazione generale delle Poste.

Per la liquidazione del debito pubblico. Vedi Amministrazione della liquidazione del debito pubblico, o Commissione liquidatrice.

Per la Polizia. Vedi Fondo e Cassa di Polizia a disposizione . . . a tutto il 1806; e da quest'epoca in poi. Vedi l'Appoderato Giuseppe Breglia, o altri Appoderati.

Per l'Orfanotrofio Militare. Vedi deputati del Reale Orfanotrofio . . .

Per la Cassa di Ammortizzazione. Vedi direttore della Real Cassa di Ammortizzazione.

Per la Decima generale. Vedi Sopraintendente della Decima generale a tutto il 1806, o Vito Abbate Moccia Sopraintendente.

Pei Ponti, e Strade. Vedi Soprainteudente o Direttore dei Ponti, e Strade . . .

Per la Bonifica dei fondi. Vedi Soprainteudente della Real bonifica dei fondi.

Pei conti dei Ministri di Stato. Vedi Segretario del Regno Ramo di . . .

Pel Real Collegio di Musica. Vedi Amministratore, o Direttore economico del Real Collegio di Musica.

Pei conti dell' antica Guerra, e Marina. Vedi Intendenza di Guerra, e Marina.

Per l'Archivio del Regno. Vedi Regio generale Archivio, o Regia Camera a disposizione di . . . conto del Regio generale Archivio.

Per gli antichi Banchi a tutto il 1808. Vedi Nostri di Banco o Nostri di Casa.

Per i soldi pagati agli antichi Magistrati ed altri funzionarî giudiziarî dal 1790 in poi. Vedi Francesco Puglia nei Banchi Spirito Santo e S. Giacomo.

Per tutt' i Rami Finanzieri dal 1806 in poi. Vedi i rispettivi Appoderati.

§. 4. Pei Sedili della Nobiltà di Napoli. Vedi deputati dei Sedili.

Per le diverse arti. Vedi Consoli dell' arte . . . .

Per la deputazione di Salute. Vedi deputati della Salute.

Per la Città di Napoli. Vedi in tutte le epoche Fedelissima Città di Napoli, o Eletti della Fedelissima Città di Napoli.

Per le Altre Città, e Comuni del Regno. Vedi Università di . . . o amministrazioni della Università, o Sindaco, ed Eletti della Università . . .

Pel conto del Cappellano Maggiore. Vedi odierno Cappellano Maggiore.

Per la Biblioteca Brancacciana. Vedi Libreria di Brancaccio amministrata dai Governatori di S. Angelo a Nilo.

Per qualche Monastero di Monaci. Vedi anche Padri, o Padre Prefetto del Monistero . . . o Oratorio . . .

Per gli antichi Fedecommessi, Primogeniture, ed altri. Vedi Fedecommesso, Primogenitura, Legato, o Moltiplico della Eredità di . . .

Per qualche Eredità vacante. Vedi *persona declaranta* dal Sacro Regio Consiglio.

Per qualche Beneficio Ecclesiastico, o laicale. Vedi Beneficio, o Benificiato di . . .

Per gli antichi Patrimonî. Vedi creditori del Patrimonio di . . . , o Patrimonio di . . .

Per qualche opera pia. Vedi anche Opera . . . .

Per le diverse assicurazioni marittime. Vedi Direttore delle assicurazioni . . . o Compagnia delle assicurazioni . . .

Per l'Ospedale, e Congregazione dei Pellegrini. Vedi in tutte le epoche Primicerio, e Guardiani dell' Ospedale . . .

Per l' Ospedale d' Incurabili. Vedi Casa Santa, o Ospedale d'Incurabili.

Pel Real Albergo dei Poveri. Vedi Governatori del Real Albergo . . . o anche Real Albergo, o Albergo dei Poveri.

Pel Tribunale Conservatore della Nobiltà. Vedi Supremo Tribunale conservatore dei titoli di Nobiltà, o Commissione dei titoli di Nobiltà.

In fine per tutt' i conti dei Particolari dal 1806 al 1815 epoca della occupazione Militare. Vedi *Monsieur* o *Signor* in vece del nome, come per esempio Monsieur Garofalo o Signor Garofalo (1).

CAP. XII.

DEGL' IMMENSI, E MOLTIPLICI SISTEMI ADOPRATI NE' DIVERSI TEMPI SULLA SCRITTURA BANCALE.

Divideremo il presente Capitolo in più Sezioni, notando in ciascuna di esse i varî sistemi adoprati nella scritturazione dei diversi libri, e che costituiscono tante irregolarità. Quindi nella prima discorreremo delle pandette, nella seconda dei librimaggiori, nella terza dei giornali, e nella quarta dei volumi.

SEZIONE 1.

Delle pandette.

I sistemi adoperati nella scritturazione delle pandette sono stati immensi. Noi affin di descriverli con brevità, e con quella segregazione che si conviene, suddivideremo la presente Sezione in otto paragrafi. Nel primo discorreremo di quelli generalmente usati da tutt'i Banchi, e negli altri di quelli praticati da ciascun Banco.

§. 1. *Dei sistemi in generale di tutti i Banchi.*

In tutt' i Banchi dalla loro fondazione, e quasi fino alla soppressione, la maggior parte dei nomi dei depositanti, vedonsi descritti nelle pandette secondo la voce volgare, o latina, che si adoperava nei scorsi secoli; in modo che principiando la descrizione con una lettera iniziale diversa da quella dell'attuale nostra pura favella, ciò fa scomparire agli occhi del più accorto impiegato il nome di cui va in cerca. Conviene adunque esporre in questa Sezione un breve catalogo di tali nomi, diviso in due rubriche, menzionandoli nella prima colla lingua pretta italiana, e nella seconda con la lingua volgare.

(1) In quei tempi nelle pandette del Banco vedonsi molti depositanti descritti col solo cognome, e registrati nel 4.° registro o alla lettera M. o S. indicanti Monsieur, o Signore.

CATALOGO DE' NOMI.

1. In lingua pretta italiana	2. In lingua volgare.
Alfonso	Fonso
Antonio	Tonno
Chiesa	Ecclesia
Domenico	Minico, o Miniclnello
Emmanuele	Manuele
Elisabetta	Lisabetta, Betta, o Isabella
Francesco	Cicco
Giacinto	Jacinto
Giacomo	Jacovo
Geronimo	Jeronimo.
Giacobbe	Jacobbe
Gennaro	Jennaro
Gentile	Jentile
Giuseppe	Peppo
Giulio	Julio
Gerardo	Jerardo
Innocenzio	Nocentio
Leonardo	Nardo
Nicola	Cola
Nicolantonio	Colantonio
Onofrio	Nufrio
Orsola	Ursola
Salvatore	Tore
Tommaso	Mase

Anche i cognomi solean ne' tempi andati descriversi in pandetta secondo la voce volgare, o latina, simile a quello che si praticava pei nomi, come per esempio *Juliani* per *Giuliani*, *Jacomino* per *Giacomino*, *di Jacovo* per *di Giacomo*, ed altri simili.

Quindi in tutt' i rincontri, in cui si va in cerca de' nomi e cognomi, che ne' tempi andati abbiano potuto scambiarsi nel descriversi in pandetta, deve usarsi tutta l'attenzione, ad esaminare la pandetta medesima con quelle lettere iniziali che lo scambio somministra, in modo che trascurando di usare tale accuratezza, non si riuscirà giammai a rinvenire in pandetta quel nome di cui si va in cerca, e che trovasi effettivamente in pandetta registrato.

§. 2. *Del Banco Pietà.*

Questo Banco ha ritenuto sempre il sistema di registrare i Stabilimenti, Corpi morali ecc. nei diversi registri della pandetta, e non già nelle prime carte della stessa. In queste prime carte però vi si notavano i conti del Banco, quelli della Tesoreria, e di qualche Corpo morale.

Ed un' altra circostanza fa d' uopo rammentare in ordine alle pandette di questo Banco, che quella cioè del 1808 vedesi divisa in due porzioni. La prima racchiude le prime carte, ed i tre registri riguardanti i nomi colle lettere iniziali A. F. G., e la seconda il quarto registro, che riflette i nomi colle restanti lettere dell' alfabeto.

§. 3. *Del Banco del Popolo.*

Il Banco del Popolo ha serbato costante il sistema, di non far mai uso di quelle prime carte della pandetta, destinate dagli altri Banchi per menzionare i conti de' Corpi morali, Stabilimenti, Amministrazioni ecc., scritturando simili conti ne' quattro registri di tali pandette. Per altro in talune epoche si osserva essersi registrato nelle prime carte il titolo di qualche Corpo morale. Nelle occorrenze adunque fa d'uopo percorrere in preferenza i quattro diversi registri, e poi le prime carte situate in principio.

L' altro sistema anche costante di questo Banco fu quello di menzionare, e registrare i nomi, e cognomi degl' intestatari degl' introiti condizionati, o di deposito nelle pandette dei mandati, e ciò dall'epoca, in cui vennero in questo Banco introdotte simili pandette di mandati, locchè avvenne nel 1758. Quindi da tal' epoca in poi, e fino alla soppressione di questo Banco, sempre che si tratta di qualche conto condizionato, fa d' uopo esaminare in preferenza la pandetta de' mandati, e poi quella di fedi; poichè si è avuta occasione di ravvisare es-

sersi qualche volta registrato un conto di denaro condizionato, o di deposito nella pandetta di fedi, derogandosi in tal modo al sistema generale.

In queste pandette di mandati venivano registrati i nomi e cognomi, non solo dei giranti, ma benanche de' giratarî, quando questi del denaro pervenuto ne formarono introito in testa loro, col così detto *giro per Banco.*

§. 4. *Del Banco Spirito Santo.*

Il Banco Spirito Santo ha puranche serbato costante il sistema, di non far quasi mai uso nelle pandette delle prime carte pe' conti dei Corpi morali, ed altri; registrando tali conti ne'diversi quattro registri della pandetta medesima. Per altro in talune pandette si osserva registrato il conto di qualche Corpo morale nel principio di essa. Però è d'avvertirsi che quasi tutt' i conti de' Stabilimenti, Corpi morali, Monti, ed altri simili governati da più Amministratori, o Governatori, venivano registrati nel terzo registro della pandetta, e nel corpo della lettera M. di tale 3.° registro. La ragione si era che da quegl'impiegati si riteneano tali Corpi morali, come dipendenti da Governatori: e poichè i conti de'Governatori de' Stabilimenti, e Corpi morali si doveano descrivere nel 3.° registro; perciò in tale registro menzionavano i conti di tutt' i diversi Corpi morali e Stabilimenti, sia che venivano diretti da Governatori, sia di Amministratori, o da altri.

Introdottesi in questo Banco nel 1794 le pandette e librimaggiori di mandati, in tali pandette si vedono registrati non solo gl'intestatarî de' mandati; ma benanche quelli degli introiti sciolti per Cassa, a seconda del progetto fatto da Michele Rocco (1). Questa circostanza fa d'uopo rammentarsi nelle occorrenze, poichè ogn'impiegato nell'andare in cerca di qualche pagamento fatto con polizzino sciolto, si dirigge regolarmente alla pandetta e librimaggiori di fedi, ne' quali non riuscirà mai rinvenire tale pagamento, appunto perchè lo stesso si trova scritturato nelle pandette e libri di mandati.

(1) Parte 2.ª pag. 79 a 88.

§. 5. *Del Banco di S. Eligio.*

Questo Banco ha tenuto sempre costante il sistema, di scritturare i conti delle Amministrazioni ecc. ne'diversi quattro registri della pandetta, e non mai nelle prime carte di essa.

Su tutte le pandette di questo Banco non abbiamo cosa di preciso da osservare; ragion per cui passiamo oltre.

§. 6. *Del Banco S. Giacomo.*

Questo Banco dalla sua fondazione, e fino alla soppressione ha fatto sempre uso delle prime carte pei conti di tutte le Amministrazioni, Corpi morali ec.; trascrivendo poi nel 4.° registro i soli diversi conti della Regia Corte.

Poichè in questo Banco dal 1801 al 1806 si esercitavano due conti, uno cioè per la Regia Corte, e l'altro pei particolari; così le pandette del conto di Regia Corte, venivano distinte con l'epigrafe P. 1.ª, o 2.ª R. C., indicanti pandetta 1.°, o 2.° semestre Regia Corte; e quelle del conto de'particolari con l'epigrafe 1.ª P., o 2.ª P., cioè pandetta del primo, o del secondo semestre particolari.

§. 7. *Del Banco de' Poveri.*

Il Banco de' Poveri dalla sua fondazione fino al 1779, epoca in cui furono inventate altre pandette, e delle quali ne discorreremo qui a poco, ha fatto sempre uso delle prime carte, per descrivere i conti de'Corpi morali, Stabilimenti ec., però qualche volta si sono registrati simili conti anche ne'quattro diversi registri della pandetta medesima.

In conseguenza nelle occorrenze fa d'uopo

esaminare non solo le prime carte, ma benanche i quattro diversi registri.

Introdottesi poi nel 1780 alcune piccole pandette ad un sol registro, e ciò oltre a quelle di fedi e mandati già esistenti, venivano in tali pandette registrati tutt'i conti de' Luoghi pii, Corpi morali, Stabilimenti, Monti, Patrimonii, ed altri, in somma tutti quei conti che nelle pandette di fedi si doveano annotare nelle prime carte, o nelle rispettive lettere de' quattro registri. Furono perciò appellate pandette de' luoghi pii, e vennero tali piccole pandette continuate dal suddetto anno 1780, a tutto il 1808, epoca della soppressione di questo Banco.

Queste piccole pandette riflettono solamente i conti di fedi, non mai quelli di mandati (1), e sono formate come dicemmo pocanzi ad un sol registro, quale registro vien preceduto benanche d'alcune carte, e nelle quali venivano pure menzionati i conti di taluni Stabilimenti, Corpi morali ec.: in somma tutt'i conti di questa specie venivano scritturati taluni nelle prime carte, ed altri nell'unico registro di tale pandetta. Ed ecco perchè nelle occorrenze fa d'uopo percorrere tanto le prime carte, quanto le diverse lettere dell' unico registro.

In conseguenza di che alloraquando si tratterà di dover esaminare il conto di fedi di qualche Corpo morale dal 1780 al 1808, deve tale conto rinvenirsi nelle così dette pandette dei luoghi pii.

§. 8. *Del Banco del Salvatore.*

Questo Banco pochi conti di talune Amministrazioni e Corpi morali, ha registrato nelle prime carte delle pandette, scritturando poi tutti gli altri ne' diversi quattro registri.

Tutte le pandette poi vedonsi regolarmente scritturate, per cui nulla abbiamo a precisare su di esse.

(1) Nella pandette de' mandati i titoli de' suddetti Stabilimenti, Corpi morali ec. sono descritti alla volta nelle prima carta, ed altre volte ne' diversi registri, non essendo stata giammai alterate tali pandette di mandati.

SEZIONE 2.ª

De' Librimaggiori.

§. 1. *Del Banco Pietà.*

Nulla vi è di preciso ad osservare d'irregolarità su i librimaggiori di questo Banco, poichè i medesimi vedonsi scritturati come gli altri. V'è la menzione quando il conto passa ad altro foglio dello stesso libro colle cifre *in questo*, *o avanti f.* . . e quando passa nel libro seguente mediante le cifre *Nel seguente f.°* . .

Nelle polizze addebitate col giro *per Ruota* v'è il foglio corrispondente al nuovo credito. In fine anche lo spoglio de' libri vedesi praticato, serbandosi l' ordine della foliazione.

Solamente fa d' uopo avvertire, che essendosi nel 1814 abolito nel Banco de' particolari il conto a lire introdotto nel 1812, il libro di reste si è conservato sempre, come tuttavia si conserva nella Revisione della Cassa de' Privati.

In fine un'altra circostanza fa d'uopo quì ricordare in ordine al Banco de' Privati, che essendosi nel 1815 aperto nuovo conto a ducati e grana, per l' abolizione delle lire, tanto le pandette, che i libri di questo anno vennero divisi in tre quadrimestri, per altro non di ugual durata, mentre il primo quadrimestre racchiude il negoziato da Gennajo per Marzo, il secondo da Aprile per Luglio, ed il terzo da Agosto per Dicembre.

§. 2. *Del Banco Popolo.*

Questo Banco nella scritturazione de' librimaggiori praticava le seguenti irregolarità.

In prima per costante sistema serbato in tutto il corso della sua gestione non soleasi mai menzionare il foglio, quando un conto passava nel seguente semestre; in modo che per evitare di esaminare in ogni semestre

la pandetta, può passarsi all'esame del seguente libro colla guida del foglio serbato in occasione dello spoglio: foliazione per altro che abbiamo ravvisato camminare con la sua regolare graduazione.

In secondo luogo descrivevansi i conti condizionati ne' libri di mandati, e ciò dall'epoca in cui vennero tali libri introdotti.

Per tutt' altro poi il sistema era regolare, ed uguale agli altri Banchi.

§. 3. *Del Banco Spirito Santo.*

Su questo Banco nulla abbiamo che osservare d'irregolarità commessa, tranne quella espressa nel §. 4 della precedente Sezione in ordine ai polizzini d'introiti sciolti, che venivano scritturati su i librimaggiori di mandati.

§. 4. *Del Banco S. Eligio.*

Per questo Banco ne anche abbiamo cosa da osservare.

§. 5. *Del Banco S. Giacomo.*

Una sola irregolarità praticavasi in questo Banco nella scritturazione de' librimaggiori, cioè quella di non designare nelle partite addebitate col giro *per Banco*, il foglio del nuovo credito: però in vece di questo foglio apponevasi dopo il cognome la cifra *B.* indicante essere stata la tale partita spesa col giro *per Banco.*

Oltre a questa irregolarità un altra se ne praticò negli anni 1794 al 1797 sul conto della Tesoreria, con essersi trascurato di scritturare su i libri di notate fedi le polizze notate fedi di detta Real Tesoreria, e ciò forse per la vastità del negoziato.

E giova pure quì ricordare

1.° Che essendosi nel 1801 introdotto in questo Banco il negoziato della Regia Corte, e delle diverse Amministrazioni Finanziere, da tal epoca a tutto il 1806 primo semestre, venivano scritturate fino a quest' epoca due classi di librimaggiori, una cioè pei conti de' particolari, e l'altra per quelli della Regia Corte, non che de' particolari medesimi per pagamenti che faceansi alla Regia Corte.

2.° Che abolitosi il Banco San Giacomo col decreto del dì 11 giugno 1806, ebbe il suo termine la scritturazione de' libri del ramo de'particolari, essendosi continuata solamente la scritturazione di quelli di Corte, a tutto il 1808, tanto in argento, che in rame, introdotta nel 1804.

3.° Che nel 1809 venne rianimata di bel nuovo la scritturazione di due classi di librimaggiori, una cioè pe'conti di Regia Corte, e l' altra per quelli de'particolari, quale conto de' particolari per altro ebbe il suo termine nello stesso anno 1809, mentre nel 1810 poi venne riaperto nuovo conto di Regia Corte solamente, quello stesso che stà ora progredendo sotto il titolo di Cassa di Corte.

Ed ecco perchè su i librimaggiori del 1809 tanto di Regia Corte, che de'particolari, vedonsi ivi addebitate tutte le polizze, benchè spese in epoca posteriore al 1809.

4.° Che anche per questo Banco il libro di reste del conto a lire abolito nel 1814, si conserva nella Revisione del Banco di Corte.

§. 6. *Del Banco de' Poveri.*

Per questo Banco lungi di ravvisarvi delle irregolarità di scrittura, si scorge in vece il più esatto metodo serbato in tutt' i tempi sulla scritturazione de' libri.

§. 7. *Del Banco del Salvatore.*

La scritturazione de' libri di questo Banco nè anche offre alcuna irregolarità, degna da essere rammentata.

SEZIONE 3.ª

De' giornali.

§. 1. *Del Banco Pietà.*

I giornali di questo Banco contengono la

scritturazione delle polizze spese per Cassa, senza l'ordine di foliazione, ma colla sola distinzione delle Casse.

Questo Banco quasi in tutt' i tempi ha serbato costante il sistema di scritturare su altri giornali, i così detti *mandati*.

Gli epigrafi apposti ne' giornali di ogni epoca menzionano tutte le giornate scritturate in ciascun giornale, serbandosi sempre la distinzione di primo, e secondo semestre.

Nel **1815** esistono alcuni giornali coll'epigrafe *conto a lire*; e ne'quali trovansi scritturate le polizze del conto a lire abolito, e spese dopo il 1814.

§. 2. *De' Banchi del Popolo, dello Spirito Santo, di S. Eligio, e del Salvatore.*

Questi Banchi han serbato anche costante il sistema di scritturare le polizze senza l'ordine progressivo della foliazione, ma colla semplice distinzione delle Casse. Per lo più e quasi sempre venivano scritturati i diversi mandati, ora in appositi giornali di mandati, ed ora su quelli di Banco.

Gli epigrafi apposti ne' giornali di tutte le epoche, sono stati quelli della indicazione del cognome del giornalista, che ebbe la cura di scritturare tutte le polizze delle diverse giornate in ciascun giornale contenute. In un così detto *repertorio* vedonsi poi espressi per ogni semestre i cognomi di tutt' i giornalisti, ed al di sotto del cognome di ognuno le giornate dal medesimo scritturate.

§. 3. *Del Banco S. Giacomo.*

Questo Banco puranche nella scritturazione delle polizze, e mandati ha serbato il metodo espresso nel paragrafo precedente, anche per gli epigrafi però a tutto il 1810; mentre dal 1811 in poi ciascun' epigrafe di giornale menziona non già il cognome del Giornalista, ma sibbene tutte le giornate scritturate in ciascun giornale.

§. 4. *Del Banco de' Poveri.*

Questo Banco solamente ha serbato costante il sistema in tutt' i tempi di scritturare le polizze coll' ordine progressivo della foliazione, e colla distinzione delle Casse, locchè arreca una grandissima facilitazione, ritrovandosi con sollecitudine nel giornale ciascuna polizza.

Gli epigrafi poi messi ne'giornali di questo Banco, consistono in tante piccole cartelline di carta pecora, ed in ciascuna delle quali si trovano menzionate tutte le giornate scritturate in ogni giornale.

SEZIONE 4.ª

De' volumi.

§. 1. *Del Banco Pietà.*

Questo Banco nel 1797 introdusse il sistema di rinchiudere le originali polizze in volumi di carta pecora, e che proseguì fino alla sua soppressione, mentre per gli anni precedenti simili originali polizze venivano conservate in filze, ridotte poi nell'organizzazione dell'Archivio generale a volumi, coverti con cartoncini, per meglio custodirle, e garentirle.

Gli epigrafi di questi volumi vedonsi regolarmente fatti; ragion per cui non occorre farvi alcuna osservazione. Solamente dobbiamo ripetere pe' volumi di questo Banco del 1815, ciò che dicemmo nel §. 1 della precedente Sezione, circa le polizze del conto a lire ammortizzato, esistendovi in questo Banco alcuni volumi con tal' epigrafe.

§. 2. *Del Banco Popolo.*

Questo Banco introdusse i volumi di carta pecora nel 1789, ma poi ne sospese il prosieguo nel 1792, essendosi da tal'epoca in poi, e fino alla soppressione continuato il sistema delle filze, meno per le polizze di stralcio degli anni 1807 e 1808, le quali

furono benanche conservate, e ligate ne'volumi di carta pecora.

Gli originali mandati di questo Banco poi anche ligati, trovansi tutti riuniti, e situati in due stanze separate, e propriamente ove esistono gli antichi squarci, introiti, ed esiti dello stesso Banco.

§. 3. *Del Banco Spirito Santo.*

Questo Banco fu il primo a costruire i volumi di carta pecora per la maggior custodia delle polizze, e mandati, locchè avvenne nel 1767, avendoli proseguiti senza interruzione a tutto il 1808. L'epigrafi poi di questi volumi esprimono l'anno, il mese, ed il giorno solamente, senza indicare il numero quando in un giorno siansi costruiti più volumi: però in vece di manifestare tale epigrafe volume 1.°, 2.°, e 3.°, quando una giornata di polizze ha costruito più volumi, allora al fianco della giornata, il numero de' volumi vedesi espresso con piccioli punti; in modo che nel primo volume si ravvisa un sol punto, nel secondo due punti, e così in seguito. Quindi nelle occorrenze fa d'uopo stare accorto a ravvisare tali punti, onde conoscere il numero de'volumi di ciascuna giornata; potendosi in contrario supporre esistere un sol volume pel tale giorno, nell'atto che ne esisteranno due, tre ec. . . . . In fine per questo Banco fa d'uopo ricordare che gli originali mandati dal 1801 al 1808 non trovansi rinchiusi in tali volumi di carta pecora; ma bensì in fascicoli, e si conservano nella stanza de' squarci di questo Banco.

§. 4. *Del Banco di S. Eligio.*

Questo Banco introdusse i volumi di carta pecora nel 1788, e che proseguì a tutto il 1804, avendo poi nel 1805 ripigliato il sistema d'infilzare le polizze.

L'epigrafi di tali volumi vedonsi regolarmente fatte.

§. 5. *Del Banco S. Giacomo.*

Questo Banco introdusse i volumi di carta pecora nel 1795, che poi proseguì senza interruzione fino alla sua soppressione. I soli mandati vedonsi la maggior parte ligati a fascicoli.

L'epigrafi sono regolari, in modo che nulla abbiamo da osservare.

Solamente crediamo ricordare

1.° Che i volumi di polizze originali di questo Banco conto de' particolari dal 1801 al 1806 si distinguono colla espressione *particolari* apposta nell'epigrafe di ciascun volume; e così quelli del conto di Regia Corte colla indicazione R. C.

2. Che le polizze di rame introdotte nella Cassa di Corte dell'antico Banco S. Giacomo dal 1804 al 1808 si conservano ne'volumi di argento di detta Cassa, trovandosi alligate in tali volumi dopo le polizze di argento.

3.° Che tutte le polizze formate nel 1809 tanto nel conto de'particolari, che di R. C. del detto Banco S. Giacomo, e che sono state spese dopo il 1809, trovansi ligate in separati volumi, che si conservano nella stanza degli antichi squarci del Banco S. Giacomo, con l'epigrafi Banco S. Giacomo ammortizzato, e colla distinzione di R. C., e de' particolari.

§. 6. *Del Banco de' Poveri.*

In questo Banco nell'anno 1783 furono introdotti i volumi di carta pecora, che vennero proseguiti senza interruzione a tutto l'epoca della sua soppressione.

L'epigrafi de'volumi vedonsi regolarmente fatte. Le polizze trovansi ligate in tali volumi coll'ordine progressivo della foliazione, e colla distinzione delle Casse.

INDICE

DE' TITOLI, CAPITOLI, E SEZIONI CONTENUTI NELLA PRESENTE OPERA.

40

INDICE

PER ORDINE ALFABETICO

DELLE COSE PIÙ NOTABILI CONTENUTE NELLA PRESENTE OPERA

D

E

F

S

T

V





